



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Giurisprudenza

DOTTORATO DI RICERCA IN AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI
NELLA PROSPETTIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE - CURRICULUM DIRITTO TRIBUTARIO
XXXII CICLO

Il principio di derivazione del reddito di impresa: dalla derivazione semplice alla derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopters. Riflessioni e profili critici

COMMISSIONE

PRESIDENTE Chiar.mo Prof. Giuseppe Ingraio

MEMBRO Chiar.ma Prof.ssa Clelia Buccico

MEMBRO Chiar.ma Prof.ssa Laura Letizia

**DOTTORANDA
Valentina Massone**

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

INDICE

INTRODUZIONE.....	9
-------------------	---

CAPITOLO PRIMO

L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DI IMPRESA DAL RISULTATO DEL BILANCIO CIVILISTICO.

1. Introduzione.....	16
2. Il bilancio e i principi contabili nella loro evoluzione storica e normativa. La logica di fondo e gli obiettivi ispiratori della contabilità di impresa.	17
3. Il ruolo e le funzioni del bilancio di esercizio.....	27
4. L'evoluzione normativa della disciplina del bilancio di esercizio nel contesto dell'ordinamento italiano.....	35
5. La nozione di reddito all'interno dell'ordinamento tributario italiano e le tre concezioni di reddito elaborate dalla scienza economica e dalla dottrina economico-aziendalistica.....	37
6. La categoria del reddito di impresa nel quadro della disciplina delle imposte sui redditi.....	44
7. I modelli teorici di determinazione della base imponibile per l'imposta sul reddito delle società.....	47
8. L'alternativa tra reddito "effettivo" e reddito "normale" ai fini della scelta del metodo di determinazione della base imponibile.....	51
9. Un'analisi storico- evolutiva della normativa italiana in materia di tassazione del reddito di impresa.....	54

10. La Riforma Vanoni e il tentativo di perseguimento dell'obiettivo di estensione della determinazione analitica del reddito imponibile in capo a tutti i contribuenti.....	62
11. Le linee guida della riforma tributaria degli anni Settanta (la cosiddetta Riforma "Cosciani-Visentini").....	68
12. La nascita dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'attuale sistema di determinazione dell'Imposta sul reddito delle società.....	77
13. Le ragioni della scelta del legislatore italiano per l'adozione del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del Conto economico civilistico.....	81
14. Il sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione.....	91
15. Il rapporto tra il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio civilistico e il principio della previa imputazione dei componenti negativi di reddito al Conto economico: la cosiddetta "dipendenza rovesciata"	98
16. L'appendice fiscale al Conto economico.....	103
17. Il disinquinamento del bilancio.....	106
18. L'avvento della legge finanziaria per il 2008 e l'eliminazione delle deduzioni extra contabili.....	110

CAPITOLO SECONDO

L'INTRODUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO E L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE: DALLA NEUTRALITA' FISCALE ALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA

1. Introduzione.....	118
----------------------	-----

2. Le prospettive evolutive in seno all'Unione Europea e l'orientamento verso le Direttive come primo strumento per l'avvio del processo di armonizzazione contabile.....	119
3. I limiti emersi nel cammino intrapreso verso l'armonizzazione contabile attraverso le Direttive e le nuove strategie seguite dalla Commissione Europea.....	126
4. L'affacciarsi dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs sullo scenario europeo nel percorso verso l'armonizzazione dei bilanci.....	137
5. L'international Accounting Standard Board (Iasb) e il percorso giuridico di formazione ed emanazione dei principi contabili internazionali.....	142
5.1. <i>L'International Accounting Standard Board e la sua articolazione interna.....</i>	141
5.2. <i>Il processo diretto alla formazione e alla omologazione degli Ias/Ifrs.....</i>	147
6. Gli effetti prodotti dal processo di armonizzazione contabile in Italia. La diramazione creatasi all'interno del nostro ordinamento tra i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali e i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio sulla base delle regole discendenti dal recepimento delle Direttive contabili.....	150
7. Il "filtro" che il legislatore del 2010 ha operato all'introduzione dei nuovi principi contabili internazionali allo scopo di limitarne gli effetti all'interno dell'ordinamento nazionale.....	157
8. Gli interventi di raccordo tra il recepimento dei principi contabili internazionali all'interno del nostro ordinamento e la disciplina fiscale in materia di reddito di impresa in virtù dell'operare del principio di derivazione. La prospettiva della neutralità fiscale perseguita in un primo momento dal nostro legislatore.....	161
9. Considerazioni in ordine alla scelta da parte del legislatore del principio di neutralità fiscale.....	168
10. Dalle indicazioni della Commissione Biasco relativamente agli Ias/Ifrs all'avvento della Legge finanziaria per il 2008.....	173

11. La svolta compiuta dal legislatore nazionale a favore della “derivazione rafforzata” con la Legge finanziaria per il 2008.....	179
11.1. Finalità e linee direttrici dell’intervento.....	179
11.2. Le modifiche apportate all’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi e l’affermazione del principio di “derivazione rafforzata”.....	179
11.3. Le ragioni che hanno spinto il legislatore del 2007 a realizzare gli interventi di modifica sulle disposizioni del T.u.i.r. che disciplinano la determinazione del reddito di impresa.....	186
12. L’affacciarsi nel nostro ordinamento tributario del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La soluzione ai dubbi interpretativi in ordine al nuovo assetto delineato dal legislatore alla luce delle indicazioni fornite dal Regolamento attuativo Ias.	189
13. I riflessi fiscali dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali sulla determinazione del reddito di impresa.	195
14. La parallela scelta di escludere le disposizioni concernenti i criteri di valutazione e quantificazione dall’ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata.....	208
15. La deroga al principio di derivazione rafforzata prevista dall’art. 3, 3° comma, del Decreto n. 48 del 2009 e la previsione di un criterio univoco di qualificazione delle operazioni intersoggettive sulla base alla natura giuridica delle medesime.....	218

CAPITOLO TERZO

L'ESTENSIONE DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE IMPRESE CHE
REDIGONO IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE E PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE.

1. Introduzione.....	222
2. Il processo intrapreso dalla Commissione europea per la modernizzazione delle direttive contabili e per l'emanazione della Direttiva 34/2013/UE.....	226
3. Il recepimento della Direttiva 2013/34/EU all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: le principali novità e le modifiche e integrazioni apportate al Codice civile ed al sistema delle regole contabili nazionali.....	234
4. L'introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per le imprese Oic <i>adopter</i> e il nuovo scenario rappresentato dal cosiddetto sistema "tripartito".....	242
5. Le problematiche relative alla conservazione del principio di derivazione semplice per la determinazione del reddito di impresa delle cosiddette micro-imprese.....	246
6. Le disposizioni di coordinamento e di revisione dei decreti Ias. In particolare, la disapplicazione dei requisiti di certezza e determinabilità e delle regole di competenza per le operazioni ordinarie.....	251
7. Una panoramica dei principali postulati generali del bilancio di esercizio secondo il Codice civile, alla luce delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 139 del 2015 e degli interventi di aggiornamento attuati dall'Organismo Italiano di contabilità.....	263
7.1. <i>I principi generali del Codice civile</i>	263
7.2. <i>La clausola generale: il principio di rappresentazione veritiera e corretta</i>	265
7.3. <i>I criteri generali di valutazione</i>	272

8. Il ruolo dell'Organismo Italiano di contabilità (OIC) nella emanazione dei principi contabili nazionali ad integrazione delle disposizioni previste dal Codice civile in tema di bilancio.....	273
9. La rilevanza giuridica attribuita ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità e i loro riflessi in ambito tributario alla luce del principio di derivazione rafforzata. Il rapporto con la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.....	277
10. La stretta connessione esistente tra il principio di prudenza e quello della competenza civilistica.....	297
11. Il postulato della rilevanza.....	302
12. I riflessi sul piano fiscale dei principali postulati di bilancio a seguito delle modifiche introdotte sul piano civilistico, alla luce del principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic <i>adopter</i>	309
13. Il principio della prevalenza della sostanza economica dell'operazione o del contratto sulla forma giuridica.....	310
14. La rilevanza ai fini fiscali dei componenti reddituali rappresentati secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic <i>adopter</i>	321
15. La declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma all'interno dei nuovi principi contabili Oic.....	332
16. Un esempio illuminante di assenza di specifica declinazione pratica del principio <i>substance over form</i> da parte dei principi contabili nazionali: il caso del <i>leasing</i>	341
17. La declinazione pratica del principio di rilevanza.....	362
18. La questione della sindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio.....	365

<i>CONCLUSIONI</i>	396
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	417

INTRODUZIONE

Nel presente lavoro ci si prefigge l'obiettivo di analizzare in maniera approfondita l'evoluzione subita nel corso del tempo dal principio di dipendenza o derivazione del reddito imponibile di impresa dal bilancio civilistico, dal suo primo affacciarsi sulla scena fino ad addivenire alla rinnovata dimensione e al significato che ha assunto attraverso il nuovo assetto che ad esso è stato impresso dal legislatore del 2008 con il concetto di derivazione rafforzata.

Nel corso del primo capitolo verrà esaminato l'*iter* in chiave storico evolutiva subito dal principio di derivazione nell'ordinamento tributario italiano e le ragioni specifiche che hanno indotto il legislatore a optare per questa soluzione.

Quando si parla di base imponibile dell'imposta sul reddito delle società è necessario muovere dalla consapevolezza che tale grandezza è intimamente legata, quanto alla sua determinazione primigenia, a regole, criteri di valutazione e processi di determinazione quantitativa che affondano le proprie radici in discipline appartenenti ad altri settori dell'ordinamento, quali le scienze economico aziendalistiche e il diritto commerciale, improntate a logiche e finalità molto dissimili e per vari aspetti collidenti con quelle che, invece, costituiscono la linfa vitale di cui si nutre la disciplina tributaria. Le prime risultano ispirate al principio cardine della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico conseguito dalla medesima nell'esercizio, al fine di diffondere all'esterno informazioni il più possibile complete e attendibili, utili per indirizzare i comportamenti e le decisioni degli interlocutori esterni ed interni all'impresa, che, a vario titolo, interagiscono con la stessa (gli *stakeholders*). Le disposizioni civilistiche si erigono a baluardo di difesa degli interessi dei soggetti terzi (in particolare i soci, ma ancor più i creditori sociali) in relazione all'esigenza di conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale. Per tale ragione le valutazioni delle voci sono tradizionalmente votate in maniera ferrea ad una logica di tipo

prudenziale, onde evitare pericolose sottrazioni di risorse dall'azienda, che trovino corrispondenza in utili non effettivamente realizzati.

La normativa fiscale, al contrario, è volta a perseguire l'obiettivo di individuare la reale capacità contributiva del soggetto passivo e, dunque, a pervenire alla determinazione di un risultato imponibile che funga da pilastro portante per la commisurazione del prelievo erariale. La logica su cui è costruito tutto l'impianto tributario risponde al superiore interesse fiscale dello Stato, ossia l'interesse a procacciarsi le risorse e i mezzi necessari per poter garantire il finanziamento della spesa pubblica. Quindi, in piena coerenza con tale finalità, essa mira a prevenire ed arginare il potenziale rischio di occultamento di materia imponibile, attraverso la fissazione di regole certe e prescrizioni rigide che tendono a comprimere il più possibile i margini di discrezionalità di cui godono i redattori del bilancio, secondo una logica diametralmente opposta a quella di tipo prudenziale stabilita dai criteri civilistici di redazione del bilancio (che, ad esempio, impone di iscrivere nel conto economico anche gli oneri e le spese ancora incerte al momento della chiusura dell'esercizio, ma che si teme di dover sostenere in futuro). L'anello di congiunzione che si viene a creare tra due discipline così lontane tra di loro tanto da apparire inconciliabili si rinviene, per ciò che attiene all'imposta sul reddito delle società, nell'articolo 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.u.i.r.), norma fondamentale che prevede che la base imponibile debba essere determinata apportando al risultato che emerge dal Conto economico civilistico le "variazioni" in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria. Si tratta del principio di derivazione "semplice" del reddito imponibile dal risultato civilistico. Tale principio ha fatto capolino per la prima volta nell'ordinamento tributario italiano a seguito dell'approvazione della riforma fiscale degli anni Settanta del secolo scorso, con la quale è stato previsto che il reddito imponibile dovesse essere determinato secondo criteri di adeguamento *"ai principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo"*. Nel corso della trattazione vedremo come le principali ragioni e gli interessi che

hanno sospinto il legislatore della Riforma tributaria degli anni Settanta a maturare la decisione di adottare il principio di derivazione quale meccanismo di determinazione del reddito d'impresa debbano individuarsi nella presa di coscienza che il risultato economico emergente dal bilancio, grazie al rispetto delle rigorose e puntuali prescrizioni stabilite dalla disciplina civilistica, appare idoneo a rispecchiare il reale incremento di ricchezza generato nel corso dell'esercizio dal dispiegarsi dell'attività imprenditoriale, al punto da essere considerato come la grandezza che meglio è in grado di approssimare quel "reddito effettivo" dietro cui si viene a celare la reale capacità contributiva del soggetto passivo di imposta. Dunque, la scelta per il principio di derivazione risulta, in primo luogo, dettata dall'esigenza di dare piena e reale concretezza al fondamentale principio della capacità contributiva, previsto dall'articolo 53 della Costituzione.

Unitamente a ciò, si era sempre più fatta strada anche un'esigenza di garantire maggiore certezza e semplicità al rapporto tributario, intesa in una prospettiva di tutela sia del legittimo affidamento dei contribuenti, preoccupati di non restare esposti ad eventuali azioni accertatrici da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia dell'interesse di quest'ultima alla celere e pronta riscossione delle imposte, a rafforzare e migliorare la disciplina dei controlli e dell'accertamento, onde prevenire comportamenti elusivi o evasivi. Nel secondo capitolo l'attenzione verrà focalizzata sull'evoluzione subita nel corso del tempo dalla disciplina fiscale per i soggetti passivi Ires che redigono i bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, dalla prima introduzione degli stessi all'interno del nostro ordinamento fino ad addivenire all'attuale assetto, basato sul principio di derivazione rafforzata, introdotto per la prima volta con la Legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si è ritenuto doveroso precedere l'analisi della disciplina tributaria da una digressione storica sugli accadimenti che, prima a livello europeo, poi a livello nazionale, hanno indotto il nostro legislatore a maturare la scelta di stabilire l'obbligo per alcune società e la

mera facoltà per altre di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

L'introduzione degli Ias/Ifrs in Italia ha, inoltre, rappresentato un momento di svolta decisiva, che ha imposto anche un radicale stravolgimento del tradizionale modo di ragionare, non solo da parte dei soggetti deputati a redigere il bilancio, ma anche e soprattutto da parte dell'Amministrazione finanziaria. Mai, infatti, come con i principi contabili internazionali è venuta ad affiorare la fondamentale differenza intercorrente tra l'universo contabile e quello tributario, che rappresentano due poli opposti tra di loro, in quanto caratterizzati da logiche e finalità completamente opposte e confliggenti.

L'adozione dei principi contabili internazionali dà vita a rappresentazioni di bilancio volte ad offrire informazioni indispensabili agli investitori finanziari circa la capacità prospettica delle imprese di generare flussi finanziari futuri, in modo tale che gli stessi possano disporre di tutti gli elementi necessari per operare un confronto tra la remuneratività e la rischiosità dell'investimento e assumere, conseguentemente una decisione ponderata. L'utilizzo del criterio base di valutazione del *fair value*, si ispira alla logica del risultato maturato, finisce per generare risultati connotati da una maggiore volatilità e per tale ragione i principi contabili Ias/Ifrs si vengono a scontrare con il concetto di capacità contributiva, intesa quale forza economica effettiva e ancorata ad un incremento di ricchezza "realizzato", attraverso opportuni atti di scambio con terze economie. Come detto, il legislatore fiscale, al contrario, tende il più possibile ad ancorare la determinazione del reddito a parametri certi.

Il nostro ordinamento, all'interno dello scenario europeo, è stato uno dei pochi a prevedere l'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali anche ai bilanci individuali delle società e non solo a quelli consolidati. Ciò implica delle inevitabili ricadute fiscali in virtù dell'operare del principio di derivazione del reddito d'impresa dall'utile civilistico, con la conseguenza che il primo finisce per subire l'influenza delle

prescrizioni contenute nel *corpus* dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio. La profonda divergenza di fondo che si viene a registrare tra questi due universi paralleli, rappresentati, da un lato, dal risultato del bilancio redatto in conformità ai principi contabili Ias/Ifrs, e, dall'altro, dalle disposizioni contenute nel T.u.i.r., si traduce in corrispondenti difficoltà di coordinamento tra gli stessi. La scelta di adottare il principio di derivazione rafforzata per i soggetti Ias/Ifrs *adopters* ha rappresentato un importante passo in avanti verso la realizzazione di un più stretto nesso di collegamento tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale, in quanto con esso il legislatore fiscale ha inteso attribuire riconoscimento sul piano tributario alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate in base ai principi contabili internazionali. Tuttavia, hanno continuato a permanere ampie sacche di operatività delle norme del Testo unico, contenenti deroghe espresse alle classificazioni ed alle imputazioni di bilancio in nome di superiori esigenze di natura fiscale volte a contrastare comportamenti abusivi, finendo, così, per limitare fortemente la portata innovativa del nuovo principio.

Nell'ultimo capitolo verranno, poi, affrontate le recenti novità che hanno nuovamente investito la disciplina del bilancio di esercizio nel nostro Paese per effetto del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, con la quale è giunto a coronamento un lungo processo di armonizzazione delle Direttive contabili, intrapreso dall'Unione Europea parallelamente alla scelta per l'introduzione dei principi contabili internazionali. Attraverso tale Direttiva, come meglio vedremo, sono state introdotte nel nostro ordinamento modifiche ai principi e ai criteri di redazione del bilancio d'esercizio, nell'intento di realizzare un sostanziale allineamento ai principi e alle logiche valutative tipiche dei principi contabili internazionali e, al tempo stesso, è stata prevista una differenziazione delle imprese su scala dimensionale dettata dall'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e gestionali gravanti su quelle imprese di minori dimensioni, non dotate di una struttura organizzativa e contabile sofisticata, per le quali le esigenze di informativa verso i vari soggetti portatori di interessi erano meno avvertite.

Anche in questo caso, la ricerca verrà condotta affrontando dapprima l'analisi dell'evoluzione subita dalla disciplina dettata dal Codice civile in materia di redazione del bilancio di esercizio, seguita, poi, dall'esame degli sviluppi che hanno interessato, sul versante fiscale, la disciplina in materia di determinazione del reddito di impresa per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, rivisitati a seguito della emanazione del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2013/34/UE. Vedremo come la scelta operata dal legislatore fiscale sia stata quella di estendere il principio di derivazione rafforzata anche con riguardo a questi soggetti, per effetto del d. l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2017, n. 19, attraverso cui sono stati modificati gli articoli 83 e 109 del T.u.i.r

L'approdo della presente ricerca sarà, poi, costituito dall'analisi dei riflessi prodotti dalla redazione del bilancio in conformità alle regole previste dai principi contabili di riferimento sul sistema di determinazione del reddito d'impresa, in virtù dell'operare del principio di derivazione rafforzata, sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di legalità fissato dall'art. 23 della Costituzione, di quello di capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della medesima Costituzione, nonché del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che ha ricevuto definitivo accoglimento tra i postulati generali di redazione del bilancio a seguito delle modifiche apportate al Codice civile dal d. lgs. n. 139 del 2015.

Un aspetto meritevole di particolare interesse e attenzione, a cui verrà dedicata una apposita sezione, riguarda il profilo della possibile legittimazione da parte dell'Amministrazione finanziaria ad entrare nel merito delle scelte e delle valutazioni compiute in sede di redazione del bilancio.

E' abbastanza facile intuire come una maggiore discrezionalità delle scelte e delle valutazioni contabili potrebbe dar luogo ad artificiose manipolazioni volte ad conseguire più o meno leciti vantaggi fiscali, riesumando, in qualche modo, l'annosa questione dell'in-

quinamento fiscale del bilancio, che si era cercato di combattere strenuamente. Ciò vanificherebbe anche l'intento di perseguire quell'ulteriore interesse che si intendeva tutelare attraverso l'adozione del principio di derivazione, ossia la prevenzione di comportamenti evasivi.

Tuttavia, di fronte al riconoscimento di poteri di ingerenza così penetranti in capo agli organi accertatori, anche le due ulteriori esigenze, di assicurare la certezza e la semplificazione del rapporto tributario, unite a quella di migliorare e garantire la disciplina dell'accertamento, che erano state poste a fondamento delle riforme intraprese, sembrerebbero vacillare e aprire il varco ad una nuova stagione di incertezze nei rapporti Fisco e contribuente. Sul punto, a fronte di una non chiara e definitiva presa di posizione da parte del legislatore, verranno analizzate le soluzioni proposte dalla dottrina per arginare la possibile problematica che si verrebbe a generare.

CAPITOLO PRIMO

L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DI IMPRESA DAL RISULTATO DEL BILANCIO CIVILISTICO.

1. Introduzione.

Nel presente capitolo verrà analizzato il tema della determinazione del reddito di impresa per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e, in particolare, il principio cardine che nel nostro ordinamento giuridico nazionale rappresenta il tratto tipico di tale tipo di reddito, ossia il principio di dipendenza o derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistico. Il concetto di reddito affonda le proprie origini nelle scienze economiche e nella dottrina aziendalistica, poiché rappresenta uno degli elementi fondamentali per valutare la ricchezza individuale e di impresa.

Per tale motivo, per impostare un ragionamento intorno al principio di derivazione, diventa imprescindibile analizzare i concetti che stanno a fondamento di esso e che ci illumineranno il cammino per comprendere le scelte operate dal legislatore fiscale nel corso del tempo.

A tale scopo appare decisivo prendere le mosse, innanzitutto, dal ruolo e dalle funzioni che assolve il bilancio di esercizio, il cui risultato rappresenta il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires. Tutta la presente ricerca, del resto, sarà condotta attraverso una costante analisi dello stretto rapporto intercorrente tra i due insiemi di valori e dell'evoluzione subita nel corso del tempo dalla normativa in materia di bilancio, seguita di pari passo dai cambiamenti che si è reso necessario apportare, in ambito fiscale, nella disciplina relativa al reddito di impresa, al fine di assecondare i mutati scenari che si sono venuti a delineare.

Proseguendo, poi, con un'analisi dell'evoluzione storico-normativa subita dal sistema di

determinazione della base imponibile e di tassazione del reddito di impresa nell'ordinamento tributario italiano, si cercheranno di indagare e comprendere le ragioni che hanno indotto il nostro legislatore tributario ad adottare, quale regola per la determinazione del reddito di impresa, il sistema di derivazione e verranno illustrate le principali problematiche che, di volta in volta, sono emerse, fino ad arrivare, nei capitoli che seguiranno, all'esame degli ultimi interventi normativi di rinnovamento che hanno condotto all'introduzione del sistema di derivazione rafforzata, in prima battuta, per i soggetti *Ias adopter* e, in tempi più recenti, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (*Oic adopter*).

2. Il bilancio e i principi contabili nella loro evoluzione storica e normativa. La logica di fondo e gli obiettivi ispiratori della contabilità di impresa.

L'origine e la nascita di strumenti in grado di rilevare compiutamente i fatti e le operazioni gestionali e di documenti di sintesi da redigere con una certa periodicità allo scopo di cogliere e rappresentare gli aspetti salienti della complessa realtà economica delle aziende si perde nella notte dei tempi¹.

¹ Già nella cultura della civiltà assiro- babilonese, intorno al 500 a.C., era possibile rinvenire esempi molto embrionali di rendiconti; allo stesso modo, in epoca romana, Cicerone si riferiva al rendiconto definendolo "*rationes quadratae*". Per una approfondita disamina della storia della Ragioneria fino agli anni '50 del secolo scorso si veda F. Melis, *La storia della Ragioneria*, Tipografia Sallustiana, Roma, 1950. Nella prima parte dell'opera, la quale tratta del "*Primo periodo della storia della Ragioneria: La ragioneria del mondo antico*", si legge: «In epoca non esattamente precisabile- ...- ma che si può fare cadere nel trentennio 1250-1280, e di sicuro in Toscana, si apre la prima fase del processo evolutivo della contabilità, in marcia veloce e senza difficoltà verso il traguardo del metodo della partita doppia.» (Melis, 1950, Parte II, capitolo III, p. 26). In altre fonti viene citato il *liber tabulle rationum* del Trecento, sorto in epoca viscontea, come il primo mastro a partita doppia (si veda T. Zerbi, *Le origini della partita doppia*, Marzorati, Milano, 1952). Si può, dunque, affermare con un certo grado di ragionevolezza che il bilancio abbia fatto il proprio ingresso sulla scena per la prima volta attorno al 1200, in maniera pressoché concomitante, nei principali centri dell'economia italiana dell'epoca. Nella storia e nella evoluzione del bilancio un ruolo di assoluta centralità deve attribuirsi a Luca Pacioli (nato nella provincia di Arezzo, attorno al 1445), cui si deve riconoscere il merito di aver posto le basi del metodo della partita doppia. Come scrive Melis: «Il Paciolo raccolse e coordinò, nell'imperituro suo "*Tractatus*", le regole della partita doppia adattata e adottata nell'azienda commerciale, e da Venezia le lanciò nel mondo a guisa di codice contabile» (Melis, 1950, Parte III, capitolo III, p. 639). Tuttavia, fino a circa gli anni Venti del secolo scorso, il bilancio veniva sostanzialmente a coincidere e ad identificarsi con il solo Stato patrimoniale, che aveva il pregio di rappresentare in termini quantitativi le posizioni creditizie e debitorie che si instauravano tra l'impresa e i soggetti terzi, in particolare gli azionisti, interessati a conoscere l'utile, il ceto creditizio che aveva interesse

La realtà aziendale può essere colta e analizzata in termini quantitativi sotto molteplici e svariati aspetti, la scelta dei quali è influenzata, innanzitutto, dalla finalità che ci si propone di perseguire attraverso l'indagine. Sotto questo profilo, gli aspetti storicamente più importanti di osservazione delle operazioni aziendali sono l'aspetto reale e quello monetario². Un ruolo di assoluta preminenza è stato sempre riservato all'aspetto patrimoniale della realtà aziendale, sia, in prima battuta, dalle stesse imprese sia dai soggetti i cui interessi, per svariate ragioni, convergono sulle stesse.

Infatti, i documenti sintetici e riepilogativi finalizzati a considerare tali aspetti patrimoniali sono sorti originariamente, in primo luogo, per soddisfare le esigenze conoscitive e informative interne delle imprese e, solo in seconda battuta, sono stati resi obbligatori ed estesi, attraverso l'elaborazione di una minuziosa e capillare legislazione, al fine di trasmettere tali informazioni anche al pubblico esterno.

Il documento principe in questa accezione, il bilancio di esercizio può essere definito, in maniera estremamente sintetica e semplificata, come un modello attraverso il quale si mira a fornire una rappresentazione convenzionale, una visione parziale e semplificata della assai più complessa realtà aziendale e della dinamica gestionale di un'impresa che si colloca ed opera all'interno del sistema economico e sociale³.

ad ottenere informazioni sul capitale netto, sui debiti e sull'insieme delle attività, che costituivano le garanzie su cui fare affidamento per la tutela delle proprie ragioni di credito. Tuttavia, all'epoca il bilancio manteneva una funzione solo interna all'impresa, in quanto non era destinato a pubblicazione. Nell'opera di A. Bisaschi, *Informativa di Bilancio, evoluzione e tendenze in atto*, Giuffrè, Milano, 1992, 7, si legge «Non vi è concordanza tra gli studiosi relativamente al periodo storico al quale fare risalire la redazione dei primi bilanci, ma si ritiene che fino alla metà del secolo XIX i prospetti di sintesi non assumono le caratteristiche dei bilanci di esercizio, ma evidenziano unicamente l'entità del capitale oggetto di divisione tra i soggetti intervenuti ad uno specifico affare all'atto della sua liquidazione». Ed ancora «Mentre tra gli aziendalisti si afferma la teoria che vede il bilancio un documento composto da una pluralità di documenti [...] la dottrina giuridica limita l'oggetto di rilevazione del bilancio unicamente al patrimonio, alla sua composizione ed alla sua entità, relegando il conto profitti e perdite al ruolo di semplice allegato. Sia il codice di commercio del 1882, sia il successivo codice civile del 1942 accolgono sostanzialmente tale impostazione patrimonialistica evidenziando, secondo tale concezione, come l'aspetto fondamentale delle rilevazioni sia il patrimonio e non il reddito.» (si veda, A. Bisaschi, cit., 1992, p. 8).

² L. Marchi, S. Marasca, *L'oggetto della contabilità d'impresa: il sistema delle operazioni*, in *Introduzione alla contabilità d'impresa*, di L. Marchi (a cura di), G. Giappichelli, Torino, 12.

³ Si tratta di una rappresentazione solo parziale poiché, considerata la complessità dell'oggetto di studio - ossia l'azienda con le sue articolate dinamiche gestionali - il modello, per poter essere chiaro e comprensibile, deve assumere delle ipotesi semplificatrici della realtà, mostrando solo gli aspetti maggiormente rilevanti e

Nella dottrina economico-aziendale italiana ha assunto un ruolo chiave, al fine di comprendere il percorso e le tendenze evolutive di tutta l'epoca successiva, il pensiero di Fabio Besta (1845-1922) e della sua scuola, che poggiava le proprie fondamenta sulla concezione cosiddetta "patrimonialista", dal momento che, secondo questa corrente di pensiero, il patrimonio veniva a costituire il principale punto di riferimento per comprendere e meglio interpretare i fenomeni aziendali; in base a tale impostazione, dunque, il bilancio aveva, quale principale scopo, quello di dare evidenza del capitale⁴.

tralasciando quelli ritenuti superflui e secondari ai fini dell'analisi. Inoltre, il bilancio è un modello fondamentalmente di tipo quantitativo, perché si limita ad offrire una rappresentazione solo di quelle componenti del sistema aziendale che risultano traducibili e sintetizzabili in termini monetari; di conseguenza, l'informazione resa attraverso il bilancio risulta estremamente sintetica e costituita essenzialmente da informazioni che rappresentano la sintesi di valori numerari. Tale circostanza, se, da un lato, amplifica le potenzialità informative dei dati di bilancio, in quanto l'analisi degli stessi consente di interpretare l'evoluzione subita dall'azienda nel corso del tempo, dall'altro lato, costituisce un evidente limite, poiché molti aspetti della gestione aziendale vengono tralasciati, in quanto non sono suscettibili di essere tradotti in termini monetari o, qualora lo siano, in ogni caso, sono soggetti a notevoli incertezze valutative.

Si tratta, infine, una rappresentazione convenzionale poiché il modello viene costruito ponendo a suo fondamento degli assunti, delle regole convenzionali, ritenute idonee a definire una configurazione di un ammontare di reddito e di capitale che può essere considerato corretto e attendibile, ma non certo "vero" in termini assoluti, facendo riferimento a un dato contesto storico, scientifico, sociale, culturale ed economico. Tale configurazione si può, dunque, giudicare corretta non in termini assoluti, ossia sulla base di un giudizio circa l'effettiva e perfetta aderenza del modello alla realtà aziendale, ma solo se risulta conforme e rispettosa del *corpus* di regole convenzionalmente predisposte ai fini della sua redazione, in modo da garantire con una certa affidabilità una immagine veritiera e corretta della realtà aziendale. Se, al contrario, le regole convenzionali di redazione del bilancio non sono state rispettate, l'immagine apparirà irrimediabilmente distorta e falsata. Si veda G. Savioli, *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè editore, Milano, 2004, 3 e ss. Secondo A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli editore, Torino, 2017, 3 e ss. il bilancio può essere inteso secondo due accezioni lievemente diverse tra di loro. Secondo un primo significato attribuibile allo stesso, il bilancio di esercizio viene inteso come il sistema di dati elaborati in ogni esercizio amministrativo, raccolti in un unico pacchetto informativo, diretto ad illustrare nel suo complesso lo svolgimento della vita aziendale. All'interno di questo pacchetto vengono raggruppate e sintetizzate grandezze tra loro diverse, ricavate attraverso logiche di determinazione diverse, ma accomunate dall'unico scopo di informare circa i risultati dell'esercizio appena trascorso.

In base ad una seconda accezione, il bilancio rappresenta una sintesi ed un epilogo del sistema di contabilità generale, che ha il compito di mettere in luce l'evoluzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa avvenuta nel corso di periodi discreti, convenzionalmente identificati con i singoli esercizi amministrativi.

⁴ La concezione elaborata dal Besta era fondata, dunque, sul concetto cardine di patrimonio, nonché sulla concezione della ragioneria come scienza e strumento di controllo economico. Dal punto di vista di Besta la ragioneria «ha da essere la scienza del controllo economico e null'altro» (F. Besta, *La Ragioneria*, Vallardi, Milano, 1922, 41). Egli ha formulato la seguente definizione di ragioneria: «Onde può dirsi che la ragioneria, in quanto si riguarda nell'aspetto teorico, studia ed enuncia le leggi del controllo economico nelle aziende di ogni fatta, e ne trae

Secondo la visione di Besta, anche l'utile doveva ritenersi assorbito nel patrimonio, quale suo elemento componente⁵. In base a tale concezione patrimonialista, l'azienda veniva, dunque, concepita come un insieme di beni, il bilancio veniva a identificarsi nel solo Stato patrimoniale, che costituiva l'inventario di tali beni, suscettibili di valutazione economica (in base al loro valore effettivo o ideale del giorno⁶), nonché dei capitali e dei debiti che ne avevano reso possibile l'acquisizione, esponeva la sintesi delle operazioni sociali, permetteva la verifica della situazione e dell'andamento aziendale, al fine di consentire la ripartizione degli utili ai soci, fungendo, nel contempo, da strumento di garanzia nei confronti dei terzi creditori, mentre il concetto di utile di esercizio si sostanziava nella somma algebrica degli incrementi e dei decrementi di valore subita dagli elementi patrimoniali⁷. Lo svolgersi dell'attività dell'impresa imponeva l'esigenza di misurare il capitale in istanti successivi. Il reddito, nella concezione di Besta, veniva, così, ad assumere una funzione strumentale e servente ai fini della misurazione delle variazioni subite dal capitale, la cui determinazione rappresentava il fine ultimo della scienza ragionieristica⁸, secondo il suo pensiero.

norme opportune da seguire acciocchè così fatto controllo possa riuscire veramente efficace, persuadente e compiuto; dove, in quanto si considera nei riguardi della pratica, essa è l'applicazione ordinata di quelle norme.» (F. Besta, op. cit., 31). La scelta del patrimonio come oggetto del sistema di osservazione e rilevazione delle operazioni aziendali si basava sull'assunto per cui la ricchezza aziendale, elemento oggettivo comune a tutte le aziende, è determinata dal patrimonio ed il valore che ne scaturisce è di tipo patrimoniale in quanto l'oggetto di osservazione e analisi è l'incremento subito dal patrimonio stesso.

⁵ Egli scrive, infatti: «L'utile o la perdita relativa a un dato lasso di tempo è pari alla differenza tra le misure del patrimonio netto rilevate al suo principio e alla sua fine, purché non vi siano state nell'intervallo aggiunte o sottrazioni di ricchezze non dipendenti totalmente dall'esercizio dell'impresa. Ma tale utile o perdita si può anche ottenere badando alle variazioni dei singoli elementi patrimoniali.» (F. Besta, op. ult. cit., 99).

⁶ La logica secondo cui l'azienda doveva identificarsi con l'insieme di beni che la compongono imponeva di valutare tali beni alla data del 31 dicembre attenendosi strettamente ai valori di mercato, di procedere al confronto del valore così ottenuto con il corrispondente ammontare totale determinato al 31 dicembre dell'anno precedente e di individuare l'utile o la perdita come differenza tra i due valori. Si veda A. Canziani, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni tra tecnica e norma, economia aziendale e diritto, deontologia e prassi*, in *Il bilancio di esercizio delle imprese*, in A. Canziani (a cura di), Cedam, 2018, 8.

⁷ L'utile veniva, dunque, incrementato a seguito di ogni apprensione di beni al patrimonio dell'azienda o da ogni incremento di valore dei beni già posseduti, dall'incremento dei crediti o dalla riduzione dei debiti. Il risultato poteva tramutarsi in una perdita di esercizio allorquando i componenti negativi fossero risultati superiori rispetto a quelli positivi.

⁸ Tutti gli studi di Besta si sono concentrati sul capitale e sull'analisi del patrimonio, osservato come grandezza misurabile e variabile nella sua forma e nelle sue parti, considerandone il reddito come un

La teoria patrimonialista di Besta era venuta ad incastonarsi nel contesto economico di fine secolo XIX e inizio secolo XX, caratterizzato dalla presenza diffusa di attività in prevalenza mercantili, sebbene con un settore industriale in rapida ascesa, da transazioni commerciali ancora piuttosto sporadiche e limitate, da strutture e apparati produttivi connotati da una netta preponderanza delle componenti materiali rispetto a quelli immateriali. Inoltre, quel preciso periodo storico fu contrassegnato da una certa stabilità delle relazioni internazionali e dalla vigenza del sistema dei tassi di cambio fissi amministrato dalle banche, basato sul regime del *gold standard*.

Viceversa, nel periodo successivo si assistette ad un repentino cambiamento di scenario, si sperimentò il fenomeno dell'iper-inflazione, con un incremento dell'incertezza e con la conseguenza che gli studiosi spostarono maggiormente la loro attenzione sulla questione della conservazione dell'integrità del patrimonio, espresso in termini reali, e del capitale economico. E' proprio in tale mutato contesto, connotato da uno sviluppo sempre crescente delle attività aziendali, che si assistette all'affermazione della nota teoria del reddito ad opera di Gino Zappa, il cui pensiero si veniva ad innestare e traeva spunto dall'opera di Besta, del quale lo stesso era stato allievo. Questa corrente, che venne storicamente definita "rivoluzione del reddito"⁹, condusse al declino inesorabile

corollario. Ne è riprova anche il fatto che nell'opera di Besta non vi sono sezioni appositamente dedicate al reddito, bensì solo riferimenti allo stesso nella parte della trattazione dedicata alle funzioni dell'amministrazione economica. Besta afferma: «*Ma tutte così fatte entrate o spese, sia che concorrano alla composizione dell'utile o della perdita, sia che vi rimangano aliene, ancora che dipendano necessariamente da mutazioni rilevate negli elementi patrimoniali, si riferiscono non di meno alla sostanza intera, si considerano sempre ed esclusivamente nel valore come aumenti o diminuzioni del patrimonio netto di monte.*» (F. Besta, cit., 100). Le operazioni aziendali venivano, di conseguenza, classificate in relazione al tipo di variazioni che producevano sul patrimonio. Poteva aversi, dunque, la distinzione tra: fatti aziendali permutativi, che comportavano variazioni di pari importo e di segno opposto negli elementi patrimoniali; fatti aziendali modificativi, che comportavano variazioni di un solo elemento e modificavano, pertanto, il fondo netto patrimoniale; fatti aziendali misti, che, determinando variazioni non coincidenti negli elementi del patrimonio, modificavano solo in parte il fondo netto.

⁹Nella stessa epoca venne ad affiorare anche il pensiero e l'opera di Eugen Schmalenbach in Germania, il quale, in maniera analoga allo Zappa, sottolineava l'inadeguatezza del capitale ad esprimere il valore d'impresa, affermando che il valore di un'impresa non poteva essere confuso con la somma dei valori delle sue singole parti.» (E. Schmalenbach, *Grundlagen dynamischer Bilanzlehre*, in *Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung*, Leipzig, 1919, 26).

delle precedenti concezioni, fondate sulla centralità del concetto di patrimonio e dominò la scena nella dottrina economico – contabile in larga parte dell'Europa continentale a partire dal secondo conflitto mondiale (in particolar modo, in Italia a seguito del suo parziale recepimento all'interno del Codice civile del 1942, prima, e con l'emanazione della legge n. 216 del 1974, successivamente)¹⁰.

Nel pensiero di Zappa, si deve attribuire importanza prioritaria al rendiconto reddituale, perché è solo in dipendenza da esso che si rende possibile attribuire nel concreto dei valori ai componenti del capitale di funzionamento, grazie al quale l'impresa è posta nelle condizioni di svolgere la propria attività.

Il bilancio è visto come strumento atto a dare evidenza, *in primis*, del reddito, che viene definito come «*accrescimento che, in dato periodo di tempo, il capitale di un'impresa data subisce in conseguenza della gestione*»¹¹.

Viceversa, il capitale può essere definito come «*l'ordinario insieme dei valori, ossia come il fondo dei valori a disposizione di un'impresa, determinati con riferimento ad un dato istante*»¹².

¹⁰ Le teorie patrimonialiste, che si fondavano su una visione statica dell'impresa e sulla concezione del bilancio quale sommatoria di cespiti, singolarmente considerati, valorizzati alla data di chiusura dell'esercizio a valori di mercato, vennero soppiantate dalla nuova impostazione che si era venuta a delineare con il pensiero di Zappa, in cui l'impresa veniva concepita come un sistema mobile e dinamico di valori, di fonti e di impieghi, che prendono vita nel tempo e nello spazio, per effetto dello svolgimento della gestione aziendale e all'interno del contesto dinamico dei mercati. In questo senso, si veda A. Canziani, op. ult. cit., 12, secondo cui «*La vita economica dell'impresa risulta in un continuum, inoltre "di durata lunga e indefinita", ove fonti e impieghi di capitali, costi e ricavi, mezzi propri e di terzi, flussi positivi e negativi di cash-flow, acquisti e vendite, prodotti e mercati si intrecciano- subordinatamente rispetto alle scelte di gestione – nel continuum, cioè senza soluzione (interruzione) di continuità*».

¹¹ G. Zappa, *Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Giuffrè, Milano 1950, 277. E' evidente l'estrema rilevanza che Zappa attribuisce al reddito. Egli afferma, infatti: «*comunque si voglia concepire il capitale, la corretta nozione dei suoi multipli significati riconduce sempre, inevitabilmente, il nostro pensiero al reddito ed al suo complesso e vario fluire*»; inoltre: «*anche nell'aspetto economico aziendale il fluire del reddito è il fenomeno predominante della vita economica*». Tale definizione di reddito, divenuta patrimonio comune negli studi di economia aziendale, è tuttora di evidente attualità al fine di individuare e comprendere i caratteri salienti di questo elemento di importanza fondamentale per la vita dell'azienda.

¹² G. Zappa, *Le produzioni nell'economia delle imprese*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 1957, 453. L'Autore afferma che il capitale è un fondo di valori «*della cui natura partecipano tutti gli elementi che concorrono alla sua formazione: è un tutto che... determina la qualità delle parti ed a sé la vincola*» (G. Zappa, *Il reddito d'impresa*, cit., 75). Definire il capitale come un fondo di valori esprime l'opportunità di rendere omogenee, mediante un unico parametro monetario, grandezze che potevano anche essere espresse mediante misurazioni loro proprie. Ad una definizione simile perviene anche Onida, il quale formula due concezioni di capitale

Definire il reddito come una variazione significa concepire lo stesso come un concetto quantitativo e di natura dinamica. Tuttavia, il reddito è un fenomeno che assume un suo significato laddove definito all'interno di un certo intervallo di tempo¹³. In proposito, costituisce principio cardine di tutta l'economia aziendale quello dell'unità economica della gestione aziendale nel tempo, che comporta l'inscindibilità del complesso di operazioni che compongono la gestione e, dunque, anche l'inseparabilità del reddito che, al di là di ogni arbitraria e convenzionale suddivisione temporale, viene a generarsi in maniera continua¹⁴. L'unico periodo di tempo che consente di rispettare in linea teorica questa regola è quell'intervallo che viene a coincidere con l'intera vita dell'impresa, ossia dall'istante iniziale della sua costituzione fino al momento finale della cessazione di ogni sua attività. Il reddito, definito totale o globale, che ne deriva "è l'espressione monetaria del risultato economico riferito alla gestione svolta durante l'intera vita dell'impresa"¹⁵.

La vita economica dell'impresa, dunque, si dispiega nella dimensione spazio-temporale senza soluzione di continuità¹⁶. Tuttavia, esistono esigenze sia interne che esterne

d'azienda: una qualitativa, ossia quale "... insieme di beni economici (ricchezze) materiali o immateriali, a disposizione dell'azienda in un dato momento" (P. Onida, *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 1970, 322) e l'altra quantitativa, secondo cui "...la nozione generale di capitale d'azienda – come quella del reddito d'esercizio – è nozione essenzialmente quantitativa e precisamente di "capitale valore", giacché solo i valori monetari possono dare espressione al detto capitale, inteso nelle sue varie concezioni e configurazioni" (P. Onida, op. ult. cit. 323).

¹³ Diviene, dunque, necessario specificare il lasso temporale durante il quale il reddito affluisce al fondo di valori preesistente, incrementandolo, ovvero defluisce da esso.

¹⁴ A tal proposito, P. Onida afferma che "Il reddito che promana dalla gestione non si forma quindi per esercizi: solo mediante astrazioni... può essere configurato, esercizio per esercizio, dividendo e dissociando ciò che nel concreto è indivisibile e indissociabile" (P. Onida, *Economia d'azienda*, II edizione, Utet, Torino, 1965, 595). Traendo spunto dalle complesse relazioni che si vengono ad intessere tra il reddito e l'unità della gestione dell'azienda, nel tempo e nello spazio, l'Autore mira a dimostrare che l'attributo dell'astrattezza del reddito di esercizio non gli compete solo perché non si materializza in dati specifici beni, ma anche perché non si forma esercizio per esercizio (si veda A. Paolini, *La determinazione sistematica del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento*, in L. Marchi, op. ult. cit. 51).

¹⁵ Si veda G. Ferrero, *Il calcolo economico del reddito d'esercizio e del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1968, 4.

¹⁶ Ne consegue che l'utile o la perdita generata da un'impresa potrebbe misurarsi in maniera obbiettiva solo al momento della definitiva cessazione di ogni attività da parte dell'organismo aziendale, quando tutti gli elementi attivi che compongono il patrimonio dello stesso sono stati convertiti in liquidità e tutti gli elementi passivi sono stati estinti, consentendo, in tal modo, la rilevazione del reddito quale accrescimento o riduzione del capitale inizialmente conferito dai proprietari, ossia come semplice differenza algebrica tra il valore del capitale conferito al momento iniziale della costituzione dell'azienda e quello finale di

all'azienda (esigenze di ordine amministrativo- gestionale, di ottemperanza a disposizioni di legge e ragioni di convenienza, anche fiscale) che impongono di suddividere in periodi temporali di durata inferiore l'intero arco di vita dell'azienda, al fine di effettuare rilevazioni periodiche dei risultati economici raggiunti e della consistenza patrimoniale posseduta dall'impresa ad una certa data.

Tra due soluzioni astrattamente possibili, quella di privilegiare un criterio di ripartizione su base temporale, in cui, di solito, il periodo di riferimento prescelto è l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno), e quella di optare per una suddivisione basata sulla durata del ciclo economico di produzione, si è affermata una spiccata predilezione nei confronti della prima, in ragione delle minori difficoltà applicative che la stessa comportava.

Ne risulta, dunque, che il reddito e la sua determinazione devono essere rapportati ad un determinato periodo amministrativo, coincidente con l'anno solare, durante il quale viene svolta una corrispondente parte dell'attività economica¹⁷.

Dopo aver fornito indicazioni per la ricostruzione dei concetti di costo e di ricavo, quali componenti elementari dalla cui contrapposizione deriva il reddito¹⁸, Zappa perviene,

liquidazione. Per usare una similitudine utilizzata da A. Canziani, si potrebbe paragonare la vita economica dell'impresa a una semiretta che ha origine nel momento della sua costituzione e prosegue all'infinito, salva la liquidazione della stessa o l'interruzione della sua vita economica per ragioni di assorbimento da parte di altre imprese, fusione, liquidazione anticipata o fallimento (si veda A. Canziani, op. ult. cit.,13).

¹⁷ Espressione utilizzata da C. Campanini, G. Capodaglio, *Introduzione alla economia aziendale*, Clueb, Bologna, 1985, 50. Secondo gli Autori "I periodi si susseguono, mentre gli esercizi s'intrecciano a causa delle operazioni che sono ancora in corso alla chiusura di ciascun esercizio e che troveranno compimento nell'esercizio o negli esercizi successivi" (cfr. C. Campanini, G. Capodaglio, op. cit. 51).

¹⁸ Il capitolo primo del libro secondo dell'opera "Il reddito d'impresa", fulcro di tutta l'opera di Zappa, è interamente dedicato alla definizione di "costi" e "ricavi". In particolare, per Zappa, la definizione di costo è imprescindibile. L'Autore scrive, infatti: «La conoscenza del fenomeno costo che su di ogni altro ha posto preminente nella produzione aziendale, è anzitutto necessaria per dar contenuto a quel fenomeno del reddito, che all'impresa commerciale attribuisce la sua complessa struttura, ed ai conti da noi studiati le caratteristiche distintive». Estremamente difficile risulta fornire una definizione di costo suscettibile di assurgere a concetto generale, valido in assoluto per ogni possibile configurazione che lo stesso può assumere. Non esiste, infatti, una sola e univoca tipologia di costo, ma ve ne sono tante quante sono i molteplici problemi economici che nella realtà si presentano. Sebbene l'Autore dedichi un intero capitolo alla trattazione di costi e ricavi, in realtà, di essi non fornisce, poi, una chiara e univoca definizione, ma la ricostruzione del significato dei due concetti si può ottenere dalle nozioni sparse nel testo.

poi, alla nozione di reddito, che, sulla base della definizione data dallo stesso, si genera in funzione della gestione¹⁹. Inoltre, il reddito non può essere considerato quale grandezza derivata rispetto al capitale, anche in ragione del fatto che alla sua formazione concorrono fattori ulteriori, ovvero «*il profitto, o reddito di impresa, è un reddito misto, reale in parte ed in parte personale, che deriva dal concorso combinato del capitale e del lavoro*»²⁰.

Un contributo significativo alla diffusione del pensiero di Zappa si deve all'opera successiva dei suoi allievi²¹.

Fra i vari Autori degni di menzione, Pietro Onida, in particolare ha elaborato alcune linee guida del pensiero di Zappa, concentrandosi, ad esempio, sulle questioni inerenti le valutazioni di bilancio e le diverse informazioni che attraverso il bilancio si vogliono trasmettere²², su cui successivamente si innesteranno le ricerche e le riflessioni critiche di

¹⁹ E' la gestione che, attraverso il dispiegarsi delle sue operazioni, effettuate con un capitale determinato, genera il reddito, il quale diviene anche indice di *performance*, ossia indicatore di efficienza e di valutazione economica qualitativa e quantitativa dell'operato del *management*. Il reddito «*esprime la visione dinamica di quel complesso investimento, del quale il capitale esprime l'aspetto statico*». A causa dell'imprescindibile legame esistente tra reddito e gestione, inoltre, non sembra possibile attribuire tale valore di sintesi a specifici elementi patrimoniali. Si veda G. Zappa, cit., 279.

²⁰ G. Zappa, cit., 307. Il concetto viene poi ulteriormente approfondito ed ampliato dagli allievi di Zappa e da numerosi autori successivi; *ex multis* C. Masini, *Lavoro e risparmio*, Utet, Torino, 1980.

²¹ Fra i collaboratori di maggior spicco troviamo Pietro Onida (1927-33), dapprima allievo ed assistente di Zappa a Ca' Foscari; Aldo Amaduzzi e Lino Azzini. Degni di menzione sono, altresì, Teodoro D'Ippolito, Pasquale Saraceno, Arnaldo Marcantonio, Ermanno Bettini, Carlo Masini, Giordano dell'Amore.

²² Onida così riassume la finalità del bilancio: «*i bilanci ordinari d'esercizio mirano specialmente a determinare lo stato o la situazione del patrimonio o dell'impresa e, insieme, il reddito (utile netto o perdita netta) o – come anche si dice – i risultati economici dell'esercizio [...]. Lo "stato o la situazione del patrimonio" pertanto, potrebbe intendersi come la rappresentazione e la valutazione del patrimonio, più acconce in rapporto alla suddetta determinazione di reddito o compatibile almeno con questo scopo*». Si veda P. Onida, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 1951, 7. Secondo l'Autore, la finalità che comunemente viene riconosciuta dalla dottrina al bilancio è quella di porre in evidenza il reddito, la sua genesi e la sua consistenza. In quanto esponente della scuola zappiana, Onida chiarisce che il fine ultimo del bilancio è dare conto del reddito consumabile derivante dall'attività di gestione per giungere a determinare il risultato economico della gestione stessa. Inoltre, Onida osserva che le valutazioni di bilancio e, più precisamente, i criteri a cui sono improntate tali valutazioni, possono mutare a seconda dei fini per i quali il bilancio viene predisposto o in base alle informazioni che attraverso il bilancio si vogliono veicolare all'esterno. Ne discende che la finalità ultima per cui il bilancio viene redatto finisce per influenzare tutto il suo processo di formazione e i criteri di valutazione delle voci che ne stanno alla base e, di riflesso, anche le modalità di determinazione del reddito. Per questo non è sufficiente conoscere il reddito come mero risultato, ma è necessario avere contezza anche dei criteri di valutazione che hanno ispirato gli organi di gestione, perché, al mutare non solo delle finalità, ma anche dei criteri valutativi adoperati, cambierà anche il valore e il significato del reddito. Si veda A. Paolini, op. ult. cit. 64.

altri studiosi, volte a comprendere il ruolo del bilancio, dando vita anche all'annosa questione inerente la pluralità dei bilanci, in contrapposizione all'unicità del bilancio destinato a pubblicazione²³.

In epoca successiva, la dottrina economica – aziendale è giunta ad affermare che il fine specifico che va ricercato nel bilancio non è quello di determinare il reddito e il capitale, bensì quello di verificare le posizioni di equilibrio economico – finanziario dell'azienda in un determinato istante della sua vita²⁴.

²³ La diatriba riguardante la pluralità o l'unicità dei bilanci, apertasi a metà del secolo scorso, si può considerare chiusa, individuando nel bilancio d'esercizio «una base comune di esigenze informative che devono essere soddisfatte tenendo conto dei limiti connaturali al bilancio d'esercizio» (cfr. E. Viganò, *Contenuto e finalità del bilancio*, Padova, Cedam, 1979, 29), oppure può considerarsi ancora aperta e contemplare la soluzione della pluralità dei bilanci. Considerazioni che possono condurre a questa soluzione sono le seguenti: «[...] il bilancio destinato a pubblicazione dovrebbe essere "sostanzialmente unico" anche se esso persegue una pluralità di obiettivi simultanei, quali: 1) determinare il "reddito prodotto" dell'esercizio, tenendo presente, fra l'altro, che questo stesso reddito deve anche costituire "base corretta" per eseguire consapevoli prelevamenti di utili o per decidere la necessaria "copertura" di eventuali perdite; 2) determinare, di riflesso, il "reddito imponibile" su cui fondare il calcolo e l'erogazione dei tributi sul reddito (positivo) dell'impresa; 3) fornire un "minimo di informazioni" per molti soggetti che sono interessati alle sorti dell'impresa (lavoratori, organizzazioni sindacali, azionisti, creditori e banche, investitori latenti e potenziali, ecc.); 4) consentire, attraverso agevoli collegamenti con i vari strumenti contabili, i controlli di "certificazione" imposti dalla legge o anche volontariamente deliberati. Nondimeno, neanche questo bilancio che la vigente legislazione in materia civilistica vorrebbe "unico", può di fatto essere tale nella realtà [...]». (cfr. G. Ferrero, *La formazione del bilancio di esercizio*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano, 1981, 13). Sempre in merito al problema della pluralità/unicità del bilancio d'esercizio, si possono citare ulteriori riflessioni. «Si osservi, nuovamente, che in linea di principio si torna a riaffermare la pluralità dei bilanci d'esercizio. Tuttavia, da un punto di vista pragmatico, si ammette che è possibile e utile (ad esempio ai fini di una sua maggior trasparenza, di una sua significativa raffrontabilità nel tempo e nello spazio e, non da ultimo, ai fini della sua revisione), giungere – per via convenzionale, si noti bene – alla standardizzazione del bilancio d'esercizio. Onida stesso indica la strada da seguire per pervenire ad una standardizzazione del bilancio d'esercizio. Si tratta in concreto di stabilire delle convenzioni, cioè dei principi contabili uniformi opportunamente selezionati dopo aver assegnato al bilancio d'esercizio uno scopo conoscitivo sufficientemente determinato, vale a dire dopo avere prescelto una particolare configurazione del reddito d'esercizio, compatibile con la concezione del bilancio d'esercizio quale puro strumento informativo, da porre come obiettivo di base del bilancio medesimo.» (M. Mainardi, *Il processo di formazione dei principi contabili in Italia: dalla teoria dei bilanci differenziati alla teoria del bilancio unico*, in *Atti dell'VIII Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria*, Atri Silvi 22-23 Settembre 2005, II° Tomo H-Z, Rirea, Roma, 2006, 143-144).

²⁴ Prendendo le mosse dal pensiero di Zappa, si è affermato che il fine ultimo d'impresa va individuato nella generazione di "nuovo valore", quale strumento per il soddisfacimento dei bisogni umani. In quest'ottica, il bilancio appare come il principale strumento informativo per determinare, in termini quantitativi, del nuovo valore prodotto. In proposito si veda G. Galassi, *Nuovo valore ed etica economica*, in G. Galassi (a cura di), *Lo sviluppo delle imprese tra opportunità e vincoli*, Giuffrè, Milano, 2000, 7.

3. Il ruolo e le funzioni del bilancio di esercizio.

La breve analisi condotta a partire dal pensiero di Fabio Besta fino a giungere alla successiva fase denominata “rivoluzione del reddito” ad opera di Gino Zappa ci ha consentito di mettere in luce l’evoluzione del ruolo riconosciuto al reddito e degli strumenti di rilevazione dello stesso nell’ambito della dottrina economico – aziendalistica italiana. Abbiamo osservato come le finalità perseguite nella determinazione dei valori iscritti in bilancio possano condurre a valutazioni diverse tra loro e conformi agli scopi per cui il bilancio viene predisposto.

Tra le finalità tradizionali perseguite dal bilancio - come abbiamo visto - la principale, secondo l’orientamento della dottrina maggioritaria, è senz’altro quella di mettere in evidenza il reddito di esercizio²⁵, concepito come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, e del capitale²⁶, per effetto dello svolgimento della gestione aziendale nel

²⁵ Secondo la definizione data dallo Zappa, secondo cui il reddito è “l’*accrescimento che, in un determinato periodo di tempo, il capitale di un’impresa subisce in conseguenza della gestione*”, il reddito rappresenta, dunque, l’incremento (qualora positivo) o la distruzione (se negativo) di ricchezza verificatasi nel periodo di osservazione per effetto delle operazioni di gestione.

²⁶ Il capitale di impresa è rappresentato dall’insieme di beni, diritti e utilità varie, a disposizione dell’imprenditore in un dato momento storico per l’esercizio dell’attività economica. Si veda G. Savioli, op. ult. cit., 4. Tale definizione pone in luce la composizione fisica del capitale. In tale accezione il capitale è concepito come un insieme di beni eterogenei collegati tra loro dall’unitario fine loro impresso dall’imprenditore. La visione del capitale secondo tale prospettiva è utile per esprimere giudizi circa il suo “complessivo grado di funzionalità” rispetto allo scopo che è destinato ad assolvere. La natura eterogenea dei componenti del capitale (disponibilità finanziarie, impianti, macchinari, fabbricati, merci, crediti, e così via) non consente, tuttavia, di poter esprimere i medesimi in maniera sintetica e di compiere rilevazioni e misurazioni che possano essere utilizzate a fondamento di giudizi di natura economica. Per poter pervenire a tale risultato occorrerebbe convertire e tradurre i vari beni in valori, associando alle quantità fisiche delle corrispondenti espressioni monetarie (si veda D. Amodeo, *La ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1970, 90). Dall’individuazione del capitale in senso qualitativo, ossia come insieme dei vari elementi che lo compongono, si perviene, attraverso un processo di valutazione, alla sua configurazione sintetica come “fondo di valori” (espressione utilizzata, come visto, da G. Zappa). Questo processo di conversione in valori monetari comporta, come conseguenza, che non esiste un unico concetto e un’unica configurazione di capitale – valore, pur nella sua unica essenza qualitativa, ma tante nozioni quante sono le finalità e le esigenze conoscitive che si intendono perseguire e assolvere attraverso la sua valutazione, tutte ugualmente meritevoli e poste sullo stesso piano in quanto coerenti con ipotesi di base diverse. L’ordinaria concezione di capitale che viene in rilievo è quella di “capitale di funzionamento” o capitale di esercizio. Si tratta della configurazione che viene espressa attraverso, appunto, il bilancio di esercizio. Al bilancio di esercizio si affiancano, poi, altre tipologie di bilancio, la cui predisposizione e redazione avviene generalmente in particolari momenti della vita di un’azienda, caratterizzati da profondi mutamenti di ordine organizzativo e strutturale e che prendono il nome di “bilanci straordinari”. Lo scopo che ci si prefigge attraverso la

corso di un determinato periodo amministrativo²⁷.

Alcuni studi compiuti in dottrina²⁸ hanno messo in luce l'esistenza di quattro fasi storiche che si sono succedute nell'evoluzione della disciplina del bilancio e dei processi informativi aziendali, alle quali si correlano in parallelo diverse esigenze informative convergenti sul bilancio.

In una prima fase, che viene identificata nell'arco temporale che va dal 1900 al 1950, definita "periodo dell'informazione a valenza interna", il bilancio è concepito come strumento di conoscenza interna e il fine ultimo che si prefigge è l'individuazione della grandezza (o delle grandezze) di sintesi volta a misurare la ricchezza novella prodotta²⁹.

In base a questa concezione, il bilancio rappresenta uno strumento di conoscenza e di controllo, sia a preventivo che a consuntivo, della gestione aziendale, in primo luogo, a

redazione di tali bilanci non è quello di procedere a periodiche misurazioni della ricchezza prodotta dall'impresa, bensì di individuare, con riferimento ad un particolare momento della vita di un'azienda, l'ammontare di ricchezza riferibile alla stessa.

²⁷ Si veda G. Zappa, cit., 78. Tuttavia, occorrerebbe domandarsi se la determinazione del reddito e del capitale non costituisca, in realtà, il contenuto del bilancio piuttosto che la finalità perseguita dallo stesso. Sul punto si veda E. Viganò, op. ult. cit. Il contenuto del bilancio risulta, tuttavia, influenzato dalle differenti e molteplici finalità perseguite dai vari attori che sono coinvolti a vario titolo nelle vicende che interessano l'impresa. Secondo la definizione di bilancio di esercizio approntata da Amodeo "il bilancio è un rendiconto della gestione condotta, è in sostanza l'ordinata dimostrazione dei risultati conseguiti che il capo di azienda appronta con la collaborazione dei suoi contabili per prendere notizia e per assumerla come elemento informativo della sua futura attività di gestione...". In quella precisa epoca storica vi era una generale tendenza ad accreditare soprattutto la funzione del bilancio come strumento interno di gestione, mentre attribuita scarsa importanza alla sua natura di documento pubblico, rivolto agli utenti esterni, variamente interessati a conoscere le dinamiche gestionali. Come rilevato dallo stesso Amodeo, la predisposizione del bilancio, in qualsivoglia impresa, avviene attraverso due vie: l'una finalizzata a esporre i risultati della gestione aziendale in un'ottica di informativa nei confronti degli amministratori; l'altra, rispondente a finalità esterne, diretta a rendere pubblici i risultati della gestione. Già il Pantaleoni e lo Zappa avevano affermato come il bilancio di esercizio rispondesse a vari scopi di ordine "politico - gestionale". Quindi, veniva riconosciuta e ammessa implicitamente l'esistenza non di un unico bilancio, bensì di tanti bilanci, almeno quanti erano gli scopi che ci si proponeva di perseguire, i diversi e non sempre concordanti interessi che ci si prefiggeva di soddisfare, che sottendevano diverse prospettive di riferimento e diversi aspetti da rilevare (si veda sul punto D. Mussolino, *Il bilancio come strumento di governance aziendale*, Cedam, 2018, 1 e ss.).

²⁸ Si veda S. Adamo, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Giuffrè ed., 2001.

²⁹ A tal proposito l'Autore afferma «questo è un periodo in cui è il problema inerente l'oggetto di rappresentazione del bilancio (finalizzazione di contenuto) ad accendere il confronto tra i sostenitori della tesi monistica (determinazione del risultato economico d'esercizio) e i fautori dell'interpretazione dualistica (determinazione combinata del reddito e del capitale di funzionamento), risolto efficacemente con l'individuazione della stretta interdipendenza tra le due grandezze di bilancio, in funzione della verifica degli equilibri aziendali» (S. Adamo, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Giuffrè ed., 2001, 37).

vantaggio dello stesso *management* deputato ad assumere le decisioni strategiche, proprio perché consente allo stesso di verificare periodicamente il perseguimento e il mantenimento di condizioni di equilibrio economico durevole del sistema aziendale nel suo complesso³⁰.

Le esigenze interne vengono, poi, a coincidere anche con quelle dei proprietari dell'impresa, i quali necessitano di disporre di un rendiconto dell'attività svolta dagli amministratori e dei risultati dagli stessi raggiunti nell'arco dell'esercizio amministrativo, allo scopo di scegliere se rinnovare loro il mandato conferito ovvero se revocarlo, qualora si vengano a riscontrare risultati non soddisfacenti o gravi irregolarità nell'adempimento delle loro obbligazioni³¹.

La fase successiva, che va dal 1950 al 1970, viene denominata "periodo dell'informazione contabile a valenza esterna".

L'originaria funzione del bilancio, quale strumento in grado di soddisfare le esigenze conoscitive interne, si evolve e viene ad assumere nuove sfumature, parallelamente al crescere delle dimensioni aziendali. Maggiori sono le dimensioni raggiunte, maggiore è la linea di demarcazione che si viene a creare tra la proprietà dell'impresa, spesso composta da una miriade di piccoli azionisti, che non partecipano e, anzi, molto spesso

³⁰ Considerato l'elevato grado di complessità che il fenomeno aziendale ha raggiunto ai giorni nostri e l'evoluzione repentina degli scenari che caratterizzano il mondo economico, le esigenze conoscitive del *management* si sono accresciute e lo stesso necessita di poter disporre di un flusso di informazioni sempre più tempestivo e frequente, al fine di poter assumere decisioni sempre più rapide. Il *management* non può più accontentarsi di ottenere informazioni che vengono elaborate con cadenza annuale per essere trasfuse nel bilancio destinato a pubblicazione, in quanto la necessità di accelerare il processo decisionale è divenuta imprescindibile per garantire la stessa sopravvivenza dell'impresa sullo scenario economico. Infatti, il modello di bilancio non funge unicamente da strumento utile per interpretare la dinamica passata dell'impresa, ma anche allo scopo di elaborare previsioni realistiche circa i possibili scenari e le evoluzioni future cui la stessa andrà incontro. Attraverso l'interpretazione dei dati di bilancio diviene possibile esprimere giudizi e valutazioni circa la situazione finanziaria ed economica dell'impresa, utili anche per orientare le scelte future che i gestori dell'impresa saranno chiamati a compiere.

³¹ Gli amministratori sono i soggetti a cui è demandato nel concreto il compito di dirigere e gestire l'azienda, di deciderne e stabilirne gli indirizzi strategici e organizzativo-gestionali, di intervenire qualora si verificano delle criticità che possono compromettere il raggiungimento di quell'equilibrio economico durevole nel tempo che costituisce l'obiettivo primario che qualunque sistema aziendale si prefigge di perseguire, in quanto condizione essenziale per la sua stessa sopravvivenza. Attraverso la sintesi offerta dal bilancio di esercizio, i proprietari hanno, così, la possibilità di valutare l'operato degli amministratori.

si disinteressano del tutto della gestione amministrativa della società, e la direzione della stessa, affidata agli amministratori³². In tali circostanze il bilancio diventa lo strumento cardine in grado di veicolare informazioni tra l'impresa e i suoi partecipanti, da un lato, e l'universo degli utenti esterni, dall'altro.

Nel periodo che va dal 1970 al 1995 si entra ormai in quello che viene definito "periodo dell'informativa societaria". Infine, dal 1995 al 2005 si perviene alla quarta fase, ossia il "periodo della comunicazione economico-finanziaria".

In queste ultime due fasi il bilancio appare ormai rivolto prevalentemente ad interlocutori esterni, al fine di garantire il soddisfacimento del loro fabbisogno conoscitivo, e diventa strumento di comunicazione circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalle imprese, le quali hanno via via assunto un'importanza e un peso sempre crescenti e decisivi nel contesto economico – sociale, influenzando la vita dell'intera società. Di conseguenza, la platea dei soggetti interessati a ricevere tempestive informazioni circa le dinamiche gestionali delle aziende risulta notevolmente ampliata³³. L'insieme degli attori che operano nel più ampio contesto ambientale di riferimento dell'impresa, denominati *stakeholders*, necessita di una serie di informazioni al fine di valutare l'attitudine dell'impresa a prosperare e, dunque, a garantire il soddisfacimento dei propri interessi particolari. Essi diventano, quindi, i destinatari privilegiati dell'informativa di bilancio nell'ambito di questo ruolo che lo stesso viene a ricoprire come mezzo di comunicazione verso l'esterno³⁴.

³² E' tale, ad esempio, il caso della *public company*, di matrice anglo – americana, ad azionariato diffuso, contrapposta alla piccola media impresa, molto diffusa all'interno del nostro ordinamento, che si caratterizza per una struttura a ristretta base familiare.

³³ Tra questi soggetti si annovera, a titolo esemplificativo, il pubblico dei risparmiatori, che investono la loro ricchezza nel capitale dell'azienda, il sistema bancario e creditizio, che eroga capitale di prestito per finanziare l'attività dell'impresa, i suoi cicli produttivi - gestionali e le sue decisioni di investimento, la platea dei lavoratori che prestano la propria opera manuale o intellettuale a favore delle imprese, fornitori e clienti, che si relazionano a monte e a valle del ciclo produttivo dell'azienda, le associazioni ambientaliste, sindacali, e così via. Si veda A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli editore, Torino, 2017.

³⁴ In proposito G. Melis scrive: «All'evoluzione storica dei caratteri aziendali si accompagna un crescente ampliamento della funzione conoscitiva pubblica assegnata al bilancio d'esercizio. In generale aumentano gli stakeholders coinvolti a vario titolo nell'attività d'impresa che maturano attese conoscitive sull'andamento gestionale,

Il bilancio è in grado di trasmettere le principali informazioni di sintesi capaci di far comprendere lo stato di salute dell'impresa, sebbene non sia in grado di esaudire integralmente le esigenze conoscitive specifiche e particolari dei propri *stakeholders*, in considerazione della vastità e della generalità della platea costituita da questi soggetti³⁵. L'affacciarsi delle società sui mercati mobiliari, attraverso l'ammissione alla quotazione dei titoli azionari e obbligazionari emessi dalle stesse, fa convergere su di esse una crescente attenzione da parte degli investitori, privati e istituzionali, che necessiteranno di una cospicua mole di informazioni per comprendere le dinamiche passate e le prospettive evolutive future dell'azienda al fine di poter orientare in maniera oculata e redditizia le proprie decisioni di investimento. E' solo grazie all'attendibilità, alla correttezza, alla completezza delle informazioni che l'impresa fornisce verso l'esterno che i meccanismi tipici dell'economia di mercato possono funzionare e svilupparsi in maniera corretta³⁶.

che la stessa impresa non può o non ha più convenienza ad ignorare.» (G. Melis, Evoluzione del conto economico nel XX secolo nel bilancio destinato a pubblicazione (fino al recepimento della IV direttiva CEE), in Atti dell'VIII Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria, Atri Silvi 22-23 Settembre 2005, II° Tomo H-Z, Rirea, Roma, 2006, 169.

³⁵Gli utenti esterni che sono in grado di esercitare una particolare influenza possono, allora, esercitare pressioni al fine di ottenere ulteriori informazioni, che talvolta potranno sfociare nella redazione di bilanci specifici e differenziati, talvolta potranno tradursi nella produzione di un'informativa *ad hoc*, anche contenente valori non monetari, bensì di natura meramente qualitativa. A titolo esemplificativo, le associazioni ecologiste avranno interesse a ottenere informazioni circa la capacità delle aziende di svolgere la propria attività produttiva riducendone l'impatto sull'ambiente e, in questo senso, eserciteranno pressioni affinché queste informazioni vengano inserite in un bilancio ambientale. Gli investitori, che necessitano di informazioni relative alle prospettive future di concorrenzialità aziendale, avvanzeranno istanze per conoscere le attività di ricerca in cui l'azienda ha deciso di investire le proprie risorse, le attività di investimento nello sviluppo di nuovi prodotti o processi innovativi, capaci di far ottenere alla stessa un vantaggio competitivo. Le banche potranno far leva sul proprio potere contrattuale per ottenere dall'impresa informazioni circa le sue condizioni di solvibilità finanziaria.

³⁶ Quanto più le informazioni disponibili risultano numerose, puntuali, accurate e affidabili, tanto più i prezzi tenderanno ad inglobare tali informazioni e a risultare tendenzialmente allineati con il reale valore di mercato dei titoli; ciò determinerà una maggiore fiducia e sicurezza da parte degli investitori circa la trasparenza e l'efficienza del mercato e, conseguentemente, si potrà registrare un incremento del numero delle transazioni e una maggiore fluidità del mercato. L'inattendibilità delle informazioni produrrebbe, invece, l'effetto opposto di compromettere seriamente la sicurezza dei traffici commerciali, dei rapporti di finanziamento col sistema bancario, della raccolta di risparmio tra il pubblico, sia a titolo di capitale di credito che di rischio, rallentando e penalizzando notevolmente lo sviluppo dell'intero sistema economico.

Il fine ultimo del bilancio d'esercizio, così come teorizzato da Zappa, consistente nella misurazione della ricchezza prodotta - intendendosi per ricchezza il reddito - continua a persistere, sebbene ad esso ora si affianchi la tutela delle esigenze informative del soggetto economico, inteso come l'insieme dei soggetti portatori di interessi³⁷.

Il transito dalla primitiva fase embrionale, in cui il bilancio rivestiva essenzialmente la funzione di strumento di conoscenza per i decisori interni, al successivo periodo in cui il bilancio assurge al ruolo di strumento informativo rivolto verso l'esterno, pone alcune problematiche rispetto alle possibili configurazioni che può assumere il reddito, frutto delle elaborazioni dottrinali di epoca precedente. In particolare, nel pensiero di Zappa e in seguito in quello di Onida, si faceva riferimento a una nozione di reddito "totale", ossia correlata alle politiche di bilancio³⁸, volte a perseguire un conguaglio dei risultati d'esercizio ovvero a ricercare una certa costanza e stabilità nel corso del tempo del reddito distribuibile.

Alla luce di questo nuovo ruolo ricoperto dal bilancio pubblico, il reddito non può essere influenzato da politiche di bilancio, in quanto vengono previsti rigorosi e stringenti limiti normativi³⁹, accompagnati da misure sanzionatorie dirette a punire la loro violazione,

³⁷ Il fatto che il bilancio sia divenuto un documento destinato a pubblicazione comporta, come conseguenza, che su di esso convergano molteplici aspettative riconducibili alle varie categorie di *stakeholders*, all'interno delle quali possono anche venirsi a generare conflitti d'interesse. Diviene, dunque, imprescindibile individuare una base comune di esigenze informative che devono essere soddisfatte attraverso il bilancio, inserendo all'interno dello stesso informazioni in grado di contemperare in maniera equilibrata e neutrale le diverse esigenze di conoscenza, spesso conflittuali, delle varie categorie di detentori di interessi.

³⁸ Con tale espressione si intende fare riferimento a elaborazioni valutative del reddito e del capitale, mediante le quali si perviene a risultati diversi in funzione del rapporto che lega l'azienda con i destinatari del bilancio. Gli esempi più ricorrenti fanno riferimento ad un reddito stabilizzato nel tempo per offrire agli azionisti dividendi costanti, oppure l'indifferenza verso la redditività, perché viene privilegiata l'evidenziazione di una solidità patrimoniale finanziaria al fine di ottenere fiducia da parte degli istituti di credito, di altre categorie di finanziatori, dei fornitori; oppure ancora il perseguimento di una redditività che si rifletta sul corso delle azioni delle società quotate. Si veda in proposito A. Paolini, op. ult. cit., 64.

³⁹ Dopo la elaborazione dei Codici nel XIX secolo, i bilanci delle imprese vennero assoggettati per la prima volta a normativa, che nel corso dei decenni divenne sempre più analitica e rigorosa. In Italia le tappe fondamentali furono segnate dall'istituzione del Codice di Commercio del 1882; successivamente, dopo i progetti di riforma dei Codici degli anni Venti, dai Codici reali del 1942, quindi dall'emanazione del d. lgs. n. 127 del 1991, a seguito del recepimento delle Direttive IV e VII e, infine, con il d. lgs. n. 139 del 2015, di recepimento della Direttiva n. 2013/34/UE. L'ampliarsi dei mercati del risparmio, l'evoluzione dell'economia, il *boom* economico esplosivo nel periodo tra il 1948 e il 1963, i processi di integrazione europea che presero

come garanzia a presidio delle varie categorie di *stakeholders*.

Dal momento che i risultati emergenti dal bilancio d'esercizio dipendono dagli obiettivi che lo stesso documento mira a perseguire, la distinzione tra finalità interne ed esterne, in precedenza esaminata, viene ad assumere un rilievo centrale.

Qualora il bilancio venga redatto per rispondere a finalità meramente interne e la sua funzione sia principalmente riconducibile a quella di controllo della gestione, il reddito che ne scaturisce può definirsi "reddito consumabile"⁴⁰, per utilizzare una nomenclatura riconducibile all'opera zappiana. In tal caso, poiché il bilancio è strumento volto a misurare l'incremento della ricchezza inizialmente conferita dai proprietari, è solo allorquando lo stesso evidenzi un risultato economico positivo (utile di esercizio) che i proprietari possono decidere di prelevare una quota di quell'utile, che si è venuto a generare per effetto della gestione, quale remunerazione del capitale di rischio di cui gli stessi hanno dotato l'impresa all'atto della sua costituzione iniziale (o in caso di eventuali aumenti successivi di capitale). Viceversa, in mancanza della necessaria redazione di un documento contabile che metta in evidenza il conseguimento di utili e funga da base legittimante ai fini della loro successiva distribuzione, qualsiasi prelievo di mezzi finanziari dall'azienda, ad opera dei suoi proprietari, potrebbe configurarsi alla stregua di una illegittima privazione, lesiva di un altro principio cardine del nostro ordinamento, ossia quello di conservazione dell'integrità del capitale sociale, che nelle società di

avvio dopo il 1956 e il fenomeno di globalizzazione dei mercati hanno comportato un notevole incremento, sia in ampiezza che in profondità, ossia nel grado di dettaglio, delle regole di redazione dei bilanci di esercizio e degli obblighi di comunicazione, anche in ragione del fatto che nel contempo si è assistito ad un aumento del numero e della tipologia dei portatori di interessi diretti e istituzionali: quindi, non solo gli azionisti (di controllo), che in origine rappresentavano la categoria prevalente, ma anche altri azionisti, creditori, lavoratori, Pubbliche Amministrazioni, associazioni di risparmiatori o di lavoratori, *mass media*, ecc. Si veda A. Canziani, op. ult. cit. 24 e ss.

⁴⁰ Così afferma Zappa: «E se nel definire il reddito, volessimo enunciare anche una norma di saggia gestione, invece di asserire che esso è un'eccedenza di capitale che rimane libera per il consumo, preferiremmo dichiarare che esso non può consumarsi che entro limiti ragionevoli.» (cfr. Zappa, op. cit., 287). I limiti ragionevoli entro i quali il reddito non dovrebbe essere consumato vengono, poi, specificati come segue: «Il reddito devoluto al consumo, o che si può prelevare o distribuire, non solo dunque deve essere tale da non diminuire il capitale iniziale, ma nemmeno dovrebbe intaccare l'attitudine del capitale a fornire un reddito, ossia la sua "redditività".» (Zappa, op. cit., 287 e 288).

capitali costituisce il fulcro delle garanzie patrimoniali su cui possono fare affidamento i creditori sociali⁴¹.

Con la nascita di una disciplina diretta a tutelare le esigenze dei diversi portatori d'interessi che gravitano attorno all'azienda, il bilancio è divenuto documento redatto a fini esterni e, in un tale contesto, il reddito evidenziato dal bilancio risponde alla nozione di "reddito prodotto"⁴². In queste circostanze il reddito non sempre viene distribuito esclusivamente per ragioni dettate da scelte amministrative interne, ma anche per ottemperare alle norme di legge vigenti.

Se si ammette che la finalità ultima dell'informativa di bilancio consista nella determinazione del reddito in quanto esso è espressione del valore prodotto dall'azienda, occorre domandarsi se i criteri di definizione, rilevazione, misurazione e valutazione di costi e ricavi siano coerenti con lo scopo di ottenere grandezze di sintesi capaci di dipingere correttamente una misura della ricchezza prodotta e, nel contempo, tutelare coloro che hanno interesse a che l'azienda perduri nel tempo.

La circostanza che modelli di bilancio differenti diano vita a valori di reddito e capitale profondamente diversi – come meglio verrà approfondito nel prosieguo – ci pone di fronte a un interrogativo fondamentale circa la migliore rappresentazione della gestione d'impresa.

L'adozione del recente modello proposto dall'*International Accounting Standard Board* (Iasb) pone di fronte ad un inevitabile confronto con il modello tradizionale di epoca precedente. Il confronto fra i due paradigmi contabili può costituire la base su cui innestare riflessioni riguardanti la possibilità di rappresentare in modo soddisfacente la

⁴¹ In particolare, il reddito è "consumabile" nella misura in cui un amministratore oculato e prudente ritenga che lo stesso sia idoneo a manifestare l'attitudine ad essere consumato senza pregiudicare la redditività futura dell'azienda. Il giudizio valutativo sulla distribuibilità della ricchezza prodotta, perciò, viene effettuato internamente dagli amministratori, avendo riguardo al futuro perdurare dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.

⁴² A tal proposito Polonelli, *Condizioni per lo sviluppo delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1990, 30, scrive: «Si può quindi affermare che l'analisi della capacità reddituale debba esprimere la ricerca di redditi prelevabili o consumabili necessari per restare coerenti al concetto di conservazione del capitale, da valutare nell'ambito dei problemi connessi all'economia aziendale [...]».

ricchezza prodotta.

4. L'evoluzione normativa della disciplina del bilancio di esercizio nel contesto dell'ordinamento italiano.

Nel precedente paragrafo si è voluto mettere bene in evidenza come l'impresa, con il passare del tempo e di pari passo con l'evoluzione del contesto economico globale, si è trasformata gradatamente in un sistema sempre più capace di influenzare l'ambiente circostante con cui interagisce. Per tale ragione, si è sempre più avvertita l'esigenza che essa rendesse conto della propria gestione e fornisse informazioni capaci di incidere sulle decisioni di investimento dei propri interlocutori esterni.

I bilanci redatti dalle imprese sono stati, così, assoggettati ad una normativa sempre più dettagliata e stringente, che traeva ispirazione dal pensiero e dai concetti elaborati dalla dottrina economico aziendalistica.

Ripercorrendo brevemente le tappe del processo evolutivo subito dalla normativa regolatrice del bilancio, si evidenzia come in origine sia il Codice di Commercio del 1882 (che all'art. 176 disciplinava la redazione del bilancio delle società azionarie) sia il Codice civile del 1942 concepissero il bilancio come composto dal solo Stato patrimoniale⁴³. Il Codice di Commercio del 1882 imponeva di esporre informazioni riguardanti il capitale sociale realmente esistente e di indicare separatamente i versamenti ancora dovuti dai soci sul capitale sottoscritto; tuttavia, non forniva indicazioni particolari circa gli schemi di Stato patrimoniale e del Conto profitti e perdite⁴⁴ da utilizzare e, pur prescrivendo che il bilancio dovesse essere conforme a "evidenza e verità" (articolo 177 del Codice di Commercio), in realtà non dedicava particolare attenzione all'informativa a carattere

⁴³ In proposito così si esprime Melis: «Il codice di commercio del 1882 non definì schemi e regole per la redazione del bilancio delle società commerciali ed industriali, facendo affidamento sulle regole contabili applicate dalla pratica. Il bilancio, essenzialmente considerato un fatto aziendale riservato, veniva in realtà limitato alla dimensione dello stato patrimoniale.» (Melis, op. cit., 2006, 169).

⁴⁴ Circa il Conto profitti e perdite il Codice di Commercio del 1882 si limitava a prescrivere genericamente che «il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte».

esterno⁴⁵.

Successivamente, il Codice di Commercio fu soppiantato dal Codice civile del 1942, che introdusse un elenco di voci da indicare obbligatoriamente nello Stato patrimoniale, senza, tuttavia, fornire indicazioni relativamente al Conto profitti e perdite, per il quale si limitava a prescrivere semplicemente un generico obbligo di “chiarezza” e “precisione”⁴⁶.

Con l’emanazione della Legge 7 giugno 1974 n. 216 (di conversione del D.L. 8 aprile 1974 n. 95) si fece strada l’esigenza di garantire una maggiore trasparenza dei bilanci, sospinta dalle istanze provenienti da un contesto socio-economico profondamente mutato, in cui la crescente esposizione verso i mercati internazionali imponeva il confronto con la realtà del mondo anglosassone in cui vigevano principi contabili di redazione del bilancio caratterizzati da una maggiore chiarezza.

Con tale riforma il legislatore italiano si è proposto di colmare una lacuna esistente all’interno del Codice civile, il quale, come detto, forniva unicamente indicazioni in merito al contenuto obbligatorio dello Stato patrimoniale, ma non disciplinava il contenuto minimo obbligatorio del Conto dei profitti e delle perdite. In particolare, con l’introduzione nel Codice civile degli articoli 2425-*bis* e 2429-*bis*, rispettivamente, è stato regolato il contenuto del Conto economico dei profitti e delle perdite, proponendo lo

⁴⁵ L’art. 89 dello stesso Codice di Commercio prescriveva che fossero l’atto costitutivo e lo statuto ad indicare “*le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti*”. L’assenza di una normativa organica inerente il bilancio favorì la redazione, da parte delle società, di prospetti compilati in modo molto sommario, che apparivano inadeguati a svolgere la funzione di strumenti informativi verso l’esterno. Si veda M. Nicolliello, *La natura economica del bilancio di esercizio nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003*, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia Aziendale, *paper 72*, dicembre 2007.

⁴⁶ Nel 1958 fu proposto il primo bilancio a struttura obbligatoria volto a disciplinare sia lo Stato patrimoniale, sia il Conto profitti e perdite; esso, tuttavia, aveva ad oggetto solo la disciplina di bilancio delle imprese elettriche ed era ispirata all’intento di avviare una riforma in un settore chiave dell’economia nazionale. Questa normativa impose un criterio di classificazione delle voci del Conto profitti e perdite per natura, nella cornice di uno schema definito “flessibile” e “di tipo minimale”. Questo schema di bilancio, pensato per le imprese elettriche, rimase in vigore per circa quattro anni, poiché nel 1962 tali aziende vennero nazionalizzate e diedero vita a un unico ente pubblico economico, l’Enel. Tuttavia, esso pose le basi per l’evoluzione normativa successiva riguardante l’adozione di prospetti di bilancio obbligatori.

schema “a costi, ricavi e rimanenze”⁴⁷, ed è stata prevista la redazione della relazione degli amministratori.

Tale riforma ha segnato un deciso balzo in avanti rispetto alla precedente disciplina, in quanto l'introduzione dell'art. 2425-*bis* ha avuto l'effetto di migliorare la qualità dell'informativa fornita attraverso il bilancio⁴⁸. Pur rappresentando un'innovazione di notevole portata, tuttavia la legislazione di epoca successiva si è contraddistinta per aver segnato una svolta ancora più decisiva nell'ambito dei modelli di bilancio derivanti dall'introduzione del concetto di “armonizzazione contabile”, accogliendo le istanze della Comunità Europea dirette a promuovere un processo teso a uniformare le regole contabili dei Paesi membri, come verrà illustrato più approfonditamente nei successivi capitoli.

5. La nozione di reddito all'interno dell'ordinamento tributario italiano e le tre concezioni di reddito elaborate dalla scienza economica e dalla dottrina economico-aziendalistica.

Oltre a tutte le diverse e variegate funzioni assolte dal bilancio che sono state precedentemente illustrate, vi è un'ulteriore e non meno importante esigenza a cui risponde la determinazione del risultato economico riferito ad un determinato periodo amministrativo, ossia quella di individuare, a partire dal medesimo risultato economico, il reddito imponibile, che costituisce il parametro a cui commisurare il prelievo fiscale ai sensi della legislazione tributaria vigente nei vari Paesi.

Questa funzione del bilancio, che poi costituirà il fulcro dell'indagine di tutto il presente

⁴⁷Il Conto dei profitti e delle perdite risultante dalla riforma presentava una forma a sezioni divise e la classificazione dei componenti di reddito avveniva secondo un criterio per natura. Il numero di voci contenute nello schema poteva indurre a pensare che l'intento del legislatore fosse stato quello di introdurre un elevato grado di analisi, tuttavia, lo scopo del prospetto si rivelò ben presto essere quello di identificare un contenuto minimale del conto, più che l'imposizione di uno schema in senso stretto (cfr. M. Cattaneo, *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio nelle imprese*, Verona, 1966, 139).

⁴⁸Tuttavia, dal punto di vista patrimoniale, le innovazioni apportate dalla Legge n. 216 del 1974 miravano a migliorare le informazioni contenute nella struttura dello Stato patrimoniale, senza con ciò comportare sostanziali modifiche dello stesso.

lavoro e che verrà affrontata diffusamente nel prosieguo di questo capitolo, ha da sempre rivestito un ruolo critico nel nostro ordinamento, in quanto nel corso del tempo la disciplina fiscale si è venuta ad atteggiare in maniera diversa, intrecciandosi e creando interferenze con la disciplina del bilancio⁴⁹, talvolta imponendo l'iscrizione in bilancio di

⁴⁹ Nel corso degli anni, la relazione tra reddito imponibile e reddito d'esercizio, è stata oggetto di discussioni in dottrina, riconducibili alle configurazioni del "binario unico", del "doppio binario", e della "dipendenza rovesciata". Anticipando in questa sede dei concetti che verranno, poi, illustrati più diffusamente nel prosieguo del presente lavoro, con la riforma tributaria degli anni Settanta, nel d.pr. n. 597 del 1973 venne introdotta una norma, l'art. 75, la quale stabiliva che i costi e gli oneri non si sarebbero potuti dedurre fiscalmente se non fossero stati preventivamente imputati al conto dei profitti e delle perdite. Tale norma, che si è poi mantenuta inalterata anche nel T.u.i.r. del 1986, rappresenta una delle cause principali che hanno condotto a quel fenomeno che viene definito inquinamento fiscale del bilancio, in quanto il redattore del bilancio d'esercizio, per poter accedere alle agevolazioni tributarie consistenti nella deduzione di costi, era fortemente incentivato ad applicare le norme tributarie e non quelle civilistiche. Successivamente, con il d. lgs. 9 Aprile 1991 n.127 è stata recepita in Italia la IV Direttiva CEE, riguardante i conti annuali delle società, con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere comparabili tra di loro i bilanci delle società di capitali. Il legislatore nazionale, consapevole dell'esistenza di questa commistione impropria, per la quale valutazioni e giudizi di ordine tributario venivano impiegati nella determinazione del risultato civilistico all'esclusivo fine di ottenere deduzioni di oneri e spese e, dunque, un risparmio di imposta, proprio per superare il problema dell'"inquinamento fiscale", ha inserito nel d.lgs. n. 127 del 1991 (art. 7), all'interno dello schema del conto economico, un'appendice fiscale, composta da due voci: la voce n. 24, "*Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie*" e la voce n. 25, "*Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie*". Le due voci venivano ad incunearsi tra la voce 23, "*Risultato d'esercizio*", che si riferiva al risultato d'esercizio determinato secondo i criteri di valutazione previsti dal Codice civile, e la voce 26 "*Utile (perdita) dell'esercizio*", che esprimeva l'utile o la perdita di esercizio risultante a seguito dell'applicazione delle norme tributarie. Inoltre, per garantire la funzione informativa del bilancio, era previsto che nella nota integrativa venisse specificata la composizione delle voci in questione, e le ragioni della scelta. L'appendice fiscale si veniva a configurare come una equa soluzione di compromesso tra la normativa civilistica e quella tributaria, ma non era prevista all'interno della IV Direttiva CEE. Inoltre, gli artt. 35 e 39 della IV Direttiva disponevano che delle rettifiche di valore, aventi esclusivamente origine fiscale, venisse dato conto in nota integrativa, senza, tuttavia, attribuire ad esse alcuna specifica evidenza nelle strutture formali previste per il conto economico. Questo contrasto con la Direttiva, unito alle aspre critiche mosse nei confronti dell'appendice fiscale, che non avrebbe garantito la neutralità del bilancio e, al contrario, avrebbe ulteriormente accentuato il problema dell'inquinamento fiscale, condussero alla sua abolizione per mezzo del d. l. n. 416 del 1994, convertito nella legge n. 503 del 1994, che, sebbene in maniera più rigida, consentiva la libertà "*di effettuare rettifiche e accantonamenti in applicazione di norme tributarie*" purché gli effetti di esse venissero espressamente indicati nella nota integrativa (artt. 2426, n. 12 e 2427, n. 14 del Codice civile). Il n. 14 dell'art. 2427 c.c. (nota integrativa) prevedeva che in essa fossero indicati "*i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico*". Ma in questo modo, anche a seguito dell'abolizione dell'appendice fiscale, veniva attribuita la facoltà di riportare nel bilancio civilistico le voci aventi rilevanza esclusivamente tributaria, ossia valori che civilisticamente risultavano privi di valida giustificazione, in tal modo generando pur sempre interferenze fiscali sul bilancio di esercizio. Ne risultava sovvertita la relazione tra risultato d'esercizio e reddito imponibile: il reddito d'esercizio subiva l'influenza di quello fiscale (c.d. "dipendenza rovesciata"), in

determinate voci, talvolta influenzando le valutazioni effettuate dal redattore⁵⁰. Inoltre, esiste una profonda differenza tra la nozione di risultato di esercizio, radicata nella normativa civilistica, e quella di reddito imponibile, prevista dalla normativa tributaria, che deriva dalle diverse finalità perseguite e dai diversi principi che informano le rispettive normative di origine e di riferimento. La normativa civilistica è ispirata, come meglio vedremo, al principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico conseguito

quanto sulla sua determinazione venivano ad incidere poste di natura esclusivamente fiscale. In aggiunta a ciò, si era posta, poi, la questione relativa al significato da attribuire correttamente all'espressione "*in applicazione di norme tributarie*". Secondo una prima interpretazione restrittiva le rettifiche e gli accantonamenti sarebbero stati consentiti solo allorché il legislatore fiscale avesse espressamente stabilito che l'applicazione di una certa norma fiscale sarebbe stata consentita solo a condizione che fossero state imputate in bilancio determinate voci, mentre, in base a un secondo filone interpretativo, si potevano considerare ammissibili le rettifiche o gli accantonamenti operati nel rispetto della normativa fiscale al fine di conseguire un vantaggio fiscale nell'esercizio in questione ovvero negli esercizi successivi (si veda in proposito G. e A. Vasapolli, *Le rivalutazioni economiche si possono iscrivere in bilancio*, in *Corriere tributario* n. 38, 1994, 2496). La questione dell'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio venne affrontata sia dalla Legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, di riforma del diritto societario, che dalla Legge delega 7 aprile 2003 n. 80 di riforma del sistema fiscale, la quale, all'art.4, 1° comma, prevede la "*deducibilità delle componenti negative di reddito forfaitariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito a conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile*". Obiettivo delle due norme, nonostante la diversa finalità delle medesime, era chiaramente il disinquinamento del bilancio. Entrambe le leggi ribadivano il principio di dipendenza della normativa fiscale da quella civilistica ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Il d. lgs. n. 6 del 2003 abrogò il secondo comma dell'art. 2426 c.c., che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, eliminando, così, la possibilità di inquinare il bilancio mediante l'utilizzo di norme fiscali nella rilevazione contabile di alcuni costi e ricavi, e, di conseguenza, comportò la modifica della voce n. 14 dell'art. 2427 c.c. della nota integrativa che consentiva l'illustrazione delle rettifiche di natura fiscale. L'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 c.c. fu accompagnata da interventi di coordinamento della legislazione fiscale con le disposizioni civilistiche, attraverso l'introduzione dell'art. 109 del T.u.i.r. (ex art. 75 D.P.R. 917/1986). In tal modo, depurando il bilancio da ogni influenza tributaria, fu prevista solamente la conformità con le regole del Codice civile e, in secondo luogo, dei principi contabili nazionali.

⁵⁰La normativa fiscale ha dato luogo ad un processo di *standardizzazione* delle valutazioni di bilancio, stabilendo parametri rigidi, ai fini di determinare la misura minima per l'imponibilità di un determinato provento o la misura massima per la deducibilità di un determinato onere e comprimere i margini di manovra di cui i redattori del bilancio disponevano nella determinazione del reddito d'impresa per. Esempi tipici di tale *standardizzazione* sono rappresentati dalle aliquote di ammortamento previste dalla normativa fiscale con il D.M. 31 dicembre 1988, predeterminate in ragione della tipologia di cespiti e del settore di appartenenza dell'impresa; dalla predeterminazione delle quote di accantonamento a fondi rischi e spese future, in base a percentuali rigide e prefissate che non tengono conto delle specificità dell'impresa, ma hanno lo scopo di ancorare la determinazione del reddito imponibile a parametri oggettivi.

nell'esercizio, al fine di fornire informazioni il più possibile complete e attendibili, utili per orientare i comportamenti e le decisioni degli interlocutori, esterni ed interni all'azienda, che, a vario titolo, interagiscono con l'impresa⁵¹. La normativa civilistica, ponendosi, dunque, questa missione di tutelare gli interessi dei terzi in relazione alla esigenza di conservazione del patrimonio aziendale, dispone che la valutazione delle voci debba essere fatta secondo il principio della prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (articolo 2423-bis Codice civile). Quindi, da questo punto di vista, diventa imprescindibile divulgare all'esterno informazioni quanto più possibile trasparenti e veritiere.

La normativa fiscale si prefigge, invece, lo scopo di individuare correttamente la capacità contributiva del soggetto passivo e, dunque, di pervenire alla determinazione di un risultato imponibile che funga da base per la commisurazione e il calcolo delle imposte. In questo senso risponde al superiore interesse fiscale dello Stato, ossia l'interesse a procurarsi i mezzi finanziari necessari per poter finanziare le spese pubbliche. Quindi, conformemente a tale scopo, essa mira a evitare il potenziale occultamento di materia imponibile, attraverso la fissazione di regole che tendono a comprimere i margini di discrezionalità degli amministratori che redigono il bilancio, stabilendo, ad esempio, limiti massimi per l'iscrizione di costi (ad esempio, imponendo dei coefficienti di ammortamento), limiti minimi all'iscrizione di ricavi, secondo una logica diametralmente opposta a quella di tipo prudenziale che anima i criteri civilistici di redazione del bilancio. Le due discipline celano, pertanto, interessi confliggenti e perseguono finalità spesso incompatibili e contrastanti tra loro. Ecco che spesso allora, allo scopo di minimizzare il prelievo tributario, il redattore del bilancio viene incoraggiato a utilizzare gli spazi di discrezionalità che gli sono stati riservati dal

⁵¹Si veda N. Pollari, *Determinazione fiscale del reddito d'impresa e raccordo con il bilancio d'esercizio*, in *Il fisco* n. 27, 1997, 7661.

legislatore fiscale allo scopo di comprimere il risultato civilistico, piuttosto che a optare per quei valori che appaiono più coerenti e conformi con il quadro di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale a favore degli utilizzatori esterni del bilancio.

Ciò premesso, considerato, dunque, che il risultato del conto economico civilistico rappresenta il punto di partenza per la determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, pare opportuno fare un rapido cenno, in via preliminare, ai principali modelli teorici cui astrattamente possono ispirarsi i sistemi per la determinazione di tale imposta, in modo da poter comprendere meglio le ragioni poste alla base del prototipo di derivazione prescelto dal nostro legislatore.

Si è già ampiamente illustrato come, nella dottrina economico aziendalistica, il reddito venga considerato come un flusso di ricchezza che va ad incrementare la consistenza iniziale del patrimonio di un determinato soggetto in un determinato arco temporale di riferimento. Si tratta, dunque, di un concetto dinamico, in contrapposizione con il concetto statico di patrimonio, del quale lo stesso rappresenta una mutazione dinamica⁵². Nella scienza economica sono state formulate diverse teorie in ordine alla individuazione della tipologia di reddito da assumere come fondamento della ricostruzione della ricchezza individuale e come indicatore della potenzialità economica espressa dai soggetti e, dunque, dell'attitudine da essi manifestata alla contribuzione alle spese pubbliche⁵³.

⁵²Si veda P. Boria, *Il sistema dei tributi, Tomo I, Le imposte dirette*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, 25.

⁵³Secondo G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario- Parte speciale- Il sistema delle imposte in Italia*, dodicesima edizione, Cedam Wolters Kluwer, Vicenza, 2018, 3, il concetto di reddito è strumentale agli scopi che esso deve perseguire. In particolare, per gli economisti di finanza esso assume importanza quale indice dell'attitudine alla contribuzione da parte dei singoli individui, oltre che come indicatore diretto a misurare la capacità produttiva del Paese (PIL). Con riferimento alla prima delle due concezioni sopra indicate, sono state elaborate tre definizioni essenziali di reddito: il reddito come prodotto netto, il reddito come entrata netta e il reddito come consumo. Il reddito prodotto è generato dagli incrementi di valore dei beni capitali. Secondo C. Cosciani, *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributari -Documento di lavoro elaborato dal Vice Presidente Prof. Cesare Cosciani*, Giuffrè, Milano, 1964, 214, l'incremento di valore dei beni posseduti è considerato reddito qualora vi sia "la predisposizione da parte dell'individuo di una volontà e di un disegno preordinato a voler conseguire quel maggior valore". Sempre secondo G. Falsitta, op. ult. cit., 5, "la nozione

Secondo una prima ricostruzione, il reddito rappresenta una variazione incrementale del patrimonio che manifesta un nesso di collegamento diretto con una fonte produttiva, ossia con una attività o un atto di gestione di un cespite produttivo, idonei a generare un risultato economico. E' questa la teoria del "reddito- prodotto"⁵⁴.

Una seconda teoria assume, quale elemento qualificante del reddito, l'esistenza di un'entrata, un flusso di risorse che va ad incrementare la sfera patrimoniale individuale del soggetto, a prescindere dall'esistenza di una relazione di causa- effetto con una fonte produttiva. Si tratta della teoria del "reddito- entrata"⁵⁵.

Infine, secondo una terza ipotesi ricostruttiva, avente rilievo marginale, quella del "reddito consumato", il reddito viene concepito come un fenomeno strumentale alla realizzazione del benessere individuale e, in questa accezione, viene ad identificarsi con l'insieme dei beni e servizi acquistati e consumati dal soggetto in un determinato arco temporale⁵⁶.

di reddito fatta propria dal nostro legislatore fin da t.u. del 1877 è palesemente il frutto di un compromesso. Trattasi, in definitiva di un concetto ibrido che non ha né la nitidezza di contorni, né la coerenza dei concetti di reddito virtuali ed astratti definiti dagli economisti. Per ciò bisogna rinunciare alla pretesa di leggere e ricostruire il senso delle norme giuridiche di diritto tributario con gli occhiali deformanti dei concetti economici. Questi stessi concetti possono offrire un ausilio in sede ermeneutica, ma nulla di più. Ma possono altresì servire a intercettare le disposizioni che, in violazione di ogni logica, creano componenti positivi di reddito del tutto inesistenti e fittizi o negano rilevanza a costi veri e reali".

⁵⁴ Secondo la teoria del reddito come prodotto rientrerebbero nella base imponibile tutti i redditi che appaiono idonei a remunerare i fattori produttivi impiegati, quali, ad esempio, il lavoro, il capitale, le materie prime. La misura del reddito-prodotto tenderebbe a coincidere con quella del valore aggiunto. Tuttavia, il grosso limite insito in tale concezione di reddito è connesso al rischio di escludere dalla base imponibile i redditi e le perdite derivanti da variazioni meramente patrimoniali. Una simile esclusione potrebbe alimentare fenomeni elusivi. Si veda sul punto P. M. Panteghini, *La tassazione delle società*, Il Mulino, Bologna, 2005, 22. L'Autore riporta l'esempio del ricorso ad un piano di *stock options* finalizzato a remunerare il fattore lavoro, per far figurare i redditi percepiti dal lavoratore come plusvalenze.

⁵⁵ Il discrimine tra questa teoria e quella del reddito-prodotto consiste nella assunzione quale reddito degli incrementi patrimoniali derivanti da eventi di carattere straordinario, eccezionale, aleatorio, intesi nel senso di eventi occasionali, difficilmente ripetibili. Complessa appare la ricostruzione della natura dei proventi e delle acquisizioni patrimoniali derivanti da trasferimenti a titolo gratuito, quali successioni *mortis causa* e donazioni. Attenendosi alla concezione di reddito-prodotto, si deve escludere la natura reddituale di tali trasferimenti, per l'assenza di qualsivoglia collegamento con una fonte produttiva; viceversa, in osservanza della teoria del reddito – entrata, viene riconosciuta una natura reddituale anche a tali arricchimenti. Si veda P. Boria, op. ult. cit., 27.

⁵⁶ La nozione del reddito-consumo deriva dalla teoria della doppia tassazione, elaborata da John Stuart Mill. L'Autore muove dalla considerazione che la tassazione dell'intero ammontare del reddito genera una

L'evoluzione normativa subita dall'ordinamento fiscale nazionale ha fatto emergere un tendenziale allineamento alla teoria del "reddito-prodotto"⁵⁷.

Questa tendenza evolutiva ha subito una parziale battuta di arresto con la riforma tributaria degli anni Settanta, in quanto la nozione di reddito imponibile è stata protagonista di un processo di frammentazione che è sfociato nella definizione di una pluralità di categorie reddituali⁵⁸.

discriminazione tra la quota di reddito destinata al consumo e quella destinata al risparmio, dal momento che quest'ultima subirebbe una duplice tassazione, la prima volta nel momento in cui il reddito viene prodotto, la seconda quando il risparmio viene remunerato. Kaldor (1955) ha rilevato come tale doppia tassazione indurrebbe i contribuenti a ridurre la propria propensione al risparmio. Ed ecco allora che entra in gioco la proposta della tassazione del reddito-consumo, che va a incidere sulla differenza tra il reddito complessivo e quello risparmiato. Tuttavia, anche l'introduzione della concezione del reddito-consumo potrebbe generare comportamenti elusivi e proprio per tale ragione la sua diffusione ha riscontrato scarso successo. Si veda P. M. Panteghini, op. ult. cit., 25.

⁵⁷Fin dalle prime ipotesi ricostruttive formulate con riferimento alla nozione di reddito rilevante ai fini tributari, la dottrina e la giurisprudenza hanno manifestato una propensione ad individuare le fattispecie reddituali verificando la sussistenza delle caratteristiche tipiche della teoria del reddito-prodotto (vale a dire l'esistenza di una "ricchezza novella", ossia di un flusso incrementale rispetto alla consistenza iniziale del patrimonio; l'esistenza di una relazione di causa-effetto tra tale ricchezza e l'atto o l'attività produttiva; la riproducibilità in futuro del reddito). Si veda P. Boria, op. ult. cit., 28. L'esame delle fonti reddituali che attualmente trovano espressa disciplina nel Testo unico delle imposte dirette lascia trasparire una tendenza alla valorizzazione degli elementi caratteristici propri della teoria del reddito-prodotto, in quanto le fattispecie considerate nella normativa tributaria sono connotate in prevalenza per la riconducibilità del reddito ad una determinata fonte produttiva, all'utilizzazione di una combinazione di fattori produttivi. Si possono distinguere, dunque, due principali categorie: i redditi "da atto", rappresentati dai proventi generati dallo svolgimento di un atto di gestione di un patrimonio, immobiliare o finanziario, che si connotano per il fatto che l'operazione di gestione che dà origine agli stessi non presenta una struttura complessa e spesso si risolve nel compimento di un unico atto negoziale e ciò si riflette in una loro determinazione piuttosto semplice ed elementare sul piano fiscale. Sono tali, ad esempio, i redditi fondiari, che derivano dall'utilizzo del fondo immobiliare; i redditi di capitale, generati dalla gestione di un capitale finanziario. Vi sono poi i redditi "da attività", rappresentati da flussi incrementali di un patrimonio derivanti dall'esercizio di attività economiche, in cui vengono variamente combinati tra loro il capitale e il lavoro altrui, sotto la direzione e il coordinamento del titolare dell'attività. In tale tipologia, l'individuazione e la determinazione del reddito fiscalmente rilevante appare molto più complessa e richiede l'affinamento delle tecniche contabili, oltretutto il ricorso a meccanismi giuridici più elaborati. Sono tali, ad esempio, i redditi di lavoro autonomo e di impresa. Si veda P. Boria, op. ult. cit., 29.

⁵⁸Tuttavia, l'importanza centrale di una definizione generale del concetto di reddito era stata avvertita fortemente dal legislatore della riforma che, proprio per tale ragione, aveva introdotto nell'art. 80 del D.p.r. n. 597 del 1973, norma di riferimento per la categoria dei redditi diversi, una nozione residuale che operava un richiamo all'imponibilità degli "altri redditi". Tuttavia, tale norma generò incertezze interpretative e applicative e ciò indusse il legislatore ad abrogare tale previsione. Infatti, nella versione attualmente vigente dell'art. 67 del d.p.r. n. 917 del 1986 è stato abbandonato ogni riferimento al concetto generale di reddito e la norma si limita esclusivamente a contenere un'elencazione di specifiche fattispecie ricadenti nella categoria dei redditi diversi. Ne discende che l'opera dell'interprete deve limitarsi ad appurare la ricorrenza

6. La categoria del reddito di impresa nel quadro della disciplina delle imposte sui redditi.

Nell'ambito di tali categorie di reddito, attualmente contemplate dall'art. 6 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sul reddito, di seguito T.u.i.r.), il reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa riveste una posizione di assoluta preminenza, sia per l'incidenza dell'apporto in termini quantitativi che esso riesce ad assicurare alle casse erariali, necessario al fine di finanziare le spese pubbliche, sia per l'ampia estensione della platea dei soggetti passivi coinvolti, sia per la rilevanza che il fenomeno dell'esercizio dell'attività di impresa occupa all'interno del sistema economico- produttivo e la conseguente complessità dei problemi gestionali che esso trascina con sé (in termini normativi, organizzativi, sia per le imprese stesse che per gli uffici preposti ad esercitare il controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dai soggetti passivi)⁵⁹.

delle specifiche fattispecie espressamente disciplinate dalla norma tributaria, senza dover ricostruire in via interpretativa la nozione di reddito ai fini fiscali. Si veda P. Boria, op. ult. cit., 28. Cionondimeno il concetto generale di reddito resta essenziale per comprendere l'effettiva portata estensiva del concetto di "reddito complessivo" soggetto ad imposta e per individuare l'oggetto dell'atto di accertamento di tale imposta. Solo dopo aver chiaramente tracciato i confini delle varie tipologie reddituali è possibile scongiurare il rischio che vengano tassati come "reddito" degli incrementi patrimoniali che non hanno alcuna natura reddituale.

⁵⁹ Il particolare fenomeno dell'impresa mostra un livello di complessità ed eterogeneità tale che la sua fonte di produzione non può essere paragonata con le particolari fonti di produzione delle altre categorie reddituali, poiché, in questo caso, la stessa, che consiste nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, richiede una combinazione di fattori produttivi variabile in dipendenza delle scelte gestionali e delle logiche di investimento adottate dall'imprenditore. Ne discende una sostanziale difficoltà di individuare modelli di impresa unitari e ricorrenti nella prassi ed una conseguente necessità di adottare una disciplina tributaria articolata in una pluralità di regole precise e dettagliate per la rilevazione e valutazione delle componenti attive e passive che concorrono alla determinazione del reddito di impresa. La determinazione analitica e puntuale della base imponibile del reddito di impresa appare, così, pienamente conforme al dettato costituzionale: da un lato, risulta allineata con il principio di capacità contributiva in quanto è idonea ad esprimere un nesso di collegamento effettivo tra la prestazione patrimoniale imposta ed il fatto indice di potenzialità economica; dall'altro lato, risulta allineata, altresì, all'altro fondamentale principio, quello dell'interesse fiscale dello Stato, in quanto, attraverso l'esame delle scritture contabili, risulta più agevole ricostruire il reddito fiscalmente rilevante in sede di accertamento tributario e, conseguentemente, assicurare una più efficace tutela del credito erariale. Hanno, in particolare, contribuito all'approfondimento dello studio del reddito d'impresa tra gli altri A. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario*, II, Milano, 1978, 135 e ss.; P. M. Tabellini, *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, 345 e ss.; A. Cicognani, *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980; A. Fantozzi, *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*, Milano, 1982; R. Napolitano, *Il possesso delle attività produttive di reddito fiscale d'impresa*, Milano, 1982.

La nozione di reddito di impresa trae origine da concetti e definizioni enunciati in un'altra branca del diritto, ossia quella del diritto civile⁶⁰. Ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile, infatti, *“E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”*. La normativa tributaria, pur richiamandosi ai principi dettati dal Codice civile ai fini dell'individuazione dell'attività di impresa, ne amplia, tuttavia, i presupposti. Infatti, l'art. 55, 1° comma, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.) definisce redditi di impresa *“quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa”*⁶¹.

Ai fini fiscali, per esigenze di semplificazione e certezza del rapporto tributario, si è inteso prescindere dal requisito organizzativo e, al contrario, attribuire rilevanza alle attività commerciali oggettivamente intese, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento delle stesse. Maggior rilievo viene attribuito all'elemento della abitualità.

⁶⁰A tal proposito, si è ripetutamente lamentata la mancanza di una nozione propria di reddito di impresa all'interno della disciplina tributaria ed una posizione di subordinazione concettuale di questa rispetto a quella civilistica. Si veda P. Boria, op. ult. cit., 117.

⁶¹Le attività individuate dall'art. 2195 del Codice civile sono: le attività industriali dirette alla produzione o allo scambio di beni o servizi; le attività di intermediazione nella circolazione di beni; le attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; le attività bancarie o assicurative; le attività ausiliarie delle precedenti. La norma contenuta nell'articolo 2195 del Codice civile costituisce una specificazione della regola generale contenuta nell'articolo 2082 dello stesso codice, che qualifica l'elemento dell'organizzazione quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento di un'attività economica come attività d'impresa. In deroga a quanto previsto dalla nozione civilistica di impresa commerciale, la norma tributaria prevede due regole ulteriori, volte ad estendere l'area della commercialità. E' previsto, infatti, che le attività indicate all'art. 2195 del Codice civile sono da ritenersi commerciali anche qualora non siano organizzate in forma di impresa (art. 55, 1° comma, T.u.i.r.) e che le attività dirette alla prestazioni di servizi non rientranti nell'elenco di cui all'articolo 2195 del Codice civile siano considerate comunque commerciali se organizzate in forma di impresa. Secondo P. Boria, op. ult. cit., 118, *“l'ampliamento della latitudine semantica della nozione di impresa commerciale ai fini tributari sembra produrre il paradosso di una attività commerciale (in base al carattere oggettivo dell'attività stessa) che però manca del requisito organizzativo occorrente per essere una impresa. D'altro lato si può comunque supporre che la tipologia delle attività indicate nell'elenco di cui all'art. 2195 c.c. presupponga ineliminabilmente un livello minimo di organizzazione dei fattori produttivi per potere essere concretamente esercitate.”*.

E', dunque, la professionalità abituale⁶², ancorché non esclusiva, che consente di contraddistinguere, dal punto di vista fiscale, il reddito di impresa da altri tipi di reddito, che, invece, si connotano per il carattere dell'occasionalità. Il concetto di abitualità evoca, dunque, la ripetizione costante di una serie coordinata di atti e fatti economicamente e giuridicamente apprezzabili ai fini della realizzazione del presupposto d'imposta all'interno di un certo periodo temporale assunto come parametro di riferimento, che viene fatto coincidere convenzionalmente con il periodo di imposta⁶³.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in tema di reddito di impresa, una delle prime disposizioni in cui ci si imbatte all'interno del Testo Unico delle imposte sui redditi, ossia l'art. 6, dispone, al terzo comma, che *“I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”*. La portata di tale regola viene, poi, successivamente estesa, dall'art. 81 del medesimo T.u.i.r., ad un ambito soggettivo più ampio, costituito da tutti i tipi di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 81 citato, infatti, *“Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni”* della sezione I, del Capo II del T.u.i.r. Si tratta del ben noto principio di *“attrazione al reddito d'impresa”*, in base a cui l'attività svolta dai soggetti individuati all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo

⁶²In merito al concetto di professionalità si va sempre più diffondendo il convincimento che si tratti di un mero richiamo stilistico, relativamente al quale non è possibile riprodurre la complessa elaborazione ed interpretazione proposta dalla dottrina in sede civilistica. Si veda in proposito P. Boria, op. ult. cit., 120.

⁶³Ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'abitualità non è richiesto che la reiterazione dell'attività avvenga in maniera continuativa e ininterrotta, potendosi ammettere, al contrario, che l'attività risulti concentrata in periodi circoscritti dell'anno solare (come avviene per le attività stagionali) al fine di integrare il presupposto in questione. E', in ogni caso, necessario il riscontro di una frequenza minima di svolgimento degli atti in cui è suddivisa l'attività da accertare sulla base di un giudizio non solo di tipo comparativo, avente, cioè, a riferimento le regole ordinarie del sistema economico e produttivo, ma anche fondato sulla rilevanza economica e reddituale degli atti, di tal che anche una singola operazione complessa, se di entità e proporzioni apprezzabili, risulta idonea a configurare esercizio di attività di impresa. Si veda P. Boria, op. ult. cit., 120.

T.u.i.r. genera sempre reddito di impresa, indipendentemente da quella che sia la fonte di provenienza di tali redditi. Questo ci permette di delimitare, dunque, il campo soggettivo di indagine e ci consentirà, successivamente, di indagare le interrelazioni esistenti tra le regole sostanziali che governano la determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e le regole procedurali che presiedono alla fase di controllo e di accertamento della corretta determinazione dell'imposta.

L'art. 83 del T.u.i.r., norma cruciale in tema di *“determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”*, è rivolto alla determinazione del reddito imponibile dei soli soggetti individuati all'art. 73⁶⁴, 1° comma, lettere *a)* e *b)* del T.u.i.r., ossia delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché società cooperative e di mutua assicurazione) e degli enti commerciali residenti (gli enti, pubblici e privati, che abbiano come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di attività commerciale), con esclusione, quindi, degli enti non commerciali residenti e non residenti nel territorio dello Stato e delle società e degli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, le cui regole di determinazione del reddito complessivo imponibile sono disciplinate dal Capo III, IV e V del medesimo T.u.i.r.

7. I modelli teorici di determinazione della base imponibile per l'imposta sul reddito delle società.

L'assetto normativo vigente prevede, all'articolo 83 del T.u.i.r., il principio di derivazione della base imponibile dell'Imposta sul reddito delle società dal risultato economico-civilistico che scaturisce dal Conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta. In base a tale regola, il concetto di utile netto risultante dal bilancio civilistico viene a costituire il nucleo centrante di tutto il sistema dell'imposizione fiscale diretta

⁶⁴Tale disposizione individua i soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società.

sulle imprese⁶⁵.

Passando in rassegna gli studi compiuti in ordine ai modelli teorici di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società⁶⁶, sono emersi tre principali modelli, che risultano diversamente caratterizzati a seconda di come possono venirsi a configurare i rapporti tra bilancio civilistico e bilancio fiscale (intendendosi per tale la dichiarazione tributaria del reddito di impresa).

Il primo modello, che prende il nome di dipendenza o derivazione "assoluta", consiste nell'assumere a presupposto dell'imposta il risultato di esercizio così come emerge dal bilancio d'esercizio redatto in osservanza delle disposizioni civilistiche, senza effettuare alcuna rettifica ai fini fiscali e operando, pertanto, un esclusivo rinvio, ai fini della esistenza e quantificazione del reddito fiscale, alle prescrizioni civilistiche, ossia a regole stabilite per rispondere ad esigenze specifiche in altri settori dell'ordinamento, in particolare nel settore del diritto commerciale e dall'economia aziendale.

Il secondo modello, che rappresenta una variante del precedente, si caratterizza per il fatto di prevedere una dipendenza parziale del reddito imponibile dal risultato civilistico emergente dal bilancio, che si configura, in tal modo come una semplice base

⁶⁵ Sul principio della tassazione dell'utile netto nel sistema della riforma tributaria si veda G. Falsitta, *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del conto profitti e perdite delle società per azioni*, in *Impresa, ambiente e pubblica amministrazione*, 1977, 218 e ss.; S. La Rosa, *Le norme "generaliste" sui rapporti tra bilancio e dichiarazione (art. 75, commi 3°, 4°, 6° e 76, comma 6°)*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Milano, 581 e ss.; E. Nuzzo, *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in *Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze*, 1982, I, 596; G. Falsitta, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, in *Rassegna Tributaria*, 1984, I, 137 e ss.; G. Nanula, *Principi di bilancio e deroghe fiscali*, in *Rassegna Tributaria*, 1989, I, 359 e ss.; E. Potito, *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi*, in *Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze*, 1989, I, 28 e ss.; R. Lupi, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1990, I, 699 e ss.; F. Tesaurò, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, Milano - Roma, 1990, p. 217 e ss.; O. Nocerino, *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1994, I, p. 267; G. Zizzo, *Stato e prospettive dei rapporti tra bilancio e dichiarazione* in *Corriere Tributario*, 2007, 931 e ss.; A. Fantozzi - M. Alderighi, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rassegna Tributaria*, 1984, I, 117 e ss.; E. Nuzzo, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1985, I, 810 e ss.

⁶⁶ Nell'ambito della ricerca sui modelli si veda G. Falsitta, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale*, cit.

di partenza per il calcolo del reddito d'impresa, stabilendo, poi, che allo stesso vengano apportati, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, una serie di correttivi e rettifiche che trovano il proprio fondamento in regole estranee alla normativa civilistica⁶⁷.

Infine, vi è un terzo modello che si connota per la totale autonomia delle regole di determinazione del reddito fiscale - che viene determinato e quantificato interamente sulla base di un *corpus* normativo autonomo e distinto di regole e di prescrizioni, i cui elementi costitutivi sono fissati esclusivamente dalla disciplina tributaria - rispetto a quelle civilistiche che governano la redazione del bilancio d'esercizio. Si parla, in questo caso di un "doppio binario"⁶⁸.

Osservando i sistemi fiscali attualmente vigenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea, si nota come i legislatori nazionali abbiano adottato tutta una serie di modelli che rappresentano varie sfaccettature delle soluzioni teoriche sopra

⁶⁷Cfr. G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario- Parte speciale- Il sistema delle imposte in Italia*, dodicesima edizione, Cedam Wolters Kluwer, Vicenza, 2018, 3. Nell'ambito di questi primi due modelli, la dottrina individua una suddivisione ulteriore. Infatti, in alcuni ordinamenti giuridici il punto di riferimento di partenza è costituito dal Conto economico, mentre in altri il reddito imponibile viene ricavato a partire dallo Stato patrimoniale. Si veda in proposito M. Grandinetti, *Il principio di derivazione nell'Ires*, Cedam, 2016, 6; L. Burn – R. Krever, *Taxation of Income from Business and Investment*, in V. Thuronyi (edited by), *Tax Law Design and Drafting*, Volume 2, The Hague – Boston, 1998.

⁶⁸Si veda F. Tesaurò, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, cit., 4 e ss., ed *Istituzioni di diritto tributario*, cit., 74 ss; G. Nanula, *L' equivoco del cosiddetto bilancio fiscale*, in *Bollettino tributario*, 1979, 781 e ss. Si veda anche G. Falsitta, *La dichiarazione tributaria ed il bilancio di esercizio*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da A. Amatucci, Vol. III, Padova, 1994, 47-68, e *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, cit., 138, dove ha segnalato come il diritto tributario possa «regolare in varia guisa i rapporti tra bilancio commerciale e bilancio fiscale. Come posizione estrema può statuire una rigorosa autonomia tra i due bilanci; ciò importa che il bilancio commerciale non viene affatto utilizzato a fini fiscali e il diritto tributario detta autonome prescrizioni che operano esclusivamente per il bilancio fiscale. Altra posizione, altrettanto estrema..., consiste nell'assumere a presupposto dell'imposta l'utile emergente dal bilancio commerciale, senza rettificazione alcuna ai fini fiscali», si veda anche G. Ferranti, L. Miele e F. Buontempo, *Principi generali del reddito d'impresa*, Milano, 2012, 243-273. Può, tuttavia, accadere che, all'interno di questo modello venga contemplata "una formula di chiusura che rinvia alla determinazione di bilancio in tutti i casi non espressamente previsti dalla disciplina tributaria che si occupa della determinazione della base imponibile". Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 7. si veda anche G. Zizzo, "La questione fiscale delle società che adottano i principi contabili internazionali", in M. Beghin (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IREs*, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, Milano, 2008.

descritte⁶⁹. In nessuna legislazione fiscale nazionale risulta essere stato adottato un modello di derivazione pura, che implichi la dipendenza totale del reddito imponibile dal risultato di esercizio del bilancio civilistico, oppure, al contrario, la regola della totale separazione ed autonomia tra le due determinazioni, civilistica e fiscale⁷⁰. In realtà, il modello adottato in prevalenza nella maggior parte dei Paesi europei risulta essere quello della derivazione parziale del reddito imponibile dal risultato del Conto economico, con due varianti⁷¹.

⁶⁹Per una compiuta analisi relativa all'individuazione dei modelli di determinazione della base imponibile delle società si vedano L. Burn – R. Krever, *Taxation of Income from Business and Investment*, in V. Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, Volume 2, The Hague-Boston, 1998, p. 3; M. Lamb - C. Nobes -A. Roberts, *International variations in the connections between tax and financial reporting*, in *Accounting and Business Research*, 1998, p. 173 (p. 174).

⁷⁰Si veda M. Grandinetti, *Il principio di derivazione nell'Ires*, Cedam – Wolters Kluwer, Padova, 2016, 6 e ss.

⁷¹ La prima variante, definita “dipendenza formale”, assume, come punto di riferimento per la determinazione della base imponibile, il risultato che scaturisce dal Conto economico, al quale possono essere apportate delle variazioni in aumento e in diminuzione, in applicazione di specifiche disposizioni fiscali. Le variazioni in diminuzione, per poter assumere rilevanza fiscale e, dunque, tradursi in oneri fiscalmente deducibili, devono previamente transitare attraverso il Conto economico. Per tale ragione, spesso si genera il rischio concreto che la disciplina fiscale finisca per influenzare notevolmente le scelte operate in sede di redazione di bilancio. Ad esempio, quando la deducibilità fiscale di un componente negativo di reddito è subordinata alla sua previa imputazione in bilancio, ciò può comportare che il redattore del bilancio venga indotto, al solo scopo di ottenere determinati benefici fiscali, ad iscrivere tale componente negativo di reddito nel Conto economico. Tale comportamento viene inquadrato nell'abito del fenomeno che prende il nome di “dipendenza rovesciata”, definita come quella soluzione normativa tale per cui il legislatore introduce delle disposizioni che legittimano, ma non obbligano, il contribuente ad adottare, nella redazione del bilancio d'esercizio, una condotta che non è prevista dalle regole in materia di redazione di tale documento, ma che risulta esclusivamente finalizzata a ottenere il riconoscimento fiscale di determinati componenti positivi o negativi di reddito. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 7. La seconda variante, definita come “dipendenza materiale”, si contraddistingue per l'assenza di un collegamento diretto tra le variazioni fiscali e la redazione del Conto economico, cosicché le scelte operate in ambito fiscale si presentano come autonome rispetto a quanto previsto dalla disciplina del bilancio d'esercizio. In ogni caso, svolgendo un'attenta analisi emerge che anche nel modello che consacra la totale separazione tra il risultato di esercizio e quello fiscalmente rilevante si può in ogni caso rinvenire un collegamento tra le due determinazioni quantitative e ciò per alcune ragioni fondamentali. La prima ragione va individuata nella circostanza che la corretta tenuta della contabilità è da sempre ritenuta una garanzia affidabile di maggiore analiticità, puntualità e attendibilità del risultato scaturente dal bilancio e, di conseguenza, della determinazione del reddito dell'esercizio, ad esso correlata, ragion per cui il diritto tributario tende a riporre un particolare affidamento sugli elementi e i dati emergenti dalla contabilità e dal bilancio. Questa tendenza ha trovato recente conferma anche nella posizione di assoluta preminenza che è stata attribuita ai principi contabili, nazionali e internazionali, che sono stati trasfusi in specifiche disposizioni di legge. Si veda sul punto M. Grandinetti, op. ult. cit., 7. In secondo luogo, la scelta di avvalersi del risultato emergente dalla regolare e corretta tenuta della contabilità aziendale, disciplinata in maniera rigorosa da un sistema di regole stabilite dalla legge e dalla migliore prassi operativa, deriva dall'esigenza, da parte dell'Amministrazione

Come si vedrà meglio in seguito, attraverso l'illustrazione dell'evoluzione storico-normativa della disciplina del reddito di impresa, anche l'ordinamento italiano, in maniera analoga a quanto avvenuto in altri sistemi giuridici dei Paesi dell'Unione Europea, si è orientato verso un modello teorico di derivazione del reddito imponibile dal risultato civilistico⁷². Specialmente negli ultimi anni si è assistito all'accentuarsi di tale tendenza, come dimostra anche l'introduzione nell'ambito dell'ordinamento comunitario e, poi, in quello nazionale dei principi contabili internazionali Ias/Ifirs per la redazione dei bilanci consolidati e di esercizio di alcuni tipi di società. Tale novità ha riaperto il dibattito sul modello più corretto e congruo da applicare per la determinazione della base imponibile per i soggetti Ires.

8. L'alternativa tra reddito "effettivo" e reddito "normale" ai fini della scelta del metodo di determinazione della base imponibile.

Alla luce dell'inquadramento generale del concetto di reddito, si può innanzitutto dedurre che il reddito da assumere ai fini della configurazione della base imponibile rappresenta il frutto di una precisa scelta metodologica, che viene a realizzarsi all'interno

finanziaria, di poter contare su un dato quanto più possibile attendibile e di procedere, in tal modo, con maggior speditezza e scioltezza al controllo e all'accertamento della dichiarazione presentata dal soggetto passivo del tributo. Questa funzione garantista svolta dall'impianto contabile e dal bilancio civilistico nella determinazione del risultato di esercizio scaturente dal Conto economico potrebbe costituire un argomento a sostegno della teoria della insindacabilità di giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria circa le scelte contabili compiute dal redattore del bilancio nel corso della fase procedimentale di accertamento dell'imposta, su cui ci si soffermerà nel terzo capitolo. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit.

⁷²«Il principio del legame, vera chiave di volta del sistema di determinazione quantitativa del reddito di impresa, assume nell'ordinamento italiano vigente, in primo luogo, sembianze di nesso di dipendenza del reddito fiscale dell'impresa da quello risultante dal bilancio civile nel senso che non è consentito ottenere la deducibilità fiscale di costi ed oneri sostenuti per la produzione del reddito, se costi ed oneri non siano stati, nel periodo di detrazione fiscale o in un periodo precedente, contabilizzati come passività deducibili ai fini di diritto civile in sede di erezione del conto economico civilistico». «Tramite le numerosissime norme per mezzo delle quali si estrinseca il rapporto di pregiudizialità-dipendenza, il bilancio civilistico esplica, ai fini della determinazione del reddito fiscale dell'impresa, una funzione che non è semplicemente ad probationem, ma ad substantiam; ciò significa che il bilancio civilistico riveste una efficacia non puramente probatoria, ma costitutiva della esistenza e della inesistenza di elementi positivi e negativi di reddito e della stessa situazione-base del tributo. L'annotazione o evidenziazione di detti elementi nelle scritture contabili dell'impresa, le cui risultanze, per saldi, confluiscono nel bilancio di esercizio (stato patrimoniale e c.p.p.) è elemento costitutivo della fattispecie imponibile». G. Falsitta, *Concetti fondamentali*, cit., 137-154.

di due possibili scenari alternativi: un primo scenario, che fa riferimento al concetto di reddito “effettivo” ed un altro che, invece, fa appello al concetto di reddito “normale”.

Il concetto di reddito effettivo evoca un metodo analitico di determinazione del reddito, per mezzo del quale si giunge alla quantificazione della base imponibile attraverso criteri analitici che prevedono la puntuale individuazione delle singole componenti reddituali attive e passive generate dall'esercizio dell'attività di impresa all'interno di un determinato arco temporale di riferimento.

Il concetto di reddito normale fa riferimento, invece, a una metodologia di determinazione del reddito imponibile che si avvale dell'ausilio di criteri di tipo forfetario: assumendo una serie di indici e coefficienti di natura sintetica, che si ottengono ponendo a confronto una pluralità di atti o di attività posti in essere da soggetti che si trovano in condizioni simili o comparabili a quelle dell'impresa in esame, è possibile addivenire alla formulazione di un giudizio circa la congruità del risultato economico generato dall'impresa stessa nel periodo di imposta.

Le due distinte metodologie, a loro volta, esprimono l'incarnazione riflessa di due diversi principi costituzionali.

La metodologia denominata come “reddito effettivo” risponde ad un modello di determinazione analitica e di tassazione del reddito improntato alla ricerca della reale capacità contributiva del soggetto, in quanto, in coerenza con uno dei requisiti essenziali di tale principio, ossia quello dell'effettività, si basa sul convincimento che solo il reddito effettivo possa costituire il parametro di riferimento in grado di misurare nella maniera più adeguata la forza economica del contribuente e, di conseguenza, la sua idoneità a partecipare al riparto dei carichi fiscali⁷³.

⁷³Questa metodologia prevalse originariamente in ambito Irpef, dove l'utilizzo del metodo analitico di determinazione del reddito era stato reso possibile dall'estensione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili a tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi. Per cui è possibile sostenere che, in tal modo, fu operato un riallineamento tra regole sostanziali e procedurali, in quanto entrambe risultavano preordinate al perseguimento della determinazione analitica del reddito imponibile, coerentemente con il principio di capacità contributiva. Si veda P. Boria, op. ult. cit., 39.

L'adozione di una metodologia orientata a ricostruire la base imponibile secondo criteri di "normalità", ossia facendo ricorso a metodi induttivi, è, invece, finalizzata a realizzare il coronamento di un altro fondamentale valore costituzionale, ossia l'interesse fiscale dello Stato-comunità⁷⁴. Infatti, l'opzione per il metodo del reddito effettivo può essere efficacemente esercitata solo per quelle tipologie di attività per le quali vige l'obbligo di tenuta di una contabilità analitica. Tuttavia, non sempre nella concreta realtà dei fatti appare possibile e agevole svolgere accertamenti e controlli volti ad individuare realmente il reddito "effettivo". Proprio per questa impossibilità di garantire il pieno rispetto della disciplina legale in materia di reddito effettivo, non sempre i criteri di determinazione analitica del reddito si sono dimostrati - e si dimostrano - idonei a consentire in maniera agevole la ricostruzione quantitativa della capacità economica del soggetto ed efficaci al punto da garantire la concreta partecipazione alle spese pubbliche da parte di tutti i consociati. Quando tale difficoltà si manifesta, possono venirsi a generare disfunzioni nel sistema tributario che danno origine a fenomeni di evasione dilagante e il legislatore si viene a trovare inevitabilmente combattuto tra due contrapposte esigenze: da un lato, quella, che possiamo definire "sostanziale", di assicurare che il tributo possa essere applicato in maniera pienamente aderente alla capacità contributiva espressa dal soggetto passivo; dall'altro, quella, che potremmo definire come "strumentale", di assicurare che il tributo possa essere accertato e riscosso

⁷⁴Sul punto scrive P. Boria, op. ult. cit., 36: "[...] l'assunzione di una linea metodologica orientata verso una conformazione della base imponibile secondo elementi di "normalità" sta ad indicare evidentemente la sussistenza di un interesse generale ad identificare le fattispecie impositive secondo criteri empirici tali da rendere agevolmente misurabile l'entità della prestazione tributaria. Si tratta peraltro di capire se il valore costituzionale cui si collega tale metodologia di determinazione induttiva e presuntiva del reddito - che evidentemente assume i connotati propri dell'interesse fiscale, per la sua riconducibilità ad istanze di semplificazione e di contenimento della attitudine all'evasione o elusione fiscale - riguarda lo Stato-apparato, come sostiene autorevole dottrina, oppure lo Stato-comunità, coinvolgendo valori essenziali per lo sviluppo dell'intera collettività. Ebbene, la funzione dei criteri di determinazione del reddito non tanto sembra doversi riportare ad interessi meramente procedurali dell'amministrazione finanziaria, e dunque collegata ad un valore proprio dello Stato-apparato, quanto piuttosto si inserisce nella logica sostanziale di funzionamento del sistema tributario, interferendo direttamente con i criteri di ripartizione del carico tributario. In altre parole, la determinazione legale della base imponibile mostra la presenza di un interesse di carattere sostanziale e non meramente formale".

in maniera celere, efficace ed efficiente sotto un profilo squisitamente tecnico⁷⁵. Ecco che allora può determinarsi la scelta legislativa di abbandonare la metodologia di tassazione del reddito effettivo per rivolgersi verso l'adozione di metodi di determinazione induttiva o presuntiva del reddito in modo da ristabilire l'efficienza generale del sistema tributario e la sua attitudine ad acquisire le risorse finanziarie indispensabili per garantire la propria sussistenza e lo sviluppo dell'intera collettività.

Pertanto, analizzando l'evoluzione della normativa tributaria – come meglio si illustrerà nel prosieguo – si nota come la posizione assunta dal nostro legislatore in ordine all'alternativa tra i due poli opposti, rappresentati dalle due metodologie di determinazione della base imponibile fondate, alternativamente, sul reddito effettivo o sul reddito normale, abbia manifestato nel corso del tempo un andamento variamente oscillante, che riflette la ricerca ponderata di un equilibrato temperamento tra due contrapposti valori sanciti dalla Carta costituzionale, quello dell'interesse fiscale dello Stato-comunità a reperire agevolmente ed in maniera celere ed efficiente le risorse tributarie necessarie a finanziare la spesa pubblica e quello della capacità contributiva, finalizzata alla ricerca della ricchezza effettivamente prodotta dal contribuente.

9. Un'analisi storico- evolutiva della normativa italiana in materia di tassazione del reddito di impresa.

Pare opportuno, a parere di chi scrive, ripercorrere sinteticamente le tappe salienti e le fasi cruciali della lunga evoluzione normativa che ha condotto progressivamente ad una integrale regolamentazione della disciplina in materia di determinazione del reddito d'impresa, fagocitando in sé anche concetti, norme e regole, che in origine erano sorti all'interno di altri settori dell'ordinamento giuridico, al fine di rispondere ad esigenze differenti di regolamentazione, che, tuttavia, in questo modo, sono entrate a pieno titolo

⁷⁵Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 34; nello stesso senso A. Fantozzi, *Premesse per una teoria della successione nel procedimento tributario*, in AA. VV., *Studi sul procedimento amministrativo tributario*, Milano, 1971, 130 e ss.

a fare parte integrante della normativa fiscale.

Con l'avvento della Rivoluzione Industriale, in tutti gli Stati evoluti fu istituita un'imposta generale sul reddito⁷⁶. In Italia, a seguito dell'Unificazione del Regno, fu introdotta, accanto alle due imposte fondiari già esistenti (sui redditi dei terreni e dei fabbricati⁷⁷) - che avevano la tipica natura di imposte reali e andavano a colpire specifici tipi di reddito – un'imposta sugli altri redditi⁷⁸, che prese il nome di imposta di ricchezza mobile, sui redditi da capitale e da lavoro⁷⁹. Tale imposta, disciplinata dal Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi di ricchezza mobile), è rimasta in vigore per circa un secolo, fino alla riforma dell'imposizione diretta degli anni Settanta del secolo scorso, entrata in vigore il 1° gennaio 1974, rappresentando non solo la prima forma di prelievo sui redditi introdotta nel Regno d'Italia, ma anche quella che generava la parte più ingente del gettito fiscale. In questo primo momento storico il sistema tributario italiano non contemplava alcuna forma di imposizione

⁷⁶La prima imposta generale sul reddito fu introdotta in Inghilterra nel 1798, l'*Income tax*, che in origine era un'imposta proporzionale e successivamente, nel 1910 divenne progressiva con l'introduzione di una *supertax*. *Income tax* e *supertax* (o *surtax*) sono state unificate nel 1973. In Germania e in Austria l'*Einkommensteuer* risale al '700. In Germania la moderna imposta personale sul reddito deriva dall'imposta di capitazione graduata (*Klassensteuer*), istituita in Prussia nel 1851; l'imposta sul reddito globale fu introdotta in Prussia nel 1891. Gli stati tedeschi man mano iniziarono a imitare questo tributo cosicché agli inizi del Novecento l'imposta personale progressiva sul reddito risultava ormai ampiamente diffusa in Germania e divenne il pilastro fondante del sistema tributario federale e statale (cfr. F. Forte – P. Bondonio – L. Jona Celesia, *Il sistema tributario*, Torino 1983, 202). In Francia, dopo la rivoluzione francese si assistette alla soppressione del sistema fiscale feudale e alla istituzione di quattro imposte: quella fondiaria, quella personale mobiliare, l'imposta di patente e l'imposta sulle porte e le finestre; nel 1914 fu introdotta un'imposta sui redditi sino ad allora non tassati, che si aggiunse alle precedenti quattro imposte; nel 1917 fu adottata un'imposta generale sul reddito e del precedente sistema basato sulle quattro imposte fu mantenuta solamente l'imposta fondiaria.

⁷⁷Fino all'avvento della rivoluzione industriale, le imposte più importanti erano quelle sui redditi dei terreni e dei fabbricati, mentre minor rilievo veniva attribuito all'imposizione sui redditi mobiliari. Si veda sul punto F. Tesaurò, *Istituzioni di diritto tributario*, Vol. 2, Parte speciale, Torino, Utet, 2002, 4; sulla nascita del sistema tributario italiano, cfr. G. Marongiu, *Alle radici dell'ordinamento tributario*, Padova, 1988.

⁷⁸L'introduzione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa in Italia viene fatta risalire alla legge 19 luglio 1868, n. 4480, che ha istituito l'imposta di negoziazione sui titoli azionari e sulle obbligazioni delle società di capitali.

⁷⁹Queste erano le imposte dirette, mentre tra quelle indirette rientravano le imposte di consumo e le imposte sugli affari, che generavano un gettito più cospicuo rispetto alle prime. Si veda C. Cosciani, *La Riforma tributaria, analisi critica del sistema tributario italiano*, Firenze, 1950.

specificatamente gravante sui redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa.

Tuttavia, in quell'epoca aleggiava ancora una visione "statica" dell'economia, la ricchezza era concepita come "ancorata" ad una fonte reale, non intesa in termini dinamici ed imprenditoriali e questo si rifletteva anche sulla concezione stessa di reddito tassabile, che veniva considerato secondo l'accezione di reddito "prodotto"⁸⁰.

La disciplina dell'imposta di ricchezza si limitava a fornire una elencazione delle varie fonti dei redditi tassabili (redditi dominicali, agrari e dei fabbricati), ma non forniva una definizione del concetto di reddito mobiliare⁸¹.

A colmare tale lacuna normativa ha cercato di porre rimedio la dottrina, la quale, in base ad una attenta ed accurata ricostruzione delle norme disseminate nei vari testi legislativi, riguardanti direttamente o indirettamente le fonti di produzione dei redditi tassabili, è pervenuta alla formulazione di una serie di definizioni, tra loro concettualmente equivalenti⁸².

⁸⁰ Si veda A. Cicognani, *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980, 18. L'Autore fa cenno a teorie di reddito: il "reddito consumato", il "reddito prodotto" (individuato come la «*massa dei beni di primo grado prodotti e consumati*») ed il "reddito entrata" (individuato come «*entrata di ricchezza di un determinato periodo economico, inclusi gli aumenti di valore*»).

⁸¹ Nel Testo Unico del 1877 venivano elencate le fonti dei redditi tassabili attraverso l'imposta di ricchezza mobile. Infatti, tale imposta includeva diverse categorie di reddito, come i redditi derivanti dall'utilizzo di capitale, i redditi derivanti dall'utilizzo di lavoro e i redditi misti lavoro/capitale, a ciascuna delle quali corrispondevano diversi meccanismi di determinazione della base imponibile e diverse aliquote applicabili. Gli articoli 31 e 32 del R.D. n. 4021 del 1877 individuavano e conducevano alla tassazione di un reddito netto "per la classe dei redditi industriali e commerciali", tenendo conto di una serie di componenti negativi di reddito, tra i quali figuravano "le spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e di strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali", mentre era espressamente esclusa la deducibilità dei costi legati all'indebitamento e del compenso diretto a remunerare l'opera "del contribuente, di sua moglie o di quei suoi figli occupati nell'esercizio". Inoltre, veniva ammessa la deducibilità delle annualità passive, anche ipotecarie, relative al reddito proveniente da ricchezza mobile. Si veda sul punto M. Grandinetti, op. ult. cit., 9. L'articolo 81 del Testo Unico del 1877, dopo aver ribadito che il presupposto dell'imposta consisteva nella produzione di un reddito netto derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte, riconduceva nel perimetro di operatività dell'imposta medesima anche le plusvalenze e le sopravvenienze realizzate da imprese commerciali, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative e, infine, i premi su prestiti e le vincite a lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse, ossia un insieme di fattispecie decisamente eterogenee e dall'incerta natura reddituale.

⁸² Dottrina e giurisprudenza erano generalmente orientate e concordi a formulare una definizione di reddito mobiliare che ravvisava in esso «*l'effettivo aumento di ricchezza concretamente determinabile in denaro, prodotto dall'impiego, a scopo speculativo, del capitale o dell'attività umana o di entrambi questi fattori*» (si veda sul punto F. Giussani, *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. it. dir. fin.*, 1941, I, 126). Il

In tale fase ancora embrionale non si faceva alcun cenno al concetto di “derivazione” per il calcolo del reddito mobiliare ai fini fiscali.

Tuttavia, il Regio decreto del 24 agosto 1877, n. 4021, conteneva già al suo interno una norma pregnante di significato ai fini che ci riguardano, ossia l’articolo 25, il quale prevedeva che per le società anonime, in accomandita per azioni, per gli istituti di credito e per le casse di risparmio l’imposta venisse determinata facendo riferimento al bilancio e al rendiconto dell’anno solare precedente a quello di riferimento. Tale previsione normativa si prefiggeva il duplice obiettivo di definire la base imponibile per i soggetti passivi dalla stessa indicati, ma anche di stabilire una netta linea di demarcazione tra tali

concetto di reddito è stato variamente ricostruito e definito dagli Autori. Secondo L. V. Berliri, op. cit., il reddito si contraddistingue innanzitutto per comportare l’*“acquisizione al patrimonio del reddituario di una ricchezza novella misurabile in denaro”*. Per A. D. Giannini (*Il rapporto giuridico d’imposta*, Giuffrè, Milano, 1937) il reddito costituisce l’aumento di valore, concretamente determinabile in denaro, che si realizza nel patrimonio di una persona. Tutte queste definizioni si incentrano sul concetto giuridico di patrimonio e, dunque, sono convergenti nel riconoscere che il reddito assunto a presupposto della relativa imposta costituisce un accrescimento del patrimonio della persona, un *quid novi* che si aggiunge alla consistenza patrimoniale già posseduta all’inizio del periodo di riferimento dell’imposta, incrementandolo. Questo *quid novi* è misurabile in denaro ed è suscettibile di essere convertito in denaro mediante appropriati atti di scambio sul mercato. Successivamente, l’orientamento espresso dalla dottrina è stato codificato all’interno del Testo unico n. 645 del 1958, che ha fornito, all’art. 81, 1° comma, la definizione del concetto di reddito, delineandone i caratteri essenziali, senza, tuttavia, introdurre modifiche di rilievo rispetto alla previgente normativa. I testi normativi di epoca successiva, fino ad arrivare al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, hanno sostanzialmente lasciato inalterati l’impianto legislativo generale e i connotati del reddito. La prima caratteristica del reddito va ravvisata nella circostanza che lo stesso è un’acquisizione patrimoniale netta costituita, indifferentemente, da una somma di denaro o da un bene in natura (traducibile, attraverso operazioni di stima, in una somma di denaro) che va ad aumentare il patrimonio preesistente del reddituario. Tale accrescimento può consistere in un aumento numerico degli elementi costitutivi attivi che compongono il patrimonio, in una diminuzione degli elementi passivi ovvero in un maggior valore di scambio acquisito da taluni elementi che già compongono il patrimonio. Per la definizione di patrimonio si attinge al concetto che ne viene fornito in ambito civilistico, che assume piena valenza anche ai fini tributari. Secondo la disciplina civilistica, patrimonio è, per il soggetto passivo delle imposte sui redditi “il complesso dei diritti (o dei rapporti giuridici, se del patrimonio occorre dare, a certi effetti, una nozione comprensiva anche delle passività) che fanno capo ad una persona e che hanno un valore economico” (in tal senso, testualmente, A.D. Giannini, op. ult. cit., 165; l’Autore per la definizione della nozione civilistica di patrimonio rinvia alle opere di Fadda e Bensa, di Ferrara e Coviello). Tale nozione di patrimonio si rinviene anche nella manualistica di diritto privato e di diritto commerciale contemporanea; ad esempio G. F. Campobasso, *Diritto commerciale*, IX ed., vol. 2, Utet, Torino, 2015, definisce come patrimonio della società “il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società”. Non vi è, dunque, reddito senza incremento del patrimonio netto del reddituario nel periodo di commisurazione dell’imposta. Il patrimonio è uno stock di apporti giuridici individuabile con riferimento ad una certa data, convenzionalmente fatta coincidere con la chiusura dell’esercizio sociale. Il reddito è un concetto “flusso”, ossia un accrescimento di nuovo patrimonio formatosi in un certo lasso di tempo. Si veda G. Falsitta, op. ult. cit., 7 e ss

soggetti, che venivano tassati sulla base delle risultanze del bilancio, e la restante platea dei contribuenti che ponevano in essere il presupposto dell'imposta di ricchezza mobile⁸³. Infatti, mentre con riguardo ai soggetti passivi espressamente indicati dalla disposizione la tassazione avveniva quasi esclusivamente sulla base delle risultanze del bilancio, per quanto riguarda i secondi, in particolare per le imprese di piccola e media dimensione, l'imposizione veniva stabilita sulla base di criteri e coefficienti di tipo forfettario, definiti dagli Ispettorati Compartimentali delle imposte dirette. Tale discriminazione, come vedremo meglio nel prosieguo, è venuta meno solo con l'avvento della riforma fiscale degli anni Settanta del secolo scorso, che ha esteso i principi relativi alla determinazione del reddito sulla base delle scritture contabili e del bilancio a qualunque tipo di soggetto passivo esercente un'attività produttiva, parificando altresì le modalità di determinazione della base imponibile per gli stessi.

Nella giurisprudenza dell'epoca venne, pertanto, progressivamente plasmata la figura dei "soggetti tassati in base a bilancio", ossia quei soggetti per i quali il Codice di commercio del 1882 stabiliva l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio (le cosiddette società commerciali).

Per questa categoria di soggetti, il reddito scaturente dal bilancio d'esercizio poteva formare oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria soltanto in seguito alla dimostrazione della mancata o irregolare contabilizzazione di singole componenti attive o passive nel Conto economico⁸⁴.

⁸³ È stato evidenziato (cfr. S. La Rosa, *Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell'accertamento dei redditi*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 1981, 566) che tale disposizione, originariamente prevista allo scopo di uniformare il profilo temporale del periodo d'imposta con quello del bilancio d'esercizio, è stata interpretata dalla giurisprudenza come finalizzata a costruire il reddito imponibile in maniera analitica e secondo criteri di effettività, così da rappresentare, fino a prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, la base per l'applicazione del tributo, ma unicamente per i soggetti tassati in base a bilancio.

⁸⁴ In quella precisa epoca storica, le ragioni del diretto riferimento al bilancio d'esercizio andavano ricercate nelle garanzie che tale documento era in grado di offrire, soprattutto se si tiene conto della disciplina civilistica allora vigente in tema di tenuta obbligatoria dei libri sociali, di formazione, presentazione, sindacato e pubblicità del bilancio, e di responsabilità e sanzioni a carico degli amministratori e degli organi sociali per la tutela dei terzi e dei soci.

Tuttavia, il Codice di commercio del 1882 si limitava a prescrivere una specifica disciplina in materia di redazione e presentazione del bilancio di esercizio e del rendiconto, senza, tuttavia, recare una puntuale codificazione dei principi e dei criteri di valutazione delle voci di bilancio. In base alle ricostruzioni operate dalla dottrina⁸⁵ dell'epoca, l'utile o la perdita risultanti dal bilancio, assunti a fondamento per la determinazione della base imponibile su cui commisurare l'imposta, rappresentavano il risultato delle valutazioni delle varie voci componenti il patrimonio aziendale, compiute secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, improntato a regole di condotta ispirate a principi e criteri di valutazione che affondavano le proprie radici nella scienza economica e nell'economia aziendale, ossia in altri settori e discipline dell'ordinamento di carattere non giuridico e che, in quanto tali, non trovavano una espressa collocazione all'interno del Codice di commercio⁸⁶. Dottrina e giurisprudenza erano tendenzialmente orientate a ritenere che proprio la conformità delle valutazioni operate dagli amministratori delle società alle regole di comune condotta codificate in tali diverse branche dell'ordinamento avrebbero rappresentato una soglia invalicabile al potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria⁸⁷.

A seguito dell'approvazione del Regio decreto del 17 settembre 1931, n. 1608, iniziarono a prendere vita degli orientamenti giurisprudenziali che ebbero il pregio di mettere in rilievo la distinzione tra gli obblighi e le finalità cui doveva rispondere la redazione del

⁸⁵V. Sampieri Mangano, *L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, Vol. I, Milano, 1935, 79.

⁸⁶La normativa tributaria, priva di autonome regole di valutazione, operava, pertanto, un rinvio alla disciplina civilistica del bilancio, peraltro assai scarna, e, quindi al prudente apprezzamento degli amministratori, ai quali incombeva in ogni caso la responsabilità di attenersi alle norme che, "(...) comunque non codificate, costituiscono regole comuni di condotta, alle quali si uniformano quasi tutte le società commerciali bene ordinate nella valutazione dei vari componenti del patrimonio sociale (...)". Cfr. sul punto Sampieri - Mangano, *L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, Milano, 1934 - 1936, I, 78 e ss.

⁸⁷Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 11. Si veda anche E. Nuzzo, *Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi: normativa civilistica e tributaria dalla seconda metà del secolo scorso alla fine degli anni Trenta*, Jovene, Napoli, 1979, 12. L'Autore mette in evidenza come questa scelta fosse frutto di schemi concettuali propri dell'economia classica e dei capisaldi ideologici dello Stato liberale. Lo Stato doveva limitare al massimo il suo intervento riconoscendo al singolo la libertà in ordine al possesso e alla gestione dei mezzi di produzione, evitando ogni ingerenza nella sfera privata. Sul punto si veda anche V. Sampieri Mangano, op. ult. cit., 78.

bilancio e i correlati, ma non sovrapponibili, interessi perseguiti dal legislatore fiscale⁸⁸. Con l'approvazione di successivi provvedimenti, in particolare con il R. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 (poi convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016), si assistette al superamento della precedente impostazione prevista dall'articolo 32 del R. D. n. 4021 del 1877, orientata alla individuazione e alla tassazione del reddito netto "effettivo", in forza di un nuovo orientamento, che mirava alla identificazione di un reddito "normale", equivalente ad una media del reddito prodotto nel biennio precedente⁸⁹.

Tale mutamento nella disciplina sostanziale provocò delle ripercussioni anche sul sistema di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile⁹⁰.

Mentre tutta la fase storica precedente era stata permeata dall'idea di fondo di impedire o limitare il più possibile gli interventi e le ingerenze del potere pubblico sulla sfera giuridica privata del contribuente, con i sopra citati interventi normativi, frutto di mutati orientamenti teorici e dottrinali che riconoscevano un ruolo di supremazia ai valori collettivi, l'Amministrazione finanziaria venne dotata di poteri più intensi e pervasivi, che sfociarono nella previsione di metodologie di ricostruzione sintetiche della base

⁸⁸Sul punto si veda E. Nuzzo, *Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi*, Napoli, 1979, 88 e ss. S. La Rosa, *Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell'accertamento dei redditi*, cit., 567. Con il Regio decreto n. 1608 del 1931, innanzitutto, venne inaugurata una disciplina puntuale da osservare per la redazione della dichiarazione dei redditi, parallelamente accompagnata dalla previsione dell'irrogazione di sanzioni penali, volte a punire l'inosservanza degli obblighi dichiarativi. Si procedette, altresì, a rafforzare ed estendere i poteri dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo la possibilità di eseguire ispezioni fiscali anche nei confronti degli imprenditori individuali. Inoltre, fu introdotto l'obbligo della motivazione per gli accertamenti nei casi in cui si fosse proceduto alla rideterminazione del reddito in maniera difforme rispetto a quanto emergente dal dato contabile. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 12.

⁸⁹A tale proposito vennero istituiti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, dotati non solo competenze ispettive, ma anche di poteri essenziali per la concreta applicazione dei tributi, quali, tra gli altri, il potere di stabilire criteri e coefficienti di redditività, previsti per categorie di attività, di concerto con le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti, finalizzati alla determinazione di un reddito ordinario o "normale", completamente diverso dal concetto di reddito effettivo che aveva preso campo nella disciplina previgente. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 12.

⁹⁰Nonostante l'allora vigente ordinamento tributario prevedesse, quale regola sostanziale, quella dell'identificazione del presupposto d'imposta con il reddito effettivo e nonostante le regole procedurali prevedessero che la denuncia presentata dal contribuente dovesse essere sottoposta a controllo e accertamento da parte degli uffici finanziari, in realtà la riforma del 1936 finì per assegnare una scarsa rilevanza alla dichiarazione presentata dal contribuente e attribuì, al contrario, all'Amministrazione finanziaria poteri che le consentivano di valutare il reddito imponibile attraverso il prevalente ricorso a strumenti e coefficienti presuntivi. Si veda P. Boria, *L'interesse fiscale*, Torino, 2002, p. 257.

imponibile, che rischiavano inevitabilmente di privare di contenuto la stessa disciplina sostanziale che definiva il presupposto dell'imposta di ricchezza mobile⁹¹.

Mentre in origine l'intenzione del legislatore⁹² era stata quella di estendere il metodo di determinazione presuntivo del reddito imponibile anche ai soggetti tassati in base al bilancio, successivamente, con la legge 8 giugno 1936, n. 1231 (di conversione del R.d.l. 24 ottobre 1935, n. 1887), il legislatore fece un passo indietro, stabilendo che l'unica condizione che avrebbe legittimato l'accesso all'accertamento di tipo induttivo extracontabile nei confronti di tali soggetti sarebbe stata la dimostrazione dell'inattendibilità della contabilità e del bilancio dei medesimi per "fondata presunzione di frode"⁹³.

A seguito di tale modifica normativa, venne dunque stabilita la regola generale secondo cui, nei confronti dei soggetti tassati in base alle risultanze del bilancio, il punto di partenza "obbligato" per la determinazione del reddito imponibile con metodo di accertamento analitico era costituito proprio dal risultato del bilancio; solo in caso di fondata presunzione di frode, da dimostrarsi sulla base di elementi certi e precisi, la

⁹¹Si assistette, dunque, ad uno stravolgimento dell'impostazione "ordinaria", nella quale è la regola sostanziale a stabilire il presupposto del tributo, mentre la fase procedurale individua la metodologia applicabile per l'accertamento di quanto dichiarato dal contribuente, senza incidere sul presupposto. Questa contrapposizione può essere spiegata, da una parte, con l'arretratezza del sistema produttivo italiano e con l'assenza di un adeguato supporto documentale e contabile per la maggior parte delle imprese e, dall'altra, giustificata dal fatto che alla regola sostanziale era attribuita una funzione solo di tipo programmatico mentre spettava alla regola procedurale, in concreto, la valutazione per individuare (e condizionare) la determinazione della base imponibile. Si veda sul punto P. Boria, *L'interesse fiscale*, cit., 258.

⁹²Come risulta dal disegno di legge originario, ossia il R.d.l. 24 ottobre 1935, n. 1887, articolo 20.

⁹³Nella sua formulazione originaria l'articolo 20 del R. d. l. 24 ottobre 1935, n. 1887 prevedeva la possibilità di determinare il reddito imponibile in maniera induttiva anche per i soggetti tassati in base al bilancio, senza attribuire particolare rilevanza al risultato del bilancio e del rendiconto. Con la conversione in legge del decreto, invece, si venne a realizzare nel concreto una bipartizione tra i soggetti tassati sulla base delle risultanze del bilancio e soggetti tassati in base ad un reddito lordo dal quale dovevano essere dedotte le spese previste dalla legge. Il nuovo assetto normativo assegnava una funzione e una natura residuali all'accertamento induttivo, di cui gli Uffici finanziari avrebbero potuto avvalersi soltanto laddove fosse stata dimostrata la complessiva inattendibilità delle scritture contabili. Il potere di conformazione dell'Amministrazione finanziaria, ossia il potere che abilitava la stessa a incidere sulla sfera giuridica altrui, apportandovi modifiche, senza il necessario consenso di questi e senza che ad essi fosse consentito opporvisi, veniva, dunque, ad assumere carattere marginale, in quanto azionabile solo in presenza di situazioni-limite. Si veda P. Boria, *op.ult. cit.*, 39

legge avrebbe consentito il ricorso ad un metodo di accertamento presuntivo⁹⁴. Viceversa, per tutti gli altri soggetti passivi il metodo canonico di accertamento del reddito imponibile rimaneva, invece, quello induttivo o presuntivo, a prescindere dalle risultanze della dichiarazione presentata dal contribuente⁹⁵.

10. La Riforma Vanoni e il tentativo di perseguimento dell'obiettivo di estensione della determinazione analitica del reddito imponibile in capo a tutti i contribuenti.

Successivamente prese avvio la Riforma Vanoni, il cui obiettivo principale era quello di estendere la determinazione analitica del reddito in capo a tutti i soggetti passivi, non soltanto quelli tassati sulla base delle risultanze del bilancio e, dunque, di pervenire ad una sostanziale equiparazione, sotto il profilo del trattamento tributario, tra le società di capitali ed i contribuenti privati, così da tener conto della speciale capacità contributiva

⁹⁴Questo metodo avrebbe garantito una maggiore corrispondenza tra il reddito effettivo e quello imponibile e avrebbe garantito al contribuente una maggiore tutela contro il rischio di ricorso ad accertamenti indiscriminati da parte dell'Amministrazione finanziaria (si veda C. Cosciani, *La riforma tributaria, Analisi critica del sistema tributario italiano*, Firenze, 1950, cit., 229). Le ragioni di fondo di tale scelta vanno ricercate nella circostanza che, anche in quella precisa epoca storica, la regolare tenuta delle scritture contabili, per i soggetti tassati in base al bilancio, rappresentava una garanzia della corretta determinazione del risultato di esercizio da parte delle società di capitali individuate dall'articolo 25 del T.U. n. 4021 del 1877 e ciò avrebbe consentito, di conseguenza, agli Uffici finanziari di poter ricostruire tale dato di bilancio in maniera più agevole, conformemente alle esigenze di speditezza dell'azione amministrativa. Al contrario, per i contribuenti di minori dimensioni l'istituzione di un impianto contabile più complesso e sofisticato avrebbe comportato un eccessivo aggravio di oneri amministrativi; pertanto, tali soggetti finivano di fatto per sfuggire alle possibilità di una ricostruzione analitica del reddito, a causa dell'assenza di un impianto contabile analitico, come quello delle società di maggiori dimensioni, per tale ragione nei loro confronti prevalse la scelta dell'utilizzo di un metodo di accertamento sintetico piuttosto che analitico. (si veda M. Grandinetti, op.ult. cit., 15 e ss).

⁹⁵ Per i soggetti di minori dimensioni non tassati in base al bilancio, in linea generale, vigeva il principio generale per cui la dichiarazione da parte del contribuente e l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dovessero avere ad oggetto un reddito lordo, dal quale venivano dedotte le spese previste dalla legge. Tuttavia, l'assenza di ogni garanzia volta a tutelare il contribuente nei confronti di possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria alle risultanze della propria dichiarazione comportava, come conseguenza, una tendenza generalizzata all'occultamento della base imponibile, in attesa di ricevere, in un momento successivo, l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e procedere, così, a determinare in maniera "concordata" la pretesa tributaria con l'Erario.

Secondo G. Tesoro, *In tema di accertamento in base a bilancio*, in *Rivista Italiana di Diritto Finanziario*, 1938, 5, la circostanza di consentire all'Amministrazione finanziaria di disconoscere, senza offrire garanzie al contribuente, le risultanze del bilancio e, quindi, ricostruire il reddito imponibile in maniera induttiva, sarebbe risultato contrario alla corretta interpretazione dell'articolo 25 del T. U. n. 4021 del 1877.

espressa dalle società.

Il rinnovato assetto normativo risentiva profondamente anche dell'influsso esercitato dalla Costituzione, all'epoca appena entrata in vigore, che all'articolo 53 aveva sancito i due fondamentali principi della "capacità contributiva" e della progressività del sistema tributario, rispettivamente al primo e al secondo comma.

Le tappe fondamentali di questa riforma furono segnate dall'emanazione della "*Legge di perequazione tributaria*" (Legge 11 gennaio 1951, n. 25), la quale prevedeva la tassazione sulla base delle scritture contabili anche per le imprese non soggette a tassazione in base al bilancio, e della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Legge Tremelloni)⁹⁶.

Per poter assistere alla nascita di un'imposta specifica sulle società di capitali si dovette attendere, poi, l'emanazione del D.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), con cui venne istituita l'Imposta sulle società di capitali⁹⁷ e si procedette ad una puntuale regolamentazione della base imponibile della stessa.

L'imposta sulle società fu concepita principalmente allo scopo di completare il quadro dell'imposizione dei soggetti tassabili in base al bilancio, in modo da incidere il patrimonio ed il reddito e il suo presupposto economico-finanziario poggiava sulla considerazione che la società fosse in grado di manifestare una propria potenzialità economica, diversa e superiore rispetto a quella scaturente dalla semplice sommatoria delle potenzialità economiche apportate dai soci⁹⁸.

⁹⁶La riforma del sistema dell'imposizione diretta venne dettata principalmente dall'incremento del numero dei soggetti passivi che, a causa dell'organizzazione del loro impianto contabile e delle loro dimensioni, non accettava la ricostruzione induttiva del reddito imponibile da parte degli Uffici finanziari. Si veda P. Rossi, *I metodi di accertamento*, in A. Fantozzi (a cura di), *Diritto Tributario*, Torino, 2012, 677; si veda anche M. Grandinetti, op. ult. cit., 17.

⁹⁷Sulle ragioni dell'istituzione dell'imposta in questione solo per le società di capitali e non anche per altre forme societarie si veda C. Cosciani, *Stato dei lavori della commissione per lo studio della riforma tributaria - Documento di lavoro elaborato dal Vice Presidente Prof. Cesare Cosciani*, Milano, 1964. Secondo l'Autore esisteva nell'ordinamento tributario vigente una discriminazione a favore del reddito d'impresa prodotto in forma di società di capitali, che spesso venivano costituite solo per un mero risparmio di imposta giacché si presumeva che potessero sottrarsi completamente all'imposizione relativa all'imposta complementare per la parte di utili non distribuiti.

⁹⁸In Italia, la tesi della capacità contributiva autonoma delle società di capitali era stata sostenuta dal Griziotti, maestro di Vanoni, e dalla sua scuola, per il quale la mancanza di un'imposta sulle società appariva

La nuova imposta sulle società presentava carattere soggettivo, in quanto l'articolo 1 del Testo Unico del 1958 non faceva specifico riferimento ad un presupposto imponibile come il reddito, il patrimonio o il capitale, bensì si limitava a stabilire e indicare l'ambito soggettivo di applicazione della legge stessa, individuandolo in determinati soggetti, quali gli enti e le società tenuti alla presentazione del bilancio o del rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi⁹⁹.

La riforma introdusse anche l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, all'epoca non appariva ancora corretto far riferimento al concetto di "derivazione" del reddito dalle risultanze del bilancio, in quanto la determinazione del primo continuava a prescindere dalle seconde.

L'articolo 2 del Testo Unico sopra citato disponeva, infatti, che l'imposta sulle società era commisurata al patrimonio ed al reddito e il successivo articolo 4 elencava gli elementi costitutivi del patrimonio imponibile¹⁰⁰.

come una delle maggiori cause che avevano condotto all'insufficiente sviluppo dell'imposizione diretta in Italia. Già dieci anni prima dell'introduzione del nuovo tributo, lo stesso Vanoni aveva trattato l'argomento, evidenziando le basi dottrinarie di un'imposta speciale sulle società, di cui egli stesso fu il primo promotore in qualità di Ministro delle Finanze. Vanoni, nel saggio *"L'imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti"* (in F. Forte C. Longobardi, (a cura di), *Opere giuridiche*, Milano, 1943, Vol. I, 457-471), immaginava il caso di un soggetto che, titolare di una grossa fortuna, riuniva le sue partecipazioni in una società, distribuendo solo quanto necessario per il suo consumo, sottraendo così all'imposta la quota di risparmio, ed affermava che *«L'imposizione non può restare indifferente di fronte alla potenza economica determinata dall'organizzazione societaria: e se il criterio dell'imposta è quello di gravare i soggetti in rapporto alla forza economica che essi possiedono, con riguardo a tutti gli elementi che la qualificano, il criterio deve applicarsi a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o persone morali»*.

⁹⁹Il nuovo tributo veniva commisurato sia al patrimonio sia al reddito, ma non dava luogo a due imposte distinte, bensì ad un'unica forma di prelievo su due basi imponibili (reddito e patrimonio), che si integravano a vicenda. Nella Relazione Ministeriale si legge, infatti, che *«L'imposta pur essendo basata per una parte sul patrimonio, non è un'imposta patrimoniale, ma rimane pur sempre un'imposta ordinaria sul reddito, commisurata semplicemente al patrimonio, così come lo era l'imposta ordinaria sul patrimonio del 1939»*. A tale imposta commisurata al reddito e al patrimonio si andava, poi, ad aggiungere un'imposta sulle obbligazioni, in sostituzione della precedente imposta di negoziazione. Tutto questo dava origine ad un sistema tripartito, in cui le tre imposte risultavano complementari tra di loro, in quanto avevano tutte la stessa finalità e facevano sì che l'imposizione delle società si basasse su tre elementi: il patrimonio, il reddito ed il capitale obbligazionario.

¹⁰⁰«Art. 4.: Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio; b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi; c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo. Dalla

Il capitale ed il patrimonio dovevano essere determinati sulla base dei dati contabili di bilancio, senza alcuna possibilità di compiere valutazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio stesso. Lo scopo che ci si prefiggeva era quello di spingere il più possibile i soggetti che vi erano tenuti alla redazione di un bilancio chiaro, preciso e veritiero, nell'interesse sia dell'Amministrazione finanziaria che degli stessi soci partecipanti alle società¹⁰¹.

In base all'articolo 5, il reddito imponibile era costituito dalla somma algebrica degli elementi specificati in detto articolo, determinati in base al loro valore nominale espresso nel bilancio¹⁰².

somma indicata nel comma precedente si detraggono: a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo; b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile. Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'art. 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno».

¹⁰¹Nella Relazione della V Commissione Permanente (Finanze e Tesoro) del Senato (Relazione della Maggioranza) -Senato della Repubblica, Legislatura II, Disegni di legge e Relazioni, n. 359-A, si legge: «Si domanda, a questo punto, se il sistema di contribuzione ideato dallo schema di legge in esame sia il più indicato o se non convenga adottarne un altro, quale, secondo alcuni suggerimenti, quello già seguito tradizionalmente dalla imposta di negoziazione. Qui conviene lumeggiare la struttura del congegno. La caratteristica sta nello spegnere l'interesse del contribuente a falsare l'equilibrio del bilancio con spostamenti di capitale a reddito e viceversa. Per effetto della duplice tassazione sul patrimonio (0,75%) e sul reddito eccedente il 6% (15%) l'incidenza viene ad essere uguale. Si raggiunge cioè un punto di indifferenza, per cui il contribuente è messo in condizione di non avere convenienza alcuna sia a tenere artificialmente basso il capitale sociale, costituendo riserve occulte, sia a gonfiarlo artificialmente. Lo scopo è di avere un bilancio chiaro, leggibile, equilibrato, onesto nell'interesse del Fisco e degli stessi soci. Un solo bilancio. Sono noti, e non costituisce indelicatezza il rilevarli in questa sede ed in questa circostanza, gli sforzi sistematici... diretti a falsare il bilancio. E non in danno del fisco soltanto. Vi è una pluralità di manifestazioni differenti, secondo i soggetti contro cui la manovra è preordinata. Così può capitare che vi sia un bilancio ed un inventario per il fisco: uno per il consiglio di amministrazione: uno per le minoranze: uno per i consiglieri delegati e le banche. A questi ultimi infine occorre dire la verità».

¹⁰² «Art. 5: Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Per le società cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio vengono restituiti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti; b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva; c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219; d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c) con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria B; e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella

Dal punto di vista procedimentale, come si è accennato, l'obiettivo della riforma era quello di estendere la determinazione analitica del reddito imponibile a tutti i contribuenti e non soltanto a coloro che erano tassati in base alle risultanze del bilancio. Infatti, era molto sentita l'esigenza di garantire una maggiore tutela nei confronti del contribuente contro il rischio di indiscriminate ed arbitrarie ricostruzioni del reddito imponibile da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tali garanzie di tutela, fino ad allora, erano state riconosciute esclusivamente nei confronti delle imprese che avevano approntato un impianto contabile (inteso nell'accezione di pacchetto comprensivo di scritture contabili e bilancio di esercizio) più complesso e dettagliato e che erano, perciò, in grado di determinare in maniera più puntuale e verificabile il risultato di esercizio e di redigere, di conseguenza, dichiarazioni analitiche; la corretta istituzione e tenuta di un impianto contabile, infatti, ha da sempre rappresentato una garanzia di attendibilità dei dati trasfusi nel bilancio, capace di ridimensionare la portata di azioni accertatrici da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il nuovo meccanismo impositivo di tipo analitico imponeva di indicare nella dichiarazione dei redditi (di cui era previsto un obbligo generalizzato di presentazione) tutti i cespiti imponibili. In base all'art. 31 del Testo Unico, solo dopo aver proceduto al controllo delle dichiarazioni presentate ed aver riscontrato omissioni o inesattezze, l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata a procedere all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati e all'accertamento d'ufficio di quelli omessi¹⁰³. In

medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata. Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta. Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2».

¹⁰³In base all'art. 119 del d.p.r. n. 645 del 1958, il reddito dei soggetti tassati in base al bilancio era determinato, appunto, sulla base delle risultanze dello stesso, con la previsione della facoltà, per l'Amministrazione finanziaria, di procedere induttivamente alla rettifica delle risultanze civilistiche ed alla ricostruzione del

questo modo si tentava di perseguire l'obiettivo ultimo di allineare il più possibile l'imposizione tributaria alla misura del reddito effettivo, come frutto di una contabilità regolarmente e correttamente tenuta. Tuttavia, il perseguimento di tale obiettivo venne vanificato in quanto, nonostante il tentativo di rinnovamento operato all'interno della disciplina sostanziale ad opera delle leggi del 1951 e del 1956, con riguardo alle piccole e medie imprese, l'Amministrazione finanziaria, in palese contrasto con lo spirito che aveva animato il legislatore della riforma, continuò a fare ricorso a procedure e metodi presuntivi e induttivi di ricostruzione del reddito imponibile, sulla scia del modello del reddito "normale", in luogo di quello "effettivo", che finivano per accentuare il potere discrezionale della stessa e per affievolire le garanzie previste dalla legge a favore del contribuente, tra le quali l'obbligo di motivazione analitica degli avvisi di accertamento¹⁰⁴.

Nei lavori preparatori della riforma tributaria degli anni Settanta numerose furono le critiche e gli attacchi rivolti alla prassi operativa degli uffici finanziari, che quasi in modo sistematico finiva per svuotare di significato i principi enunciati in sede legislativa e per dilatare in maniera eccessiva le sacche di discrezionalità in sede accertativa.

reddito sulla base della situazione complessiva dell'impresa nel caso si fosse riscontrata l'esposizione di spese o passività insussistenti ovvero indicate in misura superiore a quella effettiva. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 18. Il bilancio in questa fase assumeva rilevanza solo in quanto "mezzo di prova". Ai fini dell'accertamento, infatti, se il contribuente fosse stato in grado di supportare il dato emergente dalla dichiarazione attraverso l'esibizione del bilancio e delle scritture contabili, l'Amministrazione finanziaria avrebbe proceduto ad una verifica del reddito dichiarato in maniera analitica (cioè, sulla base dei contenuti delle singole poste contabili). Diversamente, nel caso in cui fossero state riscontrate gravi e ripetute violazioni, formali o sostanziali, dell'obbligo di ordinata tenuta della contabilità, l'amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata a procedere ad una determinazione del reddito "(...) in base alla situazione economica (...) complessiva dell'impresa. Questa tipologia di accertamenti risultava palesemente arbitraria, tanto che in questa fase il bilancio, unitamente ad una scrupolosa tenuta delle scritture contabili, veniva ad ergersi quale baluardo di fronte al pericolo di accertamenti del reddito fortemente discrezionali. Cfr. sul punto R. Lupi, *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Milano, 1988, 95 e ss.

¹⁰⁴Si veda A. Fantozzi, *Accertamento tributario*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. I, Roma, 1988, 16; C. Cosciani, *Lo stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria del sistema fiscale*, Milano, 1964, 27; S. Cipollina, *Lo stato dei lavori della Commissione Cosciani, cinquant'anni dopo; osservazioni sugli studi della riforma del sistema fiscale*, in *Rivista di Diritto finanziario e scienza delle finanze*, 2014, 460. Si veda anche M. Grandinetti, op. ult. cit., 19 e ss.

Fu avvertita, pertanto, l'esigenza di dar vita ad un *corpus* normativo tendenzialmente autosufficiente e analitico per la determinazione del reddito d'impresa, tale da limitare o precludere ogni eventuale integrazione e interpretazione estensiva che il legislatore non aveva inteso ammettere.

11. Le linee guida della riforma tributaria degli anni Settanta (la cosiddetta Riforma "Cosciani-Visentini").

Allo scopo di garantire una tassazione il più possibile conforme e aderente ai principi costituzionali fissati in materia tributaria e allineata alla concezione di un reddito di tipo effettivo e non, al contrario, determinato secondo criteri di tipo forfettario - ovvero sulla base di una proposta concordata con l'Amministrazione finanziaria - è successivamente intervenuta la legge delega del 9 ottobre 1971, n. 825 (cosiddetta riforma Cosciani-Visentini), che ha cercato di dare piena e concreta attuazione al principio costituzionale della capacità contributiva¹⁰⁵, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.

Con tale legge delega si è giunti al coronamento di un processo di sperimentazione delle regole di imposizione fondate sul bilancio che si è dispiegato lungo un arco temporale di circa un secolo.

Il legislatore delegante, nell'impartire i principi e criteri direttivi a cui il delegato avrebbe dovuto attenersi ai fini della emanazione delle successive disposizioni, ha elevato per la prima volta a regola generale della determinazione del reddito d'impresa il principio della dipendenza dell'imponibile fiscale dalle risultanze del Conto economico. Per la quantificazione del reddito imponibile il documento di riferimento da cui partire era, dunque, costituito dal bilancio, il quale fungeva, altresì, da base per la determinazione del risultato civilistico e per la comunicazione dello stesso alle varie categorie di *stakeholders*.

¹⁰⁵ La dottrina (si veda L. Tosi, *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Milano, 1999, 1) ha osservato che già all'articolo 1, comma 1, della legge delega n. 825 del 1971 era presente un forte e deciso richiamo al principio della capacità contributiva.

Quale corollario di tale scelta normativa, è stato garantito il rispetto del principio di dipendenza anche nella successiva fase di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, cosa che, invece, non era avvenuta nel sistema delineato dal Testo Unico del 1958¹⁰⁶.

Nella legge delega due erano le disposizioni di fondamentale importanza che dettavano i principi e i criteri direttivi.

Ci si riferisce, in primo luogo, all'articolo 2, n. 16, della legge delega, il quale stabiliva, come fondamentale principio e criterio direttivo, *«la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo»*¹⁰⁷.

L'innovazione principale di tale disposizione consiste nell'aver indicato, quale primo criterio per la determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi, quello dell'adeguamento¹⁰⁸ rispetto ai principi di competenza economica¹⁰⁹, con ciò lasciando

¹⁰⁶ Cfr. M. Grandinetti, op. ult. cit., 24. Sul punto si vedano le considerazioni dell'Assonime nella circolare del 15 gennaio 1972, n. 7, vol. II, 2, n. 1.

¹⁰⁷ L'art. 2, n. 16, così come gli articoli successivi, furono inseriti nell'ambito dei principi e criteri direttivi attinenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il successivo articolo 5 della legge delega, relativo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, estese il perimetro applicativo di tali principi e criteri direttivi anche a tale imposta. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 23.

¹⁰⁸ L'esigenza di uniformare tale disciplina si era manifestata con evidenza attraverso il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416 (convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 503) con cui si era giunti all'approvazione delle disposizioni aventi principalmente il fine di adeguare la disciplina del reddito di impresa, contenuta nel T.u.i.r., con quella civilistica in materia di bilancio. Ulteriori modifiche, che hanno contribuito ad allineare ulteriormente le due discipline e, conseguentemente, a realizzare una più spiccata convergenza tra i valori riconosciuti ai fini fiscali e i valori iscritti in bilancio, sono state apportate dalla legge 27 dicembre 1995 n. 549. Sempre nella direzione di realizzare un progressivo adeguamento della disciplina civilistica e fiscale si colloca la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, all'art. 21, ha previsto l'irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte. Esse, prima di tale modifica normativa, concorrevano a formare la base imponibile del reddito d'impresa, se iscritte in bilancio, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione. Tale modifica ha consentito di raggiungere una maggiore equità tra gli azionisti della società in conseguenza della irrilevanza fiscale delle rivalutazioni effettuate al solo scopo di adeguare i valori di bilancio a quelli di mercato. Si veda M. Procopio, *Il Sistema Tributario Italiano*, Tomo I, Cedam Wolters Kluwer, 2018, 569 e ss.

¹⁰⁹ Con l'articolo 2, n. 9, del disegno di legge delega del 19 luglio 1967 e successivamente con l'articolo 2, n. 13 del disegno di legge delega del 1° luglio 1969, si stabilì che la determinazione del reddito d'impresa dovesse essere fondata su *“criteri idonei al maggior possibile adeguamento del reddito imponibile a quello effettivamente prodotto”*. La Relazione ministeriale aveva precisato che nella determinazione dei redditi di

intendere, secondo parte della dottrina¹¹⁰, che il legislatore delegante avesse voluto fare riferimento ai principi contabili stabiliti dalla disciplina aziendalistica¹¹¹.

Tuttavia, la dottrina maggioritaria è pressoché concorde nel ritenere che la previsione normativa lasciasse intendere che il modello prescelto dal legislatore non era quello della

impresa si era voluto fare implicito rinvio ai criteri indicati nelle scienze economico aziendali (si veda in proposito *Prima relazione Bima, per la maggioranza (parte generale). Atti camera*, V legislatura, stampato n. 1639 – A, Milano, 1972, 132). Per quanto riguarda la scelta dell'espressione "adeguamento" del reddito imponibile a quello determinato secondo "principi di competenza economica", espresso dal risultato del bilancio di esercizio, parte della dottrina ha sostenuto che tale espressione debba ritenersi coincidente con quella di "identificazione" (si veda G. Falsitta, *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa*, in *Rivista delle Società*, 1981, 870, ora in *Il bilancio di esercizio delle imprese*, 79). Tuttavia, altra parte della dottrina ha escluso che il termine "adeguamento" debba intendersi come "identificazione" e che la scelta operata dal legislatore per tale previsa espressione denoti chiaramente come lo stesso legislatore fosse perfettamente consapevole dell'opportunità (se non della necessità) di comparare e contemperare l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio di capacità contributiva con altri interessi, sia di natura squisitamente fiscale che di natura extrafiscale (come, appunto, l'esigenza di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo). Cfr. G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta (a cura di), *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Vicenza, 2018, 327. Nello stesso senso M. Grandinetti, op. ult. cit, 26. Secondo l'Autore il riferimento operato nella seconda parte della disposizione alle "esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo" metterebbe in evidenza che, oltre all'esigenza di predisporre una determinazione della base imponibile il più fedele possibile a quella individuata dal bilancio, espressione del principio di capacità contributiva, esistono altre motivazioni che inducono a discostarsene.

¹¹⁰Si veda G. Tomasin, *Contrasti veri e apparenti fra norma civilistica e tributaria in materia di bilancio e i principi contabili*, in *Rassegna tributaria*, 2010, 39.

¹¹¹G. Falsitta, *L'imposizione delle imprese in Italia tra corretti principi contabili ed "estrogeni tributari"*, in *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano, 2008, p. 397, afferma che «risulta evidente dai lavori preparatori che il legislatore ha inteso riferirsi ai principi che rientrano nella sfera di competenza della ragioneria ed economia aziendale, e cioè quelli che, con locuzione più moderna, chiamiamo "principi contabili"». Secondo l'Autore il collegamento tra imponibile e risultato di esercizio espresso dal bilancio, che la legge delega richiedeva, non è solo opportuno, bensì necessario, perché il bilancio «serve per l'accertamento dell'utile da ripartirsi tra gli altri soggetti che vengono remunerati con i risultati conseguiti periodicamente per effetto della gestione di impresa». Ciononostante, se consideriamo il comportamento del legislatore nazionale a partire dall'emanazione dei d.p.r. n. 597 e 598 del 1973 che hanno dato attuazione alla legge delega, è facile concludere che il criterio dell'adeguamento rappresentava una indicazione di principio a cui non ha fatto seguito una coincidenza integrale tra le determinazioni reddituali relative al diritto commerciale rispetto a quelle prettamente tributarie. Secondo M. Grandinetti, op. ult. cit., 26, non sarebbe possibile individuare un'equivalenza terminologica e concettuale tra i principi di competenza economica e i principi contabili. Ciò in quanto, prima di tutto, il legislatore delegante, facendo riferimento ai principi di competenza economica, avrebbe inteso riferirsi soprattutto ai principi di redazione del bilancio previsti dal codice civile (e non soltanto dei principi contabili). Inoltre, nel preciso momento storico in cui la legge delega è stata approvata mancava un sistema di principi contabili di riferimento. Inoltre, principi contabili e principi di competenza economica non sarebbero riconducibili al medesimo concetto. Infatti, come opportunamente osservato nella Relazione ministeriale, nel testo definitivo della legge delega non è stato operato alcun esplicito rinvio ai principi di competenza economica elaborati "dalla corrente dottrina ragionieristica".

piena identificazione tra i due ambiti disciplinari (civilistico e fiscale)¹¹².

I principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega condussero all'approvazione del Testo Unico dell'imposta sui redditi (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, «*Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*»), in cui la determinazione del reddito d'impresa discendeva dalla combinazione di una serie di norme generali e di norme speciali¹¹³.

In particolare, le previsioni della legge delega furono trasfuse nell'articolo 52 del d.p.r. n. 597 del 1973, il quale disponeva, al 1° comma, che «(...) il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo (...)»¹¹⁴. Tale principio - oggi contenuto, seppur con alcune modifiche,

¹¹² Si prende atto, infatti, come nell'ambito del diritto tributario esistano specifiche esigenze che necessitano di essere considerate nella strutturazione della base imponibile. Tale impostazione risalta dall'utilizzo della locuzione "tenuto conto", la quale indica che il legislatore tributario ha la facoltà di utilizzare la disciplina fiscale per motivi ascrivibili ad esigenze di politica fiscale, improntate all'interesse a realizzare una tassazione conforme al principio di capacità contributiva o ad altri interessi meritevoli di tutela nella disciplina del prelievo tributario, quali, ad esempio, evitare fenomeni evasivi ed elusivi e salti d'imposta, garantire maggiore certezza al rapporto tributario, semplificare l'attuazione del prelievo tributario.

¹¹³ Le norme a carattere generale, previste dagli articoli 52, 74 e 75, disciplinavano tutti gli aspetti inerenti il procedimento finalizzato alla quantificazione dell'utile netto: dalle regole per la qualificazione fiscale di fatti economici già rilevanti in sede civilistica, ai principi in tema di valutazione di componenti patrimoniali concorrenti, alla formazione del risultato reddituale. Le norme speciali, invece, erano dedicate alla specifica regolamentazione dei singoli componenti reddituali, relativamente ai quali era stabilita una disciplina peculiare, per ragioni di cautela fiscale o di indirizzo politico-economico assegnato alla norma tributaria.

¹¹⁴ Nella Relazione ministeriale all'art. 52 della bozza di Testo Unico, si precisa che le singole norme di quantificazione del reddito d'impresa «(...) non sono intese a disciplinare la formazione del conto profitti e perdite e le relative valutazioni, invadendo la sfera di competenza della legge civile e dei principi contabili, bensì a disciplinarne la lettura ai fini della determinazione del reddito imponibile, e cioè a stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti, minimi o massimi, i componenti dell'utile di esercizio presi in considerazione giuocano il ruolo di componenti del reddito d'impresa imponibile (...)». Una tale previsione si è resa necessaria in considerazione della sostanziale disomogeneità di interessi tutelati nei due settori dell'ordinamento coinvolti (civile e tributario). La normativa tributaria in tema di reddito d'impresa, a differenza della disciplina civilistica, mira a offrire soluzioni per quanto possibile univoche, di pronta e facile applicazione, valide senza eccezioni per la generalità dei contribuenti, che conducano altresì all'esposizione di valori obiettivamente determinabili e immediatamente verificabili (si veda G. Tabet e V. Minervini, *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, 73, in cui gli Autori evidenziano come si tratti di regole minuziose e di rigide applicazione, frutto di una semplificazione talvolta eccessiva, che lasciano poco spazio all'adattamento dei risultati alle peculiarità del caso concreto e, al contrario, privilegiano la certezza e la incontrovertibilità dei valori anche a scapito della loro effettiva e precisa rispondenza alle consistenze reali). Preme, poi, evidenziare come, in tale contesto, il concetto di utile netto non fosse più da intendersi come la

all'interno dell'articolo 83 del T.u.i.r. - rappresenta quello che viene definito come il principio di derivazione o dipendenza dell'imponibile fiscale dal risultato del Conto economico previsto dal Codice civile¹¹⁵. Con esso è stato esteso a tutti i soggetti passivi dell'Irpeg il meccanismo di determinazione analitica della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società in base alle risultanze delle scritture contabili e del bilancio, superando, così, la disciplina previgente, caratterizzata da un'imposizione improntata a criteri di tipo forfettario per i soggetti diversi da quelli tassati in base al bilancio.

L'articolo 52 disponeva che, ove le norme tributarie non prevedessero criteri di imputazione temporale diversi da quelli desumibili dalle disposizioni civilistiche, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, avrebbe assunto rilevanza il momento temporale di imputazione del componente positivo o negativo sulla base delle regole di competenza economica previste per la redazione del bilancio¹¹⁶.

Sebbene con l'apporto di varie modifiche che saranno esaminate nel corso della trattazione, tale previsione normativa è riuscita a sopravvivere ai numerosi mutamenti registratisi nel contesto socio-economico e, di riflesso, in quello giuridico-tributario nel corso del tempo ed è stata tramandata fino alla formazione del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, dove, come detto, ora è

"(...) differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti la produzione di tale reddito (...)", bensì come il risultato di un procedimento contabile condotto secondo i dettami e le regole civilistiche e successivamente passato attraverso il filtro di una serie di variazioni puramente fiscali, necessarie al fine di trasformare in imponibile fiscale il saldo del conto dei profitti e delle perdite di cui al secondo comma dell'articolo 2217 del Codice Civile, che ne costituiva la base di partenza.

¹¹⁵ In dottrina è stato sottolineato come tale disposizione abbia inteso "normativizzare" il principio della tassazione in base al bilancio, facendo del principio della dipendenza civilistica dell'imponibile fiscale il fulcro della determinazione del reddito d'impresa e inserendo all'interno della disciplina sostanziale una disposizione che in origine era sorta in seno alla disciplina procedimentale (si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 35; G. Tinelli, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali e accertamento tributario (parte I)*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2010, 182; A. Fedele, *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, p. 781 e ss.).

¹¹⁶ Dal nesso di derivazione del reddito imponibile dal bilancio civilistico discende la regola generale in base a cui si applicano le norme civilistiche ai fini della nella determinazione del reddito imponibile ogni qualvolta non vi siano norme tributarie che disciplinino la fattispecie in maniera specifica (cfr. in tal senso A. Fantozzi – M. Alderighi, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Il Fisco*, 1984, 2755 e ss.).

contenuta nell'articolo 83.

La seconda disposizione che merita una doverosa e attenta analisi è rappresentata dall'articolo 2, n. 18, il quale stabiliva *“l'estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni... Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni”*.

Con tale disposizione il legislatore delegante ha inteso estendere i principi relativi alla determinazione e all'accertamento del reddito d'impresa con metodo analitico sulla base delle scritture contabili a qualsiasi attività produttiva¹¹⁷, realizzando, in tal modo, una

¹¹⁷ Nell'ambito dei lavori preparatori della riforma tributaria degli anni Settanta era stata fortemente avvertita l'esigenza di dare vita ad una disciplina per la determinazione del reddito d'impresa che fosse tendenzialmente autosufficiente e analitica, impermeabile ad ogni integrazione non prevista in sede legislativa. Fu, così, istituita una Commissione di studio per la riforma tributaria, con il compito di individuare soluzioni alle problematiche fiscali relative alla imposizione societaria. Tale Commissione ebbe il pregio, in primo luogo, di riconoscere e attribuire un diverso valore probatorio, ai fini fiscali, al bilancio di una società di capitali rispetto a quello di un'impresa individuale o di una società di persone. Al primo, infatti, veniva riconosciuto un maggiore grado di attendibilità sia in ragione del ruolo che lo stesso svolgeva quale strumento di informativa nei confronti del pubblico sia in ragione del suo procedimento di formazione, circondato da particolari cautele e sottoposto alla vigilanza di organi di controllo, sia interni che esterni alle stesse società. La Commissione aveva ravvisato nella discordanza tra il concetto di reddito aziendale e quello fiscale, previsto dalla normativa all'epoca vigente, un elemento potenzialmente in grado di alimentare fenomeni evasivi. Come illustrato, la normativa fiscale all'epoca vigente sottoponeva a tassazione il reddito netto costituito dalla somma algebrica di determinate voci. Viceversa, il cosiddetto reddito "risparmiato", ossia quello accantonato a riserva, non si rifletteva nel risultato netto del bilancio e, quindi, sfuggiva a tassazione. L'obiettivo principale perseguito dal legislatore civile era quello di tutelare i terzi che venivano in rapporti d'affari con la società (in particolar modo, i creditori sociali) e, pertanto, di garantire al massimo l'integrità del patrimonio sociale, che, considerata l'autonomia patrimoniale perfetta di cui beneficiavano le società di capitali, rappresentava l'unica garanzia su cui i terzi potevano fare affidamento per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditizie; al contrario, l'intento del legislatore fiscale era quello di tutelare l'interesse dell'investitore (del socio). Il legislatore civile si atteneva, dunque, a dei criteri di tipo prudenziale nelle valutazioni delle voci di bilancio, stabilendo limiti massimi di valutazione dei vari elementi dell'attivo patrimoniale, allo scopo di non fare emergere utili non realmente realizzati, mentre l'Amministrazione finanziaria mirava a contrastare le sottovalutazioni delle voci dell'attivo patrimoniale o le sopravvalutazioni del passivo, che non apparissero conformi alla reale situazione dell'impresa, e la conseguente formazione di riserve occulte eccessive, con il rischio di generare occultamento di base imponibile. Si era, così, giunti alla conclusione che, anche escludendo qualsiasi dolosa preordinazione di sottrazione di materia imponibile al fisco, un bilancio redatto in conformità alle regole civilistiche non sarebbe, in ogni caso, potuto risultare coincidente con un bilancio redatto in coerenza con le esigenze fiscali. La Commissione si era, così, riproposta di andare ad incidere sul reddito guadagnato e non su quello consumato, in modo da far sì che determinate riserve, ammesse dal Codice civile e consentite

sostanziale parità di trattamento tra le imprese di grandi dimensioni (i cosiddetti “soggetti tassati in base al bilancio”) e le piccole e medie imprese, sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale¹¹⁸.

Questa inversione di tendenza rispetto all’epoca precedente nasceva dalla presa di coscienza che il reddito determinato in maniera analitica, sulla base delle risultanze delle scritture contabili, rappresentava il modello che meglio si prestava a cogliere l’effettività dei valori sottostanti e a misurare adeguatamente la capacità contributiva del soggetto passivo¹¹⁹, limitando, così, significativamente la discrezionalità dell’Amministrazione

anche dalla legislazione fiscale, scontassero l’imposta sul reddito. Tra le varie soluzioni passate in rassegna, la Commissione ritenne che la migliore fosse quella di mantenere fermo il bilancio civilistico e predisporre successivamente un documento analitico di raccordo tra questo e la dichiarazione fiscale, in cui venisse messo in evidenza il passaggio dal patrimonio e dall’utile determinati ai fini civilistici a quelli determinati ai fini fiscali. Tuttavia era opinione diffusa che i contribuenti minori, per effetto dell’adozione di un regime contabile meno analitico e sofisticato rispetto a quello ordinario, si trovavano in una condizione privilegiata che consentiva loro di occultare un numero di operazioni decisamente maggiore rispetto a quanto avessero potuto fare i soggetti di maggiori dimensioni in regime di contabilità ordinaria, i quali, tra l’altro, avevano l’obbligo di dotarsi di efficienti meccanismi aziendali di controllo, che richiedevano, come presupposto imprescindibile, un sistema contabile adeguato. Ciò nonostante si prospettava pur sempre un obbligo generalizzato del bilancio. Si veda C. Cosciani, *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit.

¹¹⁸ Lo sviluppo della normativa tributaria sul reddito d’impresa verificatosi negli anni Settanta deve essere inquadrato nel contesto di un clima di graduale cambiamento di prospettiva in ordine alla funzione riconosciuta al bilancio e alla misurazione del risultato d’esercizio. In quella precisa fase storica, consapevole della necessità urgente di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale all’epoca diffusi in maniera quasi patologica, il legislatore ha avviato un’opera di rafforzamento degli obblighi strumentali a carico dei contribuenti. L’ampliamento dell’obbligo di utilizzazione delle scritture contabili appariva una scelta coerente con quella di fondo di determinazione contabile e di tassazione del reddito d’impresa sulla base di risultanze effettive. Il sistema così delineato assumeva, quindi, le scritture contabili come elemento di partenza su cui fondare i controlli nei confronti delle imprese, benché fossero poi previsti dei sistemi di contabilità semplificata per i contribuenti minori. Come conseguenza di tale mutamento si è avuto un ampliamento della categoria dei soggetti “tassabili in base al bilancio”, fino ad inglobare anche piccoli commercianti, artigiani e professionisti, sui quali in precedenza non gravava alcun obbligo di tenuta di una “contabilità fiscale”. Tali soggetti si erano, così, trovati a dovere adempiere ad oneri contabili eccessivi e sproporzionati rispetto alle dimensioni e alla potenzialità economica della loro attività d’impresa, in nome di una presunta maggiore facilità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Negli anni successivi, preso atto delle problematiche legate a una simile sproporzione per le imprese minori, da un lato, furono limitate le scritture contabili da istituire e tenere, dall’altro lato, venne introdotta una diversa forma di metodologia sintetica ed induttiva di accertamento da affiancare a quella analitica e formale.

¹¹⁹ Si veda G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa*, in *Giur. sist. di dir. trib.* diretta da F. Tesaurò, Torino, 1994, vol. II, 469 ss., nel quale ha affermato che «(...) una volta accertato che la funzione legale del bilancio d’esercizio (o meglio del conto economico) è quella di rappresentare nel modo più obiettivo e preciso il risultato dell’esercizio, le regole che presiedono alla sua formazione ben possono essere (come in effetti sono) mutate

finanziaria nell'emettere accertamenti ingiustificati, basati su metodologie di tipo "forfettario", a carico dei soggetti passivi dell'imposta diversi da quelli tassati in base al bilancio¹²⁰.

Per quanto riguarda il profilo procedimentale, la legge delega individuava nel metodo analitico-contabile quello più adatto a consentire la ricostruzione del reddito del contribuente, capace di assicurare un equo bilanciamento tra le esigenze di una tassazione orientata a dare concreta attuazione al principio di capacità contributiva, assicurando la pronta acquisizione del gettito fiscale, e quelle di tutela del contribuente in termini di certezza e determinabilità del prelievo tributario¹²¹.

Rispetto al periodo precedente l'avvento della riforma, in cui il sistema dell'imposizione reddituale, come detto, era stato improntato essenzialmente su tassazioni di tipo forfettario parametriche a redditi medi ordinari¹²², l'ordinamento adesso sembrava

dal diritto tributario, manifestandosi strumentali alla realizzazione dell'interesse ad una tassazione raccordata all'effettiva capacità contributiva del soggetto(...)». Si è affermato che con l'approvazione della legge delega n. 825 del 1971 si è attuato un riallineamento tra le regole sostanziali e quelle procedurali, riconducendo le prime da un livello solo programmatico ad uno precettivo e posticipando l'intervento dell'Amministrazione finanziaria in una fase successiva, in modo da verificare l'operato del contribuente. Si veda P. Boria, *L'interesse fiscale*, cit, 265 e M. Grandinetti, op. ult. cit., 22.

¹²⁰Veniva, in tal modo, riconosciuto, come il sistema di rilevazione e rappresentazione dei fatti gestionali attraverso le scritture contabili rappresentasse un adeguato strumento di garanzia dell'effettività del prelievo sul reddito d'impresa, così da evitare quegli inconvenienti che si erano verificati nella previgente disciplina con l'istituto del concordato tributario, come conseguenza di un meccanismo di tassazione non basato su criteri di effettività, bensì forfettari.

¹²¹ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 27. Secondo l'Autore la legge delega avrebbe realizzato un modello in cui la determinazione del reddito da parte dell'Amministrazione finanziaria "si pone come momento conclusivo (solo eventuale) di un più complesso procedimento in cui i doveri del contribuente e i poteri dell'amministrazione finanziaria sono strettamente collegati."

¹²² A tal proposito giova ricordare che già con la riforma Vanoni (d.p.r. n. 645 del 1958) era stato introdotto l'obbligo di determinazione del reddito in base al bilancio di esercizio, ma tale obbligo, tuttavia, era previsto unicamente per le società di capitali e per gli enti tenuti per legge o per statuto alla redazione del bilancio e non era esteso anche alla generalità dei contribuenti (anche ove fosse previsto l'obbligo civilistico di tenuta della contabilità). In altri termini, per i soggetti diversi dalle società di capitali la corretta tenuta della contabilità fungeva unicamente da elemento probatorio di quanto dichiarato, ma non era in alcun modo considerato strumento per la determinazione dei redditi. Diversamente per le società di capitali e per gli enti tenuti per legge o per statuto alla redazione del bilancio era prevista la determinazione dei redditi sulla base del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifiche qualora fosse stata in grado di dimostrare la mancata o irregolare contabilizzazione dei componenti positivi e negativi di reddito e, in deroga alla regola dell'accertamento analitico, di procedere alla ricostruzione della capacità contributiva mediante il ricorso di indicatori di

fluttuare nella direzione della maggiore aderenza possibile dell'imposizione al reddito effettivo, quale risultato scaturente da una corretta tenuta delle scritture contabili. Queste risultavano impregnate di una particolare efficacia probatoria e rappresentavano un baluardo a difesa del contribuente contro eventuali contestazioni arbitrarie mosse dall'Amministrazione finanziaria¹²³. Quest'ultima, nel porre in essere l'attività di accertamento del reddito imponibile dei soggetti passivi dell'Irpeg, era vincolata innanzitutto ad attenersi a quanto dichiarato da tali soggetti nelle scritture contabili, laddove esistenti, e a controllare la corrispondenza tra queste ultime e la dichiarazione presentata, potendo prescindere dal risultato emergente dalla contabilità solo nell'ipotesi di totale assenza di un impianto contabile ovvero acclarando la complessiva inattendibilità del medesimo¹²⁴. Per poter screditare l'impianto contabile, le argomentazioni presuntive invocate dall'Amministrazione finanziaria a fondamento dei propri rilievi avrebbero dovuto possedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza¹²⁵.

natura sintetica ed extracontabile.

¹²³ Tale scelta legislativa si rifletteva perfettamente anche in un'altra disposizione contenuta all'interno della legge delega, vale a dire l'articolo 10, n. 4 laddove era sancito *"il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale"*. Inoltre, veniva specificato che *"Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sarà vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'Amministrazione dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate dovrà avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denuncia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale."*

¹²⁴ E' stato, in tal modo, riaffermato il principio a cui si era ispirata anche la riforma Vanoni circa l'esistenza di un nesso di collegamento tra la capacità contributiva e il metodo di determinazione analitico-contabile dei redditi di impresa, attribuendo un ruolo preminente all'accertamento analitico-contabile sia per i soggetti di grandi dimensioni sia per le piccole e medie imprese. Vennero imposti numerosi obblighi strumentali in capo ai contribuenti di entrambe le categorie, nella convinzione che gli stessi fossero fondamentali per garantire la fedeltà dei dati emergenti dalla dichiarazione.

¹²⁵La portata innovativa della legge delega su tale aspetto riguardava l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle presunzioni, che dovevano possedere, in caso di contabilità formalmente regolare, i requisiti della gravità, precisione e concordanza. La novità rispetto al previgente regime sta nella circostanza che in passato nemmeno nei confronti dei soggetti tassati sulla base delle risultanze del bilancio era stato operato un riferimento in merito alla fondatezza delle presunzioni e questo alimentava il dilagare di rettifiche del reddito imponibile non sempre sorrette da una solida base di attendibilità. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 28.

12. La nascita dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'attuale sistema di determinazione dell'Imposta sul reddito delle società.

La riforma fiscale Cosciani -Visentini introdusse due nuove imposte sul reddito complessivo, ad opera dei d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 e n. 598, abolendo tutte le imposte precedenti: l'Irpef, quale imposta a carattere personale e progressivo sul reddito globale delle persone fisiche, che nella sua struttura ricalcava i tratti caratteristici dell'imposta complementare, e l'Irpeg, applicata, invece, sul reddito globale delle persone giuridiche¹²⁶.

L'Irpeg è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2003, allorché, a seguito dell'approvazione della legge delega 7 aprile 2003, n. 80 e del successivo d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 è stata introdotta l'Imposta sul reddito delle società (Ires).

Prima di procedere con l'analisi delle modifiche normative che si sono susseguite in questi ultimi anni e che hanno riguardato la disciplina fiscale del reddito di impresa, preme mettere in rilievo i principali aspetti caratteristici e le principali problematiche riguardanti il tema dell'imposizione sul reddito delle società, dalla prima fase della sua introduzione fino all'attuale disciplina.

Fin dalla sua prima introduzione, la dottrina¹²⁷ si è concentrata sulla compatibilità dell'imposta sul reddito delle società rispetto all'art. 53 della Costituzione, in particolare, interrogandosi sulla possibilità di attribuire alle società di capitali una autonoma capacità contributiva, distinta rispetto a quella manifestata dalle singole persone fisiche, socie dell'organizzazione.

Secondo la dottrina le società sarebbero centri di imputazione degli effetti prodotti

¹²⁶Tale sistema impositivo era poi completato dalla previsione di altri tributi essenzialmente complementari: l'Ilor, quale imposta gravante su tutti i redditi non da lavoro dipendente, a carattere reale con aliquota unica che sostituiva le imposte reali e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (Invim), che andava a colpire le plusvalenze immobiliari. A differenza dell'impostazione previgente, in tale nuova impostazione il rispetto dei principi costituzionali riferiti alla personalità e alla progressività del prelievo tributario erano assicurati dall'Irpef, mentre l'Irpeg possedeva i connotati di un tributo di carattere proporzionale.

¹²⁷Si veda C. Sacchetto, *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, 61 e ss, in A. Amatucci (a cura di), *Trattato di diritto tributario*, Vol. IV, Padova, 2001; P. M. Tabellini, *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, 3 e ss.

dall'esercizio di un'attività o dal possesso di beni, capaci di ritrarre vantaggi dai risultati di questa attività o dai frutti di tale possesso. Ciò consentirebbe loro di ottenere un *surplus* di reddito, cui si ricollegerebbe l'esistenza di una autonoma capacità contributiva. Tale autonomia si manifesterebbe maggiormente con riguardo alle società di capitali, dotate di una autonomia patrimoniale perfetta. L'introduzione di una imposizione societaria in aggiunta a quella prevista per le persone fisiche avrebbe comportato, come conseguenza automatica, una doppia imposizione economica generata dalla tassazione del reddito prodotto prima in capo alla società e successivamente in capo al soggetto percettore del dividendo distribuito. Si è, poi, sostenuto che tale imposizione avrebbe implicato un ulteriore effetto distorsivo poiché la doppia imposizione economica si sarebbe realizzata esclusivamente con riguardo alle società di capitali, titolari di una personalità giuridica autonoma rispetto ai soci, mentre in capo alle società di persone non si sarebbe venuta a generare alcuna autonoma imposizione, dal momento che per tali soggetti vigeva (e vige tuttora) il principio di trasparenza, in base a cui il reddito prodotto veniva attribuito direttamente in capo ai soci.

Come correttivo a tale distorsione fu introdotto il meccanismo del credito d'imposta, ad opera della legge 16 dicembre 1977, n. 904, attraverso il quale i redditi generati venivano assoggettati a tassazione sia in capo all'ente, al momento del loro conseguimento, sia in capo ai partecipanti, al momento della successiva distribuzione, attribuendo, nel contempo a questi ultimi un credito d'imposta di ammontare pari a quello dell'imposta assolta dall'ente sull'utile distribuito. In tal modo, il socio persona fisica scomputava nella propria dichiarazione dei redditi il credito d'imposta per l'imposta pagata dalla società, cosicché la tassazione societaria continuava ad applicarsi sulla parte di utili non distribuiti. Per effetto di tale modifica la dottrina fu orientata nel riconoscere all'imposizione societaria una funzione di anticipo del prelievo fiscale rispetto all'imposta dovuta dal socio, che diveniva il soggetto inciso dal tributo, assegnando al

tributo anche un ruolo di garanzia del prelievo sugli utili distribuiti¹²⁸.

Con l'istituzione dell'Ires¹²⁹, ad opera del d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, entrato in vigore il 1° gennaio 2004¹³⁰, è stato abolito il meccanismo del credito d'imposta quale correttivo volto all'eliminazione della doppia imposizione economica sugli utili societari, concentrando la tassazione direttamente sul soggetto passivo del tributo societario, ossia le società di capitali, ed escludendo dalla base imponibile del socio, seppur non interamente, l'ammontare del dividendo distribuito dalla società¹³¹.

Con la riforma si è avuta anche una modifica dell'originaria struttura della disciplina del reddito d'impresa - che tradizionalmente trovava si incastonava all'interno della disciplina dell'Irpef (nel capo VI, Sezione I, del T.u.i.r., dedicato ai redditi d'impresa), la quale si applicava anche in ambito Irpeg per effetto dell'espresso rinvio normativo - ed è stato predisposto un corpo normativo tendenzialmente analitico e autonomo. Infatti, nell'attuale testo del T.u.i.r. la disciplina di base riguardante le norme generali e di dettaglio per la determinazione e la misurazione della base imponibile ai fini Ires delle società e degli enti commerciali è stata trasposta all'interno delle norme che disciplinano l'Ires, ed è rinvenibile nel capo II del medesimo testo unico¹³². Viceversa, nel corpo delle

¹²⁸ D. Stevanato, *Imposta sul reddito delle società*, in S. Cassese, *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5592. Si veda, inoltre, dal punto di vista economico l'analisi di P. Bosi -M.C. Guerra, *I tributi nell'economia italiana*, VIII ed., Bologna, 2007, 126. Il credito d'imposta, oltre a garantire una piena eliminazione della doppia imposizione, consentiva di modulare il prelievo fiscale sulla situazione economica del socio persona fisica, in conformità con il criterio di matrice personalistica che caratterizza l'imposta sul reddito.

¹²⁹ Nelle intenzioni del legislatore delegante la nuova denominazione doveva rispondere all'esigenza di includere gli enti non commerciali tra i soggetti passivi della nuova imposta ma tale proposito non è stato attuato nei successivi decreti delegati.

¹³⁰ Gli obiettivi della riforma sono individuati nella Relazione al disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale (Consiglio dei ministri 2001), in cui è stata esplicitamente dichiarata la volontà di adeguare la normativa italiana al "modello fiscale europeo" ed è stato affermato che la riforma aveva quale obiettivo principale quello di armonizzare il nostro sistema fiscale nazionale con quelli più efficienti già in vigore in altri Paesi industrializzati, in particolare nei Paesi membri dell'Unione Europea, nella logica della competizione fiscale. Per questa ragione la riforma fiscale italiana ha mutuato alcuni importanti istituti soprattutto dal sistema fiscale francese e da quello tedesco.

¹³¹ Parte della dottrina ha ritenuto che tale modifica normativa abbia inteso sancire definitivamente l'autonoma soggettività tributaria degli enti societari e associativi non solo a livello formale, ossia con una funzione economica di anticipo o acconto rispetto all'imposta riferibile al socio, ma anche a livello sostanziale.

¹³² All'interno del T.u.i.r. la disciplina dell'Ires è contenuta nel Titolo II, suddiviso in sei capi, così rubricati:

disposizioni dedicate all'Irpef, è contenuta una disciplina speciale, che prevede deroghe ai principi dettati per l'Ires in modo da consentirne l'adattamento ai redditi d'impresa delle persone fisiche e delle società di persone¹³³.

Dunque, nella attuale articolazione del T.u.i.r., la determinazione del reddito d'impresa è la risultante della combinazione di norme generali e di norme speciali. Le prime disciplinano le regole per la quantificazione del risultato imponibile e per la qualificazione tributaria di tutti i componenti economici che concorrono a formare lo stesso¹³⁴.

Le norme speciali, invece, regolamentano la qualificazione tributaria di singoli componenti economici e prevedono regole derogatorie rispetto ai principi generali valide soltanto per determinati componenti positivi o negativi, allo scopo di rispondere a specifiche esigenze economiche o di tutela del gettito.

La determinazione del reddito imponibile resta disciplinata dalle regole relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche solo per quanto riguarda la disciplina degli enti non commerciali.

1) Soggetti passivi e disposizioni generali; 2) Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti; 3) Enti non commerciali residenti; 4) Società ed enti non commerciali non residenti; 5) Enti non commerciali non residenti; 6) Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime.

¹³³ Con la riforma, il Testo Unico ha suddiviso la norma sulla determinazione del reddito d'impresa in due distinte disposizioni, l'art.83 e l'art. 56. Il primo (in precedenza corrispondente all'art. 52 del d.p.r. n. 597 del 1973, rispetto al quale non si rinvennero sostanziali differenze) riproduce in modo quasi integrale la formulazione originaria della norma contenuta nel testo del 1986, in modo da adattare la disposizione al nuovo sistema delineato, che ha riferito la norma al reddito complessivo delle società e degli enti commerciali. L'art.56, relativo alle persone fisiche e agli enti non commerciali, contiene una definizione di reddito di impresa più attenuata rispetto a quella di reddito complessivo, di cui all'art. 83.

¹³⁴ Nell'attuale formulazione del T.u.i.r., le principali norme in tal senso sono l'articolo 83, relativo alla determinazione del reddito complessivo, l'articolo 109, riguardante le norme generali sui componenti del reddito d'impresa, e l'articolo 110 che contiene le norme generali sulle valutazioni.

13. Le ragioni della scelta del legislatore italiano per l'adozione del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del Conto economico civilistico.

Come illustrato, la regola per la determinazione del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società è contenuta nell'art. 83 dell'attuale T.u.i.r., norma fondamentale che esprime nel nostro ordinamento il "principio di derivazione o di dipendenza" del reddito imponibile ai fini fiscali dal risultato del Conto economico civilistico¹³⁵.

Nella prima parte di tale disposizione è previsto che *"il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione"*.

Pare opportuno concentrare l'analisi su tale disposizione allo scopo di individuare le varie ragioni che hanno spinto il legislatore a optare per il sistema di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato del bilancio civilistico.

Innanzitutto, occorre premettere che tale scelta, nel corso del tempo, è stata sorretta da motivazioni di volta in volta differenti, alcune delle quali hanno trovato un corrispondente riflesso nelle vicende che hanno interessato in parallelo l'evoluzione storica della disciplina sull'accertamento.

Ciò ha indotto parte della dottrina¹³⁶ a ritenere che le ragioni storicamente poste alla base della scelta e della conservazione del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato civilistico vadano ravvisate nella stretta connessione esistente tra la disciplina tributaria sostanziale e la disciplina procedimentale che regola la successiva fase di accertamento del reddito imponibile da parte dell'Amministrazione finanziaria e per

¹³⁵ Il principio espresso nell'attuale articolo 83, 1° comma, del T.u.i.r. è quello della derivazione (o dipendenza) del reddito d'impresa dal risultato economico civilistico, che *«attribuisce all'utile o alla perdita, civilisticamente determinati, la funzione di rappresentare la base giuridica della qualificazione tributaria dei fatti di gestione concorrenti alla formazione dell'imponibile fiscale»* (si veda M. Leo, *Le Imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo II, Milano, 2006, 1239).

¹³⁶ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 44.

tale ragione pare opportuno analizzare i due aspetti in maniera congiunta al fine di comprendere appieno le ragioni alla base della scelta del principio di derivazione nell'Ires¹³⁷.

Innanzitutto, secondo il modello di “derivazione parziale” adottato nel nostro ordinamento si parte dalla constatazione secondo cui l'utile o la perdita scaturenti dal Conto economico rappresentano il miglior valore di riferimento – in quanto frutto delle garanzie offerte dalla corretta e regolare tenuta delle scritture contabili¹³⁸- di cui il

¹³⁷ Alcuni Autori hanno affermato che il principio della dipendenza dell'imponibile fiscale dal risultato civilistico si collega alla disciplina dell'accertamento, in quanto «*attiene essenzialmente alla rappresentazione della dimensione quantitativa dell'imponibile, non alla qualificazione tributaria dei componenti economici*» che, invece, troverebbe regolamentazione all'interno delle norme fiscali mediante il meccanismo delle variazioni in aumento ed in diminuzione (si veda in proposito G. Tinelli, *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, Padova, 2009, 661-670).

¹³⁸ E' stato sostenuto che, poiché il legislatore ha assegnato al bilancio d'esercizio il compito di rappresentare con «*evidenza e verità*» (articolo 2217, 2° comma, Codice civile), ovvero con «*chiarezza e precisione*» (articolo 2423, 2° comma, del Codice civile vecchio testo), ovvero, ancora, «*in modo veritiero e corretto*» (articolo 2423, 2° comma, del Codice civile nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 127 del 1991), tanto la situazione patrimoniale quanto gli utili conseguiti o le perdite sofferte dall'impresa individuale o collettiva nel corso dell'esercizio considerato, il risultato economico emergente dal bilancio costituisce, all'interno dell'ordinamento giuridico, il dato che più fedelmente dovrebbe rispecchiare l'incremento di ricchezza prodotto, dunque, quello meglio in grado di rappresentare il presupposto del tributo. Si veda G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., 478. Si è anche sottolineato che «*l'importanza del bilancio civile ai fini tributari deriva probabilmente dalla preesistenza di tale documento rispetto ai moderni sistemi di imposizione diretta e dal ruolo da esso esercitato nel periodo in cui si andarono sedimentando i criteri di imposizione sui redditi societari... basterà ricordare come, richiamandosi alla necessità delle grandi imprese di redigere un bilancio, sia stata via via abbandonata nei loro confronti la prassi degli accertamenti globali e forfettari e si siano fatte strada determinazioni analitiche*», in tal senso R. Lupi, *La determinazione*, cit., 715-716. In dottrina si è, altresì, affermato che «*è lo stesso principio costituzionale che, imponendo il pagamento delle imposte secondo la capacità contributiva di ognuno, richiede al legislatore fiscale di far aderire il più possibile le norme positive a quella capacità contributiva astratta, che per le imprese può ben farsi coincidere con il reddito che discende da un bilancio che dia un "quadro fedele" dell'impresa stessa*», in tal senso A. Fantozzi e M. Alderighi, *Il bilancio e la normativa tributaria*, cit., I, 117-125. Ed ancora che, allineando il reddito imponibile al risultato del conto economico civilistico, il legislatore «*non ha fatto altro che osservare il principio di essere il più aderente possibile alla capacità contributiva*» (in tal senso, T. Di Tanno, *Le norme generali sui componenti del reddito e le sanzioni improprie*, in *Boll. Trib.*, 1988, 925). Tuttavia, come evidenziato in dottrina (si veda M. Grandinetti op. ult. cit., 57), la realtà vera del reddito «*è in pratica irraggiungibile o almeno difficilmente raggiungibile*», in alcuni casi per motivi che dipendono dallo stesso contribuente, ma in altri casi anche per ragioni obiettive o per esigenze che si presentano su un piano di pari dignità rispetto a quella finalizzata a determinare l'effettiva capacità contributiva quali, ad esempio, esigenze di celerità dell'accertamento e delle procedure di riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria. La stessa nozione di reddito accolta dopo l'approvazione della legge delega n. 825 del 1971 non risultava coincidente con quella di un reddito effettivo (reale), in considerazione del fatto che nella sua determinazione andavano a confluire anche stime e giudizi di valore. Dunque, il reddito imponibile si caratterizza per essere solo approssimativamente un reddito effettivo. Il reddito

legislatore tributario può disporre per misurare nella maniera più fedele possibile l'incremento patrimoniale che si è manifestato in un determinato periodo di imposta, per effetto dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'affidabilità del bilancio e delle scritture contabili è garantita, in primo luogo, dal sistema di tutele che circonda la disciplina sulla corretta tenuta della contabilità e sulla redazione del bilancio stesso (nello specifico dall'art. 2423, 2° comma, del Codice civile) e, in secondo luogo, dalla presenza di un nucleo piuttosto eterogeneo di soggetti gravitanti attorno all'impresa (soci, finanziatori, amministratori, e così via) tra i quali si viene a realizzare una contrapposizione d'interessi che fanno da contrappeso l'uno all'altro e che sono in grado di esercitare una certa influenza sul redattore del bilancio, inducendolo a elaborare e trasmettere informazioni il più possibili attendibili e veritiere verso l'esterno.

Tali caratteristiche di analiticità e affidabilità del risultato scaturente dal bilancio di esercizio possono essere maggiormente apprezzate con riguardo ai soggetti passivi Ires di rilevanti dimensioni, in special modo per quelli in cui la proprietà risulta polverizzata tra una miriade di piccoli azionisti-risparmiatori che tendenzialmente manifestano disinteresse nei confronti delle vicende gestionali. In simili ipotesi, in cui si assiste alla presenza di un più ampio numero di interessi coinvolti nel procedimento di formazione del bilancio d'esercizio¹³⁹, la redazione dello stesso viene ad assolvere, prima di ogni

emergente dal conto economico, sebbene determinato in maniera analitica e, quindi, più attendibile e conforme al principio di capacità contributiva rispetto a quello ottenuto con metodo forfettario, risulta comunque una grandezza convenzionale. Nel bilancio confluiscono valori certi, stimati e congetturati. I primi derivano da fatti di gestione che hanno comportato una transazione con terze economie, a seguito della quale si è venuto a determinare un valore di realizzo certo, rappresentato dal corrispettivo pattuito tra le parti. I secondi sono costituiti da valori che non hanno ancora avuto una manifestazione finanziaria, ma che l'avranno in futuro, come avviene nel caso del presumibile valore di realizzo di un credito commerciale. Infine, i valori congetturati discendono da stime operate dall'organo amministrativo, che si fondano sulle conoscenze tecniche possedute e le esperienze maturate dal redattore del bilancio, sia presenti che future. Tale è il caso delle quote di ammortamento dei beni strumentali, relativamente ai quali i piani di ammortamento vengono predisposti sulla base di adeguate conoscenze tecniche e dell'esperienza passata. A differenza del caso dei valori certi, è evidente che in questa ipotesi non è possibile garantire l'assoluta fondatezza e verità della stima cui si è pervenuti e proprio per tale ragione il Codice civile utilizza l'espressione di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico della gestione.

¹³⁹ Su tali enti si vengono a focalizzare le attenzioni e le aspettative di soggetti diversi, mossi da interessi ed

altra, una funzione organizzativa e gestionale, dalla quale discendono, poi, ulteriori effetti, tra i quali, ad esempio, il diritto alla percezione del dividendo da parte del socio-azionista. Il concomitante agire di tali fattori è in grado di assicurare una maggiore attendibilità del sistema di determinazione del risultato dell'esercizio e una maggiore aderenza ai criteri di valutazione stabiliti dalla legge¹⁴⁰, facendo sì, in ultima analisi, che il risultato emergente dal bilancio civilistico si configuri come quel valore che meglio è in grado di esprimere con buona approssimazione il reddito effettivo, espressione della capacità contributiva del soggetto passivo.

Secondo la dottrina tutto ciò provocherebbe, dunque, delle importanti ripercussioni sul piano parallelo dell'attività di controllo e di accertamento da parte degli uffici finanziari. Sotto questo profilo, come già accennato in precedenza, il metodo migliore per la determinazione del reddito di impresa - in termini di effettività e conformità con il dettato costituzionale - dovrebbe essere ritenuto quello di tipo analitico-contabile¹⁴¹,

esigenze differenti e spesso in contrasto tra loro, tra cui i finanziatori, i soci, i soggetti deputati all'esercizio del controllo, come i sindaci e la società di revisione (laddove obbligatoria per legge).

¹⁴⁰ R. Lupi, *Evazione fiscale, istituzioni e accordi*, in S. La Rosa (a cura di), *Autorità e consenso nel diritto tributario*, Milano, 2007, 48.

¹⁴¹ Per tutti i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, l'attuale disciplina prevede quale metodo ordinario di accertamento, quello analitico-contabile, che si basa sulle risultanze della contabilità, in quanto esistente e regolarmente tenuta, e presuppone che la stessa sia, nel suo complesso, attendibile. Per quanto riguarda i redditi di impresa e quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, il riferimento normativo è costituito dall'articolo 39, 1° comma, lettere a), b), e c), del D.p.r. n. 600 del 1973, che individua tre diverse ipotesi di ricostruzione analitica del reddito. La prima ipotesi (lett. a) si verifica quando non si rinviene una corrispondenza tra gli elementi indicati in dichiarazione e quelli risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili. La seconda ipotesi ricorre qualora non vi sia stata corretta applicazione delle norme che disciplinano la determinazione del reddito di impresa (lett. b); infine, si verifica la terza ipotesi, di cui alla lett. c), allorché l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 del medesimo D.p.r. n. 600 del 1973 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio a seguito dell'esercizio dei propri poteri istruttori, o da altri documenti e atti in suo possesso. Tale metodo prevede che, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia riscontrato il ricorrere di una delle ipotesi contemplate dall'art. 39, primo comma, lett. a), b) e c) (quindi, con onere della prova a suo carico), la stessa possa procedere apportando rettifiche alle singole componenti positive o negative di reddito. Qualora, poi, pur in presenza di un impianto contabile regolarmente tenuto, emergano discordanze tra i dati indicati in dichiarazione rispetto alle risultanze delle scritture contabili a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori, l'ufficio può avvalersi di un ulteriore metodo accertativo, previsto dall'articolo 39, primo comma, lettera d), in base a cui l'ufficio, al fine di dimostrare l'esistenza di attività non dichiarate o

frutto di una corretta istituzione e tenuta delle scritture contabili¹⁴², in quanto meglio di tutti in grado di cogliere l'effettiva realtà economica sottostante l'attività di impresa e di colpire, attraverso la tassazione, un reddito che appaia il più possibile rappresentativo della effettiva capacità contributiva del soggetto passivo¹⁴³.

Tuttavia, una delle maggiori criticità insite in questo sistema di derivazione del reddito dalle risultanze civilistiche consisteva nel fatto che l'articolo 83 del T.u.i.r. non si premurava di operare alcuna distinzione tra i soggetti passivi dell'Ires in funzione delle loro dimensioni organizzative.

In realtà, la variabile dimensionale di un'impresa assume una particolare importanza nell'ambito della disciplina procedimentale, riflettendosi su una diversificazione delle

l'inesistenza di passività dichiarate può avvalersi anche di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Tale metodo è denominato accertamento analitico-induttivo in quanto lo stesso si avvale di elementi inferenziali esterni alla contabilità (i fatti noti su cui si fondano le presunzioni, per ricavare il fatto ignoto) per ricalcolare singole voci attive o passive, ma non il reddito nella sua globalità.

Si veda P. Boria, *Diritto tributario*, Giappichelli, 2016, 426 e ss. E. Potito, *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del Testo unico delle imposte dirette*, cit., 28 ss. afferma che «che le scritture contabili, oltre ad esplicare l'efficacia ad esse attribuita dalle norme civilistiche, assumono, sotto il profilo tributario, anche la rilevante funzione di apprestare una garanzia a favore dell'imprenditore in merito alla delimitazione dei poteri di controllo ed accertamento della pubblica amministrazione, nel senso che fino a quando l'intero sistema della contabilità non venga inficiato per la sua inadeguatezza a rappresentare i fatti aziendali, l'amministrazione finanziaria non potrà prescindere, nella determinazione del reddito imponibile, dalle relative risultanze».

¹⁴² La dottrina G. Franson, *La categoria dei redditi d'impresa*, p. 186, in P. Russo (a cura di), *Manuale di Diritto tributario, Parte Speciale*, Milano, 2009, sottolinea come le due caratteristiche fondamentali che spiegherebbero la ragione per cui il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno operare un parziale rinvio alla contabilità sono la sua tradizione storica e il suo carattere "universale", ossia la sua applicazione da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla nazionalità.

¹⁴³ I. Vacca e A. Garcea, (a cura di) *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter*, Circolare Assonime maggio 2011, hanno riconosciuto che l'idea di fondo del nostro ordinamento di assumere l'utile di bilancio come parametro di determinazione della base imponibile appare aderente al principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) poiché consente di commisurare il prelievo alla ricchezza prodotta dall'impresa e, quindi, a fatti economici reali ed effettivi. Questa ragione ha ispirato i principi e criteri direttivi della legge delega n. 825 del 1971, che si prefiggeva l'obiettivo di commisurare il prelievo fiscale ad una grandezza economica che fosse effettivamente rappresentativa dell'attitudine del soggetto passivo a contribuire alle spese pubbliche, sulla base del modello del reddito effettivo. Il legislatore delegante era stato mosso dall'intento di evitare il protrarsi di una situazione che si era verificata soprattutto negli anni precedenti la riforma tributaria degli anni Settanta, in cui l'Amministrazione finanziaria si avvaleva di metodi di determinazione della base imponibile di tipo forfettario, sebbene le prescrizioni contenute nella disciplina sostanziale fossero di tenore diverso. Si veda F. Moschetti, *Evoluzione e prospettive dell'accertamento dei determinati su base contabile*, in C. Preziosi (a cura di), *Il nuovo accertamento tributario tra teoria e processo*, Milano - Roma, 1996, 124.

indicazioni operative e delle linee guida metodologiche che l'Amministrazione finanziaria dirama ai propri uffici periferici¹⁴⁴.

Come più sopra accennato, le ragioni a fondamento della scelta per il principio di derivazione possono essere colte in maniera più puntuale solo con riferimento ai soggetti passivi di più rilevanti dimensioni, in quanto in essi la struttura contabile e la corretta applicazione della disciplina sul bilancio sono in grado di offrire maggiori garanzie di "veridicità" e affidabilità. Per tale motivo, per questi soggetti è molto più avvertita l'esigenza che l'attività di controllo e di eventuale rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria del reddito d'impresa debba prendere le mosse dal risultato emergente dal Conto economico civilistico, evitando di sottoporre il contribuente a rettifiche della base imponibile del tutto avulse dalla dichiarazione, così come accadeva nel sistema previgente alla riforma tributaria degli anni Settanta del secolo scorso.

Al contrario, nelle piccole e medie imprese sia la tenuta delle scritture contabili sia la redazione del bilancio rappresentano dei meri obblighi imposti dalla legge, che, tuttavia, non sottendono ulteriori ragioni di ordine superiore, quali la necessità di trasmettere un'informativa chiara, veritiera e corretta agli utenti esterni.

L'evoluzione dei rapporti tra la disciplina sostanziale e quella procedimentale ha finito per evidenziare in maniera ineluttabile il fallimento dell'obiettivo di addivenire ad un sistema di tassazione interamente ancorata al reddito civilistico e accertata attraverso il

¹⁴⁴ La variabile dimensionale, negli ultimi anni, ha guidato le scelte di politica fiscale, sia per quanto attiene la disciplina sostanziale, sia per quanto riguarda quella procedimentale. Si veda, per il primo profilo G. Frasoni, *Riflettendo su un convegno leccese*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005, 61, che affronta la questione della dimensione degli organismi societari con riguardo alla disciplina della tassazione societaria successiva all'entrata in vigore al d.lgs. n. 344 del 2003. L'attuale sistema tributario italiano opera una distinzione tra i soggetti passivi Ires tra medio – piccoli e grandi, facendo unicamente riferimento al volume d'affari annuo. La dottrina (G. Tinelli, *La dimensione dell'impresa e i costi della compliance: obblighi formali e contabili*, p. 85, in A. Di Pietro (a cura di), *La dimensione fiscale dell'impresa tra ordinamento e mercati*, Bari, 2014), ha auspicato di affiancare al criterio del volume d'affari altri indicatori, tra cui il riferimento alla base proprietaria, la prevalenza (o meno) della componente capitalistica su quella lavorativa, anche allo scopo di diversificare i livelli di *compliance* fiscale tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese.

metodo analitico-contabile per questa tipologia di imprese¹⁴⁵.

In esse era venuta a registrarsi una tendenza piuttosto diffusa a occultare materia imponibile attraverso la mancata annotazione di ricavi nelle scritture contabili¹⁴⁶ e ciò ha condotto alla presa di coscienza della necessità di avviare un processo di *restyling* del modello di determinazione dell'imposta sulle società e della disciplina procedimentale di accertamento della stessa, in modo da poter prescindere dalle risultanze della contabilità, sebbene regolarmente tenuta, laddove fosse emerso, sulla base di elementi certi, precisi e concordanti, un comportamento teso all'evasione fiscale¹⁴⁷ e da andare a ricercare modalità di determinazione del reddito "concordate" con l'Amministrazione finanziaria, allo scopo di far affiorare una capacità contributiva quanto più possibile

¹⁴⁵ Si veda A. Fantozzi, *La dimensione e la riforma del reddito d'impresa*, in A. Di Pietro (a cura di), *La dimensione fiscale dell'impresa tra ordinamento e mercati*, Bari, 2014, p. 55. L'Autore sottolinea che, anche avendo riguardo all'evoluzione della disciplina in materia di accertamento, è possibile sostenere che sia definitivamente tramontato, per le imprese di piccole e medie dimensioni, il "mito" dell'accertamento analitico contabile e della determinazione documentale della ricchezza del reddito, insito già nella riforma Vanoni.

¹⁴⁶ E' stato, infatti, messo in evidenza (si veda A. Fantozzi, *Il Diritto Tributario*, Torino, 1993, 431; M. Grandinetti, op. ult. cit., 37 e 113), come, nell'ambito dei decreti attuativi della riforma tributaria degli anni '70, non sia stato adeguatamente valutato il diverso atteggiarsi del fenomeno dell'evasione fiscale a seconda delle dimensioni organizzative del contribuente. L'esperienza in seguito ha messo in luce come le piccole e medie imprese manifestino una tendenza ad evadere attraverso l'occultamento dei ricavi, al di fuori dell'impianto contabile. In un simile contesto, si dimostrava particolarmente difficoltoso appurare l'inattendibilità delle scritture contabili attraverso prove dirette o presunzioni gravi, precise e concordanti (come richiesto dall'articolo 39, comma 1, del D.p.r. n. 600 del 1973), in quanto molto spesso le fattispecie evasive non trovavano alcuna formalizzazione all'interno delle scritture contabili, ma si potevano desumere da elementi esteriori, ossia da dati e notizie non rinvenibili nella contabilità. Si era, così, giunti al paradosso per cui l'attribuzione di un ruolo centrale alle scritture contabili ha finito per produrre effetti deleteri sull'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria poiché essa spesso si trovava a fare i conti con situazioni in cui la formale regolarità dei bilanci e della dichiarazione dei redditi impediva di dimostrare, attraverso il solo ausilio delle scritture contabili, l'esistenza di attività non dichiarate. Di conseguenza, la parità di trattamento nelle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito e nella fase procedimentale dell'accertamento della stessa, ha finito col determinare, come conseguenza, una disparità di trattamento sul piano sostanziale a vantaggio delle piccole e medie imprese. Queste ultime, beneficiando delle garanzie previste in materia di accertamento del reddito d'impresa e in presenza di un impianto contabile formalmente ineccepibile, erano poste nelle condizioni ottimali per sottrarre a imposizione componenti positivi di reddito, senza che l'Amministrazione finanziaria vedesse riconosciuta la possibilità di ricorrere a metodi presuntivi di ricostruzione del reddito imponibile. Viceversa, le imprese di più grandi dimensioni, sebbene destinatarie della medesima disciplina sostanziale e procedimentale, non avevano la possibilità di ricorrere agli stessi meccanismi di riduzione del carico fiscale tipici delle piccole e medie imprese.

¹⁴⁷ A. Marcheselli, *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, Torino, 2008, 275; M. Grandinetti, op. ult. cit., 39.

effettiva¹⁴⁸.

Pertanto, a fronte di una parità di trattamento di tipo formale tra i soggetti passivi Ires, si è andata tratteggiando una differenziazione delle discipline procedurali di accertamento dell'imposta in funzione della variabile dimensionale.

Nei confronti delle imprese di piccole e medie dimensioni si è formato il convincimento secondo cui le metodologie di accertamento da privilegiare dovevano fondarsi su coefficienti presuntivi di reddito¹⁴⁹ e ciò allo scopo principalmente di semplificare e

¹⁴⁸ Come precisato dalla dottrina (si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 62) tale ripensamento del modello di determinazione della ricchezza prodotta dalle attività economiche di dimensioni minori non equivale a riproporre un ritorno al sistema previgente alla legge delega n. 825 del 1971, in cui si ricercava una definizione concordata del reddito imponibile con gli uffici finanziari, bensì a realizzare una maggiore coerenza tra le regole procedurali dell'accertamento e la disciplina sostanziale. Si veda anche A. Giovannini, *Crisi dei metodi di accertamento e prospettive di riforma: Introduzione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2015, p. 626; M. Basilavecchia, *La determinazione concordata della ricchezza*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2015, p. 584 e ss.

¹⁴⁹ Con l'approvazione della legge Visentini – *ter* (articolo 2 del decreto - legge del 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, nella legge del 17 febbraio 1985, n. 17) è stata attribuita all'Amministrazione finanziaria la facoltà di determinare in via induttiva, attraverso l'ausilio di dati extracontabili, il reddito dei contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 66 del T.u.i.r. Tali metodologie di accertamento (sotto le spoglie dei parametri ma, soprattutto, degli studi di settore, di cui all'art. 62 -*bis* e ss, del decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 ottobre 1993, n. 427) hanno iniziato a diffondersi a partire dalla fine degli anni '90 con riguardo alle piccole e medie imprese, poiché - a causa dell'incedere della consapevolezza di non poter fare affidamento sui dati contabili e, dunque, di non poter procedere all'accertamento della base imponibile con metodo analitico - ci si era resi conto che era necessario approntare strumenti di accertamento, basati su stime e indici di coerenza, che permettessero di superare il dato contabile anche al fine di stabilizzare il gettito dell'imposta. Nel contempo, si è mantenuto, invece, immutato il sistema delle garanzie proprie dell'accertamento su base contabile predisposto per i soggetti di più rilevanti dimensioni. Gli studi di settore rientrano nell'ambito dei metodi di accertamento analitico-presuntivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. *d*), del D.p.r. n. 600 del 1973, in base a cui, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, l'Amministrazione finanziaria può accertare l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate avvalendosi di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Per il tramite dell'articolo 62- *sexies*, terzo comma, del d. l. n. 331 del 1993, è stata prevista la possibilità di fondare la rettifica dei componenti positivi o negativi che formano il reddito imponibile sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 *bis*. Per i soggetti nei cui confronti potevano applicarsi gli studi di settore (ossia i contribuenti di maggiori dimensioni, per i quali risulta superato il limite di ricavi o compensi dichiarati di 7,5 milioni di euro) era, dunque, possibile prescindere dalle scritture contabili, pur se regolarmente tenute e formalmente attendibili, e si poteva procedere a determinare i componenti positivi di reddito in via presuntiva, attraverso l'ausilio di dati extracontabili. Si è sostenuto (si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 114) che per i contribuenti assoggettati all'applicazione degli studi di settore la disciplina sostanziale di cui all'articolo 83 del T.u.i.r. perda "la propria funzione e la ratio di fondo". Il risultato di bilancio da cui discende il valore del reddito imponibile non

rendere meno onerosa l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, così da poter contrastare efficacemente le condotte elusive ed evasive perpetrate da tali categorie di soggetti¹⁵⁰. Questa tendenza non deve essere erroneamente confusa con la

viene più ritenuto veritiero e affidabile, come, al contrario, accade per i soggetti per i quali si conservano intatte le garanzie dell'accertamento su base contabile, in ragione del riconoscimento dell'attendibilità sia delle scritture contabili, sia del risultato emergente dal Conto economico, i quali, dunque, risultano esclusi in prima battuta da metodologie di accertamento analitico induttivo. Per questi ultimi soggetti, l'onere di provare la non correttezza o l'inattendibilità delle scritture contabili grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale ha la possibilità di avvalersi degli ordinari poteri istruttori previsti dalla legge ma, fintantoché la contabilità viene giudicata attendibile, non è legittimata a prescindere dalla stessa per fondare le proprie rettifiche dell'imponibile dichiarato. Alcuni Autori (si veda G. Tinelli, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali e accertamento tributario (parte I)*, cit., 194) hanno sostenuto che, attraverso l'introduzione degli studi di settore, è stata ripristinata la tradizionale distinzione già esistente prima della riforma degli anni '70 tra i soggetti tassati in base al bilancio e i restanti soggetti passivi del tributo, per i quali la tassazione si fondava su un concetto di reddito di tipo forfetario, non effettivo. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 41. Il sistema che si è venuto a delineare attraverso l'introduzione degli studi di settore presentava notevoli criticità, che la dottrina non ha certo mancato di mettere in luce. In primo luogo, la funzione che il legislatore aveva inteso attribuire in origine allo studio di settore avrebbe dovuto essere quella di strumento organizzativo di ausilio per l'Amministrazione finanziaria allo scopo di individuare più agevolmente i contribuenti da sottoporre a controllo. Tuttavia, al contrario, esaminando l'evoluzione subita sia dalla legislazione che dalla prassi amministrativa successiva alla loro introduzione, è emerso come lo studio di settore abbia finito per costituire, fino alla pronuncia delle sentenze della Corte di Cassazione e Sezioni Unite del 2009, uno strumento generalizzato e indiscriminato per la determinazione automatica dei proventi tassabili in capo alle attività imprenditoriali assoggettate agli stessi. Occorre, poi, considerare come i dati e gli elementi su cui venivano costruiti inizialmente gli studi di settore coincidevano con gli stessi dati dichiarati dagli stessi contribuenti, attraverso i questionari dagli stessi compilati. Questi dati - poi analizzati dalle Associazioni di categoria e professionali, che dovevano fornire elementi di valutazione e di conoscenza alla Commissione degli esperti, la quale era tenuta ad esprimere il parere previsto dall'art. 10 della legge n. 146 del 1998, prima del decreto di approvazione ministeriale - venivano, poi, racchiusi nelle note tecniche e metodologiche e divenivano il modello di riferimento con cui confrontare le informazioni e i risultati scaturenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Con riguardo, poi, ai profili applicativi degli studi di settore, emergeva spesso una tendenza da parte dei contribuenti - che beneficiavano di una posizione conoscitiva privilegiata rispetto all'Amministrazione finanziaria - a realizzare una sorta di "appiattimento" sulla soglia dei ricavi ritenuti congrui e coerenti. In altre parole, i contribuenti erano incentivati a modificare artatamente i dati di bilancio e quelli della dichiarazione dei redditi al fine di convergere verso il risultato espresso dallo studio di settore, in maniera tale da porsi al riparo dallo strumento accertativo in questione.

¹⁵⁰ G. Falsitta, *La questione*, cit., 896-897, ha affermato che «il legislatore si trova sempre al cospetto di un dilemma, consistente o nella pura adozione del criterio di effettività, che comporta insieme l'assunzione ad indice di capacità contributiva di fatti che realmente manifestano forza economica e il rischio di frodi, elusioni e simulazioni di vario tipo; ovvero nella adozione di misure (presunzioni e prove legali, ristrutturazioni delle fattispecie impositive in modo da equiparare agli indici effettivi di capacità taluni fatti tipici che quella capacità esprimono solo in via di mera possibilità o al più di probabilità) che scongiurano frodi, simulazioni ed elusioni, ma che rischiano di vulnerare il principio di effettività». Secondo G. Zizzo, op. ult. cit., 487-488, «L'allontanamento del reddito imponibile dal risultato civilistico che codesta classe di norme cagiona non nega quindi la supremazia del principio di capacità contributiva ma è funzionale alla sua riaffermazione e consolidazione, chiudendo quegli spazi che i contribuenti potrebbero sfruttare per sottrarsi al dovere di partecipare alla ripartizione del carico delle pubbliche spese in rapporto alla propria effettiva possibilità».

prassi, ampiamente adottata nel passato¹⁵¹, finalizzata all'individuazione di forme di tassazione predeterminata, attraverso il mero rinvio da parte dell'Amministrazione finanziaria a criteri forfettari; al contrario, essa consisteva nella ricerca di forme consensuali che prevedevano l'instaurazione di un dialogo preventivo con il contribuente, ancor prima della presentazione della dichiarazione, secondo una logica di implementazione della *compliance* e di prevenzione dell'evasione fiscale.

Altro fattore fondamentale, che si correla logicamente al precedente, e che secondo la dottrina ha costituito una delle principali spinte propulsive che hanno condotto il legislatore ad adottare il principio di derivazione è stata l'esigenza di assicurare certezza e maggiore semplicità al rapporto tributario¹⁵².

L'esigenza di certezza del rapporto tributario risponde sia ad un interesse dei singoli contribuenti a non restare esposti in maniera indefinita all'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, sia all'interesse fiscale, concepito come interesse generale, ascrivibile all'intera collettività, alla puntuale e celere riscossione dei tributi,

¹⁵¹ Nel contesto storico delineatosi prima dell'avvento della riforma fiscale degli anni '70, si era venuta a generare una bipartizione tra i soggetti tassati in base al bilancio, ossia le grandi imprese, e la platea residua dei soggetti, costituiti dalle piccole e medie imprese, nonostante la disciplina di determinazione della base imponibile fosse identica per tutti i soggetti passivi del tributo. In particolare, le piccole e medie imprese erano destinatarie di una disciplina procedimentale, fondata sullo strumento del concordato, che conduceva a una definizione della base imponibile difforme da quella che risultava dall'applicazione della regola sostanziale.

¹⁵² G. Tabet, *Il reddito d'impresa*, volume I, Saggi, Padova, 1997, 65 ss. Si veda anche G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, cit., 327, secondo cui tra gli interessi di matrice fiscale alla base della scelta per la derivazione vi sarebbe l'esigenza di certezza del rapporto tributario, la quale risponde sia all'interesse dei contribuenti alla predeterminazione dell'onere fiscale connesso alle iniziative economico – imprenditoriali da essi condotte, sia all'interesse della collettività all'agevole e sollecita riscossione dei tributi. Infatti, come già ricordato, alcuni dei valori che concorrono alla formazione del risultato del Conto economico civilistico, come gli ammortamenti, gli accantonamenti, le rimanenze, sono frutto di stime e giudizi connotati da un margine più o meno ampio di opinabilità. La normativa civilistica, pur avendo raggiunto un elevato grado di analiticità, sia nella definizione della struttura dei documenti che compongono il bilancio sia nell'indicazione dei criteri di valutazione cui attenersi con riguardo agli elementi patrimoniali, riconosce, tuttavia, ai redattori del bilancio il potere di individuare, sulla base delle conoscenze tecniche che rientrano nel bagaglio di ogni "buon amministratore", quel valore che meglio riesce a rispecchiare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della gestione. L'esigenza di assicurare la certezza del rapporto tributario suggerisce al legislatore di fissare dei parametri predeterminati, il cui rispetto sia oggettivamente e agevolmente verificabile da parte dell'Amministrazione finanziaria.

essenziale per rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi pubblici a beneficio dell'intera collettività - fondato, al pari del principio di capacità contributiva, sull'articolo 53 della Costituzione¹⁵³.

14. Il sistema delle variazioni in aumento o in diminuzione.

Nella parte iniziale del presente lavoro si è fatto cenno a quelle che sono le tre principali soluzioni astrattamente possibili per la determinazione del reddito fiscale in presenza di un bilancio in grado di rappresentare in maniera attendibile la situazione economica e patrimoniale dell'impresa (dipendenza assoluta, ossia totale coincidenza tra reddito fiscale e risultato di bilancio; totale autonomia dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, anche detto sistema del "doppio binario"; dipendenza parziale del reddito fiscale dal risultato di bilancio¹⁵⁴).

Come illustrato, nel nostro Paese il legislatore si è orientato verso l'adozione di un sistema di derivazione parziale¹⁵⁵ (detto anche sistema di "monobinario corretto"), in

¹⁵³ G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit. 486. P. Boria, *Il Sistema tributario*, Torino, 2010, 308, afferma: «Va dunque considerato come un principio elementare di economia aziendale l'assunzione del bilancio quale parametro di riferimento del procedimento di determinazione del reddito d'impresa. Si tratta, evidentemente di una metodologia di determinazione del reddito di impresa che richiama la logica del reddito effettivo, in quanto diretta a misurare in modo specifico (e non meramente congetturale) l'incremento del patrimonio del contribuente e che pertanto si ricollega tipicamente al principio della capacità contributiva».

¹⁵⁴ Secondo il modello del "doppio binario", tipico dei paesi anglosassoni, il bilancio di esercizio dovrebbe essere redatto nel rispetto della sola normativa civilistica, senza che nella sua redazione vengano a intrecciarsi disposizioni di natura tributaria. L'autonomia tra l'ordinamento civilistico e quello tributario richiederebbe la redazione di due distinti documenti: da un lato, il bilancio di esercizio, redatto in ossequio alle disposizioni civilistiche e avente come principale finalità quella di informare circa l'andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa; dall'altro lato, la dichiarazione dei redditi (dove, tuttavia, il reddito "fiscale" continua pur sempre a innestarsi sul risultato civilistico) predisposta in osservanza alla legislazione fiscale e volta a determinare la base imponibile su cui commisurare l'obbligazione tributaria. Secondo tale impostazione, non si verrebbero mai a realizzare "inquinamenti" del bilancio sulla base delle disposizioni fiscali. La teoria del "monobinario", sviluppatasi nei Paesi dell'Europa continentale, attribuisce, invece, la facoltà di redigere il bilancio di esercizio applicando disposizioni tributarie in deroga ai criteri civilistici, ma ciò solo a condizione di fornire una ampia illustrazione delle "interferenze tributarie" all'interno del bilancio stesso e dei suoi allegati.

¹⁵⁵ F. Tesaurò, *Istituzioni di Diritto Tributario*, Torino, 2008, 104 ss.: «Il risultato (utile o perdita) del conto economico è dunque fiscalmente rilevante, come primo elemento di un calcolo che comprende variazioni di diverso segno - in aumento e in diminuzione - di tale risultato. E', questo, il sistema della "dipendenza", o "derivazione", del reddito fiscale da quello civilistico ... E si parla di dipendenza "parziale" per dare evidenza al fatto che il reddito fiscalmente

quanto il risultato derivante dal Conto economico civilistico costituisce soltanto una base di partenza per la determinazione fiscale del reddito, dovendo transitare attraverso il filtro di tutta una serie di variazioni (in aumento o in diminuzione) di carattere prettamente fiscale¹⁵⁶, necessarie per trasformare il risultato dell'esercizio in vero e proprio reddito imponibile ai fini fiscali¹⁵⁷.

Ci proponiamo ora di esaminare le ragioni giuridiche alla base di questa impostazione, le variazioni che si possono rendere necessarie ai fini della determinazione della base imponibile e quali tra esse possono ritenersi dettate da effettive esigenze di natura tributaria, finalizzate a stabilire una base imponibile tendenzialmente rappresentativa della effettiva capacità contributiva della società, rispetto quelle dietro le quali, invece, si celano altre ragioni, tra cui, non da ultima, quella legata all'incremento del gettito dell'imposta.

Le variazioni rispetto al risultato civilistico che vengono applicate in sede di dichiarazione dei redditi possono essere in aumento o in diminuzione e, come conseguenza, generano, rispettivamente, un maggiore o un minore reddito

*rilevante non si identifica, tout court, con il risultato del conto economico, ma è la risultante sia di quel risultato, sia delle "variazioni"». Il rapporto tra reddito d'impresa e risultato emergente dal conto profitti e perdite è stato variamente denominato in dottrina come "rapporto di dipendenza" (G. Falsitta, *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito d'impresa*, in *Riv. Soc.*, 1981, 872; R. Lupi, *La determinazione*, cit., 719, G. Tinelli, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, 192 ss.), come "rapporto di connessione" (A. Cicognani, *L'imposizione del reddito d'impresa*, cit., 143), o ancora come "rapporto di derivazione" (E. Nuzzo, *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, cit., 596 ss.).*

¹⁵⁶ Le variazioni imposte dalla normativa fiscale risultano finalizzate, in linea di principio, a limitare i margini di discrezionalità riconosciuti dalla disciplina civilistica nella quantificazione delle voci rilevanti ai fini della determinazione del risultato di bilancio. I loro effetti sono circoscritti solo al procedimento di determinazione del reddito d'impresa, come già era stato evidenziato con chiarezza nella Relazione ministeriale all'articolo 52 della bozza del D.p.r. n. 597 del 1973 (si veda nota n. 114).

¹⁵⁷ Le variazioni in aumento derivano da proventi (ad esempio, ricavi o plusvalenze) non imputati al Conto economico, ma che concorrono a formare il reddito d'impresa del periodo, oppure da costi imputati nel Conto economico, ma non ammessi in deduzione (ad esempio gli ammortamenti civilistici effettuati in misura superiore a quella stabilita sulla base dei coefficienti ministeriali); le variazioni in diminuzione derivano da costi non imputati nel Conto economico, ma di cui è ammessa la deducibilità, oppure da proventi imputati, ma esenti (ad esempio, quelli soggetti ad imposte sostitutive). Ne consegue che il sistema delle variazioni in aumento o in diminuzione può comportare che, in dichiarazione, l'utile civilistico si trasformi in una perdita fiscale ovvero, all'opposto, che la perdita civilistica generata dall'impresa dia luogo ad un reddito soggetto ad imposizione.

imponibile¹⁵⁸.

Pare utile e opportuno, ai fini della nostra analisi, indagare se alla base dei disallineamenti previsti tra la base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e il risultato di Conto economico possano identificarsi valide ragioni, quali il perseguimento di altri interessi meritevoli di tutela nel nostro ordinamento, rispetto a quello che appare l'obiettivo principale dichiarato dal legislatore, ossia quello di attuare in maniera piena ed effettiva il principio di capacità contributiva indicato nell'articolo 53, 1° comma, della Costituzione, applicando l'imposta societaria sul reddito effettivo¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Danno origine a variazioni in aumento quelle disposizioni tributarie che obbligano a includere tra i componenti positivi di reddito proventi in tutto o in parte non imputati al Conto economico in osservanza dei principi contabili, ma che sono rilevanti dal punto di vista fiscale, oppure che obbligano ad escludere dai componenti negativi di reddito, perché in tutto o in parte indeducibili oppure perché in tutto o in parte deducibili in periodi di imposta successivi, oneri imputati al Conto economico secondo i principi contabili. Appartengono al primo tipo, ad esempio, i ricavi di cui all'art. 85, 2° comma, le plusvalenze di cui all'art. 86, 1° comma, lett. c), la differenza ex art. 110, 7° comma, tra il minor corrispettivo conseguito e il valore normale del bene in caso di cessione infragruppo internazionale. Appartengono, invece, al secondo gruppo le minusvalenze patrimoniali relative alle partecipazioni che godono del regime di *participation exemption* di cui all'art. 101, 1° comma; alle spese generali di cui all'art. 109, 5° comma; alla differenza, ex art. 110, 7° comma, tra il maggior costo sostenuto e il valore normale del bene o servizio in caso di acquisto infragruppo internazionale; gli ammortamenti dei beni strumentali di cui all'art. 102, 2° comma, dedotti in sede civilistica in misura eccedente rispetto alla soglia massima consentita dalle disposizioni tributarie, le spese di manutenzione eccedenti il limite di cui all'art. 102, 6° comma, le svalutazioni di crediti eccedenti le soglie fissate dall'art. 106, 1° comma. Danno, invece, origine a variazioni in diminuzione quelle norme tributarie che consentono di includere tra i componenti negativi oneri non imputati al Conto economico secondo i principi contabili, ma deducibili fiscalmente, oppure quelle norme che consentono di escludere dai componenti positivi di reddito proventi iscritti al Conto economico, ma che sono espressamente esclusi o esenti dalla tassazione. Esempi di variazioni in diminuzione sono le plusvalenze patrimoniali rateizzabili, di cui all'art. 86, 4° comma, le plusvalenze patrimoniali relative a partecipazioni che godono del regime di *participation exemption*, di cui all'art. 87; le sopravvenienze attive rateizzabili di cui all'art. 88, 3° comma, i dividendi percepiti da un altro soggetto passivo Ires, che sono esenti per il 95% dalla base imponibile in applicazione dell'articolo 89, 2° comma, del T.u.i.r. e così via. Le variazioni possono essere, a loro volta, di carattere temporaneo oppure permanente. La variazione temporanea consiste in differenze che si vengono a creare in un esercizio tra il valore di un'attività o di una passività determinato con criteri di valutazione civilistici rispetto al valore ad esse riconosciuto ai fini fiscali e che sono destinate a riallinearsi negli esercizi successivi. Diversamente, la variazione è permanente o definitiva quando deriva da componenti di reddito di competenza economica di un esercizio, ma considerati non imponibili/non deducibili né nell'esercizio di competenza economica né in quelli successivi (A. Quagli, op. cit., 382).

¹⁵⁹ Tradizionalmente, è stato sostenuto che le divergenze tra la disciplina civilistica e quella tributaria dipendono dalle radicali divergenze delle finalità perseguite dai due settori d'indagine. In base a tale ricostruzione, da un lato vi sarebbero i redattori del bilancio d'esercizio che, per soddisfare gli interessi e le esigenze conoscitive dei vari *stakeholders* a cui è rivolto il documento contabile, sarebbero dotati di ampi poteri discrezionali nell'effettuare le valutazioni di bilancio, a seconda dei particolari interessi che intendono

Seguendo una logica rigorosa, si dovrebbe ritenere che, ogniqualvolta non sussistano validi motivi che giustificano tale deroga oppure tali motivi non appaiano adeguati o proporzionati rispetto all'esigenza di soddisfare l'interesse che si intende tutelare attraverso la stessa deroga, il disallineamento del reddito imponibile rispetto al risultato di bilancio dovrebbe astrattamente essere valutato come incostituzionale in quanto in contrasto con l'interesse preminente a realizzare un criterio di riparto delle spese pubbliche ossequioso del principio di capacità contributiva¹⁶⁰.

privilegiare. In tal modo, gli amministratori potrebbero alimentare il fenomeno delle cosiddette politiche di bilancio e decidere, di volta in volta, quale tipo di situazione contabile rappresentare ai soci, alla pubblica amministrazione, ai fornitori, ecc. Tra gli obiettivi perseguibili attraverso le politiche di bilancio vi sarebbe anche quello della riduzione artificiosa del debito tributario della società, attuata attraverso una attenta manipolazione delle valutazioni delle voci di bilancio al fine di ridurre il risultato economico. Al contrario, la disciplina fiscale è orientata ad ampliare la dimensione quantitativa della base imponibile, al fine di far emergere un risultato più elevato rispetto a quello economico-civilistico, connotato da una logica di fondo di tipo prudenziale, in modo da rispecchiare più fedelmente il reddito effettivo. Tuttavia, la dottrina ha rilevato come una tale ricostruzione sia affetta da una certa approssimazione (si veda in tal senso R. Lupi, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1990, 711; G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., 483). In primo luogo, nella redazione del bilancio gli amministratori non sono totalmente liberi di adottare una certa valutazione per attuare politiche di bilancio a proprio piacimento. Infatti, i criteri da utilizzare, rispondenti a precisi interessi da tutelare, sono pur sempre predeterminati dalle disposizioni del Codice civile e devono attenersi all'osservanza dell'obbligo di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In realtà, come opportunamente rilevato da attenta dottrina (si veda G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., p. 484), la questione non deve essere tanto ricondotta ad una originaria divergenza tra le finalità cui sono ispirate la normativa civilistica e quella fiscale, quanto al fatto che, all'interno del sistema tributario, si riscontrano, accanto all'interesse a una tassazione commisurata alla (tendenziale) effettività della capacità contributiva, altri tipi di interessi, sempre di natura tributaria, da soddisfare, quali l'interesse ad assicurare la certezza del rapporto tributario, ad impedire comportamenti evasivi o elusivi, a far leva sulla fiscalità per finalità promozionali e di agevolazione e a tutelare le esigenze dell'Amministrazione finanziaria ad un celere e agevole svolgimento dell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi. Ciò induce a svolgere un'ulteriore riflessione, quella, ormai consolidata, riguardante l'inesistenza di un bilancio "fiscale" distinto da quello civilistico. Tale conclusione è supportata da una serie di considerazioni di carattere interpretativo, che si ritraggono dall'analisi dell'articolo 83 del T.u.i.r., secondo la quale il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione opera prendendo le mosse dal risultato del Conto economico. Se, infatti, si ammettesse l'esistenza di un documento diverso da quello civilistico, non avrebbe senso prevedere all'interno dell'articolo 83 del T.u.i.r. il meccanismo delle variazioni, poiché a tale funzione risponderebbe già il bilancio fiscale, redatto secondo i criteri tributari.

¹⁶⁰ In tal senso si veda G. Zizzo, *L'imposta sul reddito delle società*, 327, in G. Falsitta, *Manuale di Diritto Tributario*, Parte Speciale, Cedam Wolters Kluwer, Vicenza, 2018; F. Tesauro, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA. VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi*, Milano – Roma, 1990, 227. La dottrina si è a lungo concentrata sulla questione della validità e ragionevolezza dei motivi sottesi ai disallineamenti previsti tra il reddito imponibile e il risultato di Conto economico e si è concentrata

Gli scostamenti che si vengono a creare tra il reddito imponibile ai fini fiscali e il risultato del Conto economico civilistico possono ascrivere essenzialmente ad esigenze di certezza dell'obbligazione tributaria, di semplificazione nel procedimento di determinazione dell'imposta, in modo da facilitare l'attività degli uffici finanziari nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, di ostacolo e repressione di comportamenti evasivi ed elusivi¹⁶¹.

Pertanto, viene a determinarsi una tensione dialettica tra l'esigenza e il fine ultimo di sottoporre correttamente a tassazione il reddito (in linea tendenziale) effettivo e quella di perseguire tali ulteriori finalità¹⁶².

In primo luogo, l'esigenza di garantire la certezza dell'obbligazione tributaria impone una non completa adesione alle risultanze del Conto economico, sebbene queste in apparenza si rivelino – grazie, come detto, alle garanzie di una corretta tenuta delle scritture contabili, conformi ai principi e ai criteri civilistici che presiedono la redazione del bilancio – come il dato più idoneo a riflettere un risultato “veritiero e corretto”¹⁶³. A

sulla valutazione circa l'adeguatezza e la proporzionalità delle finalità perseguite dalle disposizioni che hanno introdotto tali scostamenti (si veda G. Falsitta, *L'imposizione delle imprese in Italia tra corretti principi contabili ed “estrogeni tributari”*, cit., 397; G. Zizzo, *Abuso di regole volte al “gonfiamento” della base imponibile ed effetto confiscatorio*, in *Rassegna Tributaria*, 2010, 39. M. Poggioli, *Indicatori di forza economica e prelievo confiscatorio*, Padova, 2012, 37 e ss.), allo scopo di far affiorare, in tali ipotesi, l'inesistenza di un reale collegamento con un qualche altro interesse meritevole di tutela nella disciplina del prelievo fiscale, idoneo a rappresentare una valida giustificazione del sacrificio dell'interesse ad applicare l'imposta sul reddito effettivo, e la sola esistenza di un interesse a realizzare un incremento del gettito tributario. Una simile dimostrazione potrebbe portare alla conclusione secondo cui alcune disposizioni tributarie non appaiono realmente conformi al principio di capacità contributiva, come potrebbe, ad esempio, accadere nei casi in cui venga stabilita l'indeducibilità di un componente negativo di reddito che, tuttavia, ha provocato un effettivo depauperamento del patrimonio sociale dell'impresa (come, ad esempio avviene con l'articolo 99 del T.u.i.r., che prevede l'indeducibilità dal reddito di impresa delle imposte pagate).

¹⁶¹ Si veda R. Lupi, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1990, 711; A. Fantozzi, *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1970, 841.

¹⁶² G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit., 484.

¹⁶³ In tal senso, in dottrina si è sottolineato che mentre il legislatore civile si preoccupa di tutelare il terzo, il creditore e, quindi, cerca di garantire al massimo l'integrità del patrimonio aziendale, l'Amministrazione finanziaria tende, invece, ad evitare che l'imprenditore si ponga al di sotto di limiti minimi (C. Cosciani, in *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della Riforma tributaria*, cit., 111); altri affermano che «per il diritto tributario la conoscenza del risultato di esercizio è rilevante al fine essenziale del prelievo tributario che lo Stato opera per provvedere ai bisogni pubblici. Per il diritto civile, invece, il risultato economico rileva sotto due aspetti: l'uno è la

tal proposito, vengono fissati dei parametri precisi e oggettivi da rispettare con riguardo a quei valori di bilancio che risultano frutto di stime e congetture, in modo da predeterminare il contenuto del giudizio sugli stessi e porre, così, degli argini alla discrezionalità dei redattori del bilancio in quel procedimento di valutazione e quantificazione delle voci, le cui logiche sottostanti appaiono occulte e sconosciute agli uffici finanziari, così da rendere più affannoso il controllo da parte degli stessi¹⁶⁴. Ciò consente, da un lato, all'ente di poter determinare e conoscere in via preventiva e in maniera certa il proprio carico fiscale, evitando di prestare il fianco ad arbitrarie attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, e, dall'altro, alla stessa Amministrazione finanziaria di poter condurre in maniera più agevole l'attività di accertamento, potendo verificare in maniera più oggettiva e immediata il rispetto dei parametri predeterminati, e di perseguire il superiore interesse della collettività ad una agevole e puntuale riscossione dei tributi necessari a finanziare le spese pubbliche¹⁶⁵, prevenendo, altresì, l'instaurazione di eventuali contenziosi con il contribuente.

(eventuale) distribuzione degli utili agli azionisti...; l'altro è l'informazione esterna che i dati del bilancio devono fornire a chiunque vi abbia interesse» (A. Cicognani, L'imposizione, cit., 93).

¹⁶⁴ È stato rilevato, M. Vitale, *L'imposta sul reddito delle imprese*, 22, in E. Gerelli – M. Vitale (a cura di), *È fallita la riforma tributaria*, Milano, 1979, che tra le priorità dei decreti delegati emanati in attuazione della legge delega degli anni Settanta, vi era quella di limitare la discrezionalità sia del contribuente sia dell'Amministrazione finanziaria in relazione a poste di bilancio di carattere estimativo, su cui sovente anche l'Amministrazione finanziaria faceva leva per esercitare il proprio sindacato sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. Le disposizioni dirette a garantire una maggiore certezza all'obbligazione tributaria rispetto alle valutazioni operate nel bilancio rispondono all'esigenza di evitare tale sindacato di legittimità da parte degli uffici finanziari. Fissando dei valori predeterminati, il contribuente non è più, così, tenuto a giustificare il proprio operato davanti all'amministrazione finanziaria.

¹⁶⁵ Questo si viene in concreto a realizzare attraverso la fissazione, per alcuni elementi di reddito, di un intervallo di oscillazione tra valori minimi e massimi all'interno del quale la scelta del contribuente è libera e non sindacabile da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Un esempio in tal senso riguarda i componenti negativi frutto di stime o congetture, quali gli ammortamenti (articolo 102 del T.u.i.r.), rispetto ai quali il redattore del bilancio deve compiere la migliore stima possibile all'interno di un *range* di valori, avvalendosi di proprie conoscenze tecniche circa l'obsolescenza tecnologica ed economica dei beni, dell'esperienza pregressa, delle previsioni dei principi contabili. Dal punto di vista fiscale, invece, vengono previste delle aliquote massime con riguardo all'ammortamento, per garantire la certezza, la semplificazione del procedimento di accertamento e un giudizio di insindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria sul procedimento adottato per giungere a quella valutazione.

Le variazioni apportate in sede fiscale al risultato del Conto economico possono, inoltre, essere dettate dall'esigenza di evitare comportamenti elusivi ed evasivi¹⁶⁶. A tale finalità rispondono molte delle disposizioni disseminate all'interno del T.u.i.r., come ad esempio quelle che vietano in tutto o in parte la deduzione di componenti negativi in ragione della loro controversa inerenza con l'attività dell'impresa¹⁶⁷ o quelle che prescrivono valutazioni fondate sul criterio del valore normale per taluni componenti (positivi o negativi) di reddito¹⁶⁸.

Possono, poi, essere rinvenute altre motivazioni alla base della dipendenza parziale, ad esempio quella di evitare situazioni di doppia imposizione economica¹⁶⁹ o di perseguire interessi di natura extrafiscale, in nome di quelle "(...) esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo (...)" prospettate dalla legge delega del 1971. Tali ultimi interessi possono talvolta, comportare l'inserimento all'interno del T.u.i.r. di disposizioni che mirano a incentivare o disincentivare un determinato comportamento da parte del contribuente al fine di beneficiare di un determinato trattamento fiscale di favore¹⁷⁰.

¹⁶⁶ G. Zizzo, op. ult. cit., 484, sostiene che «la vera tensione (e cioè la tensione rilevante nella costruzione del diritto positivo) intercorra non tanto tra i fini della normativa civilistica e i fini della normativa tributaria, quanto -all'interno di quest'ultimo sistema -tra l'esigenza di tassare il reddito (tendenzialmente) "effettivo" e quella di assicurare la certezza del rapporto tributario, di impedire evasioni e elusioni, di usare la leva fiscale per finalità promozionali».

¹⁶⁷ Ne sono esempi le disposizioni che limitano la deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108 del T.u.i.r.) e delle spese relative ai beni utilizzati promiscuamente dai soci della società, quali le autovetture di cui all'articolo 164 del T.u.i.r.

¹⁶⁸ Come nel caso dei componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo realizzate con società residenti all'estero.

¹⁶⁹ Ad esempio, l'articolo 89, 2° comma, del T.u.i.r. stabilisce l'esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi distribuiti tra soggetti passivi Ires.

¹⁷⁰ A tale proposito appare significativo l'esempio dell'evoluzione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi. Infatti, prima attraverso l'introduzione della *Dual Income Tax* (ad opera del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, finalizzata a favorire la capitalizzazione delle imprese), poi con la previsione della *thin capitalization* (ex articolo 98 del T.u.i.r., in vigore fino al 31 dicembre 2007) e, infine, con l'articolo 96 del T.u.i.r. (da ultimo modificato dal d. lgs. n. 142 del 2018, che ha recepito la Direttiva n. 2016/1164/UE del 12 luglio 2016, cosiddetta "Direttiva ATAD 1") che rapporta la deducibilità degli interessi passivi al reddito operativo lordo risultante dal bilancio, il legislatore tributario ha cercato di volta in volta di graduare, facendo leva su un sistema basato su incentivi/disincentivi, il ricorso al capitale proprio o all'indebitamento, collegandovi la relativa disciplina fiscale.

15. Il rapporto tra il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio civilistico e il principio della previa imputazione dei componenti negativi di reddito al Conto economico: la cosiddetta “dipendenza rovesciata”.

Da quanto appena descritto, risulta immediatamente percepibile come la condizione che subordinava l’ottenimento di talune agevolazioni fiscali all’iscrizione nel bilancio civilistico di poste aventi una mera natura tributaria avrebbe potuto indurre i redattori di tale documento ad inserire determinati elementi, non finalizzati ad assolvere la tipica funzione informativa, bensì connotati da un esclusivo fine fiscale, con ciò determinando un fenomeno di “inquinamento” del bilancio civilistico.

Ciò dava luogo a un fenomeno che va sotto la denominazione di “dipendenza rovesciata”, secondo cui il reddito imponibile deriva pur sempre dal risultato del bilancio civilistico, ma, nel contempo, quest’ultimo si trova a subire delle interferenze a causa dell’imputazione di voci che hanno una rilevanza esclusivamente tributaria¹⁷¹.

Da un punto di vista normativo, tale fenomeno si incardina nell’attuale testo dell’articolo 109, 4° comma, del T.u.i.r., così come risultante dalla riforma del 2003, secondo cui “(...) *le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (...)*”¹⁷².

¹⁷¹ Nel fenomeno della “dipendenza rovesciata” si verifica “(...) *un ribaltamento dell’ordinario rapporto di dipendenza del reddito d’impresa dal risultato del conto economico, che è l’effetto di norme tributarie che legittimano (e non obbligano) il soggetto a tenere nella redazione del bilancio una condotta non prevista dalla normativa civilistica (...)*”. Si veda G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario, Parte speciale*, cit., pag. In tale tipo di fenomeno la disciplina fiscale non pone alcun obbligo riguardante la formazione del bilancio ma, al contrario, l’iscrizione di un determinato componente di reddito, positivo o negativo, produce conseguenze solo sul piano della quantificazione del debito tributario.

¹⁷² Nell’ambito della dottrina tributaria e commerciale si è sostenuto un ampio dibattito circa gli effetti che comporta la previa imputazione dei componenti negativi a conto economico, giungendo all’affermazione secondo cui l’analitica disciplina sui componenti di reddito contenuta nei d.p.r. n. 597 e 598 del 1973 nascesse anche dall’esigenza di colmare le lacune insite nella normativa sul bilancio di esercizio. In tal modo, si sarebbe venuta a realizzare un’integrazione della disciplina civilistica ad opera di quella tributaria, in tutte

Tale disposizione - di cui non si rinveniva alcuna traccia all'interno della legge delega n. 825 del 1971 - era stata introdotta per la prima volta ad opera dell'articolo 74 del D.p.r. n. 597 del 1973¹⁷³ e fin da subito aveva acceso un ampio dibattito sia nella dottrina tributaria che tra gli studiosi di diritto commerciale¹⁷⁴, in quanto, imponendo la previa imputazione al Conto economico dell'esercizio di competenza di costi e oneri, quale condizione necessaria (ma non sufficiente) per la deducibilità in sede fiscale dei medesimi¹⁷⁵, avrebbe potuto generare il rischio di pericolose interferenze della disciplina fiscale su quella civilistica di redazione del Conto economico.

Si tratta, a ben vedere, di un corollario del più generale principio di derivazione, in forza del quale devono ritenersi deducibili in sede fiscale, in assenza di norme tributarie che dispongano diversamente, i componenti negativi di reddito imputati nel bilancio in qualità di costi. Secondo tale impostazione, la disciplina degli elementi negativi di reddito contenuta nelle disposizioni del T.u.i.r. relative alla determinazione della base imponibile dell'Ires non risulta esaustiva e la mancata menzione tra tali elementi di una

quelle ipotesi in cui il Codice civile non contenesse esplicitamente alcuna espressa previsione. La dottrina commerciale aveva assunto, invece, una posizione diametralmente opposta, affermando che la normativa tributaria non integrasse in alcun modo quella civilistica in materia di bilancio. Nella scelta della valutazione da compiere in sede di redazione del bilancio, l'amministratore deve privilegiare, tra le varie alternative che gli si prospettano, la soluzione che meglio sia in grado di esprimere la rappresentazione della realtà economica sottostante. Ciò comporta, ad esempio, come conseguenza, di considerare civilisticamente rilevanti le quote di ammortamento fissate dalla normativa fiscale, nel loro limite massimo, oppure un determinato criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, esclusivamente se a ciò corrisponde un effettivo deterioramento del bene oppure se il criterio prescelto si adatti alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica della società.

¹⁷³ Il terzo comma dell'art. 74 del D.p.r. n. 597 del 1973 statuiva che: "(...) i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione (...)". Successivamente la prescrizione è stata trasposta nell'articolo 75 del Testo Unico del 1986.

¹⁷⁴ Per un'approfondita disamina si vedano gli scritti di G. Falsitta, *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del "conto profitti e perdite" delle società per azioni*, cit., 221; G. E. Colombo, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, in *Rivista delle società*, 1980, 1171. Tra gli studiosi di diritto tributario, la disposizione è stata variamente ricondotta ad una funzione talvolta probatoria, talvolta "sanzionatoria" (si veda in proposito R. Lupi, *Sulla legittimità costituzionale del co. 2 e 3 dell'art. 74 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597*, in *Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze*, 1983, I, 99), oppure all'esigenza di evitare la distribuzione di utili non tassati, oppure ancora alla necessità di assicurare un fondamento "economico" dei costi stimati.

¹⁷⁵ Per una puntuale disamina si veda N. D'Amati, *Inquinamento e disinquinamento: le origini della questione e i criteri stabiliti dal TUIR 2003*, in *Rassegna tributaria*, 2005, 1795.

determinata tipologia di costo non implica in assoluto l'indeducibilità della stessa. Al contrario, il componente negativo dovrà ritenersi fiscalmente deducibile se risulta annotato e qualificato come costo nelle scritture contabili e se possiede i requisiti generali di competenza, inerenza e di previa imputazione a Conto economico, prescritti dalle norme fiscali per i componenti negativi di reddito. In maniera speculare, se un elemento positivo di reddito non trova espressa regolamentazione all'interno delle disposizioni del T.u.i.r. ciò non significa che lo stesso debba essere senz'altro sottratto a tassazione¹⁷⁶. Semmai il rischio insito nella menzionata disposizione era che venissero imputati al Conto economico costi e oneri che non apparivano in alcun modo rispondenti alle regole previste dal Codice civile, ma la cui previa imputazione rispondeva solo ad esigenze di natura fiscale¹⁷⁷.

Fin dall'entrata in vigore della riforma tributaria degli anni Settanta, parte della dottrina¹⁷⁸ aveva evidenziato l'esistenza di una presunta incoerenza tra l'allora articolo 52 del d.p.r. n. 597 del 1973 (ora articolo 83 del T.u.i.r.) e l'articolo 74, 3° comma (ora articolo 109, 4° comma, del T.u.i.r.) del medesimo testo normativo¹⁷⁹. A prima vista,

¹⁷⁶ In tal senso A. Fantozzi e M. Alderighi, *Il bilancio e la normativa tributaria*, cit., 2755 ss.; A. Fedele, *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, cit., 781 ss.

¹⁷⁷ Secondo alcuni Autori (si veda G. E. Colombo, *Disciplina del bilancio e norme tributarie*, in *Rivista delle Società*, 1980, cit., 1171), la regola in questione ha reso il sistema del reddito d'impresa incoerente: in tal modo si verrebbe a verificare una dipendenza del bilancio dalla dichiarazione dei redditi dal momento che, per ottenere il riconoscimento della deduzione di un componente negativo (non avente fondamento secondo le regole di redazione del bilancio) è necessario che quel componente risulti previamente imputato al conto economico dell'esercizio cui la dichiarazione fiscale si riferisce. In tal modo sarebbe il bilancio a doversi "piegare" alle regole tributarie di determinazione del reddito d'impresa, anziché il contrario, come imporrebbe la regola della derivazione parziale (si veda anche D. Stevanato, *Rinvio degli ammortamenti imputati a bilancio tra aperture e preconcetti*, in *Corr. Trib.*, n. 28/2005, 2203 e ss.).

¹⁷⁸ G. Falsitta, *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d'esercizio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1980, 193, ora in *Il bilancio d'esercizio delle imprese*, Milano, 1985, 160; G. Tabet, op. cit.

¹⁷⁹ Secondo l'articolo 52 del d.p.r. n. 597 del 1973 "il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo". L'articolo 74, 3° comma, del d.p.r. n. 597 del 1973 prevedeva "I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo di imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti".

infatti, l'articolo 52 sembrava ammettere la riduzione dell'imponibile mediante il meccanismo delle variazioni in diminuzione del risultato di bilancio, che avrebbe consentito la deduzione di costi e oneri non previamente contabilizzati nel conto dei profitti e delle perdite, mentre l'articolo 74, all'opposto, sembrava precludere la rilevanza ai fini fiscali di costi ed oneri che non fossero stati previamente contabilizzati nel bilancio¹⁸⁰.

Per superare tale contrasto tra norme in dottrina venne proposto l'utilizzo degli ordinari metodi di risoluzione delle antinomie¹⁸¹. Nello specifico, il criterio adottato per risolvere il conflitto fu quello di specialità, che stabilisce la prevalenza di una norma a carattere speciale rispetto ad un'altra di carattere generale¹⁸².

Secondo tale criterio, all'articolo 52 avrebbe dovuto riconoscersi la qualifica di norma a carattere generale, costituendo la norma fondamentale per la determinazione del reddito rilevante dal punto di vista fiscale, mentre l'articolo 74 si sarebbe qualificato come norma a carattere speciale, avendo un ambito di applicazione più ristretto¹⁸³.

¹⁸⁰ Tale seconda disposizione sembrava, in qualche modo, screditare il sistema delineato dalla prima, ossia l'autonomia del profilo civilistico rispetto a quello tributario, assicurata grazie al meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione.

¹⁸¹ G. Falsitta, *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d'esercizio*, op. ult. cit, 161. Storicamente la dottrina tende ad individuare due criteri di risoluzione delle antinomie: quello cronologico e quello basato sul principio di specialità, ai quali si dovrebbero aggiungere il criterio gerarchico e quello di competenza (si veda P. Carnevale, *Antinomia*, 348, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, 2006).

¹⁸² Si definisce speciale una norma che, assumendo ad oggetto una fattispecie specifica rispetto a quella di un'altra norma con maggiore estensione, la sottrae alla disciplina di quest'ultima. L'applicazione del criterio della specialità comporta la non applicazione soltanto di quella parte della norma generale che risulta incompatibile con quella speciale (si veda N. Bobbio, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960, 101). Mediante tale criterio è possibile risolvere la cosiddetta antinomia "sincronica", ossia quella che coinvolge disposizioni di uno stesso testo normativo.

¹⁸³ Il criterio di specialità venne, inoltre, ritenuto idoneo per risolvere il conflitto tra l'attuale articolo 83 del T.u.i.r. e le successive disposizioni del medesimo Testo unico poste a fondamento delle variazioni fiscali (articoli 84 e ss.). Infatti, in base a tale ricostruzione, il primo gruppo di disposizioni (articoli 83, 109 del T.u.i.r.) sarebbero qualificabili come norme generali, di principio, in quanto racchiudono il nucleo fondamentale delle regole poste a presidio della determinazione del reddito rilevante dal punto di vista fiscale, dal momento che riguardano i procedimenti tecnici necessari per la quantificazione del risultato imponibile netto, delle regole di qualificazione fiscale dei fatti di gestione già rilevati civilisticamente e dei principi in tema di valutazione dei componenti patrimoniali concorrenti alla formazione del risultato reddituale. Al secondo gruppo (art. 84 e ss.) andrebbe, invece, riconosciuta la qualifica di norme speciali, in

Di conseguenza, in base a tale ricostruzione dottrinale, ogniqualvolta si fosse profilata l'esistenza di un conflitto normativo all'interno di un certo ambito dell'ordinamento, al fine di individuare la norma applicabile al caso concreto, sarebbe stato necessario appellarsi al principio di specialità, in base a cui la disposizione speciale deroga a quella generale.

Ciononostante, l'introduzione della norma fu seguita, poi, da una lunga fase durante la quale i redattori del bilancio si trovarono di fronte al dilemma se dare attuazione alla disposizione che prevedeva l'accoglimento all'interno del bilancio di costi e oneri, privi di ogni valida giustificazione sul piano civilistico e dettati unicamente dall'opportunità di conseguire determinati benefici in termini di risparmio d'imposta, comportando, con ciò, un'inevitabile inquinamento del bilancio, oppure preservare la genuinità dell'informativa contabile, in ossequio alle disposizioni dettate in tema di redazione del bilancio, ma a discapito, ovviamente, della possibilità di ottenere benefici e agevolazioni di natura fiscale. Molto spesso, posti di fronte a questo bivio, era piuttosto intuitivo che gli amministratori fossero allettati a cedere alla tentazione di imputare nel bilancio costi e oneri allo scopo di ridurre il carico fiscale gravante sul reddito di impresa, con conseguente pregiudizio del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa.

La tendenza ad adottare questo comportamento opportunistico aveva scatenato una dura reazione da parte della giurisprudenza, al cui vaglio fu sottoposta in più occasioni la questione della presunta illegittimità dell'inquinamento fiscale del bilancio¹⁸⁴, anche

quanto si occupano della specifica regolamentazione di componenti reddituali. Tuttavia, come ha rilevato parte della dottrina, sebbene l'articolo 83 del T.u.i.r. possa senz'altro qualificarsi come "disposizione di principio", investendo tutta la disciplina della determinazione del reddito d'impresa, ivi incluso l'articolo 109 del medesimo testo unico, ciò non significa che prevalga sempre e comunque rispetto alle altre disposizioni individuate dagli articoli 84 e ss. Allo stesso modo, può dirsi per le disposizioni contenute negli articoli 109 e 110 del T.u.i.r. che, benché rubricate come "norme generali sui componenti del reddito d'impresa" e "norme generali sulle valutazioni", non possono definirsi tali in assoluto. In alcuni casi la regola generale è rinvenibile nel gruppo di disposizioni di cui agli articoli 84 e ss., mentre quella speciale può essere contenuta negli articoli 109 o 110 del T.u.i.r. (si veda sul punto M. Grandinetti, op. ult. cit., 88).

¹⁸⁴ Particolarmente sensibile si rivelò il Tribunale di Milano che, in alcune sentenze (Trib. Milano, 4 settembre 1978, in vol. II, 2, n. 7, nonché Trib. Milano, 10 settembre 1981, ivi, n. 8), assunse una posizione piuttosto

in considerazione della circostanza che, prima dell'avvento della riforma della disciplina del bilancio d'esercizio, a seguito dell'approvazione della direttiva n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 (cosiddetta IV direttiva CEE, in tema di conti annuali delle società), l'ordinamento giuridico italiano non apprestava soluzioni idonee a risolvere la problematica delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio.

16. L'appendice fiscale al Conto economico.

In questa fase di perdurante incertezza si fece strada la direttiva n. 78/660/CEE (recepita nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127), la quale, agli articoli 35 (paragrafo 1, lettera *d*), 39 (paragrafo 1, lettera *e*) e 43 (paragrafo 1, n. 10 e 11), prese posizione sulla questione delle interferenze fiscali sul bilancio d'esercizio¹⁸⁵.

Due avrebbero potuto essere, in tal senso, le soluzioni astrattamente percorribili: quella di imporre un divieto all'applicazione delle norme tributarie "sovvenzionali", dichiarando illegittimi i conti annuali redatti in ottemperanza alle prescrizioni contenute in tali disposizioni, in quanto derogatorie rispetto a quelle generali sul bilancio; oppure, in alternativa, prendere atto dell'esistenza di tale fenomeno, al fine di dargli una compiuta disciplina, consentendo, nel contempo, di ritenere rispettato il principio di rappresentazione veritiera e corretta. Il legislatore comunitario si è orientato verso tale

rigorosa, affermando l'illiceità del fenomeno dell'inquinamento dei bilanci per effetto dell'applicazione di norme tributarie e la conseguente nullità dei bilanci, la cui redazione fosse stata influenzata dall'inserimento di poste aventi natura esclusivamente tributaria. Successivamente, la giurisprudenza mutò orientamento, sotto l'influenza di alcune decisioni della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, il bilancio avrebbe potuto ritenersi conforme ai dettami della verità, chiarezza e precisione richiesti dalla legge anche quando una o più informazioni necessarie, pur non risultando dai dati contabili formanti il bilancio vero e proprio, fossero state comunque fornite all'assemblea dei soci, nella relazione degli amministratori o anche oralmente, nell'ambito dell'assemblea di approvazione del bilancio, purché l'informazione risultasse almeno dal verbale della delibera (per tutte v. Cass. 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1978, II, p. 33, con nota di P. G. Jaeger). Sulla scorta di tale pronunce, la giurisprudenza successiva riconobbe la non intrinseca legittimità dell'affluenza al conto economico di poste aventi giustificazione esclusivamente tributaria (si vedano Trib. Milano 12 gennaio 1984 e Trib. Milano 29 ottobre 1984, in vol. II, 2, nn. 10 e 11).

¹⁸⁵ La IV Direttiva non si era occupata in maniera specifica della questione riguardante il "bilancio fiscale" né di problematiche di natura tributaria, tuttavia, prese posizione riguardo alla legittimità delle interferenze generate sui conti annuali dalle norme tributarie di natura sovvenzionale, che rischiavano di inquinare i risultati esposti nei conti stessi.

seconda soluzione e nella IV Direttiva ha fissato il principio secondo cui, qualora nei bilanci fossero contenute «*rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale*», sarebbe stato necessario fornire indicazioni dell'ammontare di quelle svalutazioni o accantonamenti e delle ragioni della loro iscrizione in un apposito allegato del bilancio, con l'indicazione sia delle imposte anticipate sia di quelle differite (artt. 35, 1° comma, lett. *d*) e 39, 1° comma, lett. *e*)¹⁸⁶.

Lasciando libertà ai legislatori fiscali dei singoli Paesi membri nel perseguimento dell'obiettivo, la IV Direttiva ha previsto l'inserimento all'interno del bilancio d'esercizio di una specifica "appendice fiscale", atta ad accogliere le rettifiche e gli accantonamenti di valore operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Il legislatore nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva, aveva dapprima previsto lo specifico inserimento nello schema di Conto economico, di cui all'art. 2425 del Codice civile, di due voci, la n. 24 e la n. 25, destinate ad accogliere, rispettivamente, i costi (rettifiche di valore) imputati in bilancio esclusivamente al fine di ottenerne la deducibilità in sede fiscale e gli accantonamenti di utili effettuati dagli amministratori per trarre vantaggio dalla sospensione d'imposte. Tali rettifiche e accantonamenti avrebbero potuto ottenere riconoscimento in sede fiscale solo a condizione che fossero state inserite nel bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, mentre nella nota integrativa avrebbe dovuto essere specificato il dettaglio delle due voci complessivamente considerate.

In seguito, con la legge dell'8 agosto 1994, n. 503, le due voci di Conto economico vennero abolite e in loro sostituzione fu introdotto il comma 2, dell'articolo 2426, del Codice civile, che stabiliva la possibilità di operare rettifiche di valore e accantonamenti

¹⁸⁶ L'art. 35, 1° comma, lett. *d*) della Direttiva prevedeva che «*Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato di tali rettifiche*», mentre il successivo art. 39, 1° comma, lett. *e*), disponeva che «*Se gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali a causa esclusivamente dell'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicarne l'importo debitamente motivato*».

“esclusivamente in applicazione di norme tributarie”.

Nel contempo, venne modificato il n. 14 dell'articolo 2427 del Codice civile, prevedendo l'indicazione in nota integrativa dei *“motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”*, per ragioni di trasparenza informativa¹⁸⁷.

L'intervento normativo aveva contribuito a realizzare un miglioramento dell'informativa di bilancio a vantaggio dell'utente esterno, in quanto, attraverso lo stesso, era stata prevista una segregazione di quelle poste contabili aventi natura esclusivamente fiscale in un'apposita sezione situata in calce al Conto economico, in

¹⁸⁷ L'introduzione dell'appendice fiscale sancì la legittimità in sede civilistica delle rettifiche e degli accantonamenti di valore aventi natura esclusivamente tributaria, ponendo come condizione per tale legittimità l'isolamento delle poste fiscali in un'apposita area del conto economico, situata in calce allo stesso, in modo che le componenti di natura solo fiscale non andassero ad intaccare gli altri valori esposti in bilancio e che il risultato di esercizio civilisticamente corretto fosse comunque immediatamente riconoscibile (cfr. in tal senso G. E. Colombo, *Relazione di sintesi*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE*, a cura di A. Jorio, Milano, 1988, 157 e ss.). Tuttavia, la soluzione della appendice fiscale non ha di fatto prodotto i risultati sperati a causa delle notevoli difficoltà applicative ad essa associate. I dubbi riguardavano essenzialmente la tipologia di rettifiche che avrebbero potuto transitare nell'appendice fiscale. In particolare, la tesi più accreditata in dottrina sosteneva che si sarebbero dovuti iscrivere in tale sezione solo i componenti di reddito derivanti da *“norme sovvenzionali”*. Ciò sulla base della considerazione che, se si fosse consentito al contribuente di effettuare ogni tipo di rettifica per il tramite dell'appendice fiscale, si sarebbe resa di fatto ordinaria una normativa che, nelle intenzioni originarie del legislatore, avrebbe dovuto avere carattere eccezionale, con una conseguente totale, incondizionata retrocessione dei criteri civilistici di fronte a quelli fiscali (si veda G. Zizzo, *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1994, 525 ss.). Secondo la dottrina maggioritaria, la soppressione dell'appendice fiscale rappresentò solo una modifica formale e non sostanziale, giacché avrebbe mantenuto del tutto inalterato l'assetto dei rapporti tra norme di diritto civile e norme di diritto tributario in materia di bilancio, modificando unicamente il modo di rappresentare contabilmente un identico fenomeno (si veda Circolare Assonime n. 139 del 10 novembre 1994). Infatti, il nuovo comma dell'art. 2426 c.c. stabiliva la possibilità di *«effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ...»*, mentre il numero 14 dell'art. 2427 c.c. statuiva l'obbligo di indicare in nota integrativa *«(...) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico (...)»*. Va rilevato come, nella pratica, tale ultima disposizione è rimasta sostanzialmente inapplicata, in quanto nella maggioranza dei casi gli estensori del bilancio finivano per segnalare in nota integrativa l'assenza di sostanziali discrasie tra le valutazioni compiute in bilancio e le norme fiscali di riferimento. La riforma, dunque, tollerava espressamente l'ingresso in bilancio di poste aventi esclusivamente natura solo fiscale, conseguenti all'applicazione del principio di previa imputazione dei costi a conto economico, principio che l'amministrazione finanziaria si era dimostrata restia a modificare.

maniera tale che le stesse non andassero ad interferire con gli altri valori esposti nel bilancio e che il risultato di esercizio civilisticamente corretto fosse, in ogni caso, immediatamente individuabile e percepibile. Tuttavia, rimaneva ancora irrisolto in radice il problema dell'interferenza fiscale all'interno del bilancio¹⁸⁸.

17. Il disinquinamento del bilancio.

Il problema dell'inquinamento del bilancio di esercizio rischiava di compromettere notevolmente significatività e l'attitudine del documento contabile ad assolvere compiutamente la sua funzione informativa essenziale, ossia quella di rendere conoscibile e intellegibile nei confronti degli utenti esterni la complessa e articolata realtà aziendale¹⁸⁹.

Muovendo dalla constatazione che il fenomeno dell'inquinamento del bilancio non affondava le proprie radici né poteva trovare giustificazione nell'esistenza di superiori esigenze di cautela fiscale, come tali meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, ed allo scopo di risolvere il problema che era insorto e che aveva raggiunto proporzioni preoccupanti, il legislatore civilistico, con la Legge 3 ottobre 2001, n. 366, di delega al

¹⁸⁸ In merito all'interpretazione circa l'ambito di applicazione della deroga "fiscale" contenuta nell'articolo 2426, 2° comma, del Codice civile, si erano contrapposte due diverse teorie, l'una che riteneva che tale deroga fosse consentita solo in presenza di determinate norme tributarie agevolative, quali ad esempio quelle sugli ammortamenti anticipati; l'altra che affermava come la sua applicazione potesse ritenersi generalizzata, ossia estesa anche a componenti negativi di reddito non riconducibili alle norme c.d. sovvenzionali (questa seconda teoria è quella che poi si è affermata nella prassi). Così G. E. Colombo, *I principi in tema di redazione del bilancio*, 172, in P. Abbadessa – G. B. Portale (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società (Liber amicorum Gian Franco Compobasso)*, Torino, 2007, Vol. 3.

¹⁸⁹ Di fatto, il combinato disposto dell'art. 2426, comma 2, del c.c. e dell'art. 75, comma 4, del T.u.i.r. consentiva ai redattori del bilancio di compiere delle valutazioni esclusivamente fiscali prive, però, di sostanza economica, con ciò determinando il passaggio da un sistema incentrato sulla dipendenza parziale della normativa fiscale da quella civilistica a un sistema di piena "dipendenza rovesciata". Sul punto si veda anche G. E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di Colombo e Portale, vol. 7, Torino, 1994, 216 e ss. Si veda in proposito anche F. Gallo, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, I, 3 ss.; T. Di Tanno, *Brevi note a favore del "doppio binario" nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, 407 ss.; G. Zizzo, *Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, I, 497 e ss.

governo per la riforma del diritto societario¹⁹⁰, ha previsto l'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d'esercizio, così da scindere (quasi) completamente la disciplina civilistica di formazione del bilancio da quella fiscale di determinazione del reddito di impresa.

Con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (cosiddetta "Riforma del diritto societario"), con cui è stata data attuazione alla suddetta delega legislativa, è stato abrogato il 2° comma dell'articolo 2426 e modificato il n. 14 dell'articolo 2427 del Codice civile, precludendo in tal modo la possibilità di continuare ad imputare al Conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente dettati da ragioni fiscali. In maniera pressoché contestuale è stato emanato il d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ("Riforma del sistema fiscale"), in attuazione della legge delega 7 aprile 2003, n. 80¹⁹¹, per la riforma del sistema fiscale statale; con tale intervento normativo è stato modificato l'articolo 109 del T.u.i.r., introducendo, al comma 4, la possibilità di dedurre in via extracontabile (vale a dire, senza condizionare la deducibilità fiscale del costo obbligatoriamente alla previa imputazione al Conto economico civilistico) alcuni componenti negativi di reddito, identificati negli ammortamenti, negli accantonamenti

¹⁹⁰ All'articolo 6, 1° comma, lettera a), della legge delega il legislatore delegante ha prescritto al delegato di escludere le "interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita". La relazione della Commissione Mirone, alla quale si deve la progettazione dell'intervento di riforma, prevedeva a tal fine di condurre un'azione su due fronti: quello civilistico, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile e quello tributario, attraverso la riformulazione dell'articolo 75, comma 4 (ora articolo 109, comma 4) del Testo Unico delle imposte sui redditi, in modo da sottrarre alla regola della previa imputazione a conto economico i componenti negativi che la normativa sul reddito d'impresa fissava in misura forfetaria. Su questa delega cfr. F. Gallo, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze*, cit., 3 ss.; T. Di Tanno, *Brevi note a favore del "doppio binario" nella determinazione del reddito d'impresa*, cit., 407 e ss.; G. Zizzo, *Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, cit., 497 e ss.

¹⁹¹ Tra i criteri direttivi impartiti al legislatore delegato vi era anche quello di "armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito d'impresa". In tal senso, il legislatore fiscale all'articolo 4, 1° comma, lettera i), della legge delega n. 80 del 2003, ha previsto "la deducibilità delle componenti negative forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito a conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile (...)".

e nelle altre rettifiche di valore¹⁹².

In base a tale modifica normativa, la deducibilità fiscale dei componenti negativi aventi esclusiva rilevanza fiscale veniva, così, subordinata al rispetto di due condizioni, imposte al redattore del bilancio: la prima, di tipo formale, consisteva nella iscrizione di tali elementi negativi in un apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi¹⁹³, che ne costituiva, in tal modo, parte integrante (il cosiddetto quadro EC); la seconda richiedeva che, a fronte della deducibilità di tali componenti negativi non imputati nel Conto economico, venisse apposto un vincolo di sospensione di imposta su un corrispondente ammontare di riserve di patrimonio netto, al fine di evitare la distribuzione di utili non sottoposti a tassazione¹⁹⁴.

¹⁹² La disposizione prevedeva che «(...) *Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi (...)*» (quadro EC). Sul punto si veda P. Pisoni – F. Bava – D. Busso, *Disinquinamento fiscale, nuovo strumento di politiche di bilancio*, in *Il Fisco* n. 12, 2004, 4046 e ss.

¹⁹³ La deduzione extracontabile era consentita sia nell'ipotesi di imputazione a conto economico di una quota inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa fiscale, sia nell'ipotesi in cui non vi fosse stata alcuna preventiva imputazione al bilancio. Tale orientamento era confermato, oltre che dall'interpretazione dell'Agenzia delle entrate (si veda Circolare n. 27/E del 31 maggio 2005, *Articolo 109, comma 4, lettera b), del T.u.i.r. Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio e deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche di valore ed accantonamenti*), anche dal riferimento alla *ratio* dell'intervento legislativo, volto all'eliminazione delle interferenze fiscali all'interno del bilancio per alcune voci di costo (ammortamenti, accantonamenti, ecc.), caratterizzate da processi valutativi di difficile raccordo nei rapporti tra la normativa fiscale e quella civilistica. La scelta operata con riguardo a tali elementi di costo è stata quella di estrometterli dalla determinazione del risultato emergente dalla redazione del conto economico civilistico (Sul punto, G. Zizzo, *La deduzione dei componenti forfetari*, in *L'imposta sul reddito delle società*, diretta da F. Tesauro, Zanichelli, Bologna, 2007, 410).

¹⁹⁴ In relazione a tale aspetto, infatti, il comma 4, lettera b), terzo periodo del nuovo articolo 109 prevedeva che, «(...) *in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dai restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti (...)*». Sul punto si veda P. Petrangeli, *Disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali*, in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2004, 237 e ss. e R. Valacca, *Sui costi il Fisco apre uno spiraglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 maggio 2005. Allo scopo di evitare possibili duplicazioni d'imposta, la disposizione proseguiva stabilendo che «(...) *L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito (...)*». In sostanza, tale disposizione era finalizzata a far sì che l'eccedenza delle deduzioni operate in sede fiscale rispetto a quelle civilistiche consentite (eccedenza che si va a riflettere sulla consistenza quantitativa delle riserve e degli utili che si

La nuova disciplina prevedeva, infatti, il mantenimento di riserve di utili e capitali in azienda in misura pari all'ammontare complessivo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti in via extracontabile, al netto delle imposte differite, correlato alla deduzione anticipata di tali componenti.

La norma, inoltre, prevedeva che, qualora la società fosse stata priva di riserve, alla stessa sarebbe stato comunque consentito effettuare deduzioni in via extracontabile vincolando utili conseguiti in esercizi successivi a quelli in cui erano state operate le deduzioni ai soli fini fiscali, evitando, in tal modo, la tassazione dei medesimi in caso di distribuzione¹⁹⁵.

Era stabilito, inoltre, che le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio distribuiti concorressero a formare il reddito per la differenza (ove positiva) fra le rettifiche di valore e gli accantonamenti dedotti in via extracontabile, al netto della fiscalità differita, e l'ammontare delle riserve di patrimonio netto residue dopo la distribuzione, ridotte per effetto della contabilizzazione delle imposte differite¹⁹⁶.

Gli interventi del legislatore civilistico e fiscale apparivano improntati all'obiettivo di restituire al bilancio civilistico quella funzione primaria che allo stesso era stata assegnata dall'articolo 2423 del Codice civile, vale a dire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In sostanza, attraverso la regola della deduzione in via extracontabile dei costi si è dato

presumono non tassati) venisse ridotta degli importi derivanti dalla ripresa a tassazione degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in origine in misura superiore a quella civilisticamente ammessa, nonché in seguito alla tassazione operata in caso di distribuzione di riserve e di utili. In presenza di questi eventi non si prospettavano più quelle esigenze di cautela che richiedevano di confrontare le deduzioni extracontabili con 'insieme delle riserve distribuibili e degli eventuali utili portati a nuovo: l'effettuazione del prelievo ripristinava l'equilibrio tra risultato civilistico ed imponibile fiscale. Si veda in proposito L. Sabot, *Le riserve create con accantonamenti fiscalmente dedotti possono considerarsi "in sospensione d' imposta"?*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005, 69 e ss.; D. Stevanato, *La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR*, in AA.VV., Milano, 2004.

¹⁹⁵ Sul punto v. M. Martinelli, *Disinquinamento fiscale dei bilanci ed eliminazione delle poste patrimoniali registrate in passato a fronte di costi deducibili solo ai fini fiscali*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2004, pagg. 1490 e ss.

¹⁹⁶ La relazione al decreto Ires chiari che tale scelta era motivata "(...) dalla esigenza di condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante (...)".

vita ad un parziale disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali¹⁹⁷, stabilendo che la deducibilità fiscale per alcune componenti negative di reddito (in particolare, i costi “stimati”) fosse ammessa solo previa indicazione delle stesse nel predetto quadro EC nella dichiarazione dei redditi.

In realtà, preme sottolineare come, nonostante l’ apprezzabile proposito di tale intervento normativo, il principio di previa imputazione abbia continuato a rimanere in vita, sebbene con effetti più circoscritti¹⁹⁸.

18. L’avvento della legge finanziaria per il 2008 e l’eliminazione delle deduzioni extra contabili.

Con decreto ministeriale del 27 giugno 2006 fu istituita la Commissione di studio sulla

¹⁹⁷ Preme rilevare che il disinquinamento era stato previsto in via obbligatoria sotto il profilo civilistico, prevedendosi la neutralità di tale operazione ai fini tributari. Le interferenze da eliminare erano quelle dichiarate come tali nei bilanci di esercizi precedenti e il disinquinamento riguardava sia lo stato patrimoniale, sia il conto economico. Relativamente all’eliminazione del vincolo contabile e alla neutralità degli effetti sul piano tributario preme ricordare la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2005, n. 27/E, con la quale fu precisato che “(...) i soggetti che erano obbligati a fornire in nota integrativa le informazioni di cui al n. 14) dell’art. 2427 c.c., ai fini del disinquinamento di cui sopra, faranno riferimento alle risultanze della predetta nota. Ciò in quanto detti soggetti avevano l’obbligo di indicare nella nota integrativa le rettifiche di valore e gli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (...)”. A commento della citata circolare si veda L. Sorgato, *Il momento del recupero delle deduzioni dei costi “solo fiscali”: distribuzione degli utili o dichiarazione dei redditi*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005, 1247 e ss.

¹⁹⁸ Muovendo dalla constatazione della possibilità di operare deduzioni extracontabili, parte della dottrina ha parlato di “tramonto” del meccanismo della dipendenza parziale. Si veda T. Di Tanno, *Brevi note a favore del “doppio binario” nella determinazione del reddito d’impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, cit., 414; G. Zizzo, *Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d’esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d’impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, 514. In realtà, come opportunamente rilevato da altra parte della dottrina, anche dopo l’intervento normativo che ha condotto all’introduzione delle deduzioni extracontabili, il principio di derivazione non è stato messo in discussione. Una soluzione in senso contrario apparirebbe sproporzionata rispetto al limitato numero di casi in cui si possono riscontrare componenti negativi forfettari, rispetto alle quali si poteva derogare al principio di previa imputazione (si veda F. Gallo, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio*, cit., 9; M. Grandinetti, op. ult. cit., 101 e ss.). Il rapporto di derivazione ha continuato, pertanto, a rappresentare, per i soggetti passivi Ires diversi dalle piccole e medie imprese, il migliore strumento per garantire sia il contribuente, che l’imposta venisse realmente commisurata alla effettiva capacità contributiva, sia l’amministrazione finanziaria, in considerazione dell’attendibilità del dato dichiarato. La validità e l’attualità del principio è confermata dal fatto che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 2426, comma 2, del Codice civile, il legislatore fiscale ha mantenuto sia il principio di derivazione, sia quello della previa imputazione.

tassazione delle imprese, presieduta dal professor Salvatore Biasco, allo scopo di “(...) effettuare approfondimenti sulla imposizione fiscale sulle società, anche attraverso audizioni di esperti e di associazioni di categoria, individuando i problemi aperti, anche a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, e prospettando ipotesi di modifica della vigente normativa (...)”.

La Commissione di studio, attraverso l’esame della riforma operata con il d. lgs. n. 344 del 2003, ha riconosciuto come le soluzioni innovative introdotte dalla stessa abbiano avuto il merito di porsi su un piano di perfetta coerenza logica con la scelta, operata in seno alla coeva riforma del diritto societario, di eliminare il fenomeno del cosiddetto “inquinamento fiscale del bilancio”.

Tuttavia, sono stati messi in evidenza anche i notevoli problemi che tale riforma ha implicato.

In primo luogo, è stato osservato come l’apposizione del vincolo di sospensione di imposta su un ammontare del patrimonio netto corrispondente all’ammontare complessivo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti in via extracontabile, unitamente alla necessità di conservare tali riserve di utili e di capitali all’interno dell’impresa che li aveva generati, evitandone il trasferimento ai soci tramite la distribuzione, abbia imbrigliato le decisioni in materia di riallocazione delle risorse, con ciò pregiudicando seriamente il perseguimento di quegli obiettivi di efficienza e competitività che sono il motore per lo sviluppo e la diffusione delle imprese nel tessuto economico, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla forte e radicata presenza di gruppi societari.

Numerose sono state, poi, le critiche mosse al sistema delineato dalla riforma in ordine alla eccessiva e sproporzionata macchinosità del meccanismo che la stessa ha introdotto, finendo per provocare un allontanamento dei valori civilistici da quelli fiscali con riguardo agli elementi patrimoniali oggetto di deduzione extracontabile e la conseguente necessità di compiere costanti e complessi monitoraggi di tali

disallineamenti nel tempo¹⁹⁹.

Tale complessità era generatrice, da un lato, di maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese con riguardo alla gestione delle procedure amministrative e degli adempimenti contabili e, dall'altro, di maggiori difficoltà in sede di accertamento per gli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

La Commissione ha, dunque, ritenuto che fosse più opportuno privilegiare esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell'intero sistema e, allo scopo di compensare l'eliminazione del sopra illustrato meccanismo, ha previsto l'iscrizione di imposte differite, che andavano a ridurre l'utile distribuibile. Il beneficio in questione consisteva in un differimento temporale dell'imposizione fiscale, destinato a riassorbirsi nel tempo a seguito del completamento del processo di ammortamento dei beni o del realizzo degli stessi. Inoltre, in tal modo, si sarebbe potuto scongiurare il pericolo di eventuali discriminazioni tra imprese in base al regime di contabilità adottato.

Sulla scorta delle considerazioni svolte e delle indicazioni fornite dalla Commissione di studio sulla riforma dell'Ires, è stato attuato un nuovo intervento legislativo attraverso l'emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto rilevanti modifiche al sistema di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti passivi Ires²⁰⁰.

Senza altro la modifica più pregnante, ai fini che qui ci occupano, è stata quella apportata dalla predetta legge all'art 109, 4° comma, lett. b) del T.u.i.r., con l'abolizione delle

¹⁹⁹ Tali disallineamenti potevano, infatti, risultare differenziati, nell'ipotesi di deduzioni rilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap, e generavano difficoltà operative connesse al riallineamento dei valori, acuita, poi, dalla necessità di operare un raccordo con l'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

²⁰⁰ Le novità di maggior rilievo hanno riguardato l'abolizione delle deduzioni extracontabili di cui all'articolo 109 del T.u.i.r. nell'apposito quadro EC, trattata in questo paragrafo, l'eliminazione della possibilità di effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati, la riduzione dell'aliquota legale d'imposta dal 33% al 27,5%, nell'ottica di un ampliamento della base imponibile, la rideterminazione delle plusvalenze esenti, la modifica del regime fiscale concernente gli interessi passivi. Inoltre, la Legge finanziaria 2008 ha avuto un ruolo fondamentale nel rivisitare il principio di derivazione per i soggetti passivi che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, che sarà oggetto di approfondita disamina nel successivo capitolo.

deduzioni extracontabili²⁰¹, che, da un lato, è apparsa coerente con l'intenzione originaria del legislatore di rinvigorire il principio di derivazione, realizzando un avvicinamento del reddito imponibile ai fini fiscali al risultato del Conto economico civilistico, ma, dall'altro, ha determinato una sorta di ritorno al passato, ad un sistema che asserviva la deducibilità dei costi alla previa imputazione al Conto economico, facendo riaffiorare, in tal modo, il rischio del medesimo fenomeno di interferenze fiscali sulle valutazioni di bilancio che aveva suscitato già molta preoccupazione in passato tanto da indurre tutta la normativa previgente a cercare di arginarlo ed ostacolarlo²⁰².

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a ritornare sui suoi passi e a optare per tale modifica normativa meritano un'attenta riflessione. In proposito si possono trarre alcuni utili spunti dalla Relazione di accompagnamento al provvedimento parlamentare²⁰³, che di ragioni ne ha menzionate essenzialmente due: una prima legata alle difficoltà applicative e interpretative generate dal vincolo della sospensione d'imposta creato per effettuare le deduzioni extracontabili; una seconda dipendente dalla volontà del legislatore di non consentire la deduzione generalizzata di costi privi di effettiva giustificazione economica²⁰⁴.

²⁰¹ A seguito della eliminazione delle deduzioni extracontabili, a partire dal periodo di imposta 2008, non è più consentito dedurre un componente negativo "stimato" attraverso il prospetto EC della dichiarazione dei redditi, ma, al contrario, la quota di tale componente imputata nel bilancio, entro il limite ammesso dalla disciplina fiscale, assume rilevanza anche per la determinazione del reddito imponibile. In altre parole, si è fatto ritorno al principio di previa imputazione al Conto economico ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito.

²⁰² Si veda sul punto C. Attardi, *Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori civili e fiscali*, in *Il Fisco* n. 20, 2008, fascicolo n. 1, 3624 e ss. Le motivazioni che avevano indotto il legislatore a introdurre le deduzioni extracontabili, prevedendo la deduzione di costi "forfettari" senza il preventivo transito attraverso il Conto economico, erano state essenzialmente quelle di impedire l'inquinamento del bilancio civilistico. Diversamente dal caso degli ammortamenti anticipati, non si era dunque trattato di un intervento di tipo agevolativo.

²⁰³ Relazione illustrativa al disegno di legge presentato dal Governo Italiano, successivamente approvato con la legge n. 244 del 2007, articolo 3, p. 10.

²⁰⁴ A sostegno delle motivazioni così individuate, la Relazione illustrativa ha evidenziato, altresì, che le dimensioni quantitative raggiunte dalle deduzioni extracontabili, non risultavano più compatibili con la funzione originaria che tale istituto avrebbe dovuto assolvere. Secondo la Relazione, per gli anni 2004 e 2005, gli importi relativi alle deduzioni extra contabili si erano aggirati attorno ai 14 miliardi di euro. Tuttavia, come rilevato da parte della dottrina, i dati citati a supporto della abolizione delle deduzioni extracontabili non possono rappresentare un indice della *mala gestio* e abuso da parte del contribuente dello strumento

Come sopra accennato, la nuova disciplina si proponeva essenzialmente l'obiettivo di ridurre il divario esistente tra il risultato economico civilistico e l'imponibile fiscale, il quale, dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, aveva reso più complesso l'espletamento dei propri controlli, dal punto di vista delle imprese, aveva generato un aggravio di oneri per la gestione delle procedure e dei vari adempimenti, oltre che notevoli difficoltà nella determinazione dell'effettivo carico fiscale gravante sulle stesse, che, nel loro complesso, finivano con il rendere anche piuttosto nebuloso il sistema di

concesso dall'allora articolo 109, comma 4, del T.u.i.r., ma semmai appare più ragionevole presumere che si tratti del riflesso di un medesimo fenomeno che ha indotto i contribuenti a imputare, già nel passato, e li indurrà ad imputare anche in futuro i medesimi importi direttamente al conto economico dell'esercizio (si veda M. Grandinetti, op. ult. cit. 106; R. Lupi, *Reddito fiscale e bilancio d'esercizio: a sorpresa tornano gli inquinamenti*, in *Corriere Tributario*, 2007, 3234). Inoltre, la deduzione dei componenti reddituali negativi in via extracontabile aveva indotto parte della dottrina ad affermare che, attraverso la predisposizione del quadro EC, le piccole e medie imprese si sarebbero trovate a dover sostenere oneri aggiuntive «(...) difficilmente gestibili per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, tanto che, è ragionevole ritenere che tali imprese, prima di sostenere detti costi addizionali, preferiscano, ove possibile, aggirare tacitamente le norme sull'eliminazione delle interferenze fiscali, trovando una qualsiasi ragione economica per l'iscrizione in bilancio dei valori fiscali (...)». Si veda in proposito M. Miccinesi, *L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giur. imp.*, 2004, 1438 ss. L'Autore giunge perfino ad asserire che il rischio potrebbe essere quello di avere bilanci ancora contaminati dalle interferenze fiscali e ciononostante privi di quelle necessarie informazioni e chiarimenti richiesti dalla nota integrativa; bilanci, tra l'altro impugnabili, poiché non più legittimi a seguito dell'abrogazione del secondo ed ultimo comma dell'art. 2426 del Codice civile. Di avviso contrario è, invece, M. Procopio, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009, 78 ss., per il quale non si comprendono «(...) quali sarebbero le presunte spese difficilmente gestibili (...) considerato che i moderni sistemi informatici per la tenuta delle scritture contabili – i cui programmi sono disponibili a costi ormai irrisori – consentono di gestire in automatico le redazioni sia del bilancio di esercizio che della dichiarazione dei redditi (...)». G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in *Manuale di Diritto Tributario - Parte Speciale - Il Sistema delle imposte in Italia*, di G. Falsitta, cit., 2018, 469, osserva che il meccanismo delle deduzioni extracontabili era «il mezzo per liberare la redazione dei bilanci da condizionamenti di matrice fiscale. Ma anche quello per garantire alle forfetizzazioni un impatto simmetrico sulla deduzione dei componenti negativi: di operare, cioè, tanto in funzione di un loro allineamento verso il basso, se imputati a conto economico in misura superiore al limite fissato in via forfetaria dalla legislazione tributaria, quanto in funzione di un loro allineamento verso l'alto, se imputati a conto economico in misura inferiore al predetto limite. La rimozione della deroga ha inciso su quest'ultimo profilo solo formalmente, sul versante della sua trasparenza, poiché il descritto allineamento verso l'alto, scacciato dal calcolo dell'imponibile, tende, in altre parole, a tornare in clandestinità, dove a lungo era rimasto confinato (con ovvie ricadute negative sulla correttezza dell'informazione dispensata dal bilancio). La cancellazione del meccanismo schiude insomma la prospettiva di una nuova stagione di inquinamenti, prodotti dalla (ri)allocazione nel conto economico di quegli ammortamenti, di quelle rettifiche di valore e di quegli accantonamenti che, non essendo economicamente giustificati, grazie al meccanismo in parola confluivano nell'imponibile attraverso la loro diretta rilevazione in dichiarazione».

tassazione di questi soggetti agli occhi degli investitori (anche) stranieri²⁰⁵.

Il parziale restringimento del divario esistente tra i costi imputati a Conto economico e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi era alla base dell'intento di ampliare la base imponibile dell'Ires²⁰⁶, con la contestuale riduzione dell'aliquota legale d'imposta dal 33% al 27,5%.

Circa la presunta irragionevolezza, segnalata dalla Relazione governativa, della deduzione forfettaria di componenti negativi che non manifestavano alcuna relazione con la effettiva vita utile del bene, così come imposto dal Codice civile e dai principi contabili nazionali, la dottrina²⁰⁷ ha affermato che le disposizioni fiscali relative all'ammortamento dei beni strumentali, nel fissare un limite massimo di deducibilità agli stessi, rispondono ad una esigenza di attribuire certezza al rapporto tributario, così da prevenire il più possibile eventuali contestazioni e giudizi di sindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria in ordine al procedimento di cui il contribuente si è

²⁰⁵ Assonime, con la Circolare n. 22/2008, ha avanzato l'ipotesi che, in direzione della scelta di eliminare la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili, il legislatore sarebbe stato mosso dalla considerazione che tale cancellazione avrebbe potuto costituire un valido strumento di compensazione per poter garantire adeguata copertura al progetto della Finanziaria 2008 di ridurre in modo significativo le aliquote nominali di imposizione sui redditi delle società. E' stato anche evidenziato che l'eliminazione di questo regime era volto anche ad attuare una semplificazione della gestione fiscale dei dati di bilancio, superando il sistema del doppio binario insito nel meccanismo delle deduzioni extracontabili. Con la stessa Finanziaria, come vedremo meglio in seguito, il legislatore ha altresì apportato modifiche al sistema di determinazione del reddito d'impresa delle società che adottano i principi contabili Ias/Ifrs, assegnando anche per queste un ruolo di assoluta centralità al bilancio e alle sue risultanze, in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale centralità può essere individuata come principio cardine di tutto l'intervento effettuato, sia con le modifiche che si illustreranno con riguardo ai soggetti Ias *adopter* sia con quelle evidenziate in questa sede relativamente alle deduzioni extracontabili. La stessa Assonime ha, altresì, osservato che non avrebbe potuto escludersi a priori un ritorno da parte di alcune imprese, soprattutto quelle non aperte al mercato borsistico, a un inquinamento del bilancio. Per scongiurare tale rischio, l'art. 1, comma 34, della stessa Finanziaria, aveva previsto che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a conto economico a partire dall'esercizio di decorrenza della eliminazione delle deduzioni extracontabili avrebbero potuto essere disconosciuti dall'Agenzia delle Entrate se non fossero risultati coerenti con i comportamenti adottati nei precedenti esercizi, ferma restando la possibilità per le imprese di giustificare economicamente il cambiamento contabile.

²⁰⁶ Su tale linea direttrice si poneva anche l'eliminazione della possibilità di usufruire dell'ammortamento anticipato, che consentiva di operare una ulteriore deduzione dalla base imponibile rispetto all'ammortamento ordinario, senza, tuttavia, con ciò intaccare i principi alla base della determinazione del reddito imponibile.

²⁰⁷ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 107.

avvalso per la loro determinazione²⁰⁸.

Da quanto esposto sopra, si possono trarre due considerazioni di sintesi.

In assenza di una disposizione analoga all'articolo 2426, 2° comma, del Codice civile, l'eliminazione delle deduzioni extracontabili e il ritorno al principio di previa imputazione di costi e oneri al Conto economico sarebbero potenzialmente idonee a riprodurre il medesimo fenomeno di inquinamento fiscale dei bilanci d'esercizio che si era già manifestato nel periodo precedente alla riforma del 2003 (sebbene tale rischio sia stato ampiamente arginato grazie alla eliminazione degli ammortamenti anticipati)²⁰⁹.

²⁰⁸ Tale impostazione, inoltre, attribuisce sempre un ruolo di supremazia agli interessi erariali in quanto sono sempre i criteri fiscali a prevalere, sia nel caso in cui quest'ultimi risultino più restrittivi di quelli civilistici, sia, all'opposto, quando risultino più flessibili. Infatti, nel primo caso, al fine di assicurare la certezza della pretesa tributaria e impedire comportamenti elusivi ed evasivi, non è possibile superare i limiti imposti dalla disciplina fiscale e, laddove il costo imputato a conto economico sia superiore alla quota di ammortamento fiscalmente ammessa, è necessario ricorrere a una variazione in aumento. Nel secondo caso, per poter dedurre la quota fiscalmente ammessa occorre imputare a conto economico il relativo componente negativo di reddito, anche se questo non è supportato da valide ragioni economiche (si veda R. Lupi, *Reddito fiscale e bilancio d'esercizio: a sorpresa tornano gli inquinamenti*, cit., 3234; G. Zizzo, *La soppressione della deduzione extracontabile: un passo avanti o un passo indietro?*, in *Corriere Tributario*, 2007, 3756. C. Attardi, *Finanziaria 2008: novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing*, in *Il Fisco*, 2008, 20). In questo caso, non è possibile effettuare alcuna variazione in diminuzione. Inoltre, la legge n. 244 del 2007 ha abrogato la disposizione sull'ammortamento accelerato (ex articolo 102, 3° comma, del T.u.i.r.), che consentiva di iscrivere una quota di ammortamento superiore rispetto a quella prevista dai rigidi coefficienti fiscali in via ordinaria ogni qualvolta il contribuente fosse in grado di dimostrare un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore di appartenenza. Tale possibilità, inoltre, appariva più in linea con l'obiettivo di fra sì che il conto economico civilistico riflettesse la reale capacità economica dell'impresa. Sul punto si veda M. Beghin, *Gli ammortamenti tecnici dei beni materiali dopo la legge finanziaria 2008*, in M. Beghin (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IRES, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, Milano, 2008, cit., 26. Secondo l'Autore, la ragione cui potrebbe imputarsi l'abrogazione dell'articolo 102, comma 3, del T.u.i.r., potrebbe essere legata alla difficoltà, per il contribuente, di fornire la dimostrazione della più intensa utilizzazione e, per l'amministrazione finanziaria, di controllare la fondatezza di tale giustificazione, soprattutto con riferimento alla necessaria comparazione che il contribuente doveva operare tra la propria specifica situazione e l'utilizzo medio ordinario del settore. Infatti, il dato di "normalità" espresso dai coefficienti ministeriali può essere ritenuto oggettivo, mentre con riguardo alla prova del maggior utilizzo che sta alla base dell'ammortamento accelerato il dato di normalità non è direttamente ricavabile dal decreto ministeriale e, come tale, rischia di esporre il contribuente alle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. Sul tema si veda ancora M. Beghin, *Ammortamento accelerato ed utilizzazione dei beni*, in *Rassegna Tributaria*, 2007, 521, nota a sentenza a Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22032.

²⁰⁹ Per tale ragione, la Legge finanziaria 2008 ha introdotto una disposizione volta a consentire all'Amministrazione finanziaria di sindacare i comportamenti contabili adottati nella redazione del bilancio e aventi piena rilevanza fiscale. Si tratta, nello specifico dell'art. 1, comma 34, della legge n. 244 del 2007, inserito tra le disposizioni transitorie, in base al quale "gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale [...] decorre l'eliminazione delle deduzioni

In secondo luogo, occorre avere riguardo alla nuova funzione che, in tale mutato scenario, il principio di previa imputazione viene a rivestire nell'ambito della disciplina di determinazione del reddito d'impresa.

Tale disposizione in origine era stata concepita allo scopo di evitare la distribuzione ai soci di utili non tassati; nella sua evoluzione successiva, è stata investita del compito di assicurare effettività e certezza al componente negativo di reddito imputato al bilancio d'esercizio. Nell'attuale struttura organica del T.u.i.r., il principio di previa imputazione torna a riappropriarsi di quella funzione che le era riconosciuta e attribuita prima dell'introduzione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio e del meccanismo delle deduzioni extracontabili, ossia quella di garantire l'effettività e il fondamento economico del costo imputato in bilancio, in stretta correlazione con il principio di derivazione e con l'obiettivo di ridurre il divario esistente tra il risultato civilistico e quello fiscale²¹⁰.

extracontabili, possono essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili".

²¹⁰ Ciò non toglie che, in ogni caso, il principio di previa imputazione a conto economico possa continuare a condizionare la redazione del bilancio d'esercizio, con la conseguenza del possibile inserimento in tale documento di poste fiscali prive di un valido fondamento economico. Tuttavia, le possibilità che si realizzi il cosiddetto "inquinamento" del bilancio, in conseguenza della previa imputazione, dipendono anche da altri fattori, che si manifestano in maniera differente a seconda della tipologia di soggetti coinvolti. La maggiore o minore rilevanza assunta nelle società dalle persone dei soci, la presenza o meno del collegio sindacale o della società che effettua la revisione legale dei conti, la quotazione in un mercato regolamentato, e così via, incidono in maniera notevole sulla maggiore o minore obiettività delle valutazioni di bilancio legate ai componenti negativi di reddito stimati.

CAPITOLO SECONDO

L'INTRODUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO E L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE: DALLA NEUTRALITA' FISCALE ALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA.

1. Introduzione.

Nel presente capitolo ci si propone di analizzare l'evoluzione subita nel corso del tempo dalla disciplina fiscale per i soggetti passivi Ires che redigono i bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifirs²¹¹ e i profili di compatibilità che tale modello presenta con quello vigente per i restanti soggetti passivi Ires.

Tuttavia, l'analisi della disciplina tributaria merita di essere preceduta da un *excursus* sulla evoluzione della normativa a livello europeo e nazionale che ha condotto all'insorgenza dell'obbligo per alcune società e della facoltà per altre di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, evidenziando, nel contempo, le differenze di fondo esistenti tra la filosofia che tipicamente connota gli Ias/Ifirs e i principi che, invece, presiedono alla redazione del bilancio di esercizio secondo la tradizione storica e culturale del nostro ordinamento, contenuti nel Codice civile.

Nel capitolo che seguirà verranno, poi, affrontate le recenti novità che hanno nuovamente investito la disciplina del bilancio di esercizio nel nostro Paese per effetto del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, introducendo modifiche ai principi e ai criteri di redazione del bilancio d'esercizio in funzione della tipologia dei soggetti

²¹¹ Come si avrà modo di trattare più approfonditamente nel corso della trattazione, inizialmente il legislatore si era indirizzato verso una scelta di completa neutralizzazione dei risvolti tributari connessi alle regole di redazione del bilancio fissate dagli Ias/Ifirs (attraverso il d. lgs. n. 38 del 2005), per poi orientarsi e assestarsi, successivamente, su una scelta diametralmente opposta, operata con la legge finanziaria per il 2008, con la quale è stato previsto un principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio redatto secondo i principi contabili Ias/Ifirs.

coinvolti e generando una tripartizione degli stessi su base dimensionale.

Anche in questo caso, si procederà dapprima ad una analisi dell'evoluzione subita dalla disciplina in materia di redazione del bilancio di esercizio, seguita, poi, dall'esame della evoluzione parallelamente subita dalla disciplina fiscale in materia di determinazione del reddito di impresa²¹² per i soggetti passivi Ires interessati dalle modifiche introdotte dal d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

L'approdo della presente ricerca sarà, poi, costituito dall'analisi dei riflessi prodotti dalla redazione del bilancio in conformità con le regole previste dai principi contabili di riferimento sul sistema di determinazione del reddito d'impresa sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di riserva di legge fissato dall'art. 23 della Costituzione e alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

2. Le prospettive evolutive in seno all'Unione Europea e l'orientamento verso le Direttive come primo strumento per l'avvio del processo di armonizzazione contabile.

Nel corso del primo capitolo si è cercato di sottolineare l'importanza cruciale che riveste l'informativa economica e di bilancio nell'ambito delle moderne economie di mercato. Il processo di progressiva globalizzazione dei mercati mondiali e l'inarrestabile sviluppo dei mercati finanziari hanno portato a far convergere verso le aziende un maggiore interesse e un'accresciuta attenzione da parte degli investitori (e degli analisti finanziari) ed ha reso indispensabile l'esigenza di ottenere una maggiore disponibilità di informazioni in tempi rapidi al fine di poter comparare i bilanci delle diverse imprese, anche operanti in Paesi diversi, e orientare le scelte di investimento degli operatori economici, costantemente alla ricerca della più remunerativa forma di impiego delle proprie risorse, e le più svariate decisioni anche degli altri *stakeholders*.

²¹² L'analisi si concentrerà, dapprima, sulle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 e con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetta legge finanziaria per il 2008), per passare poi all'esame delle modifiche apportate dal d. l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha esteso il regime di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

Dal momento che il bilancio svolge la funzione essenziale di strumento informativo di sintesi verso il pubblico esterno, si sono col tempo venute a consolidare delle sempre più stringenti esigenze di chiarezza - intesa nell'accezione di comprensibilità delle informazioni contenute nel bilancio anche per utenti non provvisti di specifiche conoscenze e competenze in materie aziendalistiche - di correttezza, neutralità e imparzialità nella rappresentazione e nelle valutazioni operate, di rispetto dei principi contabili che presiedono la redazione del bilancio, di attendibilità e possibilità di verifica dei dati rappresentati²¹³.

Una informazione chiara, il più possibile veritiera, trasparente, completa e attendibile consente, in primo luogo, agli operatori che entrano a vario titolo in rapporti d'affari con le società di porre a confronto i vari interlocutori sulla base del loro diverso grado di solvibilità; riduce, inoltre, la percezione del rischio per gli investitori, consentendo, così, alle imprese di reperire più facilmente risorse finanziarie sul mercato al fine di poter finanziare i loro progetti di investimento, di porre le basi per la loro crescita ed espansione in nuovi settori di mercato e in nuovi ambiti geografici. Il buon funzionamento, l'efficienza e lo sviluppo dei mercati si fonda proprio sulla fiducia che tutta la vasta ed eterogenea platea degli *stakeholders* (investitori, risparmiatori, istituzioni finanziarie, fornitori, clienti, associazioni sindacali e di categoria, associazioni ambientaliste, ecc.) ripongono nelle informazioni che vengono elaborate e divulgate dalle imprese operanti sul mercato.

Il confluire delle economie mondiali verso il processo di globalizzazione dei mercati finanziari e l'espansione delle imprese europee e statunitensi all'estero hanno reso

²¹³ Il ruolo assunto dal bilancio come mezzo di comunicazione verso l'esterno rischiava di dare origine a comportamenti poco corretti da parte degli amministratori, che potevano essere attratti dalla opportunità di manipolare artatamente le informazioni riportate in tale documento allo scopo di manovrare i comportamenti degli utenti esterni in vista del perseguimento degli interessi dell'impresa oppure per realizzare altre finalità. Proprio allo scopo di scongiurare tale utilizzo inappropriato del bilancio, nonché di preservare ed implementare la funzione informativa che lo stesso svolge nei confronti degli utenti esterni, si è assistito col tempo al progressivo dispiegarsi di un processo di regolamentazione analitica e vincolante del medesimo.

sempre più pressante l'esigenza di predisporre bilanci secondo criteri uniformi e universalmente riconosciuti e accettati, a prescindere dal Paese di appartenenza dell'impresa, in modo da consentire ai mercati di raggiungere il più elevato grado di efficienza e l'ottimale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, attraverso una preventiva valutazione comparata del rischio e della redditività connessa ad ogni tipologia di investimento.

Si è passati, così, da un sistema che fondava le proprie regole contabili sulle singole peculiarità nazionali ad una nuova concezione in cui l'impianto contabile si incardina su un insieme di principi contabili validi a livello globale, trasversali a più ordinamenti giuridici, costituenti una sorta di linguaggio comune universalmente comprensibile a tutti gli operatori, anche a livello transnazionale. Ha iniziato a implementarsi una regolamentazione obbligatoria del bilancio di esercizio, accompagnata parallelamente da un sistema di rigorosi controlli, posti a presidio della corretta osservanza delle regole, corredate dalla previsione di sanzioni a carattere sia civile che penale da irrogare agli amministratori in caso di violazioni.

Si è innescato, così, un processo di armonizzazione²¹⁴ degli *standard* contabili a livello

²¹⁴ Al termine "armonizzazione" possono essere attribuiti significati diversi. Secondo una prima accezione, essa assume il significato di "modificazione della disciplina di due diversi sistemi contabili in modo da renderli il più possibile simili tra loro, lasciando in vita però quelle differenze che non rendono comunque incompatibili i risultati finali e sopprimendo, invece, tutte quelle differenze che risultano nocive al corretto funzionamento del sistema economico; in tal caso il concetto di "armonizzazione" è contrapposto a quello di "standardizzazione", inteso invece come quel processo per cui i sistemi contabili vengono unificati". Secondo una diversa accezione, il termine va inteso come "l'unificazione di sistemi contabili diversi al fine di eliminare radicalmente qualsiasi problema di raffronto fra una disciplina e l'altra; in questo secondo caso il termine "armonizzare" è assunto come sinonimo di "standardizzare" o "unificare". Si veda anche P. Petrolati, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, Clueb, 2002, 24, che afferma che con il termine "Armonizzazione" intende riferirsi al coordinamento tra prassi differenti allo scopo di far emergere aspetti di compatibilità e di controllare il grado di variabilità, mentre il termine "Standardizzare" significa riportare ad unità o ad uniformità i comportamenti attraverso norme e regole di valore assoluto, rigidamente determinate. Si veda anche S. Adamo, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, cit., 49 ss., il quale osserva che «il significato di armonizzazione ... può assumere differenti graduazioni, avvicinandosi o allontanandosi dal concetto più definito e statico di standardizzazione; ciò in relazione alla possibilità di utilizzare in maniera più o meno diffusa lo strumento dell'opzione... i due concetti ... possono essere interpretati quali parti di uno stesso processo ...costituito da un continuum graduale (temporale) con una prima fase di avvicinamento delle differenti posizioni (armonizzazione) che si dirigeva via verso l'uniformità assoluta (standardizzazione)». Il problema di quale significato attribuire al termine "armonizzazione" è stato risolto dalla stessa Comunità Europea, la quale ha affermato che armonizzazione e standardizzazione non

mondiale, che non poteva non coinvolgere anche l'Unione Europea, il cui obiettivo ultimo era quello di creare - attraverso l'abbattimento delle frontiere doganali e l'abolizione di tutte le restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali - uno spazio comune in cui gli operatori potessero confrontarsi su un piano di parità.

Già in origine, nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, si rinveniva, a livello embrionale, una volontà di abbattere, o quantomeno limitare fortemente, le differenze esistenti tra i vari sistemi contabili nazionali²¹⁵ in nome

debbono essere intesi quali sinonimi (si veda G. Rusconi (a cura di), cit., 22). Di conseguenza, l'armonizzazione assume il primo dei due significati sopra prospettati, ossia la stessa deve essere interpretata come un processo che prevede la creazione di un *framework* di base che tende a ridurre le diversificazioni esistenti tra i vari Paesi nell'applicazione dei principi contabili e a far convergere il più possibile tra di loro le legislazioni in materia di regole contabili, in modo da ridurre l'eterogeneità dei quadri normativi. Proprio l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, "nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune"- è un'azione espressamente prevista dall'art. 3, lett. h) del Trattato istitutivo CEE del 1957, alla quale funge da corollario il riconoscimento, a livello europeo, del diritto di stabilimento di persone fisiche e società. Sul fronte internazionale, la strada seguita dall'Europa è stata quella della *standardizzazione*, che impone la fissazione di un rigido *set* di principi contabili da applicare in maniera uniforme alle imprese. Si tratta di una soluzione di non agevole applicazione nel medio e lungo termine, in considerazione dei diversi assetti istituzionali, economico e sociali esistenti tra i vari Paesi e che si riflettono sui loro sistemi contabili, in quanto implica l'adozione di Regolamenti, da rendere immediatamente applicabili nei vari Paesi. Al contrario, sul mercato interno la scelta è stata quella dell'armonizzazione, che viene perseguita attraverso l'emanazione di Direttive europee, le quali richiedono un processo di recepimento da parte dei vari Stati membri. La *standardizzazione* assicura un'applicazione uniforme delle regole contabili da parte di tutte le imprese quotate europee, comportando, di contro una perdita di sovranità da parte dello Stato membro in materia contabile. L'armonizzazione, al contrario, pur stabilendo dei postulati di bilancio comuni tra i vari Paesi, non ha come conseguenza una perdita di sovranità, ma comporta differenze anche significative nel recepimento delle Direttive da parte degli Stati membri. Si veda L. Miele- F. Bontempo – A. Sura – T. Fabi, *Bilancio e reddito di impresa*, cit. Wolters Kluwer, 2016, 4.

²¹⁵ La dottrina aveva cercato di individuare le ragioni alla base di tali divergenze, che secondo alcuni Autori (si veda G. Mueller, *Accounting within a Macroeconomic Framework*, in *International Accounting*, New York, MacMillan, 1967, successivamente ripreso da J. C. Burton, *Some general and specific thoughts on the accounting Environments*, in *Journal of Accounting*, novembre, 1971) andavano individuate in fattori quali: la natura dell'ordinamento giuridico di riferimento, ossia se di tipo dirigitico, quale quello di *civil law*, connotato da una logica fortemente prescrittiva, ovvero basato su un sistema, quale quello di *common law*, privo di una codificazione e frutto essenzialmente della elaborazione giurisprudenziale; nella tipologia della struttura degli assetti proprietari dell'impresa, ossia se a ristretta base familiare ovvero a struttura aperta, come nell'ipotesi delle società ad azionariato diffuso; il diverso atteggiarsi della normativa fiscale e del ruolo attribuito all'amministrazione finanziaria, ossia se di tipo "collaborativo" ovvero "inquisitorio" o sanzionatorio; l'influenza e il ruolo esercitato dagli ordini professionali. Sulle ragioni storiche delle divergenze nelle tradizioni contabili europee si veda G. Rusconi (a cura di), *Bilanci in Europa*, Milano, Il Sole 24 Ore, 1999; R. Di Pietra, *Ragioneria internazionale e "armonia contabile"*, Padova, Cedam, 2000. A seconda

dell'obiettivo di realizzare compiutamente il mercato unico²¹⁶.

Inizialmente, tale armonizzazione dei sistemi contabili – con la quale si è dato vita al processo di unificazione comunitaria delle norme che disciplinavano la redazione dei bilanci delle società di capitali, sotto il profilo delle modalità di rappresentazione, nonché dei criteri di valutazione del patrimonio dell'impresa - ha preso avvio alla fine degli anni Settanta del secolo scorso attraverso l'emanazione di una serie di Direttive, il cui obiettivo principale era quello di stabilire un livello minimo di equiparazione fra gli operatori economici attivi in una dimensione geografica prettamente europea e di accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun Paese, stabilendo dei limiti alle differenze che gli stessi potevano presentare.

Le prime due ad essere emanate sono state la Direttiva n. 78/660/CEE del 25 settembre 1978 (cosiddetta quarta Direttiva CEE), in tema di conti annuali delle società di capitali europee, e la Direttiva n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 (cosiddetta settima Direttiva CEE), relativa ai bilanci consolidati dei gruppi di imprese europee²¹⁷.

Con esse è possibile affermare che abbia preso avvio il processo di creazione di un *"sistema contabile europeo"*²¹⁸ e di sviluppo e implementazione della disciplina normativa

dell'intrecciarsi di questi eterogenei fattori, vengono a delinearci due distinte impostazioni contabili: la prima, anche denominata sistema "legalistico- patrimoniale", si basa principalmente sulla rilevazione delle operazioni fondata sulla forma giuridica delle stesse; la seconda, anche definita "informativo- finanziaria", trova il proprio fondamento sull'assunto secondo cui la contabilità deve fornire un'informativa quanto più possibile aderente alla realtà aziendale e conforme alla sostanza economica dei fatti economici che si sono verificati, prescindendo, altresì, dalla forma giuridica dagli stessi assunta.

²¹⁶ L'articolo 54, par. 3, lett. g), del Trattato, disponeva che il Consiglio e la Commissione dovevano esercitare le funzioni loro attribuite «*coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi*».

²¹⁷ A queste Direttive hanno fatto seguito la Direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 (VIII Direttiva), relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, la Direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e la Direttiva n. 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. Queste ultime contengono solo un certo numero di deroghe alla IV ed alla VII Direttiva in modo da tener conto delle caratteristiche particolari delle materie che disciplinano.

²¹⁸ Si veda Fondazione Luca Pacioli, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione europea: gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese*, Studio n. 4 – Documento n. 13 del 22 maggio 2002, in cui si legge che *"Nel disciplinare tale materia, le direttive comunitarie pur non mirando ad un'armonizzazione completa delle norme contabili in tema di bilancio d'esercizio, hanno avuto il grande merito di "codificare" quei postulati di bilancio che fino a quel momento,*

sul bilancio.

La IV Direttiva ha previsto che i conti annuali (ossia i bilanci di esercizio) delle società aventi sede negli Stati membri dell'Unione dovessero essere «*elaborati con chiarezza ed essere conformi*» alla medesima Direttiva e dovessero, altresì, «*dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società*»²¹⁹.

Tale Direttiva non mirava ad un'armonizzazione completa delle norme contabili, non era preordinata a disciplinare nel dettaglio tutti gli aspetti contabili afferenti le specificità delle singole fattispecie, ma aveva essenzialmente la funzione di enunciare taluni principi di ordine generale che avrebbero dovuto fungere da linee guida nella redazione dei conti annuali delle società in tutti gli Stati membri. Questi principi avrebbero dovuto, poi, trovare concreta applicazione mediante l'adozione di singole normative nazionali, che ogni Stato membro interessato avrebbe potuto variamente modellare a seconda della propria specifica prassi contabile interna, nel rispetto dei requisiti e dei principi prefissati dalla Direttiva stessa²²⁰.

La Direttiva veniva, in tal modo, a offrire agli Stati membri e, di riflesso, alle società aventi sede negli stessi, un ampio ventaglio di opzioni che consentivano di adottare

pur essendo stati elaborati da tempo dalla dottrina contabile internazionale (si pensi allo IASC), non erano recepiti, o parzialmente recepiti, in molti degli ordinamenti giuridici dei Paesi europei". La Direttiva non aveva, dunque, tra i suoi obiettivi il ravvicinamento delle legislazioni fiscali degli Stati membri, bensì il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché le regole in materia di pubblicità di questi documenti. Tuttavia, nel definire gli scopi e le finalità del bilancio di esercizio, essa era intervenuta, sebbene lasciando ampia libertà agli Stati, sul tema della contabilizzazione delle imposte sul reddito, introducendo la cosiddetta "appendice fiscale" nel conto economico e limitandosi a prescrivere obblighi di informazione supplementare da inserire nella nota integrativa, costituente parte integrante del bilancio, in presenza di interferenze fiscali, lasciando ampia libertà al legislatore nazionale nel regolare le relazioni con la normativa fiscale, nel modo ritenuto più congruo.

²¹⁹ Nei "considerando" della IV Direttiva si affermava che «*il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali (...) riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi*» e che «*è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti*», concludendo, poi, con l'affermazione secondo cui «*si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali*».

²²⁰ Si veda Corte di giustizia Ue, sentenza del 7 gennaio 2003, causa C-306/99, *Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO)*, par. 76.

diversi trattamenti contabili.

La VII Direttiva ha, poi, riconosciuto che *«numerose società fanno parte di insiemi di imprese (...) per fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti conti consolidati (...) per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza di tali informazioni si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di conti consolidati»*, e che quest'ultimi *«devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento»*.

Tale Direttiva ha, quindi, previsto che *«L'impresa che redige i conti consolidati deve utilizzare gli stessi metodi di valutazione applicati ai suoi conti annuali»*.

Nell'ultima delle quattro fasi storiche che si sono avvicinate nell'evoluzione della disciplina del bilancio e dei processi informativi aziendali, illustrate nel precedente capitolo, quella corrispondente all'arco temporale dal 1995 al 2005, denominata "periodo della comunicazione economico-finanziaria", ha visto il processo di globalizzazione dei mercati raggiungere il suo apice.

In un simile contesto, è divenuto imprescindibile dotare gli operatori economici di maggiori dimensioni di regole contabili nuove – volte al superamento di quelle previste dalla IV e VII direttiva CEE– capaci di rendere i bilanci delle società europee, aventi titoli negoziati su mercati regolamentati, più comprensibili agli investitori a livello internazionale, di garantirne la comparabilità con le informazioni contenute nei bilanci di altre imprese, operanti oltre confine – assicurando, così, agli utenti del bilancio la possibilità di assumere le migliori decisioni di investimento in un contesto di economia globalizzata – e, in definitiva, di aumentare il grado di competitività delle società europee a livello mondiale²²¹.

²²¹ L'obiettivo dell'adozione dei principi contabili internazionali nell'Unione europea è quello di *«garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno»* [Regolamento (CE), 1606/2002]. Sul sito web dell'Unione europea, si legge che *«L'Unione europea armonizza l'informazione finanziaria delle società quotate in borsa per tutelare gli investitori. Mediante l'applicazione di principi contabili internazionali, essa intende preservare la fiducia nei mercati finanziari*

3. I limiti emersi nel cammino intrapreso verso l'armonizzazione contabile attraverso le Direttive e le nuove strategie seguite dalla Commissione Europea.

La IV e la VII Direttiva, proponendo gli schemi di base dei bilanci di esercizio e consolidati, hanno rappresentato un'espressione del tentativo, condotto a livello europeo, di coordinare l'impianto contabile tipico della tradizione giuridica continentale con quello anglosassone: il primo molto più analitico e basato su schemi rigidi e dettagliati, stabiliti, a seconda dei casi, dalla normativa civilistica o tributaria; il secondo improntato a schemi caratterizzati da una maggiore flessibilità e adattabilità ed incentrato sulla clausola generale della *"true and fair view"*, oltre che sull'applicazione di principi contabili elaborati dagli ordini professionali.

La scelta operata dal legislatore europeo a favore della Direttiva, quale strumento reputato idoneo a realizzare l'armonizzazione²²², si fondava sulla volontà di non prevaricare la sovranità nazionale in materia contabile dei singoli Stati membri, cui veniva affidato un certo margine di discrezionalità - nella successiva fase di recepimento - nell'adattare i principi fissati in termini generali dalle Direttive alle proprie singole specificità nazionali, alla situazione socio-economica e alla cultura contabile tradizionale degli stessi, derogando a molte delle disposizioni dalle stesse previste. Tuttavia, questo elevato grado di discrezionalità nel recepimento delle Direttive - nonostante abbia rappresentato un fattore decisivo per agevolarne l'introduzione nei diversi Paesi membri - conteneva anche un'evidente insidia, in quanto i singoli Stati membri finivano per approfittare ampiamente delle facoltà applicative diversificate che le Direttive concedevano loro per cercare di salvaguardare il più possibile le proprie peculiari prassi

agevolando al tempo stesso la negoziazione transfrontaliera ed internazionale dei valori mobiliari».

²²²La Commissione ha osservato che la IV Direttiva non mirava ad un'armonizzazione completa delle norme contabili, ma ad assicurare la comparabilità e l'equivalenza delle informazioni finanziarie. La Direttiva offriva, pertanto, agli Stati membri ed alle società un ampio numero di opzioni che consentivano diversi trattamenti contabili, nonché deroghe alla sua applicazione in ragione *«della scarsa importanza economica e sociale»* di alcune società ovvero per le società *«di piccole e medie dimensioni»*. Anche la VII Direttiva prevedeva *«un esonero dall'obbligo di redigere conti consolidati (...) giustificato per insiemi di imprese non superiori a determinate dimensioni»*.

contabili nazionali. Il risultato di questo tipo di approccio è stato, quindi, un processo di armonizzazione delle legislazioni contabili nazionali frammentario e incompleto, in quanto la normativa comunitaria è stata recepita in maniera non uniforme dai singoli Stati membri²²³.

Naturalmente tale disomogeneità nel recepimento delle Direttive europee da parte dei singoli Stati membri finiva per collidere inevitabilmente con uno dei capisaldi fondamentali della disciplina del bilancio di esercizio – ossia il fine ultimo di garantire la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate nei mercati internazionali - e, in ultima analisi, per rappresentare un ostacolo e una minaccia alla realizzazione di un mercato dei capitali efficiente a livello europeo, capace di competere ad armi pari con i mercati dei capitali internazionali, in particolar modo con quello statunitense²²⁴.

I bilanci delle imprese redatti in conformità alla legislazione nazionale, risultante dal recepimento delle Direttive, non erano più ritenuti adeguati a rispondere alle esigenze delle imprese europee che desideravano raccogliere capitali sui mercati mobiliari internazionali²²⁵.

²²³ Sono stati, inoltre, messi in evidenza i limiti di tale processo di armonizzazione sotto il profilo dell'inadeguatezza rispetto alla disciplina più rigorosa prescritta in ambito internazionale, soprattutto con riferimento agli standard imposti dal SEC (*Security Exchange Commission*) negli Stati Uniti.

²²⁴ Tale divergenza nel recepimento delle Direttive era imputabile a diverse ragioni. In primo luogo, sotto un profilo di tipo finanziario, occorre rilevare che in molti Paesi le fonti di finanziamento dell'impresa provengono prevalentemente dal sistema bancario (capitale di credito), mentre in altri Paesi le imprese attingono prevalentemente le proprie fonti di finanziamento dai mercati finanziari e vi è, dunque, una prevalenza del capitale di rischio. Ciò si traduce in una diversità di logiche e interessi che animano i principali finanziatori del sistema impresa: mentre i finanziatori a titolo di capitale di credito saranno maggiormente interessati alla solvibilità dell'impresa, ossia alla sua capacità di far fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, di garantire il regolare pagamento degli interessi alle scadenze pattuite, nonché il rimborso del capitale preso a prestito alla scadenza, gli investitori in capitale di rischio avranno un maggior interesse a verificare che l'impresa sia in grado di generare flussi di cassa futuri in grado di remunerare il proprio investimento. Oltre a ciò, sussistono ragioni di ordine giuridico: nei Paesi di *common law* le regole di redazione del bilancio sono "*principle based*", ossia delineano una cornice in cui vengono fissati i principi generali, lasciando poi al redattore del bilancio la libertà di interpretare e adattare il principio alla fattispecie specifica. Viceversa, nei Paesi di *civil law* si assiste alla tendenza ad emanare regole contabili prescrittive che disciplinano nel dettaglio specifiche fattispecie. Vi sono, infine, ragioni di ordine fiscale, poiché in alcuni Paesi le regole contabili costituiscono la base per la determinazione del reddito imponibile, mentre in altri Paesi l'imponibile fiscale è determinato secondo regole fiscali apposite. Si veda L. Miele- F. Bontempo – A. Sura – T. Fabi, *Bilancio e reddito di impresa*, cit. Wolters Kluwer, 2016, 5.

²²⁵ A questo si andava ad aggiungere anche l'esigenza, avvertita e sollevata da molteplici istanze, di ridurre

Proprio in considerazione delle difficoltà riscontrate nel processo di convergenza verso una piena armonizzazione a livello contabile, la Commissione europea ha deciso di modificare la strategia fino a quel momento intrapresa attraverso l'emanazione delle Direttive contabili e, attraverso alcune importanti Comunicazioni, la n. 508 del 14 novembre 1995 (intitolata "*Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*"), la n. 232 dell'11 maggio 1999 (intitolata "*Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione*"), ma soprattutto la Comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000 ("*La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*"), ha tracciato una nuova linea strategica di armonizzazione contabile²²⁶.

Attraverso le Direttive contabili, l'armonizzazione dei conti delle società era stata inserita

la complessità e l'onerosità dell'informazione economico-finanziaria delle grandi imprese a livello internazionale, le quali, essendo quotate anche in Paesi extraeuropei, spesso si ritrovavano costrette a redigere più bilanci, uno in conformità alle disposizioni legislative stabilite nel loro Paese di appartenenza (osservando, dunque, le prescrizioni contenute nelle direttive) ed uno o più altri applicando principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, in maniera tale che quello stesso bilancio risultasse intellegibile agli operatori ed investitori internazionali. La circostanza che i dati contabili si modificassero in funzione della loro destinazione poteva generare confusione tra gli investitori e il pubblico in generale.

²²⁶ In particolare, nella Comunicazione 508/1995/CEE, la Commissione, pur dando atto di come, a seguito dell'introduzione della IV e della VII Direttiva, la qualità dell'informazione finanziaria fosse considerevolmente migliorata e che la libera circolazione di informazioni finanziarie comparabili rappresentasse una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno ed un incentivo alla concorrenza, ha, tuttavia, riconosciuto che i conti redatti in conformità alle Direttive ed alle leggi nazionali di attuazione non apparivano più in grado di garantire il soddisfacimento delle norme più rigorose e degli *standard* imposti, in particolare, dalla *Securities and Exchange Commission (SEC)* negli Stati Uniti; conseguentemente, le grandi società europee che avessero voluto raccogliere capitali sui mercati statunitensi, erano obbligate a predisporre a tal fine una seconda serie di conti, adeguata ai requisiti imposti dai mercati internazionali (oltre ad una prima serie di conti conformi alle Direttive contabili). Questo comportava un lavoro cospicuo e oneroso, con conseguente perdita di vantaggio competitivo per le imprese. Successivamente alla Comunicazione n. 508/95, a seguito dell'adozione del Piano di Azione per i servizi finanziari, nel maggio 1999, si pose l'accento sull'assenza di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee e di come tale mancanza limitasse fortemente l'incentivo agli investimenti di tipo finanziario in ambito europeo. Nella Comunicazione n. 232/99/CEE venne messa in luce, così, l'esigenza di individuare un *corpus* di principi contabili generalmente accettati, che fornissero criteri uniformi per la redazione dei bilanci delle imprese europee, in sostituzione dei principi contabili adottati nei singoli Stati membri. La Comunicazione n. 508 del 1995 si era proposta di intraprendere una analisi della compatibilità dei principi contabili internazionali, elaborati dallo Iasb, con le Direttive contabili emanate in seno all'Unione Europea, allo scopo di valutare l'opportunità e la fattibilità di una strategia che consentisse alle imprese di più rilevanti dimensioni di redigere i propri bilanci in conformità ai primi, anziché secondo le rispettive normative interne.

nel circuito di un generale sistema di armonizzazione, giuridica ed economica, necessario per realizzare la piena libertà di circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci all'interno del mercato comunitario. La nuova strategia comunitaria ha, però, iniziato a volgere lo sguardo verso un'idea di armonizzazione contabile in una dimensione più ampia, di livello internazionale, con l'obiettivo di definire una serie di norme contabili accettabili per i mercati finanziari di tutto il mondo²²⁷.

Il Consiglio Europeo, riunitosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, allo scopo di accelerare il completamento del mercato comune dei servizi finanziari, ha posto definitivamente l'accento sull'importanza e il ruolo cruciale svolto da mercati finanziari efficienti e trasparenti ai fini della realizzazione degli obiettivi fondanti dell'Unione, tra i quali la crescita delle imprese e un'occupazione diffusa, attraverso una migliore distribuzione del capitale e la riduzione dei costi del capitale stesso (*cfr.* punti 20 e 21 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio).

Per raggiungere tali obiettivi è stata rimarcata la necessità di migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società quotate a beneficio delle imprese stesse e degli investitori.

Ciò poteva essere realizzato attraverso l'adozione di un sistema di principi di informativa finanziaria unici e comuni in tutta l'Unione europea, principi che presentassero caratteri di trasparenza, di piena e immediata comprensione da parte degli operatori del mercato, soggetti ad un adeguato controllo da parte dei revisori contabili e la cui applicazione potesse essere fatta osservare efficacemente, in modo da evitare che

²²⁷ L'obiettivo era quello di indurre le società operanti nei diversi Paesi membri a redigere i propri bilanci secondo un unico insieme di principi contabili riconosciuti a livello internazionale, in grado di supportare le transazioni relative ai valori mobiliari non solo sui mercati europei, ma anche su quelli internazionali. Tuttavia, in tale fase la visione comunitaria era fondata ancora sull'idea che il processo di armonizzazione dovesse avvenire solamente con riguardo ai bilanci consolidati delle imprese europee a vocazione internazionale in quanto «*un'imposta generale che comprenda anche i conti di società singole rischia di dare origine a più controversie, dato che in molti Stati membri i bilanci sono direttamente connessi alle dichiarazioni fiscali*» (si veda sul punto Comunicazione della Commissione n. 508/1995). Quindi, è importante evidenziare come l'intenzione originaria fosse quella di intervenire solamente sul bilancio consolidato, riconoscendo che una modifica dei principi di redazione di quest'ultimo avrebbe comportato modesti effetti fiscali, a differenza di quanto, invece, sarebbe avvenuto apportando modifiche ai principi di redazione del bilancio di esercizio.

l'informativa finanziaria, a livello europeo, continuasse a mantenere quelle caratteristiche di frammentarietà che l'avevano connotata fino a quel momento e che avrebbero ostacolato lo sviluppo di un mercato unico dei capitali, dotato di spessore e liquidità all'interno dell'Unione europea²²⁸.

Il 13 giugno 2000, con la Comunicazione della Commissione al Consiglio n. 359/00/CEE (*“La strategia dell'UE in materia d'informazione finanziaria: la via da seguire”*), la Commissione ha, così, tracciato le linee di una nuova politica in materia di informazione finanziaria, partendo dalla presa d'atto che all'interno dell'Unione europea coesistevano molti e diversi sistemi di informativa finanziaria ed interpretazioni divergenti delle regole, fondate su tradizioni contabili e giuridiche differenti tra un Paese e l'altro.

Il cambiamento di rotta ha comportato l'abbandono del modello di armonizzazione fino a quel momento adottato, che si era avvalso dello strumento della Direttiva, a favore dell'adozione di Regolamenti europei che imponessero alle società quotate nei mercati mobiliari europei l'obbligo di adottare un unico *corpus* di regole contabili riconosciute a livello internazionale, con l'obiettivo ultimo di favorire l'integrazione dei mercati finanziari europei e migliorare la comunicazione finanziaria delle imprese a livello

²²⁸ La Commissione, nella Comunicazione n. 359/2000 ha riconosciuto come *«Un'informazione rilevante, tempestiva, attendibile e comparabile sui risultati e sulla posizione finanziaria delle imprese continua ad avere un'importanza centrale per la salvaguardia degli interessi degli investitori, dei creditori e degli altri interessati e per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza. I conti pubblicati sono alla base dell'intero sistema di informazione del mercato. Essi costituiscono il canale di comunicazione vitale tra emittenti ed investitori e sono essenziali per assicurare l'elevato livello di comparabilità di cui l'UE necessita per il mercato unico dei valori mobiliari»*. La Commissione riconosce anche che *«le direttive esistenti non rispondono alle esigenze delle società che desiderano raccogliere capitali su un mercato mobiliare paneuropeo o internazionale. L'attuale diversità degli indirizzi contabili nell'Unione europea è la conseguenza delle numerose opzioni concesse dalle direttive e dei diversi livelli di messa in atto delle norme nell'Unione europea. Gli interessi degli investitori di un altro Stato membro non sono serviti dalla necessità di interpretare o decifrare conti preparati secondo le convenzioni locali del paese nel quale la società ha la sua sede legale. La legislazione dell'Unione europea tace inoltre sui molti aspetti della contabilità permettendo così, per omissione, norme nazionali differenti. Le autorità nazionali possono anche consentire alle società di preparare i loro conti sulla base di sistemi di informativa finanziaria internazionalmente riconosciuti (IAS o US GAAP) purché essi risultino conformi alle direttive contabili. La coesistenza di sistemi di informativa finanziaria diversi è fonte di confusione e costi»*. Era, dunque, necessario che vi fosse una informativa rilevante, tempestiva, attendibile e comparabile sui risultati e sulle situazioni finanziarie delle imprese, al fine di salvaguardare gli interessi degli investitori, dei creditori e degli altri soggetti terzi, ed assicurare, in tal modo, la parità delle condizioni di concorrenza.

internazionale²²⁹.

La Commissione aveva di fronte a sé due possibilità di scelta: o quella di dar vita autonomamente a un nuovo *corpus* di principi contabili, oppure quella di scegliere, tra i vari *set* di principi contabili già esistenti, quelli che apparivano maggiormente idonei a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata.

La Commissione decise di percorrere questa seconda strada e, tra i due *set* di principi contabili maggiormente diffusi - il modello statunitense degli *US GAAP* e quello dello *Iasb*²³⁰ - privilegiò quest'ultimo (per il quale, peraltro, aveva già manifestato il proprio favore nella Comunicazione n. 508/1995/CEE, sulla nuova strategia in materia contabile); essa, con la Comunicazione n. 359 del 2000 sopra citata, propose l'obbligo, per le imprese europee quotate nei mercati mobiliari di redigere, a partire dal 2005, il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali emanati dallo *Iasb*, demandando, altresì, agli Stati membri la facoltà di imporre o di consentire in via facoltativa alle società, con titoli non negoziati in un mercato mobiliare, di pubblicare conti che si adeguassero al medesimo *set* di principi contabili delle società quotate²³¹.

²²⁹ Con tale Comunicazione, sono state anticipate due importanti pietre miliari del processo di armonizzazione intrapreso a livello europeo: la prima, che entro il 2000 sarebbe stata presentata una proposta finalizzata ad imporre a tutte le società quotate dell'Unione Europea l'obbligo di redigere, entro il 2005, i loro bilanci consolidati in conformità agli *Ias/Ifrs*; la seconda, che entro il 2001 sarebbe stata presentata una proposta volta a modernizzare le direttive contabili affinché queste potessero continuare a rappresentare la base dell'informativa finanziaria per tutte le società di capitali che avrebbero continuato ad avere come fonte principale di riferimento della normativa contabile proprio tali Direttive, non rientrando nel perimetro soggettivo di applicazione degli *Ias/Ifrs*. La prima delle suddette tappe è stata realizzata con il Regolamento CE n. 1606 del 2002, che ha introdotto l'obbligo, con decorrenza dall'esercizio 2005, per le società quotate dei Paesi membri dell'Unione Europea, di redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali emanati dallo *Iasb*.

²³⁰ Entrambi i sistemi di principi contabili risultano caratterizzati da una forte vocazione per il soddisfacimento delle esigenze informative espresse dagli investitori, per effetto dell'evoluzione del panorama finanziario internazionale.

²³¹ In realtà, alcune società quotate europee avevano già iniziato a redigere i bilanci consolidati in base alle regole contabili emanate dal *Fasb* (*Financial Accounting Standard Board*), che risultavano maggiormente accettate dagli investitori nei mercati finanziari internazionali. La scelta operata dalla Commissione Europea di adottare i principi contabili dello *Iasb*, in luogo di quelli emanati dal *Fasb*, si ispirava ad un disegno ben preciso. Se, infatti, la scelta fosse ricaduta sui principi contabili adottati dal *Fasb*, si sarebbe posto un problema di terzietà dell'organismo deputato all'emanazione delle regole contabili, in quanto queste risentono molto dell'influsso esercitato dalle peculiarità dell'economia locale. Gli *US GAAP* si fondavano su regole ed interpretazioni estremamente dettagliate e per poterli utilizzare era necessario affrontare un lungo

In concomitanza con l'introduzione dei principi contabili internazionali, la Commissione ha seguito anche la strada della progressiva modernizzazione delle Direttive europee in materia contabile, con l'obiettivo di avvicinarne il contenuto a quello dei nuovi principi contabili internazionali, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità nei principi di determinazione del risultato di esercizio previsti nell'ambito dei due sistemi e una maggiore comparabilità dei risultati di esercizio.

Preme rilevare che, nella prospettiva originaria che aveva condotto all'emanazione delle Direttive contabili, il bilancio di esercizio avrebbe dovuto, prima di tutto, assolvere una funzione "legale", di garanzia dell'integrità patrimoniale della società, posta a presidio della tutela degli interessi dei soci e dei creditori, e solo in seconda battuta avrebbe dovuto svolgere una funzione informativa. Come conseguenza di tale ruolo assegnato al bilancio, era necessario che lo stesso risultasse informato a un complesso di principi generali orientati al criterio della prudenza valutativa ed a quello del realizzo, volti a evitare l'esposizione di utili non effettivamente realizzati; ne scaturiva, come corollario, che la valutazione delle voci di bilancio dovesse essere improntata al criterio del "costo storico" dei beni e dei diritti acquisiti²³².

Al contrario, nella cornice delineata dai principi contabili internazionali la necessità di conservazione e tutela dell'integrità del capitale sociale e dell'affidamento riposto in essa dai soci e dai terzi risulta del tutto assente (così come risulta assente anche nella filosofia che anima i principi contabili di matrice anglo-americana).

processo di assimilazione e di formazione, cosa che li rendeva di più difficile applicazione all'interno del contesto socio-economico europeo. Negli Stati Uniti, la loro applicazione efficace era dovuta in larga parte ai forti poteri regolamentari e sanzionatori esercitati dalla *US Securities and Exchange Commission*, che è deputata alla loro approvazione e ha facoltà di decidere la loro non applicazione o modifica. L'obiettivo, invece, era quello di far sì che i principi contabili internazionali tenessero in debita considerazione le caratteristiche di tutte le giurisdizioni che adottano tali principi contabili. Una notevole spinta propulsiva verso l'adozione degli Ias/Ifrs è stata fornita dalla Comunicazione n. 508/95/CEE. In particolare, è stato messo in evidenza come l'Unione Europea non avesse un ruolo attivo nella elaborazione degli US Gaap, mentre collaborava già dal 1990 con lo Iasc (poi divenuto Iasb) nella elaborazione dei principi contabili internazionali. I quali, oltretutto, rappresentavano norme contabili accettate generalmente dai mercati di tutto il mondo.

²³² Si vedano gli articoli 31 e 32 della IV Direttiva, e gli articoli 26 e 29 della VII Direttiva.

Infatti, nel sistema degli Ias/Ifrs il bilancio di esercizio – e ancor più il bilancio consolidato – è deputato a svolgere al massimo grado quella funzione di trasmissione dell'informazione finanziaria delle società ai mercati mobiliari, rendendo, in tal modo, disponibile un'ingente mole di informazioni gestionali tipicamente connotate da caratteri di trasparenza, credibilità, affidabilità e, in definitiva, capaci di consentire ai loro destinatari finali (che rappresentano una platea ben più ampia di soggetti rispetto a quella costituita dai soci e dai creditori sociali) di formulare un giudizio circa le *performances* dell'impresa, utile ai fini dell'assunzione delle proprie decisioni di investimento²³³.

Secondo la logica degli Ias/Ifrs, il bilancio d'esercizio deve esporre l'effettivo valore economico della società al fine di confrontare il patrimonio netto con il valore emergente dalle quotazioni di mercato. Questo comporta che il criterio base di valutazione delle attività e passività si fondi sul *fair value*, che fa sì che il valore delle stesse inglobi anche proventi stimati, benché non ancora realizzati, facendo emergere la rappresentazione di un reddito solo potenziale, secondo una logica diametralmente opposta a quella di tipo prudenziale²³⁴. Oltre a ciò, la rappresentazione della situazione patrimoniale deve porre

²³³ G. Colombo, *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Le Società*, 2006, fasc. 11, 1338 ss., ha affermato che «I principi IAS (...) non sono orientati alla redazione di un bilancio finalizzato alla conservazione del capitale: per essi, i conti annuali sono destinati soltanto a fornire informazioni utili alle varie categorie di utilizzatori nei loro processi di decisione economica, al fine di consentire loro di prevedere la capacità dell'impresa di generare in futuro flussi finanziari (...)». Nel paragrafo 12 del «Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio» si legge che «La finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale –finanziaria, all'andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale –finanziaria di un'impresa, utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica». Il paragrafo 9, specifica che «Tra gli utilizzatori dei bilanci vi sono investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori commerciali, clienti, governi ed enti pubblici e il pubblico in generale. Essi usano il bilancio per soddisfare alcune delle proprie diverse esigenze di informazione». Tali indicazioni di principio sono successivamente riaffermate dallo Ias 1, nel quale si legge che «l'obiettivo del bilancio di esercizio con scopi di carattere generale è quello di fornire informazioni sulla posizione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di disponibilità liquide di un'impresa che sia utile ad una vasta gamma di lettori nell'assumere decisioni di carattere economico». Il Framework riconosce che gli utilizzatori e i destinatari del bilancio possono essere numerosi, ma assegna un ruolo di primaria importanza agli investitori nel capitale di rischio, poiché le informazioni destinate a questi ultimi includono anche quelle relative ad altri destinatari (fornitori, clienti, amministrazione finanziaria, finanziatori, dipendenti, ecc.).

²³⁴ L'utilizzo del criterio di valutazione dei beni e dei diritti al valore di mercato o valore corrente (*fair value*) si rinviene in diversi principi contabili internazionali, nella maggior parte dei casi previsto come facoltativo,

gli utenti del bilancio nelle condizioni di poter elaborare scenari previsionali circa la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari in futuro.

Le differenze tra i due sistemi contabili discendono dal diverso ambito geografico – e, conseguentemente, giuridico - di riferimento in cui hanno avuto origine gli stessi.

Le Direttive contabili, nascendo in seno al diritto comunitario, erano congegnate in modo tale da rispondere alle esigenze di uno specifico contesto geografico, economico, sociale e giuridico, quale quello dei Paesi membri dell'Unione europea; pertanto, si limitavano a stabilire dei principi generali e dei requisiti minimi atti a garantire una piattaforma informativa comune, neutrale e comparabile a livello comunitario senza pretendere di addentrarsi nello specifico a disciplinare tutte le possibili implicazioni pratiche²³⁵.

mentre solo in alcuni casi previsto come obbligatorio. Secondo l'impostazione seguita dagli Ias/lfrs la valutazione al valore di mercato dei beni e dei diritti può dare vita a maggiori (plusvalenze) o minori (minusvalenze) valori da includere nello stato patrimoniale. In altri casi, il maggiore o minore valore può rilevare anche direttamente nel conto economico. Il reddito che emerge dal modello di bilancio redatto secondo gli Ias/lfrs può ritenersi di tipo potenziale. Il principio di valutazione del *mark to market* (principio della valutazione al mercato) impone di comprendere nel risultato dell'esercizio sia le perdite presunte sia gli utili solo sperati. Il principio di realizzazione non rappresenta un elemento predominante per l'emanazione dei principi contabili internazionali. Non si rinviene alcun riferimento ad esso né nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* (di seguito *Framework*), che, benché non incluso nei principi contabili internazionali omologato dalla Commissione Europea, rappresenta, purtuttavia, lo strumento interpretativo per l'applicazione di tutti i principi contabili internazionali, né nello Ias 1 (paragrafo 78), che si limita solo a indicare la necessità di includere all'interno del conto economico tutte le voci di ricavo e di costo, a meno che un principio contabile non disponga diversamente, senza operare distinzioni tra voci realizzate e voci solamente stimate. L'unico presupposto che assume rilievo preminente e che deve essere rispettato dai principi contabili internazionali affinché gli stessi possano essere omologati è la non contrarietà degli stessi rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, prevista dalla IV Direttiva CE, la quale all'art. 2, par. 3, impone alle società di capitali l'obbligo di redigere e pubblicare schemi di conti di esercizio idonei a fornire un "quadro fedele" della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese. Diversamente, come noto, il principio della prudenza, che governa la redazione del bilancio di esercizio secondo il Codice civile, richiede di tenere conto delle perdite presunte, ma non degli utili non effettivamente realizzati. Ciò trova fondamento nell'articolo 31, paragrafo 1, lettera aa), sub c), della IV direttiva, laddove, nella parte relativa alle regole di valutazione, si richiede che possano essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si veda M. Grandinetti, op. cit., 137 e ss.

²³⁵La IV Direttiva si limitava a imporre alle società di capitali l'obbligo di redigere e pubblicare schemi di conti di esercizio idonei a fornire un "quadro fedele" della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese, lasciando ampi margini di libertà ai legislatori nazionali di definire compiutamente la struttura e le finalità dei documenti contabili. La VII Direttiva ha imposto per le società controllanti l'obbligo di redazione non solo dei conti di esercizio ma anche dei conti consolidati riferiti alla situazione del gruppo di imprese a cui afferisce la capogruppo.

Al contrario, come accennato, i principi contabili Ias/Ifrs sono stati congegnati e predisposti con lo scopo di disegnare un sistema di informazioni contabili complete, trasparenti ed esaustive, indirizzate agli investitori operanti sul mercato finanziario. Essi si preoccupano di affrontare questioni contabili specifiche, in relazione alle quali scendono nel dettaglio per fornire istruzioni particolareggiate, senza curarsi del contesto giuridico, geografico e socio-ambientale in cui i principi troveranno effettiva applicazione.

Una differenza che segna in maniera molto marcata i due modelli di determinazione del risultato di bilancio è, poi, rappresentata dalla valutazione dei fatti di gestione che, secondo gli Ias/Ifrs, deve avere riguardo alla sostanza economica e non alla forma giuridica sottostante le operazioni come, al contrario, imposto dalla normativa nazionale sul bilancio civilistico²³⁶.

Pertanto, attraverso il processo di modernizzazione delle Direttive²³⁷, si è cercato di attuare la migrazione da una originaria prospettiva di salvaguardia dell'integrità del capitale sociale a garanzia degli interessi dei soci e dei terzi verso la prospettiva di una tutela più specifica degli interessi degli investitori, dei creditori e della concorrenza.

Questo percorso di modernizzazione sarà illustrato più dettagliatamente nel prossimo capitolo, ma preme fin d'ora fare un cenno a come lo stesso abbia preso avvio, innanzitutto, dall'emanazione della Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001, con la quale sono state integrate e modernizzate le Direttive n. 78/660/CEE, n. 83/349/CEE e n. 86/635/CEE. Tale Direttiva si proponeva la finalità di introdurre il criterio del "*fair value*",

²³⁶ Su questo particolare profilo ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo del presente lavoro, nella parte dedicata al confronto con i nuovi principi contabili nazionali, a seguito della riforma operata con il d. lgs. n. 139 del 2015, emanato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, e ai connessi riflessi che gli stessi producono sul piano fiscale.

²³⁷ Se si concentra l'attenzione sul percorso singolare seguito dal Parlamento europeo, ci accorgiamo che, mentre formalmente gli Ias dovrebbero essere oggetto di un processo di omologazione, in modo tale da recepire soltanto quelli che risultano veramente compatibili con i principi generali dettati dalle Direttive comunitarie in materia contabile, nella sostanza il processo si è svolto in modo inverso ed ha comportato una modifica delle Direttive comunitarie al fine di renderle compatibili con i principi contabili internazionali.

in luogo del criterio base del “costo storico”, per la valutazione delle attività e passività finanziarie²³⁸, compresi gli strumenti finanziari derivati, nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato, con conseguente imputazione del maggior valore a conto economico, come già previsto dagli Ias/Ifrs²³⁹.

In secondo luogo, in data 18 giugno 2003 è stata emanata la Direttiva n. 2003/51/CEE, che mirava a rimuovere le divergenze esistenti tra alcuni dei principi contabili internazionali (in particolare, con riguardo all'utilizzo del criterio di valutazione al *fair value*) e la normativa europea e con la quale sono state modificate le Direttive sopra richiamate, oltre alla Direttiva n. 91/674/CEE (relativa ai bilanci delle imprese di assicurazione), per renderle conformi alle indicazioni del modello *Iasb*²⁴⁰.

Da ultimo, è stata emanata la Direttiva 2013/34/EU, che è stata recepita, con riferimento alle società di capitali non finanziarie e non sottoposte a vigilanza prudenziale, con il d.

²³⁸ Si fa riferimento ai crediti, alle partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto, agli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti fino alla scadenza.

²³⁹ Con tale Direttiva è stato compiuto un passaggio importante nel recepimento dei principi contabili internazionali all'interno dell'ordinamento europeo. Per la prima volta, infatti, un intervento comunitario è stato incentrato sull'adozione dei principi Ias/Ifrs per la determinazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio. Il considerando n. 7 di tale Direttiva riconosce come «*I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo*». Il considerando n. 9 afferma che «*per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE, è necessario modificare dette direttive per consentire le valutazioni al valore equo di determinate attività e passività finanziarie*». Il considerando n. 11 afferma che «*Ai fini della comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità è necessario prescrivere che gli Stati membri introducano il metodo di contabilizzazione al valore equo per taluni strumenti finanziari. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'adozione di detto metodo da parte di tutte le società o di talune categorie di società soggette alle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto concerne i conti annuali e i conti consolidati, o i soli conti consolidati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esigere l'adozione di detto metodo per tutte le società o talune categorie di società, per quanto riguarda i conti annuali e i conti consolidati o i soli conti consolidati*». La Direttiva n. 65 ha introdotto nella IV Direttiva l'art. 43 -ter il quale disciplina le modalità di determinazione del *fair value*.

²⁴⁰ Tale Direttiva ha previsto che gli Stati membri potessero autorizzare o prescrivere: l'inclusione nel bilancio di ulteriori documenti oltre a Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (si faceva riferimento, in particolare, al Rendiconto finanziario e al prospetto delle variazioni del patrimonio netto); l'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; la presentazione dello Stato patrimoniale secondo uno schema fondato sulla distinzione delle voci tra correnti e non correnti; gli accantonamenti ai fondi delle sole spese future e non anche dei rischi; la generalizzata possibilità di rivalutazione delle immobilizzazioni; la presentazione, anziché di un Conto economico secondo gli schemi comunitari, di un rendiconto delle prestazioni; la possibilità di imputare il maggior valore derivante dall'applicazione del criterio del *fair value* ad alcune attività direttamente a Conto economico.

lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di cui si tratterà in maniera approfondita nel prossimo capitolo.

4. L'affacciarsi dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs sullo scenario europeo nel percorso verso l'armonizzazione dei bilanci.

Allo scopo di dare attuazione alle indicazioni impartite dalla Commissione e di avanzare nel percorso di sviluppo verso una armonizzazione contabile venne, dunque, prescelto lo strumento giuridico del Regolamento²⁴¹.

Nella *“Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali”*, presentata dalla Commissione europea il 13 febbraio 2001 [COM (2001) 80 def], era stata già ribadita la necessità che in un mercato mobiliare europeo integrato le società quotate redigessero i loro bilanci sulla base di un unico *corpus* di regole di informativa finanziaria²⁴².

Con riguardo alle società non quotate, la Commissione, tuttavia, si limitava a proporre l'inserimento nel Regolamento di successiva emanazione della facoltà di permettere o di imporre per obbligo l'applicazione degli Ias/Ifrs anche ad esse. Riconoscendo agli Stati membri la facoltà di imporre l'applicazione uniforme degli Ias/Ifrs in settori di rilievo, come quello bancario e quello assicurativo, indipendentemente dal fatto che le società fossero o meno quotate²⁴³, si sarebbe potuto garantire un livello minimo di comparabilità dell'informativa di bilancio per tutte le società per azioni dell'Unione Europea,

²⁴¹ Il Regolamento rappresenta una fonte normativa dotata di portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi, direttamente e immediatamente applicabile nel territorio di ciascuno Stato membro, al contrario delle Direttive, che, invece, necessitano di un recepimento da parte dello Stato membro.

²⁴² Insieme alla predetta Proposta, è stato pubblicato anche il Parere del Comitato Economico e Sociale dell'Unione europea, nel quale si raccomandava che, nel considerare l'utilizzo delle opzioni disponibili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (ossia la possibilità di estendere l'applicazione degli Ias/Ifrs anche ai bilanci di esercizio delle società non quotate), gli Stati membri avrebbero dovuto tenere in debita considerazione il potenziale impatto sulla tassazione delle società coinvolte e sulle informazioni di cui i lavoratori dispongono circa l'impresa nella quale prestano la propria attività lavorativa.

²⁴³ Nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 17 luglio 2000, si sottolineava che la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, degli istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, è un aspetto essenziale dell'integrazione dei mercati finanziari.

incentivando anche le imprese non quotate ad affrontare il salto da quei requisiti minimi previsti dalle Direttive contabili a forme più sofisticate di informativa finanziaria come, appunto, quelle previste dagli Ias/Ifrs.

Sulla scia di questa nuova fase propulsiva, è stato, pertanto, emanato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, n. 1606 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11 settembre 2002), il quale ha stabilito, a partire dall'esercizio con decorrenza dal 1° gennaio 2005, l'obbligo per le società aventi titoli quotati in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea di adottare i principi contabili emanati dallo Iasb nella redazione del bilancio consolidato²⁴⁴.

Con tale Regolamento – il cui obiettivo principale era quello di realizzare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari²⁴⁵ - è giunto a compimento il processo per l'adozione e l'utilizzazione dei principi contabili internazionali nell'Unione Europea, «per armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società (...) al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno» (si veda l'articolo 1 del Regolamento)²⁴⁶.

²⁴⁴ La scelta di imporre gli Ias/Ifrs solo per il bilancio consolidato delle società quotate rispondeva a tre esigenze principali. In primo luogo, il bilancio consolidato è il documento che racchiude in sé il maggior contenuto informativo per gli investitori, dal momento che è l'andamento complessivo del gruppo di imprese, più che quello della singola società capogruppo, ad influire direttamente sull'andamento delle quotazioni dei titoli sui mercati. Inoltre, il bilancio consolidato è tipicamente svincolato da interferenze di tipo fiscale, dato che è il reddito imponibile generato dalla singola impresa ad essere assoggettato a tassazione. Da ultimo, la distribuzione dei dividendi avviene a livello della singola società e del relativo bilancio separato, per cui il bilancio consolidato non deve affrontare problematiche inerenti la non distribuibilità degli utili o la garanzia dell'integrità del capitale. Si veda sul punto A. Quagli, *Gli standard dello Iasb nel sistema contabile italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2018, 9.

²⁴⁵ In coerenza con tale obiettivo, era stata demandata ai singoli Stati membri la facoltà di operare una scelta tra due possibili alternative, quella di consentire semplicemente oppure di rendere obbligatoria e vincolante l'applicazione delle regole dei principi contabili internazionali sia nella redazione dei bilanci di esercizio (o separati) delle singole società quotate, già obbligate alla redazione dei bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali, sia nella redazione dei bilanci (sia separati che consolidati) delle società con titoli non quotati in mercati regolamentati.

²⁴⁶ Anche nei considerando di tale Regolamento si è continuato a riconoscere che il suo scopo principale (reiterato fin dalle Direttive contabili) era quello di creare un mercato dei capitali efficiente sia dal punto di

Il legislatore comunitario, nell'emanare il Regolamento, aveva tenuto conto delle problematiche già messe in evidenza nella Comunicazione della Commissione del 13 giugno 2000 e delle soluzioni in essa prospettate, nonché di alcune questioni che erano sorte già in sede di recepimento delle Direttive contabili.

Un primo ordine di problematiche afferiva alla cornice legislativa delineata dalle stesse Direttive contabili, la quale, per il fatto di aver consentito la sopravvivenza dei particolarismi nazionali, si era rivelata, come detto, inadeguata e destinata a fallire nel suo intento.

In tal senso, lo strumento del Regolamento comunitario²⁴⁷, in quanto dotato di portata generale, recante disposizioni direttamente applicabili nei confronti degli Stati membri ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, è apparso come la soluzione più adeguata per disciplinare in via diretta nei singoli ordinamenti nazionali l'adozione dei vari principi contabili che via via tramite esso venivano adottati.

L'altra questione riguardava la legittimazione stessa dei principi contabili Ias/Ifrs.

Questi ultimi, come meglio si vedrà in seguito, sono, infatti, principi emanati da un

vista operativo che sotto il profilo dei costi, senza, tuttavia, trascurare la tutela degli investitori e la libertà di movimento dei capitali. Il legislatore ha, così, inteso contribuire a «mettere le imprese comunitarie nelle condizioni di competere ad armi pari per l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali nonché in quelli mondiali».

²⁴⁷Con l'adozione del Regolamento si è, in tal modo, venuto a completare quel percorso di maturazione che ha condotto da un'iniziale "armonizzazione" contabile a quella che è stata una vera e propria "standardizzazione", che ha sancito l'ingresso "ufficiale" dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci delle società europee. Le due espressioni connotano due differenti approcci del processo di unificazione della pratica contabile, differenziandosi, tuttavia, sul piano della rigidità/flessibilità a livello applicativo. Un processo di *standardizzazione* comporta una completa uniformazione contabile, sia formale sia sostanziale, dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle imprese attraverso l'adozione di un modello comune vincolante. Più flessibile risulta, invece, il processo di *armonizzazione* in quanto esso è volto alla ricerca di un accettabile grado di compatibilità tra i diversi sistemi contabili, attraverso una sorta di riconciliazione delle differenze esistenti e di convergenza verso un modello comune di riferimento.

L'espressione "armonizzazione" contabile va riferita alla legislazione sopranazionale dell'Unione europea (sfociata nella emanazione delle "Direttive contabili"), mentre con l'espressione "standardizzazione" viene richiamata l'attività degli organismi che si occupano della redazione ed elaborazione dei principi contabili internazionali (sfociata nella emanazione del "Regolamento Ias"). Si è passati, così, dalle Direttive contabili che hanno mirato ad una equivalenza e comparabilità dell'informativa di bilancio a livello comunitario, attraverso un "vincolo" imposto agli Stati membri, ad un "obbligo" di adozione dei principi contabili direttamente per le società, attraverso lo strumento del Regolamento. Si veda P. Petrolati, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, Clueb, 2002, cit., 24.

organismo che ha natura privatistica, non collegato in alcun modo con le istituzioni comunitarie. Per garantire, pertanto, la certezza giuridica ai loro utilizzatori, era avvertita la necessità di stabilire una forma di controllo di legalità e di sorveglianza costante sulla emanazione delle regole adottate da tale organismo esterno di diritto privato.

La strada seguita dall'Unione Europea per risolvere tale problematica non è stata quella di stabilire l'automatica applicazione da parte delle società europee dei principi dello *Iasb*, ma di prevedere che gli stessi venissero sottoposti ad un procedimento di preventiva approvazione (*endorsement*) attraverso Regolamento, dopo aver verificato che essi rispettassero la condizione essenziale stabilita dalla clausola generale del bilancio (ossia il principio del quadro fedele - "*true and fair view*" - sancito dalla IV Direttiva CEE) e non apparissero in contrasto con il "bene pubblico" europeo²⁴⁸. Pertanto, in base a quanto previsto dall'art. 3 ("*Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali*") del Regolamento n. 1606 del 2002, i principi contabili internazionali, per poter essere applicati, devono essere previamente sottoposti ad un meccanismo di omologazione²⁴⁹ (*Endorsement mechanism*) da parte della Commissione, la quale, in tale processo, viene assistita e affiancata da un comitato tecnico di contabilità, l'*EFRAG* (*European Financial*

²⁴⁸ L'espressione "bene pubblico" europeo si presta a svariate interpretazioni, ma l'orientamento più accreditato è che essa debba sostanzialmente intendersi come perseguimento della stabilità finanziaria dell'economia dell'Unione Europea. Secondo M. Grandinetti, op. ult. cit., 135, l'espressione dovrebbe essere intesa come "*interesse delle imprese che hanno sede nell'Unione europea a non subire pregiudizi di tipo economico dall'introduzione di tali principi rispetto ad imprese soggette ad ordinamenti extra- UE*".

²⁴⁹ L. De Angelis, *Elementi di Diritto Contabile -Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Milano, 2013, 59, afferma che «Con l'omologazione -che viene sancita mediante l'emanazione di regolamenti della U.E. -gli IAS/IFRS cessano di rappresentare unicamente delle corrette regole tecniche di redazione dei bilanci ed assumono la configurazione di norme comunitarie ed altresì, giusta l'automatica efficacia dei regolamenti negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'U.E. senza obbligo di recepimento espresso, di norme di diritto interno di ciascuno di questi Stati. In tal modo l'Unione ha inteso dotarsi, e dotare gli Stati membri, di un assetto di norme di alto profilo in tema di contabilità e di bilanci, seppure con i limiti, le modalità e le opzioni offerte agli stessi Stati, ...: norme che, da un lato, diano solide garanzie di adeguatezza e di affidabilità, riconducendosi, nel loro insieme, ad una prassi ampiamente consolidata in ambito internazionale; e, dall'altro, consentano di proseguire, anche in questo campo, sulla via dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, e con essa dell'integrazione europea, indispensabili per far fronte in maniera efficace ed unitaria alle problematiche vieppiù complesse poste dal processo in atto di globalizzazione dell'economia e della finanza».

Advisory Group), e riceve il parere dell'ARC (*Accounting Regulatory Committee*)²⁵⁰, un organismo di tipo normativo, al fine di appurare la compatibilità degli Ias/Ifrs con i principi e i fondamenti stabiliti dalle Direttive comunitarie. Una volta superato il vaglio della Commissione Europea, i principi contabili vengono pubblicati in versione integrale in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità, sotto forma di Regolamento della Commissione, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e, a seguito di tale pubblicazione, assumono a tutti gli effetti forza di legge.

Attraverso questo processo, l'Unione Europea ha recepito formalmente i principi contabili internazionali elaborati via via dallo *Iasb* attraverso l'emanazione di una serie di Regolamenti²⁵¹, a partire dal Regolamento del 29 settembre 2003, n. 1725²⁵², con il quale

²⁵⁰ Nel processo di adozione dei nuovi principi contabili, vediamo, infatti, la Commissione affiancata ed assistita da un Comitato, detto di "regolamentazione contabile", formato dai rappresentanti dei vari Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione Europea, con il compito di garantire la piena trasparenza e responsabilità nei confronti del Consiglio e del Parlamento Europeo, di valutare la comparabilità dei principi contabili internazionali con le Direttive comunitarie in tema di bilancio, di recepire i principi contabili internazionali e le interpretazioni a corredo degli stessi. Questo Comitato è supportato, a sua volta, da un altro gruppo consultivo, di natura tecnica, che assume la veste di fondazione di natura privata, costituito dai rappresentanti degli organismi coinvolti nella predisposizione e nell'utilizzo dei bilanci (ossia dai rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali, delle autorità di vigilanza e degli altri soggetti interessati ai dati di bilancio), denominato *European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*, il quale ha iniziato ad operare dal mese di settembre 2001. Le principali funzioni di tale organismo consistono nel coadiuvare la Commissione nella modifica delle direttive comunitarie che non appaiono conformi ai principi dello *Iasb* e alle sue interpretazioni, nel fornire il necessario supporto tecnico per comprendere l'effettiva applicabilità dei principi dello *Iasb* e delle relative interpretazioni.

²⁵¹ Tra questi, il Regolamento (CE) n. 1126/2008 identifica i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni. Si tratta di un Regolamento che nel corso del tempo ha subito vari interventi di modifica al fine di poter includere tutti i principi introdotti dallo *Iasb* dal 2008 in avanti, ivi comprese alcune revisioni intervenute nel 2012 con riferimento ai bilanci consolidati e alle informazioni da fornire in merito alle partecipazioni detenute in altre entità.

²⁵² Con tale Regolamento sono stati recepiti 32 principi contabili internazionali, ossia quelli esistenti alla data del 14 settembre 2002 (ad eccezione dello *Ias* 32, *Financial Instruments. Disclosure and Presentation*, e dello *Ias* 39, *Financial Instruments. Recognition and Measurement*, e le relative interpretazioni), i quali sono diventati, a pieno titolo, atti normativi con validità all'interno dell'Unione Europea. In seguito, lo *Iasb* ha avviato un processo di revisione dei principi contabili già pubblicati, nell'ambito dell'*Improvement Project*, con lo scopo di migliorare la qualità e la consistenza delle informazioni finanziarie inglobate nel *corpus* dei principi contabili internazionali e di ridurre le asimmetrie informative ancora insite nello stesso. Questo *Improvement Project* è stato il primo progetto di aggiornamento dei principi contabili internazionali intrapreso dallo *Iasb* a seguito della costituzione del medesimo ed ha avuto, quale principale finalità, quella di chiarire alcuni dubbi interpretativi che si erano posti con riguardo agli *Ias* emanati in precedenza dallo *Iasb* e di ridurre la numerosità delle regole, tra loro alternative, per la rilevazione contabile di attività, passività, costi e ricavi. Infatti, l'esistenza di un ampio ventaglio di trattamenti contabili differenziati per la rilevazione di elementi

è giunto a conclusione l'iter legislativo del processo di omologazione del Regolamento n. 1606 del 2002.

Tutto questo processo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione concettuale che ha provocato risvolti dirompenti per i Paesi dell'Europa continentale - fra i quali l'Italia - tradizionalmente connotati da un substrato giuridico di *civil law*, in cui la regolamentazione del bilancio di esercizio viene rigorosamente disciplinata dalla legge: i principi contabili internazionali, infatti, assumono forza di legge in ogni Stato membro a seguito del superamento della fase di omologazione. Questa innovazione finisce per avvicinare il nostro modello giuridico a quello di *common law* di matrice tipicamente anglosassone, in cui la legge si limita a disegnare una cornice di riferimento piuttosto ampia e generale, che viene poi arricchita e integrata nei suoi contenuti di dettaglio dalle indicazioni della migliore prassi generalmente accettata (i principi contabili generalmente accettati).

5. L'*International Accounting Standard Board* (Iasb) e il percorso giuridico di formazione ed emanazione dei principi contabili internazionali.

5.1. L'*International Accounting Standard Board* e la sua articolazione interna.

Dopo aver illustrato il percorso che ha spinto la Commissione a optare per i principi contabili internazionali allo scopo di realizzare una effettiva armonizzazione contabile in ambito europeo, pare opportuno, a giudizio di chi scrive, fare un breve passo indietro

patrimoniali attivi e passivi e di componenti positivi e negativi di reddito, comportava il rischio di ridurre la comparabilità dei bilanci, pregiudicando la qualità dell'informativa societaria. In questo processo di revisione dei principi contabili, lo Iasb si è ispirato alle più diffuse prassi contabili internazionali, accogliendo anche i suggerimenti espressi da numerose parti coinvolte nell'elaborazione degli *standard* contabili (tra cui i rappresentanti della professione contabile internazionale e del mondo accademico, gli investitori, gli analisti finanziari, le commissioni di sorveglianza delle Borse, i revisori incaricati di effettuare il controllo sui bilanci (si veda M. Casò, *La transizione agli IFRS del 2005: il problema dell'individuazione dei principi applicabili, i progetti dello Iasb di breve e medio periodo, i progetti conclusi*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1/2004, 206 e ss.). In esito a tale processo di revisione, sono stati aggiornati numerosi principi contabili e ne sono stati emanati altri *ex novo*, in sostituzione dei precedenti. Tale processo di revisione e aggiornamento è tuttora in atto, allo scopo di consentire un costante miglioramento dei principi contabili esistenti e adeguarli alle nuove esigenze che via via si vengono a profilare.

per accennare alla nascita, alla composizione e struttura organizzativa dello *Iasb* e al processo attraverso, in seno al medesimo, vedono la luce i principi contabili internazionali.

La nascita dell'organismo deputato all'emanazione dei principi contabili internazionali si fa risalire alla fondazione, avvenuta a Londra nel 1973, dello *IASC (International Accounting Standard Committee)*, un organismo internazionale di diritto privato, competente in materia contabile²⁵³, nato a seguito di un accordo tra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, USA, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito, ai quali si unirono, l'anno successivo, Belgio, India, Israele, Nuova Zelanda, Pakistan e Zimbabwe²⁵⁴. Nel 1979 si aggiunse il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in rappresentanza dell'Italia, cui fece seguito il Consiglio Nazionale dei Ragionieri nel 1993²⁵⁵. A partire dal 1983 la composizione dello *Iasc* si è ampliata, includendo al proprio interno tutti gli organismi professionali presenti nell'*International Federation of Accountants (IFAC)*²⁵⁶.

L'applicazione degli *Ias/Ifirs* iniziò a diffondersi rapidamente a livello internazionale dal 1995, a seguito del riconoscimento dei principi da parte dello *IOSCO (International Organisation of Securities Commission)*²⁵⁷, ossia l'associazione degli organi di vigilanza e di

²⁵³ Tale organismo aveva il compito di perseguire i seguenti obiettivi: elaborare e diffondere *standard* contabili e promuoverne la loro corretta applicazione in tutto il mondo; promuovere il miglioramento e l'armonizzazione delle normative, dei principi contabili e delle procedure relative alla stesura dei bilanci.

²⁵⁴ Oltre che dalle associazioni professionali, il Consiglio dello *Iasc* venne gradualmente composto anche da primarie società, banche, assicurazioni e società di revisione.

²⁵⁵ Come vedremo meglio, oggi l'Italia interviene in seno allo *Iasb* mediante l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

²⁵⁶ L'IFAC è un'organizzazione mondiale di professionisti contabili che collabora con oltre 170 organizzazioni dislocate in 130 Paesi (dati aggiornati a novembre 2018) al fine di promuovere l'applicazione di principi contabili di elevata qualità; i suoi membri sono costituiti da operatori della pubblica amministrazione, dell'industria, del commercio e delle università.

²⁵⁷ Già nel 1990, in una conferenza dello IOSCO svoltasi a Santiago del Cile, venne approvata una Risoluzione con la quale si riconosceva l'idoneità dei principi contabili *Ias/Ifirs* a garantire una rappresentazione contabile adeguata sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario e si invitavano le organizzazioni aderenti a promuovere la diffusione di tali principi nei rispettivi Paesi, attraverso la propria attività di regolamentazione e di vigilanza (lasciando, in ogni caso, una certa libertà di scelta circa l'adozione degli stessi, nonché le modalità di attuazione e gli eventuali adattamenti alle particolari specificità locali). Si veda P. Portalupi (a cura di), *Bilanci del terzo millennio*, in *Summit*, maggio 2005, 9. Nel 1995 lo *Iasc* concluse, poi,

controllo dei mercati mobiliari mondiali, e del FESCO, l'associazione degli organismi di controllo dei mercati mobiliari europei, interessati a far sì che le società quotate presentassero bilanci redatti in maniera uniforme e omogenea, al fine di assicurare la comparabilità degli stessi.

Dal 2000, a seguito di una fase di ristrutturazione interna, lo IASC ha mutato sia la propria denominazione in quella di IASB (*International Accounting Standard Board*)²⁵⁸, sia il proprio assetto organizzativo, che fino a quel momento era stato costituito quasi esclusivamente da rappresentanti della professione contabile a livello internazionale senza, tuttavia, garantire un adeguato coinvolgimento, nella elaborazione degli *standard*, e un'equilibrata rappresentanza anche degli esponenti degli investitori, degli analisti finanziari, del mondo accademico e imprenditoriale²⁵⁹.

Per comprendere meglio il concreto funzionamento di tale organismo, appare opportuno illustrarne sinteticamente la struttura organizzativa, che si articola su diversi livelli²⁶⁰.

Al vertice si colloca la *Iasc Foundation*²⁶¹, una organizzazione privata senza scopo di lucro

un accordo con la IOSCO, il "*Core standards work program*", allo scopo di avviare un programma di lavoro comune per realizzare un nucleo di principi contabili internazionali (gli Ias/Ifirs), destinati ad essere applicati dalle società che intendevano accedere alle quotazioni dei propri titoli azionari su scala internazionale. La conclusione di tale accordo condusse a un processo di revisione dei principi contabili esistenti, che sfociò, nel 2000, nella definizione di un *corpus* di 41 principi.

²⁵⁸Nel 2001 lo *Iasb* è stato profondamente riformato e ha assunto la veste di ente *non profit* e indipendente, registrato nello Stato del Delaware, negli USA. I principi contabili che erano stati emanati dal "vecchio" *Iasc* mantengono tuttora l'originaria denominazione di *International Accounting Standard (IAS)*, mentre quelli che sono stati approvati a partire dal 2001 dallo *Iasb* assumono la denominazione di *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

²⁵⁹ Trattandosi di un ente indipendente avente natura privatistica, lo *Iasb* non può vantare alcun potere coercitivo nei confronti degli organismi che aderiscono allo stesso e, di conseguenza, non ha il potere di imporre ai medesimi l'adozione dei propri principi, ma può semmai raccomandarne e incentivarne un'adozione libera e consapevole, esercitando una funzione persuasiva.

²⁶⁰ Si veda sul punto F. Dezzani – D. Busso – P. Biancone, *Ias/Ifirs*, Wolters Kluwer, 2016.

²⁶¹ L'amministrazione della *Iasc Foundation* è detenuta da un Consiglio di Garanti, formato attualmente da ventidue membri (*Trustees*), designati da un *Nominating Committee*, in modo tale da garantire una rappresentanza omogenea delle diverse aree geografiche e delle diverse professionalità interessate allo sviluppo dei principi contabili internazionali. I membri della *Iasc Foundation* sono così composti: 6 membri sono nominati dal Nord America; 6 membri sono nominati dall'Europa; 6 membri sono nominati dall'Asia-Oceania; 4 membri sono nominati dalle altre aree. Essi restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Essi nominano un Presidente al loro interno. Ogni *Trustee* dispone di un diritto di

che ha sede nello Stato del Delaware. Questa, a decorrere dal 31 marzo 2010, ha mutato la propria denominazione in quella di *IFRS Foundation*, mantenendo, tuttavia, invariata la propria struttura organizzativa, il proprio scopo, i propri compiti e le funzioni ad essa attribuite.

Il *Board* è l'organismo investito del compito di elaborare, discutere e approvare i principi contabili internazionali²⁶². Ha una competenza nel decidere le linee di sviluppo, nello stabilire il programma dei lavori sui progetti di elaborazione di nuovi principi contabili e sulle revisioni di quelli già esistenti ed approva sia gli *Ifrs*, che le interpretazioni degli stessi *standards*, preparate, dopo un'attenta discussione, dall'IFRIC.

Vi è, poi, l'*IFRS Advisory Council* (in precedenza *SAC- Standard Advisory Council*), ossia l'organismo mediante il quale tutte le organizzazioni (pubbliche e private), nonché tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla diffusione dei principi contabili internazionali, possono fornire consigli e suggerimenti ai *Trustees* e, in special modo, al *Board*²⁶³. L'*IFRS Advisory Council* ha, infatti, tra le sue principali funzioni e compiti quello di fornire al *Board* suggerimenti circa le priorità cui attenersi nello sviluppo e nella implementazione dei nuovi *Ifrs* e di formulare osservazioni in merito alle principali implicazioni pratiche che l'adozione dei nuovi *standard* può provocare sulle imprese e sui principali utilizzatori dei bilanci.

Vi è, infine, l'*International Financial Reporting Standard Interpretations Committee* (che fino

voto, che può esercitare esclusivamente in modo diretto, senza alcuna possibilità di conferire il voto per delega. Le decisioni vengono assunte con metodo collegiale. La *Iasc Foundation* ha tra i suoi principali compiti la nomina dei membri dell'*International Accounting Standard Board*, dello *Standard Advisory Council* (*SAC*) e dell'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (*IFRIC*), il monitoraggio dell'attività svolta dal *Board*, l'approvazione del *budget* e del rendiconto annuale dello *Iasb*, la raccolta delle risorse finanziarie necessarie a garantire l'operatività dei medesimi organismi.

²⁶² Il *Board* si compone di quattordici membri, cui viene conferito un incarico di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. E' prevista la selezione dei maggiori esperti in materia contabile a livello internazionale, in maniera tale da evitare che all'interno dell'organismo prevalgano gli interessi di alcuni particolari settori economici o aree geografiche. Anche il *Board* assume le proprie decisioni con metodo collegiale.

²⁶³ Tale organismo deve riunirsi almeno tre volte all'anno e le sue sedute sono pubbliche. I suoi membri, in un numero di almeno trenta, vengono nominati dalla *IASC Foundation*, durano in carica tre anni, con possibilità illimitata di rinnovo.

al 31 marzo 2010 assumeva la denominazione di *IFRIC- International Financial Reporting Interpretations Committee*)²⁶⁴, ossia l'organismo che svolge funzioni interpretative degli *IFRS*, il quale dal 2001 sostituisce il precedente *Standing Interpretations Committee (SIC)*. Questo organismo ha il compito di predisporre bozze di documenti interpretativi sui principi contabili internazionali e renderli disponibili al pubblico, allo scopo di raccogliere commenti e/o suggerimenti prima della emanazione della versione definitiva degli stessi, nonché di inviare allo *Iasb* le interpretazioni definitive e ottenerne l'approvazione²⁶⁵.

Il metodo di lavoro dello *Iasb* si presenta piuttosto complesso e articolato. Esso, da un lato, prevede l'osservazione e la comparazione delle diverse tecniche contabili adottate a livello locale, al fine di poter selezionare quelle che si rivelano essere le più efficaci e adeguate sotto il profilo della chiarezza, della attendibilità, della semplicità applicativa; dall'altro lato, esso contempla la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, che possono liberamente esprimere critiche, pareri e suggerimenti in ordine alle bozze preliminari, che vengono rese pubbliche. Solo dopo aver appurato di aver raggiunto un consenso sufficientemente ampio con riguardo al contenuto di un determinato *standard*, il *Board* può procedere con la definitiva approvazione dello stesso ²⁶⁶.

²⁶⁴ Tale organismo è composto da quattordici membri, nominati dalla *IFRS Foundation Trustees*, oltre al Presidente, che non ha diritto di voto e il cui mandato ha durata triennale, con possibilità illimitata di rinnovo.

²⁶⁵ Oltre a questa principale funzione di carattere interpretativo, l'*IFRIC* ha anche il compito di individuare soluzioni tempestive e coerenti con il quadro concettuale di riferimento delineato dal *Board* con riguardo a tutte le problematiche contabili che gli *Ias/Ifirs* non affrontano apertamente. Una volta ottenuta l'approvazione dal *Board*, tutti i documenti interpretativi emanati dall'*IFRIC* assumono la medesima valenza degli *Ifirs*. Per questa ragione, un bilancio può, in definitiva, ritenersi redatto in conformità dei principi contabili internazionali solo se rispetta non solo le disposizioni contenute negli *Ias/Ifirs*, ma anche quelle contenute nei relativi documenti interpretativi emanati dall'*IFRS Interpretations Committee*.

²⁶⁶ Generalmente la proposta di emanazione di un nuovo *standard* contabile viene formulata dallo *staff* tecnico, un organismo di supporto al *Board*, costituito da professionisti dotati di comprovata esperienza in materia contabile, selezionati a livello internazionale, tuttavia può anche promanare dagli stessi membri del *Board* ovvero da soggetti, pubblici o privati, esterni all'organizzazione. Lo *staff* tecnico individua ed esamina gli aspetti connessi ad un argomento ritenuto rilevante ai fini dell'emanazione di un principio e valuta l'applicabilità ad esso dello *Iasb Framework*.

5.2. Il processo diretto alla formazione e alla omologazione degli Ias/Ifrs.

La finalità primaria del bilancio, ossia il perseguimento dell'obiettivo di fornire un'informazione utile agli investitori attuali e potenziali al fine di orientare gli stessi nell'assunzione delle proprie decisioni di investimento, viene apertamente dichiarata nel *Conceptual Framework for the preparation of Financial Statement*, il quale, sebbene non sia annoverato tra i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea e successivamente trasfusi nei Regolamenti europei, contiene tutti i postulati di bilancio cui lo *standard setter* deve uniformarsi nella predisposizione dei principi contabili internazionali; esso rappresenta, altresì, lo strumento che deve orientare l'interpretazione di tutti i principi contabili internazionali²⁶⁷.

Proprio allo scopo di consentire il raggiungimento di tale finalità primaria del bilancio è stato predisposto tutto un complesso procedimento di omologazione dei principi contabili internazionali, scandito in una pluralità di fasi, previste obbligatoriamente e volte ad evitare che gli stessi principi possano produrre impatti negativi sul sistema economico generale in Europa²⁶⁸.

²⁶⁷L'obiettivo del *Framework* è facilitare una formulazione coerente e logica degli Ias. In ogni caso, occorre aver riguardo al fatto che questo "Quadro sistematico" non costituisce né uno Ias né una Sic e, pertanto, non costituisce una fonte normativa in senso proprio all'interno del diritto europeo. Tuttavia, esso rappresenta uno strumento estremamente utile per la risoluzione di problemi contabili, soprattutto nei casi in cui non esiste alcuno Ias o Sic applicabile con specifico riferimento ad una determinata voce del bilancio. In tali casi, gli Ias impongono al redattore del bilancio di elaborare autonomamente, avvalendosi della propria competenza ed esperienza professionale, una specifica soluzione contabile applicabile alla fattispecie concreta che consenta di presentare informazioni pertinenti e affidabili. Nell'esercitare tale attività di autonoma elaborazione, il redattore del bilancio deve attenersi, in particolare, alle definizioni nonché ai criteri di rilevazione e di valutazione enunciati nel *Framework*. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 138.

²⁶⁸La prima fase consiste nella definizione dell'agenda, preceduta da una consultazione con l'*Ifrs Advisory Council* circa l'opportunità di inserire in agenda l'argomento individuato dallo *staff* tecnico (*working groups* o gruppi di lavoro, costituiti da professionisti con comprovata esperienza in materia contabile, di cui lo Iasb si avvale per la predisposizione dei nuovi principi e per la modifica di quelli esistenti); successivamente, si apre la fase in cui ha luogo la elaborazione e la pubblicazione di un *discussion paper*: in essa viene illustrato lo specifico argomento che si intende disciplinare attraverso l'emanazione del principio contabile, concentrandosi sugli aspetti sostanziali. Segue, poi, la predisposizione e la pubblicazione di una bozza del principio contabile in esame (*exposure draft*), tenendo conto di ciò che è emerso a seguito della consultazione del *discussion paper*. Infine, si giunge all'approvazione da parte del *Board* e alla pubblicazione del nuovo principio contabile. Le regole relative al processo di coinvolgimento (sotto il controllo del Consiglio dei Garanti) di tutte le parti interessate dal bilancio, in primo luogo degli investitori, sono stabilite dal *due process handbook*. Dopo la pubblicazione di un *Ifrs*, lo *staff* e i membri dello *Iasb* organizzano riunioni periodiche con

A seguito della procedura di omologazione, consistente nella formale approvazione e validazione (*endorsement mechanism*), mediante un apposito Regolamento europeo²⁶⁹, il nuovo principio contabile assume forza di legge e può essere applicato dai soggetti interessati nella redazione dei propri bilanci consolidati e di esercizio²⁷⁰.

Allo scopo di scongiurare il rischio che venga opposto un diniego di omologazione del principio contabile - circostanza che potrebbe avere conseguenze negative sull'intero processo di armonizzazione contabile a livello europeo - col tempo è stata sempre più avvertita la necessità di avviare una collaborazione e un continuo dialogo con lo *Iasb* già nella primigenia fase di progettazione del nuovo principio contabile. Proprio per tale ragione, la Commissione Europea ha deciso di istituire un organismo di diritto privato, l'*European Financial Reporting Advisory Group* (*EFRAG*, gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa)²⁷¹, al quale ha attribuito la veste di rappresentante degli interessi europei e il ruolo di controparte istituzionale dello *Iasb*, nella fase sia di

le parti interessate al fine di agevolare la comprensione delle problematiche riguardanti l'applicazione a livello pratico del principio, non compiutamente disciplinate, e il possibile impatto delle proprie proposte. In esito a tali consultazioni possono scaturire modifiche o revisioni successive del principio contabile pubblicato.

²⁶⁹Per poter essere omologato, un principio contabile deve soddisfare due requisiti fondamentali:

- 1) non deve risultare contrario al principio sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva n. 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della Direttiva 83/349/CEE (ossia al principio della rappresentazione veritiera e corretta) e deve dimostrarsi idoneo a contribuire al perseguimento dell'interesse pubblico europeo;
- 2) deve rispettare i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità necessari affinché l'informazione finanziaria possa essere utilizzata al fine di adottare le decisioni economiche e di valutare l'operato del *management*.

²⁷⁰Tuttavia, si ammette che una società possa decidere liberamente di modificare le proprie politiche contabili nel caso in cui il nuovo principio contabile emanato dallo *Iasb*, non ancora omologato, non risulti in contrasto con i principi contabili già omologati, ma consista essenzialmente in un chiarimento o in una interpretazione che potevano già essere ricavabili e applicate nel contesto di regole già approvate e in vigore. Le imprese europee che adottano i principi contabili internazionali devono espressamente menzionare tale circostanza nella sezione del bilancio relativa alla descrizione delle politiche contabili adottate, dichiarando che il bilancio è stato redatto in conformità a tutti gli *International Financial Reporting Standards*.

²⁷¹L'*EFRAG* offre supporto e competenze alla Commissione per quanto riguarda la valutazione circa il fatto che l'adozione di un principio contabile internazionale emanato dallo *Iasb* rientri nell'interesse europeo, partecipa attivamente alla fase di progettazione del nuovo principio contabile internazionale, esprimendo commenti e pareri tecnici sulle bozze del principio contabile pubblicate dallo *Iasb* in ordine alla validità dello *standard* sotto l'aspetto tecnico, evidenziandone le potenziali criticità e i possibili impatti sul sistema economico generale. Svolge, inoltre, il ruolo di *advisor* della Commissione Europea nel processo di omologazione.

progettazione che di omologazione dello *standard*.

A seguito dell'emissione del parere sulla bozza del principio contabile da parte dell'EFRAG, la Commissione sottopone la bozza di Regolamento del principio contabile al vaglio di un Comitato di regolamentazione contabile, l'*Accounting Regulatory Committee (ARC)*²⁷², presieduto dalla Commissione stessa e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia dei Paesi membri, che ha il compito di convalidare ufficialmente il lavoro svolto dai tecnici. Una volta ottenuto anche il parere positivo dell'ARC, il Consiglio e il Parlamento hanno tre mesi di tempo per contestare l'approvazione del Regolamento europeo e decidere, quindi, in senso difforme. Se nulla viene eccepito entro questo lasso di tempo, la Commissione Europea dispone la pubblicazione dello *standard* emanato dallo *Iasb* sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea mediante Regolamento e, una volta pubblicato, esso entra in vigore e diventa legge a tutti gli effetti per i Paesi membri dell'Unione Europea²⁷³.

Pertanto, sebbene l'elaborazione sul piano prettamente tecnico dei principi contabili sia un'attività espressamente riservata allo *Iasb*, la competenza a definire il diritto contabile comunitario è attribuita alla Commissione Europea, unitamente al Parlamento ed al Consiglio.

In definitiva, i principi contabili internazionali, approvati a seguito di un processo di omologazione dalla Commissione Europea, assumono valenza legislativa sia direttamente, tramite Regolamenti europei, sia indirettamente, per mezzo della legislazione prodotta dai singoli Stati membri ai fini del recepimento delle Direttive

²⁷² L'ARC è stato costituito in base all'articolo 10 del Regolamento Ias che prevede che un «comitato tecnico di contabilità provvederà a fornire alla Commissione (Europea) il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali». Tale organo ha funzioni essenzialmente politiche e tendenzialmente non modifica il parere tecnico già espresso dall'EFRAG.

²⁷³ Fino alla fine del 2015 sono stati emanati 93 Regolamenti di omologazione dei principi contabili internazionali. Solo in un caso è stata apportata una modifica, in sede di omologazione. Ci si riferisce al principio contabile Ias 39, relativo agli strumenti finanziari, del quale sono state eliminate alcune parti che, in sede di applicazione, avrebbero potuto avere impatti di un certo rilievo sulle modalità con cui alcune imprese svolgono la propria attività economica.

comunitarie o dell'esercizio delle opzioni consentite dai Regolamenti²⁷⁴.

Il Regolamento comunitario in sé non costituisce fonte di produzione diretta dei principi contabili internazionali, ma è lo strumento mediante il quale tali principi, promanando dall'attività di un organismo indipendente di diritto privato, competente in materia contabile, vengono recepiti – senza possibilità di modificarne il contenuto, salva la possibilità di procedere al rifiuto di omologazione - e resi applicabili direttamente e immediatamente all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri.

6. Gli effetti prodotti dal processo di armonizzazione contabile in Italia. La diramazione creatasi all'interno del nostro ordinamento tra i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali e i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio sulla base delle regole discendenti dal recepimento delle Direttive contabili.

All'interno del nostro ordinamento i provvedimenti diretti alla realizzazione degli obiettivi di armonizzazione contabile previsti dalla Commissione Europea hanno riguardato due distinti gruppi di soggetti. Da un lato, i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali, per i quali si è proceduto ad esercitare le opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento n. 1606 del 2002; dall'altro lato, tutti gli altri soggetti, per i quali non è previsto l'obbligo di adottare gli Ias ed è stato avviato un processo di

²⁷⁴ In particolare, per quanto riguarda le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, il Regolamento Ias è dotato di immediata e diretta applicabilità con riferimento ai loro bilanci consolidati. Per quanto riguarda, invece, i bilanci annuali delle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato, il Regolamento Ias assume diretta applicabilità attraverso l'opzione prevista dall'articolo 5 del medesimo Regolamento, il quale prevede che gli Stati membri possano consentire o prescrivere anche a tali società di redigere i loro conti annuali e/o i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali. Le società che non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento continuano, invece, a redigere i loro bilanci conformemente alle regole contabili nazionali discendenti dalle Direttive contabili. M. Caratozzolo, *Principi contabili internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano, 2007, pp. 315 ss., afferma che «in virtù della omologazione e della loro adozione i principi contabili internazionali perdono il carattere di mere norme tecniche ed assumono nel diritto italiano quello di norme giuridiche, col rango di norme costituzionali».

modernizzazione e recepimento delle Direttive contabili²⁷⁵.

A seguito del Regolamento n. 1606 del 2002, il legislatore nazionale ha delegato il governo, con l'art. 25²⁷⁶, 1° comma, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (cosiddetta "Legge comunitaria per il 2003") ad adottare entro un anno «*uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia*»²⁷⁷.

Tale intervento normativo si è sviluppato lungo tre direttrici: dapprima, ha individuato e circoscritto l'ambito di applicazione soggettivo²⁷⁸ e i termini di decorrenza per l'applicazione degli Ias/Ifrs; successivamente (comma 1, lettere g) ed h), dell'art. 25), è intervenuto sul fronte tributario per introdurre alcune modifiche alla disciplina sul reddito d'impresa, «*ai fini di armonizzarle con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali*»²⁷⁹; da ultimo, si è occupato di regolamentare le

²⁷⁵ Il processo di modernizzazione delle direttive contabili verrà affrontato più diffusamente nel successivo capitolo, in quanto da esso ha tratto poi origine tutto quel processo di revisione dei principi contabili nazionali, con lo scopo di realizzare un avvicinamento al contenuto e alla logica dei principi contabili internazionali. Tale processo di modernizzazione ha raggiunto il suo culmine con l'emanazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n.34, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (ossia la IV e la VII Direttiva). Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 139.

²⁷⁶ Rubricato («*Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali*»)

²⁷⁷ La stessa legge delega, al comma 2 del medesimo art. 25, aveva previsto che «*Dai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato*».

²⁷⁸ Per quanto riguarda questo primo profilo, l'articolo 25, 1° comma, della citata Legge comunitaria aveva previsto, tra i principi e i criteri direttivi, quello di adottare obbligatoriamente i principi contabili internazionali anche per la redazione dei bilanci di esercizio e/o consolidati di alcuni particolari tipi di società (società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, banche e intermediari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, società assicurative ma non obbligate alla redazione del bilancio consolidato, ad esclusione di quelle che hanno la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata).

²⁷⁹ Nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, si legge: «(...) si può affermare che le summenzionate variazioni apportate al Testo unico stesso non sembrano, nel loro complesso, apportare significative variazioni in termini di gettito erariale», come richiesto nel comma 2, dell'art. 25, della legge delega n. 306 del 2003.

disposizioni transitorie in sede di prima applicazione degli Ias/Ifrs (*First time adoption*). Come già precedentemente accennato, il Regolamento n. 1606 del 2002, all'art. 5, aveva previsto come obbligatorio l'utilizzo degli Ias/Ifrs solo per la redazione del bilancio consolidato, lasciando ai singoli Stati membri, tra i quali l'Italia, una serie di opzioni al fine di decidere se imporre oppure semplicemente consentire l'utilizzo degli Ias/Ifrs anche nella redazione dei bilanci individuali (bilanci di esercizio) delle società quotate e nella redazione dei bilanci, sia individuali che consolidati, delle società non quotate nei mercati regolamentati.

Il governo ha esercitato la delega che gli è stata conferita attraverso l'emanazione del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni relative all' *"Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) 1606/02 in materia di principi contabili internazionali"*²⁸⁰. Nell'esercitare la delega, il legislatore italiano ha, per così dire, travalicato quello che era il contenuto obbligatorio fissato dal Regolamento n. 1606 del 2002, assumendo una posizione inedita e in controtendenza con quelle assunte dalla maggior parte dei legislatori degli altri Paesi membri dell'Unione Europea. Esso, infatti, ha imposto l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali non solo per la

²⁸⁰ I primi cinque articoli del provvedimento in questione prevedono l'obbligo o la facoltà della redazione del bilancio secondo i principi Ias/Ifrs e il relativo periodo d'inizio. In particolare è previsto che: a) le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani sono obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi Ias/Ifrs a partire dall'esercizio 2005 e, per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, a partire dall'esercizio 2006, fermo restando la facoltà di applicazione di tali regole al bilancio di esercizio già a decorrere dall'esercizio 2005; b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del D.lgs. n. 385 del 1993, le società d'intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, seguono lo stesso *iter* di cui alla lettera a), ossia sono obbligate ad adottare le regole dello Iasb nei bilanci consolidati e nei bilanci di esercizio; c) le imprese di assicurazione redigono il bilancio consolidato secondo le regole degli Ias/Ifrs a decorrere dal 1 gennaio 2005; le imprese di assicurazione che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e non redigono il bilancio consolidato, devono redigere obbligatoriamente il bilancio di esercizio secondo le regole previste dallo Iasb a partire dal 1° gennaio 2006; d) le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere precedenti, consolidate secondo il metodo integrale, proporzionale e del patrimonio netto, hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio secondo gli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio 2005; la stessa facoltà è riconosciuta alle società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, che sono tenute a redigere il bilancio consolidato e che hanno facoltà di redigere lo stesso, nonché il bilancio di esercizio secondo le regole degli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio 2005.

redazione dei bilanci consolidati, ma anche dei bilanci di esercizio delle singole società (per le società quotate e le banche).

Nell'articolo 2, dalle lettere dalla *a*) alla *g*), del sopracitato provvedimento legislativo sono stati individuati i soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto²⁸¹.

²⁸¹ Nello specifico, abbiano un primo gruppo di soggetti, così individuato:

- lettera *a*): le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse dalle società assicurative;
- lettera *b*): le società aventi strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), diverse dalle società assicurative;
- lettera *c*): i soggetti esercenti attività di gestione e intermediazione finanziaria, quali:
 - le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB);
 - le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB;
 - le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del TUF;
 - le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;
 - le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del TUB;
 - gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo *V-bis* del TUB.

Per i soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), l'articolo 3, 1° comma, del medesimo decreto legislativo dispone l'obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo le regole previste dagli Ias/Ifrs, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 4, 1° comma, prevede l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 (è prevista, al 2° comma, la facoltà di redigerlo in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005).

Alla lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 38 sono individuati i soggetti esercenti attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2, e dell'articolo 95, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173).

Anche per tali soggetti l'articolo 3, 1° comma, dispone l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Il successivo articolo 4, al comma 3, prevede l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, nell'ipotesi in cui gli stessi emettano strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea e non redigano il bilancio consolidato.

La lettera *e*) del citato articolo 2 individua le società incluse nel bilancio consolidato - secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto - redatto da uno dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato in conformità agli Ias/Ifrs, diverse dai soggetti indicati alle lettere da *a*) a *d*) dell'articolo 2 e dai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del Codice civile. Per tali soggetti il comma 2 dell'articolo 3 prevede la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Inoltre, il successivo articolo 4, al comma 4, prevede la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

La lettera *f*) dell'articolo 2 in esame individua le società, che redigono il bilancio consolidato, diverse: dai soggetti indicati alle lettere da *a*) a *e*) del medesimo articolo 2; dai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del Codice civile. Per tali soggetti il comma 2 dell'articolo 3 prevede la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Inoltre, il successivo articolo 4, al comma 5, prevede la facoltà di redigere anche il bilancio d'esercizio in conformità agli Ias/Ifrs a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre

Per effetto del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91²⁸², convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stata attribuita a tutte le società la facoltà di redigere il proprio bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali, con la sola eccezione di quelle imprese che presentano i requisiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del Codice civile²⁸³, alle quali è stato fatto esplicito divieto di redigere il proprio bilancio secondo le regole stabilite

2005, solo nell'ipotesi in cui abbiano adottato i medesimi *standard* internazionali nel proprio bilancio consolidato.

Infine, alla lettera g) sono indicate, in via residuale, le società diverse dai soggetti indicati alle lettere da a) ad f) del medesimo articolo 2 e dai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del Codice civile. Tali ultimi soggetti hanno la facoltà di redigere il proprio bilancio d'esercizio (sia individuale, sia separato, sia consolidato, qualora siano tenute a redigerlo) in conformità agli Ias/Ifrs, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro della giustizia (dal 2014).

L'art. 1, comma 1070, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha aggiunto un nuovo comma 2-*bis* al d. lgs. n. 38 del 2005, prevedendo per le società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato (in precedenza soggette all'obbligo di redazione del bilancio secondo gli Ias/Ifrs in base all'art. 2 del medesimo decreto) l'applicazione di tali principi su base facoltativa. Tali soggetti potranno, dunque, tornare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali. I soggetti investiti da questa modifica normativa sono quelli per i quali l'art. 2 del medesimo d. lgs. n. 38 del 2005 prevedeva in precedenza l'obbligo di redigere il bilancio in base agli Ias/Ifrs, ossia le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati; le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; le società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quelle società capogruppo per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili (fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile). Di tali soggetti, quelli su cui si riverberano gli impatti più significativi di questo cambiamento di rotta, vi sono le banche di credito cooperativo, che fino all'avvento di tale riforma, analogamente a tutti gli istituti di credito, applicavano nella redazione dei bilanci annuali e consolidati, i principi Ias/Ifrs. L'intervento di modifica si proponeva l'obiettivo di neutralizzare gli effetti negativi prodotti dall'andamento dello *spread* sul patrimonio delle società non quotate, consentendo a queste ultime di disapplicare le regole contabili che impongono di svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante sulla base dell'applicazione del criterio del *fair value*.

²⁸² Con tale decreto è stata concessa, a tutti i soggetti passivi Ires che redigono il bilancio in forma ordinaria, di poter utilizzare i principi contabili internazionali per la redazione del proprio bilancio di esercizio.

²⁸³ Tale disposizione prevede che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio (con riferimento alla costituzione della società) o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti quantitativi (art. 2435-*bis*, comma 1, cod. civ.):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni (fatturato): 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Il d. lgs. n. 6 del 2003 (di riforma del diritto societario) ha previsto una serie di semplificazioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

dagli Ias/Ifrs.

Il d. lgs. n. 38 del 2005 ha previsto, all'art. 3, 3° comma, per quanto riguarda il bilancio consolidato, e all'art. 4, 7° comma, per il bilancio di esercizio della singola società, che *“la scelta di applicare i principi contabili internazionali non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali”*.

La *ratio* della norma è quella di impedire che le imprese possano essere indotte ad adottare comportamenti opportunistici, al fine di trarre di volta in volta indebiti vantaggi sia sotto il profilo fiscale sia con riguardo all'aspetto della patrimonializzazione per effetto del transito alle regole contabili nazionali²⁸⁴.

Oltre ad aver indicato quali soggetti hanno l'obbligo o la facoltà di adottare i principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio, il legislatore si era, inoltre, preoccupato di stabilire quali ripercussioni avrebbe potuto avere tale applicazione sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo dei rapporti tra i soci e la società, cercando di neutralizzare gli utili potenziali che si sarebbero potuti originare a seguito della emersione di plusvalori

²⁸⁴ Per scongiurare il rischio di adozione di tali condotte arbitrarie e opportunistiche, il legislatore ha stabilito che tale decisione di disapplicare i principi contabili internazionali debba essere sorretta da giustificazioni congruamente motivate in ordine al verificarsi di eventi a carattere eccezionale, la cui dimostrazione non appare sempre agevole da fornire. Nella Relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 38 del 2005 viene indicata, a titolo esemplificativo, quale circostanza eccezionale, quella della *“cessione di una società da parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, a un gruppo che adotta le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. In tale situazione, il mantenimento da parte della società ceduta di un sistema informativo-contabile non compatibile con quello del gruppo acquirente, imporrebbe costi amministrativi non ragionevoli”*. In ogni caso, la fuoriuscita dal regime applicativo degli Ias/Ifrs richiederebbe delle opportune regole per stabilire le modalità di effettuazione della transizione inversa, non essendo disciplinata né dalla normativa Ias/Ifrs né da quella italiana. Si veda A. Quagli, op. ult. cit., 13. Inoltre, parallelamente all'adozione degli *standard* contabili internazionali nel nostro Paese, il nostro legislatore ha previsto la possibilità di derogare a specifiche disposizioni previste dagli stessi *“in casi eccezionali”* se la disposizione *“è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico”*. *“Nel bilancio di esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”*. Tale previsione, stabilita già dal Regolamento n. 1606/2002, ricalca esattamente la medesima previsione già contenuta nell'art. 2423, 5° comma, del Codice civile.

non realizzati, bensì scaturenti dalla mera valutazione degli *assets* secondo il criterio del *fair value*, e delle connesse problematiche che sarebbero potute insorgere per effetto della distribuzione di tali utili meramente maturati agli azionisti²⁸⁵.

In questo modo, il legislatore italiano, pur avendo previsto l'obbligatorietà dell'adozione degli Ias/Ifrs anche per il bilancio di esercizio individuale di alcune tipologie di società, si è preoccupato, altresì, di predisporre le opportune precauzioni volte ad evitare la distribuzione di utili non effettivamente realizzati, così da rispettare le fondamentali disposizioni del Codice civile (ossia gli articoli 2423 – *bis*, 1° e 2° comma e 2433, 2° comma) che stabiliscono la possibilità di indicare in bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e il divieto di distribuire dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti.

Nello stesso momento in cui si è compiuta la scelta per l'adozione degli Ias/Ifrs, ha preso avvio anche il recepimento delle Direttive europee n. 65/2001 e n. 51/2003, in modo tale da concretizzare quel disegno europeo di coordinamento delle Direttive contabili ai principi Ias/Ifrs²⁸⁶.

Tuttavia, sul fronte nazionale, l'intervento del legislatore italiano non si è rivelato particolarmente organico e coerente, in quanto all'introduzione degli Ias/Ifrs nell'ordinamento interno non ha fatto seguito parallelamente un pieno recepimento delle Direttive contabili; ciò ha finito per vanificare l'obiettivo ultimo di garantire una sostanziale comparabilità delle informazioni di bilancio di società italiane operanti all'interno dello stesso settore, a causa del permanere del rischio che medesimi fatti di gestione venissero rappresentati in maniera asimmetrica.

²⁸⁵ Il tema sarà trattato più oltre, nel paragrafo 8.

²⁸⁶ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 144.

7. Il “filtro” che il legislatore del 2010 ha operato all’introduzione dei nuovi principi contabili internazionali allo scopo di limitarne gli effetti all’interno dell’ordinamento nazionale.

La controversa disciplina dei bilanci dei soggetti Ias/Ifrs *adopter* è successivamente sfociata in un ulteriore intervento normativo. Infatti, dopo aver esercitato l’opzione consentita dal Regolamento n. 1606 del 2002, il legislatore nazionale, con il decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225²⁸⁷, ha introdotto una procedura di “omologazione” degli Ias/Ifrs all’interno dell’ordinamento italiano. Tale decreto è andato ad incastonarsi nel corpo del d. lgs. n. 38 del 2005, inserendo tre nuovi commi nell’articolo 4, dal 7-*bis*²⁸⁸ al 7- *quater*, con i quali è stato delineato un procedimento volto a recepire all’interno dell’ordinamento nazionale i principi contabili Ias/Ifrs che, in tal modo, non verranno più ad assumere immediata e automatica rilevanza, ma saranno riformulati e adeguati alla disciplina del bilancio d’esercizio prevista dal Codice civile.

In particolare, il comma 7-*ter* stabilisce che, per quanto riguarda i principi contabili internazionali entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2010, con un apposito Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Regolamento UE di omologazione, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità, della Banca d’Italia, della Consob e dell’Ivass, vengano stabilite eventuali disposizioni applicative dirette a realizzare, ove compatibile, *“il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio”*. Inoltre, per tenere conto degli effetti fiscali, il comma 7- *quater* prevede che, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del sopra indicato Decreto (oppure entro

²⁸⁷ Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011.

²⁸⁸ Con tale nuovo comma è stato disposto che la nuova procedura di *endorsement* prevista dal successivo comma 7- *ter* del medesimo articolo 4, si applica ai principi contabili internazionali, che sono adottati con Regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 e che sono adottati nella redazione dei bilanci di esercizio.

centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, nel caso in cui il Decreto non viene emanato²⁸⁹), il Ministro dell'Economia e delle finanze possa emanare eventuali disposizioni di coordinamento dei nuovi principi contabili (o delle interpretazioni dei medesimi) con la disciplina relativa alla determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap²⁹⁰.

Circa le possibili motivazioni che hanno indotto all'approvazione del provvedimento normativo si sono venute a confrontare diverse ipotesi interpretative.

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, il d. l. n. 225 del 2010 produrrebbe una inversione dell'ordine gerarchico delle fonti del diritto, poiché si configurerebbe come una disposizione nazionale che, laddove compatibile con quella comunitaria, condurrebbe al coordinamento tra i principi contabili internazionali e la disciplina del bilancio contenuta nel titolo V del Codice civile²⁹¹.

²⁸⁹ Tale decreto può, dunque, essere emanato anche in mancanza del decreto "civilistico", se quest'ultimo non dovesse essere emanato entro 150 giorni dalla pubblicazione del nuovo principio contabile internazionale. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 147. In questo modo, si viene a delineare la possibilità che la trasposizione delle regole Ias/Ifrs nella determinazione del reddito imponibile transiti attraverso un duplice filtro. Un primo filtro legato al coordinamento dei nuovi principi contabili internazionali con la disciplina prevista nel Codice civile. Un secondo legato al coordinamento degli stessi con la disciplina tributaria, allo scopo di garantire che le regole contabili, destinate a tradursi in regole di determinazione dell'imponibile, si mantengano coerenti e conformi con i principi che animano queste ultime e non provochino alterazioni nel gettito fiscale. Si veda in tal senso G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, 2018, cit., lo stesso filtro è stato poi introdotto dall'art. 13-bis, comma 10, del D. L. n. 244 del 2017, attraverso l'inserimento nell'art. 4 del d. lgs. n. 38 del 2005 del comma 7-*quinqüies*, con riguardo al caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali, a seguito della estensione anche ai soggetti che adottano gli stessi, con l'eccezione delle micro-imprese, del rinvio ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai medesimi ai fini della determinazione del reddito imponibile.

²⁹⁰ In virtù dell'art. 4, comma 7-*quater*, sono stati emanati, nell'ordine: il D.M. 8 giugno 2011, relativo ai principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 (come stabilito dall'art. 2, comma 28, del D.L. n. 225 del 2010), successivamente modificato dall'art. 1 del D.M. 3 agosto 2017 e dal D.M. 10 gennaio 2018; il D.M. 10 gennaio 2018, relativo al coordinamento dell'Ifrs 15 e dell'Ifrs 9; il D.M. 5 agosto 2019, relativo all'Ifrs 16.

²⁹¹ Le conseguenze scaturenti da tale ipotesi interpretativa appaiono oltremodo radicali. In primo luogo, qualora il nuovo principio contabile internazionale non dovesse risultare compatibile con la disciplina sul bilancio, lo stesso non dovrebbe potersi rendere applicabile al bilancio. Inoltre, tenendo conto che il riferimento viene operato all'intera disciplina del titolo V del libro V del Codice civile, si potrebbe giungere ad ipotizzare che l'intervento del legislatore nazionale abbia voluto essere così pervasivo al punto da poter snaturare un bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. Tuttavia, come rilevato da M. Grandinetti, op. ult. cit., 148, un simile intervento da parte del legislatore nazionale non risulterebbe compatibile con quanto previsto dal Regolamento n. 1606 del 2002, a prescindere dalla circostanza che lo

Una seconda tesi interpretativa meno estrema e più ragionevole postula che attraverso tale intervento normativo si sia voluto semplicemente prevedere il potere di modificare o adattare le prescrizioni contenute nei principi contabili internazionali ai criteri nazionali di redazione dei bilanci di esercizio²⁹².

Tuttavia, abbracciando questa seconda ipotesi ricostruttiva, emergono notevoli profili di criticità dall'introduzione delle nuove disposizioni all'interno del d.lgs. n. 38 del 2005²⁹³. Ciò in quanto, in primo luogo, l'intervento è stato attuato attraverso un decreto-legge. Quest'ultimo, come noto, per poter essere emanato richiede che ricorrano i requisiti per la decretazione d'urgenza, previsti dall'art. 77 della Costituzione, identificati in "*casi straordinari di necessità ed urgenza*", che nel caso di specie appare arduo individuare.

In secondo luogo, non si riscontra alcuna specificazione dei principi e criteri direttivi a cui attenersi nella fissazione delle norme di coordinamento. In altri termini, con tale scelta è stato attribuito a dei regolamenti ministeriali - che, come noto, costituiscono fonti normative di secondo grado - il potere di intervenire e incidere sulla disciplina fiscale del reddito d'impresa delle società quotate, comportando con ciò dei profili di dubbia compatibilità con il principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione²⁹⁴.

stesso abbia previsto come opzionale la scelta da parte degli Stati membri. Tale scelta, una volta esercitata, vieta al legislatore nazionale di privare di significato e di effetti quanto indicato con un Regolamento dal legislatore europeo.

²⁹² Si veda G. Falsitta, *Manuale di Diritto Tributario, Parte Speciale*, cit., 43.

²⁹³ Per una disamina dell'argomento si rimanda a M. Tognoni, *Sulle modifiche IAS un "filtro" agli effetti civilistico - fiscali (in odore di retroattività) nel decreto "milleproroghe"*, in *Dialoghi di Diritto Tributario*, 2011, p. 140; F. Crovato, *I filtri agli effetti civilistico - fiscali degli IAS: il primo decreto fiscale e le prospettive future*, p. 15 e ss, in F. Crovato (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Milano, 2011.

²⁹⁴ Il tema è stato oggetto di disamina da parte di G. Zizzo, op. ult. cit., 24, secondo cui questa "carezza" potrebbe eventualmente ritenersi superata attribuendo rilevanza ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 60, della legge n. 244 del 2007, sulla base dell'assunto secondo cui la funzione svolta dai decreti di coordinamento previsti dall'art. 7-*quater* del d. lgs. n. 28 del 2005 sia la medesima di quella assolta dal regolamento di cui all'art. 1, comma 60, della stessa legge n. 244 del 2007. Nello stesso senso anche I. Vacca - A. Garcea (a cura di), *Guida all'applicazione dell'Ires...*, cit., 26. G. Zizzo, op. ult. cit. mette in rilievo come l'ambito di azione dei decreti di coordinamento in questione soffra di un duplice limite. In primo luogo, l'oggetto del coordinamento riguarderebbe soltanto i principi contabili internazionali di nuova emanazione, senza intervenire su quelli già emanati nel passato. Second riguarda i contenuti del coordinamento ed è costituito dai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 60, della legge n. 244 del 2007. Eventuali regole non collocabili all'interno di questo ambito di azione, rappresentando un contrasto con i rinvii di cui all'art. 83 del T.u.i.r, dovrebbero essere giudicate illegittime. Innanzitutto, quanto ai mezzi adottati, poiché l'adozione

Inoltre, la soluzione prescelta apparirebbe in evidente contrasto con la legislazione di matrice comunitaria. Infatti, considerata l'opzione esercitata dal d.lgs. n. 38 del 2005, non sembrerebbe potersi ammettere l'esistenza di un ulteriore "filtro" da parte della disciplina nazionale, né tantomeno tale possibilità si potrebbe ricavare dall'articolo 5 del Regolamento europeo n. 1606 del 2002. A seguito della procedura di omologazione di un principio contabile da parte dell'Unione Europea non sono previste ulteriori fasi intermedie di recepimento da parte dei singoli Paesi membri, in quanto il regolamento europeo diventa immediatamente efficace e vincolante, obbligatorio in tutti i suoi elementi, così come previsto dall'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La nuova disciplina italiana, introdotta dal d. l. n. 225 del 2010, al contrario, finisce per prevedere un procedimento di adattamento interno che non è stato espressamente contemplato né dal Regolamento europeo n. 1606 del 2002, né dalla legge delega da cui è successivamente scaturito il d.lgs. n. 38 del 2005.

dei decreti in questione non è avvenuta nel rispetto delle forme previste dall'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che richiede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro (o di autorità sottordinate al Ministro), previa apposita autorizzazione da parte di una legge che espressamente conferisca tale potere, e questo nonostante la funzione esercitata tramite gli stessi sia senz'altro una funzione normativa. Poiché l'art. 4, comma 7- *quater*, del d. lgs. n. 38 del 2005, non autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze a derogare alla disposizione contenuta nel sopra citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l'assunzione dei decreti di coordinamento in forme diverse rispetto a quanto previsto in tale disposizione costituisce una violazione della stessa e si tradurrebbe in una loro illegittimità. L'Autore dà atto della prevalenza della tesi secondo cui l'inosservanza delle forme di cui all'art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988 determina l'illegittimità dell'atto avente sostanza normativa, non già la sua conversione in atto non normativo (atto generale). In questo senso cita la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2001, n. 732) e della Corte di Cassazione (Cass., SS. UU., 28 novembre 1994, n. 10124; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1972).

8. Gli interventi di raccordo tra il recepimento dei principi contabili internazionali all'interno del nostro ordinamento e la disciplina fiscale in materia di reddito di impresa in virtù dell'operare del principio di derivazione. La prospettiva della neutralità fiscale perseguita in un primo momento dal nostro legislatore.

L'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs nell'ordinamento giuridico italiano ha avuto un impatto significativo sulla determinazione del reddito imponibile derivante dall'esercizio dell'attività di impresa, a causa del diretto legame di derivazione dello stesso dalle risultanze del bilancio.

Per comprendere pienamente l'importanza della questione, occorre considerare differenti ordini di aspetti.

Innanzitutto, l'Italia, come visto, è stato uno dei pochi Paesi dell'Unione Europea in cui il legislatore ha imposto l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali non solo per la redazione dei bilanci consolidati, ma anche per i bilanci di esercizio delle singole società (per le società quotate e le banche), consentendone l'adozione facoltativa nei bilanci delle altre società, purché queste superassero le soglie previste dall'art. 2435 – *bis* del Codice civile per la redazione del bilancio abbreviato.

E' proprio con riguardo alle società non quotate che l'introduzione dei nuovi principi nella redazione del bilancio di esercizio ha prodotto le conseguenze più pregnanti, sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello tributario, a causa dell'esistenza di una marcata differenza tra la concezione di fondo che caratterizza il modello Ias/Ifrs e quella che connota tipicamente la tradizione contabile (e civilistica) italiana.

E' una divergenza che si riscontra nella diversa logica (e, conseguentemente, nel diverso metodo di contabilizzazione) e nelle diverse finalità che animano i principi contabili nazionali e quelli internazionali.

Da un lato, le caratteristiche fondamentali dei principi contabili Ias/Ifrs si rintracciano nel preminente rilievo attribuito alla funzione informativa del bilancio, nel ruolo di

assoluta centralità attribuito al criterio del *fair value* - anziché a quello del costo storico²⁹⁵ - e al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Il transito dai principi contabili nazionali a quelli internazionali nel nostro Paese richiedeva il passaggio da un sistema (quello nazionale) improntato fin dalle sue origini alla rilevazione del risultato "realizzato" (essenzialmente per ragioni di tutela dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e dei soci e ai fini della corretta misurazione degli utili distribuibili), e al rilievo centrale attribuito alla "forma" giuridica ad un altro sistema (quello internazionale), volto essenzialmente all'individuazione del risultato "maturato" e alla rilevazione dei fatti di gestione secondo la sostanza economica delle operazioni²⁹⁶. Sotto il profilo tributario, la Legge Comunitaria del 2003, all'articolo 25, 1° comma, lettera g), aveva delegato il Governo, nell'ambito del processo di recepimento degli obblighi Ias/Ifrs, ad adottare misure per una "(...) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali (...)".

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto n. 38 del 2005 "(...) la considerazione della circostanza che alcuni contribuenti Ires applicheranno (in via obbligatoria o facoltativa) i principi contabili internazionali ed altri, invece, continueranno ad applicare (obbligatoriamente

²⁹⁵ L. Guatri - M. Bini, *Una "convenzione" chiamata fair value*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 dicembre 2004, 26, hanno affermato che «la grande rivoluzione degli Ias consiste nel riesprimere il bilancio a valori correnti, anziché a valori storici». Tali valori correnti, secondo gli Autori, sono, tuttavia, in gran parte, valori convenzionali, sia nel caso in cui derivino da prezzi formati su mercati attivi, sia nel caso in cui derivino da prezzi frutto di stime attendibili. Il *fair value* è utilizzato come criterio di valutazione delle partecipazioni, degli strumenti finanziari e degli investimenti immobiliari. M. Bini, *Verso una più precisa definizione di fair value*, in *Le Società*, n.3/2011, 320, ha riconosciuto che «il processo di stima del fair value è finalizzato a misurare il prezzo di cessione di una attività o di trasferimento di una passività che si potrebbe realizzare sul mercato per attività prive di mercato attivo. Per le attività dotate di mercato attivo infatti non è necessaria alcuna stima, in quanto il fair value coincide con il prezzo che si forma sul mercato. Il processo di stima del fair value dovrebbe assicurare che la valutazione approssimi il prezzo che si potrebbe realizzare in una ipotetica cessione dell'attività (priva di mercato attivo) il giorno dopo la stima del fair value stesso in una transazione fra parti informate e consapevoli, senza obbligo a vendere o a comprare. Alla luce di questo obiettivo emerge con chiarezza anche cosa il fair value non è. Il fair value non è: un valore/prezzo di liquidazione; un prezzo in condizioni non ordinate di mercato; un valore in uso».

²⁹⁶ Ciononostante, il bilancio di esercizio, anche per i soggetti Ias *adopter*, continuava a rappresentare il parametro di riferimento per la tutela dell'integrità del patrimonio sociale, per la determinazione degli utili effettivamente realizzati e distribuibili, nonché per la quantificazione delle perdite.

o in via facoltativa) i principi contabili nazionali (...)" aveva posto il legislatore di fronte a due possibili soluzioni percorribili.

Una prima soluzione sarebbe stata quella di avviare una profonda rivisitazione della disciplina del reddito d'impresa, recependo l'impostazione sostanziale prevista degli Ias/Ifrs (secondo un approccio di "derivazione integrale"); una seconda soluzione sarebbe stata quella di optare per un sistema di "doppio binario" puro, in cui il risultato d'esercizio avrebbe dovuto essere determinato in base ai criteri previsti dagli Ias/Ifrs e totalmente svincolato rispetto alla determinazione del reddito imponibile, che, al contrario, avrebbe seguito regole tributarie sue proprie²⁹⁷.

Il legislatore del 2005 decise, invece, di adottare una soluzione intermedia di compromesso tra le due possibili scelte estreme e contrapposte²⁹⁸.

In primo luogo, il legislatore ha inteso preservare il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze del bilancio, mantenendo intatto un sistema di tassazione che, partendo dall'utile/perdita dell'esercizio risultante dal Conto economico, apportava, poi, allo stesso le variazioni in aumento o in diminuzione relativamente agli importi dei componenti che, per effetto degli Ias/Ifrs, sono imputati direttamente a patrimonio, anche in fase di prima applicazione di detti principi²⁹⁹.

²⁹⁷ Cfr. G. Zizzo, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Rivista di diritto tributario*, 2005, I, 1165 e ss.

²⁹⁸ Parte della dottrina aveva sostenuto come il nostro ordinamento apprestasse già al proprio interno le soluzioni normative opportune per far fronte al mutato scenario avvenuto con l'approvazione del Regolamento comunitario 1606/2002. In particolare, l'aumento del divario esistente tra la determinazione contabile del risultato di esercizio e quella fiscale del reddito imponibile avrebbe dovuto essere gestito attraverso il meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione previste dallo stesso articolo 83 del T.u.i.r., allo scopo di neutralizzare l'applicazione del principio del *fair value* e i relativi plusvalori e minusvalori iscritti nel Conto economico civilistico o utilizzando tali variazioni per tenere conto delle differenze derivanti dalla mancata imputazione nello stato patrimoniale di alcune immobilizzazioni, come nel caso dell'avviamento o delle spese di ricerca e sviluppo. Si vedano, in proposito, G. Zizzo, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, cit., 1167; G. Gaffuri, *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in *Rassegna Tributaria*, 2004, p. 871 (p. 880); R. Lupi, *Ias, proposte di adeguamento fiscale e magazzino titoli*, in *Dialoghi di Diritto Tributario*, 2005, p. 75; F. Dami, *Il rapporto tra valutazioni civilistico-contabili e fiscali delle componenti del reddito d'impresa dopo l'avvento degli IAS*, in *Tributi & Impresa*, 2005, p. 90.

²⁹⁹ Veniva preservata, anche con riferimento a tali componenti, la successiva applicazione delle disposizioni fiscali in materia di reddito d'impresa per stabilirne la deducibilità/tassabilità. Di conseguenza, era stata

In secondo luogo, basandosi sul convincimento che la disciplina sul reddito d'impresa, vigente al momento dell'introduzione degli Ias/Ifrs, fosse tendenzialmente "autosufficiente" per accogliere le novità emerse in sede contabile, si è ritenuto di apportare solo limitati interventi di modifica delle disposizioni tributarie, volti essenzialmente a disciplinare quelle operazioni che avevano subito rilevanti cambiamenti sotto il profilo contabile e di bilancio³⁰⁰, allo scopo di arginare quei casi più clamorosi di disparità di trattamento tra soggetti passivi che applicavano i principi contabili internazionali e coloro che non li adottavano, senza, tuttavia, intervenire in maniera consistente sulla disciplina del T.u.i.r. Di conseguenza, la neutralità dell'imposizione - sia nell'esercizio di prima applicazione degli Ias/Ifrs sia in quelli successivi - era vista come uno strumento indispensabile per assicurare alle imprese un trattamento equo, paritario e totalmente svincolato dalla scelta dei principi contabili di redazione del bilancio e per impedire che si verificassero delle ingiustificate discriminazioni nella determinazione del carico tributario, in presenza di una identica manifestazione di capacità contributiva, ricollegabili esclusivamente all'opzione per un diverso sistema contabile³⁰¹.

Si voleva, in sostanza, scongiurare il rischio che la scelta dell'impianto contabile da

disposta la deducibilità anche dei componenti negativi imputati a patrimonio netto, superando la condizione stabilita in precedenza, che ne subordinava la deducibilità alla previa imputazione a Conto economico.

³⁰⁰Per tutte queste ragioni, si è parlato, con riguardo al d. lgs. n. 38 del 2005, di "intervento minimalista", a causa delle limitate e marginali modifiche che lo stesso ha apportato alla disciplina fiscale del reddito d'impresa per armonizzarla con l'entrata in vigore degli Ias/Ifrs. Per una più completa disamina si veda M. T. Bianchi - M. Di Siena, *Il coordinamento tra Ias e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in *Dialoghi di diritto tributario* n. 1, 2005, 139 e 141, con nota di R. Lupi, ove si afferma che, con il decreto n. 38 del 2005, non vi è stato né un rigetto del tradizionale meccanismo di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, né una rivisitazione della disciplina giuridica del reddito d'impresa, finalizzata a conformarla alla differente configurazione della grandezza "reddito" desumibile dagli Ias/Ifrs.

³⁰¹Il decreto si proponeva di non creare evidenti disparità tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali e quelli che non li adottano; l'estensione degli Ias/Ifrs al bilancio di esercizio non doveva tradursi né in un vantaggio né in uno svantaggio competitivo sia relativamente alle imprese estere residenti negli Stati che non prevedevano la stessa espansione che in riferimento alle imprese nazionali che non li adottavano.

adottare risultasse influenzata dal diverso regime fiscale applicabile, all'esclusivo fine di ottenere risparmi di imposta³⁰².

Il decreto n. 38 del 2005 è intervenuto con gli articoli 11 (modifiche ad alcune disposizioni del T.u.i.r.), 12 (modifiche concernenti la determinazione dell'Irap) e 13 (disposizioni transitorie), al fine di regolare gli effetti dell'introduzione dei principi contabili Ias/Ifrs in Italia nel primo periodo di applicazione.

Innanzitutto, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 38 del 2005 hanno disciplinato il trattamento dei "componenti imputati direttamente a patrimonio".

All'interno della disciplina dei principi contabili internazionali, infatti, rispetto a quella dei principi contabili nazionali, si rinviene un numero ben più ampio di movimenti del patrimonio netto che, tuttavia, non sono riconducibili a operazioni intercorse con i soci o a destinazioni del risultato di esercizio, ma derivano dalla contabilizzazione di componenti positivi e negativi di reddito meramente potenziali, ossia non effettivamente realizzati. Come già detto, la ragione di tutto questo si spiega con la centralità del ruolo attribuito al criterio del *fair value* come principio base per le valutazioni di bilancio in luogo del criterio del costo storico³⁰³.

³⁰² Nello specifico, la neutralità fiscale si veniva a manifestare sotto due profili: In base ad un primo profilo, essa era correlata alla neutralità fiscale della *First Time Adoption* e, quindi, si veniva a realizzare nel momento del passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali; sotto il secondo profilo, essa si configurava come una neutralità fiscale "a regime", ossia tra imprese che realizzavano risultati economici sostanzialmente analoghi, ma che adottavano differenti regimi contabili di redazione del bilancio: in seguito, tuttavia, tale profilo di neutralità è stato superato (mantenendo in vita alcune eccezioni), per effetto del passaggio al regime della derivazione rafforzata. Si veda S. Fiorentino, *La fiscalità dei soggetti Ias adopter – Aspetti generali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 2/2009. In seguito, l'art. 15, 8° comma, lett. b) del d.l. n. 185 del 2008, nel disciplinare il riallineamento fiscale delle differenze da *First Time Adoption*, ne ha previsto l'estensione anche alle imprese già *Ias adopter* relativamente ai disallineamenti generati da variazioni dei principi Ias successivamente al 1° gennaio 2008.

³⁰³ L'impostazione seguita dagli Ias/Ifrs attribuisce allo Stato patrimoniale un ruolo di fulcro nel bilancio, in quanto lo stesso è destinato a esprimere il valore economico del patrimonio aziendale in prospettiva futura. Affinché lo Stato patrimoniale assolva tale funzione, diventa, quindi, essenziale procedere a valutare le attività e passività in modo da riconoscere anche i plusvalori latenti, ossia solamente maturati e non effettivamente realizzati. In tal modo, il patrimonio netto può subire variazioni a causa di mere operazioni valutative. Da qui emerge con estrema evidenza la concezione patrimonialista tipica degli Ias nella stessa definizione di ricavo, quale incremento del patrimonio netto indotto da un incremento di attività (o da un decremento di passività) non compensato da un movimento opposto di ugual segno. Si veda A. Quagli, *Gli standard dello Iasb nel sistema contabile italiano*, Giappichelli, cit., 58.

Muovendo da queste premesse, l'art. 11, comma 1, lettera a) ha modificato l'articolo 83, 1° comma, del T.u.i.r., stabilendo che la determinazione del reddito imponibile dovesse essere effettuata apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle disposizioni vigenti *"(...) all'utile o alla perdita risultante dal conto economico aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio (...)"*³⁰⁴.

La successiva lettera d) della medesima disposizione ha introdotto nell'articolo 109, 4° comma, del T.u.i.r. la regola secondo cui si dovevano considerare imputati a Conto economico *"(...) i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali (...)"*³⁰⁵.

La ratio delle modifiche apportate agli articoli 83 e 109 del T.u.i.r. risiedeva nella esigenza di assicurare che tutti gli elementi aventi natura reddituale (sia positiva che negativa) partecipassero alla formazione della base imponibile ai fini Ires, sebbene non previamente imputati al Conto economico³⁰⁶.

³⁰⁴ Come rilevato anche dalla Relazione al decreto, la modifica tiene conto *"della previsione secondo la quale taluni fatti gestionali – per effetto dell'adozione degli Ias – non possono essere imputati a conto economico, ma devono essere direttamente imputati a patrimonio. È il caso, ad esempio, delle spese per aumenti di capitale, della rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori e della rilevazione degli effetti della vendita di azioni proprie (...)"*. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E, ha affermato: *«L'inciso inserito nella disposizione di legge in esame rispondeva, in effetti, all'esigenza di conferire la necessaria rilevanza fiscale alle modalità di rilevazione contabile tipicamente previste dagli standard internazionali riguardo a taluni fatti di gestione. Ciò in quanto, diversamente dal sistema contabile tradizionale basato sull'allocazione a conto economico dei valori di natura reddituale, gli Ias/Ifrs prevedono in alcuni casi l'imputazione degli stessi direttamente a patrimonio»*.

³⁰⁵ I fatti di gestione che, in base ai principi contabili internazionali, non devono più essere imputati a Conto economico, ma rilevati contabilmente a patrimonio netto, sono, ad esempio: la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali in base al criterio di valutazione dei titoli classificati come disponibili per la vendita e dei derivati di copertura dei flussi finanziari; le spese di aumento del capitale sociale; la rilevazione degli effetti dei cambiamenti dei principi contabili e di errori; la rilevazione degli effetti della vendita di azioni proprie.

³⁰⁶ Nella Risoluzione n. 217/E del 9 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che *«Ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere applicabile tale disposizione (n.d.r., dell'art.109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, del T.u.i.r. vigente ratione temporis), come noto diretta a riconoscere la deducibilità di componenti negativi in caso di omessa contabilizzazione dei medesimi, se direttamente correlati a ricavi parimenti non iscritti in bilancio ed accertati dalla Amministrazione finanziaria, anche ai contribuenti che legittimamente non hanno imputato i componenti negativi a conto economico in conformità alle modalità di contabilizzazione stabilite dagli Ias/Ifrs»*. La scelta legislativa operata rispondeva all'esigenza di affinare il principio di "neutralità", nell'ottica della parità di trattamento tra soggetti non Ias adopter (che contabilizzavano i componenti di reddito

Talune operazioni, infatti, ancorché contabilizzate nel patrimonio netto e non nel Conto economico, mantenevano pur sempre una loro intrinseca natura di “fenomeni reddituali” e, per tale ragione, era necessario assicurare che gli stessi concorressero alla formazione del reddito d’impresa³⁰⁷. Tuttavia, la sostanziale equiparazione tra elementi reddituali imputati al patrimonio netto ed elementi reddituali imputati al Conto economico implicava in sé il rischio concreto di generare effetti incrementativi del patrimonio netto, derivanti dall’applicazione del criterio del *fair value*, con la conseguenza che avrebbero potuto trovare accoglimento in bilancio utili solamente “maturati” e sperati, che, in base ai canoni tradizionali di valutazione stabiliti dal Codice civile, non sarebbe stato possibile fare emergere³⁰⁸.

Il legislatore italiano ha, così, cercato di neutralizzare i potenziali effetti derivanti dall’emersione di questi plusvalori non realizzati e dalle conseguenze che potevano discenderne in termini di successiva distribuzione di utili agli azionisti. A tal proposito, l’articolo 6 del d. lgs. n. 38 del 2005 ha stabilito un divieto di distribuzione degli utili dell’esercizio non effettivamente realizzati, ma semplicemente derivanti dalle variazioni positive subite dagli elementi dell’attivo a seguito della valutazione al *fair value*, obbligando il redattore del bilancio ad iscriverne tali plusvalori latenti, depurati dall’effetto fiscale, in una riserva del patrimonio netto non distribuibile fino al momento

esclusivamente nel Conto economico) e soggetti Ias *adopter* (che contabilizzavano i componenti di reddito sia nel Conto economico sia, in talune specifiche ipotesi, nel patrimonio netto).

³⁰⁷ D. Muratori, *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli Ias/Ifirs*, in *Rass. Trib.*, n. 5/2008, 1353 ss., osserva che «Il riferimento ai “componenti imputati direttamente a patrimonio” è stato quindi utilizzato dal legislatore fiscale per individuare quei fenomeni economici imputati a patrimonio da includere comunque, su un presupposto di neutralità, nel risultato di bilancio assunto ai fini della determinazione del reddito d’impresa imponibile. ... ».

³⁰⁸ G. Strampelli, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, Torino, 2009, 101, ha affermato che «Il fair value ... a differenza del costo storico ... consente di dare rappresentazione al valore effettivo dei beni compresi nel patrimonio sociale. L’impiego di un simile criterio valutativo comporta perciò l’evidenziazione anticipata di utili rispetto al momento dell’effettiva realizzazione (mediante lo scambio con terze economie), dando luogo all’iscrizione di valori soltanto stimati e che potrebbero non trovare futura conversione in entrate monetarie. Segnando il sostanziale superamento del principio di realizzazione dell’utile, l’applicazione dei principi IAS/IFRS rende dunque il bilancio di esercizio strutturalmente inidoneo ad assolvere la funzione di determinazione dell’utile distribuibile».

della effettiva realizzazione³⁰⁹. Con tale meccanismo si è fatto in modo che il bilancio d'esercizio, sebbene redatto secondo gli Ias/Ifrs, continuasse ancora ad assolvere ad una funzione vincolistica-organizzativa, tesa ad individuare l'utile effettivamente distribuibile agli azionisti³¹⁰.

Nonostante le modifiche apportate al T.u.i.r. con il d. lgs. n. 38 del 2005 avessero conservato l'intento di preservare il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, non ci si era spinti fino alla conseguenza estrema di attribuire ai principi contabili internazionali una diretta efficacia ai fini della determinazione del reddito imponibile, poiché, in ogni caso, era stata prevista la necessità di procedere alle opportune variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dalla applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel T.u.i.r.³¹¹, al fine di garantire, come si è detto, il principio della neutralità fiscale, in base a cui l'applicazione di un corpo di regole contabili in luogo di un altro non avrebbe dovuto determinare effetti diversificati in termini di reddito imponibile tra i vari soggetti passivi.

9. Considerazioni in ordine alla scelta da parte del legislatore del principio di neutralità fiscale.

La scelta operata dal legislatore nel 2005 di realizzare un coordinamento fra le regole di redazione del bilancio di esercizio in base agli Ias/Ifrs e la disciplina fiscale di determinazione del reddito d'impresa, sebbene mossa in origine dall'apprezzabile intento di continuare a garantire un nesso di collegamento fra le due, ha finito, in realtà,

³⁰⁹ Ciò consentiva di rispettare i principi fondamentali contenuti nel nostro Codice civile, in particolare gli articoli 2423 – bis, 1° e 2° comma, in base ai quali è possibile indicare (in bilancio) *“esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”*, e all'articolo 2433, comma 2, secondo il quale *“non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti”*.

³¹⁰ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 143; L. De Angelis, *Quale modernizzazione per il diritto contabile italiano?*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, 562. L'unica ipotesi in cui non sussistono vincoli alla distribuzione dei plusvalori da *fair value* è riportata nell'articolo 6, comma 1, lettera a), relativo agli strumenti finanziari detenuti ai fini della negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.

³¹¹ G. Zizzo, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, cit., 1165 e ss.

per rendere sempre più profondo il solco esistente fra i due distinti assetti di riferimento³¹².

Si trattava di un coordinamento operato essenzialmente “in negativo”, ossia cercando di evitare che gli eventuali effetti contabili legati all’adozione di tali principi si riflettessero in ambito tributario³¹³.

L’obiettivo è stato perseguito prevedendo un meccanismo di variazioni in aumento e in diminuzione, la cui eccessiva numerosità finiva, tuttavia, per gravare i soggetti Ias/Ifrs *adopter* dell’onere di procedere alla redazione di due distinti bilanci: uno, redatto in base agli Ias e destinato a pubblicazione presso il registro delle imprese, l’altro redatto secondo i principi contabili nazionali e finalizzato alla successiva predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Tale meccanismo finiva per compromettere, se non quasi annientare, il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del Conto economico con riguardo ai

³¹² Nella Relazione illustrativa al decreto n. 38 del 2005 si affermava che con tale intervento il legislatore ha voluto «mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione del risultato dal conto economico, apportando alla normativa solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentirne l’applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali», ed assicurare «nel limite del possibile, la neutralità dell’imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio» e, inoltre, che « (...) in riferimento a talune altre questioni non si ritiene necessario alcun intervento normativo in quanto gli “strumenti” esistenti nell’ordinamento tributario risultano comunque già idonei a gestire le novità che intervengono per effetto degli Ias. In particolare, il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b) del Testo Unico, consente di dedurre extra contabilmente quei costi che per effetto degli Ias sono invece da capitalizzare (...)». Si era proceduto a modificare solo in maniera marginale (e, in alcuni casi, a non apportare alcuna modifica) l’assetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico che facevano riferimento al bilancio tradizionale, ma questo *modus operandi* non deve essere erroneamente confuso con una implicita ammissione della sostanziale corrispondenza tra regole poste a presidio della determinazione del reddito d’impresa e principi contabili internazionali. Piuttosto, gli interventi “minimalisti” in ambito fiscale, miranti a introdurre i correttivi connessi all’adozione degli Ias/Ifrs, erano stati operati nella convinzione che le imprese Ias *adopter* fossero in grado di adattare in maniera naturale il risultato di bilancio alle disposizioni fiscali relative alla determinazione del reddito di impresa attraverso il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dalla applicazione delle norme fiscali contenute nel T.u.i.r. Si veda G. Zizzo, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, cit., 1165 e ss.

³¹³ Ne era esempio la tendenziale irrilevanza fiscale delle valutazioni delle poste contabili secondo il criterio del *fair value* con il conseguente obbligo, in sede di determinazione del reddito d’impresa, di depurare il risultato del Conto economico da quelle componenti reddituali corrispondenti ai plusvalori o ai minusvalori derivanti dall’applicazione di tale principio.

soggetti Ias/Ifirs *adopter*, in quanto comportava una accentuazione del divario esistente fra le due configurazioni reddituali (quella risultante dal Conto economico e quella desumibile dalla dichiarazione dei redditi) in maniera molto più palpabile rispetto a quanto non accadesse per quei soggetti che, al contrario, non erano obbligati ad adottare i principi contabili internazionali. Ciò avrebbe reso molto più complesso e farraginoso - oltre che oneroso, a causa del mantenimento in vita di due distinti sistemi contabili³¹⁴ - per i soggetti tenuti all'adozione degli Ias/Ifirs, tutto il procedimento necessario per giungere alla determinazione del reddito imponibile partendo dal risultato di esercizio e per poter gestire nel tempo i disallineamenti che si sarebbero venuti a creare tra valori contabili e valori fiscali delle poste di bilancio³¹⁵, spianando, così, potenzialmente la strada verso la preferenza per una sostanziale autonomia fra la disciplina civilistica e quella fiscale (cosiddetto criterio del doppio binario puro).

Ebbene, per i soggetti Ias *adopter* l'obiettivo di preservare la neutralità comportava notevoli difficoltà non tanto per l'applicazione del criterio di valutazione al *fair value*, che richiedeva di sterilizzare i maggiori o minori valori "maturati", ossia derivanti da operazioni valutative sulle poste contabili, ma a causa soprattutto della qualificazione dei fatti di gestione in base al principio della sostanza economica in luogo della forma

³¹⁴ Nei confronti dei soggetti Ias/Ifirs *adopter*, in realtà, veniva sortito l'effetto opposto a quello della ricerca della neutralità in ragione dell'eccessivo aggravio dei "costi di gestione" connessi alle numerose variazioni extracontabili da apportare al risultato del conto economico e della conseguente complessità nel procedimento di determinazione della base imponibile (si veda S. Fiorentino, *Ias e neutralità fiscale nell'esercizio dell'impresa*, in Riv. Dir. Trib., 2009, 835). Tutto ciò dava origine a un regime di doppia qualificazione giuridica, dapprima per tenere conto della contabilizzazione secondo gli Ias, in seconda battuta per procedere alla riqualificazione dei fatti gestionali sulla base delle regole del T.u.i.r. Inoltre, l'identificazione dei valori fiscalmente rilevanti non era parallelamente accompagnata dalla tenuta di apposite scritture contabili ai fini tributari (si veda I. Vacca - A. Garcea, *Il principio substance over form: profili di diritto tributario*, 166, in F. Gallo - G. Scognamiglio (a cura di), *Il principio substance over form*, Milano, 2012).

³¹⁵ Si vedano in proposito: M.T. Bianchi e M. Di Siena, *Il coordinamento tra IAS e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, cit., 141; L. Salvini, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in AA.VV., *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, A.B.I. Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2007, 193; I. Vacca, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione della determinazione del reddito d'impresa*, in AA.VV., *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 211.

giuridica³¹⁶, che non poteva trovare facilmente accoglimento né attraverso singole disposizioni del T.u.i.r., né attraverso l'ausilio del prospetto delle variazioni extracontabili³¹⁷.

A seguito dei problemi originati dall'adozione "diretta" dei principi Ias/Ifrs, è sorto in dottrina un dibattito volto ad individuare possibili soluzioni per porvi rimedio³¹⁸.

Le principali critiche al sistema si concentravano essenzialmente sulle possibili conseguenze che avrebbe potuto comportare la gestione di un eventuale regime di "doppio binario" civilistico e fiscale, cui sarebbero state costrette a ricorrere le imprese che adottavano i principi internazionali nella loro contabilità, e si facevano portavoce di esigenze di semplificazione delle regole di determinazione della base imponibile ai fini Ires per questi soggetti³¹⁹. Veniva, inoltre, fortemente avvertita una difficile conciliabilità

³¹⁶ Cfr. I. Vacca, *L'impatto degli Ias sul principio di derivazione del reddito d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corr. trib.*, 2007, 3559 ss.

³¹⁷ Come già più volte ricordato, l'impianto dei principi contabili internazionali è nato nel mondo anglosassone di *common law* ed è, pertanto, frutto di un sistema giuridico - che si riflette conseguentemente su quello contabile - completamente differente dal nostro ordinamento interno, in cui il sistema domestico di determinazione del reddito d'impresa si incardina su regole giuridiche basate su principi di *civil law*, che si preoccupano di tutelare particolari interessi, tra i quali una posizione di rilievo è assunta proprio dall'interesse fiscale all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni pubbliche. Differente è anche il ruolo e la natura degli stessi principi contabili: mentre quelli nazionali vengono a rivestire una funzione di integrazione ed interpretazione delle norme di legge, gli Ias/Ifrs assurgono al ruolo di vera e propria fonte normativa.

³¹⁸ Si veda, ad esempio, L. De Angelis, *Elementi di diritto contabile*, cit., 120. L'Autore ha messo in evidenza che «... -indipendentemente dalla difesa "di bandiera" del principio di derivazione del reddito fiscale dal risultato economico risultante dal bilancio d'esercizio, sostenuto a spada tratta, a parole, dal legislatore - non v'è dubbio che la sezione del decreto delegato dedicata alle disposizioni tributarie (artt. 11-13 per l'appunto) ha introdotto un "doppio binario" per effetto del quale le imprese che, per obbligo di legge o per libera scelta, informano ai suddetti principi i propri bilanci sono poste, in buona sostanza, nella necessità di tenere, per le loro esigenze fiscali, una contabilità supplementare, distinta e parallela rispetto a quella prescritta per la formazione dei bilanci stessi». Assonime, con la Circolare del 22 settembre 2008, n. 53 ha evidenziato come «i soggetti Ias/Ifrs, per giungere alla determinazione del loro reddito imponibile, si sono visti costretti ad operare delle variazioni dal bilancio (di ordine qualitativo) per tener conto delle caratteristiche giuridico-contrattuali delle fattispecie ove diversamente rappresentate in bilancio e poi ad applicare (da un punto di vista quantitativo) le usuali regole di variazione previste dal TUIR, alimentando così vere e proprie contabilità "parallele" che hanno di fatto dato vita ad un doppio bilancio, peraltro non corredato di scritture obbligatorie».

³¹⁹ G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario - Parte speciale*, cit., 39, ha ritenuto che con il d. lgs. n. 38 del 2005 sia stata adottata una soluzione di «cd. neutralità sostanziale, la quale si sostanziava nella adozione del doppio binario e dunque dell'obbligo di recidere ogni legame tra bilancio civile e bilancio fiscale, rendendo il secondo totalmente autonomo dal primo. Questa autonomia accresceva sensibilmente il lavoro degli uffici societari preposti alla tenuta della contabilità e alla elaborazione dei bilanci».

tra l'esigenza di certezza che le norme fiscali tendono a perseguire nella determinazione dell'imponibile e l'adozione di regole contabili improntate a criteri fortemente valutativi³²⁰.

Per queste ragioni, si invocava la necessità di un intervento normativo che ponesse fine al regime di neutralità in favore di un regime di derivazione specifico per quei soggetti che applicavano i principi contabili internazionali³²¹ e la questione è stata affrontata dalla Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, insediata nel 2006 e denominata "Commissione Biasco", in quanto presieduta dal Professor Salvatore Biasco, che nei propri lavori preparatori e nella relazione finale del 3 luglio 2007 ha dedicato un intero capitolo ai riflessi fiscali dei principi contabili internazionali sulla determinazione del reddito di impresa³²².

³²⁰ I. Vacca, *Gli Ias/Ifrs e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, cit., 781; R. Lupi, in commento all'articolo *Il coordinamento fra Ias e disciplina del reddito d'impresa*, di M.T. Bianchi e M. Di Siena, cit., 78 ss.; C. Sottoriva, *Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE*, in *Il controllo nelle società e negli Enti*, Nov. -Dic. 2008, Anno XII, Fasc. VI, 579 ss., sottolinea che la previsione di risultati basati su procedimenti valutativi, volti ad individuare i valori correnti, porterebbe il legislatore a dover rivedere l'impostazione esistente ed ad orientare inevitabilmente le imprese a mantenere una doppia contabilità ai fini contabili e fiscali. Si veda anche L. Salvini, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in *IAS/IFRS -La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., 193-211.

³²¹ L'evoluzione normativa a cui si è assistito in ambito fiscale ha lasciato, tuttavia, intatto il fronte societario, dove la disciplina stabilita dal d. lgs. n. 38 del 2005 in materia di disponibilità delle riserve formatesi a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali è rimasta invariata rispetto a quanto previsto nella versione originaria del 2005. In particolare, il d. lgs. n. 38 del 2005 si limitava a disciplinare il regime di disponibilità delle riserve formatesi a seguito dell'applicazione del criterio di valutazione del *fair value*. Le differenze esistenti tra il sistema delineato dagli Ias/Ifrs e quello delineato dai principi contabili nazionali si è in parte appianata a seguito della emanazione del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che ha introdotto nel nostro ordinamento interno l'obbligo di valutare al *fair value* i contratti finanziari derivati, stabilendo anche il regime di disponibilità delle riserve determinatesi per effetto di tale criterio di valutazione. Va rilevato come, peraltro, il regime di disponibilità delle riserve derivanti dalla valutazione al *fair value* dei derivati, stabilito dal d. lgs. n. 139 del 2015, non corrisponde a quello previsto dal d. lgs. n. 38 del 2005 per fattispecie simili, e ciò acuisce l'esigenza di aggiornamento della disciplina prevista dal d. lgs. n. 38 del 2005.

³²² Si veda sull'argomento G. Zizzo, *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella relazione Biasco*, in *Corr. Trib.* 2007, 2899.

10. Dalle indicazioni della Commissione Biasco relativamente agli Ias/Ifrs all'avvento della Legge finanziaria per il 2008.

La Commissione Biasco, nell'affrontare la questione centrale dell'impatto provocato dagli Ias/Ifrs sulla determinazione del reddito d'impresa, ha individuato il problema come nascente della concatenazione di due distinti fattori.

Il primo, sul versante contabile, era imputabile alla circostanza che, con l'emanazione del d. lgs. n. 38 del 2005, era stato introdotto l'obbligo per alcune categorie di società e della mera facoltà per altre, di redigere i bilanci d'esercizio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, anziché secondo le regole previste dai principi contabili nazionali e dalle disposizioni del Codice civile.

Il secondo, operante in ambito tributario, concerneva il nesso di derivazione del reddito d'impresa dal risultato d'esercizio scaturente dal Conto economico civilistico.

Si è visto come il legislatore nazionale avesse scelto di non rinunciare al legame di derivazione; tuttavia, attraverso la previsione di una fitta trama di variazioni in aumento e in diminuzione da apportare al risultato di esercizio³²³, aveva fatto sì che, in buona parte, la quantificazione del reddito imponibile finisse per essere affrancata dalle modifiche che incidevano sulla determinazione del risultato di esercizio.

Ben presto gli aggiustamenti apportati alla normativa sulla determinazione del reddito d'impresa dal d. lgs. n. 38 del 2005 si erano dimostrati insufficienti e inappropriati a

³²³ Tali variazioni erano preordinate al raggiungimento di diverse finalità, tra cui l'esigenza di garantire certezza al rapporto tributario, di evitare inquinamenti dei bilanci, di proteggere la base imponibile contro possibili manovre elusive o evasive, di contrastare il fenomeno della doppia imposizione, di promuovere l'efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione degli apparati produttivi, di incrementare il gettito fiscale. Dal momento che tutta questa serie di variazioni in aumento e in diminuzione era stata originariamente pensata e "allestita" con riferimento a risultati d'esercizio ottenuti attraverso l'applicazione della disciplina contabile nazionale, si era a poco a poco fatta strada l'esigenza di una rivisitazione della stessa, per tenere conto dei risultati d'esercizio ottenuti applicando i principi contabili internazionali. Inoltre, come già accennato, la circostanza che la normativa nazionale sulla redazione del bilancio fosse strettamente ancorata al criterio del reddito realizzato e alla tradizionale concezione della prevalenza della forma giuridica sulla sostanza economica delle operazioni faceva sì che il passaggio dal risultato d'esercizio alla determinazione del reddito d'impresa, per i soggetti Ias/Ifrs *adopter*, si rivelasse inevitabilmente più lungo e difficoltoso di quello che si prospettava, invece, per le società che adottavano i principi nazionali.

risolvere i molteplici problemi originati dalla scelta di utilizzare i principi contabili internazionali non solo ai fini della redazione dei bilanci consolidati delle società quotate, ma anche ai fini della redazione dei bilanci di esercizio delle medesime e di altre categorie di società³²⁴. Si era, così, insinuata la presa d'atto che, se si voleva perseguire l'intento di attribuire rilevanza ai fini fiscali al bilancio redatto in conformità degli Ias/Ifrs, sarebbe stato necessario abbandonare il principio della neutralità dell'imposizione e accettare che le imprese venissero tassate in maniera diversa in ragione dei sistemi contabili dalle stesse adottati³²⁵.

Nell'esaminare la questione, la Commissione Biasco aveva di fronte a sé diverse possibili soluzioni. Tra queste, le due ipotesi di riforma più radicali, quella del cosiddetto "binario unico" e quella del cosiddetto "doppio binario", non apparivano di fatto percorribili.

La prima ipotesi, quella del "binario unico", prevedeva una totale coincidenza del reddito d'impresa con il risultato d'esercizio, prospettando, quindi, un legame di derivazione molto rigoroso³²⁶.

³²⁴ Si veda G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias Ifrs*, cit., 8. Come rilevato dallo stesso Autore, detti aggiustamenti si limitavano a cogliere e cercare di risolvere solo uno dei possibili profili di criticità emergenti attraverso la impostazione prescelta, ossia quello del rischio che soggetti versanti in situazioni economiche tra loro simili potessero subire trattamenti fiscali e prelievi tributari diversificati unicamente in ragione del diverso sistema contabile adottato, con due principali conseguenze: una disparità di trattamento e una interferenza del fattore fiscale nella scelta dell'impianto contabile (laddove, appunto, la scelta fosse stata liberamente consentita). Veniva, invece, trascurato un altro non meno importante profilo di criticità, ossia quello della maggiore complessità del procedimento da mettere in atto per transitare dal risultato di esercizio civilistico al reddito imponibile.

³²⁵ A. Vicini Ronchetti, *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti tenuti al bilancio Ias/Ifrs*, in *Giur. Comm.*, n. 5/2008, 999 ss.

³²⁶ A giudizio della Commissione, nonché di autorevole dottrina un approccio di questo tipo avrebbe potuto comportare il rischio di "(...) un'eccessiva volatilità del risultato imponibile (...)", in considerazione della centralità che nell'ambito dei principi contabili internazionali vengono ad assumere i plusvalori e minusvalori maturati (e, dunque, meramente potenziali) per effetto dell'applicazione del criterio del *fair value*, non effettivamente realizzati attraverso uno scambio avvenuto sul mercato; inoltre, sarebbe stato suscettibile di incidere su "(...) un mutamento dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria (...)", in quanto la stessa, al fine di verificare la correttezza dell'adempimento degli obblighi fiscali, sarebbe stata costretta a controllare, di volta in volta, che fossero state puntualmente osservate le prescrizioni dettate dai suddetti principi contabili, ma soprattutto avrebbe dovuto fare i conti con rappresentazioni contabili frutto di valutazioni basate su modelli matematici, tecniche attuariali, rispetto a cui si profilavano maggiori margini di incertezza e che avrebbero richiesto specifiche competenze tecniche e un notevole sforzo nel condurre le attività di verifica. Si veda sul punto G. Zizzo, *La "questione fiscale" delle società che adottano i*

La seconda possibile soluzione di tipo estremo prospettata dalla Commissione Biasco era quella del cosiddetto “doppio binario”, che, come già in precedenza illustrato, prevede che la determinazione del reddito d’impresa segua proprie specifiche regole e risulti del tutto autonoma e svincolata rispetto alla determinazione del risultato d’esercizio; in tal modo, verrebbe reciso ogni possibile nesso di derivazione³²⁷.

principi contabili internazionali, 137, in M. Beghin (a cura di), *Saggi sulla riforma dell’Ires, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, Milano, 2008; M. Miccinesi, *L’articolo 83 D.P.R. n. 917/1986 per i soggetti tenuti a redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali: evoluzione della normativa dal D. lgs. n. 38/2005 all’attuale legislazione*, 40, in C. Sacchetto (a cura di), *Profili fiscali dell’applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, Soveria Mannelli, 2012. G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, cit., 7 e ss. ha evidenziato come la sistematica inclusione nella base imponibile dei plusvalori e dei minusvalori latenti non apparisse opportuna per vari motivi: *in primis*, perché, essendo la loro quantificazione frutto di stime e di valutazioni probabilistiche, spesso assai complesse e soggettive, lasciare spazio a tali stime nella determinazione dell’imponibile fiscale avrebbe inevitabilmente potuto generare il rischio di un incremento del contenzioso tributario, con ciò contrastando con quella esigenza di garantire la certezza del rapporto tributario alla quale sono in gran parte improntate le norme sulla determinazione del reddito d’impresa; in secondo luogo, perché, trattandosi di elementi caratterizzati da estrema volatilità, dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, ciò avrebbe potuto compromettere l’esigenza della stabilità degli imponibili (e, di riflesso, del gettito tributario), e, dal punto di vista dei contribuenti, avrebbe comportato un ampliamento delle possibilità di compensazione delle perdite fiscalmente riconosciute, con riporto, oltre che in avanti, anche all’indietro; non da ultimo, bisogna, inoltre, considerare che, trattandosi di plusvalori meramente maturati, gli stessi non si sarebbero tradotti concretamente, per i soggetti passivi, in un corrispondente afflusso di risorse finanziarie all’impresa necessarie per far fronte al pagamento della relativa obbligazione tributaria.

³²⁷ A giudizio della Commissione questa soluzione avrebbe esposto “(...) i contribuenti ad una determinazione dell’imponibile sulla base di scelte che di volta in volta sarebbero rimesse al legislatore senza alcun aggancio a quei criteri economici elaborati dalla dottrina contabile per individuare la cd. ricchezza novella, che fino ad oggi sono stati la maggiore garanzia dell’obiettività dell’imposizione (...)”. Come è stato messo in luce nella trattazione del precedente capitolo, la derivazione del reddito imponibile dal risultato di esercizio assicura all’imposta un fondamento economico attendibile, in quanto determinato in maniera analitica secondo le regole stabilite dalle scienze economiche e ragionieristiche. Ciò costituirebbe una garanzia per l’imposizione fiscale perché consentirebbe di pervenire a una tassazione il più possibile aderente al principio dell’effettività del reddito e, quindi, della capacità contributiva. Bisogna, inoltre, che una simile scelta avrebbe rappresentato una vistosa eccezione nell’ambito dello scenario europeo, dal momento che nessuno Stato membro dell’Unione aveva optato per una radicale dissociazione tra la determinazione dell’imponibile fiscale e la determinazione del risultato civilistico. Tuttavia, parte della dottrina (si veda G. Zizzo, *La “questione fiscale” delle società che adottano i principi contabili internazionali*, cit., 139) non ha ritenuto di condividere le medesime preoccupazioni che affliggevano la Commissione di studio, sostenendo che, sebbene il legame con il risultato del bilancio sia idoneo a garantire una base economica attendibile, in ogni caso, l’esigenza di stabilire e mantenere un nesso di collegamento tra prelievo tributario ed effettiva capacità contributiva non impone necessariamente una totale identificazione dell’imponibile con il risultato d’esercizio. Ciò che conta, infatti, è che il modello adottato per la determinazione del reddito imponibile sia ragionevole, sia conforme a uno dei modelli elaborati dalle scienze economico aziendali (sebbene diverso da quello prescelto per la misurazione del risultato d’esercizio) e lo declini in modo coerente e armonico con quei valori fondamentali cui deve essere improntata la disciplina del prelievo tributario (vale a dire, il criterio della ripartizione dei carichi fiscali sulla base del principio di capacità contributiva, da un lato, la semplificazione, la certezza, la

Tra le varie ragioni che hanno condotto al ripudio di questa seconda soluzione, le principali, secondo parte della dottrina³²⁸, sarebbero individuabili nelle esigenze di semplificazione sia degli adempimenti contabili e fiscali posti a carico dei contribuenti sia dell'attività di controllo e accertamento da parte dell'Amministrazione fiscale, oltre che nella necessità di garantire che l'imposizione fiscale venga commisurata ad una grandezza economica effettiva e attendibilmente misurabile. In tale direzione si è, poi, assestata la scelta effettivamente e definitivamente compiuta dal legislatore nella disciplina della determinazione della base imponibile Ires dei soggetti *Ias/Ifrs adopter*, come vedremo nel prosieguo.

Abbandonate, dunque, le due ipotesi estreme del binario unico e del doppio binario, la Commissione ha avanzato tre proposte - invitando il Governo ad istituire per la loro definizione una nuova Commissione - tutte plasmate sul modello della derivazione parziale, con il proposito di ridurre il divario tra il reddito d'impresa e il risultato d'esercizio ottenuto applicando i principi contabili internazionali.

La prima soluzione, quella più estrema, prevedeva che la base imponibile si identificasse sostanzialmente con l'utile distribuibile emergente dal bilancio (compreso quello accantonato a riserva legale, che non è distribuibile), *"(...) nell'ottica semplificatrice di rendere fiscalmente rilevante ciò che costituisce anche ricchezza di cui possono beneficiare i soci (...)"*, secondo una concezione che identificava il Fisco come un socio del soggetto economico³²⁹ e, in quanto tale, si proponeva di attribuire allo stesso un diritto ad ottenere

neutralità, l'assenza di salti d'imposta o di duplicazioni di imposta, il contrasto all'elusione e all'evasione, ecc., dall'altro). Secondo tale accezione, l'opzione per il sistema del doppio binario, assumendo, in ogni caso, il risultato del Conto economico come base di partenza per il successivo calcolo del reddito d'impresa, non avrebbe comportato una compressione della tutela dell'interesse dei contribuenti ad un equo riparto dei carichi tributari e ad una giusta imposizione. Cfr. G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias Ifrs*, cit., 11.

³²⁸ Cfr. M. Grandinetti, op. ult. cit., 165.

³²⁹ Cfr. M. Grandinetti, op. ult. cit., 166. Questa concezione deriva dalla teoria elaborata da Domar e Musgrave (1944) lo Stato rappresenterebbe una sorta di "socio silente" della società, per il quale le imposte percepite corrispondono al dividendo a cui ha diritto e i cui conferimento corrisponderebbero ai beni e servizi che lo stesso eroga a favore della collettività e, quindi, anche dell'impresa. Poiché le entrate tributarie dipendono dal risultato dell'attività di impresa, lo Stato partecipa direttamente al rischio di impresa e si verrebbe, dunque, a realizzare una traslazione del medesimo rischio dall'imprenditore (che ne è avverso) in

una quota dei suoi utili³³⁰.

Questa soluzione appariva piuttosto prossima a quella del binario unico, dalla quale si discostava per la circostanza di non escludere in radice la possibilità di apportare delle variazioni in rettifica al risultato d'esercizio, in modo da tenere conto, ad esempio, del fenomeno della doppia imposizione³³¹.

La seconda soluzione proposta dalla Commissione prevedeva che le società che utilizzavano i principi contabili internazionali fossero esonerate dall'ambito di operatività dell'art. 109 del T.u.i.r., nella parte in cui disciplina l'imputazione temporale dei componenti di reddito³³². Questa soluzione, se da un lato appariva idonea a rafforzare il nesso di derivazione, dall'altro lato, tuttavia, avrebbe potuto ancora una volta compromettere l'esigenza della certezza del rapporto tributario. Essa, infatti,

capo allo Stato. Si veda P. M. Panteghini, op. cit. 45.

³³⁰ Cfr. G. Zizzo, *La "questione fiscale"...*, cit., 140; si veda anche M. Grandinetti, op. ult. cit., 166. L'elemento che caratterizzava maggiormente tale soluzione non era la scelta di applicare il prelievo fiscale all'utile distribuibile – che avrebbe configurato una variante della derivazione – quanto piuttosto la volontà di ridimensionare drasticamente tutto l'insieme delle variazioni di matrice fiscale che – sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione – avrebbero dovuto limitarsi essenzialmente a quelle improntate al rispetto dell'esigenza di certezza del rapporto tributario e destinate ad impedire il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione. Tra queste la Commissione aveva citato quelle legate alla *participation exemption* e all'esclusione dei dividendi, quelle dirette a produrre differenze permanenti irrinunciabili (tra cui quelle correlate all'indeducibilità del fondo imposte), quelle finalizzate a contrastare l'elusione (che la Commissione aveva esemplificato attraverso il richiamo alle regole sulla deducibilità dei compensi agli amministratori e a quelle sulle spese di rappresentanza). Di fronte a tale soluzione ci si era domandati la ragione per cui la previsione della eliminazione di tali variazioni dovesse essere circoscritta alle sole società che adottavano i principi contabili internazionali e non, invece, estesa all'intera platea delle imprese. Una possibile risposta poteva rinvenirsi nella circostanza che le società che adottavano tali principi rappresentavano una cerchia piuttosto ristretta di società di grandi dimensioni, spesso soggette a vigilanza istituzionale. L'aumento del livello di incertezza nell'ambito del sistema non sarebbe, quindi, risultato significativo e, in ogni caso, avrebbe potuto essere ridimensionato attraverso la programmazione di una gestione speciale dei controlli di queste società.

³³¹ Cfr. M. Grandinetti, op. ult. cit., 166. La Commissione aveva messo in evidenza, ad esempio, che "(...) alcune plusvalenze non distribuibili si formano nel conto economico, mentre altre insorgono nello stato patrimoniale e diventano poi distribuibili al verificarsi di determinate condizioni (...)". Per giungere alla determinazione dell'utile distribuibile – e, quindi, del reddito imponibile – sarebbe stato necessario sottrarre dal risultato del Conto economico le prime plusvalenze e sommare le seconde (nella misura in cui si sono rese distribuibili).

³³² Queste società avrebbero dovuto fare riferimento, "(...) per individuare il momento di imputazione del provento e dei costi, nonché la loro natura, alle qualificazioni e alle rappresentazioni del bilancio Ias (...)". Cfr. M. Grandinetti, op. ult. cit., 166.

avrebbe implicato che nella determinazione del reddito d'impresa alcuni elementi avrebbero dovuto essere qualificati e imputati temporalmente sulla base del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni.

La terza soluzione prospettata dalla Commissione appariva decisamente più in linea con l'esigenza di garantire certezza al rapporto tributario e con l'impianto della normativa fiscale in materia di determinazione del reddito d'impresa; essa consisteva nell'individuare in modo esplicito un *“maggior numero di fattispecie contabili Ias da porre a riferimento della determinazione della base imponibile in luogo dei tradizionali criteri (...)”*. Seguendo tale impostazione, che delle tre appariva come la più prudentiale, si sarebbe scongiurato il rischio che i principi contabili internazionali provocassero impatti pressoché automatici e generalizzati sulla determinazione del reddito d'impresa; tuttavia, essa finiva un po' con lo snaturare il principio stesso di derivazione e celava pur sempre l'inconveniente di costringere i contribuenti coinvolti ad apportare un elevato numero di variazioni fiscali al risultato di esercizio.

In definitiva, si può concludere che l'analisi della questione dei rapporti tra principi contabili internazionali e determinazione del reddito d'impresa, condotta dalla Commissione Biasco, è sfociata nella definizione di un ampio ventaglio di soluzioni, nell'ambito delle quali si è venuta gradualmente a plasmare una sostanziale preferenza nei confronti di quelle volte a valorizzare in maniera più spiccata il nesso di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato d'esercizio scaturente dal Conto economico³³³, senza, tuttavia, rinunciare a fissare dei punti fermi in alcune disposizioni del T.u.i.r., rispondenti ad esigenze ed interessi superiori dell'ordinamento tributario. Per tale ragione, tra le tre possibili soluzioni prospettate dalla Commissione di studio, emerse una netta preferenza per la seconda, come meglio vedremo nei successivi paragrafi.

³³³ Il rinvio al risultato del Conto economico avrebbe, infatti, certamente semplificato il procedimento di determinazione della base imponibile Ires, non imponendo ai soggetti passivi che adottavano i principi contabili internazionali l'obbligo di predisporre due distinti rendiconti, uno redatto attenendosi alle regole civilistiche e l'altro predisposto in osservanza delle norme di diritto tributario.

11. La svolta compiuta dal legislatore nazionale a favore della “derivazione rafforzata” con la Legge finanziaria per il 2008.

11.1. Finalità e linee direttrici dell'intervento.

L'esigenza di un intervento più incisivo e radicale, che raccogliesse le istanze di cambiamento precedentemente illustrate, ha trovato accoglimento nella legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetta Legge Finanziaria 2008), che ha apportato numerose modifiche con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, modifiche che si sono sviluppate essenzialmente lungo tre versanti:

- 1) un nuovo intervento incisivo sull'articolo 83 del T.u.i.r.;
- 2) una serie di aggiustamenti alla normativa in tema di strumenti finanziari;
- 3) una delega conferita al Ministro dell'economia e delle finanze per il completamento, da attuare mediante regolamento, del disegno di riforma (sfociato, poi, nella emanazione del D.M. 1° aprile 2009, n. 48).

Tale legge ha introdotto, per i soggetti che adottavano i principi contabili Ias/Ifirs, una disciplina di determinazione del reddito imponibile più aderente e conforme alle risultanze del bilancio civilistico.

11.2. Le modifiche apportate all'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi e l'affermazione del principio di “derivazione rafforzata”.

Innanzitutto, l'art. 1, comma 58, lettera a), della sopra citata legge è intervenuto sull'art. 83 del T.u.i.r., apportando nuovamente rilevanti modifiche allo stesso, per tenere conto della importanza assunta dai principi contabili internazionali nella determinazione della base imponibile³³⁴.

³³⁴ L'articolo 1, comma 58, della legge finanziaria 2008, aveva chiarito che la modifica all'articolo 83 del T.u.i.r. consisteva in un intervento effettuato “in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali” e, dunque, avrebbe dovuto rivestire carattere transitorio, in attesa di avviare un riesame globale della disciplina in tema di

La prima parte del primo comma non ha subito mutamenti e continua a prevedere che *“Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”*.

L’aspetto più incisivo e dirimpente della riforma, in cui si nota un taglio deciso rispetto alla precedente impostazione stabilita dal legislatore, è stato quello di aver inserito un nuovo periodo nel 1° comma, in cui è stato stabilito che *“per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 [...], anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”*³³⁵.

Si tratta di una “deroga generale”, cui la legge finanziaria 2008 ha affiancato ulteriori disposizioni, successive all’art. 83 del T.u.i.r., che sono state definite “deroghe speciali”³³⁶.

determinazione del reddito di impresa, a seguito dell’approvazione delle direttive in materia contabile. Tuttavia, anche alla luce degli interventi di modifica sulla disciplina contabile che hanno fatto seguito all’emanazione del d. lgs. n. 139 del 2015, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 34/2013, e dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che applicano i principi contabili Oic, è possibile affermare come tale riesame, in realtà, non abbia trovato compiuta attuazione. Quello che avrebbe dovuto configurarsi come un assetto meramente provvisorio e a carattere temporaneo – ossia quello delineato dalla legge n. 244 del 2007 per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali - di fatto è venuto a cristallizzarsi ed è anche stato mutuato per la disciplina relativa alle società che applicano i principi contabili nazionali. Cfr. G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta (a cura di) *Manuale di diritto tributario – Parte speciale – Il sistema delle imposte in Italia*, Cedam Wolters Kluwer, dodicesima edizione, Padova, 2018.

³³⁵ Per effetto dell’art. 2, 27° comma, del D. L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stato aggiunto il periodo *“anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter”*, che rappresenta la disposizione volta a dare rilevanza interna ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

³³⁶ G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario*, cit., 40, ha definito le modifiche che sono state apportate con la Legge finanziaria 2008, come *“rapporto di dipendenza assoluta”*. L’effetto che ne è scaturito è stato quello di redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali, che hanno la forza di valere anche per il Fisco e di prevalere sulle eventuali disposizioni contrarie del T.u.i.r. che regolamentano il reddito d’impresa ai fini del prelievo fiscale.

Con le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008, dunque, la struttura impositiva prevista dal T.u.i.r. per i soggetti Ias *adopter*, attribuendo rilevanza fiscale alla rappresentazione delle operazioni aziendali secondo le qualificazioni, le imputazioni temporali e le classificazioni previste dai principi contabili internazionali, ha ridotto significativamente il divario esistente tra l'utile di bilancio ed il reddito imponibile³³⁷, eliminando tutta una serie di rettifiche che le norme del T.u.i.r. imponevano di apportare al risultato d'esercizio di queste società tenute all'adozione degli Ias/Ifirs³³⁸.

³³⁷ M. Damiani, *Principi contabili internazionali e redditi di impresa: le novità della Finanziaria 2008 - Profili generali sulle problematiche applicative della fiscalità dei bilanci IAS/IFRS*, in *Dialoghi Tributarî*, n.1/2008, 53 ha affermato: «E' innegabile che con le misure della Finanziaria 2008, non solo si è interrotto il processo che postula l'unitarietà e la tendenza all'autosufficienza delle regole sul reddito imponibile, necessaria per realizzare l'unificazione dei sistemi normativi riguardanti i componenti fiscali del reddito d'impresa, e non è attenuato il vincolo di dipendenza del reddito fiscale dal reddito civilistico, ma si sta invece affermando, almeno per la tassazione delle imprese Ias adopter e per l'IRAP, l'opposta tendenza di ridurre al minimo le divergenze tra la disciplina sui bilanci e quella fiscale sul reddito d'impresa fino all'estremo limite di ipotizzare un sistema unico e quindi un monobinario».

³³⁸ A seguito della modifica operata con la legge finanziaria 2008 all'articolo 83 del T.u.i.r., secondo periodo, si può affermare che il reddito imponibile per i soggetti Ias/Ifirs *adopters* viene determinato partendo dall'utile (perdita) derivante dal Conto economico civilistico, senza la necessità di apportare le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal T.u.i.r. allorché queste riguardino la qualificazione, l'imputazione temporale e la classificazione. Secondo la dottrina, G. Frasoni, *La categoria dei redditi d'impresa*, cit. p. 202, l'articolo 83 del T.u.i.r., con riguardo ai soggetti Ias/Ifirs *adopters*, costituirebbe una vera e propria norma di rinvio che implica la recezione (e non la semplice presupposizione) del risultato del Conto economico nell'ambito delle regole tributarie che presiedono alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, sebbene limitatamente ai soli criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione. Secondo tale concezione, nella determinazione della base imponibile, il rinvio operato dalla seconda parte dell'art. 83 del T.u.i.r., limitatamente ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, consentirebbe di rendere fiscalmente rilevanti le regole contabili rinvenibili nei principi contabili internazionali, le quali, laddove non contrastanti con le disposizioni fiscali contenute nel T.u.i.r., prevalgono su di esse. Si veda in tal senso anche M. Grandinetti, op. ult. cit, 173 ss. Nello stesso senso si veda anche G. Zizzo, *La "questione fiscale" delle società IAS/IFRS*, cit., p. 17, secondo cui il rinvio operato dall'articolo 83 del T.u.i.r. produrrebbe l'effetto di ridurre le variazioni da apportare al risultato dell'esercizio, facendo assumere rilevanza alle regole contabili. Il termine utilizzato dal legislatore "anche in deroga" alle disposizioni del T.u.i.r. potrebbe essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza al criterio utilizzato dai principi internazionali, qualora non vi sia coincidenza tra regole contabili e fiscali, facendo, cioè, prevalere le prime sulle seconde. Tuttavia, l'abbandono delle difformi regole tributarie in tema di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, non implica che i riflessi fiscali dei fatti gestionali siano interamente rimessi alle regole contabili. Come rilevato da G. Zizzo, op. ult. cit., "I rinvii dispongono (anche ai fini della misurazione dell'imponibile) in merito alla identificazione delle operazioni realizzate nell'esercizio (criteri di qualificazione), in merito alla veste che gli effetti finanziari di dette operazioni assumono (criteri di classificazione) ed in merito al momento in cui gli effetti finanziari di dette operazioni si manifestano (criteri di imputazione temporale). Non dispongono, invece, in merito alla rilevanza tributaria di detti effetti finanziari, nei limiti in cui, ovviamente, le regole contabili ordinariamente non dispongono in merito ad essa. Restano dunque pienamente efficaci, in quanto non incise dai richiamati rinvii, le regole tributarie che stabiliscono se gli effetti finanziari dei fatti di gestione (modellati

Con questa nuova disciplina è stata, così, abbandonata l'architettura impositiva precedentemente tracciata dal d. lgs. n. 38 del 2005 ed è stato affermato per la prima volta il principio di "derivazione rafforzata", quale "evoluzione" del principio della diretta dipendenza del reddito fiscale dai criteri di rappresentazione contabile previsti dagli *standard* contabili internazionali³³⁹.

Tale principio non deve essere erroneamente confuso con il concetto di derivazione piena, dal momento che si tratta di una dipendenza circoscritta al solo riconoscimento delle qualificazioni, delle classificazioni e delle imputazioni temporali previste nel bilancio redatto secondo gli Ias/Ifrs, mentre ne restano esclusi i fenomeni meramente valutativi; si tratta, tuttavia, di un principio di derivazione che consente di far concorrere alla determinazione del reddito imponibile i componenti economici che hanno una effettiva natura reddituale secondo i principi contabili internazionali, sebbene imputati a patrimonio netto e non a Conto economico³⁴⁰.

alla stregua dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio definiti dalle regole contabili) devono (o possono) partecipare alla formazione dell'imponibile, e, quando devono (o possono) partecipare, in che misura sono ammessi a farlo. Ne consegue che un effetto finanziario, di segno positivo come negativo, rilevante nel risultato di esercizio potrebbe manifestarsi in tutto o in parte irrilevante nel calcolo dell'imponibile. E che, all'opposto, un effetto finanziario, di segno positivo come negativo, in tutto o in parte irrilevante nel calcolo del risultato di esercizio potrebbe manifestarsi rilevante nel calcolo dell'imponibile".

³³⁹ G. Fransoni, in *Manuale di Diritto Tributario* (a cura di P. Russo), Parte Speciale, Capitolo IV, Milano, 2009, 163 ss., rileva che: «Si tratta ... di una vera e propria norma di rinvio che implica la recezione (e non la semplice presupposizione) nell'ambito delle regole tributarie, di quelle che presiedono alla redazione del bilancio secondo i principi IAS, sia pure limitatamente a quanto previsto per i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Se così non fosse, infatti, non sarebbe ipotizzabile l'affermazione della portata "derogatoria" di tali regole, in quanto la deroga presuppone la coesistenza (e quindi il contestuale operare) di norme di contenuto diverso».

³⁴⁰ Come rilevato da G. Zizzo, op. ult. cit., è sempre necessario che, a monte, sia riscontrabile un fatto o un evento idoneo a rappresentare, secondo la normativa tributaria, fonte di elementi reddituali e questa idoneità deve essere, con riguardo alle società Ias/Ifrs *adopter*, appurata alla luce dei criteri di qualificazione previsti dagli stessi principi contabili internazionali. La previsione della prevalenza delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dagli Ias appare, già di per sé, idonea e sufficiente a far concorrere alla determinazione del reddito d'impresa tutti quei componenti economici che possiedono una natura reddituale, a prescindere dalle modalità prescelte per la loro contabilizzazione; ci si riferisce, nello specifico, a quei componenti reddituali che, in conformità agli Ias/Ifrs, vengono direttamente contabilizzati nel patrimonio netto (si veda, in senso conforme, Circolare Assonime del 22 settembre 2008, pagg. 90 e seguenti). In tal senso, G. Andreani e F. Giommoni, *Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto*, in *Corriere Tributario*, n. 14/2011, 1139 ss.

E' proprio per tale ragione che nella nuova formulazione della norma è stato soppresso l'inciso secondo il quale l'utile di esercizio doveva essere "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio"³⁴¹.

Per comprendere meglio il significato di tale eliminazione occorre interpretare la stessa in stretta connessione con la principale modifica apportata all'art. 83 del T.u.i.r. Come abbiamo detto, il nuovo principio di derivazione rafforzata implica necessariamente che nella determinazione del reddito d'impresa debbano essere considerati ed inclusi tutti i componenti che, anche all'interno del sistema contabile Ias *compliant*, vengono ad assumere una intrinseca natura di elementi reddituali, a prescindere dalle specifiche modalità di contabilizzazione prescelte e, dunque, anche quando tali componenti vengono direttamente contabilizzati nel patrimonio netto, in conformità ai predetti *standard* internazionali³⁴².

³⁴¹ Ai fini di una migliore comprensione del significato e della portata di tali disposizioni, occorre fare una preliminare e doverosa precisazione. In ambito Ias/Ifrs il documento che sostituisce il nostro Conto economico domestico è il cosiddetto *Statement of comprehensive income*, o prospetto del reddito complessivo, disciplinato dallo Ias 1. Con l'emendamento allo Ias 1, approvato con Regolamento (CE) n. 70/2009 del 23 gennaio 2009, è stato introdotto, in tale documento, il prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (*Other Comprehensive income* – OCI). Per effetto di tale modifica, adesso lo *Statement of comprehensive income* si compone di due parti. La prima sezione comprende il contenuto tradizionale del Conto economico, da cui deriva l'utile o la perdita di esercizio (*profit or loss*); la seconda sezione, riguardante il prospetto OCI, comprende le voci di ricavo e di costo che non vengono rilevate nell'utile o nella perdita dell'esercizio, ma vengono, invece, imputate direttamente a patrimonio netto e che derivano prevalentemente da valutazioni operate secondo il criterio del *fair value* non ancora realizzate. Nell'ambito del sistema Ias/Ifrs, improntato al principio del risultato maturato, che prevede, come corollario, il criterio base di valutazione al *fair value*, numerosi valori rappresentati in bilancio possono essere frutto di un'attività di tipo valutativo³⁴¹, che non trova alcun riscontro nelle regole dettate all'interno del nostro ordinamento dai principi contabili nazionali, improntati ad una logica di valutazione di tipo prudenziale. La somma algebrica del risultato dell'esercizio e degli importi che trovano collocazione nel prospetto degli *other comprehensive income*, costituisce il risultato complessivo del Conto economico. Tuttavia, non è sufficiente che gli Ias/Ifrs attribuiscono rilevanza ad alcune fattispecie, inserite nel prospetto OCI, affinché le stesse assumano contemporaneamente anche valenza reddituale, ma sarà necessario, in ogni caso, indagare di volta in volta la loro effettiva rilevanza fiscale. Le voci di ricavo o di costo, se rilevanti ai fini del calcolo del reddito imponibile ai sensi della normativa tributaria, si traducono in variazioni in aumento o in diminuzione all'utile o alla perdita di esercizio e in tal modo si riflettono sull'imponibile di periodo.

³⁴² Come, infatti, è stato successivamente specificato dall'art. 2, 2° comma, secondo periodo, del Regolamento attuativo Ias (D.M. n. 48 del 2009), viene riconosciuta rilevanza fiscale sia ai componenti reddituali positivi che a quelli negativi, imputati a patrimonio in base alla corretta applicazione degli Ias. La disposizione in

Per quanto riguarda i componenti positivi, l'art. 109, 3° comma, del T.u.i.r. già di per sé stabilisce la regola generale secondo cui *“I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”*. Poiché, in base a tale regola generale, tali componenti positivi assumono sempre e in ogni caso rilevanza fiscale a prescindere dalla loro previa imputazione a Conto economico, si era, dunque, ritenuto superfluo e ridondante ribadire ulteriormente la rilevanza reddituale degli stessi in altre disposizioni tributarie.

Con riferimento, invece, ai componenti negativi, l'art. 109, 4° comma, del T.u.i.r., dopo aver stabilito che gli stessi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano previamente imputati al Conto economico³⁴³, stabilisce, in ogni caso, che *“si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”*. Ne consegue che detti componenti, se rilevanti ai fini della quantificazione dell'imponibile, si traducono in rettifiche da apportare al risultato del Conto economico e, in tal modo, concorrono direttamente alla

commento recita, infatti: *“Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli Ias. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo del testo unico”*. La stessa Relazione illustrativa alla legge 244 del 2007 ha evidenziato come l'eliminazione dell'inciso *«non abbia una portata sostanziale»*, in quanto *«frutto semplicemente di una semplificazione espositiva, dato che la nuova disposizione inserita nell'art. 83 del TUIR, ... - la disposizione cioè che fa riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio - è idonea sinteticamente a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale»*

³⁴³Tuttavia, al fine di garantire una neutralità di trattamento tra i soggetti Ias/Ifrs *adopter* e soggetti non Ias/Ifrs *adopter* sono state introdotte due disposizioni, che rappresentano delle deroghe speciali e introducono delle eccezioni a questa limitazione, consentendo ai soggetti Ias *adopter* di dedurre componenti reddituali che non possono transitare attraverso il bilancio in base alla corretta applicazione degli *standard* internazionali. Si tratta dell'articolo 103, comma 3 - *bis*, del T.u.i.r., che offre la possibilità alle società che adottano i principi contabili internazionali di dedurre extracontabilmente le quote di ammortamento dell'avviamento e del costo dei marchi, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per le società che adottano i principi contabili nazionali (dal momento che tali poste dell'attivo non vengono rappresentati nel bilancio Ias/Ifrs *compliant*). In secondo luogo, l'articolo 108, 3° comma, del T.u.i.r., che impone alle società Ias/Ifrs di spalmare in cinque periodi d'imposta gli *“altri oneri pluriennali”*, quando quest'ultimi, in osservanza dei principi contabili internazionali, siano stati imputati interamente al Conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti (non è prevista, infatti, la capitalizzazione di tali oneri in base agli Ias/Ifrs).

determinazione del reddito imponibile³⁴⁴.

11.3. Le ragioni che hanno spinto il legislatore del 2007 a realizzare gli interventi di modifica sulle disposizioni del Testo Unico che disciplinano la determinazione del reddito di impresa.

Le ragioni che hanno spinto il legislatore a risolversi per la conferma del principio di derivazione della determinazione del reddito ai fini fiscali da quella civilistica del risultato di bilancio vanno individuate essenzialmente in quelle motivazioni già più volte illustrate, ossia nella constatazione che le informazioni contenute nei documenti contabili, in particolar modo il risultato scaturente dal bilancio, possono rappresentare una prima attendibile misurazione della effettiva capacità contributiva della società; ciò con particolare riguardo a soggetti - come quelli Ias *adopter*, che spesso raggiungono notevoli dimensioni - per i quali l'impianto contabile svolge un ruolo centrale nell'ambito della funzione organizzativa dell'impresa e sui quali si vengono a concentrare le attenzioni di numerosi soggetti portatori di interessi, interni ed esterni all'impresa stessa (soci, amministratori, amministratori indipendenti, società di revisione, sindaci, finanziatori). La maggiore affidabilità delle risultanze contabili, inoltre, semplifica fortemente la successiva (ed eventuale) fase di accertamento del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La soluzione prescelta dal legislatore di attribuire rilievo ai fini fiscali alle qualificazioni,

³⁴⁴Al riguardo, la Relazione al Regolamento attuativo Ias (D. M. n. 48 del 2009) ha affermato che se i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del T.u.i.r., imputati direttamente a patrimonio netto, non partecipassero alla determinazione del reddito imponibile "si genererebbero effetti del tutto asistematici e non accettabili. I componenti negativi imputati a patrimonio continuano, infatti, ad avere rilevanza in virtù dell'espresso riferimento ad essi operato dall'articolo 109 del TUIR. I componenti positivi, invece, non avrebbero rilevanza. Vero è che molti di questi componenti positivi imputati a stato patrimoniale sono frutto di valutazione al fair value a cui le disposizioni del testo unico non assegnano rilevanza ai fini impositivi; ma ci sono anche vari componenti che derivano da fatti gestionali rilevanti fiscalmente. Questi componenti, peraltro, non possono neanche essere ricondotti a tassazione sulla base del principio fissato dall'articolo 109, comma 3, del TUIR, secondo cui l'ufficio può accertare componenti positivi non indicati nel conto economico: questo principio, infatti, ha ragion d'essere per quei componenti che avrebbero dovuto figurare al conto economico e sono stati illecitamente omessi, non per quei componenti - come quelli in esame - che legittimamente non figurano al conto economico".

classificazioni e imputazioni temporali previste dagli Ias/Ifrs ha contribuito ad eliminare molte delle problematiche relative al previgente assetto normativo³⁴⁵³⁴⁶.

E' stato fatto notare³⁴⁷ come con essa si sia di fatto adottato un modello ispirato ad una rappresentazione e valutazione dei fatti di gestione che dà prevalenza alla sostanza economica sottostante delle operazioni, abbandonando il criterio legato alla forma giuridica assunta dal contratto o dal negozio, tipico dell'ordinamento nazionale³⁴⁸.

³⁴⁵ Bisogna, inoltre, rammentare che la stessa Legge finanziaria per il 2008 ha abrogato anche le deduzioni extracontabili di cui al precedente articolo 109, 4° comma, lettera b), del T.u.i.r. (nonché degli ammortamenti anticipati), che avevano consentito l'iscrizione nel prospetto EC della dichiarazione dei redditi di molte delle variazioni in aumento e in diminuzione ricollegabili all'applicazione fiscale degli Ias/Ifrs, con ciò contribuendo a ridimensionare le divergenze che si erano create tra il risultato civilistico e quello fiscale.

³⁴⁶ Alcuni Autori hanno ritenuto di ravvisare in tale modifica normativa un mutamento di prospettiva del principio di "neutralità", che da "neutralità sostanziale", secondo l'accezione che lo aveva connotato nell'ambito del d. lgs. n. 38 del 2005, si sarebbe tramutata in una "neutralità procedurale". Si veda G. Zizzo, *La questione fiscale delle società Ias/Ifrs*, 22, in G. Zizzo (a cura di) *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, cit. Tale neutralità procedurale, secondo l'Autore non inciderebbe sulla «misura dell'imponibile, ma sulla struttura del suo calcolo». Sempre secondo lo stesso Autore (si veda G. Zizzo, *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile Ires*, in *Corriere Tributario*, 2008, 3137), il modello così delineato dal legislatore non era idoneo ad assicurare una neutralità sostanziale dal punto di vista del prelievo tributario, rispetto a situazioni tra loro comparabili, ma semmai una equiparazione sul piano procedurale tra i contribuenti che adottano i principi contabili nazionali e quelli che adottano quelli internazionali, dal momento che, per tutti i soggetti passivi dell'Ires la base di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale era costituita dal risultato del Conto economico redatto secondo i criteri civilistici. Tale "neutralità procedurale" rimarrebbe circoscritta alla sola fase della dichiarazione e del successivo accertamento. Viceversa, come sostenuto in dottrina, il legislatore avrebbe dovuto essere animato dalla tensione verso la ricerca e il perseguimento di una sostanziale omogeneità delle basi imponibili tra società *Ias adopter* e società non *Ias adopter*, in modo da assicurare una effettiva uguaglianza nel concorso alle spese pubbliche in presenza di una identica manifestazione di capacità contributiva, evitando che società che adoperavano gli Ias/Ifrs corressero il rischio di subire prelievi tributari differenziati rispetto ad imprese che non li adottavano. Si veda anche E. Bocchini, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese, Volume 1, Le scritture contabili*, Torino, 2008, 110 ss.

³⁴⁷ Si veda G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, cit.

³⁴⁸ Tale scelta non poteva non generare ripercussioni sulla successiva fase di controllo amministrativo, poiché «le qualificazioni basate sulla sostanza economica, utilizzate dalle società che adottano i principi contabili internazionali, sono di gran lunga più esposte a provocare contestazioni di quelle basate sulla forma giuridica, utilizzate dalle società che adottano i principi nazionali. Le prime richiedono apprezzamenti in ordine agli assetti prodotti dall'attività negoziale che le seconde non richiedono». Tale circostanza sarebbe, dunque, potenzialmente in grado di fomentare l'insorgenza di controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, con conseguente possibile nocimento del principio della certezza del rapporto giuridico, nonché di eventuale compromissione della stabilità del gettito fiscale. Cfr. G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società*, cit., 319. L'Autore riconosce che «Non necessariamente, cioè, la semplificazione nella fase dichiarativa, che discende da un ampio rinvio alle regole contabili, come quello introdotto dalla finanziaria per il 2008 per il comparto delle società che adottano i principi contabili internazionali, esprime l'approccio più adeguato alla soddisfazione degli interessi che permeano la disciplina del prelievo».

L'art. 83 del T.u.i.r. non è stata, tuttavia, l'unica disposizione in materia di reddito di impresa toccata dagli interventi di modifica apportati dalla Legge finanziaria per il 2008. Infatti, il comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha modificato, altresì, gli articoli 85 (con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie), 89 (in relazione agli utili distribuibili), 94 (con riferimento alla valutazione dei titoli), 101 (con riferimento alle minusvalenze dei titoli), 103 (in tema di deduzione dei costi di marchi d'impresa e dell'avviamento), 109 (in tema di minusvalenze realizzate sugli strumenti finanziari), 110 (in tema di norme generali sulle valutazioni degli strumenti finanziari) e 112 (in tema di operazioni fuori bilancio), del T.u.i.r.³⁴⁹.

³⁴⁹ Come è stato opportunamente fatto notare, la maggior parte degli interventi apportati con la Legge finanziaria del 2008 si è concentrata sugli strumenti finanziari e sulla determinazione valutativa dei loro componenti negativi o positivi. La ragione di ciò probabilmente affonda le proprie radici nel particolare momento storico in cui si è venuta ad affacciare sulla scena la Legge finanziaria del 2008, ossia durante la piena esplosione della grave crisi dei mercati finanziari del 2008, allorché molte imprese hanno corso il rischio di ritrovarsi iscritti nell'attivo del bilancio beni valutati ad un valore patrimoniale basato sul loro costo storico, ma il cui valore di mercato, al contrario, risultava notevolmente svalutato. La crisi del 2008 ha indotto i governi di molti Stati ad adottare provvedimenti congiunturali che hanno investito anche le norme concernenti la redazione dei bilanci. Con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*- cd. Decreto anti crisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (così come modificata dal d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33), al fine di evitare che molte società non *las adopter* fossero costrette a imputare nei propri bilanci di esercizio da chiudere al 31 dicembre 2008 forti perdite suscettibili di erodere il capitale sociale ed obbligarle, di conseguenza, ad applicare le misure previste dagli artt. 2446 e 2447 del Codice civile (per quanto riguarda le società per azioni, ed artt. 2482 *bis* e *ter* per le società a responsabilità limitata), il Governo italiano ha introdotto la possibilità di disapplicare il criterio di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante al «*loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio ... anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*» (cfr. art. 15, comma 13), e di rivalutare i beni immobili (ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività d'impresa, cd. "immobili merce") delle società commerciali, ordinarie e cooperative, e degli enti commerciali, pubblici e privati, non *las adopter* (cfr. art.15, c. 16). Ciò in quanto, in considerazione della particolare situazione congiunturale che si era venuta a creare, si pensava che l'adozione del criterio di valutazione al *fair value* avrebbe consentito a tali imprese di attribuire rilevanza fiscale ad eventuali minusvalenze derivanti da mere attività valutative dei titoli e non dal loro effettivo realizzo sul mercato. Si veda sul punto L. De Angelis, *Elementi di diritto contabile*, cit., 149. L'Autore ritiene (si veda op. ult. cit., p. 81) che un'influenza decisiva nel recepimento e nell'adozione dei principi contabili internazionali in misura così ampia sia stata esercitata dall' «*azione della potente lobby bancaria, che soprattutto a seguito degli accordi di "Basilea 2" aveva propugnato l'esigenza che il più vasto novero delle imprese affidate del sistema creditizio adottasse un assetto di regole valutative, in campo contabile, idoneo ad enfatizzarne la rilevazione del valore del patrimonio, nel limite beninteso dell'effettiva entità del medesimo: valore che, per contro, com'è noto, l'adozione del criterio del costo tende a mantenere parzialmente inespresso nel bilancio di esercizio, favorendo la creazione di riserve implicite*».

12. L'affacciarsi nel nostro ordinamento tributario del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La soluzione ai dubbi interpretativi in ordine al nuovo assetto delineato dal legislatore alla luce delle indicazioni fornite dal Regolamento attuativo Ias.

La riforma attuata per mezzo della Legge finanziaria 2008 necessitava dell'introduzione di norme secondarie di attuazione, al fine di coordinare le modifiche legislative con il preesistente impianto fissato dal T.u.i.r., che, in ogni caso, si è mantenuto, pur sempre, anche per i soggetti Ias *adopter*, il sistema concettuale di riferimento per la determinazione dell'imponibile Ires.

L'articolo 1, comma 60, della legge finanziaria del 2008, ha, quindi, demandato ad un successivo regolamento attuativo³⁵⁰ l'individuazione dei criteri applicativi del nuovo principio di "derivazione rafforzata" degli Ias/Ifrs con riguardo ad una vasta gamma di fattispecie³⁵¹.

³⁵⁰ Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, erano state stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, era previsto che il decreto dovesse indicare: a) i criteri per evitare che la rilevanza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 potesse determinare doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni in cui fossero coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali; c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali; g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto; h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo; i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi d'imposta.

³⁵¹ Il regolamento avrebbe dovuto introdurre disposizioni attuative e di coordinamento al fine di evitare che la valenza assunta ai fini fiscali dalle qualificazioni sulla base dei principi contabili internazionali potesse dar vita a fenomeni di tassazione anomala (ossia di doppia imposizione o deduzione o assenza di tassazione o deduzione), nonché di stabilire il trattamento fiscale delle transazioni in cui erano coinvolte come controparti società che redigevano il bilancio di esercizio in base ai principi Ias/Ifrs e società tenute a redigere

La nuova disciplina fiscale è stata, pertanto, integrata dalle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 1° aprile 2009, n. 48 (cd. "Regolamento Ias")³⁵².

In questa sede pare utile soffermarsi nel dettaglio sulle principali disposizioni e sui principi generali che pervadono tale Regolamento attuativo.

Innanzitutto, con l'articolo 2 del D.M. n. 48 del 2009 il legislatore ha inteso precisare la portata applicativa dell'art. 83 del T.u.i.r., nella parte in cui sancisce la rilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile Ires, dei criteri di *"qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio"*, previsti dai principi contabili internazionali.

L'art. 2 del Regolamento, rubricato *"Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS"*, si compone di 4 commi, dai quali emergono con evidenza due principi: il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (sancito dal comma 1) ed il principio secondo cui resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla cosiddetta *"competenza interna"* (fissato nei commi da 2 a 4).

La preminenza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma viene affermata a chiare lettere nel sopra citato articolo 2, 1° comma, del D. M. n. 48 del 2009, il quale

il bilancio in base alle regole dei principi contabili nazionali. L'intervento è stato realizzato con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2009 n. 48, il cui art. 3, 1° comma, ha affermato il principio secondo cui il divieto di doppia deduzione o di doppia tassazione deve riferirsi al medesimo soggetto passivo di imposta. Nella Relazione al Decreto si legge *«che il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al singolo contribuente e, in particolare, sia un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale precedente a quella introdotta con la legge finanziaria 2008; nel passaggio, cioè, ad una più stretta derivazione dal bilancio redatto con gli IAS. Si è ritenuto, quindi, che questo principio non intendesse imporre una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. Se così fosse, infatti, in tutti i rapporti contrattuali che vedono come parti contrapposte soggetti IAS e soggetti non IAS che adottano rilevazioni contabili diverse, si dovrebbe procedere a introdurre un doppio binario, o per l'uno o per l'altro di tali soggetti e, comunque, si dovrebbe imporre ai soggetti IAS un monitoraggio delle operazioni con soggetti non IAS difficilmente attuabile»*. La Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere sulla bozza del Regolamento, aveva preso atto *«della scelta operata ... di limitare il divieto al singolo contribuente; ricorda tuttavia l'applicabilità del limite generale del divieto di doppia imposizione recato dall'art. 163 del TUIR, nonché dello Statuto del contribuente»*. Si veda sul punto anche G. Carpenzano, *I Rapporti tra imprese IAS adopter e imprese non IAS*, Convegno Optime *"La fiscalità dei soggetti Ias/Ifrs"*, Milano, 17 maggio 2011.

³⁵² Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2009.

prevede che «Ai sensi dell'art. 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS». La centralità di tale principio cardine emerge ancora di più dal secondo comma della disposizione citata, in cui viene stabilito che «devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio»³⁵³.

Ne consegue che i fondamentali principi di certezza ed oggettiva determinabilità dei componenti negativi di reddito, fissati dall'art. 109, 1° comma, del T.u.i.r. - che rappresentano il presupposto per l'applicazione dei tradizionali criteri di imputazione temporale previsti nel nostro ordinamento, basati sulla forma giuridica delle operazioni aziendali - sono destinati ad inabissarsi di fronte ad un nuovo criterio di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito che, salvo specifiche deroghe, attribuisca rilevanza ai fini fiscali al momento in cui si verifica il passaggio dei rischi e dei benefici (anziché a quello in cui si realizza la traslazione formale della titolarità giuridica sui beni o l'ultimazione della prestazione per i servizi), nonché alla reale sostanza economica dell'operazione (in luogo delle risultanze formali dei negozi

³⁵³ Relativamente a tale disposizione, la Relazione di accompagnamento al Regolamento ha affermato che «è introdotta una deroga alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma». Nella Relazione di accompagnamento è stato chiarito che la finalità del citato articolo 2 «è stata quella di accentuare la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS. In merito alla reale portata del concetto di derivazione era necessario definirne meglio i limiti di applicazione; al riguardo, tenuto conto del dato testuale della norma che si riferisce alle "qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni" - e non anche alle valutazioni e alle quantificazioni - nonché delle indicazioni fornite nella relazione alla finanziaria 2008, si è ritenuto che la novità consista nell'assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti».

giuridici)³⁵⁴.

Con la soluzione così adottata, a prima vista, l'intento del legislatore sarebbe parso quello di ambire a realizzare una piena derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato del bilancio civilistico, la cui veridicità e attendibilità apparirebbero essenziali ai fini di garantire una corretta imposizione e, dunque, un'equa ripartizione del carico fiscale³⁵⁵; tuttavia, il legislatore era ben conscio dei potenziali rischi connaturati a una impostazione di questo tipo, in cui la fissazione delle regole di determinazione del reddito fiscale avrebbe finito per risultare troppo vincolata alle decisioni adottate dai redattori del bilancio, fondate sulla tecnica economico-contabile, con ciò dando luogo ad un potenziale effetto di disallineamento dal principio di capacità contributiva³⁵⁶.

³⁵⁴Nella Relazione di accompagnamento si riconosce che «*devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall'operazione*». Le regole sull'imputazione temporale, fissate dall'articolo 109 del T.u.i.r., commi 1 e 2, indicano l'esercizio in cui i componenti positivi e negativi partecipano alla formazione del reddito. Nell'eventualità di violazione di tali prescrizioni, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare a tassazione, rispettivamente, il costo erroneamente dedotto in un esercizio diverso da quello in cui risulta deducibile in base al criterio di competenza, o il ricavo imputato in un esercizio diverso da quello in cui doveva correttamente concorrere a formare la base imponibile. Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali, tuttavia, per individuare l'esercizio in cui costi e ricavi devono essere imputati ai fini fiscali secondo competenza, non è più necessario verificare preliminarmente l'eventuale sussistenza degli ulteriori requisiti della certezza dell'esistenza e dell'obiettiva determinabilità dell'ammontare, sanciti dal comma 1 dell'articolo 109. Così come non è necessario neppure appurare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, che, ai fini dell'individuazione della competenza "fiscale" delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, attribuiscono rilevanza all'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o al momento di ultimazione delle prestazioni. Secondo la Relazione di accompagnamento al Regolamento, il superamento del comma 1 dell'art. 109 si è reso necessario in quanto gli Ias fanno anch'essi riferimento, ancorché in misura meno rigida, a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto; la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare confusione. Ne deriva, quindi, che assumono rilevanza fiscale anche i componenti rilevati in bilancio ma privi dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità. Tale impostazione è idonea a superare le incertezze applicative relative all'imputazione a periodo di componenti reddituali di competenza di un esercizio, ma divenuti certi e determinabili nell'esercizio successivo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

³⁵⁵G. Franson, *Manuale di Diritto tributario*, cit., 165.

³⁵⁶G. Tinelli, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali ed accertamento tributario*, in *Riv. Dir. trib.*, n. 3/2010, 324 ss., relativamente all'ambito della deroga che la nuova formulazione dell'art.83 rappresenterebbe per la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti Ias/Ifrs così osserva: «*la disciplina fiscale della determinazione del reddito d'impresa, da sempre ispirata al contenimento degli ambiti di discrezionalità valutativa propri della disciplina civilistica, finirebbe per perdere di significato, delegandosi ad una normativa di carattere tecnico, improntata alla tutela della informazione imparziale dell'investitore, il compito della fissazione delle regole per garantire il concorso dell'impresa e dei soggetti i cui interessi gravitano intorno ad essa alle pubbliche spese, in attuazione del principio di capacità contributiva. ... la derivazione riguarderebbe soltanto i criteri di qualificazione,*

In ogni caso, preme evidenziare - come verrà illustrato più compiutamente nei successivi paragrafi - che l'affermazione, a prima vista così rivoluzionaria, del principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stata, in realtà, mitigata dai successivi commi da 2 a 4 dell'art. 2, che hanno stemperato la portata innovativa del sistema di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio Ias/Ifirs che si sarebbe potuta venire a delineare.

Infatti, l'art. 2, 2° comma, del D. M. n. 48 del 2009 stabilisce che devono continuare a trovare applicazione nei confronti dei soggetti Ias/Ifirs *adopter* le disposizioni del Capo II, Sezione I, del T.u.i.r., che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio della loro percezione o del loro pagamento. Si tratta, in buona sostanza, di quelle norme che pongono limiti quantitativi al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti ovvero che non consentono la deduzione dei costi, in quanto non inerenti.

L'articolo 2, 2° comma, del Regolamento Ias, ribadisce, poi, che per le società che adottano gli Ias/Ifirs «*Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS*»³⁵⁷. La stessa norma aggiunge anche che «*Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.*

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali, mentre in relazione ad altre norme tributarie che regolano le valutazioni degli elementi dell'attivo che pongono limiti alla deduzione di componenti negativi o che assoggettano a regimi fiscali particolari alcuni componenti positivi, in mancanza di una deroga, risulterebbero comunque applicabili le ordinarie regole del TUIR sulla determinazione del reddito d'impresa».

³⁵⁷ Nella Guida di Assonime del maggio 2011, si rileva che «*La disciplina del decreto n. 48 del 2009 ... opera nel contesto del nuovo principio di derivazione rafforzata racchiuso nell'art. 83 del TUIR. In quest'ottica, la finalità è quella di consentire di assumere gli elementi reddituali secondo le qualificazioni IAS/IFRS anche quando tali elementi vengono rilevati a patrimonio netto. Per individuare le poste rilevanti, quindi, occorre verificare se esse rispondono al concetto di reddito secondo le indicazioni degli IAS, a prescindere dall'inquadramento che avrebbero in base ai principi contabili nazionali».*

109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lett. b), ultimo periodo, del testo unico»³⁵⁸.

Proseguendo, il Regolamento disciplina, poi, aspetti più specifici, relativi al coordinamento del nuovo principio di derivazione rafforzata con disposizioni che rientrano tra quelle relative alla cosiddetta competenza interna (il cui significato verrà illustrato più avanti); si tratta dell'art. 106, commi 1 e 3, del T.u.i.r., disciplinante la svalutazione dei crediti e dell'art. 105, commi 1 e 2, del T.u.i.r., avente ad oggetto l'accantonamento ai fondi di quiescenza e previdenza.

Il comma 3 dell'articolo 2 esclude l'applicazione dei limiti di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del T.u.i.r. alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti, stabilendo una deroga, quindi, al principio più generale di cui all'art. 2, 2° comma, del D.M. n. 48 del 2009 che fa salva l'applicazione delle norme sulla competenza interna³⁵⁹.

Il riferimento alla prima iscrizione dei crediti in bilancio non pregiudica, tuttavia, l'applicazione dei suddetti limiti alle valutazioni successive dei crediti.

Circa il secondo profilo, in base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. n. 48 del 2009 *“per i soggetti Ias, gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi 1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio. Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi”*³⁶⁰.

³⁵⁸ Circa la portata di tale disposizione si è già trattato nel precedente paragrafo 10.2.

³⁵⁹ Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del T.u.i.r. *“Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”*.

³⁶⁰ In base all'articolo 105, commi 1 e 2 del T.u.i.r. *“Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti*

Tale previsione normativa deve essere letta in rapporto all'eliminazione dall'art. 83 del T.u.i.r. - nella versione previgente alla Finanziaria 2008 - dell'inciso secondo cui l'utile di esercizio doveva essere *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio netto”*, di cui si è già trattato.

13. I riflessi fiscali dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali sulla determinazione del reddito di impresa.

Al fine di comprendere appieno come si sviluppa concretamente e quali implicazioni pratiche produce il principio di derivazione rafforzata è, innanzitutto, essenziale specificare cosa deve intendersi per fenomeni di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle operazioni aziendali, evidenziando e trattando separatamente quei fenomeni che, invece, riguardano unicamente la valutazione dei componenti di reddito fiscalmente rilevanti e che, pertanto, non ricadono nel perimetro di applicabilità del suddetto principio.

A tale proposito è venuta in soccorso la circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E, la quale si è preoccupata di fornire delle compiute definizioni di *“qualificazione”*, *“imputazione temporale”*, *“classificazione”* secondo i principi contabili internazionali.

La qualificazione di una certa operazione gestionale è la prima attività che il redattore del bilancio è chiamato ad affrontare ed è fondamentale, in quanto è da essa che discende tutta la successiva attività di classificazione e imputazione temporale in bilancio.

Il fenomeno della *“qualificazione”* riguarda essenzialmente l'esatta individuazione della natura dell'operazione aziendale posta in essere, discendente dall'interpretazione dei

individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.”

fatti, degli atti e dei negozi giuridici che danno vita alla stessa e, conseguentemente, dall'analisi dei relativi effetti sostanziali che da essa promanano sul piano economico-patrimoniale e dei connessi effetti giuridici previsti dall'ordinamento³⁶¹.

Una volta inquadrato in maniera corretta lo schema giuridico-negoziale in cui si colloca una certa operazione in base ai principi contabili internazionali, occorre appurare se da tale operazione si generano flussi reddituali - positivi e/o negativi (in termini di ricavi, plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) - per l'impresa oppure se da essa scaturiscono solo riflessi sul piano patrimoniale (come, ad esempio, nel caso del conferimento di risorse finanziarie nell'azienda).

Una analisi di questo tipo, condotta sulla base di un'attenta ricerca e individuazione degli effetti sostanziali che le operazioni aziendali generano, spesso può sfociare in una rappresentazione in bilancio delle operazioni e dei fatti gestionali sensibilmente difforme da quella che discenderebbe da una rigorosa interpretazione di tipo giuridico-formale degli atti negoziali, secondo le regole stabilite dal Codice civile e dai principi contabili nazionali (che, prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008, rappresentavano l'unico riferimento contabile fiscalmente riconosciuto e accettato per le imprese a livello nazionale). Tale rappresentazione comporta, anche dal punto di vista fiscale, la piena rilevanza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica³⁶², influenzando notevolmente sulla determinazione della base imponibile del

³⁶¹ Si veda G. Zizzo, *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, in *Corriere Tributario*, 2008, pag. 3137. In tal senso, un'operazione, a seconda che comporti il trasferimento dei rischi e benefici ad essa connessi, può essere qualificata, ad esempio, come cessione di beni piuttosto che come prestazione di servizi (nella fattispecie di locazione) ovvero come finanziamento piuttosto che come conferimento di capitale, e così via, con la conseguenza di applicare alla stessa la corretta disciplina per il caso di specie. Si veda a tal proposito Circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E.

³⁶² L'osservanza di tale criterio può comportare, in alcune circostanze, un cambiamento di qualificazione di un'operazione, che da prestazione di servizi viene riqualificata in cessione di beni (come nel caso, ad esempio, del *leasing* finanziario) oppure può far emergere la necessità di aggregare più negozi giuridici considerandoli come espressione di un'unitaria fattispecie negoziale. Ad esempio, gli Ias/Ifrs richiedono di considerare in maniera unitaria più contratti tra loro formalmente distinti nel caso di vendita di beni con contemporanea sottoscrizione di un accordo che obbliga ovvero consente al cedente di riacquistare tali beni in un momento successivo, ad un prezzo prefissato. In altri casi l'osservanza del criterio in esame può comportare l'esigenza di disaggregare e scindere un unico negozio in più operazioni tra loro distinte e

tributo societario.

Come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E, la qualificazione di bilancio delle operazioni e dei fatti gestionali porta, sul piano fiscale, a distinguere due ordini di operazioni:

1) operazioni che producono effetti reddituali in quanto generano componenti positivi e negativi di reddito e, pertanto, incidono sulla determinazione dell'imponibile fiscale; si tratta di operazioni essenzialmente riconducibili:

a) all'acquisizione di beni e servizi e, più in generale, di fattori produttivi da terze economie, esterne alla sfera dell'azienda;

b) alla cessione di beni e alla prestazione di servizi nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa (si tratta normalmente di poste contabilizzate come costi, ricavi, spese e proventi di competenza);

c) al maggiore o minore valore di iscrizione di attività e/o passività dell'impresa, sia che essi siano riepilogati nel Conto economico sia che siano imputati al patrimonio netto (si pensi, ad esempio, alla valutazione di talune attività ovvero ai costi di transazione legati all'emissione o al riacquisto di propri strumenti rappresentativi di capitale che, in base ai principi contabili internazionali, trovano contropartita diretta nel patrimonio netto);

2) operazioni che generano risvolti "meramente ed unicamente patrimoniali", ossia che non danno origine a componenti di reddito, ma che si traducono unicamente in variazioni del patrimonio netto, secondo il corretto trattamento contabile imposto dagli *standard* internazionali (si pensi, ad esempio, ad operazioni di sottoscrizione di azioni di nuova emissione ovvero di rimborso del capitale ai soci).

Soltanto le operazioni del primo tipo, quelle che generano "fenomeni reddituali", sono

autonome. Un esempio di disaggregazione è dato dalla vendita di un prodotto con connessa e consequenziale pattuizione di un servizio pluriennale di assistenza e manutenzione. Se il *fair value* del bene ceduto è inferiore al corrispettivo pattuito è possibile scindere la complessiva operazione, secondo la sostanza economica della stessa, in una cessione di beni accompagnata da una prestazione di servizi. In questo caso, il risultato della cessione deve essere contabilizzato in base alla durata del contratto di servizio pattuito (si veda Risoluzione Agenzia delle entrate del 9 agosto 2007, n. 216). Cfr. G. Zizzo, op. ult. cit., 363.

in grado di determinare effetti sul reddito imponibile, mentre le operazioni che determinano effetti unicamente ascrivibili al piano patrimoniale sfuggono al fenomeno impositivo³⁶³.

Esempi in tal senso, specificatamente presi in esame dalla circolare n. 7/E del 2011, sono le seguenti fattispecie:

- **costi relativi all'acquisto di beni strumentali con previsione di pagamento del corrispettivo oltre gli ordinari termini di dilazione**, secondo gli usi e le consuetudini vigenti sul mercato. Nel sistema Ias *compliant* l'operazione – che, in base alla prassi contabile nazionale, si viene a configurare unicamente come compravendita – deve essere scissa in due distinte operazioni: l'acquisto di un bene, che corrisponde alla forma giuridico negoziale prescelta, e la contestuale stipula di un contratto di finanziamento, destinato a generare interessi. Qualora non siano convenuti interessi ovvero questi siano sensibilmente inferiori al tasso corrente di mercato, la differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il suo valore attualizzato in base a un opportuno tasso di mercato rappresenta la quota di interessi connessa all'operazione di finanziamento collegata alla

³⁶³La circolare n. 7/E esemplifica alcune ipotesi (peraltro, già indicate nella Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009), citando, ad esempio, l'operazione di acquisto o rivendita di azioni proprie, che, in ambito Ias (e ora anche nell'ambito dei principi contabili nazionali, per effetto delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 139/2015) non produce riflessi sul piano reddituale, ma soltanto sul patrimonio netto. Prima dell'avvento del d. lgs. n. 139 del 2015, che ha sostanzialmente allineato la rappresentazione contabile per i soggetti che si avvalgono dei principi contabili nazionali alla rappresentazione Ias/Ifrs *compliant*, nell'ordinamento contabile nazionale tali operazioni potevano dare origine a plusvalenze ovvero minusvalenze da cessione, ossia componenti di reddito fiscalmente rilevanti, costituite dal differenziale positivo ovvero negativo tra il corrispettivo derivante dalla cessione e il relativo costo originario di acquisto delle azioni proprie; viceversa, nel sistema delineato dagli Ias/Ifrs (e ora anche in quello delineato dai principi contabili nazionali Oic), l'acquisto di azioni proprie è assimilabile, nella sostanza, ad una modalità alternativa di rimborso del capitale agli azionisti, mentre la successiva rivendita è assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. Pertanto, secondo il principio di derivazione rafforzata, tali operazioni determinano effetti patrimoniali, in quanto rappresentano, rispettivamente, riduzioni (nel caso dell'acquisto di azioni proprie) ovvero aumenti di capitale (nel caso della successiva rivendita di azioni proprie), che rimangono confinate solo all'area del patrimonio netto. Nella Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009 si legge che *“In base al principio di derivazione, tenendo conto, in particolare, della qualificazione dell'operazione che – come visto – è assimilata alla estinzione ed emissione di azioni, ai fini fiscali l'acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono cespiti aventi rilevanza fiscale, così come non rileva il differenziale tra il prezzo di rivendita ed il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato a diretto incremento o riduzione del patrimonio netto a titolo di sovrapprezzo)”*. In questo senso si era espressa anche la relazione governativa all'emendamento concernente gli Ias inserito nella legge finanziaria 2008.

compravendita. La scissione dell'operazione in due distinti fatti economici comporta che, con riguardo alla componente rappresentata dall'acquisto del bene strumentale, si debba procedere all'iscrizione in bilancio di tale bene, tra le immobilizzazioni, ad un valore iniziale, su cui saranno calcolati gli ammortamenti, pari al valore attualizzato del corrispettivo contrattualmente pattuito³⁶⁴; con riguardo all'operazione di finanziamento correlata all'acquisto, si debba imputare in bilancio la componente finanziaria, rappresentata dagli interessi passivi, per competenza lungo tutto l'arco temporale corrispondente alla durata del finanziamento (che, secondo un principio di correlazione con l'orizzonte temporale del correlato investimento cui tale finanziamento è preordinato, coinciderà con i successivi periodi in cui il bene sarà utilizzato nell'attività come bene strumentale, partecipando ai cicli produttivi aziendali)

- **vendite di beni accompagnate da opzioni**: nel caso in cui un'impresa venda un bene e contemporaneamente si obblighi a riacquistare lo stesso in un momento successivo ad un prezzo prefissato (*forward*) oppure pattuisce un'opzione di riacquisto a proprio favore (*call option*) ad un prezzo prefissato - oppure al compratore è riservata un'opzione di

³⁶⁴ Il costo d'acquisto è dato dal *fair value* del corrispettivo dovuto, cosicché "se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l'equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse nel periodo di finanziamento" (si veda Ias 16, par. 23, a cui rinviano lo Ias 38 e lo Ias 40) e, quale interesse passivo, assumerà rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito, a meno che non venga in tutto o in parte capitalizzato, qualora ne ricorrano le condizioni, in base a quanto previsto dagli Ias 16, 38 e 40. Infatti, laddove ricorrano le condizioni previste dallo Ias 23 - *Borrowing costs* (ossia, qualora per l'entrata in funzione del cespite sia necessario un periodo di tempo rilevante) si deve obbligatoriamente procedere a capitalizzare gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione dell'immobilizzazione, costruzione o produzione del bene (si tratta di un obbligo e non di una mera facoltà, come previsto dall'Oic 16 per le imprese che sono tenute a redigere il bilancio in base ai principi contabili nazionali). Qualora non sia stato contratto un finanziamento specifico per l'acquisto o la produzione del bene, sono comunque capitalizzabili gli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non avesse avuto luogo l'acquisizione dell'attività. Dunque, la capitalizzazione degli interessi dovrebbe concorrere a formare il costo fiscalmente riconosciuto del bene, ancorché non ricorra il requisito previsto dall'art. 110, comma 1, lett. b), secondo cui per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel sistema delineato dai principi contabili nazionali (si veda Oic 16, paragrafo 41) gli interessi sostenuti in relazione alla costruzione interna di immobilizzazioni materiali possono, a determinate condizioni, essere capitalizzati e portati a d incremento del costo del cespite. Inoltre, nel sistema delineato dal T.u.i.r. tali interessi possono essere imputati al costo dei beni strumentali purché la loro imputazione segua a quella effettuata nel bilancio e sia consentita da una disposizione di legge.

rivendita (*put option*) – l’operazione, secondo i principi contabili internazionali, non si qualifica come una vendita (come, invece, accadrebbe operando un’analisi dei profili giuridico-formali). In simili circostanze viene, infatti, escluso il trasferimento dell’attività in quanto l’obbligo o l’elevata probabilità di riacquisto del bene ad un prezzo predeterminato impediscono che si possa configurare il trasferimento in capo all’acquirente del controllo sull’attività. Preme osservare che per le società che adottano i principi contabili internazionali vige, a partire dal 1° gennaio 2018, il nuovo standard IFRS 15, che ha sostituito a decorrere da tale data il previgente IAS 18³⁶⁵. In base a tale nuovo principio contabile, in estrema sintesi, la rilevazione dei componenti reddituali derivanti dalle cessioni di beni è legata principalmente all’adempimento dell’obbligo di trasferimento in capo all’acquirente del requisito del controllo sui beni ceduti. Difettando tale requisito, il contratto che trasferisce la titolarità giuridica del bene non può essere qualificato come una cessione in base ai suddetti principi contabili e agli effetti della determinazione dell’imponibile fiscale. E’ solo attraverso il trasferimento in capo all’acquirente del controllo sulla risorsa che questi acquisisce la facoltà di assumere decisioni sostanziali circa l’utilizzo e l’impiego del bene e di trarre tutti i benefici discendenti da tale utilizzo, identificati nei flussi finanziari potenziali futuri ricavabili dall’impiego e dal possesso del bene. L’operazione, di conseguenza, dovrà essere qualificata dal cedente come un *leasing*, nel caso in cui il prezzo di riacquisto sia inferiore al prezzo di vendita, ovvero come finanziamento, laddove il prezzo di riacquisto sia pari o superiore a quello di vendita. In tale ultima ipotesi l’impresa, attenendosi ad una

³⁶⁵L’IFRS 15 è stato approvato con Regolamento UE 2016/1905 del 22 settembre 2016 (e successivamente modificato con Regolamento 2017/1987 del 31 ottobre 2017) e disciplina i ricavi a partire dagli esercizi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Oltre allo IAS 18, l’IFRS 15 ha abrogato anche lo IAS 11 “Lavori su ordinazione”, l’interpretazione IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”, l’interpretazione IFRIC 15 “Accordi per la costruzione di immobili”, l’interpretazione IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela” e l’interpretazione SIC-31 “Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari”. Lo IAS 18 (paragrafo 4) prevedeva che i corrispettivi delle cessioni di beni dovessero essere imputate temporalmente all’atto del trasferimento in capo all’acquirente dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà degli stessi. Nell’IFRS 15, paragrafo 38, lett. d), tale trasferimento viene a costituire, invece, un parametro per valutare il passaggio del controllo. Si veda G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta (a cura di), *Manuale di diritto tributario – Parte speciale, Il sistema delle imposte in Italia*, cit., 374.

rappresentazione sostanziale dell'operazione complessiva, non dovrà stralciare l'attività dallo stato patrimoniale, dovrà inserire il corrispettivo ricevuto tra le passività e dovrà rilevare la differenza tra il prezzo di vendita e il (più elevato) prezzo di riacquisto come interessi passivi, da imputare temporalmente lungo tutti gli esercizi di durata dell'operazione di finanziamento. Tale qualificazione, quindi, assume anche rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa;

- **valutazione delle commesse di lunga durata:** le rappresentazioni Ias *compliant* prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali che sono poste a fondamento delle disposizioni dell'articolo 93 del T.u.i.r., ciò in quanto l'impostazione contabile prevista dagli Ias si discosta nettamente dalla logica propria della valutazione delle rimanenze in base ai principi contabili nazionali, osservando una modalità di contabilizzazione che comporta l'immediata e diretta imputazione dei ricavi al Conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro viene svolto, a nulla rilevando l'accettazione o la liquidazione parziale del corrispettivo dell'opera svolta³⁶⁶.

Il fenomeno delle diverse qualificazioni emerge anche nei casi in cui un'operazione – che, se osservata secondo il profilo giuridico-formale, potrebbe considerarsi “realizzata” in quanto determinati elementi apparentemente sono stati dismessi, ceduti a terze economie, trasferiti (e, dunque, come tale, assumerebbe rilievo sotto il profilo fiscale) – non possa trovare accoglimento all'interno del bilancio Ias *compliant*, dal momento che residuano ancora, in capo all'impresa, alcuni profili di controllo e di responsabilità sulla risorsa (ovvero di sussistenza di un'obbligazione) e, quindi, tale operazione non determina, nel bilancio Ias, alcun effetto sostanziale³⁶⁷. In maniera reciproca, le

³⁶⁶ Come specificato nella circolare n. 7/E del 2011 e nella Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009, se per la valutazione delle commesse di lunga durata gli Ias impongono di operare il “*combining*” di contratti separatamente stipulati, ma aventi ad oggetto opere funzionalmente o economicamente connesse, ovvero il “*segmenting*” di opere di natura autonoma ma dedotte nel medesimo contratto, le rappresentazioni Ias *compliant* devono prevalere sul riferimento contenuto nell'articolo 93 del T.u.i.r. all'oggetto unitario (inteso in senso giuridico) del contratto.

³⁶⁷ Tale è il caso, ad esempio, della cessione di beni a terzi, in relazione alla quale l'impresa mantiene un'obbligazione di rimborso del cliente (ad esempio, perché insoddisfatto): l'impresa continua a restare esposta al rischio di dover rimborsare il cliente, quindi, non potrà rilevare un ricavo per la cessione, bensì

considerazioni sopra svolte valgono anche nell'ipotesi di "derecognition" di attività o passività (che normalmente ha luogo quando, per le attività, viene perso il controllo della risorsa e, per le passività, si ha il venir meno dell'obbligazione) che, in base al sistema di rilevazione Ias *compliant*, comporta l'eliminazione dal bilancio dell'attività o della passività, la quale, tuttavia, continua a rimanere iscritta nello stesso in quanto, secondo i canoni di rappresentazione giuridico-formali, la stessa non si considera fiscalmente realizzata.

Una volta individuato lo schema giuridico-negoziale al quale una specifica operazione può essere ricondotta - e una volta verificato se l'operazione determini unicamente effetti sul piano patrimoniale ovvero dia origine, in tutto o in parte, a fenomeni reddituali - occorre indagare gli effetti che la stessa eventualmente determina sul reddito e, al contempo, individuare la specifica collocazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali.

In ciò consiste il fenomeno "classificatorio", che è strettamente connesso e consequenziale a quello qualificatorio³⁶⁸. Esso consente di determinare sotto il profilo reddituale, la specifica "classe" di provento o di onere entro cui ciascuna operazione può

una passività, da iscrivere nello stato patrimoniale a fronte di rimborsi futuri, di ammontare pari al corrispettivo ricevuto, ma che non costituisce un ricavo acquisito in via definitiva. Al termine di ogni esercizio dovrà, poi, procedere a aggiornare la valutazione del rischio di resa dei prodotti, rilevando i ricavi a cui si aspetta di avere diritto, per effetto del trasferimento al cliente del controllo sulla merce (si veda IFRS 15, par. 55 e B20 – B27). Altra fattispecie è quella, ad esempio, del cosiddetto "continuing involvement", vale a dire del mantenimento in bilancio di elementi patrimoniali contrattualmente ceduti a terzi, per i quali, tuttavia, vengono mantenuti in capo al cedente taluni significativi rischi e benefici (si pensi, ad esempio, ai crediti oggetto di cessione nelle operazioni di cartolarizzazione che rimangono iscritti nel bilancio del cedente); in tali circostanze prevale, in linea di principio, la rappresentazione Ias *compliant* e si dovrà distinguere la parte trasferita dell'attività/passività e quella trattenuta in capo all'impresa. Si veda G. Zizzo, op. ult. cit., 375.

³⁶⁸ C. Mezzabotta, *I principi generali del bilancio secondo la direttiva 34/2013: un confronto con gli IFRS*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2013, 21 ss., ritiene che «La "classificazione" riguarda la corretta rappresentazione in bilancio che consegue dalla corretta qualificazione delle singole operazioni. In particolare, si deve individuare la specifica classe di provento od onere da utilizzare per ciascuna operazione, dopo che di essa si è correttamente definita la qualificazione in base ai principi IFRS. Per esempio, nel caso di acquisto di un bene con pagamento differito, secondo le norme contabili nazionali la componente relativa all'onerosità finanziaria implicita nel prezzo pagato rientra nel costo complessivo del bene, mentre in base agli IFRS, ..., essa deve essere "classificata" come interesse passivo a conto economico».

rientrare, così come discende dalla corretta qualificazione in coerenza con i principi contabili internazionali.

Con riguardo agli esempi sopra riportati, potranno operarsi le seguenti classificazioni³⁶⁹:

- nel caso dell'acquisto di un bene con previsione di pagamento differito oltre i normali termini di dilazione previsti dal mercato per quel determinato bene, come già accennato, il valore iniziale di iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale non è costituito dal prezzo contrattualmente pattuito (come verrebbe imposto secondo un'impostazione contabile tradizionale basata sul principio della rilevanza della forma giuridica), ma una parte di esso verrà classificato come interessi passivi ascrivibili al finanziamento insito nell'operazione di acquisto con pagamento differito e imputati per competenza lungo tutta la durata degli esercizi coperti dalla dilazione, assumendo conseguente rilevanza fiscale, mentre la parte residua costituirà il valore del bene ammortizzabile fiscalmente

- nella vendita con opzione di riacquisto, i componenti (positivi) di reddito - che in base ad una rappresentazione giuridico-formale sarebbero classificati come ricavi di vendita del bene (per l'intero corrispettivo contrattuale) - sono classificati come interessi attivi ovvero canoni (attivi) di locazione relativi all'operazione così come qualificata in conformità agli Ias/Ifrs.

Emerge chiaramente, pertanto, la stretta connessione esistente tra attività di classificazione e attività di qualificazione, in quanto le prime non sono scindibili dalle seconde, anzi, ne rappresentano la naturale appendice e devono risultare coerenti con esse; pertanto, un'operazione che nel sistema Ias *compliant* assume una qualificazione difforme rispetto a quella che avrebbe secondo l'impostazione giuridico-formale nel sistema contabile tradizionale, dà vita anche ad una diversa classificazione in bilancio³⁷⁰.

³⁶⁹ Si veda circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E.

³⁷⁰ Talvolta, tuttavia, può accadere che, con riguardo a una stessa operazione, che mantiene la medesima qualificazione, se si pongono a confronto le due rappresentazioni - quella che si otterrebbe osservando un profilo giuridico-formale e quella che si otterrebbe attenendosi ai principi contabili internazionali, basata sulla prevalenza dell'aspetto sostanziale - i relativi elementi reddituali e patrimoniali risultino diversamente classificati. E' il caso, ad esempio, di un'operazione di *leasing* finanziario, qualificata come locazione finanziaria in entrambi i sistemi di rappresentazione contabile, per la quale, tuttavia, all'interno dei due

Sempre con riferimento alla rilevanza fiscale delle classificazioni di bilancio, sia la circolare dell' Agenzia delle entrate n. 7/E del 2011 che la Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009 riportano l'ulteriore esempio delle spese di manutenzione ciclica, per le quali il principio contabile Ias 16 dispone la capitalizzazione sul costo dei beni che formano oggetto della manutenzione - con conseguente riconoscimento fiscale di tale patrimonializzazione delle stesse - in luogo dell'imputazione in sede di accantonamento prevista dal regime precedente. In questo caso, si realizza una modifica della classificazione del costo imputato al bilancio, con il passaggio da un accantonamento ad un costo capitalizzato e incrementativo del valore del bene cui si riferisce³⁷¹. Tale rappresentazione si ritiene esprima una regola di classificazione (e, prima ancora, di qualificazione) che deve rilevare anche ai fini fiscali.

Il fenomeno delle "imputazioni temporali", infine, concerne la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare il reddito imponibile.

Gli Ias/Ifrs, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si fondano su un criterio di competenza basato non sulla "maturazione giuridica" dei componenti reddituali, ma sulla "maturazione economica", che va individuata con riferimento al momento in cui si ritiene che con una certa probabilità i benefici economici futuri di una determinata operazione affluiranno all'impresa ed in cui sarà possibile valutare in maniera attendibile l'entità di tali benefici, nonché quando anche i relativi costi potranno essere determinati attendibilmente³⁷².

Questa è l'impostazione seguita dal Regolamento attuativo Ias, il quale, come visto,

sistemi, è diversa la classificazione reddituale, che, nella rappresentazione giuridico-formale, basata sul cosiddetto "metodo patrimoniale", comporta l'iscrizione di canoni di *leasing* nel bilancio del locatario e, nella rappresentazione Ias *compliant*, che si fonda, invece, sul cosiddetto "metodo finanziario", richiede la rilevazione di una quota di ammortamento del bene (che viene iscritto nell'attivo patrimoniale del locatario) e una quota di interessi passivi sul finanziamento.

³⁷¹ Un ulteriore esempio riguarda, poi, i fondi di ripristino e di bonifica che, a determinate condizioni, gli Ias impongono di contabilizzare in contropartita di un costo integrativo dell'investimento, il quale concorre, come tale, a formare il valore ammortizzabile del bene.

³⁷² Cfr. circolare dell' Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E.

all'articolo 2, 1° comma, secondo periodo, ha specificato che devono intendersi non applicabili ai soggetti Ias *adopter* le disposizioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del T.u.i.r.³⁷³, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma.

In tal modo, per i soggetti Ias *adopter*, anche con riguardo alla corretta individuazione del periodo d'imposta di competenza, la normativa fiscale si svincola dal tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, cosicché l'imputazione temporale³⁷⁴ dei componenti reddituali dovrà sempre attenersi - salvo specifiche deroghe espressamente previste nel citato testo unico - alle risultanze del Conto economico³⁷⁵.

³⁷³ Come già rilevato, le disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2 richiedono, quale presupposto al fine della rilevazione dei costi e dei ricavi, la verifica delle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali (comma 1) e fanno riferimento alle risultanze negoziali come presupposto necessario per la verifica dell'acquisizione e del passaggio della proprietà dei beni (comma 2).

³⁷⁴ Nell'ambito dell'imputazione a periodo viene operata una distinzione tra regole concernenti la competenza cosiddetta "esterna", che hanno ad oggetto la rilevazione di componenti attivi e passivi che hanno avuto origine da rapporti con i terzi (fornitori, dipendenti, ecc.), e regole sulla competenza interna, concernenti esclusivamente l'ambito delle componenti reddituali derivanti da attività di valutazione. La dottrina ha da subito ritenuto che, la deroga contenuta nell'articolo 83 del T.u.i.r. non potesse riguardare le disposizioni del medesimo Testo unico dedicate alle singole valutazioni, ossia le norme sulla competenza interna. Si veda sul punto G. Zizzo, *L'Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, cit. 230. Secondo l'Autore, occorre distinguere tra quelle regole di competenza che sarebbero meramente confermatrici dei principi contabili nazionali rispetto a quelle che, invece, rispondono ad una specifica *ratio* tributaria. Solo per le prime sarebbe possibile ravvisare una deroga a favore dei criteri d'imputazione fissati dai principi contabili internazionali, mentre la deroga non dovrebbe coinvolgere il secondo periodo dell'articolo 109, comma 1, del T.u.i.r. in quanto lo stesso risponde ad un interesse fiscale, che comporta un differimento della rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi fino a quando non risultino certi nell'esistenza ed obiettivamente determinabili nell'ammontare. I dubbi interpretativi che ha sollevato la dottrina a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 2008 sono stati poi risolti dal D. M. n. 48 del 2009, il quale all'articolo 2, 2° comma, ha precisato che continuano ad applicarsi anche ai soggetti Ias/Ifrs i limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, quali ad esempio quelli che scaturiscono dalle valutazioni (ammortamenti, accantonamenti, ecc.).

³⁷⁵ Attraverso il rinvio ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale stabiliti dai principi contabili internazionali muta il quadro di riferimento rispetto alla impostazione tradizionale seguita sia dai principi contabili nazionali, sia dal T.u.i.r. In tale ultimo ambito, le condizioni indicate dall'art. 109, 1° comma, del T.u.i.r. non operano nella determinazione dell'imponibile delle imprese che adottano tali principi. Il criterio per individuare l'imputazione temporale fissato dall'articolo 109, 1° comma, fa riferimento a situazioni facilmente verificabili e controllabili, anche a posteriori, quali la stipula dell'atto relativamente ai beni immobili, la consegna o spedizione del bene se si tratta di beni mobili, ecc. La *ratio* di tale scelta deve rintracciarsi nell'esigenza, che ispira buona parte delle norme in materia di determinazione del reddito di impresa, di assicurare la certezza del rapporto tributario. I requisiti della certezza e obiettiva

La Relazione di accompagnamento al Regolamento attuativo Ias precisa che *“devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall’operazione. Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche nell’ipotesi in cui la natura dell’operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR”*³⁷⁶.

Generalmente il fenomeno delle imputazioni temporali risulta strettamente connesso con le propedeutiche attività di qualificazione e classificazione: infatti, una diversa

determinabilità devono essere ripensati dal punto di vista dell’applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, anche in relazione al fatto che l’articolo 109, commi 1 e 2, è interamente derogato dalla disciplina contabile. Come si legge nella Relazione di accompagnamento al Regolamento attuativo Ias, la deroga al comma 1 dell’articolo 109 è stata obbligata in quanto gli Ias *“fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza”*. La deroga al comma 2 dell’articolo 109 è stata, invece, resa necessaria *“in quanto è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali – cui il TUIR da sempre rinvia - vengono, invece, rilevati in base alla sostanza dell’operazione per effetto dei principi contabili internazionali. Così, ad esempio, se in base agli Ias una compravendita di beni deve essere rappresentata come una locazione o come un finanziamento perché, nonostante il passaggio della proprietà dei beni, non ne sono stati trasferiti sostanzialmente i rischi e i benefici (come potrebbe accadere nella vendita con opzione put o call fra le parti per la retrocessione dei beni a prezzo conveniente), tale rappresentazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in deroga al citato articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall’operazione”*. Sebbene in molti casi, nonostante la diversa impostazione cui sono ispirati i principi contabili nazionali (e in parte il T.u.i.r.) rispetto a quelli internazionali, non si giunga a differenze sostanziali, in altri casi, l’operare del principio *substance over form* può condurre ad una diversa rilevazione temporale dei fatti di gestione (cfr. G. Strampelli, *L’incidenza del principio substance over form sulla rilevazione dei ricavi*, 105, in F. Gallo – G. Scognamiglio (a cura di), *Il principio substance over form*, Milano, 2012).

³⁷⁶ In sintesi, come ribadito dalla Relazione di accompagnamento *“si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni IAS (imputazioni che, proprio perché conseguenti a tali qualificazioni, non avrebbero avuto bisogno di essere esplicitate dalla norma), ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo”*. In tal senso la circolare n. 7/E del 2011 riportava l’esempio dei cosiddetti *“ricavi di affiliazione”*, ossia dei corrispettivi versati per ottenere una serie di prestazioni in un rapporto associativo o di durata (quali i ricavi per l’attivazione di servizi telefonici) che, sulla base delle regole previste dallo Ias 18, vigente fino al 31 dicembre 2017 (e successivamente sostituito dal nuovo IFRS 15), venivano ripartiti temporalmente lungo i vari esercizi di fornitura e, se la prestazione risultava ancora in corso di svolgimento a fine esercizio, essi andavano imputati in ragione della quota di servizio eseguita a fine esercizio (al contrario, secondo le regole previste dal T.u.i.r., tali corrispettivi concorrevano interamente a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui veniva ultimata la prestazione di servizio, momento che segna anche la maturazione contrattuale del diritto al corrispettivo). Tale operazione viene pur sempre qualificata e classificata come un ricavo per la prestazione di servizi in entrambi i sistemi considerati (sia in quello delineato dal T.u.i.r. che nel regime di derivazione rafforzata), tuttavia diverge negli stessi in relazione al fenomeno dell’imputazione temporale.

qualificazione e classificazione di un'operazione in bilancio, rispetto alla rappresentazione contabile di tipo giuridico-formale, può riflettersi sulle sue modalità di contabilizzazione e sul momento in cui le relative componenti reddituali devono essere imputate temporalmente³⁷⁷. In ogni caso, non si può escludere a priori che le imputazioni temporali possano costituire fenomeni autonomi rispetto alle qualificazioni/classificazioni³⁷⁸.

Cionondimeno, anche con riferimento alle imputazioni temporali, il principio di derivazione rafforzata subisce delle pesanti deroghe, in quanto il legislatore, pur accogliendo i criteri di imputazione temporale previsti dagli Ias, ha inteso mantenere ferme talune regole sulla competenza fiscale previste dal T.u.i.r., disallineate dalle risultanze del bilancio, in relazione ad alcune determinate fattispecie.

Come, infatti, già accennato in precedenza, l'articolo 2, comma 2, del Regolamento attuativo Ias ha previsto che *“anche ai soggetti IAS (...) si applicano le disposizioni (...) del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti*

³⁷⁷Nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 2011 viene riportato, come già visto, l'esempio della vendita di un bene-merce con pagamento differito (che nella tradizionale impostazione civilistica nazionale viene contabilizzata come ricavo di vendita del bene interamente imputabile al Conto economico dell'esercizio in cui si considera perfezionata la cessione, secondo un profilo giuridico – formale, ossia avendo riguardo alla data di consegna o spedizione del bene); i principi contabili internazionali configurano una diversa classificazione del corrispettivo di cessione, che non dovrà essere considerato per intero alla stregua di un ricavo di vendita, ma dal quale andranno scorporati gli interessi attivi, per la parte riferibile all'operazione di finanziamento accordato al cliente, insita nel contratto e corrispondente alla dilazione di pagamento concessa al medesimo; questa classificazione di bilancio riverbera i suoi effetti anche sulla imputazione temporale dell'operazione, in quanto implica che la componente finanziaria riferita agli interessi attivi maturati sul finanziamento concesso venga imputata *pro rata temporis*, in considerazione della maturazione fisica degli stessi, e sia spalmata lungo tutto il periodo di durata del finanziamento.

³⁷⁸I criteri di imputazione temporale, contenuti negli Ias, che hanno ad oggetto il momento della rilevazione, possono mantenere una loro sostanziale autonomia applicativa rispetto ai criteri di qualificazione e classificazione in bilancio. Al contrario, i criteri di classificazione si pongono in rapporto di dipendenza logico-applicativa rispetto a quelli di qualificazione, i quali hanno ad oggetto l'*an* della rilevazione dell'elemento reddituale/patrimoniale e condizionano, di conseguenza, la sua classificazione in bilancio; le norme di valutazione/quantificazione disciplinano il *quantum* della rilevazione dei componenti reddituali o patrimoniali e non dipendono dagli Ias.

positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento"³⁷⁹.

Nel paragrafo che segue ci si soffermerà sul significato e la portata delle limitazioni che impediscono il pieno ed effettivo dispiegarsi del principio di derivazione rafforzata con riguardo ai criteri di imputazione temporale previsti dal sistema Ias/Ifrs, destinato ad infrangersi di fronte allo scoglio rappresentato dalle norme sulle valutazioni e quantificazioni.

14. La parallela scelta di escludere le disposizioni concernenti i criteri di valutazione e quantificazione dall'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata.

Per comprendere appieno in che termini opera e si viene a conciliare il principio di derivazione rafforzata con il criterio delle imputazioni temporali pare opportuno, a giudizio di chi scrive, richiamare brevemente la nozione di competenza, quale emerge dal sistema dei principi contabili internazionali, che assume i connotati di vera e propria competenza economica, in quanto, prevedendo la rilevazione dei componenti reddituali in base alla loro maturazione economica, con riferimento al momento in cui gli stessi appaiano "misurabili attendibilmente", finisce per includere anche quei componenti reddituali - sia positivi che negativi - attesi, stimati o anche solo sperati.

Al contrario, la nozione di competenza fiscale che si ricava dal sistema delineato dal T.u.i.r. si basa anch'essa su un concetto di "maturazione" dei componenti reddituali, ma non di natura strettamente economica, in quanto è soggetta a limitazioni e circoscritta

³⁷⁹ Si tratta di disposizioni che in taluni casi prevedono espressamente per i soggetti Ias *adopter* la deroga al principio di derivazione rafforzata (si pensi, ai limiti alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento di marchi e avviamento di cui all'articolo 103, comma 3-*bis* del T.u.i.r. cui si è già fatto cenno); in altri casi, stabiliscono regole applicabili all'intera platea dei contribuenti, ivi compresi i soggetti che redigono il bilancio in conformità agli Ias/Ifrs (si pensi, ad esempio, alle disposizioni che prevedono la rilevanza fiscale in base al principio di cassa dei componenti positivi di reddito, come nel caso di taluni contributi, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera *b*) ovvero dei componenti negativi di reddito, come i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali, ai sensi dell'articolo 95, comma 5).

da presunzioni legali, di derivazione codicistica. Infatti, per i soggetti che non applicano gli Ias/Ifrs, con riferimento all'individuazione dei criteri di imputazione temporale, la competenza economica deve essere ricostruita facendo riferimento ai requisiti richiesti dall'art. 109, commi 1 e 2, e dalle norme del Codice civile che disciplinano il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili.

Da questo punto di vista la condizione più limitante è costituita dalla fissazione, come presupposto per la rilevabilità dei componenti reddituali, del requisito di oggettiva determinabilità (art. 109, comma 1, secondo periodo, del T.u.i.r.), che non consente di rilevare contabilmente i ricavi attesi o solamente sperati³⁸⁰; altre limitazioni derivano dalle disposizioni che prevedono la forfetizzazione di oneri oppure il rinvio della deducibilità di costi, od anche la loro deducibilità per cassa piuttosto che per competenza.

La *ratio* di tale previsione va ricercata nel fatto che la disciplina sul reddito d'impresa tende ad escludere la rilevanza dei processi estimativi che si celano dietro i valori che sono frutto di stime e congetture operate dai redattori del bilancio (come nel caso delle disposizioni sugli ammortamenti e gli accantonamenti)³⁸¹. In un simile contesto, la deducibilità di oneri o perdite presunti costituisce una eccezione rispetto alla regola generale e, come tale, viene ammessa solo nei casi (e secondo i limiti quantitativi) tassativamente previsti dalle norme del T.u.i.r., concernenti la disciplina degli accantonamenti³⁸².

Occorre, poi, evidenziare che l'art. 109, comma 2, del T.u.i.r., prevede una serie di presunzioni legali assolute, al verificarsi delle quali le distinte categorie di operazioni

³⁸⁰ Tuttavia, come rilevato da G. Zizzo, op. ult. cit., 383, *“alla luce del principio per il quale in bilancio si possono indicare soltanto gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2423 – bis n. 2, c.c.) è piuttosto infrequente che la norma di cui trattasi dei applichi a dei componenti positivi”*.

³⁸¹ Cfr. G. Zizzo, op. ult. cit., 385 e ss.

³⁸² Ai sensi dell'art. 107, 4° comma, del T.u.i.r., nella determinazione del reddito d'impresa non sono ammessi in deduzione accantonamenti diversi da quelli espressamente nominati dal legislatore tributario, mentre i debiti di ammontare soltanto danno origine all'iscrizione in bilancio di “fondi rischi” o di “fondi oneri di competenza stimati”, che vengono alimentati proprio attraverso l'iscrizione in contropartita di tali accantonamenti. Cfr. G. Zizzo, op. ult. cit., 386.

economiche si considerano effettuate (ed i componenti reddituali dalle stesse originantisi si considerano “maturati”)³⁸³. Diversamente, nel sistema contabile Ias, anche i criteri di imputazione temporale rappresentano un diretto corollario del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, per cui, ad esempio, il trasferimento di un *asset* può considerarsi perfezionato solo a seguito del trasferimento del requisito del controllo e di tutti i rischi ed i benefici connessi allo stesso, a prescindere dalle forme giuridiche prescelte per il suo trasferimento.

Ecco la ragione per cui l’art. 2, comma 1, del Regolamento attuativo Ias stabilisce, come immediata conseguenza della derivazione dell’imponibile dal bilancio redatto in conformità degli Ias, l’inapplicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 109, commi 1 e 2, del T.u.i.r. ai soggetti Ias *adopter*.

Per poter comprendere pienamente la dimensione che assume il fenomeno della sostituzione dei “criteri di imputazione temporali” contenuti nel T.u.i.r. con quelli contenuti all’interno dei principi contabili internazionali, è necessario compiere una distinzione, all’interno della più ampia nozione di competenza fiscale, tra competenza esterna e competenza interna.

La prima riguarda il complesso di disposizioni riguardanti l’individuazione del periodo nel quale devono essere rilevati i proventi e gli oneri che derivano da rapporti e operazioni intercorse con i terzi, e che nel T.u.i.r. sono contenute prevalentemente nell’art. 109, commi 1 e 2.

La competenza interna, invece, attiene a tutto quel nucleo di disposizioni che riguardano le valutazioni di fine esercizio degli elementi del patrimonio (plusvalenze e minusvalenze iscritte, ammortamenti ed altre rettifiche di valore) e quelle riferite agli accantonamenti.

³⁸³ Tali presunzioni traggono direttamente origine dalle regole giuridiche previste dal Codice civile (ad esempio, la cessione di un immobile si considera effettuata nel momento della stipula dell’atto notarile, ovvero, se successiva, alla data di trasferimento del diritto di proprietà; così come la cessione di un bene mobile si considera avvenuta all’atto della consegna o della spedizione).

All'indomani delle modifiche apportate all'art. 83 del T.u.i.r., ad opera della Legge finanziaria 2008, la dottrina aveva da subito ritenuto che la deroga contenuta nel succitato articolo non potesse riguardare le norme sulla competenza interna, ma soltanto quelle sulla competenza esterna. Successivamente, con l'approvazione del D.M. n. 48 del 2009, molti dei dubbi interpretativi che avevano attanagliato la dottrina a seguito dell'introduzione della novella legislativa hanno trovato definitiva risoluzione³⁸⁴. Infatti, l'art. 2 di tale provvedimento ha sciolto ogni incertezza circa il fatto che il riferimento, contenuto all'art. 83, ai "criteri di imputazione temporale" debba intendersi riferito esclusivamente al complesso di disposizioni che delineano la "competenza esterna", di cui all'art. 109, commi 1 e 2, del T.u.i.r.; ciò non solo in virtù del fatto che, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 83 del T.u.i.r., lo stesso richiama esclusivamente i soli criteri di imputazione temporale, ma anche perché le regole in materia di valutazioni e di accantonamenti, più che vere e proprie regole di imputazione temporale, assumono l'intrinseca valenza di regole volte a stabilire se e in quali limiti l'importo delle componenti valutative e degli accantonamenti effettuati nel bilancio civilistico possa riflettersi sulla successiva determinazione dell'imponibile fiscale. Le disposizioni in tema di valutazione sono essenzialmente regole funzionali a realizzare l'interesse fiscale³⁸⁵, relativamente alle quali il legislatore nazionale non ha ritenuto opportuno

³⁸⁴ In realtà, un simile dubbio poteva già trovare soluzione attenendosi al tenore letterale dell'articolo 83 del T.u.i.r., che fa riferimento solo ed espressamente ai "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione" del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali. Ciò avrebbe condotto ad escludere dall'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata i fenomeni meramente valutativi o volti alla quantificazione dei componenti di reddito.

³⁸⁵ La Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009 ha specificato come, trattandosi di disposizioni che non rientrano nella nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, "si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti Ias non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli Ias. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze)".

rinunciare alla propria potestà d'imperio, preferendo piuttosto attenuare o escludere del tutto il rapporto di derivazione dell'imponibile dalle risultanze del bilancio.

Come opportunamente chiarito dalla Relazione di accompagnamento alla Legge finanziaria per il 2008 la "deroga generale" contenuta nell'art. 83 del T.u.i.r. è inidonea a pregiudicare gli interessi dell'Erario; in definitiva, in ordine alle regole di valutazione non è stato giudicato ammissibile cedere il passo alle regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale e mettere da parte gli interessi specifici dell'ordinamento tributario, quali l'interesse a garantire la certezza del rapporto tributario o quello a prevenire o, comunque, arginare manovre elusive o evasive che potessero provocare un'erosione della base imponibile. Su tale versante, vengono dunque a generarsi dei disallineamenti tra il risultato di esercizio scaturente dal sistema delineato dai principi contabili internazionali e il reddito imponibile determinato sulla base delle regole del T.u.i.r. che *"si manifestano essenzialmente sulle variazioni fiscali che attengono ai profili delle valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi"*, ossia necessitano di essere gestiti attraverso il consueto meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione alle risultanze del conto economico.

Nell'ambito delle disposizioni di valutazione/quantificazione, va, dunque, operata una distinzione tra quelle disposizioni che, comunque, risentono "a monte" della scelta di adottare i principi contabili internazionali (si tratta delle disposizioni contenute negli artt. da 102 a 108) e quelle disposizioni che, invece, rimangono del tutto impermeabili a tale scelta, in quanto prevedono delle regole di deduzione e tassazione per cassa o forfettarie³⁸⁶. In altre parole, la scelta di adottare come sistema di riferimento gli *standard* contabili internazionali non scalfisce minimamente quei criteri che affondano le proprie radici in superiori esigenze di natura fiscale, che si mantengono sostanzialmente

³⁸⁶ Si vedano in particolare gli artt. 88, c. 3, lett. b), riguardante i contributi costituenti sopravvenienze attive; l'art. 95, 5° comma, in tema di compensi agli amministratori, l'art.99, relativo a oneri fiscali e contributivi, l'art. 100, relativo agli oneri di utilità sociale, ecc.

immutate anche per i soggetti Ias *adopter*³⁸⁷.

In ogni caso, come opportunamente evidenziato dalla circolare n. 7/E summenzionata, spesso accade che la rappresentazione contabile discendente dall'applicazione degli Ias/Ifrs, che comporti una diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale degli effetti reddituali di un'operazione rispetto a quelli che discendono da una rappresentazione giuridico – formale, trascini con sé anche una diversa valutazione, non necessariamente coincidente con quella di matrice giuridico-formale contenuta nel T.u.i.r.³⁸⁸. In altri termini, sono abbastanza rari i casi in cui la valutazione degli elementi reddituali e/o patrimoniali nel sistema Ias/Ifrs costituisce un fenomeno completamente avulso dai fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale³⁸⁹.

Inoltre, in casi come questi, in cui i criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali risultino una diretta conseguenza dei diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, gli stessi potranno, in ogni caso, ottenere

³⁸⁷Si tratta di una distinzione direttamente discendente dal principio di derivazione dell'imponibile fiscale dall'utile di bilancio, ai sensi dell'art. 83 del T.u.i.r. Come noto, infatti, l'art. 83 del T.u.i.r. contiene due scelte di sistema, la prima rappresentata dal principio di derivazione tradizionale, la seconda dal principio di derivazione rafforzata. I criteri di imputazione temporale, previsti dall'art. 109, commi 1 e 2, sono il naturale corollario della derivazione "tradizionale" dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio, redatto secondo le regole del Codice civile. Pertanto, per i soggetti Ias *adopter*, dovendo assumere come riferimento uno schema diverso per la determinazione dell'imponibile fiscale, non si potevano rendere applicabili le regole di imputazione temporale, previste all'art. 109, commi 1 e 2, del T.u.i.r.

³⁸⁸ La circolare n. 7/E riporta alcuni esempi, quali:

- operazioni di *leasing* finanziario: in caso di adozione del metodo finanziario, il locatario iscrive nel proprio bilancio il bene ricevuto in locazione finanziaria, come se fosse un proprio *asset*, e deduce le relative quote di ammortamento; in questo caso i valori fiscali dei beni iscritti nel bilancio del locatario e dei correlati debiti verso il locatore per il pagamento dei canoni di *leasing* (considerati alla stregua di un rimborso periodico del finanziamento ricevuto) assumono rilievo così come determinati in base alla rappresentazione contabile prevista dagli Ias/Ifrs;

- acquisto di un bene strumentale con pagamento differito, per il quale, come già detto, il valore fiscale del bene sarà dato dall'importo contabilizzato al netto della quota qualificabile come oneri finanziari, per la parte riferibile al finanziamento ottenuto ed insito nell'ottenimento della dilazione di pagamento, secondo quanto previsto dagli *standard* internazionali; pertanto, questo sarà il valore rilevante ai fini del calcolo dell'ammortamento del bene.

³⁸⁹ La circolare n. 7/E del 2011 indica l'esempio delle valutazioni dei titoli: si tratta, infatti, di elementi che possono essere qualificati, classificati e imputati temporalmente in maniera analoga tanto nel sistema Ias *compliant* quanto in base alla rappresentazione giuridico-formale, ma per i quali il T.u.i.r. stabilisce proprie e specifiche regole di valutazione, talvolta difformi da quelle di bilancio.

riconoscimento fiscale nel rispetto delle più rigorose regole fiscali e dei limiti specificamente dettati dal T.u.i.r., come prescritto dall'articolo 2, comma 2, del D. M. n. 48 del 2009³⁹⁰.

Ciò trova, del resto, conferma nella Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009, in cui si evidenzia come *“si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti Ias non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli Ias”*.

Addentrando più nello specifico, tali disposizioni prevedono:

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; si pensi, a titolo esemplificativo:

- alle limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa previste negli articoli 102, 102-bis e 103 del T.u.i.r. I componenti negativi di reddito corrispondenti alle quote di ammortamento vengono, quindi, ammessi in deduzione entro i limiti previsti dal legislatore fiscale (ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 102, l'ammontare massimo fiscalmente deducibile è dato dalla quota di ammortamento che si ottiene applicando al costo dei beni i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale 31 dicembre 1988)³⁹¹.

³⁹⁰Riprendendo gli esempi prima indicati, ciò implica che, ad esempio, nel caso delle operazioni di *leasing* finanziario e nel caso dell'acquisto di un bene di investimento con pagamento differito nel tempo, l'ammortamento fiscale del bene risulterà, in ogni caso, deducibile entro i limiti stabiliti dal coefficiente tabellare previsto dal D.M. del 31/12/1988, calcolato sul valore a cui il bene è iscritto in bilancio.

³⁹¹Inoltre, viene precisato che le quote di ammortamento deducibili sono esclusivamente quelle riferite ai beni strumentali; ciò significa, in particolare, che per quanto riguarda gli immobili, saranno deducibili soltanto le quote di ammortamento relative agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, così come definiti dal comma 2 dell'articolo 43 del T.u.i.r. Da ciò discende che, per i beni che, per le loro caratteristiche, rientrano fra quelli contemplati dall'articolo 90 del T.u.i.r. (vale a dire gli immobili patrimoniali, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni-merce in senso stretto, di cui all'art. 85, comma 1, lett. b), ossia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) - ancorché risultino oggetto di diversa rappresentazione nel bilancio Ias *compliant* - il relativo ammortamento non assume rilevanza ai fini fiscali.

- alle limitazioni previste alla deducibilità degli oneri di utilità sociale contenute nell'articolo 100 del T.u.i.r.³⁹²;
 - ai limiti stabiliti dall'articolo 106 del T.u.i.r. in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamenti per rischi su crediti³⁹³;
 - ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108, 2° comma, del T.u.i.r., se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse;
 - all'indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95³⁹⁴) ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 109 del T.u.i.r.
- esclusione dal reddito di taluni componenti negativi; si tratta, ad esempio:
 - dell'esclusione contenuta nel comma 4 dell'articolo 107 del T.u.i.r., che contiene un divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente individuati come accantonamenti deducibili dalle disposizioni di cui al capo II del T.u.i.r., dedicato

³⁹² Si fa riferimento alle spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti volontariamente sostenute per finalità di educazione, ricreazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi) e alle varie tipologie di erogazioni liberali.

³⁹³ Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del T.u.i.r. *“Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”*.

L'art. 2, comma 3, del D.M. n. 48 del 2009 esclude l'applicazione dei limiti di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del T.u.i.r. alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti, stabilendo una deroga, quindi, al principio più generale di cui all'art. 2, 2° comma, del D.M. n. 48 del 2009 che fa salva l'applicazione delle norme sulla competenza interna³⁹³. Il riferimento alla prima iscrizione dei crediti in bilancio non pregiudica, tuttavia, l'applicazione dei suddetti limiti alle valutazioni successive dei crediti.

³⁹⁴ Si tratta delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad Euro 180,76, elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero.

alla “*Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti*”;

- della ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti negativi; è il caso delle spese relative a più esercizi che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del T.u.i.r. (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 – *bis*, comma 2, lettera c), n. 1), d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; in precedenza il riferimento era all'articolo 108, comma 3 del T.u.i.r.), sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio³⁹⁵.

- esenzione od esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi di reddito; si pensi, ad esempio:

- al regime della *participation exemption*, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95 per cento, le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi da 1 a 3, su azioni o quote di partecipazione al capitale di società ed enti indicati nell'art. 5 (escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate) e nell'art. 73, a condizione che presentino i requisiti previsti dall'articolo 87 del T.u.i.r.;

- al regime di esclusione, sempre nei limiti del 95 per cento, dei dividendi di cui all'articolo 89 del T.u.i.r., fermo restando quanto disposto dal comma 2-*bis*, che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, esclude tale beneficio con riguardo agli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione, i quali concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti;

- all'irrelevanza dei maggiori valori iscritti in relazione alle azioni, alle quote ed agli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 85 del T.u.i.r.; tali maggiori valori non concorrono,

³⁹⁵ Il testo previgente, contenuto nell'articolo 108, 3° comma, prevedeva che “*Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi*”.

dunque, alla formazione del reddito né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti finanziari (articolo 110, 1° comma, lettera *d*) del T.u.i.r.).

- alla ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti positivi; tale è il caso:
 - delle plusvalenze realizzate - diverse da quelle di cui all'articolo 87 del T.u.i.r. - che concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, al sussistere di determinati requisiti e dietro opzione del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (in base alla disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 86 del T.u.i.r.)³⁹⁶;
- alla rilevanza di taluni componenti positivi o negativi in base al principio di cassa (e non in base a quello tradizionale di competenza); si pensi, ad esempio:
 - ai compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del T.u.i.r., che l'articolo 95, comma 5, dello stesso testo unico considera fiscalmente deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
 - agli utili distribuiti, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono

³⁹⁶ Tale regola, dunque, come confermato dall'art. 2, 2° comma, del D.M. n. 48 del 2009, resta ferma per le società che adottano gli Ias/Ifrs, in quanto è espressione di una logica di fondo che è indifferente al sistema contabile utilizzato. Nel caso di queste società, tuttavia, sorge il dubbio se il triennio di possesso decorra dall'acquisizione della proprietà del bene o dall'eventuale diverso momento in cui, a seguito dell'assunzione dei connessi rischi e benefici, il bene viene iscritto in bilancio. Secondo G. Zizzo, *La determinazione...*, in G. Falsitta (a cura di), cit., 429, il riferimento che la disposizione fa al periodo di possesso lascerebbe propendere per la prima soluzione, pur comportando una diversificazione tra forme di acquisizione della titolarità del bene (ad esempio, differenziando tra acquisizione mediante compravendita o acquisizione mediante leasing) che appare difficilmente giustificabile, soprattutto in una realtà come quella delle società che adottano i principi contabili internazionali, improntata al principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. L'Amministrazione finanziaria, in alcuni suoi documenti di prassi (si vedano le circolari del 16 marzo 2005, n. 10 e del 13 giugno 2008, n. 46), si è pronunciata implicitamente a favore dell'equivalenza tra l'iscrizione in bilancio ai sensi degli Ias/Ifrs e l'acquisto della proprietà, prima con riguardo alle partecipazioni - prospettando la suddetta equiparazione con riguardo alla verifica dei requisiti per usufruire del regime di *participation exemption*, in particolare con il requisito dell'iscrizione in bilancio della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso - successivamente ribadendo la propria posizione con riferimento ad altre attività (strumenti ed attrezzature destinate ad attività di ricerca e sviluppo). Parrebbe ragionevole e coerente identificare la data di decorrenza del triennio di possesso del bene ai fini della rateazione della plusvalenza in quella di iscrizione in bilancio del costo del bene stesso, indipendentemente dall'acquisto della proprietà, dal momento che è il costo di iscrizione in bilancio che funge da base su cui commisurare la plusvalenza. Si veda G. Zizzo, op. ult. cit., 429.

percepiti;

- agli interessi di mora che, ai sensi dell'articolo 109, comma 7, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

Inoltre, nella Relazione al D. M. n. 48 del 2009 è stato messo in evidenza come, fra le limitazioni al principio di derivazione rafforzata, siano ricomprese anche le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 109 del T.u.i.r.³⁹⁷, che stabiliscono la regola del *pro-rata* di deducibilità delle spese che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi che concorrono a formare il reddito e ad attività o beni produttivi di proventi che non vi concorrono in quanto esenti, le quali sono *“deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”*.

In base a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento attuativo Ias (che stabilisce che anche ai soggetti Ias si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi), sembra potersi concludere che anche tali disposizioni continuino ad essere applicabili ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

15. La deroga al principio di derivazione rafforzata prevista dall'art. 3, 3° comma, del Decreto n. 48 del 2009 e la previsione di un criterio univoco di qualificazione delle operazioni intersoggettive sulla base alla natura giuridica delle medesime.

L'art. 3 del Regolamento attuativo Ias si occupa di dare attuazione al principio direttivo, contenuto nell'art. 1, comma 60, lett. a) della legge finanziaria per il 2008, in base a cui il Regolamento attuativo deve fissare *“i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle*

³⁹⁷ L'articolo 109, 5° comma, del T.u.i.r. dispone che *“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”*.

qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni previste dagli IAS, determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi”.

Il comma 1 dell’art. 3 in commento riafferma tale principio, chiarendo, tuttavia, che il divieto di doppia deduzione o di doppia tassazione deve intendersi riferito al medesimo soggetto passivo di imposta.

La scelta di circoscrivere al medesimo soggetto i divieti di duplicazione di deduzioni o di tassazione appare obbligata, ove si considerino le diversità di rappresentazioni in bilancio di una medesima fattispecie negoziale, non soltanto quando la fattispecie considerata coinvolga soggetti che applicano principi contabili differenti, ma anche quando la medesima fattispecie intervenga tra due soggetti *Iasadopter*, che applicano differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività. Una simile evenienza potrebbe verificarsi per effetto delle diverse rappresentazioni contabili parimenti ammesse dai principi contabili internazionali anche con riferimento ad una medesima fattispecie negoziale, come, ad esempio, avveniva nel caso dello Ias 17 per il *leasing* finanziario (ad es., per una delle controparti di un contratto di *leasing*, lo stesso poteva essere qualificato come *leasing* operativo, pertanto il bene concesso in *leasing* continuava a restare contabilizzato nell’attivo del bilancio della società concedente, che procedeva al suo ammortamento, mentre, per l’altra parte era qualificato come *leasing* finanziario, dando luogo anch’esso alla contabilizzazione dell’operazione con metodo finanziario, ossia prevedendo l’iscrizione del cespite nell’attivo patrimoniale dell’impresa utilizzatrice).

Il comma 2 dell’art. 3 prevede che la rilevazione ed il trattamento ai fini fiscali delle operazioni che intercorrono tra soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias e soggetti che, invece, non li applicano debbano essere individuati, per ciascuna delle parti contrattuali dell’operazione, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili adottati da ciascun soggetto coinvolto nella medesima operazione.

Questo principio trova, tuttavia, una deroga nel successivo comma 3 dell'art. 3, che individua talune tipologie di operazioni per le quali la rappresentazione operata in base ai principi contabili internazionali, secondo il generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in via eccezionale non assume rilevanza fiscale, in quanto il regime fiscale applicabile viene individuato con riferimento alla natura giuridica delle operazioni, fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli Ias.

La suddetta deroga opera, in primo luogo, con riguardo al regime tributario applicabile alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni e i titoli similari alle azioni (ancorché costituenti immobilizzazioni finanziarie), con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio netto, ed in secondo luogo, con riguardo all'individuazione del soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti di imposta.

La *ratio* del comma 3 è, dunque, quella di prevedere un criterio univoco di qualificazione delle operazioni suddette, al fine di impedire che le medesime, se osservate e valutate da diversi punti di vista, possano dare luogo ad una diversa configurazione contabile e fiscale. Quindi, la disposizione pone una deroga al rinvio effettuato dall'art. 83, sancendo l'inefficacia del principio di derivazione del reddito imponibile dal bilancio redatto secondo gli Ias limitatamente alle operazioni menzionate, prevedendo che il regime fiscale applicabile alle stesse debba essere individuato facendo riferimento non già alle qualificazioni che vengono attribuite in conformità alle regole Ias, sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (come imporrebbe il principio di derivazione rafforzata), bensì, alle qualificazioni previste dal Codice civile, fondate tradizionalmente sulla natura giuridica delle operazioni e dei contratti³⁹⁸.

Pare utile soffermarsi brevemente sulle singole fattispecie a cui la disposizione si riferisce.

³⁹⁸Tuttavia, occorre tenere presente che, in base alla sopra richiamata clausola di salvezza dei criteri di imputazione temporale, di cui al comma 3 in commento, ad es., per gli strumenti finanziari restano validi i criteri di *recognition* e di *derecognition*, previsti dallo Ias 39.

Per quanto concerne la prima fattispecie, l'art. 3, comma 3, lett. a) richiama l'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del T.u.i.r., riguardanti le azioni o quote di partecipazione, anche non rappresentate da titoli, al capitale delle società di cui all'art. 73 del T.u.i.r., che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica il regime di *participation exemption* ex art. 87 del medesimo T.u.i.r., anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa³⁹⁹.

Inoltre, lo stesso articolo 3, comma 3, lett. a), esclude dal proprio ambito di applicazione le azioni proprie e gli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio, per i quali continueranno ad operare, anche fiscalmente, i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali⁴⁰⁰.

La seconda fattispecie, di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), riguarda, invece, l'individuazione del soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti di imposta. Il riferimento alla natura giuridica poteva alimentare dei dubbi nei casi in cui, all'attribuzione delle ritenute, non facesse seguito l'attribuzione del reddito.

Tuttavia, le modalità applicative delle ritenute e dello scomputo di crediti tributari presuppone necessariamente l'imputazione del reddito al medesimo soggetto al quale le ritenute ed i crediti si riferiscono.

Il comma 4 dell'art. 3 del Regolamento Ias prevede che si applichi, in ogni caso, l'art. 89, comma 6 del T.u.i.r. agli interessi, dividendi o altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base a rapporti di pronti contro termine ovvero a mutuo garantito di titoli⁴⁰¹.

³⁹⁹L'art. 3, comma 3, lett. a), tuttavia, contiene l'inciso "*anche costituenti immobilizzazioni finanziarie*", pertanto il riferimento all'art. 85, comma 1, lett. d), del T.u.i.r. deve essere inteso nel senso di escludere la seconda parte di quest'ultima norma, che fa riferimento alle azioni o quote di partecipazione "*che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica il regime di participation exemption ex art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*".

⁴⁰⁰La *ratio* della esclusione dall'ambito applicativo della deroga delle operazioni su azioni proprie e strumenti finanziari rappresentativi del patrimonio proprio risiede nel fatto che l'art. 3 del Regolamento fa riferimento a operazioni intersoggettive: l'intersoggettività verrebbe, invece, a mancare nelle operazioni sulle azioni proprie ovvero sugli strumenti rappresentativi del patrimonio netto proprio dell'entità.

⁴⁰¹Vale la pena rilevare un collegamento imperfetto tra la norma in esame ed il richiamo all'art. 89, comma 6 del Tuir che non riguarda il trattamento fiscale dei dividendi relativi a partecipazioni oggetto dei rapporti

Si ritiene che l'art. 89, comma 6, del T.u.i.r. faccia riferimento esclusivamente agli interessi, sul presupposto, probabilmente, che i contratti di pronti contro termine abbiano ad oggetto esclusivamente titoli a reddito fisso.

Al fine di coordinare la previsione di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento Ias, con quella di cui all'art. 89, comma 6, del T.u.i.r., la prima di dette disposizioni deve essere intesa nel senso che, riguardo alle operazioni di pronti contro termine, si rende applicabile la disciplina fiscale individuabile in base alla natura giuridica dell'operazione, ossia, presupponendo fattispecie di tipo realizzativo, che è, appunto, quella presupposta dall'art. 89, comma 6, del T.u.i.r.

sopra menzionati.

CAPITOLO TERZO

L'ESTENSIONE DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE.

1. Introduzione.

Nel presente capitolo verrà esaminata la disciplina della determinazione del reddito d'impresa quale risultante delle novità introdotte dapprima, a livello civilistico, ad opera del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che ha recepito la Direttiva 2013/34/EU (con riguardo ai bilanci di esercizio delle imprese non tenute ad applicare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs), e successivamente a seguito dell'estensione dell'applicazione del principio della derivazione rafforzata anche ai soggetti Oic *adopter* per opera del d. l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Come già illustrato in precedenza, in ambito europeo la Commissione Europea aveva già rimarcato la necessità per gli Stati membri di avviare un processo di armonizzazione dei dati contabili allo scopo di favorire la comparabilità spaziale delle *performances* economiche e finanziarie delle società operanti nei diversi Paesi e di prevedere, proprio a tale scopo, un *set* minimo di informazioni finanziarie la cui inclusione nei bilanci avrebbe consentito agli *stakeholders* di poter effettuare più agevolmente tale comparazione.

Nel nostro ordinamento, i provvedimenti volti al coronamento di tali obiettivi di armonizzazione contabile previsti dalla Commissione Europea hanno riguardato due distinti gruppi di soggetti. Da un lato, i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali, per i quali si è proceduto ad esercitare le opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento n. 1606 del 2002, come già illustrato nel precedente capitolo;

dall'altro lato, tutti gli altri soggetti, a cui non si imponeva l'obbligo di adottare gli Ias/Ifrs e per i quali è stato avviato un processo di modernizzazione e recepimento delle Direttive contabili.

Il percorso di modernizzazione è giunto a compimento con la Direttiva 2013/34/EU⁴⁰², che, tra le novità più rilevanti, ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di rappresentare i fatti gestionali tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto⁴⁰³ nonché di fornire tutte le informazioni rilevanti, intendendosi per tali quelle la cui " ... omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di impresa". La portata di questi innovativi postulati di redazione del bilancio e i riflessi che gli stessi hanno prodotto sulla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali, in virtù del fondamentale principio della derivazione rafforzata, sarà oggetto di più approfondita disamina nel prosieguo della trattazione. Tuttavia, preme anticipare ed evidenziare fin da ora come sia stata proprio la codicizzazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, introdotta dal d. lgs. n. 139 del 2015 per i bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2016, ad avviare il processo di riforma sfociato, poi, nell'estensione del principio di derivazione rafforzata, già previsto per i soggetti Ias *adopter*, anche alle imprese che si avvalgono, nella redazione del proprio bilancio, delle regole previste dal Codice civile e dai principi contabili nazionali. Per tali soggetti, infatti, si veniva a creare potenzialmente un doppio binario: da un lato, si rendeva necessario procedere alla determinazione del risultato di esercizio assumendo le operazioni gestionali così come rappresentate e qualificate in ossequio a un criterio sostanziale; dall'altro, la determinazione delle imposte sul reddito

⁴⁰² Si fa riferimento alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 34, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. Tale Direttiva ha dunque abrogato la IV e la VII direttiva ed è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 139.

⁴⁰³ Tale obbligo, previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. h), della Direttiva, è stato recepito, poi, dal d. lgs. n. 139 del 2015, che ha introdotto all'art. 2423 - *bis*, comma 1- *bis*, del Codice civile il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

di impresa doveva attenersi alle regole previste dalla disciplina fiscale, contenuta negli articoli 81 e seguenti del T.u.i.r.

La predisposizione di un bilancio orientato a rappresentare i fatti di gestione privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma giuridica - sebbene nelle fattispecie specifiche indicate dal Codice civile e dai principi contabili nazionali approvati dall'Oic - risultava, così, in conflitto con l'impostazione strutturale del T.u.i.r. (impostazione risalente al D.p.r. n. 597 del 1973), che, al contrario, assumeva una rappresentazione contabile dei fatti di gestione basata sull'aspetto giuridico - formale.

Per le imprese tenute ad applicare i nuovi principi contabili nazionali non appariva, dunque, più possibile continuare ad avvalersi del principio di derivazione semplice sancito dall'art. 83, 1° comma, primo periodo, del T.u.i.r.

Si avvertiva fortemente l'esigenza di realizzare un allineamento tra le regole civilistiche⁴⁰⁴ e quelle fiscali al fine di poter determinare il reddito imponibile ai fini Ires, nonché il valore della produzione netta ai fini Irap, assumendo come base di riferimento le risultanze del bilancio all'interno del mutato scenario risultante dalle novità apportate dal d. lgs. n. 139 del 2015.

A questo proposito, tre apparivano le possibili soluzioni.

In primo luogo, si sarebbe potuto pensare di avviare una integrale revisione delle regole di determinazione del reddito di impresa contenute del T.u.i.r., in maniera tale da

⁴⁰⁴ Il d. lgs. n. 139 del 2015 non conteneva alcuna disposizione di carattere fiscale (ai fini Ires o Irap), pur avendo introdotto sostanziali modifiche sulle rappresentazioni di bilancio destinate a incidere inevitabilmente sia sulla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires (ai sensi dell'art. 83 del T.u.i.r.) sia sulla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap (ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 446 del 1997). Per tale ragione, era necessario chiarire quale rilevanza assegnare ai fini tributari alle novità in tema di predisposizione del bilancio di esercizio. Tuttavia, il decreto in esame si limitava a prevedere, all'art. 11, che *"dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*. Si rammenta che una analoga previsione era già contenuta nell'articolo 25 della legge del 31 ottobre 2003, n. 306, attraverso la quale il nostro Paese, nel recepire il regolamento n. 1606/2002, esercitò l'opzione per l'estensione dell'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali anche ai bilanci separati di talune categorie di imprese, mediante il d. lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, il quale conteneva in sé tre articoli riguardanti la fiscalità, rispettivamente, per Ires ed Irap a regime nonché per la prima applicazione nel periodo transitorio.

adattarle alle novità introdotte in materia di bilancio attraverso il d. lgs. n. 139 del 2015. Tuttavia, tale intervento si sarebbe rivelato particolarmente complesso da gestire e avrebbe richiesto tempi eccessivamente lunghi, inconciliabili con le esigenze richieste dalle scadenze fiscali relative al periodo di imposta 2016.

Una seconda soluzione sarebbe stata quella di realizzare una totale autonomia e separazione tra le regole civilistiche in materia di redazione del bilancio e quelle fiscali in materia di determinazione del reddito di impresa, senza apportare alcuna modifica a queste ultime, così configurando un regime di doppio binario civilistico-fiscale. Ma l'esperienza maturata in passato, sotto l'egida della neutralità sostanziale nell'applicazione degli Ias/Ifrs, aveva già dimostrato le debolezze e criticità insite in una soluzione di questo tipo.

La soluzione prescelta (attraverso il d. l. n. 244 del 2016) è stata, invece, quella di mantenere invariate le regole fiscali di determinazione del reddito di impresa previste dal T.u.i.r., prevedendo nel contempo per le imprese di minori dimensioni (le cosiddette micro-imprese) un regime fiscale diverso rispetto a quello previsto per tutte le altre imprese *Oic adopter*, che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

L'allineamento e il coordinamento tra le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio in base ai nuovi principi contabili nazionali e le regole di determinazione dell'imponibile ai fini Ires e Irap è stato realizzato attraverso l'art. 13-*bis*, 2° comma, lettera *a*), n. 2) del d. l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19, attraverso il quale sono stati modificati gli articoli 83 e 109 del T.u.i.r.⁴⁰⁵

Nel prosieguo della presente trattazione verrà illustrato il percorso seguito a livello comunitario, attraverso la modernizzazione delle direttive contabili, per giungere al recepimento della Direttiva del 26 giugno 2013, n. 34 e alla conseguente emanazione del d. lgs. n. 139 del 2015, che ha apportato significative modifiche alle regole in materia di

⁴⁰⁵ Il d. l. n. 244 del 2016 ha anche modificato gli articoli 96, 108 e 112 del T.u.i.r.

bilancio previste nel Codice civile, avviando, nel contempo, un processo di rinnovamento dei principi contabili nazionali, elaborati dall'Organismo Italiano di contabilità, nella convinzione che l'illustrazione della rivoluzione avvenuta in ambito civilistico rappresenti un passaggio obbligato per poter comprendere le ragioni alla base della susseguente rivoluzione avviata in ambito fiscale e le conseguenze che la stessa è destinata a riverberare sulla determinazione del reddito di impresa delle società che adottano le regole previste dal Codice civile e dai principi contabili nazionali.

Ci si interrogherà, poi, sul ruolo rivestito dall'Organismo Italiano di Contabilità nel processo di elaborazione e aggiornamento dei principi contabili nazionali, nonché sulla valenza giuridica che può essere riconosciuta a questi ultimi in relazione alle conseguenze da essi prodotti, in ambito fiscale, sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa e sul problema del rapporto che si viene a creare con il principio di riserva di legge in materia tributaria. Si analizzeranno, poi, le conseguenze e le problematiche generate in ambito fiscale da quello che, tra i postulati di bilancio previsti dal Codice civile, appare forse dotato di portata maggiormente rivoluzionaria, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, e si concluderà con un'analisi degli aspetti critici che investono l'attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria e la possibilità, da parte della stessa, di entrare nel merito delle rappresentazioni contabili adottate nella redazione del bilancio, alla luce del congiunto operare delle nuove regole in tema di bilancio - in particolare, del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - e del principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistico.

2. Il processo intrapreso dalla Commissione europea per la modernizzazione delle direttive contabili e per l'emanazione della Direttiva 34/2013/UE.

Come già trattato in precedenza, l'intervento della Commissione europea si è venuto a dispiegare contemporaneamente su due strade parallele. Da una parte, come visto, sono

stati introdotti e resi obbligatori i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e, in via opzionale, per la redazione del bilancio di esercizio di alcuni tipi di società; dall'altra, l'intervento della Commissione si è occupato anche di seguire un percorso di rivisitazione delle regole contabili previste per quei soggetti che erano esclusi dall'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali (in quanto non obbligati, né dal Regolamento comunitario né dalla normativa nazionale, oppure in quanto non avevano esercitato la facoltà concessa dal d. lgs. n. 38 del 2005), portando a compimento un'opera di progressiva modernizzazione delle Direttive europee in materia contabile in modo da renderle più uniformi e coerenti con le regole previste dai nuovi *standards* internazionali, col fine ultimo di garantire una maggiore comparabilità dei risultati di esercizio delle società.

L'Unione Europea, allo scopo di evitare che si potessero creare differenze troppo accentuate tra le società quotate (obbligate all'adozione delle regole fissate dallo Iasb) e le società non quotate, ha iniziato ad approvare, quindi, nuove Direttive che contemplassero la facoltà di introdurre nei bilanci di tutte le imprese alcune regole tipiche degli Ias/Ifrs e di ridurre le divergenze esistenti tra le imprese che adottavano modelli contabili tra loro diversi⁴⁰⁶.

Questo *modus operandi* ha, di fatto, finito per generare una bipartizione delle fonti europee in tema di redazione del bilancio, cosicché oggi assistiamo alla compresenza di due diversi sistemi d'informazione e di rilevazione contabile all'interno dell'Unione Europea. Da un lato, vi è una ristretta cerchia di soggetti che adotta un sistema di rilevazione, presentazione e valutazione delle voci di bilancio basato sui principi contabili internazionali Ias/Ifrs; sul versante opposto, vi è la restante platea delle imprese, che possono continuare a redigere i propri bilanci individuali e consolidati in

⁴⁰⁶ Tale processo di revisione è stato avviato dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 10 luglio 2007, cui ha fatto seguito, poi, la predisposizione, nel 2011, della "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese", che ha definito le linee guida per il riesame delle precedenti Direttive contabili.

conformità alle disposizioni previste dalla normativa nazionale, opportunamente modificata a seguito del recepimento delle nuove direttive contabili.

L'obiettivo che il legislatore europeo si era prefissato era quello di migliorare la "competitività dell'Europa creando un ambiente normativo favorevole alla crescita e all'occupazione", attraverso la semplificazione del diritto societario e dei modelli di rendicontazione contabile, diretta ad agevolare l'attività delle imprese, in special modo quelle di piccole e medie dimensioni⁴⁰⁷.

Proprio lungo questa scia si è mossa la Direttiva Europea 2013/34/EU, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni di talune tipologie di imprese⁴⁰⁸.

L'aspetto innovativo della Direttiva 2013/34/EU rispetto alle precedenti Direttive, la IV e la VII, dalla stessa abrogate, può essere apprezzato soprattutto dal punto di vista della

⁴⁰⁷ In particolare, la Commissione, sulla base dei principi sanciti dallo *Small Business Act*, ha indicato, quali principi fondamentali, la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese; il rafforzamento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci all'interno dello spazio comune europeo, specie per quanto riguarda le imprese che svolgono più intense attività transfrontaliere e, quindi, vedono coinvolte un maggior numero di parti interessate esterne; la tutela degli utilizzatori (*users*) e dei creditori; l'implementazione della trasparenza dei pagamenti ai governi da parte delle imprese del settore estrattivo e delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie, allo scopo di indurre i governi all'impiego responsabile di tali risorse. Particolarmente sentita era l'esigenza di semplificare gli adempimenti contabili previsti a carico delle piccole e micro-imprese. Con la Comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'Unione Europea" dell'8 ottobre 2010 la Commissione aveva manifestato l'intenzione di elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei fondamentali principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando un'adeguata commisurazione degli oneri amministrativi ai benefici ritraibili. Era poi seguita una seconda comunicazione, nel febbraio 2011, "Pensare anzitutto in piccolo – Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)", nella quale la Commissione, preso atto dell'importanza cruciale che le piccole e medie imprese rivestivano nell'economia dell'Unione Europea, si prefiggeva di migliorare l'approccio complessivo verso questa tipologia di realtà imprenditoriale.

⁴⁰⁸ Tale direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 182/19 del 29 giugno 2013, ha rappresentato il punto di arrivo finale di un percorso che ha condotto alla revisione della normativa europea in materia contabile, tracciato con le precedenti Direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE - dalla stessa abrogate - e ha consentito agli Stati membri di sviluppare un *corpus* di principi contabili nazionali che appaiono sempre più allineati a quelli internazionali e di semplificare gli adempimenti e gli schemi di bilancio per le imprese di minori dimensioni. Ad esempio, nel Regno Unito il recepimento della Direttiva citata è sfociato nell'aggiornamento del principio contabile nazionale FRS 101 "Reduced Disclosure Framework" che prevede la possibilità di applicare nel bilancio d'esercizio i principi contabili internazionali, escludendo, tuttavia, alcuni obblighi di informativa. Si è trattato di un caso di omologazione interna dei principi contabili internazionali, operato attraverso lo strumento delle Direttive contabili anziché mediante i Regolamenti, in modo tale da sviluppare un approccio più flessibile rispetto a quello della più rigida procedura di omologazione, consentendo allo Stato Membro di apportare le modifiche più opportune ai principi contabili internazionali.

struttura⁴⁰⁹. Rispetto alla tecnica seguita in passato, il legislatore europeo ha inteso inglobare in un unico testo normativo la disciplina riguardante i bilanci di esercizio e quelli consolidati⁴¹⁰.

L'articolo 1, coordinato con gli Allegati I e II, ha individuato le tipologie di imprese alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dalla Direttiva⁴¹¹.

Una volta individuati - sulla base della loro forma giuridica - i destinatari delle disposizioni fissate dalla Direttiva, l'art. 3 si è preoccupato di introdurre un ulteriore criterio distintivo, fondato su tre diversi parametri economico - aziendali, da valutarsi alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di riferimento⁴¹², che conduce

⁴⁰⁹ Si veda I. Costanzi, *L'evoluzione normativa*, in A. Canziani (a cura di), *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Cedam Wolters Kluwer, 2018, 47 e ss.

⁴¹⁰ Inoltre, le singole disposizioni sono formulate secondo una tecnica legislativa che privilegia l'indicazione delle norme di generale applicazione, seguita, poi, dalle regole specifiche per le singole categorie di imprese e di gruppi di imprese. La Direttiva consta di 11 capi, preceduti da 58 *Considerando*, che ne enunciano la *ratio* e le finalità.

⁴¹¹ Per quanto concerne, in particolare, l'ordinamento italiano, la disciplina si applica a : Società di capitali (Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata); Società di persone, quali le società in nome collettivo o in accomandita semplice "*qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa .. abbiano di fatto una responsabilità limitata, essendo tali soci imprese*", ossia nel caso in cui i soci di tali società siano tutti identificabili in imprese che rivestono una forma giuridica contemplata o comparabile con quelle descritte nell'Allegato I, benché non disciplinata dal diritto di uno Stato membro. Sono, al contrario, esclusi dall'ambito di applicazione gli enti *non profit*, identificabili con quelle "*organizzazioni la cui attività non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od oggettivo o che operano in campi di attività di natura sociale, quali l'assistenza sociale, la tutela dei soggetti svantaggiati, l'istruzione, la promozione di attività artistico-culturali, la ricerca scientifica, l'erogazione di servizi sociali e religiosi, la promozione di forme di sviluppo compatibili con il rispetto dell'ambiente*".

⁴¹² I parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- Totale dello Stato patrimoniale: totale dell'attivo patrimoniale esposto in bilancio;
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: con la possibilità per gli Stati membri di includere proventi ulteriori;
- Numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio.

In considerazione di tali parametri, la Direttiva suddivide le imprese nelle seguenti categorie, basate su determinate soglie dimensionali:

1) "*micro-imprese*": se non superano almeno due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 350.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 10.

2) "*piccole imprese*": se non superano almeno due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 4.000.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 50.

Tuttavia, agli Stati membri è consentito prevedere delle soglie superiori, purché contenute entro il limite di

sostanzialmente ad una tripartizione delle imprese interessate.

Esaminando le disposizioni contenute nella Direttiva, è possibile individuare e comprendere la logica di fondo che ha ispirato e guidato l'azione del legislatore europeo, impattando sui processi di formazione e di valutazione dei valori esposti in bilancio. In particolare, traspare con una certa evidenza l'impostazione tipica dei principi contabili internazionali, fondata su una logica di tipo patrimonialista⁴¹³, quasi a segnare un ritorno alle origini, all'impostazione delineata da Besta e dalla sua scuola, agli albori degli studi

6.000.000 Euro, relativamente al totale attivo dello Stato patrimoniale, e 12.000.000 Euro, relativamente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

1) *"medie imprese"*: se non superano almeno due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 20.000.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 250.

2) *"grandi imprese"*: se superano almeno due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 20.000.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 250.

Tenendo, poi, conto della data di chiusura del bilancio della società capogruppo, si hanno le seguenti classificazioni:

1. *"piccoli gruppi"*: ossia quelli che non superano almeno due delle seguenti soglie:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 4.000.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 50.

2. *"gruppi di dimensioni medie"*: quelli che non superano almeno due delle seguenti soglie:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 20.000.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 250.

3. *"grandi gruppi"*: quelli che superano almeno due delle seguenti soglie:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 20.000.000 Euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 Euro;
- numero medio dei dipendenti: 250.

Con particolare riguardo ai gruppi, i limiti stabiliti al valore dell'attivo dello Stato patrimoniale e del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20% a condizione che lo Stato membro consenta che non si proceda alla compensazione dei valori contabili delle azioni o quote di partecipazione del capitale delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, né alla eliminazione di debiti e crediti, proventi e oneri, utili e perdite delle imprese incluse nel medesimo perimetro (si veda il combinato disposto degli art. 3, par. 8, e 24 della Direttiva). Inoltre, come previsto dall'art. 3, par. 13, della Direttiva, è previsto un meccanismo di revisione quinquennale delle soglie, in modo da adeguare il loro livello a quello dell'inflazione.

⁴¹³ Il ruolo di assoluta centralità e supremazia attribuito allo Stato patrimoniale rispetto al Conto economico è proprio uno degli elementi che maggiormente caratterizza e contraddistingue tutta la filosofia dei principi contabili internazionali.

economico- aziendalistici.

Si è, dunque, inteso abbracciare il tipico modello di matrice anglosassone, che si pone in esatta antitesi rispetto al modello consacrato dalla tradizione economico-contabile di origine continentale, fondato, come visto, su una logica valutativa di tipo prudenziale, ancorata al modello del risultato “realizzato” (attraverso scambi avvenuti sul mercato con terze parti estranee alla sfera dell’impresa) e non semplicemente maturato, nonché sul principio cardine di valutazione fondato sul “costo storico”⁴¹⁴.

⁴¹⁴ Lo scopo perseguito dalla Direttiva lo si vede affiorare in maniera decisa, ad esempio, laddove, all’art. 7, viene consentito agli Stati membri di autorizzare o prescrivere che tutte o solo alcune categorie di imprese adottino il “metodo della rideterminazione dei valori” delle immobilizzazioni e, al *Considerando* n. 18, precisa come il metodo basato sul costo storico garantisca “l’affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci”, ma che sarebbe opportuno consentire o prescrivere alle imprese di “rivalutare le immobilizzazioni, al fine di consentire l’indicazione di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci”. Sintomatica di questa rinnovata impostazione è anche la previsione contenuta nell’art. 8, relativo alla «Valutazione alternativa basata sul valore netto», il quale alla lettera a) del comma 1 prevede che “gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari”; mentre la successiva lettera b) dispone che “gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto”. Tale deroga, come chiarito nel *Considerando* n. 19, si giustifica con l’esigenza di garantire sia una maggiore potenza informativa per gli utilizzatori dei bilanci sia una migliore comparabilità dell’informativa di bilancio all’interno dell’Unione Europea. Nel *Considerando* n. 19 si legge che «Ai fini della comparabilità dell’informativa di bilancio nell’Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l’applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci d’esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari». Come nella «Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese», emanato dalla Commissione europea nel 2011 (COM 684/3/2011), così anche nella Direttiva è previsto che, mentre per le categorie di attività “diverse dagli strumenti finanziari”, l’alternativa tra la valutazione al costo storico o al valore netto è demandata alla discrezionalità dei singoli Stati [cfr. lett. b), gli Stati «possono autorizzare o prescrivere»], per gli “strumenti finanziari”, al contrario, sembrerebbe che tale alternativa debba essere già prevista negli ordinamenti dei singoli Stati membri [cfr. lett. a), «gli Stati membri autorizzano o prescrivono»]. A differenza, però, dalla Proposta, dove si parla del regime basato sul «valore equo» come metodo alternativo di valutazione degli strumenti finanziari o delle altre categorie, nella Direttiva il regime alternativo di basa sulla «valutazione al valore netto». In ogni caso, è previsto in entrambi i documenti che sia il “valore equo” sia il “valore netto” degli strumenti finanziari vengano determinati sulla base del «valore di mercato» ovvero dei «modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purchè ... assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato». Tuttavia, la formulazione della disposizione in commento non pare idonea a garantire una effettiva generalizzazione del criterio di valutazione del *fair value*, in quanto la decisione circa l’adozione dello stesso

Nella Direttiva, poi, viene riaffermato il concetto di “*true and fair view*”⁴¹⁵ all’art. 4, paragrafo 3, laddove si dichiara che i bilanci di esercizio devono fornire una “*rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio*”⁴¹⁶. Tale concetto viene, poi, ulteriormente enfatizzato dall’enunciazione del principio della rilevanza⁴¹⁷, all’art. 2, paragrafo 16, che

è demandata alla discrezionalità degli Stati membri, e, anche laddove uno Stato membro decida di adottare tale criterio, può imporne l’obbligo solo a determinate categorie di imprese e solo con riferimento ai bilanci consolidati. Inoltre, è esclusa l’operatività di tale criterio con riferimento a una molteplicità di categorie di strumenti finanziari quali, ad esempio, le partecipazioni in imprese collegate e controllate, gli strumenti di capitale emessi dall’impresa e gli strumenti finanziari derivati detenuti fino a scadenza.

⁴¹⁵ Tale concetto, assunto come clausola generale nella prassi contabile internazionale, di tradizione anglosassone, è apparso per la prima volta in Europa nel corso dei lavori di stesura della IV Direttiva CEE proprio su impulso del Regno Unito, che mirava a contrastare l’influenza tedesca nel processo di armonizzazione contabile. Il legislatore italiano ha trasfuso tale concetto nel principio di “*rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica*”, che, nell’ambito della scala gerarchica tra principi e criteri di valutazione, viene ad assumere il rango di vera e propria clausola generale cui devono ispirarsi e adeguarsi tutti i criteri di redazione del bilancio e di valutazione delle voci in esso contenute, oltre che criterio che, in circostanze del tutto eccezionali, impone di derogare all’applicazione delle altre norme previste dal Codice civile in tema di redazione del bilancio, qualora appaiano confliggenti con tale finalità.

⁴¹⁶ Appare chiara sin da subito la posizione di assoluta preminenza attribuita a tale clausola generale anche laddove viene previsto in via eccezionale che le disposizioni contenute nella Direttiva possano essere disapplicate qualora risultino incompatibili con la stessa. Viene demandato ai singoli Stati membri il compito di stabilire in quali circostanze si verificano tali ipotesi, specificandone il relativo regime derogatorio. Si veda il *Considerando* n. 9 della Direttiva, che così recita: “*I bilanci di esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché del risultato economico dell’esercizio. E’ possibile, in casi eccezionali, che i bilanci non forniscano tale rappresentazione veritiera e corretta, quando siano applicate le disposizioni della presente Direttiva. In tali casi l’impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Gli Stati membri dovrebbero poter definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi. Per casi eccezionali si dovrebbero intendere solo operazioni particolarmente insolite e situazioni insolite ed essi non dovrebbero ad esempio riguardare interi settori specifici*”.

⁴¹⁷ E’ definita “rilevante” l’informazione “*quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa*”. La portata prescrittiva del dettato di cui all’art. 2, paragrafo 16, trova, poi, conferma nel successivo art. 6, paragrafo 1, lett. j), laddove si stabilisce che “*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservazione abbia effetti irrilevanti*”, oltre che nel *Considerando* n. 17, nel quale si prevede che il principio di rilevanza “*debba regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci*”. Tuttavia, la effettiva e concreta operatività di tale principio incontra un evidente limite negli obblighi, previsti dalle legislazioni nazionali, in tema di corretta tenuta dei libri e registri, su cui annotare le singole operazioni di gestione. Ad esempio, questo principio di redazione non può essere invocato nel nostro ordinamento per legittimare la mancata rilevazione in contabilità di fatti gestionali o per giustificare il mancato rispetto dei doveri di corretta tenuta delle scritture contabili.

ne rappresenta un diretto corollario e che in precedenza era stato solo semplicemente accennato e sfiorato dalla IV e VII Direttiva.

Ma senz'altro una delle novità di maggior rilievo per quanto riguarda il bilancio di esercizio, come accennato in premessa, è la stata la previsione, contenuta nell'articolo 6, 1° comma, lettera h) della Direttiva, rubricato «*Principi generali di bilancio*», secondo cui «*la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione*»⁴¹⁸. Tuttavia, nel successivo comma 3 del medesimo articolo è stato previsto che «*Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)*»⁴¹⁹.

Si osserva come nella Direttiva 2013/34/EU sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al passato il contenuto del bilancio di esercizio, sebbene gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico siano stati semplificati, attraverso la previsione, nello specifico, di due schemi di Stato patrimoniale e due di Conto economico⁴²⁰.

⁴¹⁸ Nella «*Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese*», emanato dalla Commissione europea nel 2011 (COM 684/3/2011) era previsto che: «*La proposta prevede che le società di capitali preparino i bilanci in base ad un insieme di regole studiate per migliorare la comparabilità dei bilanci a livello di UE, con l'obiettivo di contribuire a un miglior funzionamento del mercato unico e a un livello più elevato di scambi transfrontalieri*». Per garantire il perseguimento di tale obiettivo, il documento prevede che «*Nell'articolo 5 si introduce anche, come regola generale, l'obbligo di presentare nei bilanci la sostanza economica di un'operazione e non soltanto la sua forma giuridica, al fine di stabilire principi generali comuni e, quindi, di promuovere la armonizzazione nell'UE. In precedenza le direttive consentivano di applicare tale metodo di presentazione, ma gli Stati membri non erano obbligati ad integrare il principio nei sistemi giuridici nazionali*». Sulla base di tali presupposti, la suddetta Proposta conteneva un articolo 7, denominato «*Valutazione alternativa basata sul valore equo*», nel quale si ammetteva la possibilità per gli Stati membri di prevedere «*per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari*», in deroga al principio generale, disciplinato dall'articolo 5, di valutare le voci esposte nei bilanci annuali «*secondo il principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione*». Il medesimo articolo 5 prevedeva, altresì, che la presentazione delle voci nel Conto economico e nello Stato patrimoniale dovesse tenere conto «*della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati*».

⁴¹⁹ Nel Considerando n. 16 è previsto che «*La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio*».

⁴²⁰ Per lo Stato patrimoniale è stata prevista anche la possibilità di adottare uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti e non correnti. E' stato, inoltre, consentito ai singoli Stati membri di prevedere un'esenzione per le piccole imprese dall'obbligo di pubblicazione del Conto economico oltre che di imporre alle imprese non piccole l'obbligo di includere nei bilanci di esercizio ulteriori prospetti (ad esempio, il prospetto delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto e il rendiconto finanziario).

In sintesi, è possibile affermare che tale Direttiva ha segnato una decisa inversione di tendenza rispetto al precedente quadro normativo, così come tracciato dalle previgenti direttive. Infatti, nel vigore di tali Direttive, l'applicazione dei principi contabili internazionali doveva sempre e comunque avvenire in conformità ai principi stabiliti dalle stesse e agli interessi comunitari da esse perseguiti e tutelati. Con la nuova Direttiva, emerge l'intento di concedere a tali principi contabili un pieno e definitivo riconoscimento a livello europeo quali regole fondanti dell'ordinamento contabile comunitario - e, conseguentemente, anche dell'ordinamento interno dei singoli Stati membri - non solo, come in precedenza, con riferimento unicamente al bilancio consolidato, ma anche con riguardo al bilancio d'esercizio⁴²¹.

3. Il recepimento della Direttiva 2013/34/EU all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: le principali novità e le modifiche e integrazioni apportate al Codice civile ed al sistema delle regole contabili nazionali.

Con la Direttiva 2013/34/UE è giunto a coronamento un processo di progressivo aggiornamento delle regole contabili a livello europeo, processo avviato con la

⁴²¹ Mentre in un primo momento l'ingresso di tali principi nell'ordinamento interno era stato mediato attraverso lo strumento del regolamento, in questa nuova fase è la stessa Direttiva che richiede agli Stati membri di adottare i medesimi principi consacrati dai principi contabili internazionali (quali il principio della prevalenza della sostanza sulla forma) e richiama le disposizioni contenute nel Regolamento Ias, quasi a voler elevare i principi in esso contenuti a norme generali dell'ordinamento comunitario da adottare per la valutazione di determinate voci di bilancio.

pubblicazione delle Direttive del 27 settembre 2001, n. 65⁴²², e del 18 giugno 2003, n. 51⁴²³, mirante a realizzare un allineamento dell'insieme di regole comunitarie alle prassi internazionali più evolute.

Il nostro legislatore nazionale, con la legge 7 ottobre 2013, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre) ha intrapreso l'opera di recepimento della Direttiva citata, sfociato nei decreti legislativi n. 136⁴²⁴ e n. 139 del 2015.

Come noto, nel nostro Paese il fondamento normativo da cui trae origine tutta la

⁴²² La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il D.lgs. del 30 dicembre 2003, n. 394, che, tuttavia, ha interessato esclusivamente il profilo informativo sugli strumenti finanziari, senza toccare i criteri di valutazione dei medesimi. Attraverso tale d. lgs. è stato inserito un nuovo articolo 2427 – *bis* del Codice civile, il quale prevede che la Nota integrativa debba contenere specifiche informazioni sull'utilizzo del criterio del *fair value* esclusivamente per la categoria degli strumenti finanziari derivati. L'articolo è stato successivamente modificato dal d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Sempre in attuazione dell'articolo 3 del D.lgs. n. 394 del 2003 è stato modificato il contenuto della relazione sulla gestione che, in base al nuovo disposto dell'articolo 2428, comma 6 – *bis*, in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari (e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), deve indicare le politiche e gli obiettivi della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, nonché l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

⁴²³ La Direttiva n. 2003/51/CE è stata recepita con il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ma solo parzialmente, ossia con riguardo alla parte obbligatoria della direttiva, lasciando per il resto immutati i criteri di redazione del bilancio d'esercizio. Il d. lgs. n. 32 del 2007 si è occupato, in particolare, di disciplinare la relazione sulla gestione, la relazione di revisione e il bilancio consolidato, mentre nulla ha previsto con riguardo a quella parte della Direttiva con la quale si sarebbe dovuto completare l'ammodernamento e l'armonizzazione con i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Con la successiva legge comunitaria del 25 febbraio 2008, n. 34 si è conferita delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di modifica della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla a quella dettata dai principi contabili internazionali (articolo 25, lettera *a*), legge n. 34 del 2008). Ancora, con la legge comunitaria del 7 luglio 2009 n. 88 è stata rinnovata la delega al Governo con riguardo alla direttiva n. 43 del 2006 – già inclusa nella precedente legge comunitaria – ma senza più operare alcun riferimento alle direttive n. 51 del 2003 e n. 65 del 2003. Le ragioni del mancato completo recepimento della Direttiva n. 51 del 2003 vanno individuate nei potenziali effetti dirompenti che lo stesso avrebbe provocato sotto il profilo civilistico, soprattutto per quanto il "sistema" del capitale sociale, sia sotto quello tributario, in forza del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio. La Direttiva, infatti, concedeva alcune opzioni agli Stati membri, quali la possibilità di prescrivere o autorizzare la rappresentazione dei fatti di gestione secondo la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica o la possibilità di procedere alla rivalutazione delle immobilizzazioni adottando il criterio del *fair value*. Tutto ciò ha comportato una battuta d'arresto nel processo di armonizzazione contabile da parte del legislatore italiano.

⁴²⁴ Tale decreto ha abrogato e sostituito il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, dando attuazione alla Direttiva per quanto riguarda i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché alla pubblicità dei documenti contabili delle succursali, aventi sede in uno Stato membro.

disciplina sulla redazione del bilancio di esercizio per le società di capitali è costituito dal nucleo di disposizioni del Codice civile che vanno dall'articolo 2423 all'articolo 2435 – *ter*⁴²⁵. Le attuali norme civilistiche sono frutto del recepimento della IV Direttiva CEE del 1978 e della sua trasposizione nel nostro ordinamento, avvenuto ad opera del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Nel tempo la disciplina civilistica ha subito successive integrazioni e modifiche ad opera di nuove disposizioni di legge che via via hanno recepito i cambiamenti intervenuti nella direttiva comunitaria⁴²⁶, culminando, infine, con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che, nel dare attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, ha riformato profondamente la disciplina prevista dal Codice civile in tema di redazione del bilancio di esercizio con riguardo alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali e ha introdotto, altresì, nel nostro ordinamento una serie di istituti analoghi a quelli già previsti nell'ambito di tali principi contabili⁴²⁷, al fine di operare un avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese *Oic adopter* a quelle previste per i soggetti *Ias/Ifrs adopter*.

Sulla sia di tale riforma, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un'opera di aggiornamento dei principi contabili nazionali di cui all'art. 9-*bis*, comma 1, lettera a),

⁴²⁵ Per le banche, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari si applicano, invece, discipline specifiche, in considerazione delle peculiarità gestionali delle imprese appartenenti a tali settori (si vedano il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e il d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173). Viceversa, per le società di persone e per le imprese individuali non esiste un rigido *corpus* di disposizioni normative che regolano la redazione del bilancio e ad esse si applica solo il riferimento all'art. 2426 del Codice civile, relativo ai criteri di valutazione delle voci componenti lo Stato patrimoniale

⁴²⁶ Ci si riferisce, in particolare, al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, cosiddetta "Riforma del diritto societario", al d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310; al d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32; al d. lgs. 3 novembre 2008, n. 173, al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 139 e, infine, al d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

⁴²⁷ Le novità di maggior rilievo introdotte attraverso questo decreto sono state senz'altro, oltre all'introduzione del criterio della rappresentazione sostanziale e del principio di rilevanza o significatività (*materiality*), la modifica dei contenuti degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico; l'introduzione dell'obbligo di rendiconto finanziario per i bilanci redatti in forma ordinaria; la previsione delle valutazioni dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito in base alla regola del costo ammortizzato; l'obbligo di rilevazione degli strumenti finanziari derivati; l'abolizione dell'area straordinaria del conto economico e dei conti d'ordine; il divieto di capitalizzazione del regime delle spese di ricerca e pubblicità; la disciplina dell'acquisto di azioni proprie.

del d. lgs. n. 38 del 2005 per interpretare e recepire le significative modifiche apportate dagli istituti di nuova introduzione.

Il comma 1 dell'art. 12 del d. lgs. n. 139 del 2015 ha fissato l'entrata in vigore delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2016: tali regole hanno, quindi, trovato applicazione con riguardo ai bilanci riferiti agli esercizi aventi inizio a partire da quella data⁴²⁸.

Per poter comprendere appieno la logica della disciplina tracciata dal legislatore in ambito fiscale è necessario, prima di tutto, considerare le due principali finalità perseguite dalla riforma contabile realizzata con il d. lgs. n. 139 del 2015.

Una prima finalità è stata quella di realizzare una migliore comparabilità dei bilanci delle società di medio grandi dimensioni e di implementare la loro attitudine a trasmettere all'esterno una rappresentazione il più possibile efficace e veritiera dei fatti di gestione allo scopo di consentire agli utilizzatori degli stessi di assumere in maniera razionale e consapevole le proprie decisioni di investimento.

La seconda finalità che ha mosso il legislatore è stata quella di ridurre gli oneri amministrativi e gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese – che vengono ad assumere un forte peso nel tessuto imprenditoriale domestico – per le quali l'assolvimento dei medesimi obblighi informativi previsti a carico delle società di dimensioni più rilevanti avrebbe comportato un aggravio eccessivo e sproporzionato di oneri rispetto ai benefici che i destinatari del bilancio avrebbero potuto effettivamente ritrarre da tali informazioni. Lungo questa linea, il d. lgs. n. 139 del 2015 ha dato concreta applicazione alle disposizioni della Direttiva che prevedevano regole differenziate sulla base del profilo dimensionale delle imprese: quelle di maggiori dimensioni sono tenute ad applicare regole più complesse e stringenti, al fine di migliorare la qualità dell'informazione trasmessa dal bilancio agli utenti esterni; per i soggetti di minori

⁴²⁸ In linea generale, le nuove norme devono essere applicate in maniera retrospettiva; ciò significa che le poste del bilancio devono essere rideterminate in base al valore che avrebbero avuto se i nuovi criteri di valutazione fossero stati applicati *ab origine*. Tuttavia, è stato previsto che, in tema di valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli e di ammortamento dell'avviamento, l'applicazione delle nuove regole possa essere fatta in maniera prospettica sulle operazioni che vengono realizzate a partire dal 1° gennaio 2016.

dimensioni è prevista l'applicazione di regole semplificate, che mirano a ridurre gli oneri amministrativi e gestionali, in considerazione della minore influenza che i bilanci redatti da tali imprese esercitano nei confronti degli utenti esterni.

Proprio in questa direzione, un primo importante intervento ha investito l'art. 2435-*bis*, relativo al bilancio abbreviato⁴²⁹, allo scopo di prevedere l'esonero, per le società che rispettano i parametri dimensionali dallo stesso previsti, dall'applicazione di alcune delle principali novità introdotte dal d. lgs. n. 139 del 2015⁴³⁰.

Un'altra novità di grande spicco prevista dall'articolo 6, comma 13, del d. lgs. n. 139 del 2015 è rappresentata dal nuovo art. 2435-*ter*, che ha introdotto una nuova categoria di imprese, le cosiddette "micro-imprese", ossia quelle società che, oltre a non aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti

⁴²⁹ Ai sensi dell'art. 2435-*bis* una società ha la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata se per due esercizi consecutivi non abbia superato almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

⁴³⁰ In particolare, nel comma 2 dell'art. 2435 - *bis* viene stabilito che "Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario", mentre nel comma 8 viene disposto che le stesse società "hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale". Viene, pertanto, espressamente prevista, per tali società, la facoltà di non adottare la nuova regola del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti. Per questa categoria di imprese viene, inoltre, eliminata la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni e introdotta la possibilità di integrazione delle voci del Conto economico alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2425 del Codice civile. A tali imprese è concessa la facoltà di non iscrivere i contratti derivati in bilancio al relativo *fair value* (sia che rispettino i requisiti per la copertura sia che non li rispettino); è prevista la riduzione sostanziale delle informazioni da indicare in Nota Integrativa, nonché l'esonero, a determinate condizioni, dalla redazione della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile. Mentre in passato le agevolazioni concesse alle società di minori dimensioni si limitavano solamente alla possibilità di presentare le voci negli schemi di bilancio in modo semplificato, ossia accorpandole, rispetto a quanto previsto per le altre società (con un vantaggio, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, piuttosto irrilevante), oggi il Codice civile accorda benefici più concreti e sostanziali, prevedendo sia la possibilità di evitare di redigere documenti componenti il bilancio (come il rendiconto finanziario), sia la possibilità di continuare ad applicare i criteri di valutazione già previsti in base alla previgente normativa per determinate voci per le quali, con l'avvento del d. lgs. n. 139 del 2015, sono state previste novità significative (crediti, debiti, titoli), con un conseguente impatto – in termini di risparmi di costi – non trascurabile rispetto a chi è, invece, tenuto a rispettare tali adempimenti.

limiti⁴³¹:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tutte le altre società che esorbitano dai parametri previsti per poter redigere il bilancio delle "micro- imprese" o il bilancio in forma abbreviata sono obbligate a redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria, in base al disposto degli articoli che vanno dal 2423 al 2427-*bis*.

Tra le principali innovazioni apportate alle disposizioni del Codice civile si annoverano l'inserimento, al quarto comma dell'art. 2423, del principio della rilevanza, già previsto dall'art. 2, paragrafo 16, della Direttiva, e l'introduzione di un nuovo comma 1-*bis* all'art. 2423 -*bis*, con cui viene rielaborato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, già previsto nella precedente formulazione dell'art. 2423-*bis*⁴³², dei quali si tratterà diffusamente nel prosieguo del presente lavoro.

Con riguardo ai criteri di valutazione delle voci di bilancio, previsti dall'art. 2426 del

⁴³¹ Per le imprese che rientrano entro questi parametri quantitativi sono previste ulteriori agevolazioni e semplificazioni rispetto a quelle già contemplate per le imprese tenute a redigere i bilanci in forma abbreviata. In primo luogo, esse sono esonerate dall'obbligo di predisporre il rendiconto finanziario e la nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427, numeri 9) e 16), in tema di impegni e garanzie non risultanti dal bilancio e di compensi/finanziamenti a sindaci e amministratori. Sono esonerate dall'obbligo di valutazione al costo ammortizzato dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito, quindi possono scegliere facoltativamente di avvalersi di queste novità. Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 del Codice civile (deroga dall'applicazione delle disposizioni del Codice civile in casi del tutto eccezionali); sono del tutto escluse dall'applicazione del numero 11-*bis* del primo comma dell'articolo 2426 del Codice civile che detta la disciplina degli strumenti derivati speculativi e di copertura, e dunque non possono rilevare in bilancio tali strumenti neanche in via opzionale. Inoltre, questa categoria di imprese risulta esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428. I principi contabili nazionali, in coerenza con l'approccio che modula la complessità delle norme in funzione delle diverse classi dimensionali, potrebbero prevedere ulteriori facilitazioni per la categoria delle micro-imprese oltre a quelle già previste dal codice civile.

⁴³² In base al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 2423 - *bis* del Codice civile "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto", secondo quanto prescritto nei principi generali elencati dall'art. 6 della Direttiva n. 2013/34/EU. Tale previsione sostituisce quella contenuta nel previgente comma 1 dell'art. 2423 - *bis*, secondo cui "la valutazione delle voci deve essere fatta tra l'altro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Codice civile, è stato, in primo luogo, introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli; in secondo luogo, è stato previsto il fattore temporale come parametro imprescindibile nella valutazione dei crediti e dei debiti (art. 2426, 1° comma, n. 8)⁴³³.

Il d. lgs. n. 139 del 2015 è intervenuto in maniera significativa anche in ordine agli schemi di bilancio e ai postulati fondamentali. E' stato, infatti, introdotto il nuovo art. 2425-ter, che impone la redazione del Rendiconto finanziario, che deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, riconducibili a tre distinte aree: quella operativa, quella dei finanziamenti e quella degli investimenti. Attraverso questa modifica normativa, tale documento ha, così, ottenuto piena legittimazione anche nel nostro ordinamento come parte integrante del bilancio⁴³⁴. Un'altra importante innovazione rispetto al passato ha riguardato la eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale: le informazioni che in precedenza dovevano essere riportate negli stessi ora devono essere indicate nella Nota Integrativa.

Ma ancora più rivoluzionaria è apparsa l'eliminazione della sezione straordinaria del

⁴³³ Ulteriori modifiche hanno riguardato la disciplina degli oneri pluriennali e dell'avviamento, del metodo del patrimonio netto, degli strumenti derivati, della valutazione al *fair value* dei contratti. Il comma 9 dell'articolo 6 del decreto è intervenuto sul contenuto della Nota integrativa di cui all'articolo 2427 del Codice civile, al fine di recepire le previsioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 della Direttiva. Il comma 11 dell'articolo 6 ha innovato, invece, l'articolo 2428 del Codice civile relativo alla Relazione sulla gestione, eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che ora devono trovare illustrazione nella Nota integrativa. E' prevista, poi, la non applicazione della regola di cui al quinto comma dell'art. 2423, che impone di disapplicare specifiche disposizioni del Codice civile qualora appaiano in conflitto con l'obiettivo ultimo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, nonché delle disposizioni di cui al numero 11-bis dell'art. 2426, che impongono la rilevazione in bilancio dei derivati al loro *fair value*.

⁴³⁴ In tal modo, si è inteso soddisfare una esigenza da tempo avvertita dagli operatori, quella di fornire informazioni sulla capacità dell'impresa di generare flussi di liquidità, e si è fatto un passo avanti per allineare l'ordinamento contabile nazionale alla migliore prassi, nazionale e internazionale. La redazione di questo ulteriore documento era già da tempo raccomandata dall'OIC 12, prima, e oggi è disciplinata dall'OIC 10. Nella sua struttura, il Rendiconto finanziario redatto ai sensi dell'art. 2425-ter replica lo schema di base previsto dall'OIC 10, che prevede la scomposizione dei flussi finanziari in flussi riconducibili alla gestione operativa, alla gestione degli investimenti e alla gestione finanziaria (con separata evidenza delle operazioni con i soci). L'obbligo di Redigere il rendiconto finanziario è circoscritto alle sole società che superano i limiti dimensionali indicati all'art. 2435-bis, in considerazione del fatto che la Direttiva 34/2013 vieta di imporre alle imprese di minori dimensioni la redazione di documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati dalla Direttiva medesima.

Conto economico, come conseguenza di una modifica richiesta espressamente dalla Direttiva, alla quale il legislatore italiano si è dovuto uniformare.

Tuttavia, tale modifica produce riflessi di un certo rilievo sulla chiarezza e sulla trasparenza dell'informativa di bilancio, in quanto ora si rende necessario rilevare specificatamente nell'area della gestione operativa tutti quei costi e ricavi che risultano anche dal cambiamento di principi contabili o dalla correzione di errori commessi nel passato, con ciò contrastando in maniera inequivoca con l'esigenza di rappresentare in maniera compiuta e comprensibile la *performance* di periodo⁴³⁵. Infine, quale corollario del nuovo principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il d. lgs. n. 139 del 2015 ha eliminato la possibilità di iscrivere nell'attivo di bilancio le azioni proprie in portafoglio e ha obbligato a rilevare, a fronte del corrispettivo pagato per il loro acquisto, un'apposita riserva di patrimonio netto di segno negativo⁴³⁶.

⁴³⁵ Questa scarsa comprensibilità e chiarezza, inoltre, risulta accentuata anche dalla circostanza che tutte le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da dismissioni di cespiti - operazioni che di regola non appartengono al normale ciclo operativo della gestione, ma sono ricomprese nell'ambito di attività di ristrutturazione e di riorganizzazione di carattere eccezionale, a causa della loro frequenza ed estraneità ai fatti ordinari di gestione - ora vengono incluse tra i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del risultato operativo, mentre in precedenza venivano separatamente evidenziate nella sezione straordinaria del Conto economico, proprio per sottolinearne la loro natura di eventi non ricorrenti. La previsione che impone di evidenziare nella Nota Integrativa "*l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*" non sembra risolvere il problema, considerato che il concetto di "eccezionalità", soprattutto se riferito all'entità o all'incidenza della singola voce, non sembra essere perfettamente coincidente con quello di "straordinarietà", almeno nell'accezione intesa fino ad oggi. In proposito, preme evidenziare che i principi contabili internazionali, che da tempo hanno eliminato dal Conto economico l'area straordinaria, prevedono, comunque, di fornire una separata evidenza degli effetti economici che derivano dalla correzione di errori e dal cambiamento di principi contabili (da rilevarsi direttamente nel patrimonio netto), nonché degli utili e delle perdite derivanti dalla dismissione di cespiti o di rami d'azienda (che l'Ifrs 5 richiede di rilevare in un'apposita voce del Conto economico, separata ed autonoma rispetto all'area della gestione operativa).

⁴³⁶ La novità in questione produce effetti rilevanti non tanto sotto il profilo della rappresentazione patrimoniale (già da tempo la dottrina giuridica riconosceva alla riserva azioni proprie la natura di posta correttiva di valori dell'attivo), quanto sotto il profilo economico, dal momento che le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall'acquisto e dalla successiva rivendita delle azioni proprie non assumono la connotazione di componenti economiche di periodo ma sono incorporate nelle variazioni di patrimonio netto che si verificano per effetto dell'operazione.

4. L'introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per le imprese Oic adopter e il nuovo scenario rappresentato dal cosiddetto sistema "tripartito".

A seguito di questa corposa revisione delle regole civilistiche di redazione del bilancio e valutazione delle voci nello stesso contenute, si è reso necessario emanare una disciplina di coordinamento con le regole di determinazione dell'imponibile ai fini Ires e Irap, dal momento che, come noto, sia il reddito di impresa ai fini Ires che il valore della produzione ai fini Irap vengono ottenuti per derivazione dalle risultanze del bilancio redatto secondo le disposizioni civilistiche, attraverso opportune variazioni stabilite dal legislatore fiscale. E' stato, pertanto, approvato il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, allo scopo di chiarire la valenza da attribuire ai fini fiscali alle novità previste in tema di redazione del bilancio di esercizio.

L'art. 13 *-bis* del d. l. n. 244 del 2016 ha modificato l'articolo 83 del T.u.i.r., introducendo al comma 1 la previsione secondo cui *"per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435- ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai rispettivi principi contabili"*.

Il successivo comma 1- *bis* del medesimo articolo prevede che *"Ai fini del comma 1, ai soggetti diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435 - ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7 - quater dell'art. 4 del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38."*⁴³⁷.

⁴³⁷ Si tratta dei regolamenti attuativi che delimitano la portata del principio di derivazione rafforzata per i soggetti Ias *adopter* e che sono contenute nel D.M. n. 48 del 2009 e nel D.M. 8 giugno 2011, che risultano applicabili anche ai soggetti Oic *adopter* per assicurare l'applicazione simmetrica degli istituti fiscali ed evitare salti di imposta. Alcune norme di tali decreti non risultano applicabili nei confronti delle imprese Oic *adopter* perché, per vari aspetti, le regole contabili OIC risultano ancora difformi rispetto a quelle dei principi contabili internazionali. Basti pensare all'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 che, a certe condizioni, equipara la riclassificazione degli strumenti finanziari da un portafoglio all'altro dello Ias 39 ad un realizzo. Questa disposizione non può trovare applicazione per i soggetti Oic *adopter*, in quanto per questi ultimi non è prevista una classificazione degli strumenti finanziari in portafogli analoghi a quelli dello Ias 39, né si

Con la prima disposizione il legislatore ha voluto estendere il principio di derivazione rafforzata⁴³⁸ ai fini della determinazione del reddito d'impresa, anche alle imprese *Oic adopter*, prevedendo le stesse limitazioni già a suo tempo introdotte per le imprese *Ias adopter*, ed inserendo, altresì, nel T.u.i.r. alcune ulteriori, ma limitate, regole di coordinamento. Per tali imprese, dunque, adesso valgono, anche ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei nuovi principi contabili *Oic*.

Analizzando le modifiche apportate alla disciplina civilistica, si nota come il d. lgs. n. 139 del 2015 abbia attuato una suddivisione delle società che adottano i principi contabili nazionali in tre categorie: 1) le micro-imprese, così come definite dall'art. 2435-*ter*, che redigono un bilancio definito "super semplificato"; 2) le imprese piccole che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-*ter*, ma che si collocano pur sempre al di sotto di quelli previsti dall'art. 2435-*bis* del Codice civile e che redigono, quindi, il bilancio in forma abbreviata e 3) le imprese di medie e grandi dimensioni, che superano le soglie previste dall'art. 2435-*bis* del Codice civile e che redigono il bilancio in forma ordinaria⁴³⁹. A queste tre categorie si aggiunge, poi, quella dei soggetti che redigono

rinviene la distinzione tra titoli detenuti per la negoziazione e altri titoli, su cui poggia la fiscalità degli strumenti finanziari delle imprese *Ias adopter*. Vi sono, tuttavia, altre disposizioni che potrebbero, invece, applicarsi anche alle imprese *Oic adopter*. Tra queste, ad esempio, si segnala la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 8 giugno 2011 secondo cui "in ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del Testo Unico".

⁴³⁸ Anche per tali soggetti si parla di principio di derivazione rafforzata in quanto il reddito (o la perdita) fiscalmente rilevante non si identifica, *tout court*, con il risultato del conto economico, ma questo rappresenta solo la base per la qualificazione fiscale dei componenti positivi e negativi, il cui ammontare, determinato in base alle risultanze contabili, viene recepito anche ai fini fiscali ove non rettificato nell'ammontare in base all'applicazione delle regole fiscali, dando luogo a valori fiscalmente riconosciuti. Dunque, anche per tali soggetti, la derivazione non è piena, dal momento che è limitata al riconoscimento delle qualificazioni, delle classificazioni e delle imputazioni temporali, mentre non riguarda i fenomeni meramente valutativi. Si veda G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario – Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia*, Cedam Wolters Kluwer, Vicenza, 2018, 317.

⁴³⁹ In realtà, le categorie dimensionali individuate dall'art. 3 della direttiva 34/2013 erano quattro: le micro-imprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese. Successivamente, in sede di attuazione della direttiva la categoria delle grandi imprese è stata accorpata a quella delle medie imprese in considerazione dell'esiguità del loro numero complessivo.

(obbligatoriamente o per opzione) il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Da questa tripartizione traspare con una certa evidenza la volontà del legislatore di dar vita a un *corpus* di regole contabili differenziate in ragione del profilo dimensionale delle imprese in modo che tali regole appaiano adeguate e congrue rispetto alla capacità delle singole imprese di osservarle e gestirle senza dover affrontare oneri amministrativi per esse sproporzionati e irragionevoli, prevedendo a carico delle sole imprese di più rilevanti dimensioni l'obbligo di applicare criteri contabili più elaborati e complessi. In altri termini, il legislatore non si è limitato semplicemente a introdurre, per le imprese di più modeste dimensioni (piccole imprese o micro-imprese), speciali disposizioni di esonero dall'esposizione dei dettagli delle voci di bilancio, ma ha introdotto ulteriori semplificazioni riguardanti sia i documenti da predisporre ed allegare al bilancio, sia i criteri di valutazione da adottare.

Viene, in ogni caso, mantenuta la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di "rango" superiore rispetto a quella stabilita per la specifica categoria in cui l'impresa viene inquadrata, fermo restando quanto previsto per le micro-imprese dall'ultimo comma dell'art. 2435-ter del Codice civile, secondo cui *"le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma"*⁴⁴⁰.

Esaminando la questione dal punto di vista fiscale, per effetto del nuovo assetto delineato dal d. l. n. 244 del 2016, oggi il sistema di determinazione dell'imponibile Ires delle società si configura come un sistema "tripartito" che vede la compresenza di tre distinte categorie di imprese caratterizzate da regimi tra loro diversi:

⁴⁴⁰ L'opzione per la redazione di un bilancio di rango superiore potrebbe rivelarsi particolarmente raccomandabile nel caso, ad esempio, di una micro-impresa che risulti pesantemente indebitata con il sistema bancario e scelga di fornire un'informativa più ampia e trasparente attraverso la redazione del bilancio abbreviato o ordinario, in modo da poter continuare a usufruire della concessione di linee di credito da parte della controparte bancaria.

1. soggetti Ias *adopter*, il cui regime fiscale si fonda sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
2. soggetti (cosiddetti “OIC *adopter*”) diversi dalle micro-imprese, il cui regime fiscale si basa anch’esso sul principio di “derivazione rafforzata” e che applicano le regole previste dal Codice civile e dai principi contabili nazionali;
3. micro-imprese, il cui regime fiscale per la determinazione del reddito di impresa è ancorato al principio di “derivazione semplice”.

Si tratta di una tripartizione fiscale piuttosto rigida⁴⁴¹, come stabilito dall’articolo 83, comma 1, del T.u.i.r., che prevede che per i soggetti che rientrano nella definizione di micro-impresa, non possano trovare applicazione le nuove regole in tema di derivazione rafforzata, previste dal riformato articolo 83 del T.u.i.r., e continui, quindi, a rendersi applicabile il principio di derivazione semplice⁴⁴² anche qualora le stesse decidano di optare per la redazione di un bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando,

⁴⁴¹ Come osservato anche da Assonime nella propria circolare del 21 giugno 2017, n. 14, e dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel Documento di ricerca *La fiscalità delle imprese OIC adopter*, IV versione del 9 agosto 2019.

⁴⁴² Nella propria Circolare del 21 giugno 2017, n. 14, Assonime si è interrogata sulla possibilità, per un’impresa, rientrante entro i parametri dimensionali delle micro-imprese, di potersi avvalere o meno del principio di derivazione rafforzata nell’ipotesi in cui avesse esercitato la facoltà di predisporre il bilancio di esercizio in base ai criteri ordinari. In proposito, è stato osservato che, in base al tenore letterale della norma, la quale prende in considerazione l’obiettivo appartenenza alla categoria dimensionale delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del Codice civile, l’operatività del principio di derivazione rafforzata sarebbe preclusa anche qualora l’impresa optasse per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole ordinarie, rinunciando ad avvalersi dei benefici derivanti dalla predisposizione del bilancio in forma semplificata, in base alle regole previste per le micro-imprese. Anche l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. n. 244 del 2016 ha indotto a propendere per questa soluzione laddove ha disposto che il regime transitorio si rende applicabile anche “nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa”. In definitiva, l’adozione dei criteri ordinari di redazione del bilancio per mera facoltà e opzione e non per obbligo non consentirebbe di per sé l’accesso al regime di derivazione rafforzata e ciò è stato anche confermato dall’Agenzia delle entrate - nelle risposte rese nel corso del Forum “Telefisco 2018” del 1° febbraio 2018 - la quale ha affermato che, anche qualora la micro-impresa voglia redigere il bilancio in forma ordinaria, in ogni caso dovrà applicare il principio di derivazione semplice e, quindi, calcolare il reddito imponibile ai fini fiscali apportando tutte le rettifiche in aumento e diminuzione previste dalla disciplina Ires. L’Agenzia ha, infatti, chiarito che la scelta di redigere formalmente un bilancio di rango superiore è ininfluente, dato che alle micro-imprese resta comunque preclusa l’adozione del criterio di valutazione degli strumenti derivati al *fair value*, criterio che è, invece, obbligatorio per le imprese che superano i limiti di cui all’art. 2435-ter (comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata).

quindi, interamente i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice civile), oppure di valutare i crediti, i debiti e i titoli in base al criterio del costo ammortizzato, pur continuando a redigere il bilancio con le semplificazioni per esse previste⁴⁴³.

5. Le problematiche relative alla conservazione del principio di derivazione semplice per la determinazione del reddito di impresa delle cosiddette micro-imprese.

Sulla scelta operata dal legislatore nel senso di escludere le micro-imprese dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata hanno probabilmente influito due ordini di considerazioni.

Da un lato, si è ritenuto congruo e ragionevole mantenere invariati in capo alle micro-imprese i tradizionali criteri giuridico- formali in considerazione del fatto che

⁴⁴³ Infatti, la norma fiscale, nel suo tenore letterale, si riferisce espressamente alla categoria delle micro-imprese (nella loro accezione dimensionale) senza, tuttavia, tener conto della facoltà ad esse riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria. Ne deriva, pertanto, un disallineamento tra la normativa civilistica e quella fiscale che obbliga le micro-imprese a gestire un sistema di doppio binario tra redazione del bilancio civilistico in forma abbreviata o ordinaria (qualora venga esercitata l'opzione per la redazione del medesimo) e determinazione del reddito imponibile, basato sul principio di derivazione semplice e non rafforzata. Ad esempio, anche laddove una micro- impresa decidesse in via opzionale di adottare il criterio del costo ammortizzato nella rappresentazione contabile di un finanziamento ricevuto, riqualificando i costi di transazione sostenuti per ottenere il finanziamento (oneri fiscali, professionali ecc.) come interessi passivi, ai fini fiscali, sarà tenuta, in ogni caso, a considerare separatamente gli interessi passivi nominali, da una parte, e gli oneri di transazione, dall'altra. In maniera analoga, se una micro impresa acquista azioni proprie, pur essendo obbligata ad iscriverle in una riserva negativa di patrimonio netto, dovrà continuare a considerare le azioni acquisite come titoli partecipativi in portafoglio, suscettibili di dar luogo a plus/minusvalenze da realizzo. Taluni ipotizzano che la scelta operata dal legislatore sia stata dettata dalla considerazione che per le microimprese, in ragione delle loro modeste dimensioni, la verifica della corretta applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma avrebbe potuto essere fonte di contenzioso tra Fisco e contribuente, in quanto spesso prevede il ricorso ad atti di tipo valutativo. In quest'ottica, dunque, lo stesso legislatore avrebbe ritenuto più opportuno mantenere immutato il criterio della prevalenza della forma giuridica dei fatti gestionali. Tuttavia, questo regime di doppio binario finisce inevitabilmente per tradursi in un incremento dei costi amministrativi e gestionali per tali imprese e ciò in netto stridore con quella che è la *ratio* e l'obiettivo primario perseguito dalla riforma operata dal d. lgs. n. 139 del 2015 e rendendo nel contempo anche più complessi e difficoltosi i controlli da parte dei verificatori fiscali. Questa circostanza ha spinto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti a suggerire, nelle competenti sedi istituzionali, di apportare modifiche alla norma fiscale in modo da consentire anche alle micro-imprese, qualora intendano redigere il bilancio abbreviato (o ordinario), comprensivo, quindi, della nota integrativa, di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata senza essere costrette ad adottare un complesso e oneroso sistema di doppio binario. Si veda sul punto Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La fiscalità delle imprese OIC adopter*, cit., 8 e ss.

generalmente tali imprese sono dotate di strutture amministrative-contabili poco evolute e articolate, difficilmente in grado di gestire regimi fiscali più complessi, come si evince anche dalla circostanza che lo stesso legislatore civilistico ha ritenuto di esonerarle dall'applicazione delle regole contabili più complicate, quali quelle relative al costo ammortizzato e alla valutazione dei derivati.

Dall'altro lato, si è tenuto conto anche del fatto che la categoria delle micro-imprese rappresenta la percentuale preponderante delle società presenti all'interno del tessuto economico e imprenditoriale italiano, pertanto, la soluzione di preservare l'impianto tradizionale del T.u.i.r. per tali imprese, introducendo deroghe solo per le altre categorie di imprese, poteva sembrare quella più coerente e semplice da realizzare.

Tuttavia, la scelta di escludere le micro-imprese dal nuovo principio di derivazione rafforzata, pur avendo una sua logica intrinseca, si prospetta, in ogni caso, come affetta da alcune criticità, come fatto osservare in dottrina.

Un primo aspetto di problematicità discende dal fatto che in tale categoria non ricadono soltanto, come erroneamente si potrebbe essere indotti a pensare, imprese di modeste dimensioni. Infatti, anche le *holding* di partecipazione industriale, al vertice della catena partecipativa di grandi gruppi industriali, possono rispondere sovente e facilmente alla definizione di micro-impresa in quanto la maggior parte delle stesse finisce per rispettare i parametri dimensionali richiesti per la specifica categoria⁴⁴⁴.

Queste *holding*, detenendo partecipazioni di controllo in società operative di grandi dimensioni, saranno frequentemente indotte a optare per il bilancio ordinario, dovendo

⁴⁴⁴ Ad esempio, per queste imprese spesso la voce della macroclasse A, "*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*", prevista dall'art. 2425 del Codice civile, non risulta significativa, dato che i proventi finanziari, che sono i componenti positivi di reddito caratteristici dell'attività delle *holding* di partecipazioni (sotto forma di dividendi o plusvalenze finanziarie), vengono abitualmente classificati nelle classi C e D, "*Proventi ed oneri finanziari*" e "*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*", riferite alla gestione finanziaria, anziché nella classe A "*Valore della produzione*"; inoltre, tali *holding* hanno la possibilità di operare con un modestissimo, se non addirittura inesistente, impiego di personale dipendente. Ne consegue, dunque, che due dei tre limiti previsti dall'art. 2435 - *ter*, in molteplici casi, non risultano superati sebbene l'attività caratteristica della *holding* possa presentare componenti positivi di reddito caratteristici ed attivi patrimoniali (quindi, due limiti su tre) ampiamente superiori ai parametri citati.

probabilmente redigere anche un bilancio consolidato⁴⁴⁵.

⁴⁴⁵ In dottrina si è fatto notare come la scelta civilistica di una *holding*, con scarso o nullo impiego di personale dipendente, che presenti componenti positivi di reddito generati dall'attività caratteristica di gestione finanziaria ed attivi patrimoniali per un importo superiore, per due esercizi consecutivi, ai limiti previsti per la redazione dei bilanci in forma abbreviata o super semplificata (bilancio delle micro-imprese), di redigere il proprio bilancio in una forma agevolata solo perché la voce A1) del proprio conto economico non viene sufficientemente valorizzata, non appare sostenibile, soprattutto in considerazione del fatto che ne risulterebbe pregiudicata la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Poiché a tutte le imprese, indipendentemente dalla propria dimensione, è concessa la facoltà di scegliere un modello di bilancio di "rango" superiore, non si può rendere obbligatorio per le micro-imprese il modello di bilancio super semplificato per esse previsto, solo per il fatto che esse formalmente ricadono entro i limiti previsti dall'art. 2435 - *ter* del Codice civile. Inoltre, appaiono in stridente contrasto le disposizioni del Codice civile, che consentono alle imprese in generale, quindi anche alle *holding*, di scegliere liberamente il modello di bilancio ritenuto più consono alle proprie caratteristiche, e il divieto stabilito dal d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, di adottare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del Codice civile. Ci si è, dunque, chiesti se sia ragionevole e corretto trascurare le specificità delle *holding*, soprattutto con riferimento al caso delle *holding* controllanti gruppi che legittimamente abbiano adottato i principi contabili internazionali e che, conseguentemente, al fine di rispettare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo, a livello di bilancio consolidato, abbiano adottato i medesimi principi contabili internazionali. Si veda in proposito G. Passaniti, *Le holding e il paradosso delle micro-imprese*, in *Amministrazione e finanza*, 3/2019, 25 e ss. L'Autore evidenzia anche come, considerate le specificità civilistiche delle *holding*, anche sotto l'aspetto fiscale, sarebbe ragionevole un'interpretazione estensiva dei parametri richiamati dall'art. 2435-*ter* del Codice civile per l'individuazione delle micro-imprese da escludere dall'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata, volta, ad esempio, a considerare, nel calcolo del limite dei ricavi, tutti i proventi caratteristici e non solo "i ricavi delle vendite e delle prestazioni", che rientrano espressamente nella voce A1) del conto economico. La *holding* di partecipazione, infatti, come detto, rileva i propri componenti positivi di reddito (proventi finanziari) nelle classi C e D, riferite letteralmente alla gestione finanziaria, ancorché, considerate le specificità della stessa, tali proventi siano da considerare assolutamente "caratteristici" e "tipici" della propria attività. Il principio contabile OIC 12, nella definizione di attività caratteristica (paragrafo 43) evidenzia, infatti, come la stessa identifichi "i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata". Il medesimo principio specifica poi (al paragrafo 46) come l'attività finanziaria sia "costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell'OIC 32 Strumenti finanziari derivati". Pertanto, per una *holding*, entrambe le suddette definizioni includono i medesimi componenti positivi di reddito ancorché, in base alla formale denominazione delle voci dello schema di conto economico civilistico, la classe A dello stesso denoti solo i ricavi e proventi realizzati da chi effettua "direttamente" un'attività di produzione e vendita di beni e servizi e non da chi, come una *holding*, ne beneficia, invece, "indirettamente", ad esempio tramite la percezione dei relativi dividendi. L'Autore ritiene, in conclusione, che, allo scopo di evitare la paradossale conseguenza di considerare come piccole o micro-imprese le *holding* di partecipazioni di dimensioni rilevanti, sarebbe ragionevole far prevalere, nell'esame dei parametri dimensionali di cui agli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* del Codice civile, un approccio "sostanziale" rispetto a quello puramente formale, sia sotto l'aspetto civilistico che sotto quello fiscale.

Un altro aspetto da tenere in considerazione e che può generare criticità è il fatto che anche le micro-imprese devono rappresentare i fatti gestionali in maniera coerente con la loro sostanza economica, in tutte le fattispecie non espressamente escluse (quali quelle del costo ammortizzato e dei derivati) in cui il Codice civile e i principi Oic prevedono la rappresentazione dei fatti gestionali sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Ne consegue che per le micro-imprese si viene a prospettare una particolare situazione. Ai fini dell'Ires, in relazione a queste particolari fattispecie, poiché l'impostazione adottata sul piano contabile non assume rilevanza su quello fiscale, esse saranno costrette a gestire un regime di doppio binario e si troveranno a dover ricostruire i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile, mediante un sistema di rettifiche in aumento e in diminuzione.

Per quanto, invece, riguarda l'Irap, poiché l'impostazione di bilancio continua ad assumere una piena rilevanza ai fini di tale tributo, tale categoria di imprese determina il valore della produzione tenendo conto della rappresentazione contabile conforme alla sostanza economica dei fatti gestionali e ciò finisce inevitabilmente per ridimensionare la portata della logica semplificatrice che si intendeva perseguire attraverso la previsione della loro esclusione dal perimetro applicativo del principio di derivazione rafforzata⁴⁴⁶.

⁴⁴⁶ Un'altra questione che la circolare Assonime n. 14 del 2017 ha affrontato è stata quella della riferibilità del nuovo principio di derivazione rafforzata anche alle stabili organizzazioni italiane di società non residenti, dal momento che le stabili organizzazioni non predispongono un bilancio di esercizio relativo alla propria attività e, quindi, attenendosi a un rigoroso tenore letterale della norma, non ricadrebbero nell'ambito delle imprese che redigono il bilancio in base alla disciplina del Codice civile. Sulla base del combinato disposto degli articoli 2508 del Codice civile e 101-*quater* delle disposizioni di attuazione al Codice civile, ai fini civilistici le società non residenti con sede secondaria in Italia sono tenute a depositare presso il registro delle imprese il proprio bilancio e non quello riferibile alla sede secondaria. Tuttavia, in base all'art. 152 del T.u.i.r., rubricato "*Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione*", per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione viene determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche. Ciò significa che, ai fini fiscali, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti devono osservare i medesimi criteri di rappresentazione contabile che sarebbero stati adottati qualora la casa madre fosse stata residente in Italia e avesse dovuto predisporre formalmente

Quanto al riferimento (contenuto nel decreto) ai soggetti diversi dalle micro-imprese, i quali, eccedendo i parametri dimensionali previsti per le stesse, *“redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile”*, inizialmente si era posta la questione se, con tale locuzione, il legislatore avesse inteso riferirsi a tutte le imprese che sono, in ogni caso, tenute alla redazione del bilancio di esercizio in base al Codice civile, a prescindere dalle regole seguite, ovvero avesse inteso indicare le sole imprese che redigono il bilancio osservando i criteri e gli schemi previsti dal Codice civile così come modificati dal d. lgs. n. 139 del 2015 e che, quindi, sono tenute ad osservare i principi contabili nazionali aggiornati dall’OIC.

Come si legge nella Circolare Assonime del 21 giugno 2017, n. 14, quest’ultima è apparsa fin da subito la soluzione più accreditata. Infatti, già nella Relazione illustrativa alla bozza di emendamento alla legge di bilancio 2017, poi confluito nel d.l. n. 244 del 2016, era stato chiarito che *“i soggetti che redigono il bilancio ai sensi delle disposizioni del codice civile”* altro non sono che i *“soggetti che adottano i nuovi OIC”*. Pertanto, se ne è desunto che l’applicazione della nuova disciplina del principio di derivazione rafforzata fosse riferibile alle imprese tenute ad adeguarsi alle novità introdotte dal d. lgs. n. 139 del 2015 e a seguire la nuova prassi contabile OIC, con la sola eccezione delle micro-imprese.

Un altro aspetto connotato da una certa criticità è dato dal fatto che, mentre i rapporti negoziali tra i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che adottano le regole previste dai principi contabili nazionali, e i soggetti *Ias adopter* sono stati oggetto di specifica disciplina in sede fiscale sulla base di regole divenute sempre più simmetriche, sebbene non del tutto coincidenti, viceversa le relazioni contrattuali intercorrenti tra i soggetti che ricadono nella categoria delle micro-imprese e gli altri soggetti (*Oic adopter* e *Ias*

un bilancio di esercizio in relazione all’attività svolta dalla stabile organizzazione. Per tale ragione, si dovrebbe ritenere che le stabili organizzazioni, nelle ipotesi in cui siano tenute, in base all’art. 152 T.u.i.r., a determinare l’imponibile in base ai nuovi principi contabili nazionali Oic, possano anch’esse avvalersi del regime di derivazione rafforzata dai principi contabili applicati. Tuttavia, potrebbero prospettarsi anche casi in cui la stabile organizzazione sia tenuta a redigere il proprio rendiconto in conformità agli *Ias/Ifirs*, come nell’ipotesi di stabili organizzazioni di banche.

adopter) sono disciplinate da regole fiscali diverse, che, in quanto tali, potrebbero dar vita a delle asimmetrie pur in presenza di rappresentazioni contabili coerenti tra di loro⁴⁴⁷.

6. Le disposizioni di coordinamento e di revisione dei decreti Ias. In particolare, la disapplicazione dei requisiti di certezza e determinabilità e delle regole di competenza per le operazioni ordinarie.

Il comma 11 dell'art. 13-*bis* del d. l. n. 244 del 2016 aveva previsto la possibilità di emanare appositi decreti di revisione e coordinamento delle disposizioni contenute nei D.M. n. 48 del 2009 e 8 giugno 2011 (cosiddetti decreti Ias), anche allo scopo di chiarire quali fossero le disposizioni applicabili alle imprese Ias *adopter* e quelle applicabili alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Onde evitare ritardi nell'attuazione dell'intervento normativo, lo stesso art. 13-*bis* – come in precedenza accennato – ha inserito nell'art. 83, comma 1 -*bis*, del T.u.i.r. un generico richiamo alle disposizioni dei decreti n. 48 del 2009 e dell'8 giugno 2011 con l'intento di estendere anche ai soggetti Oic *adopter* le specifiche limitazioni al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione già a suo tempo delineati per i soggetti Ias *adopter* - in quanto compatibili. L'art. 13- *bis*, dunque, non ha identificato in maniera puntuale le specifiche regole dei due decreti Ias che potevano rendersi applicabili anche alle imprese Oic *adopter*, ma ha inteso demandare questo compito ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nello stesso tempo, con questa ulteriore previsione è stata colta l'occasione per poter procedere a una revisione delle disposizioni contenute nei precedenti decreti Ias, con l'obiettivo di superare quelle

⁴⁴⁷ Ad esempio, nell'ipotesi di una transazione avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di un bene che vede coinvolte una impresa Oic *adopter* di grandi dimensioni e una micro-impresa, non accompagnata parallelamente dal trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene, nessuna delle due imprese rileverà nel proprio bilancio la vendita come perfezionata. Ciononostante, la micro-impresa, in quanto obbligata ad attenersi a un criterio di rappresentazione giuridico- formale, dovrà considerare il bene come acquisito, ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile ai fini Ires e, conseguentemente, dovrà rilevare tutte le vicende reddituali successive che coinvolgeranno il bene attraverso un sistema di rettifiche in via extracontabile.

incertezze o criticità che nel frattempo erano emerse a seguito della concreta esperienza applicativa delle imprese *Ias adopter*, in modo da adattarle anche alle specifiche caratteristiche delle singole categorie di imprese (*Oic adopter* e *Ias/Ifirs adopter*), in considerazione del fatto che le rispettive regole contabili – nonostante l'intervento diretto a realizzare un loro avvicinamento – non risultano ancora del tutto omogenee e permangono tuttora importanti divergenze, come meglio si vedrà nel prosieguo.

Tali previsioni, contenute nel comma 1 dell'art. 13-*bis* del d.l. n. 244 del 2016, sono state attuate attraverso il decreto 3 agosto 2017 del Ministro dell'Economia e delle finanze, che all'art. 1 si è prefisso l'obiettivo di integrare e meglio specificare la disciplina attuativa già vigente per le imprese *Ias adopter*, razionalizzando alcuni aspetti della fiscalità di tali imprese, e all'art. 2 si è proposto di fornire indicazioni più dettagliate in ordine alle disposizioni dei decreti *Ias/Ifirs* – con le integrazioni apportate dall'art. 1 - che possono essere applicate anche alle imprese *Oic adopter*, e che devono, quindi, ritenersi compatibili con il nuovo principio di derivazione rafforzata, di cui all'art. 83, comma 1-*bis*, del T.u.i.r.⁴⁴⁸ Sempre in attuazione dell'art. 13-*bis* comma 11, del d.l. n. 244 del 2016, è intervenuto successivamente il D.m. 10 gennaio 2018, che ha introdotto una disciplina specifica in merito alla rilevanza fiscale dello scorporo degli strumenti finanziari derivati in presenza di titoli ibridi.

Queste due disposizioni completano, dunque, il quadro di riferimento interessando, per certi aspetti, sia le imprese che adottano i principi contabili nazionali che le imprese *Ias adopter*.

L'art. 1 del D.M. 3 agosto 2017 è intervenuto essenzialmente sull'insieme delle disposizioni contenute nel decreto 8 giugno 2011, lasciando immutato, invece, il quadro tracciato dal decreto n. 48 del 2009.

In proposito, Assonime, nella propria circolare del 6 marzo 2018, n. 8, si è pronunciata

⁴⁴⁸ Il decreto si conclude poi con una clausola di salvaguardia, volta appunto a fare salvi gli effetti dei comportamenti assunti precedentemente all'emanazione del decreto, in assenza delle disposizioni attuative.

affermando che, considerata la rilevanza e la portata delle problematiche applicative che ancora oggi pone la disciplina contenuta nel D.M. n. 48 del 2009, sarebbe stato auspicabile anche un intervento di rivisitazione sulla medesima⁴⁴⁹. Intervento che probabilmente non è stato reso possibile a causa della difficoltà di modificare e/o integrare un decreto di natura non regolamentare con un decreto, come quello del 3 agosto 2017, non avente la medesima natura⁴⁵⁰.

L'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017 stabilisce quali sono le disposizioni di entrambi i decreti Ias che si rendono applicabili anche nei confronti delle imprese che adottano i principi contabili nazionali e che valgono a definire le modalità applicative del principio di derivazione rafforzata.

La selezione operata dal decreto sembra voler tener conto del fatto che, nonostante il d.lgs. n. 139 del 2015 e i principi contabili nazionali aggiornati si siano mossi nella direzione di realizzare un avvicinamento delle regole contabili Oic ai criteri di rappresentazione dei principi contabili internazionali, continuano a sussistere sotto vari profili delle divergenze tra le due impostazioni contabili. Proprio la consapevolezza di tali disallineamenti ha fatto sì che il legislatore, con il D.M. 3 agosto 2017, abbia rinunciato a riproporre *in toto* le soluzioni normative previste dai decreti Ias – ritenendo alcune di esse del tutto incompatibili e inapplicabili alle imprese Oic *adopter* - ma si sia riproposto di assumere come fiscalmente rilevanti le sole soluzioni contabili conformi al contenuto dei principi contabili Oic.

Il D.M. 3 agosto 2017 contiene una elencazione alla quale è stata attribuita una valenza precettiva⁴⁵¹. Non potendo elencare e commentare per intero tutte le singole disposizioni

⁴⁴⁹ La citata Circolare Assonime ha fatto riferimento nello specifico al problema relativo alla ammissibilità o meno della retrodatazione fiscale delle fusioni contabilizzate ai sensi dell'Ifrs 3 o alla questione della natura (di riserva di utili o di capitale) della quota di incremento di patrimonio netto del soggetto acquirente che eccede il netto contabile della società acquisita e che dipende dalla iscrizione dell'azienda acquisita al suo *fair value*.

⁴⁵⁰ Si veda sul punto A. Garcea, *Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione, del principio di derivazione rafforzata*, in *Corriere Tributario*, 37/2017, 2851 e ss.

⁴⁵¹ Proprio questo rappresenta uno degli argomenti che sono stati adottati a sostegno della teoria secondo cui non pare ammissibile per il contribuente poter ottenere il riconoscimento ai fini fiscali di una politica di

di coordinamento contenute nel decreto, in quanto si correrebbe il rischio di appesantire eccessivamente il presente lavoro, ci limiteremo ad analizzare in questa sede le indicazioni di più ampia portata e che appaiono di maggiore interesse ai fini della presente ricerca. Tra queste, meritano senz'altro di essere prese in considerazione le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 1 a 3, del D.M. n. 48 del 2009, già previste per i soggetti Ias *adopter* e ora estese ai soggetti Oic *adopter*, concernenti l'imputazione a periodo dei componenti reddituali⁴⁵².

La norma, in primo luogo, conferma quanto già stabilito dall'art. 83, 1° comma, del T.u.i.r. circa la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dai principi Oic.

Anche per le imprese Oic *adopter*, quindi, il legislatore si è proposto di attribuire rilevanza fiscale agli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in

bilancio elaborata autonomamente, invocando l'applicazione di una disciplina contenuta in disposizioni che non vengono richiamate dal decreto, anche qualora abbia ritenuto di poter legittimamente adottare, ai fini civilistici, criteri di rappresentazione contabile conformi agli Ias. Questo profilo verrà sviluppato in maniera più approfondita nel paragrafo dedicato alle problematiche derivanti dall'applicazione concreta del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e dei suoi effetti in ambito fiscale.

⁴⁵² Più precisamente le disposizioni recitano:

"1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti Ias assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli Ias. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché' ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più' periodi di imposta, nonché' quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più' periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì', ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

3. Per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati".

conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come individuato dal d.lgs. n. 139 del 2015 e dai nuovi principi contabili nazionali. In maniera analoga a quanto già avviene per i soggetti Ias *adopter*, la valenza ai fini fiscali delle rilevazioni di bilancio non è assoluta e piena, ma incontra un limite nella necessità di dover, in ogni caso, rispettare quelle disposizioni del T.u.i.r. che contengono una deroga alla diretta rilevanza dei componenti reddituali iscritti a conto economico per ragioni prettamente fiscali⁴⁵³.

Un altro principio fondamentale, che continua a conservare la propria valenza anche per le imprese Oic *adopter*, è quello concernente il rapporto tra gli atti meramente valutativi e le qualificazioni di bilancio conformi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma. Ne discende che anche per le imprese Oic, così come per le imprese Ias *adopter*, risulta fondamentale la distinzione tra aspetti meramente valutativi, per i quali non opera il principio di derivazione rafforzata e continuano a trovare applicazione le regole fiscali che circoscrivono la deduzione/tassazione delle componenti valutative⁴⁵⁴, e valutazioni che risultano, invece, propedeutiche e strumentali ai fini dell'identificazione della natura dell'operazione da rappresentare in bilancio e che, in quanto parte integrante delle qualificazioni, in virtù del principio di derivazione rafforzata, devono trovare riconoscimento fiscale⁴⁵⁵.

⁴⁵³ Si tratta, dunque, di quelle disposizioni del testo unico che stabiliscono dei limiti quantitativi alla deducibilità di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, che stabiliscono che taluni proventi od oneri debbano rilevare in base al principio di cassa (ad esempio nel caso dei dividendi e dei contributi), che prevedono ripartizioni o differimenti della rilevanza di componenti positivi/negativi (caso tipico è la rateizzazione delle plusvalenze e la disciplina degli interessi passivi), ne escludono in tutto o in parte la rilevanza (ad esempio esclusione dei dividendi o indeducibilità dei costi non inerenti) o assumono parametri diversi dal bilancio (es. *transfer pricing*).

⁴⁵⁴ Non sono funzionali alle qualificazioni, ad esempio, le regole di valutazione dei lavori in corso su ordinazione che, in base agli Oic, vanno ancora iscritti tra le rimanenze (Oic 23) e sono, quindi, soggetti ai limiti di rilevanza fiscale dell'art. 93 del T.u.i.r. L'Oic 23 consente, a determinate condizioni, l'adozione del metodo della commessa completata nella imputazione dei ricavi di commessa, ma ciò si esaurisce in un atto meramente valutativo che non può assumere rilevanza ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione rafforzata, in deroga all'art. 93 del T.u.i.r. Infatti, quest'ultima disposizione prende in considerazione ai fini fiscali solo il metodo di valutazione in base alla percentuale di completamento e non contempla, al contrario, il metodo della commessa completata.

⁴⁵⁵ Si veda sul punto la circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E; *Guida all'applicazione*

L'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017 prevede l'estensione dell'applicazione ai soggetti di cui all'art. 83, comma 1- *bis*, del T.u.i.r. anche dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 48 del 2009 che stabilisce una deroga alla disciplina relativa ai criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali contenuta nell'art. 109, commi 1 e 2, del T.u.i.r. Di conseguenza, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le regole sulla competenza fiscale sancite dall'art. 109, comma 1 e 2, del T.u.i.r. che, nella rilevazione dei costi e dei ricavi in conto economico, pongono l'accento, rispettivamente, sui requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell'ammontare dei componenti reddituali e sui criteri giuridico- formali che individuano il momento di imputazione temporale dei ricavi e dei costi derivanti da operazioni tipiche: cessioni di beni mobili e immobili, nonché prestazioni di servizi. e sulle risultanze giuridico-formali⁴⁵⁶.

dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS adopter di Assonime, 2011; la circolare Assonime del 21 giugno 2017, n. 14, 69; la circolare Assonime del 6 marzo 2018, n. 8, 30. In particolare, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 2011 indica, tra le valutazioni strettamente correlate alle qualificazioni, quelle che determinano l'iscrizione o la cancellazione in bilancio – cd. *recognition* o *derecognition* – di una attività o di una passività. Viceversa, le valutazioni successive alla prima iscrizione sono soggette ai limiti previsti nella disciplina fiscale. La circolare Assonime n. 14 del 2017 riporta, a titolo esemplificativo, il caso di un prestito infruttifero, in cui risulta necessario stabilire quale è l'importo che ha natura di apporto da parte del socio finanziatore, con ciò implicando una valutazione. Tuttavia, tale fattispecie è stata espressamente esclusa dall'ambito di applicazione del principio di derivazione (art. 5 comma 4- *bis* del D.M. 8 giugno 2011). Nella circolare Assonime n. 8 del 2018 viene preso in considerazione, a titolo esemplificativo, il caso di una vendita con opzione di riacquisto, in cui i fenomeni valutativi intervengono nella fase della verifica dell'avvenuto passaggio dei rischi e dei benefici dal quale, anche per le imprese Oic *adopter*, dipende l'iscrizione del relativo ricavo nel conto economico.

⁴⁵⁶ La disapplicazione, ad opera del D.M. 3 agosto 2017, dei criteri formali di certezza e oggettiva determinabilità di cui all'art. 109, comma 1, del T.u.i.r., unita alla estensione ai soggetti Oic del principio di derivazione rafforzata, ha comportato anche una modifica ai requisiti di rilevanza fiscale dei costi imputati nel conto economico per competenza, in base al principio contabile Oic 29 (par. 39), in forza di elementi (che siano certi e non meramente stimati) sorti dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del bilancio relativo allo stesso. Si pensi, ad esempio, ad un contenzioso legale in corso nel 2019, sorto a seguito della risoluzione di un rapporto di agenzia in relazione al quale l'*ex* agente ha richiesto una indennità di cessazione di rapporto di agenzia aggiuntiva rispetto a quella ritenuta corretta dalla società mandante. Nel mese di febbraio 2020, il contenzioso si definisce per effetto del deposito della sentenza della Corte d'Appello e l'importo riconosciuto all'*ex* agente (certo e determinabile sulla base di quanto deciso nella sentenza) viene rilevato tra i costi e i debiti del bilancio 2019. Prima della novità introdotta dal D.M. 3 agosto 2017, l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, confermato dalla dottrina maggioritaria, era quello di ammettere la deduzione di tali componenti negativi solo nell'anno successivo a quello della loro imputazione a bilancio (nell'esempio illustrato, l'imputazione a bilancio si sarebbe nell'esercizio 2020 e, dunque, la deducibilità sarebbe stata ammessa nella dichiarazione REDDITI 2021), cioè nel momento in cui, per effetto del fatto verificatosi successivamente al 31 dicembre (nel caso riportato nell'esempio, la pronuncia

Per quanto riguarda la disapplicazione del comma 1 dell'art. 109 T.u.i.r., così come già avvenne per i soggetti *Ias adopter*, la norma di cui all'art. 2 del D.m. n. 48 del 2009 non intende affermare l'assoluta irrilevanza dei requisiti di certezza dell'esistenza e oggettiva determinabilità dell'ammontare dei componenti reddituali da assumere per la determinazione dell'imponibile, ma piuttosto che tali requisiti devono essere riscontrati sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall'impresa (nazionali o internazionali, a seconda dei casi) e non in funzione di quelli giuridico-formali fissati dall'art. 109⁴⁵⁷. Infatti, il mantenimento in vita dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità risulterebbe inconciliabile con il recepimento fiscale dei criteri di imputazione temporale dei nuovi principi contabili Oic, che, al contrario, fanno riferimento al trasferimento dei rischi e benefici.

L'abolizione della rilevanza fiscale dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità non comporta, in ogni caso, come conseguenza una deduzione generalizzata di costi ancora incerti o comunque stimati. Allo scopo di prevenire il verificarsi di una simile evenienza, l'art. 2 del D. m. 3 agosto 2017 richiama e rende applicabile anche nei confronti dei soggetti Oic *adopter* l'art. 9 del D.m. 8 giugno 2011, avente ad oggetto le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui al documento Oic 31⁴⁵⁸. La disposizione, come chiarito dalla relazione al D.m., serve ad impedire che

della sentenza d'Appello), sarebbero risultati integrati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Attraverso la disapplicazione della regola sull'imputazione temporale dei costi, contenuta nell'art. 109, comma 1, del T.u.i.r., e, più in generale, per effetto del principio di derivazione rafforzata, invece, la deduzione viene ammessa già nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui il costo viene imputato nel bilancio di esercizio per competenza (e dunque, nell'esempio sopra riportato, nella dichiarazione REDDITI 2020 riferita all'esercizio 2019).

⁴⁵⁷ In ogni caso, le ricadute di questa disposizione per le imprese che adottano i principi contabili nazionali sono meno rilevanti di quanto avviene per quelle che adottano gli *Ias/Ifirs*, dato che i principi internazionali fanno ampio ricorso a criteri di qualificazione delle operazioni fondati su stime e atti valutativi, mentre così non è generalmente per i principi italiani, improntati ad un'ottica tradizionalmente prudentiale.

⁴⁵⁸ Questa disposizione prevede che, ai fini fiscali, si considerano accantonamenti (e non, al contrario, ordinari costi d'esercizio) gli oneri iscritti in contropartita di passività di ammontare o scadenza incerti che presentano i requisiti previsti dall'Oic 31, ancorché disciplinati da un principio contabile differente. Sempre in base all'art. 9, si considerano, inoltre, accantonamenti gli oneri derivanti dalla attualizzazione delle passività di cui sopra. Per questi oneri (fiscalmente equiparati ad accantonamenti), il regime fiscale rimane quello previsto dall'art. 107 del T.u.i.r. La deduzione è, dunque, ammessa solo se si tratta di importi relativi

oneri privi del requisito di certezza (quanto alla loro scadenza o al relativo ammontare) possano essere dedotti in forza del principio di derivazione rafforzata laddove essi vengano contabilizzati per natura, non tra gli “accantonamenti”, ma tra gli ordinari costi della produzione (voci B.6, B.7, B.9, e così via) oppure tra gli oneri finanziari.

La rilevanza della certezza e determinabilità oggettiva si pone, in particolare, per individuare il momento di imputazione temporale dei componenti reddituali (e dei correlati crediti o debiti) che sorgono per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi⁴⁵⁹. I principi contabili Oic 15 e Oic 19 prevedono l’iscrizione in bilancio quando sorge una obbligazione di terzi nei confronti della società (se si tratta di proventi) o una obbligazione della società nei confronti di terzi (se si tratta di oneri), con concetti che in qualche modo paiono riprodurre, seppure sinteticamente, i due requisiti fiscali ora disapplicati.

Quanto alla disapplicazione delle regole previste dall’art. 109, comma 2, del T.u.i.r.⁴⁶⁰ essa comporta che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, l’esercizio di competenza dei proventi e degli oneri debba essere individuato con riguardo al momento in cui il componente reddituale viene iscritto in bilancio secondo corretti principi contabili. L’Ufficio non potrà, dunque, disconoscere la rilevanza temporale di un componente reddituale sulla base alle regole previste dalle norme fiscali, fermo restando che, qualora l’imputazione temporale dei componenti positivi e negativi sia effettuata in difformità dai principi contabili – come meglio si vedrà nel prosieguo – sorge il problema del riconoscimento in capo all’Amministrazione finanziaria del potere

a spese per lavori ciclici di manutenzione delle navi e degli aeromobili; spese di ripristino dei beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione di opere pubbliche e oneri relativi a operazioni e concorsi a premio.

⁴⁵⁹ Si tratta, ad esempio, delle ipotesi di rilevazione dei contributi pubblici, degli oneri per risarcimento di danni cagionati a terzi, degli indennizzi richiesti in sede giudiziaria e dei rimborsi assicurativi.

⁴⁶⁰ Tale disapplicazione si è resa necessaria, come era già stato evidenziato all’epoca della introduzione della norma per le imprese *Ias-adopter*, al fine di superare incertezze applicative che si sarebbero generate dalla sovrapposizione tra i criteri dettati dalle regole contabili, generalmente basati su aspetti sostanziali (trasferimento di rischi e benefici) e valutativi, da un lato, e quelli fiscali ancorati a profili giuridico-formali, dall’altro.

di operare una rettifica dell'imponibile ai fini Ires secondo quanto sarebbe risultato da una corretta applicazione di tali principi⁴⁶¹.

Preme, tuttavia, sottolineare che vi è una tendenziale coincidenza tra il momento di competenza dei componenti reddituali sancita, in base alle regole civilistico-contabili previste dai principi Oic, sulla base di un criterio di tipo sostanzialistico (trasferimento di rischi e benefici) e quello previsto sulla base di criteri di tipo giuridico – formale dall'art. 109, comma 2, del T.u.i.r., salvo eccezioni, peraltro assai limitate⁴⁶².

⁴⁶¹ In questo senso si era espressa, con riferimento all'analogo problema che si era già posto per le imprese Ias-adopter, la circolare n. 7/E/2011. Al riguardo, Assonime aveva osservato che, in base alla circolare n. 7/E, verrebbe riconosciuto in capo all'Amministrazione finanziaria un potere di sindacabilità del bilancio in ordine alla sua formazione secondo corretti principi contabili e che se *"l'imputazione temporale fosse rimessa completamente al compilatore del bilancio, anche quando non conforme al contenuto dei principi contabili internazionali, non sarebbe possibile configurare questo potere di sindacato"* (Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS adopter, 2011, pag. 74).

⁴⁶² Per le cessioni di beni, il principio contabile Oic 15 (par. 29) – che, come meglio si vedrà in seguito, disciplina l'imputazione dei corrispettivi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi e dei correlati crediti - individua come criterio guida per l'individuazione della competenza il momento in cui si verifica il trasferimento "sostanziale" di tutti i rischi e benefici connessi al bene, che nella generalità dei casi coincide con il passaggio del titolo giuridico di proprietà. Il principio contabile individua questo trasferimento, se non previsto diversamente dalle condizioni contrattuali, al momento della consegna o spedizione dei beni, per quanto riguarda le cessioni di beni mobili (anche in presenza di vendita a rate con riserva di proprietà) e con la data della stipula del contratto di compravendita per le cessioni di immobili, partecipazioni e aziende (beni che richiedono l'atto notarile). Solo qualora, alla data in cui si verificano gli eventi sopra indicati, non si possa ritenere effettuato il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, a causa della presenza di determinate clausole nel contratto, il ricavo (o il costo) non assumerà rilevanza, oltre che contabile, neppure fiscale. Si tratta, ad esempio, di quelle ipotesi in cui una cessione è accompagnata da un accordo per la retrocessione del bene al venditore, il quale continua a mantenere, altresì, il possesso del bene e il rischio di perimento dello stesso. Relativamente alle prestazioni di servizi, l'Oic 15, con riferimento ai criteri di imputazione temporale, continua a fare riferimento a parametri conformi a quelli già previsti dall'art. 109, comma 2, del T.u.i.r., ossia alla maturazione, per quanto riguarda i servizi di durata, e all'ultimazione della prestazione (data in cui sorge contrattualmente il diritto alla percezione del corrispettivo), per quanto attiene ai servizi di risultato. Assonime, nelle proprie circolari n. 14 del 2017 e n. 8 del 2018, ha sostenuto la tesi secondo cui la preminenza delle regole contabili sull'art. 109, commi 1 e 2, sussisterebbe solo nelle ipotesi in cui il d.lgs. n. 139 del 2015 o l'Organismo Italiano di contabilità abbiano indicato, nel qualificare i fatti gestionali in base alla loro sostanza economica, criteri di imputazione temporale diversi da quelli giuridico formali. Alla luce di quanto sopra illustrato, dunque, i principi contabili nazionali sembrano indicare regole innovative e diverse rispetto a quelle contenute nel citato art. 109, commi 1 e 2, solo relativamente alle cessioni di beni e non anche con riguardo alle prestazioni di servizi. Mentre, come visto, per le prime il criterio di rappresentazione sostanziale attribuisce un rilievo centrale al momento del trasferimento dei rischi e benefici, per le prestazioni di servizi non si rinviene una regola di rappresentazione contabile che consente, ad esempio, di considerare un servizio come già reso anche quando il contratto preveda una prestazione con obbligo di risultato e tale risultato non sia stato ancora conseguito, attraverso l'ultimazione della prestazione. Con riguardo a ricavi (e costi) per i servizi in corso di

L'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017 richiama anche il comma 3 dell'art. 2 del D.m. n. 48 del 2009, estendendo anche ai soggetti *Oic adopter* la disposizione che attribuisce rilevanza fiscale all'importo dei crediti in sede di prima iscrizione, sottraendo le eventuali differenze negative rilevate a conto economico ai limiti previsti dall'art. 106, commi 1 e 3⁴⁶³.

Il decreto prosegue affermando la valenza, anche nel contesto delle imprese *Oic adopter*, delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 dell'art. 3 del D.m. n. 48 del 2009.

Vale, dunque, la regola generale secondo cui il principio di derivazione per i soggetti *Oic adopter* incontra un limite solo nelle ipotesi in cui possa generare nei confronti del medesimo soggetto fenomeni di tassazione anomala (ossia fenomeni di doppia tassazione, doppia deduzione, nessuna tassazione o nessuna deduzione). In presenza di operazioni che vedono coinvolte in veste di controparti imprese *Ias adopter* e altre imprese che non adottano tali principi contabili, ciascuna osserva i criteri di determinazione dell'imponibile applicabili in funzione del modello contabile prescelto in maniera del tutto indipendente e autonoma dall'altra. Così come il D.m. n. 48 del 2009 si era prefisso l'obiettivo di far prevalere il principio di derivazione rafforzata dei soggetti *Ias*, a prescindere dalla verifica della sussistenza di un trattamento simmetrico presso la controparte, allo stesso modo adesso la medesima necessità si profila anche per la derivazione rafforzata delle imprese *Oic adopter*.

esecuzione (cioè non ancora ultimati e fatturabili) al termine dell'esercizio, dunque, il conto economico non dovrà accogliere alcun importo (salva la rilevazione delle rimanenze). Pertanto, se ne può concludere che la piena rilevanza dei criteri di imputazione temporale di bilancio, per le imprese *Oic adopter*, operi solo con riguardo alle cessioni di beni, ma non anche con riferimento alle prestazioni di servizi, relativamente alle quali continuano a conservare la loro validità i criteri di imputazione temporale stabiliti dall'art. 109 del T.u.i.r.

⁴⁶³ Si pensi al caso di un credito commerciale a lunga scadenza che richiede, in via preliminare all'iscrizione in bilancio, di procedere all'attualizzazione dello stesso in base a un opportuno tasso di mercato al fine di evidenziare l'unitaria operazione in due distinte: da un lato, la vendita di un bene (che darà origine a un ricavo di vendita) e, dall'altro, una contestuale operazione di concessione di finanziamento (che darà origine alla rilevazione dei relativi interessi attivi sul finanziamento). Si tratta, in questo caso, di un'attività valutativa propedeutica alla qualificazione di un fatto gestionale in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, tale valutazione, effettuata in sede di prima iscrizione in bilancio dei crediti rilevati in base al criterio del costo ammortizzato, riceve pieno riconoscimento fiscale.

Si tratta di una disposizione di particolare importanza alla luce del fatto che, come visto, nel sistema delineato dal legislatore, oggi si assiste alla compresenza di tre categorie di imprese: da un lato, vi sono i soggetti *Ias adopter* e i soggetti *Oic adopter* diversi dalle micro-imprese, cui si applica il principio di derivazione rafforzata (anche se, in concreto, la derivazione rafforzata acquista un rilievo diverso tra le due tipologie di soggetti, in quanto le regole contabili non sono coincidenti); dall'altro lato, vi sono le micro-imprese che, indipendentemente dalla rappresentazione adottata in bilancio, continuano ad applicare, ai fini fiscali, le tradizionali regole del T.u.i.r.

Nell'ambito di tale sistema tripartito, la regola di cui all'art. 3 del D.m. n. 48 del 2009, richiamata dal D.m. 3 agosto 2017 – che sancisce l'indipendenza di regime di ciascuna impresa - deve ritenersi applicabile, in primo luogo, a quelle ipotesi che vedono coinvolte, in una transazione commerciale o finanziaria, le imprese *Ias adopter* e le imprese *Oic adopter*, alle quali si applica il principio di derivazione rafforzata, con le micro-imprese, le quali, pur potendo redigere un bilancio di rango superiore, tuttavia, sul piano fiscale, devono attenersi alle regole tradizionali sancite dal T.u.i.r.⁴⁶⁴. In secondo luogo, tale regola sembra doversi applicare anche nel caso di transazioni intercorse tra soggetti *Oic adopter* (diversi dalle micro-imprese) – che saranno, quindi, legittimati ad attribuire rilevanza fiscale, in derivazione rafforzata, alla propria impostazione di bilancio - e imprese *Ias adopter*, in considerazione del fatto che le relative impostazioni contabili possono presentare delle divergenze e, di conseguenza, le diverse modalità di rilevazione di uno stesso fatto gestionale possono sfociare in rappresentazioni asimmetriche⁴⁶⁵.

⁴⁶⁴ Potrebbe, ad esempio, accadere che una medesima operazione subisca un diverso trattamento fiscale, pur in presenza di una rappresentazione contabile coerente e speculare. Tale potrebbe essere il caso della vendita di un bene non ancora rilevata contabilmente da entrambe le imprese, in quanto non è ancora avvenuto il trasferimento di tutti i rischi e benefici; tuttavia, la microimpresa è obbligata, ai fini fiscali, a considerare la vendita come perfezionata in quanto è avvenuta la consegna del bene mobile, in base alla regola stabilita dall'art. 109, comma 2, del T.u.i.r.

⁴⁶⁵ Tale potrebbe essere il caso, ad esempio, di una società *Oic adopter* che stipuli un contratto di *leasing* finanziario con un'impresa *Ias adopter* e imputi in bilancio canoni passivi di locazione a fronte della rilevazione da parte dell'impresa concedente (che adotta il metodo finanziario di contabilizzazione del

La regola, infine, si applica anche ai rapporti che intercorrano tra i soggetti *Oic adopter*. In tali ipotesi potrebbero generarsi asimmetrie laddove, anche a parità di regole contabili e fiscali adottate da tali soggetti, si realizzino divergenze di rappresentazione contabile a causa di diversi processi valutativi che sono posti a fondamento delle qualificazioni di un medesimo fatto gestionale⁴⁶⁶.

Il decreto 3 agosto 2017 opera anche un rinvio all'art. 3, commi 3 e 4, del D.m. n. 48 del 2009. La prima di tali disposizioni svolge la funzione di neutralizzare ai fini fiscali la rappresentazione contabile di alcune operazioni nell'intento di assicurare un'applicazione uniforme e generalizzata a taluni istituti che dovrebbero avere una valenza trasversale e, quindi, operare in maniera identica o analoga sia per le imprese *las adopter* che per le imprese *Oic adopter* (nonché per gli altri contribuenti) anche al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione ovvero di doppia deduzione. Secondo questa impostazione il regime fiscale delle operazioni deve essere ricostruito sulla base di criteri giuridico- formali nelle seguenti fattispecie:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli partecipativi (ossia i titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d) del T.u.i.r.), in modo da scongiurare incongruenti applicazioni del regime di *Participation exemption* e del regime di esclusione dei dividendi. Ne rappresenta una deroga e resta ancorata al principio di derivazione la categoria delle operazioni poste in essere dal medesimo soggetto emittente sugli strumenti rappresentativi del proprio patrimonio (si pensi alle operazioni di acquisto di azioni proprie);

b) quando si tratta di individuare il soggetto al quale spetta il diritto di scomputare le ritenute d'acconto subite o di far valere i crediti di imposta spettanti: in tal caso occorre fare riferimento al contenuto giuridico degli atti gestionali, a prescindere dalle

leasing) dei soli interessi attivi. Circa il trattamento contabile e fiscale del leasing si tornerà più avanti.

⁴⁶⁶ La circolare Assonime n. 8 del 2018 riporta l'esempio della vendita di un bene con dilazione di pagamento per la quale le due controparti – entrambe imprese *OIC adopter* - procedano all'attualizzazione sulla base di tassi diversi.

qualificazioni operate nel bilancio.

Il richiamo all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 48 del 2009 fa sì che la medesima impostazione valga anche con riguardo ai soggetti OIC *adopter*.

7. Una panoramica dei principali postulati generali del bilancio di esercizio secondo il Codice civile, alla luce delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 139 del 2015 e degli interventi di aggiornamento attuati dall'Organismo Italiano di contabilità.

7.1. I principi generali del Codice civile.

In considerazione del ruolo centrale che il bilancio di esercizio viene a rivestire nel mondo economico - come illustrato nel primo capitolo del presente lavoro - il legislatore nazionale ha nel corso del tempo⁴⁶⁷ costruito un articolato e puntuale sistema di regole che ne presiedono la redazione. La normativa civilistica in materia di bilancio di esercizio può essere definita un "impianto normativo a generalità decrescente"⁴⁶⁸, in quanto si articola su tre livelli.

Al livello sovraordinato si pone la "clausola generale", prevista dall'art. 2423 del Codice civile, rubricato "*Redazione del bilancio*", alla quale si devono conformare tutti gli altri principi.

Al secondo livello si collocano i "*Principi di redazione del bilancio*" (art. 2423 - *bis*), che rappresentano le linee guida individuate dal legislatore per la rilevazione e la valutazione delle voci in bilancio, necessarie per dare concreta attuazione alla clausola generale. Infine, il terzo livello è costituito dai criteri di valutazione delle singole poste di bilancio (art. 2426), e dagli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico (artt. 2424 e 2425 c.c.), che rappresentano le modalità espositive delle singole voci di bilancio. Le regole contenute nel Codice civile necessitano, poi, di ulteriore specificazione e

⁴⁶⁷ In attuazione prima della IV e VII Direttiva CEE (rispettivamente, Direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE), attraverso l'emanazione del d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, successivamente in attuazione della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.

⁴⁶⁸ Definizione data da Superti Furga, 1994 (si veda anche Giuseppe Savioli, *il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, 2004, 59).

interpretazione, oltre che di integrazione e a tale funzione assolve l'attività posta in essere dall'Organismo Italiano di contabilità, che si occupa di emanare dei principi contabili, regole di natura tecnico ragionieristica⁴⁶⁹, che si propongono di fornire linee guida per orientare i redattori del bilancio, e che nel corso del tempo sono andati a formare un *corpus* di regole sempre più consistente e tale da assumere anche un ruolo di un certo rilievo in ambito tributario, come meglio si vedrà.

In particolare, proprio l'Oic si preoccupa di completare e integrare le disposizioni del Codice civile sui postulati del bilancio, attraverso il principio contabile nazionale Oic 11 "*Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*", oggetto di rivisitazione nel marzo 2018, il quale, dopo aver commentato le disposizioni contenute negli artt. 2423 e 2423-*bis*, individua ulteriori principi di carattere generale e rappresenta il principio contabile di riferimento per l'illustrazione dei postulati del bilancio.

Nei successivi paragrafi verranno presi in esame, oltre alla clausola generale - che rappresenta la bussola che deve orientare sempre il redattore del bilancio e alla quale risultano improntati tutti gli altri postulati - anche quelli tra i postulati di bilancio, previsti dalle disposizioni di legge e integrati dai principi contabili, che si ritiene siano utili per poter approfondire le tematiche che verranno affrontate nella presente ricerca e che probabilmente assumono il maggiore impatto sulla determinazione del reddito d'impresa, ai fini fiscali, alla luce del combinato intrecciarsi delle novità e delle modifiche apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti Oic *adopter*.

⁴⁶⁹ Si veda in proposito E. Fusa, *Principi contabili Oic: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?*, in *Il fisco*, 17/2017, 1663. L'Autrice rileva che "*La disciplina sul bilancio è costituita da disposizioni generali che non disciplinano talune importanti fattispecie e diversi aspetti applicativi. Da questa evidente lacuna nasce l'esigenza dell'utilizzo di norme tecnico-contabili finalizzate ad interpretare ed integrare la disciplina stessa. I principi contabili nel nostro ordinamento, diversamente da quelli di common law, assolvono generalmente proprio una funzione integrativa ed interpretativa delle norme giuridiche sul bilancio, ma sempre nel rispetto della norma. Trattasi di regole tecnico-convenzionali che sovrintendono all'intero processo di formazione del bilancio, dalle rilevazioni contabili delle operazioni di gestione e valutazione delle poste alla redazione degli schemi del documento. In pratica siamo di fronte a criteri tecnico-ragionieristici la cui validità è sostanzialmente garantita, dalla loro elaborazione ed aggiornamento periodico, dal godere di ampi consensi, dalla condivisione, diffusione ed applicazione omogenea*".

7.2. La clausola generale: il principio di rappresentazione veritiera e corretta.

Dopo aver richiamato i compiti e le responsabilità degli amministratori in tema di redazione del bilancio e aver elencato i documenti che lo compongono, l'art. 2423, al 2° comma, enuncia la clausola generale in base alla quale il bilancio *“deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*⁴⁷⁰.

La norma di cui all'articolo 2423, 2° comma, del Codice civile è una norma imperativa, inderogabile⁴⁷¹ che ricalca quanto già stabilito dall'art. 2217, 2° comma, del Codice civile,

⁴⁷⁰ L'art. 2, par. 3, della IV Direttiva CEE prevedeva che i conti di ogni impresa dovessero rendere un *“quadro fedele”* della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'impresa stessa.

La Commissione presieduta dal prof. D'Alessandro, alla quale era stato demandato il compito di predisporre il disegno di legge delegata per l'attuazione della citata direttiva, propose la formula - poi effettivamente recepita - di *“rappresentazione veritiera e corretta”*. La decisione ricadde su tale formula in quanto la stessa rappresentava una traduzione letterale del concetto anglosassone di *“true and fair view”* da cui prendeva esplicitamente le mosse la IV Direttiva CEE. Vi era, inoltre, un certo timore che l'espressione *“quadro fedele”*, in assenza di un esplicito riferimento al concetto di *“veridicità”*, potesse dare adito a una maggiore discrezionalità da parte degli amministratori in fase di redazione del bilancio, con il rischio di aprire le porte ad una maggiore tolleranza nei confronti dell'adozione della prassi delle *“politiche di bilancio”* (M. Bergamaschi, *Scopo integrato e principi di redazione del bilancio di esercizio nella disciplina del codice civile*, in A. Canziani (a cura di), *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Cedam, 2018, 78). Infatti, fino agli anni '60 del Novecento, giurisprudenza e dottrina erano concordi nell'ammettere un ampio margine di discrezionalità da parte di coloro che erano chiamati a redigere il bilancio di esercizio, finendo, in tal modo, per legittimare le politiche di bilancio, con le conseguenze che ne derivavano (si veda in proposito G. Rossi, *Utile di bilancio, riserve, dividendo*, Milano, 1957). Tale formula è stata, poi, recepita nel dettato dell'art. 2423 del Codice civile, sebbene criticata da una parte della dottrina - in particolar modo aziendalistica. Un orientamento dottrinale, originatosi in quel periodo, sostenne per la prima volta la teoria secondo cui le norme che regolavano la redazione del bilancio di esercizio e, in particolare, il principio di *“chiarezza e precisione”* di cui all'allora vigente art. 2423 del Codice civile, fossero espressione della volontà del legislatore di far sì che ogni bilancio fornisse un'informazione piena e, soprattutto, imparziale del valore dell'impresa cui il bilancio stesso si riferiva (Cfr. M. Foschini, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959; Simonetto E., *Dividendi e acconti di dividendo*, Padova, 1963; Colombo G.E., *Il bilancio d'esercizio nelle società per azioni*, Padova, 1965). Secondo questa nuova prospettiva, un bilancio poteva risultare contrario alla legge per il solo fatto di non aver ottemperato alle norme poste a presidio della formazione dello stesso e, in particolare, della clausola della rappresentazione chiara e precisa della situazione economico-patrimoniale dell'impresa, prescindendo da qualsivoglia intento fraudolento degli amministratori che lo avevano redatto. Tale mutato orientamento, presto accreditatosi anche presso la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, divenne quello assolutamente prevalente nel panorama giurisprudenziale italiano, ancor prima del recepimento della IV e della VII Direttiva CEE, avvenuto in Italia con il d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (si veda sul punto Bergamaschi M., *Scopo integrato e principi di redazione del bilancio di esercizio nella disciplina del codice civile*, in A. Canziani (a cura di), *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Cedam, 2018, 77 e ss.

⁴⁷¹ Circa il carattere imperativo della norma, da cui discende necessariamente che la delibera di approvazione

secondo cui il bilancio deve dimostrare con “evidenza e verità” gli utili conseguiti o le perdite subite.

E’ proprio per questo suo carattere di norma imperativa, che essa viene anche denominata “clausola generale” del bilancio di esercizio, per mettere in risalto il fatto che da essa discenderebbero in via deduttiva tutti i principi di redazione di cui agli artt. 2423, commi 3, 4 e 5 e 2423-*bis* del Codice civile, oltre che i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del medesimo Codice.

La clausola generale, infatti, sembrerebbe rappresentare il “fine ultimo” che il legislatore ha inteso attribuire al bilancio di esercizio, obiettivo al cui raggiungimento dovrebbero contribuire e concorrere tutti i principi di redazione del bilancio e di valutazione delle singole voci enunciati nelle disposizioni successive del Codice, che, in questa accezione, apparirebbero, dunque, asserviti alla clausola generale e posti in una posizione di subordine gerarchico⁴⁷². In realtà, secondo l’interpretazione di autorevole dottrina⁴⁷³, la clausola generale non cela alcun fine, ma rappresenta semmai la trasposizione, all’interno del nostro ordinamento, di tre principi di carattere generale: la chiarezza, la veridicità e la correttezza, così come emergono dal concetto di derivazione anglosassone di “*true and fair view*”. Questi tre principi, o postulati, rappresentano le tre finalità che qualsiasi bilancio deve ambire a raggiungere affinché possa ritenersi pienamente valido e legittimo, ossia redatto in conformità alle norme di legge. Si tratta di tre principi tra loro ben distinti e autonomi, tutti posti sullo stesso piano⁴⁷⁴ e singolarmente portatori di

del bilancio di esercizio sia nulla per illiceità dell’oggetto (contenuto), si vedano *ex multis* Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976, in Soc., 2005, 465; Cass. 17 maggio 2005, n. 14467, in Soc., 2005, 1245; Trib. Milano, 15 giugno 2005, in Soc., 2006, 485; Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in Soc., 2007, 596; Trib. Milano, 29 aprile 2010, in RDS, 2011, 372.

⁴⁷² A tale conclusione si potrebbe giungere anche in considerazione della circostanza che tali principi sono suscettibili di deroga qualora la loro concreta applicazione appaia in contrasto con il principio cardine della rappresentazione veritiera e corretta.

⁴⁷³ Si veda in questo senso G. Savioli, *op. cit.*, 60 e Lacchini, 1989.

⁴⁷⁴ Sulla pari dignità dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza, cfr. Cass. SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giur. Comm.*, 2000, II, 73 e ss., con nota di Jaeger P.G., *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio (considerazioni sul “diritto all’informazione” degli azionisti)*; in *Riv. Not.*, 2000, 1300 e ss., con nota di Ferri I., *Il diritto di informazione del socio*; in Soc., 2000, 551 e ss. Cfr. anche Cass.

uno specifico e pregnante significato, che, tuttavia, necessitano di essere integrati tra loro per realizzare lo “scopo integrato” del bilancio⁴⁷⁵.

Dalla norma in questione discendono due regole fondamentali. Da un lato, l’obbligo di redigere il bilancio con “chiarezza”. Dall’altro, l’obbligo di fornire un quadro “veritiero e corretto” della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

La chiarezza deve essere interpretata come sinonimo di comprensibilità, intelleggibilità del bilancio, nella struttura di cui lo stesso si compone, nelle voci esposte e nelle motivazioni addotte a fondamento delle valutazioni adottate⁴⁷⁶.

A rafforzare ulteriormente questo principio di chiarezza viene, poi, in soccorso la Nota integrativa, che ha il compito di illustrare, motivare e specificare nel dettaglio il contenuto delle singole voci di bilancio, quando ciò sia richiesto da specifiche disposizioni di legge o dall’esigenza di rispettare la clausola generale. Ed ecco, dunque, che alla chiarezza meramente formale ed espositiva si viene, altresì, ad affiancare una chiarezza in senso sostanziale⁴⁷⁷.

29 aprile 2004, n. 8204, in *Giur. It.*, 2004, 1877; Cass. 2 maggio 2007, n. 10139, in *Soc.*, 2008, 53; Cass. 20 luglio 2007, n. 16159, in *Soc.*, 2008, 1483.

⁴⁷⁵ Si veda M. Bergamaschi, op. ult. cit., 80.

⁴⁷⁶ La dottrina prevalente ha ritenuto che l’obbligo di rappresentazione chiara fosse un diretto corollario dell’obbligo di rispettare le regole dettate dallo stesso Codice civile in tema di presentazione e di esposizione delle voci negli schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale. Tale obbligo di chiarezza formale deriverebbe dalla implicita presunzione legislativa secondo cui gli schemi di bilancio, nella loro struttura, si dimostrerebbero idonei ad evidenziare con chiarezza la situazione patrimoniale e finanziaria e i risultati economici dell’esercizio, ai fini della comparabilità spaziale e temporale dei bilanci. Tali funzioni non potrebbero essere adeguatamente assolte se l’ordine di esposizione delle voci ed il loro grado di analisi e di sintesi fosse semplicemente affidato alla discrezionalità del redattore del bilancio. Inoltre, il postulato della rappresentazione chiara richiede che gli schemi di bilancio appaiano di facile comprensione per un utente esterno, sprovvisto di conoscenze specifiche in materia contabile. Questo principio trova, poi, ulteriore esplicitazione nelle disposizioni contenute nell’art. 2423 – *ter*, che riguardano il rispetto dell’ordine di esposizione delle voci all’interno degli schemi di bilancio, la possibilità di suddivisione o di raggruppamento delle singole voci (solo quando il loro importo appaia irrilevante o quando il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio), l’obbligo di inserimento di nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna delle voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del c.c., l’obbligo di adattamento delle voci precedute da numeri arabi, la comparabilità delle voci (che viene raggiunta indicando, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente), il divieto di compensazioni di partite.

⁴⁷⁷ Quindi, l’informativa di bilancio deve essere il più possibile completa e comprensibile e proprio a tale

Il concetto di chiarezza, inteso in senso sostanziale, deve essere valutato alla luce delle funzioni che sono assegnate al bilancio⁴⁷⁸. Sotto questo profilo, un bilancio può dirsi chiaro solo se consente una esauriente disamina sia delle scelte strategiche e degli atti di gestione amministrativa compiuti durante un arco temporale ben definito (l'esercizio sociale), sia della variazione subita dal patrimonio, del reddito e dei flussi di cassa generati dalla gestione dell'impresa. In altri termini, la chiarezza del bilancio deve essere apprezzata in funzione di quel compromesso che il bilancio riesce a realizzare fra le sue diverse funzioni e le correlate aspettative e gli interessi di cui sono portatori i suoi destinatari e utilizzatori.

Per tale ragione, il bilancio d'esercizio non deve essere redatto in maniera tale da apparire preordinato al conseguimento di un unico ed esclusivo fine, bensì deve contenere un insieme di informazioni *standard*, che rappresentino un minimo comune denominatore di informazioni funzionale al soddisfacimento delle esigenze informative di un destinatario, per così dire, "medio"⁴⁷⁹.

Più complesso risulta l'inquadramento della portata precettiva della norma con riguardo all'obbligo di rappresentazione veritiera e corretta⁴⁸⁰.

scopo entra in gioco la Nota integrativa, che deve agevolare la comprensione e l'intelligibilità delle voci riportate negli schemi di bilancio, che, se non adeguatamente interpretate e motivate, rischiano di rimanere degli astratti e asettici valori numerici, privi di qualsiasi significato. L'Oic 11 fornisce, poi, ulteriori spunti, richiedendo che l'informativa fornita non risulti eccessiva e superflua (con riferimento alla Nota integrativa) e fornendo indicazioni che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di rappresentare in modo chiaro la situazione della società, quali, ad esempio, la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni; la netta distinzione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio, essendo stata abolita la sezione straordinaria nel Conto economico; la separata classificazione dei costi e dei ricavi della "gestione tipica" o caratteristica dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

⁴⁷⁸ In primo luogo, come già illustrato, una delle principali funzioni che il bilancio deve assolvere è quella di "rendicontazione" della gestione e degli effetti economico-patrimoniali dalla stessa espressi in termini di "reddito" e "patrimonio", a fini interni, ossia come strumento di controllo sia da parte dei proprietari sull'operato degli amministratori, sia da parte degli amministratori medesimi. Ma oltre a ciò, il bilancio, essendo destinato a pubblicazione, svolge un ruolo ancora più importante nell'economia contemporanea, in quanto volto a diffondere informazioni nei confronti di un'ampia e variegata platea di soggetti (soci, dipendenti, creditori, Stato e così via), ciascuno interessato a conoscere la situazione economico-patrimoniale dell'impresa per soddisfare le proprie esigenze particolari.

⁴⁷⁹ Si veda M. Bergamaschi, op. ult. cit., 82; Quatraro B., *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998, 22.

⁴⁸⁰ La Relazione Ministeriale di accompagnamento al d. lgs. n. 127 del 1991, che a suo tempo aveva introdotto

Il concetto di “veridicità” dell’informazione trasmessa attraverso il bilancio sembra voler significare che la rappresentazione deve essere quanto più possibile conforme alla realtà e che i valori indicati in bilancio devono risultare attendibili. Tuttavia, esso non impone la ricerca spasmodica di una rappresentazione oggettiva, la quale, del resto, non sarà mai possibile in quanto il bilancio racchiude un insieme di valori nella cui determinazione le valutazioni e i giudizi soggettivi dei redattori assumono un peso notevole⁴⁸¹. La veridicità, in questo senso, deve essere apprezzata in funzione del maggior grado di approssimazione alla verità della rappresentazione contabile che emerge dall’applicazione dell’uno o dell’altro dei criteri di valutazione in questione⁴⁸².

Il principio di correttezza - che dovrebbe essere trattato congiuntamente a quello di verità, in quanto entrambi richiamano valori etici e di onestà morale e intellettuale – impone che il redattore del bilancio debba fornire un’informazione neutrale, non mirante a privilegiare specificatamente alcun centro di interesse particolare (come, ad esempio, i finanziatori a titolo di capitale di credito oppure i soci di maggioranza). Più nel concreto, la correttezza può essere riassunta nell’ossequio alle prescrizioni di legge, nella completa e motivata applicazione dei principi contabili di redazione e dei criteri di valutazione, nella coerenza dei processi valutativi ed estimativi sottostanti la redazione del bilancio e

la norma, dando attuazione alle Direttive n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, ha chiarito che *“l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”*.

⁴⁸¹ Non tutte le grandezze rappresentate nel bilancio esprimono quantità certe e incontrovertibili, anzi la maggior parte di esse sono costituite da valori congetturati e stimati (come, ad esempio, gli accantonamenti a fondi rischi, gli ammortamenti, le valutazioni delle rimanenze, e così via). Si tratta di valori che, almeno in parte, sono frutto di un sistema convenzionale di regole e di una suddivisione convenzionale della gestione aziendale in periodi amministrativi (detti esercizi). Pertanto, quando la normativa consente ai redattori del bilancio di optare fra più metodi di valutazione, tutti parimenti corretti, la scelta deve tendere verso il criterio di valutazione che possa garantire il maggior grado di aderenza alla realtà economica dei fatti, la maggiore attendibilità. Tale principio deve essere, dunque, inteso come esatta esposizione per quanto riguarda le quantità che possono considerarsi oggettive e come valutazione ragionata, attendibile e non arbitraria, delle grandezze che discendono da stime e congetture.

⁴⁸² Un esempio potrebbe essere il caso delle immobilizzazioni finanziarie, che possono essere valutate sia con il criterio del “costo storico” sia con il criterio del “patrimonio netto”.

presuppone una esposizione chiara e attendibile del bilancio, che tenda a rispecchiare in modo il più affidabile possibile la realtà gestionale.

Partendo dal presupposto che la legge non è in grado di cogliere tutti gli aspetti e i fenomeni meritevoli di essere rappresentati ai destinatari del bilancio, il comma 3 del predetto art. 2423 del Codice civile stabilisce che, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. La norma ha aperto potenzialmente una voragine di incertezze e ha reso particolarmente vulnerabile la posizione degli amministratori, cui è demandato il compito di verificare la completezza delle informazioni fornite senza, tuttavia, disporre di un riferimento preciso ed esplicito in ordine alle esigenze informative da soddisfare, in assenza di una esplicita enunciazione delle finalità del bilancio e dei suoi principali destinatari. Ancora più controverso, in questo senso, appare il comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, che introduce l'obbligo della deroga⁴⁸³ qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge risulti incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta⁴⁸⁴. Tuttavia, a tale incertezza interpretativa ha cercato di fornire una

⁴⁸³ Come precisato dall'Oic 11, la Nota integrativa deve illustrare la natura della deroga, la ragione per cui il trattamento previsto dalla norma, nel caso specifico, risulterebbe fuorviante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta, nonché per ogni esercizio presentato gli effetti che si determinano su ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico a causa della deroga. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato.

⁴⁸⁴ Questa norma rafforza la portata della clausola generale, imponendo di derogare alle specifiche disposizioni previste dal Codice civile al fine di restituire un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non meramente formale e, quindi, finisce per amplificare i problemi derivanti dall'indeterminatezza del sistema codicistico in tema di destinatari del bilancio. Un contributo nel risolvere tale incerta questione era già fornito dal previgente testo del principio contabile Oic 11, prima della revisione operata a marzo 2018, nel quale si leggeva che *“La conoscenza e quindi la comunicazione di informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle singole imprese operanti è di importanza fondamentale per l'effettivo funzionamento del sistema economico in cui le imprese medesime operano e di cui costituiscono il tessuto connettivo. Le informazioni che possono essere di utilità e di interesse per le svariate e numerose categorie di persone, siano esse operatori economici che piccoli risparmiatori privati, sono molteplici. Tra questi gli azionisti e i creditori necessitano di essere informati periodicamente sulle risorse delle singole imprese e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori al fine di prendere oculate decisioni circa i loro investimenti. Lo scopo che le imprese si prefiggono, prevalentemente il profitto, viene raggiunto attraverso l'oculata amministrazione delle risorse e tale amministrazione, nel continuo dinamismo del mercato in cui le imprese operano, investe un'ampia gamma di interessi, anche in contrasto, che abbisognano di corrette informazioni sugli andamenti operativi e sulla consistenza delle aziende”*. Il riferimento

soluzione l'Oic 11, nella sua versione rinnovata del marzo 2018, laddove, al punto 9 delle "Finalità del bilancio", ha specificato che *"I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori."*

Sempre l'Oic 11 chiarisce che un corollario della rappresentazione veritiera e corretta è quello della neutralità, prescrivendo al redattore di condurre con neutralità il processo di formazione del bilancio. Il significato che l'Oic 11 attribuisce al principio di neutralità è da intendersi nel senso che il bilancio deve essere *"scevro da distorsioni preconcelte nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio"*.

7.3. I criteri generali di valutazione.

I principi di redazione del bilancio, individuati dall'art. 2423-bis del Codice civile, chiamati anche "postulati di bilancio", hanno la funzione di creare un collegamento tra la "clausola generale" di cui all'art. 2423 del medesimo Codice con i più dettagliati criteri di valutazione di cui all'art. 2426.

L'art. 2423-bis enuncia i seguenti postulati: *"1. La valutazione delle voci deve essere fatta*

ad azionisti e creditori era confermato in un passo successivo: "Il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari. In questo documento vengono trattate le finalità ed i postulati di un bilancio di funzionamento o bilancio d'esercizio, o bilancio ordinario, ossia di un bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un'impresa in funzionamento e non in situazioni particolari quali la cessione o la liquidazione. Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, che ha per destinatari gli azionisti, i creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell'operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione. Il bilancio di esercizio è anche uno strumento utile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo. Per tali scopi, però, esso viene normalmente integrato con maggiori dettagli e con altre informazioni, affinché la direzione possa espletare in modo adeguato le sue funzioni."

Alcuni Autori avevano, tuttavia, affermato che, sebbene dal principio contabile trasparisse in modo chiaro come azionisti e creditori rappresentassero senz'altro i destinatari potenziali dell'informazione contenuta nel bilancio, non si potesse escludere che non ve ne fossero altri. Questa valutazione circa l'esistenza e l'individuazione di ulteriori destinatari non può che essere rimessa all'apprezzamento degli amministratori, che nel loro giudizio devono considerare sia la natura dell'attività svolta dalla società, sia lo specifico profilo dei suoi principali *stakeholders*.

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-bis. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.”⁴⁸⁵

Nell'articolo trovano la propria affermazione alcuni importanti principi, quali quello della prudenza (commi 1, 2 e 4); della prospettiva di funzionamento dell'impresa o di continuità aziendale (comma 1); il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione delle operazioni gestionali (comma 1 - *bis*); il principio della competenza (commi 3 e 4) e quello della continuità dei criteri di valutazione (comma 6). Il principio contabile Oic 11, emanato nella versione rinnovata a marzo 2018, fornisce, poi, una definizione di postulati del bilancio⁴⁸⁶.

Nella parte che segue si procederà dapprima ad illustrare il ruolo svolto all'interno dello scenario contabile italiano dall'Organismo Italiano di contabilità nella emanazione di

⁴⁸⁵ Nella formulazione precedente le modifiche apportate dal d. lgs. n. 139 del 2015, l'art. 2423 -*bis*, al primo comma, stabiliva che: *“1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”*.

⁴⁸⁶ Il principio parte dall'assunto in base al quale il Codice civile individua nell'art. 2423-*bis* i “Principi di redazione del bilancio” e che analoghe disposizioni recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio sono previste dagli artt. 2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423 - *ter* (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Quindi, l'Oic 11 richiama tali norme di carattere generale nei postulati del bilancio. Successivamente ai singoli principi contabili nazionali Oic è affidato il compito di fornire una declinazione pratica di tali postulati.

nuovi principi contabili e nell'aggiornamento di quelli già esistenti, ad integrazione e migliore specificazione delle regole fissate nel Codice civile. Si concentrerà l'attenzione, inoltre, sulla valenza giuridica assunta dai principi contabili dallo stesso emanati, soprattutto con riguardo ai riflessi che gli stessi generano sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa, alla luce del principio di derivazione rafforzata, previsto ora anche per i soggetti Oic *adopter*. Infine, si procederà ad una disamina di quelli, tra i postulati di bilancio stabiliti dal nuovo Oic 11, che presentano il maggior grado di innovatività rispetto al passato e che acquistano un rilievo preminente in ragione del loro impatto decisivo sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa attraverso il prisma del principio di derivazione rafforzata.

8. Il ruolo dell'Organismo Italiano di contabilità (OIC) nella emanazione dei principi contabili nazionali ad integrazione delle disposizioni previste dal Codice civile in tema di bilancio.

Le disposizioni civilistiche, così gradualmente arricchite e ampliate nel corso del tempo, rappresentano un *corpus* di principi contabili generali, che presiedono e guidano la scelta dei fatti gestionali da rilevare contabilmente, le modalità di rappresentazione contabile, di esposizione e valutazione delle voci in bilancio. Tuttavia, da sole, esse non sono in grado di contemplare ed esaurire tutta la vasta gamma delle possibili problematiche che si possono prospettare e tutti gli aspetti di dettaglio.

Ecco il motivo per cui, nel corso del tempo, a supporto e ad integrazione di questo *set* di principi generali, si è assistito alla progressiva emanazione di principi contabili da parte di associazioni professionali. In particolare, nel nostro Paese hanno assunto un ruolo sempre più importante ed incisivo i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri (di seguito CNDC-CNR).

Tuttavia, nel nostro Paese era da tempo avvertita l'esigenza di istituire un organismo,

dotato di ampia rappresentatività, che potesse assumere il ruolo di protagonista sia nel processo di formazione dei principi contabili emanati dallo *Iasb* sia nel processo di omologazione degli stessi a livello comunitario. Per questa ragione, il 27 novembre 2001 è stato costituito, nella veste giuridica di Fondazione di diritto privato, l'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC), a cui sono state cedute le attribuzioni appartenenti alla Commissione congiunta per la statuizione dei principi contabili del CNDC – CNR.

Il ruolo e le funzioni dell'OIC sono stabiliti dall'art. 9-*bis* del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116⁴⁸⁷, il quale riconosce all'OIC il compito di emanare regole contabili professionali nel nostro Paese, ispirate alla migliore prassi operativa, allo scopo sia di integrare e interpretare le disposizioni emanate dal legislatore italiano, sia di collaborare attivamente con gli organismi internazionali per agevolare l'introduzione in Italia delle regole contabili internazionali, come meglio si vedrà nel prosieguo⁴⁸⁸.

⁴⁸⁷ L'art. 9 – *bis* del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale stabilisce che *“l'Organismo Italiano di Contabilità,....:*

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Advisory Group (EFRAG) e con gli Organismi contabili di altri Paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle lett. a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle Finanze sull'attività svolta.”

⁴⁸⁸ Esso è un organismo di diritto privato partecipato da tutti i soggetti interessati alla materia contabile, quindi, non solo dagli esponenti delle varie categorie professionali (Assirevi, per le società di revisione, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, AIAF, per gli analisti finanziari, ANDAF per i direttori amministrativi e finanziari), ma anche dalle associazioni imprenditoriali (ABI, per le banche, ANIA per le assicurazioni, ASSILEA, per le società di *leasing*, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Assonime, Assogestioni), e dagli organismi di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Ragioneria dello Stato, IVASS). Si tratta, dunque, di un organismo nel quale sono rappresentati tutti i principali operatori della professione contabile (redattori, revisori, utenti del bilancio). Prima della emanazione, i principi contabili italiani sono sottoposti al parere positivo della Banca d'Italia, della Consob, dell'IVASS,

La struttura dell'OIC è composta da un Collegio dei Fondatori, da un Consiglio di Sorveglianza e da un Collegio dei Revisori⁴⁸⁹.

Il Consiglio di Sorveglianza svolge una funzione generale di indirizzo e controllo dell'attività dell'organismo ed ha, inoltre, il compito di nominare il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione. Quest'ultimo è l'organo deputato allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria della Fondazione; emana i principi contabili nazionali, definisce la posizione da assumere in tema di principi contabili internazionali, propone al Consiglio di Sorveglianza le linee guida nell'attività di impulso e collaborazione nei confronti degli organismi preposti alla redazione dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento alla condotta da tenere in ordine ai rapporti di collaborazione instaurati con gli organismi europei e internazionali (in modo particolare, EFRAG e Iasb)

dell'Agenzia delle Entrate e dei Ministeri per le materie di interesse nei settori di rispettiva competenza.

⁴⁸⁹ Il Collegio dei Fondatori è l'insieme degli enti e delle persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura determinate dallo stesso Collegio. Ne fanno parte, in qualità di soci fondatori, Assirevi, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confagricoltura, Confcommercio, Confindustria, in rappresentanza dei *preparers*; Aiaf, Assogestioni, Centrale Bilanci, in rappresentanza degli *users*, Borsa Italiana, in rappresentanza dei mercati mobiliari. Esso sovrintende all'attività istituzionale, vigilando che la stessa si svolga coerentemente agli obiettivi assegnati all'organismo. Il Collegio nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Sorveglianza è composto dal Presidente e da diciotto membri nominati dal Collegio dei Fondatori. Esso assolve a una funzione generale di indirizzo e controllo dell'attività dell'organismo, con il compito di nominare il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione, approvare gli obiettivi, i programmi e le linee di indirizzo generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, approvare il preventivo e il consuntivo della Fondazione, nonché esprimere valutazioni ed indirizzi su questioni di rilevanza strategica. Il Consiglio di Sorveglianza si compone del Presidente e di diciotto membri, di cui: sei sono nominati dalla professione contabile; sette dai *preparers*; due dagli *users*; uno dalla Borsa Italiana; uno dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; uno da Unioncamere. Il loro incarico ha durata quinquennale, con possibilità di rinnovo. Nel loro operato essi non rappresentano gli enti che li hanno designati e, pertanto, non agiscono con vincolo di mandato.

Nell'ambito dell'OIC è prevista anche la figura del Segretario Generale, che viene nominato dal Consiglio di Gestione e ha funzioni di *management* e tesoreria. Infine, vi è il Collegio dei Revisori, che ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché di accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza dei principi di redazione del bilancio. I membri effettivi del Collegio dei Revisori sono tre: il Presidente viene designato da Unioncamere, uno dei membri viene designato dalla professione contabile e uno dalla Borsa unitamente agli *users*. Vi sono poi due membri supplenti, di cui uno viene designato da Unioncamere e l'altro dalla professione contabile.

Gli organi della Fondazione sono assistiti nel loro lavoro da uno staff tecnico e amministrativo.

che si occupano di contabilità⁴⁹⁰.

Prima dell'approvazione di un principio contabile o di una sua interpretazione o di altri documenti aventi valenza applicativa, il Consiglio di Gestione deve necessariamente richiedere il parere dell'istituzione pubblica competente in materia⁴⁹¹.

Qualora il Consiglio di Gestione decida di non accogliere le osservazioni formulate dall'istituzione competente, esso può comunque approvare il principio contabile o il documento⁴⁹². In questa circostanza, il parere negativo dell'istituzione pubblica competente verrà pubblicato congiuntamente con il documento contabile a cui si riferisce.

L'Oic ha iniziato concretamente a svolgere la propria attività nel secondo semestre del 2002, a distanza di circa un anno dalla sua costituzione.

9. La rilevanza giuridica attribuita ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità e i loro riflessi in ambito tributario alla luce del principio di derivazione rafforzata. Il rapporto con la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

Ai fini della presente ricerca, un ulteriore profilo di notevole interesse verte sulla riflessione circa la natura e la valenza giuridica da attribuire ai contabili nazionali e il ruolo dell'Organismo Italiano di contabilità, deputato ad emanarli, soprattutto al fine di comprendere la portata dell'influsso che gli stessi generano con riguardo alla materia

⁴⁹⁰ Il Consiglio è composto da un minimo di nove a un massimo di diciannove membri, dotati di comprovata esperienza e professionalità negli specifici settori economici cui sono destinati i principi contabili. Anche per essi è previsto un incarico di durata quinquennale, con possibilità di rinnovo. Ai lavori del Consiglio di Gestione partecipano, in qualità di osservatori, anche i rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle Autorità di settore (Banca d'Italia, Consop, IVASS), i quali possono formulare eventuali rilievi.

⁴⁹¹ Se il parere espresso è positivo, il principio o il documento viene approvato dal Consiglio di Gestione con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Nel caso in cui l'*authority* competente, invece, esprima un parere negativo, il principio o il documento devono essere riesaminati prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Gestione.

⁴⁹² Tuttavia, è richiesta una maggioranza qualificata particolarmente elevata, ossia il voto favorevole di almeno sette membri

tributaria, come noto, coperta dal vincolo della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 della nostra Carta costituzionale⁴⁹³.

In forza del principio di derivazione rafforzata, stabilito dapprima per i soggetti Ias/Ifrs *adopter* dalla legge n. 244 del 2007 e successivamente esteso anche ai soggetti Oic *adopter* per effetto dell'art. 13-bis del d.l. 244 del 2016, convertito con legge n. 19 del 2017, si è venuto a consolidare il nesso di dipendenza del reddito imponibile di impresa da quello risultante dal bilancio civilistico, che costituisce la base di partenza per la determinazione del primo⁴⁹⁴. Ne discende che la disciplina civilistica del bilancio di esercizio entra a pieno titolo a far parte integrante della disciplina fiscale del reddito di impresa e questo comporta inevitabilmente un costante rinvio alle regole poste alla base della corretta determinazione del risultato civilistico, laddove le stesse non vengano espressamente derogate da regole previste nella legislazione tributaria, stabilite principalmente a tutela di principi di certezza giuridica del rapporto tributario, di esigenze di prevenzione di abusi e di garanzia della tendenziale stabilità del gettito

⁴⁹³ L'art. 23 della Costituzione fissa il principio della riserva di legge per la regolazione del sistema delle fonti normative, stabilendo che *"nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge"*. La regola contenuta nell'art. 23 fa riferimento ad una riserva di legge da qualificarsi come relativa: essa, cioè, sta a indicare che la legge e gli atti ad essa equipollenti (decreti legislativi, decreti legge) sono ammessi a intervenire per regolare la parte essenziale della disciplina tributaria, nelle materie che rientrano nella competenza dello Stato (secondo l'ordinazione delle funzioni normative stabilite nel titolo V della Costituzione), in modo tale da consentire che la parte non essenziale di tale disciplina possa essere regolata attraverso fonti secondarie (ricondotte essenzialmente ai regolamenti, ossia atti non aventi forza di legge, emanati dal Governo, che dispongono in via generale e astratta). Questa regola consente di attuare il coinvolgimento di entrambi i poteri istituzionali nella fase normogenetica di un tributo: da un lato, il Parlamento interviene per definire e regolare la base essenziale del tributo, individuata nei quattro elementi fondamentali della fattispecie tributaria (Presupposto dell'imposta, base imponibile, soggetti passivi, aliquota); dall'altro, all'Esecutivo è consentito intervenire per regolare gli aspetti di dettaglio (ad esempio, le regole di determinazione della base imponibile per specifici settori economici, le regole di valutazione o estimative delle grandezze economiche assunte nel presupposto, gli aspetti operativi o organizzativi) e la fase attuativa dei tributi (ossia, i procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi). Si veda P. Boria, *Diritto tributario*, Giappichelli ed., 2016, 72 e ss.

⁴⁹⁴ Ma questo nesso di dipendenza assume ulteriori risvolti, in quanto il risultato del bilancio civilistico, ai fini della determinazione del reddito imponibile, svolge un ruolo non puramente probatorio, bensì costitutivo dell'esistenza di elementi negativi di reddito, dal momento che la loro deducibilità in sede fiscale non è consentita qualora gli stessi non siano stati previamente imputati al conto economico, in quanto oneri e spese deducibili ai fini civilistici.

erariale⁴⁹⁵.

Con il primo dei due interventi normativi sopra citati, la legge n. 244 del 2007, si è passati per la prima volta ad attribuire una funzione di supremazia ai principi contabili emanati dallo Iasb sulle regole fiscali contenute nel D.p.r. n. 917 del 1986. In tal modo si è venuta a creare una situazione in cui il legislatore italiano ha delegato una fetta della propria potestà normativa a questo organismo di diritto privato, legittimato ad emanare nuovi principi contabili e ad aggiornare costantemente quelli già esistenti. Questa scelta ha provocato delle ricadute importanti anche sulla successiva fase di controllo e accertamento della corretta applicazione, da parte del contribuente, delle regole fiscali, che in larga parte vengono ora a dipendere dalle scelte operate in ambito contabile. Infatti, a seguito della decisione di conferire un ruolo e una valenza preminente ai principi contabili internazionali, si è inteso automaticamente attribuire in capo all'Amministrazione finanziaria, nella fase di controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti che adottano gli Ias/Ifirs, un potere di sindacato circa la corretta applicazione di tali principi contabili⁴⁹⁶.

⁴⁹⁵ Si veda G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario – Parte speciale- Il sistema delle imposte in Italia*, Cedam Wolters Kluwer, 2018, 34 e ss. L'Autore rileva come la nuova disciplina introdotta dai due interventi normativi citati abbia comportato una forte espansione dell'area di operatività della disciplina civilistico- contabile e dei principi contabili a scapito della regolamentazione di matrice fiscale, derogatoria delle regole civilistiche-contabili. Ma non bisogna incappare nell'errore di ritenere ormai il reddito imponibile delle imprese non quotate interamente governato da tali norme civilistiche. Semmai il principio di derivazione rafforzata richiede uno sforzo all'interprete di verificare se e in quale misura possano ancora valere le regolamentazioni di matrice fiscale, che sembrano ora, almeno in parte, soppiantate da quelle di matrice civilistico- contabile.

⁴⁹⁶ Secondo G. Falsitta, op. ult. cit., 41, tale soluzione avrebbe come conseguenza quella di semplificare l'operato delle società rispetto alla scelta di gestire un doppio binario, come avveniva nella fase precedente in cui si era optato per la neutralità fiscale, ma allo stesso tempo renderebbe più gravoso il compito degli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, imponendo loro l'onere di dotarsi di adeguate conoscenze in materia di principi contabili. Questo finirebbe anche per alimentare una certa litigiosità nei rapporti tra fisco e contribuenti, a causa della situazione di incertezza che si verrebbe a creare. Infatti, le norme tributarie sul reddito di impresa stabiliscono regole e parametri rigidi, in quanto volti a privilegiare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e a ridurre le possibilità di adottare comportamenti elusivi o evasivi. Al contrario, le regole civilistiche sono connotate da una certa flessibilità e spesso sono frutto di stime e valutazioni soggettive e discrezionali, dirette alla ricerca delle soluzioni contabili migliori da adottare nei singoli casi concreti. Per arginare questa eccessiva discrezionalità, che potrebbe sfociare in una arbitrarietà da parte dei redattori del bilancio, da sempre la legislazione tributaria ha adottato un approccio mirante a fissare regole precettive circostanziate e particolareggiate. La soluzione adottata con la derivazione rafforzata sembra a prima vista porsi in controtendenza con questa linea tradizionale e consolidata e sembra

In dottrina sono stati espressi dubbi e incertezze con riguardo alla soluzione prescelta dal legislatore che, rinunciando a parte della propria potestà normativa in ordine alla determinazione del reddito di impresa a favore di un organismo di diritto privato, quale, appunto, lo Iasb, sembrava trascurare un fondamentale principio di rango costituzionale, quello della riserva relativa di legge in materia tributaria, fissato dall'art. 23 della Costituzione.

Come illustrato nel precedente capitolo, i principi contabili internazionali sono frutto della elaborazione di un ente di diritto privato, lo Iasb (*International Accounting Standard Board*), in origine Iasc, che agisce con l'intento di contribuire ad un processo di armonizzazione o, meglio, di standardizzazione, delle modalità di redazione dei bilanci d'esercizio.

Tali principi, in quanto scaturiti dall'attività di un organismo di natura privatistica, nascono e prendono forma all'interno di una costante e diffusa prassi contabile professionale e sono connotati da notevole flessibilità, potendo formare oggetto di modifiche volte a renderli sempre più adeguati alle esigenze del mercato e agli scenari evolutivi del mondo economico.

Essi, sebbene all'atto stesso della loro genesi risultino privi di valenza normativa, successivamente acquisiscono legittimazione attraverso un processo di *endorsement*⁴⁹⁷, articolato su due livelli: un primo livello di natura politico-regolamentare, che coinvolge i rappresentanti di tutti gli Stati membri, e un livello tecnico, che vede in azione l'Efrag, un comitato composto da esperti della professione contabile, che ha il compito di valutare il contenuto dei principi contabili internazionali, al fine di decidere se gli stessi possano essere adottati o meno. Infine, una volta terminata la fase relativa all'istruttoria per la valutazione dell'adeguatezza da parte dei soggetti coinvolti, la complessiva opera

altresì sollevare dubbi e incertezze circa il rispetto di alcuni principi di rango costituzionale, tra i quali, appunto, figura l'art. 23 che fissa una riserva relativa di legge in materia tributaria.

⁴⁹⁷ Tale procedura ha lo scopo e la funzione di presiedere all'adozione dei principi contabili internazionali e di fungere da garanzia in ordine alla produzione di un'adeguata informativa di bilancio.

finalizzata ad attribuire legittimazione sul piano giuridico ai principi contabili internazionali raggiunge il suo perfezionamento attraverso l'emanazione di appositi Regolamenti e viene ufficializzata attraverso la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

I principi contabili Ias/Ifrs sono stati recepiti formalmente da parte dell'Unione Europea con una serie di Regolamenti, a partire dal Regolamento UE del 19 luglio 2002 n. 1606, che ha disciplinato l'applicazione concreta degli Ias/Ifrs all'interno dell'ordinamento comunitario in modo uniforme per tutte le imprese destinatarie⁴⁹⁸. Successivamente, con il Regolamento del 29 settembre 2003, n. 1725, relativo all'approvazione dei principi contabili internazionali, l'Unione Europea ha recepito i principi contabili internazionali emanati sino al 14 settembre 2002, denominati "*International Accounting Standards*" (Ias) e le relative interpretazioni, denominate "*Standard Interpretations Committee*" (Sic)⁴⁹⁹.

Per effetto di tale recepimento, frutto di una decisione adottata direttamente dalla Commissione europea⁵⁰⁰, i principi contabili internazionali vengono ad assumere

⁴⁹⁸ Il Regolamento n. 1606/2002/CE indica le motivazioni, la procedura da seguire e i limiti entro cui l'Unione ha inteso attribuire rilevanza ai principi contabili internazionali all'interno degli ordinamenti nazionali. Tale Regolamento ha previsto che i principi contabili internazionali facessero ingresso negli ordinamenti nazionali attraverso due passaggi successivi: un primo passaggio per rinvio dinamico e un passaggio per incorporazione. Il modello del rinvio dinamico prevede il riferimento a una fonte di produzione *standard* che consenta un costante aggiornamento e adeguamento della disciplina alle evoluzioni successive della tecnica contabile; il modello per incorporazione si fonda, invece, sulla trasposizione degli *standard*, sorti in una dimensione di diritto privato, nell'ordinamento giuridico, attraverso un processo di approvazione legislativa a monte (per il tramite di regolamenti), che risolve ogni problema di legittimazione degli *standard* medesimi. Si veda L.M. Quattrocchio – A. Pastore, *Valenza giuridica dei principi contabili*, in *Società e Contratti Bilancio e Revisione*, Gennaio 2015. G. Scognamiglio, *La ricezione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *Ias/Ifrs. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 38, parla di "disciplina-quadro" che «*istituisce e fissa le basi legali ed istituzionali per la successiva e progressiva adozione, in ambito comunitario, dei principi contabili internazionali, attraverso regolamenti successivi, la cui adozione viene demandata alla Commissione*» (art. 3, comma 4).

⁴⁹⁹ Il Regolamento n. 1725/2003 è stato poi modificato dal successivo Regolamento n. 707 del 6 aprile 2004, il quale ha sostituito il documento interpretativo Sic-8, "*Prima applicazione degli Ias come sistema contabile di riferimento*" con lo specifico documento Ifrs 1, "*Prima adozione degli Ifrs*". Gli Ias approvati con tali Regolamenti sono stati successivamente revisionati dallo Iasb, il quale ha portato alla soppressione di alcuni trattamenti contabili alternativi, previsti precedentemente, e all'integrazione di numerosi documenti interpretativi (SIC) nei singoli principi.

⁵⁰⁰ Secondo l'art. 3, comma 1, del citato Regolamento, il meccanismo di omologazione è sotto il controllo della Commissione Europea, che esercita "*una sorta di potere normativo delegato*".

rilevanza giuridica in quanto direttamente contenuti in una fonte normativa, il regolamento, che riveste portata generale ed è immediatamente applicabile all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

I regolamenti sono atti normativi dotati di portata generale, con valore *erga omnes*, ossia non si rivolgono a destinatari espressamente indicati o, comunque, individuabili a priori, ma a categorie di soggetti determinate in astratto e nel loro insieme. I regolamenti sono, inoltre, obbligatori in tutti i loro elementi nei confronti delle istituzioni dell'Unione Europea, degli Stati membri e dei loro cittadini⁵⁰¹. Infine, i regolamenti sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e questa forse rappresenta la loro caratteristica più pregnante. Ciò comporta che i regolamenti producono effetti immediati all'interno degli ordinamenti giuridici statali e nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno⁵⁰², senza necessità che intervenga alcuna misura nazionale di recepimento o di attuazione da parte degli Stati membri⁵⁰³. In questo modo, a seguito della loro entrata in vigore, i regolamenti acquisiscono forza di legge e prevalgono sulle norme di diritto interno,

⁵⁰¹ Ciò significa che non è ammessa un'applicazione parziale, incompleta o selettiva del regolamento, né qualsiasi modifica o trasposizione suscettibili di incidere sulla portata e sul contenuto dell'atto. Il loro carattere vincolante non viene meno per il solo fatto che necessiti di ulteriori provvedimenti (nazionali o dell'Unione) di attuazione o di specificazione per consentire la sua effettiva applicazione (cfr. art. 291 TFUE). Si veda in proposito G. Strozzi- R. Mastroianni, *Diritto dell'Unione Europea- Parte istituzionale*, Giappichelli editore, Torino, 2016, 289.

⁵⁰² Essi attribuiscono direttamente ai cittadini dell'Unione obblighi e diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, anche con effetti orizzontali, ossia nei rapporti tra privati. Come precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in conseguenza del ruolo dei regolamenti nel sistema delle fonti del diritto dell'Unione, le disposizioni recate dagli stessi producono, in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che essi sono tenuti ad assicurare, anche ricorrendo a misure sanzionatorie, a carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo, in caso di loro violazioni da parte dei privati, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni simili del diritto interno. Si veda G. Strozzi- R. Mastroianni, op. ult. cit., 290.

⁵⁰³ Tuttavia, pur conservando il carattere della diretta applicabilità, non sempre i regolamenti risultano autosufficienti, ossia completi nella loro disciplina. Talvolta, al fine di rendere effettiva la loro concreta esecuzione, essi possono richiedere un successivo intervento che compete alle autorità nazionali, attraverso l'emanazione di provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari. Così è accaduto in Italia, laddove l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, dei principi contabili Ias/Ifirs è, poi, avvenuta a seguito dell'esercizio della delega contenuta nell'art. 25 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*"), successivamente attuata con il d. lgs. n. 38 del 2005. Si veda G. Strozzi- R. Mastroianni, op. ult. cit., 291.

comportandone la disapplicazione laddove incompatibili.

Dunque, per effetto di tutto il complessivo procedimento di omologazione e recepimento sopra illustrato, appare fuor di dubbio che i principi contabili internazionali acquisiscano valenza normativa, oltretutto rafforzata, in ragione sia dell'organo competente per la loro approvazione sia della loro estensione sovranazionale, dal momento che sono applicabili nell'ambito del territorio di tutti gli Stati membri⁵⁰⁴.

Un ragionamento diverso merita, invece, di essere svolto per quanto riguarda i principi contabili nazionali all'interno del nostro ordinamento giuridico.

La cornice normativa di riferimento per quanto riguarda il bilancio di esercizio delle imprese italiane è costituita da un nucleo di disposizioni a carattere generale e astratto contenute nel Codice civile, che, tuttavia, si limitano a tracciare le linee generali in tema di redazione del bilancio e i tratti salienti che contraddistinguono i criteri di valutazione delle voci senza, con ciò, pretendere di disciplinare in maniera esaustiva tutte le possibili fattispecie e di contemplare tutti i vari aspetti applicativi che si possono venire a prospettare nella realtà concreta. A colmare tali inevitabili lacune vengono allora in soccorso i principi contabili nazionali, contenuti in documenti attualmente emanati dall'Organismo Italiano di contabilità, che hanno assunto sempre più notevole

⁵⁰⁴ Preme osservare come, all'interno dei principi contabili internazionali, un ruolo particolare sia rivestito dal *Conceptual framework*. Esso rappresenta il quadro concettuale di riferimento che contiene principi di generale accettazione, ossia le regole fondamentali che devono poi ispirare la formazione dei principi contabili. Inoltre, come definito nello Ias 8, trattando della gerarchia dei principi, il *Framework* assolve una seconda funzione molto importante, in quanto, se la disciplina contabile di una certa operazione non si rinviene in alcuno dei principi contabili Ias/Ifrs o Ifric, allora occorre fare ricorso alle regole generali contenute nel Framework, cosicché lo stesso riveste anche un importante ruolo interpretativo e applicativo. Tuttavia, la centralità delle funzioni ad esso riconosciute non ha trovato una adeguata corrispondenza sul piano normativo. Infatti, allo stesso, che pur si colloca ad un livello sovraordinato rispetto ai principi contabili, non viene riconosciuta una sorta di supremazia sugli stessi e non costituisce neppure oggetto di alcuna procedura di omologazione, dal momento che rimane al di fuori del meccanismo di *endorsement* con il quale i principi ottengono il riconoscimento del loro rango normativo. Tuttavia, conducendo un'analisi più approfondita, si può addivenire alla conclusione secondo cui il *Framework*, sebbene non appartenente formalmente al corpus dei principi contabili Ias/Ifrs, si configuri come un insieme di regole immanenti nel sistema contabile internazionale, che entrano a pieno titolo all'interno delle fonti del diritto contabile comunitario. Ciò è comprovato anche dalla costante attività di ridefinizione della parte del Framework dedicata agli obiettivi e ai contenuti dell'informativa di bilancio ed ai suoi caratteri qualitativi, sfociata nella nuova versione del medesimo, approvata il 28 marzo 2018.

importanza nella loro veste di regole di carattere tecnico-convenzionale che governano l'intero processo di formazione del bilancio di esercizio, dalla fase della iniziale rilevazione contabile delle operazioni di gestione a quella della predisposizione dei documenti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e della valutazione delle voci dell'attivo e del passivo che formano il patrimonio aziendale.

Dopo aver trattato della valenza normativa dei principi contabili internazionali, vale la pena, a questo punto, chiarire anche il ruolo assunto dai principi contabili, la loro qualificazione e rilevanza giuridica e il loro ambito applicativo, non più solo circoscritto ad un ristretto ambito civilistico⁵⁰⁵, finalizzato alla redazione del bilancio di esercizio, ma ora esteso anche al più ampio contesto rappresentato dall'universo tributario, in virtù delle implicazioni che essi assumono sul piano fiscale per effetto del principio di derivazione rafforzata.

Per lungo tempo gli studiosi del diritto commerciale e delle discipline economico aziendali si sono preoccupati di decifrare il rapporto intercorrente tra i principi contabili generalmente accettati e la disciplina legale del bilancio. In particolare, il nodo centrale della questione verteva sul valore e la qualificazione da attribuire alle regole tecniche di contabilità, ossia se considerarle come consuetudini o usi normativi, come interpretazioni di legge o come norme tecniche richiamate da norme giuridiche a contenuto indeterminato.

In base ad una prima ricostruzione operata da parte della dottrina⁵⁰⁶, i principi contabili erano considerati come regole "dell'arte" ragionieristica, ossia come prassi diffuse, non formalizzate all'interno di alcun testo normativo. Gli stessi, cioè, si sarebbero venuti a configurare alla stregua di consuetudini o usi normativi, contrassegnati da una duplice valenza, ossia quella di usi "*secundam legem*", diretti a dispiegare effetti nelle aree del

⁵⁰⁵ Ossia nel contesto dell'art. 2217 del codice civile per quanto concerne l'imprenditore commerciale (in generale) e degli artt. 2423 e seguenti del codice civile per quanto riguarda le società di capitali.

⁵⁰⁶S. Fortunato, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giudico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo)*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2010, 5.

bilancio già disciplinate da norme di legge e di usi "*praeter legem*", volti ad operare nelle aree non regolamentate da alcuna fonte legislativa⁵⁰⁷.

In un simile contesto, connotato dall'assenza di un chiaro riconoscimento e di un loro pieno recepimento da parte dell'ordinamento giuridico, l'indagine volta alla ricostruzione della corretta qualificazione e della natura giuridica dei principi contabili doveva essere condotta attraverso l'analisi delle norme vigenti nell'ordinamento che ne presupponevano o ne richiamavano l'applicazione, verificando, nello specifico, se in tali norme si potesse ravvisare un vero e proprio rinvio sostanziale ai principi contabili, tale da consentire di attribuire una valenza giuridica al loro contenuto.

Prima dell'avvento dei principi contabili internazionali, il richiamo ai principi contabili era operato in maniera esplicita dal D.p.r. del 31 marzo 1975, n. 136 e, in maniera più soffusa, attraverso alcune disposizioni contenute nel Codice civile, che implicitamente li evocavano. Si trattava, in particolare, dell'art. 2219⁵⁰⁸, che, nel fissare il principio secondo cui le scritture contabili devono essere tenute in base alle norme di una "ordinata contabilità", operava (e opera tuttora) un diretto richiamo ai principi contabili; dell'art. 2217, che, nel disciplinare la redazione dell'inventario, impone di rispettare il principio di "evidenza e verità" nella rappresentazione degli utili conseguiti o delle perdite subite, nella formazione del bilancio e del conto profitti e perdite; dell'art. 2423, 2° comma, il quale enuncia la clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta"⁵⁰⁹ della

⁵⁰⁷ Si veda L.M. Quattrocchio – A. Pastore, *Valenza giuridica dei principi contabili*, cit.

⁵⁰⁸ L'art. 2219 del Codice civile recita: "*tutte le scritture debbono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità*". Si tratta di una norma inserita nell'ambito dello statuto dell'imprenditore commerciale dedicato alla tenuta dei libri e delle scritture contabili. Il richiamo alle norme di un'ordinata contabilità, che si estende all'intera disciplina concernente la contabilità e non al solo bilancio di esercizio (o consolidato), fa riferimento evidentemente ai corretti principi contabili.

⁵⁰⁹ Nell'ambito delle interpretazioni elaborate dalla dottrina attorno al significato da attribuire ai principi generali in tema di bilancio, l'attenzione si è focalizzata soprattutto su quelli di chiarezza e di verità, mentre la correttezza è rimasta in qualche misura nascosta nell'ombra, venendo talvolta addirittura fagocitata dai principi di verità o di chiarezza.

In ogni caso, dalla lettura del primo comma dell'art. 2423 del Codice civile emerge che chiarezza, verità e correttezza rappresentano principi generali, sia pure tra loro collegabili e talvolta sovrapponibili, ma che in ogni caso mantengono una propria autonomia logica e un proprio preciso contenuto. Tuttavia, spesso tale contenuto non è di immediata e agevole individuazione con riguardo al principio di correttezza. Varie sono

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nella redazione del bilancio di esercizio.

La tesi dei principi contabili quali “usi normativi” viene fatta risalire storicamente proprio al dibattito dottrinale sorto intorno all’approvazione del D.p.r. del 31 marzo 1975, n. 136⁵¹⁰, che stabiliva l’obbligo di certificazione del bilancio per le società quotate da parte delle società di revisione e che, all’articolo 4, imponeva a queste ultime di indicare nella relazione se i fatti di gestione erano stati rilevati “secondo corretti principi contabili” (art. 4, secondo comma)⁵¹¹.

Successivamente, con l’approvazione del d. lgs. n. 127 del 1991, che ha recepito all’interno dell’ordinamento italiano le direttive contabili, è stato espunto dal sopra

state le ricostruzioni del canone della correttezza nella redazione del bilancio d’esercizio. Secondo una prima opinione, la correttezza può essere riassunta nell’ossequio alle prescrizioni di legge, nella completa e motivata applicazione dei principi contabili di redazione e dei criteri di valutazione, nella coerenza dei processi valutativi ed estimativi sottostanti la redazione del bilancio e presuppone una esposizione chiara e attendibile del bilancio, che tenda a rispecchiare in modo il più affidabile possibile la realtà gestionale. Secondo una differente accezione, la correttezza si riferirebbe alle modalità di comunicazione dei dati e degli elementi che costituiscono il bilancio, che devono essere conformi alle regole della buona fede oggettiva. Da questo punto di vista, il principio di correttezza - che dovrebbe essere trattato congiuntamente a quello di verità, in quanto entrambi richiamano valori etici e di onestà morale e intellettuale - denota l’atteggiamento che deve assumere il redattore del bilancio nel fornire un’informazione neutrale, non rivolta a privilegiare in particolare alcuno specifico centro di interesse. La correttezza è stata ancora ricollegata al comportamento dei redattori del bilancio, che devono uniformarsi alle regole previste dagli artt. 1175 e 1176 del Codice civile. Sul punto E. Bocchini, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d’esercizio*, 3 ediz., Torino, 2010 70 ss., ha operato una distinzione tra un significato giuridico di correttezza nell’ambito del diritto privato e un significato economico nell’ambito dell’economia aziendale: “per il codice civile la correttezza è una clausola generale enunciata nell’art. 1175 c.c. e, nel diritto delle obbligazioni, significa complesso di regole generali di condotta di buona fede oggettiva e di comportamento delle parti (debitore e creditore) di un rapporto obbligatorio. Per la ragioneria e l’economia aziendale la correttezza si traduce in un complesso di corretti principi contabili, che presiedono alla redazione del bilancio d’esercizio. La clausola di correttezza può, dunque, riferirsi, in astratto, sia ad un complesso di regole generali di condotta (correttezza - buona fede oggettiva) sia ad un complesso di regole tecniche specifiche della buona ragioneria (correttezza tecnica) dettate per la redazione di un atto - bilancio”. Infine, si è sostenuto che “la correttezza deve attenere sia alla condotta soggettiva del redattore del bilancio, sia alla rappresentazione oggettiva dell’atto - bilancio, nell’interesse dei soci di minoranza e dei terzi (bilancio - rendiconto)”. In conclusione il principio della rappresentazione corretta, oltre a richiamare la buona fede nell’esposizione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, secondo autorevole dottrina è diretto a sottolineare “il carattere tecnico dei criteri di contabilizzazione e di valutazione”: “ne risulta incontestabile il riferimento, di ogni disciplina del bilancio che non voglia essere artificiosa e astratta, ai corretti principi contabili” (come, ad esempio, coloro che conferiscono finanziamenti a titolo di capitale di credito oppure i soci di maggioranza).

⁵¹⁰ Si veda E. Fusa, *Principi contabili Oic: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?*, in *Il fisco*, 2017, 1664.

⁵¹¹ In particolare, la Consob aveva previsto che, nella certificazione da emettere, venisse accertata tale conformità, ma non si era pronunciata in alcun modo sulla questione della loro valenza normativa.

citato articolo 4 il riferimento ai “corretti principi contabili” e introdotta nel nostro ordinamento la clausola generale della rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società (articolo 2423, 2° comma, del Codice civile). Per effetto dell’abrogazione del richiamo ai corretti principi contabili, la tesi secondo cui i principi contabili costituirebbero usi normativi ha subito un deciso ridimensionamento.

Una seconda corrente dottrinale riconosce l’esistenza di principi contabili contenuti in raccolte scritte, redatte su iniziativa di enti e organizzazioni di diritto privato, dotate di comprovata competenza e autorevolezza, aventi rilevanza nazionale. Tuttavia, in assenza di un espresso rinvio normativo, suscettibile di garantire a tali principi un riconoscimento ufficiale da parte dell’ordinamento nazionale, il valore assunto dagli stessi sul piano giuridico deve essere di volta in volta valutato attraverso l’analisi della conformità alle disposizioni dedicate alla redazione del bilancio e a prassi diffuse e consolidate nella scienza ragionieristica e aziendale.

Sotto questo profilo, la dottrina si era preoccupata di indagare e comprendere se le disposizioni contenute negli articoli 2217, 2219 e 2423 del Codice civile dovessero essere interpretate come un sostanziale rinvio ai principi contabili⁵¹² ovvero alla stregua di norme “elastiche” a fattispecie indeterminata⁵¹³. Se si fosse abbracciata la prima teoria, ossia interpretando il contenuto degli articoli citati alla stregua di un “rinvio materiale”, si sarebbe dovuta riconoscere ai principi contabili la natura di fonti di diritto, ossia norme giuridiche che, in virtù del richiamo ad essi operato dalla legge, assumono carattere obbligatorio e vincolante e sono volte a integrare le disposizioni legislative.

Tuttavia, da un’analisi più approfondita emerge come non sia possibile attribuire ai principi contabili nazionali natura di fonte normativa, giacché questi ultimi godono di

⁵¹² Sul punto si vedano M. Caratozzolo, *Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali*, Torino, 2011, e P. Balzarini, *La natura giuridica dei principi contabili in alcuni Paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito, Germania*, in *Processi di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei*, a cura di Provasoli – Viganò, Napoli, 1995.

⁵¹³ G. Tomasin, *I principi contabili: natura ed importanza*, in *Riv. dott. comm.*, 1982.

un loro riconoscimento giuridico soltanto in via indiretta e mediata, quali regole tecniche aventi validità ed efficacia giuridica, che soggiacciono, tuttavia, a leggi e regolamenti; nell'eventualità di un loro contrasto con norme di legge, il contenuto dei principi contabili non sarebbe applicabile, pena la redazione di un bilancio di esercizio non corretto e non veritiero⁵¹⁴.

Proprio per tale ragione, la tesi che ha finito per prevalere, poi, in dottrina è la seconda, che si fonda su un'interpretazione delle disposizioni codicistiche come norme a fattispecie indeterminata, che attribuiscono ai principi contabili una duplice funzione: in particolare, gli stessi avrebbero natura sia integrativa, mirante a colmare eventuali lacune presenti nelle norme di legge, laddove le stesse non appaiano trattare compiutamente una determinata fattispecie, sia interpretativa delle norme giuridiche in materia di bilancio. Pertanto, i principi contabili assumerebbero la veste di regole tecniche che traggono la propria valenza e legittimazione attraverso il rinvio contenuto nella legge, ma risultano, in ogni caso, subordinate alla stessa, svolgendo, quindi, una funzione "integrativa" o "interpretativa", ma sempre in ossequio alla norma. Il principio contabile, infatti, non può mai porsi in contrasto con le finalità generali e particolari espresse dalla legge⁵¹⁵.

Secondo tale linea di pensiero⁵¹⁶, la disposizione che rende imprescindibile l'utilizzo dei principi contabili, al fine di integrare la disciplina giuridica in materia di bilancio e dare

⁵¹⁴ Si veda D. Balducci, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 2007, 98.

⁵¹⁵ Si veda G. Scognamiglio, *La ricezione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA. VV., *Ias/Ifrs, La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, p. 35. Si veda anche S. Fortunato, *Gli obiettivi informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio*, in *Giur-com*, 2017, 517. Nello stesso senso si veda L.M. Quattrocchio – A. Pastore, op. ult. cit., secondo cui "ove ai principi contabili venga attribuita valenza giuridica, quantomeno sul presupposto della loro funzione interpretativa ed integrativa delle norme di legge, gli stessi devono caratterizzarsi per la loro conformità giuridica, cosicché siano, di fatto, sempre riconducibili alla norma generale, garantendone nel contempo un alto livello di coerenza. In tale prospettiva, la valenza dei principi contabili deve essere misurata in funzione della loro compatibilità con la disciplina giuridica vigente, che – in quanto di carattere generale – richiede interventi interpretativi ed integrativi di comune accettazione; essi, quindi, sono tesi – quantomeno – a rivestire il ruolo di regole di interpretazione, in chiave tecnica, delle norme in materia di bilancio".

⁵¹⁶ Si veda S. Fortunato, *Approccio legalistico e principi contabili in tema di strutture e valutazioni di bilancio*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, parte I, 465.

attuazione concreta alla clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta”, è l’art. 2423 del Codice civile⁵¹⁷.

Infine, in base a una terza concezione, si dovrebbe ammettere l’esistenza – e, conseguentemente, attribuire loro riconoscimento giuridico - di principi contabili, contenuti sempre in raccolte scritte, redatte ad opera di specifiche organizzazioni, che l’ordinamento riconosce come deputate a svolgere un’attività di regolamentazione e che inserisce nel sistema delle fonti normative.

Su questa linea di tendenza sembra collocarsi appieno - e, proprio per tale ragione, merita un cenno - anche un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione in ambito penale⁵¹⁸ - che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla sussistenza del reato di false comunicazioni sociali. Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 27 maggio 2016, n. 22474, nella quale si legge che *“le scienze contabilistiche appartengono al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità”* e che le *“valutazioni non sono libere, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente”*. In sostanza, come messo in evidenza da alcuni Autori⁵¹⁹, la Cassazione sembrerebbe voler

⁵¹⁷ Nella stessa direzione si era espressa (anche) la relazione ministeriale al d. lgs. n. 127 del 1991, nella quale si era affermato che *“stabilendo che i fatti di gestione devono essere esattamente rilevati si è operato un implicito rinvio ai principi contabili e se ne è chiarito il ruolo tecnico meramente interpretativo-integrativo delle norme di legge che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”*. Si veda M. Grandinetti, *Il principio di derivazione nell’Ires*, Cedam, 2016, 82.

⁵¹⁸ Nella sentenza i giudici di legittimità hanno statuito che *“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati e di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*.

⁵¹⁹ Si veda A. Vozza, *Rilevanza dei principi contabili nel reato di falso valutativo in bilancio*, in *Corriere Tributario*, 35/2017, 2723. L’Autore esprime perplessità in ordine alle conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte affermando che *“Questo contenuto della sentenza ha sorpreso i soggetti che si occupano professionalmente della redazione di bilanci. In effetti, non si comprende come si possa asserire, in modo così tranchant, che i criteri di valutazione da seguire nella redazione dei bilanci siano, in generale, talmente chiari e dettagliati da poter condannare chi se ne discosta. Anzi, l’applicazione dei principi contabili costituisce spesso attività complessa, con margini di discrezionalità/opinabilità decisamente ampi”*. Nello stesso senso si veda cfr. M. Bini, *Il falso valutativo*, in *Le Società*, n. 2/2017, secondo cui *“la Cassazione fa affidamento sull’esistenza di principi di valutazione caratterizzati da un dettaglio tale da evitare distorsioni nel processo valutativo, mentre così non è (...)Basti pensare ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dalle società quotate, da banche e gruppi assicurativi i quali, con riguardo proprio alle poste di bilancio più complesse da valutare, si limitano a definire il ‘quando’ ed il ‘cosa’ valutare ed alcune regole molto generali che tuttavia non forniscono una guida sul ‘come’ compiere la valutazione stessa e con quale grado di dettaglio”*.

dire che, se, nella redazione del bilancio, vengono espone valutazioni che si discostano - consapevolmente e senza alcuna plausibile giustificazione - dai principi contabili, allora viene a configurarsi il reato di false comunicazioni sociali. In tal modo, i giudici di legittimità sembrerebbero voler attribuire una efficacia normativa ai principi contabili e, conseguentemente, una funzione normativa in capo agli organismi impegnati nella predisposizione dei principi contabili generalmente condivisi (Organismo Italiano di contabilità).

La posizione così radicale assunta dalla giurisprudenza di legittimità è stata, poi, smussata e meglio calibrata a seguito di successivi interventi giurisprudenziali ⁵²⁰, con i quali si è pervenuti alla conclusione secondo cui non ogni principio contabile costituirebbe indistintamente norma cogente ai fini del reato di falso in bilancio, ma soltanto quelli che appaiono dotati di un grado di dettaglio e chiarezza tale da escludere incertezza interpretativa.

Al di là delle questioni sorte in ambito giurisprudenziale-penalistico, ciò che preme osservare è che, nonostante nel nostro ordinamento si sia assistito ad un sempre crescente sforzo nell'intraprendere un cammino nella direzione di una "giuridicizzazione" dei principi contabili, culminato con l'emanazione del d. lgs. n. 139 del 2015 - che ha rappresentato il tentativo più edificante di realizzare una sostanziale convergenza delle nuove regole contabili contenute nel Codice civile ed interpretate dagli Oic alle regole già codificate nei principi contabili Ias/Ifrs - resta, comunque, il dato di fatto che tali principi contabili non rivestono, in ogni caso, rango normativo e, pertanto, si collocano su un piano diverso e inferiore - di fatto non equiparabile - rispetto

⁵²⁰ Si veda Cass., Sez. V pen., 8 novembre 2016, n. 46689, successiva a quella delle Sezioni Unite, in cui la Corte ha precisato che *"che ci si debba porre il problema del grado di dettaglio di detti criteri"*. Successivamente, con la "circolare-maggio 2017", Confindustria ha commentato tale sentenza, giungendo a tale conclusione: *"Ne consegue che la mera inosservanza di criteri normativi e standard tecnici riconosciuti universalmente non determina, in via automatica, la falsità della valutazione, dal momento che alcuni criteri comportano margini di incertezza valutativa che rendono inevitabile il ricorso alla discrezionalità. Pertanto, per verificare la sussistenza del reato, sembra essenziale che il giudice verifichi come tale discrezionalità è stata esercitata e se le scelte sono state adeguatamente motivate dal redattore del bilancio o, invece, si ravvisano modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*.

ai principi contabili internazionali⁵²¹.

Abbiamo visto come originariamente il fulcro della emanazione di tali principi fosse rappresentato dalla Commissione per la Statuizione dei principi contabili istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, che si prefiggeva lo scopo - come detto - di fornire un'interpretazione ed integrazione sul piano tecnico- pratico delle norme sul bilancio in modo da agevolare l'attuazione concreta delle disposizioni rinvenibili nel Codice civile, spesso troppo sintetiche e asettiche.

L'impegno della Commissione è stato, poi, portato avanti con la nascita dell'Organismo Italiano di contabilità, che, come illustrato in precedenza, è una fondazione di diritto privato, nata nel 2001 a seguito dell'esigenza, fortemente avvertita da più parti, di costituire uno *Standard Setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di raccogliere e assecondare in maniera coesa e condivisa le istanze espresse in ambito nazionale in materia contabile⁵²² con il fine di emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci dei soggetti per i quali non era prevista l'adozione dei principi contabili internazionali e di fornire supporto per l'applicazione in Italia di questi ultimi. Occorre tenere in considerazione il fatto che l'attuale contesto economico generale, caratterizzato da vertiginosi scenari evolutivi, che hanno comportato come conseguenza l'insorgere di importanti differenze in ambito nazionale e internazionale, esercita una notevole influenza sulle attività svolte dall'Oic, che viene investito del compito di emanare interpretazioni, linee guida applicative ed emendamenti ai principi di precedente emanazione, al fine di ridurre le possibili divergenze⁵²³.

⁵²¹ Pertanto, i soggetti che, per legge, nella redazione dei loro bilanci devono, necessariamente, attenersi alle disposizioni contenute nel Codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità non si trovano su un piano di totale equiparazione rispetto ai soggetti *Ias compliant*.

⁵²² Oggi, quindi, il processo di formazione dei principi contabili è stato sottratto alla competenza esclusiva della professione contabile, facendo in modo che allo stesso partecipino attivamente i rappresentanti della professione contabile, dei *preparers*, degli *users* e - in qualità di osservatori - i rappresentanti delle Autorità di settore e dei Ministeri.

⁵²³ A seguito della emanazione del d. lgs. n. 38 del 2005, che ha disciplinato l'applicazione dei principi

Di recente, la funzione svolta dall'Oic ha ottenuto un ulteriore importante riconoscimento per opera del d.l. del 24 giugno 2014, n. 91⁵²⁴, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116. Quest'ultima ha riconosciuto l'Organismo italiano di contabilità come l'"istituto nazionale per i principi contabili" e, all'art. 9-bis, ha individuato le funzioni dell'organismo, che si concretizzano nella emanazione dei principi contabili nazionali ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile e nell'aggiornamento di quelli già emanati⁵²⁵ al fine di recepire le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 139 del 2015⁵²⁶.

contabili internazionali per i soggetti tenuti alla loro adozione, è stata avvertita l'esigenza di avviare un processo di convergenza tra i principi contabili nazionali ed internazionali, in modo da limitare le asimmetrie informative tra soggetti che redigono i propri bilanci secondo regole diverse. Sulla scia di tale esigenza, l'Oic ha condotto un progetto – avviato nel 2010 e portato a parziale compimento alla fine del 2016 e poi ancora nel 2017, ma tuttora in corso – di predisposizione di una nuova versione dei principi contabili nazionali.

⁵²⁴ A seguito dell'emanazione di tale decreto, in data 21 novembre 2014 si è tenuta la prima riunione del nuovo esecutivo dell'Efrag allo scopo di formalizzare l'inserimento istituzionale dell'Oic a tutti i livelli dell'organismo tecnico.

⁵²⁵ I principi contabili rappresentano, infatti, un sistema dinamico, in quanto si evolvono nel tempo di pari passo con i cambiamenti che si registrano nel sistema macroeconomico generale, con l'evoluzione della dottrina ragionieristica e, soprattutto, con le modifiche e le integrazioni apportate alle disposizioni civilistiche. Ciò conferisce una certa legittimazione e una certa garanzia di validità ai principi contabili quali criteri tecnico-ragionieristici, dal momento che nella loro elaborazione e nel loro aggiornamento periodico si viene a creare un ampio consenso, una condivisione, diffusione ed applicazione omogenea.

⁵²⁶ Questo riconoscimento istituzionale - come riconosciuto da Assonime nella propria circolare n. 14 del 2017 - è stato parallelamente accompagnato dalla revisione delle regole interne dell'Organismo, le quali prevedono che la pubblicazione dei principi sia preceduta dal rilascio di un parere non vincolante da parte dell'Agenzia delle entrate, della Banca d'Italia, della Consob, dell'Ivass e dei Ministeri competenti nella fattispecie. In base al d.l. n. 91 del 2014 i compiti dell'Oic consistono nell'emanare "*i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, secondo disposizioni del Codice civile*" principi che, in questo modo, assumono un ruolo importante sia per la predisposizione del bilancio sia per il suo successivo controllo. Inoltre, nell'ambito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, all'articolo 12, comma 3, del d. lgs. n. 139 del 2015, è stato attribuito all'Oic il compito di aggiornare i principi contabili nazionali in attuazione delle nuove disposizioni del codice civile. Nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo è stato rilevato che la novella legislativa conferma quanto già statuito con la precedente modifica intervenuta nel 2014, sia in merito al tipo di attività svolta dall'Oic, qualificata come d'interesse pubblico, sia alla funzione svolta dai principi contabili nazionali, che consiste nella "necessaria declinazione pratica", nell'individuazione di "possibili casistiche", di "elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico" della disciplina dettata dalla fonte primaria legale. Quanto precisato nella relazione è del tutto coerente con l'art. 12 del d. lgs. n. 139 del 2015, secondo cui "*i principi contabili nazionali si muovono entro il duplice limite della migliore prassi operativa e delle disposizioni del codice civile*". Tutto questo finisce, inoltre, per accreditare ulteriormente l'opera svolta dalla giurisprudenza, la quale, nel dirimere controversie civilistiche ed anche fiscali, aveva fatto ampio richiamo ai principi contabili (*ex pluribus*, Cass. 10 gennaio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte è possibile affermare che i principi contabili nazionali, sebbene non godano della portata normativa propria dei principi contabili internazionali e si pongano su un piano di subordinazione rispetto alle disposizioni di legge, hanno via via assunto una più spiccata rilevanza normativa, grazie al loro *iter* di approvazione e diffusione, che ne assicura la conformità alle norme e ai principi generali previsti dal Codice civile⁵²⁷. Essi, diversamente dagli Ias/Ifrs, godono solo di un indiretto riconoscimento giuridico quali regole tecniche necessarie per la corretta interpretazione ed integrazione delle disposizioni civilistiche in tema di bilancio, la cui validità ed efficacia giuridica discende dal richiamo che ad essi viene fatto, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni di legge, rispetto alle quali tali principi si pongono, tuttavia, su un gradino inferiore, al punto che, nell'ipotesi di un conflitto tra il principio contabile e la norma di legge, il principio non potrà trovare applicazione in quanto condurrebbe alla redazione di un bilancio non corretto, inficiato da distorsioni⁵²⁸.

Tale valenza, assunta dai principi contabili sul piano civilistico ha trovato un parallelo riscontro anche in ambito fiscale, in virtù del principio di derivazione rafforzata⁵²⁹.

Proprio la progressiva trasformazione del contesto normativo di riferimento in materia

2013, n. 400, Consiglio di Stato, 28 aprile 1998, n. 572).

⁵²⁷ La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che i principi contabili costituiscono “*criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci di bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione*” (si veda Cass., Sez. V pen., 15 giugno 2017, n. 29885; in senso conforme Cass., SS.UU., n. 22474 del 27 maggio 2016).

⁵²⁸ La dottrina (si veda G. Strampelli, *Articolo 2423 bis*, in *Del bilancio (artt. 2423 – 2435 bis)* estratto da *Le Società per Azioni Codice civile e norme complementari*, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, Milano 2016, 2187) ha chiarito che il riferimento ai principi contabili nazionali Oic contenuto sia nel d. l. n. 91 del 2014, sia nel d. lgs. n. 139 del 2015, non incide sulla natura giuridica dei principi contabili nazionali e sulla natura di diritto privatistico dell'Oic. L'esplicito riferimento operato dal legislatore corrobora ulteriormente la funzione integrativa e interpretativa dei suddetti principi contabili, pur confermandosi che devono essere subordinati alle norme di legge.

⁵²⁹ Ad avviso di un'Autrice (E. Fusa, *Principi contabili Oic: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?*, in *Il fisco*, 2017, 1664) “*l'applicazione delle disposizioni attuative già previste per i soggetti Ias compliant*” sarebbe stata estesa anche ai soggetti Oic adopter e “*tale modifica normativa ha, quindi, equiparato, sotto il profilo fiscale, le imprese Oic adopter a quelle Ias adopter*”. Tuttavia, in tale affermazione sembrerebbe insito un implicito riconoscimento in capo all'Organismo Italiano di Contabilità della veste di legislatore e la stessa non appare, dunque, pienamente corretta alla luce di quanto illustrato nel presente paragrafo. Si veda M. Procopio, *Il sistema tributario italiano, Parte generale, Tomo I*, Cedam Wolters Kluwer, 2018, 564.

di bilancio e il suo costante aggiornamento e adeguamento agli scenari evolutivi di un'economia sempre più globalizzata hanno reso il legislatore fiscale consapevole della rilevanza che i principi contabili hanno via via progressivamente assunto anche in ambito tributario, sia nella disciplina attuativa della fattispecie tributaria sia in quella sanzionatoria e, in tempi più recenti, anche in quella sostanziale. Proprio tale consapevolezza ha spesso indotto lo stesso ad operare un richiamo diretto o indiretto a tali principi, in modo da conferire ad essi la necessaria legittimazione a dispiegare pienamente i loro effetti anche in ambito tributario⁵³⁰, fino a giungere a stabilirne un diretto legame con la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente rilevante. Infatti, si può dire che tale linea di tendenza seguita dal legislatore sia culminata con l'introduzione della disposizione contenuta nell'art. 83 del T.u.i.r. – dapprima per i soggetti *Ias/Ifrs adopters*, successivamente per i soggetti *Oic adopters* - nella quale viene

⁵³⁰ Ad esempio, per quanto riguarda a disciplina attuativa, all'articolo 15 del D.p.r. 600 del 1973, si fa riferimento all'obbligo di redigere *"il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite [...] con qualsiasi mezzo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile"*. Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, l'articolo 6, del d. lgs. n. 472 del 1997, contempla tra le cause di non punibilità, l'ipotesi delle *"rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori e secondo corretti principi contabili"*. Nell'ambito della disciplina sostanziale, già nella originaria disciplina relativa all'Irap (cfr. art. 11, comma 2, d. lgs. n. 446 del 1997), successivamente abrogata, era contenuto il riferimento a *"corretti principi contabili"*, poi successivamente sostituito dal riferimento alla *"corretta classificazione"* dei componenti del conto economico (cfr. comma 4 dell'art. 11). L'attuale normativa ai fini Irap, all'art. 5, 5° comma, del d. lgs. n. 446 del 1997, fa esplicito rinvio per l'accertamento dei componenti positivi e negativi del valore della produzione ai *"criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa"*. La formula adottata (*"principi adottati dall'impresa"*) appare neutra e generalizzata e consente di porre sullo stesso piano tutte le imprese, qualunque sia il sistema dei principi contabili adottati.

Il ricorso ai principi contabili ha riguardato anche la disciplina sostanziale dell'Ires. L'art. 101, 5° comma, del T.u.i.r. (D.p.r. n. 917 del 1986), in merito alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti, considera sussistenti gli elementi certi e precisi che consentono tale deducibilità quando i crediti vengono cancellati dal bilancio *"in applicazione dei principi contabili"*. L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E/2014 ha poi richiamato l'Oic 15 (principio contabile in materia di crediti) ai fini di una corretta applicazione di questa disposizione. Si veda G. Tinelli, *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali e accertamento tributario (parte II)*, cit., 271; M. Grandinetti, op. ult. cit., 84. Ulteriori riferimenti sono contenuti nell'art. 112, 6° comma, del T.u.i.r., laddove viene stabilito che *"lo strumento derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa"*, nell'art. 152, laddove, relativamente alle società e agli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, viene previsto che il reddito della stabile organizzazione deve essere determinato sulla base degli utili e delle perdite ad essa riferibili sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

fatto uso della tecnica legislativa del rinvio⁵³¹ alle regole che disciplinano la redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali e nazionali, benché limitatamente ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale⁵³². Tale norma,

⁵³¹ Il diritto tributario è definito dalla dottrina come “diritto di secondo grado”, poiché nell’individuazione delle fattispecie imponibili assume in molti casi concetti, istituti e categorie giuridiche elaborate con riguardo ad altri settori dell’ordinamento, quali, soprattutto, il diritto civile. Si veda in tal senso E. De Mita, *Diritto tributario e diritto civile: questioni costituzionali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1995, p. 146; L. Paladin, *Il principio di eguaglianza tributaria nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1997, p. 314, il quale evidenzia come anche la giurisprudenza costituzionale consideri il diritto tributario come un diritto di “secondo grado”, il quale può discostarsi o modificare gli istituti civilistici fondandosi su validi motivi attinenti alla peculiarità della materia. Attraverso il riferimento operato ad un modello giuridico già presente in un altro settore dell’ordinamento, il legislatore realizza un collegamento intraistituzionale o interno (si veda M. Grandinetti, op.ult. cit. 71). Nei rapporti che si vengono ad instaurare tra il diritto civile e quello tributario il rinvio può assumere diverse sfaccettature. In primo luogo, esso può configurarsi come un rinvio esplicito, nell’ipotesi in cui una disposizione tributaria si avvalga di un termine la cui definizione si rinviene nell’ambito del diritto civile, come avviene, ad esempio, nel caso della disciplina che identifica la residenza dei soggetti passivi dell’Irpef, in cui si “considerano residenti i soggetti che hanno il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” (articolo 2 del T.u.i.r.). In altri casi, può accadere che il rinvio espresso al Codice civile venga utilizzato per ampliare il perimetro applicativo della fattispecie già definita nel settore di origine (come accade, ad esempio, nel caso della disciplina relativa alla contabilità semplificata per le imprese minori riguardante “anche i soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice” (articolo 18 del D.p.r. n. 600 del 1973). Infine, il rinvio al Codice civile può essere implicito, come avviene nei casi in cui la disposizione tributaria impiega un termine che individui un istituto del diritto civile, senza darne una definizione oppure senza specificarne la fonte normativa. Alcuni Autori (si veda S. Cipollina, *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, p. 37) hanno messo in evidenza come, a seguito dell’approvazione della riforma fiscale degli anni Settanta del secolo scorso e la successiva entrata in vigore dei decreti delegati, il legislatore abbia intrapreso una strada diversa rispetto a quella percorsa fino a quel momento (caratterizzata dalla ricerca di formule più generali e atecniche), tendente a privilegiare una tecnica legislativa di tipo analitico, che ha sortito l’effetto di rafforzare la dipendenza del diritto tributario dal diritto civile, mosso anche dall’intento di perseguire l’obiettivo di ridurre i margini di incertezza per il contribuente nell’applicazione delle leggi tributarie, nonché di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella propria attività di accertamento. In base agli studi effettuati dalla dottrina internazionale -privatistica, il rinvio può assumere due distinte configurazioni: la prima di tipo materiale, la seconda di tipo formale. Nel primo caso – anche definito rinvio ricettizio - la norma oggetto del rinvio risulta assorbita nel contenuto della norma che opera il rinvio. Nel caso, invece, del rinvio formale la norma che opera il rinvio persegue tale scopo lasciando il compito di definire il contenuto della disciplina ad un’altra fonte normativa (o, meglio, a tutte le norme generate da tale fonte). Uno dei principali effetti che promanano dai due tipi di rinvio è dato dalla circostanza che soltanto nel caso di rinvio di tipo formale le modifiche che interessano la norma oggetto di rinvio hanno effetto sulla norma rinviante (rinvio di tipo mobile). Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit. 75. Sui diversi effetti (anche) in relazione alla materia tributaria si veda, inoltre, M. Trimeloni, *L’interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 1979, p. 150.

⁵³² Il primo comma, secondo periodo, di tale norma stabilisce che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 (...) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.

attraverso il richiamo diretto ai principi contabili, sembra, dunque, sancire il definitivo ingresso in ambito tributario ai principi contabili, attribuendo ad essi non solo un'immediata rilevanza, ma anche una posizione di preminenza rispetto alle disposizioni del T.u.i.r. che disciplinano la determinazione del reddito di impresa (attraverso l'utilizzo della locuzione "*valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione...*").

In definitiva, è possibile affermare che i principi contabili, sebbene non assumano sostanzialmente la valenza vera e propria di una norma di legge, fanno il loro ingresso ufficiale in ambito tributario, ai fini della disciplina relativa alla determinazione del reddito imponibile d'impresa, attraverso un duplice filtro: da un lato, attraverso il rinvio ad essi, contenuto nelle disposizioni del Codice civile, dall'altro lato, attraverso il richiamo ad essi operato dall'art. 83 del T.u.i.r.⁵³³. Ciò consente loro di ricevere un formale

⁵³³ In argomento si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 76. L'Autore dà atto delle diverse correnti dottrinali che si sono venute a confrontare sulla questione. Secondo una parte della dottrina, il rinvio di cui all'articolo 83 del T.u.i.r. sarebbe da considerarsi di tipo formale, con carattere intraistituzionale, poiché la disposizione rinviante e quella a cui si rinvia appartengono al medesimo ordinamento giuridico. In tal modo viene meno una delle problematiche che emergono in ambito internazional-privatistica, dal momento che la norma richiamata è già dotata di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento giuridico ed ha pari efficacia normativa rispetto alla norma rinviante. Ciò significa che il rinvio intraistituzionale formale non comporta alcuna novazione della fonte rinviante, né alcun ampliamento dell'ordinamento rinviante, ma semplicemente l'attribuzione di rilevanza come mero fatto giuridico nell'ambito dell'ordinamento rinviante al precetto contenuto nell'atto normativo richiamato ed elaborato in un ambito ordinamentale diverso. Questo è l'orientamento seguito da G. Falsitta, *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d'esercizio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1980, p. 193, ora in *Il bilancio d'esercizio delle imprese*, Milano, 1985, p. 147, e G. Zizzo, *I redditi d'impresa*, in G. Falsitta, *Manuale di Diritto Tributario, Parte Speciale*, cit., p. 325. Secondo questo Autore "*il collegamento con il conto economico, che è instaurato dall'art. 83, implica, infatti, il rinvio alla relativa disciplina. (...) la funzione imputabile a detto collegamento richiede che le regole contabili, se non derogate da quelle tributarie, siano investite del ruolo di regole (anche) tributarie (secondo il modello del rinvio formale)*". Altra parte della dottrina ha affermato che l'ordinamento tributario accoglierebbe il risultato del Conto economico così come assunto nella dimensione quantitativa individuata dalla disciplina sul bilancio; per tale ragione, il rinvio operato dall'articolo 83 del T.u.i.r. sarebbe da ricondurre al richiamo per presupposizione. In tal senso S. Cipollina, *La legge civile e la legge fiscale*, cit., p. 76; G. Fransoni, *La categoria dei redditi d'impresa*, cit., p. 201; G. Tinelli, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario: principi generali*, cit., p. 215. Uno degli effetti prodotti dal rinvio al documento civilistico è l'automatico recepimento in ambito fiscale del risultato reddituale emergente dal Conto economico, il quale viene in considerazione come mero fatto per determinare il reddito d'impresa, mentre restando estranee a tale processo di determinazione le regole che governano la redazione del bilancio d'esercizio. In altri termini, ad eccezione del caso in cui venga dimostrata l'inattendibilità delle scritture contabili, l'ordinamento tributario fa proprio il risultato del Conto economico civilistico, senza entrare nel merito delle valutazioni operate dal redattore del bilancio per

riconoscimento che, nel contempo, permette di ritenere rispettato il principio di riserva di legge contenuto nell'art. 23 della Costituzione.

Le conseguenze che si producono per effetto del rinvio operato dall'art. 83 del T.u.i.r. all'applicazione dei corretti principi contabili sono di estrema importanza, come vedremo in seguito. Ne discende, infatti, come corollario fondamentale, che, nella successiva fase di accertamento, finalizzata al controllo dell'imponibile fiscale determinato dal contribuente, all'Amministrazione finanziaria venga conferito, oltre al tradizionale potere di verificare l'esatta applicazione delle disposizioni fiscali, anche il potere di valutare la corretta applicazione dei principi previsti dall'Oic (oltre che, naturalmente, dei principi contabili Ias/Ifrs) nella redazione del bilancio.

10. La stretta connessione esistente tra il principio di prudenza e quello della competenza civilistica.

Il sistema contabile italiano è tradizionalmente improntato al principio della prudenza, il quale si traduce in una regola che prevede un trattamento asimmetrico di utili e perdite che risultano di competenza economica dell'esercizio⁵³⁴, ma non sono ancora realizzati

giungere a tale risultato. Per tale motivo, la dottrina citata ritiene che la disciplina del bilancio civilistico rimanga estranea e non vada, dunque, a integrare quella del reddito d'impresa dal momento che assume rilievo solo il risultato finale prodotto dalla loro corretta applicazione. Secondo altra parte della dottrina tra la disciplina civilistica e quella fiscale intercorrerebbe un rapporto di pregiudizialità – dipendenza. Secondo tale interpretazione ricostruttiva, tutte le disposizioni riguardanti la redazione del bilancio entrerebbero a far parte integrante della disciplina sulla determinazione del reddito imponibile. Tuttavia, come un autorevole Autore ha osservato (si veda F. Tesaurò, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, cit. p. 218) la figura del rapporto di pregiudizialità – dipendenza viene impiegata per indicare che gli effetti giuridici di una determinata fattispecie derivano da un'altra fattispecie. Al contrario, il rinvio operato dalla disciplina tributaria al Conto economico è limitato al solo risultato dello stesso, che rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale, in una dimensione che è esclusivamente quantitativa e che non incide sulla disciplina legale dei fatti di gestione. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nella circostanza che un'eventuale dichiarazione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio non va ad inficiare la realizzazione del presupposto del tributo, in quanto il risultato del bilancio civilistico assume rilievo come parte di un procedimento finalizzato alla quantificazione del reddito imponibile e, fintantoché non venga dimostrata l'inattendibilità delle scritture contabili (e, dunque, l'esposizione di dati contabili non veritieri, sotto il profilo quantitativo, che si riflettono parallelamente in un occultamento di materia imponibile), non può costituire oggetto di contestazione e di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

⁵³⁴ Le eccezioni a tale trattamento asimmetrico sono espressamente individuate dalle disposizioni del Codice

finanziariamente alla data di chiusura dello stesso. Infatti, ai sensi del 1° comma, n. 2, dell'art. 2423-bis (secondo cui *“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”*⁵³⁵), gli utili che alla data di chiusura dell'esercizio si stima solamente di realizzare (gli utili solo *“sperati”*) non possono essere rilevati e contabilizzati nel Conto economico, mentre, per quanto riguarda gli oneri e le perdite la cui causa generatrice affonda le proprie radici in accadimenti avvenuti nell'esercizio in chiusura, sebbene non abbiano avuto effettiva manifestazione dal punto di vista finanziario (in quanto non hanno dato luogo ad una fuoriuscita di risorse monetarie dall'impresa, ma vi è il fondato timore che possano generarla in futuro), il numero 4 dello stesso articolo prevede un obbligo di rilevazione (*“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso”*)⁵³⁶. Tale principio di prudenza è posto anche a fondamento della scelta legislativa di individuare nel costo *“storico”* il criterio generale di iscrizione dei valori relativi alle poste di bilancio; tale scelta esclude radicalmente la possibilità di iscrivere i beni al loro valore corrente (o *fair value*)⁵³⁷.

La *ratio* di questo principio è, quindi, quella di assicurare la conservazione dell'integrità

civile, come nel caso di variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

⁵³⁵ Questa disposizione statuisce il *“principio di realizzazione”*, fondamentale nella costruzione del modello a costi storici. Si veda Savioli, 2004; Ardemani, 1986; Galassi, 1967; Polonelli, 1981.

⁵³⁶ Un esempio potrebbe essere il caso della transazione di una lite stipulata dopo la data di chiusura dell'esercizio per un importo inferiore a quello previsto in precedenza: si tratta di un fatto sopravvenuto che, come rilevato dall'Oic 29, deve essere rilevato nel bilancio appena chiuso.

⁵³⁷ Si tratta di una disposizione che risponde al fine ultimo di evitare l'esposizione in bilancio di attività sopravvalutate o di passività sottostimate, che possono avere un impatto sul risultato del Conto economico, facendo fluttuare l'utile di bilancio, ma non deve essere interpretata come una norma suscettibile di legittimare una arbitraria compressione degli utili di bilancio e dell'entità del patrimonio e la conseguente creazione di riserve occulte. Essa deve, piuttosto, essere concepita come una raccomandazione, rivolta ai redattori del bilancio, ad attenersi a una condotta valutativa che tenga sempre presenti i rischi connessi con la gestione dell'impresa e le incertezze insite nella determinazione del risultato di esercizio. Pertanto, il principio deve tradursi in un criterio-guida per il redattore del bilancio, il quale, ogni volta che sarà chiamato a compiere delle attività valutative ed estimative delle voci di bilancio, dovrà prescegliere valori racchiusi entro un *range* entro cui può oscillare la stima di una certa quantità economica *“congetturata”*, fondata sulla veritiera assunzione di premesse di fatto, e, dunque, orientarsi, a parità di rappresentazione veritiera e corretta, verso lo scenario che appare più prudente e conservativo del patrimonio aziendale.

del capitale sociale in azienda, evitando l'erosione che la stessa potrebbe subire se si ammettesse la possibilità per i soci di prelevare degli utili non effettivamente realizzati a danno degli interessi e delle ragioni dei creditori sociali, per i quali il patrimonio aziendale rappresenta l'unica garanzia su cui poter fare concreto affidamento ai fini del soddisfacimento delle proprie pretese. Come già visto, è proprio questo l'aspetto in cui, forse, emerge in maniera più spiccata la netta divergenza rispetto alla logica cui sono improntati, al contrario, i principi contabili internazionali emanati dallo Iasb, i quali tendono, invece, a far emergere i valori potenziali insiti nelle varie voci di bilancio.

Intimamente connesso al principio della prudenza è il postulato della competenza economica, enunciato al comma 3 dell'art. 2423-bis, secondo cui *“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”*⁵³⁸. Il Codice civile accompagna all'enunciazione del criterio di competenza una serie di disposizioni rigide, miranti a vincolare le valutazioni degli elementi costituenti il capitale di funzionamento

⁵³⁸Tale criterio consente di distinguere le operazioni da “imputare” ad un certo esercizio sulla base della loro manifestazione economica e della sussistenza di una correlazione fra costi e ricavi, prescindendo dal momento dell'effettivo incasso o pagamento (la manifestazione “numeraria”). Non vengono fornite, tuttavia, ulteriori indicazioni, in particolare, in merito al tipo di competenza che si deve adottare e porre a fondamento delle valutazioni di bilancio. La dottrina ha affrontato il tema della competenza, interrogandosi sul momento in cui un ricavo e, di conseguenza, un costo devono considerarsi di competenza economica di un certo periodo amministrativo. Il principio di competenza richiede, infatti, che ai fattori produttivi che hanno ceduto le loro utilità in un determinato periodo siano contrapposte le unità prodotte.

Sul punto si sono sviluppati in dottrina due orientamenti diversi. In base al primo di questi orientamenti, un ricavo relativo a un certo bene o servizio deve considerarsi di competenza di un certo esercizio quanto in tale periodo sono stati svolti dei cicli produttivi che hanno condotto alla realizzazione di quel determinato bene o servizio, anche se non è ancora intervenuta la vendita sul mercato. Secondo un diverso orientamento, improntato ad una concezione più prudenziale, un ricavo viene considerato di competenza solo quando il bene o servizio sono stati ceduti all'esterno e vi è stato, dunque, uno scambio con terze economie che ha condotto ad attribuire a quel bene o servizio il riconoscimento di un determinato valore oggettivo, rappresentato dal corrispettivo pattuito per la cessione. Poiché l'art. 2423 -bis, comma 2, impone che debbano essere contabilizzati gli utili solo se realizzati, si è, dunque, preferito abbracciare la seconda concezione di competenza elaborata dalla dottrina, perché il riferimento al “realizzo”, operato dalla disposizione, lascerebbe intendere che solo l'effettivo scambio avvenuto sul mercato risulterebbe idoneo a giustificare l'imputazione dei ricavi al Conto economico. Di conseguenza, i costi saranno considerati di competenza e imputati al Conto economico sulla base del principio di correlazione con i relativi ricavi. Si veda G. Galassi, *Il postulato della realizzazione nella dottrina contabile nordamericana*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 2/1967; A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, cit., 31.

e, di riflesso, la determinazione del risultato economico di periodo⁵³⁹. Si tratta delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice civile, che contengono le regole di applicazione pratica del principio della prudenza. Ecco la ragione per cui, nella disciplina civilistica del bilancio di esercizio, il principio di competenza risulta strettamente connesso e subordinato a quello di prudenza⁵⁴⁰.

Il nuovo principio contabile Oic 11, dopo aver fornito una definizione di competenza - affermando che con tale concetto si intende il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al Conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio - si limita ad indicare che, in attuazione di tale postulato, le regole dettate dai singoli principi contabili definiscono nel dettaglio il momento in cui la rilevazione nel Conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza⁵⁴¹.

⁵³⁹ Secondo M. Bergamaschi, op. ult. cit., 91, *“Il principio in esame risponde all’esigenza di una corretta misurazione del capitale e della sua variazione entro un dato periodo amministrativo, regolando così l’attribuzione a ciascun esercizio dell’effetto (tutto o in quota-parte) delle operazioni economiche ivi avvenute, prescindendo dal profilo eminentemente monetario (entrate e uscite correlate a ricavi e costi, le quali possono essere anticipate o posticipate rispetto all’esercizio di riferimento)”*.

⁵⁴⁰ La connessione tra i due principi, di prudenza e di competenza, implica che possano essere contabilizzati solo i ricavi effettivamente *“realizzati”* (mediante il perfezionamento della compravendita cui gli stessi si riferiscono), e i costi che trovano nei fatti avvenuti nel corso dell'esercizio la causa della loro insorgenza, ancorché non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria alla data di chiusura del bilancio. Si nota in questa impostazione la spiccata differenza con quella adottata dai principi contabili internazionali, i quali, al par. 70 del *Framework* contengono la seguente definizione di ricavo: *“I ricavi sono gli incrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio amministrativo, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o diminuzioni delle passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle contribuzioni da parte di coloro che partecipano al capitale”*. Ne consegue che un ricavo deve essere contabilizzato, secondo questa impostazione, quando si rileva un incremento di valore di una attività che non risulta controbilanciato da un incremento di una passività. Ad esempio, anche un incremento di valore di un immobile posseduto, sebbene questo non venga venduto, ma mantenuto in bilancio, può essere considerato un ricavo, se il suo valore può essere stimato attendibilmente, basandosi sulle correnti transazioni di mercato.

⁵⁴¹ Il principio riporta, a titolo esemplificativo, la regola prevista dall'Oic 15, in ordine alle condizioni che devono sussistere ai fini della rilevazione dei crediti scaturenti dai ricavi di vendita secondo il principio di competenza, ossia il completamento del processo produttivo dei beni e il passaggio sostanziale e non meramente formale del titolo di proprietà, che coincide con il trasferimento dei rischi e benefici in capo all'acquirente. Nella precedente versione dell'Oic 11, queste due condizioni venivano proposte come criteri validi in generale per la determinazione della competenza. In particolare, il principio disponeva che i ricavi sono rilevati in bilancio quando *“il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è*

Diverso è, invece, il concetto di competenza ai fini fiscali, enunciato dall'art. 109, commi 1 e 2, del T.u.i.r., che fanno riferimento a criteri di stampo giuridico -formale e non, al contrario, di tipo economico -aziendalistico⁵⁴².

Ai sensi del primo comma dell'art. 109 del T.u.i.r. i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di cui, nell'esercizio di competenza, non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui tali componenti positivi e negativi sono certi nell'*an* e nel *quantum*.

Tale regola appare allineata ai principi di prudenza e di competenza definiti dalle disposizioni civilistiche per quanto riguarda i componenti positivi di reddito, dal momento che anche queste, come visto, prevedono che gli utili non ancora realizzati non devono trovare accoglimento neppure nel Conto economico.

La differenza più rilevante si riscontra, invece, sotto il profilo dell'imputazione temporale dei componenti negativi. Infatti, mentre sotto il profilo civilistico-contabile

convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili."

⁵⁴²L'art. 2, par. 16, della legge delega n. 825 del 1971 stabiliva la "determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri idonei al maggior possibile adeguamento del reddito imponibile a quello effettivamente prodotto e al soddisfacimento e razionalizzazione dell'apparato produttivo". La relazione governativa, inoltre, specificava che con ciò si era inteso fare implicito rinvio ai criteri e metodi indicati dall'economia aziendale. Tuttavia, la Commissione finanze e tesoro della Camera ritenne che l'espressione utilizzata, "reddito effettivamente prodotto", non fosse idonea a consentire il richiamo alla teoria economico - aziendale, in considerazione soprattutto del fatto che tra i componenti negativi di reddito imponibile non avrebbero potuto ricomprendersi quelli caratterizzati da elementi di incertezza nell'esistenza e/o nella data di sopravvenienza. Le considerazioni della Commissione trovarono accoglimento, cosicché fu inserita una modifica nella legge delega, prevedendo che il reddito imponibile venisse adeguato a quello "calcolato secondo principi di competenza economica", in maniera tale da includere, fra i componenti negativi di reddito, anche quegli oneri incerti sia nell'esistenza che nel loro ammontare. Tuttavia, nel dare attuazione alla legge delega, il legislatore delegato ha successivamente disatteso i principi e criteri direttivi fissati nella stessa ed ha, anzi, elaborato il concetto di competenza fiscale che oggi conosciamo. Preme evidenziare come il principio di competenza fissato dal legislatore, in ottemperanza ai principi contenuti nell'art. 2, n. 16, della legge n. 825 del 1971, si contrapponga a quello di cassa, che è stato ritenuto non significativo per esprimere la reale capacità contributiva del soggetto passivo, la quale tiene conto dell'effettiva ricchezza, anche potenziale, dello stesso. Considerato dal punto di vista degli organismi societari, questo principio porta a ritenere che la ricchezza, sotto forma di reddito di impresa, venga a generarsi nel momento in cui le operazioni economiche possono ritenersi perfezionate e realizzate, sebbene le stesse avranno manifestazione numeraria in un momento successivo. Ad esempio, nel caso della cessione di prodotti, l'incremento di ricchezza che subisce il soggetto cedente si viene a realizzare nel momento in cui vi è l'effettivo trasferimento del bene in capo al cessionario e non in quello, successivo, dell'incasso del corrispettivo pattuito.

tutti gli oneri e le spese, sebbene non definitivamente realizzate e quantunque conosciute dopo la chiusura dell'esercizio, devono, in ogni caso, trovare ingresso nel Conto economico se promanano da fatti intervenuti nel corso dell'esercizio, in virtù del fondamentale principio della prudenza, viceversa, dal punto di vista fiscale potranno ottenere riconoscimento (e, dunque, risulteranno deducibili) solo nel periodo di imposta in cui risulteranno certe nell'esistenza e oggettivamente determinabili per quanto riguarda il loro ammontare⁵⁴³. L'art. 109, 2° comma, del T.u.i.r., stabilisce dei criteri di natura giuridico- formali diretti a individuare il momento di imputazione temporale dei ricavi e dei costi derivanti da operazioni quali cessioni di beni mobili e immobili e prestazioni di servizi⁵⁴⁴. Tali criteri, come già si può intuire e come meglio si approfondirà nel prosieguo, risultano confliggenti con i criteri di imputazione temporale ispirati alla logica della prevalenza della sostanza sulla forma previsti dai principi contabili, che fanno riferimento al momento in cui si realizza il trasferimento dei rischi e

⁵⁴³ Tale disciplina mira ad evitare condotte tendenti all'arbitraggio fiscale, con cui le imprese potrebbero essere indotte ad imputare dei costi, sebbene non certi, nel Conto economico al solo fine di ridurre artificiosamente l'utile e, conseguentemente, la base imponibile dell'imposta sul reddito in periodi di imposta in cui si prevedono di realizzare utili elevati. In questo modo si verrebbe a registrare una consistente perdita di gettito fiscale per l'Erario. Si veda M. Procopio, *Il sistema tributario italiano*, Cedam Wolters Kluwer, 2018, 586. Si precisa che, ai fini della corretta osservanza del principio di competenza economica, non è necessario che la determinabilità dei componenti, sia positivi che negativi di reddito, sia accertata entro la fine del periodo di imposta (ossia, generalmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno). La certezza e la oggettiva determinazione dei costi devono poter essere accertate entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 14, 3° comma, del D.p.r. n. 600 del 1973, a norma del quale *"le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenti all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione"*. Sulla questione è anche intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito (si veda Corte di Cassazione, sentenza del 13 settembre 2017, n. 21239) che il dovere di conteggiare le componenti positive e negative di reddito nell'esercizio di competenza *"si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. In tal senso depono anche la correlativa disposizione di cui all'art. 14, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ... altamente significativa anche perché poi estesa ad ogni soggetto in regime di contabilità semplificata (art. 9, comma primo, lett. b, d.l. n. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) e, soprattutto, in linea con la direttiva CEE 18/7/1978, secondo la quale occorre tener conto di tutte le perdite e i rischi, anche se conosciuti soltanto fra la data di chiusura del bilancio ed il giorno della sua compilazione /v. Cass. 27/02/2002, n. 2892)"*.

⁵⁴⁴ La funzione di tale disposizione, volta alla puntuale specificazione dei criteri di imputazione temporale delle varie componenti reddituali, è quella di garantire certezza al rapporto tributario, evitando che si possano creare margini di discrezionalità nell'individuazione dell'esercizio di competenza.

dei benefici connessi ad un determinato bene.

La ragione di tale fondamentale divergenza deve ravvisarsi nella circostanza che, a differenza della disciplina civilistica, quella fiscale necessita di essere improntata a requisiti di certezza, per evitare comportamenti opportunistici tesi a manipolare artificiosamente la base imponibile. Ciò, del resto, appare un diretto corollario delle diverse logiche e finalità cui sono ispirate le norme civilistiche e quelle fiscali. Le prime si prefiggono l'obiettivo di rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, in modo da assolvere correttamente la funzione informativa verso i principali destinatari del bilancio. La disciplina tributaria, al contrario, è improntata al fine di far conseguire all'Erario il più elevato gettito fiscale possibile.

11. Il postulato della rilevanza.

Un ulteriore profilo di notevole rilievo ha riguardato l'introduzione, ad opera del d. lgs. n. 139 del 2015, del principio di rilevanza (o significatività) nell'art. 2423, comma 4, in base al quale *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora la loro inosservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*⁵⁴⁵. La ratio del principio è quella di consentire all'utente del bilancio di poter reperire e cogliere le informazioni aziendali e gli aspetti realmente essenziali della situazione economico-patrimoniale di una certa società, tralasciando tutto ciò che risulta superfluo, al fine di garantire la trasparenza e la chiarezza dell'informativa trasmessa al mercato e di evitare che gli oneri che derivano

⁵⁴⁵ Preme osservare come nell'ambito di questa disposizione il termine “rilevazione” venga ad assumere un significato diverso da quello usualmente utilizzato nel gergo ragionieristico, dove viene inteso come sinonimo di “rilevazione contabile”. Qui il termine deve essere interpretato, al contrario, nel suo significato di rappresentazione in bilancio, più specificatamente come inclusione di un elemento nello Stato patrimoniale piuttosto che nel Conto economico.

dall'applicazione rigorosa delle regole contabili non superino i benefici che i destinatari del bilancio possono ritrarre dalla lettura dello stesso.

La norma, nel richiamare l'osservanza degli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, ribadisce che, in ogni caso, deve sempre essere rispettata la corretta e completa rilevazione dell'operazione nei libri contabili (libro giornale e libro mastro)⁵⁴⁶.

Sebbene la giurisprudenza abbia da sempre considerato immanente nell'ordinamento un principio generale di rilevanza⁵⁴⁷, la modifica normativa appare, comunque, di portata notevole e consente al redattore del bilancio di omettere in tale documento l'indicazione e il commento di voci di importo poco significativo, richiedendo, nel contempo, alle società di illustrare compiutamente nella Nota integrativa le modalità con cui hanno dato attuazione alla disposizione⁵⁴⁸.

⁵⁴⁶ In questo senso, il principio sembra doversi concepire non come la concessione di una facoltà arbitraria di omettere la registrazione e rilevazione di certi fatti gestionali, quanto piuttosto come la possibilità di scegliere una modalità descrittiva degli stessi che operi un equo bilanciamento tra l'obbligo di osservanza delle disposizioni di legge con i benefici fruibili dai destinatari del bilancio, focalizzandosi sulle informazioni veramente utili ed essenziali ai propri scopi e trascurando quelle che appaiono superflue.

⁵⁴⁷ Il principio di rilevanza era già noto anteriormente alla riforma. Lo stesso legislatore codicistico ed i principi contabili dell'Oic prevedevano già norme ispirate a questo principio. Tale è il caso, ad esempio, della regola contenuta nel previgente numero 12 dell'art. 2426, che consentiva, disapplicando le regole proprie delle immobilizzazioni o delle rimanenze, di iscrivere ad un valore costante alcune tipologie di attività (le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo), a condizione che fossero di valore poco significativo, e non si registrassero sensibili variazioni nella loro entità, valore e composizione. La precedente versione dell'Oic 11 indicava tra i postulati di bilancio quello della *"Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio"*. A commento di tale postulato si affermava che *"Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari"*. L'Oic 16 *"Immobilizzazioni materiali"* affermava che *"La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso"*. O, infine, l'Oic 23 *"Rimanenze"*, con riferimento ai metodi utilizzabili ai fini della determinazione del costo, consentiva di utilizzare anche i costi *standard* laddove *"può essere dimostrato che producono valori assimilabili, con scostamenti trascurabili, a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dall'art. 2426, numero 10 del codice civile"*. Si veda V. Russo, *Poche certezze sul rapporto tra il principio di "rilevanza" e la derivazione rafforzata*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 11 / 2018, p. 41.

⁵⁴⁸ Prima del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, nel Codice civile si potevano rinvenire alcune regole, successivamente abrogate dalla stessa Direttiva: ad esempio, si poteva tralasciare di indicare nella nota integrativa la composizione dei ratei e dei risconti e il dettaglio degli *"altri fondi per rischi e oneri"* se il loro importo fosse risultato poco significativo; ancora, si poteva non indicare nella nota integrativa la ripartizione dei ricavi delle vendite per aree di attività o geografiche ove dette ripartizioni fossero irrilevanti. È rimasta, invece, immutata la regola dettata dall'art. 2423-ter, comma 2 del codice civile, secondo cui le voci di bilancio possono essere raggruppate quando il loro raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini

La dimensione innovativa del principio merita ancor più di essere apprezzata se si considera che, a fronte della facoltà, lasciata dalla Direttiva n. 34/2013, di limitare l'applicazione del principio alla sola informativa da indicare in bilancio, il legislatore ha inteso, invece, affermare il principio di rilevanza in modo molto più esteso, prevedendo la sua applicazione a tutte le regole che informano la redazione del bilancio: rilevazione delle voci negli schemi, criteri di valutazione e modalità di presentazione delle voci negli schemi⁵⁴⁹.

Tuttavia, tale nuova disposizione ha lasciato aperte alcune questioni irrisolte. In primo luogo, non si comprende se i termini "rilevanza" e "significatività", che spesso ricorrono in altre norme civilistiche e negli Oic, risultino perfetti sinonimi - come sembrerebbe - o se assumano significati diversi.

Il Codice civile, in proposito, non contiene una definizione di rilevanza e non fornisce, quindi, precise indicazioni né sul piano quantitativo né su quello qualitativo. Al riguardo, si può fare riferimento alla Direttiva 2013/34/UE, che definisce 'rilevante': *lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*⁵⁵⁰.

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta; è già questa di per sé la più rilevante delle deroghe agli obblighi di presentazione e informativa del bilancio d'esercizio attraverso lo stato patrimoniale e il conto economico.

⁵⁴⁹ Ciò, del resto, è parso opportuno, anche alla luce delle novità recate dal d. lgs. n. 139 del 2015 proprio in tema di criteri di valutazione, che hanno comportato l'introduzione di istituti contabili piuttosto complessi, come la regola del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, la cui esistenza deve essere accompagnata da una regola generale che ne limiti l'applicazione ai casi in cui producano davvero effetti significativi sulla rappresentazione fornita in bilancio.

⁵⁵⁰ Tale definizione ricalca quella di "material information" contenuta nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* degli Ias/Ifrs, secondo cui: "Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature and magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual entity's financial report." In altri termini, l'informazione è "material" se la sua omissione o errata rappresentazione può influenzare in modo significativo le decisioni assunte dagli utenti sulla base del bilancio. Il *Practice Statement* dello Iasb stabilisce che l'applicazione del concetto di materialità assicura che tutto ciò che può influenzare le decisioni assunte dagli utilizzatori del bilancio sia effettivamente presente in bilancio. Si veda F. Montanari, op. ult. cit., 54.

Tale definizione è stata, poi, ripresa dal nuovo principio contabile Oic 11, il quale precisa che *“è considerata rilevante un’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.”*.

La rilevanza deve essere valutata con riferimento:

- a) all’individuazione degli utilizzatori “primari” dell’informazione di bilancio;
- b) alla rilevanza degli elementi che compongono le voci di bilancio rispetto al bilancio nel suo complesso, e non al contesto delle voci analoghe⁵⁵¹.

Con riguardo al primo elemento interpretativo si pone il problema di individuare una soglia di rilevanza che non risponda a parametri meramente discrezionali. Quindi, per comprendere l’effettiva rilevanza di un’informazione diviene essenziale, anzitutto, individuare i destinatari del bilancio. Tale approccio consente al redattore di individuare con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con un maggior grado di obiettività la rilevanza delle informazioni.

A questo proposito, è stata introdotta la categoria dei destinatari primari⁵⁵² (*primary users*), definiti come coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: investitori, finanziatori e altri creditori. Va da sé che, comunque, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari⁵⁵³.

Tuttavia, al di là della portata del principio generale della rilevanza, non si devono

⁵⁵¹ Questa scelta è dovuta alla circostanza che l’espressione adottata dalla Direttiva con riferimento alle voci analoghe non appare chiaro.

⁵⁵² Al riguardo era possibile adottare due distinti approcci: o riferirsi genericamente alla platea dei possibili destinatari; oppure introdurre una gerarchia dei destinatari (primari, secondari etc.). Tuttavia, si è deciso di adottare il secondo approccio, in quanto il primo avrebbe contemplato una gamma talmente ampia dei destinatari del bilancio da comportare delle difficoltà applicative. Infatti, più la massa dei destinatari risulta indistinta, più diventa complicato stabilire ciò che può considerarsi rilevante o meno.

⁵⁵³ Preme osservare che anche la definizione di *materiality* contenuta negli Ias/Ifrs prevede l’approccio gerarchico dei destinatari primari. Pertanto, la scelta operata dai principi contabili nazionali è stata nel senso di una convergenza con i principi contabili dello Iasb. Non sarebbe, infatti, parso condivisibile né opportuno circoscrivere la platea dei destinatari per le società quotate e optare per un insieme indeterminato di destinatari per le imprese meno strutturate.

trascurare i potenziali rischi che esso trascina con sé.

Infatti, un'azienda potrebbe essere facilmente indotta ad applicare il principio della rilevanza in maniera del tutto opportunistica, evitando di esporre e commentare importi relativi a voci che, sebbene di per sé quantitativamente irrilevanti, sono, al contrario, connotate da una rilevanza sotto il profilo qualitativo⁵⁵⁴. Esiste, dunque, un rischio concreto che ogni impresa possa stabilire in piena autonomia soglie di rilevanza sensibilmente diverse da quelle fissate dalle altre imprese, così da vanificare potenzialmente l'obiettivo dichiarato della comparabilità spaziale dei bilanci tra aziende diverse e da pregiudicare la possibilità per gli utenti esterni di valutare compiutamente l'andamento aziendale.

In termini di impatti di bilancio, la mancata rilevazione determinerà inevitabilmente variazioni del patrimonio netto e, laddove interessi anche costi e/o ricavi, anche del risultato dell'esercizio⁵⁵⁵.

Il principio di rilevanza è comunque intriso di significati e viene a collocarsi nell'ambito di una tendenza generale di matrice sostanzialistica, inaugurata dal nostro ordinamento, volta ad evitare il più possibile la prescrizione di obblighi superflui ed eccessivi, soprattutto in ragione delle concrete dimensioni della realtà aziendale, e ad attenuare o eliminare le conseguenze che possono generarsi dall'inosservanza di obblighi meramente formali⁵⁵⁶. Questa linea di tendenza si può riscontrare in diversi settori giuridici, anche tra loro nettamente distinti. In particolare, oltre che in ambito civilistico

⁵⁵⁴ E' il caso, ad esempio, di sanzioni e multe inflitte o costi per penalità irrogate a causa di inadempimenti nei rapporti commerciali tra imprese

⁵⁵⁵ Un tipico esempio della applicazione del criterio della rilevanza ai criteri di valutazione è l'integrale invio a Conto Economico di elementi con costo unitario inferiore a 1.000 euro, che, altrimenti, in base al principio di competenza, dovrebbero essere capitalizzati ed iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale e successivamente ammortizzati per tutta la durata della loro vita utile. Nella Nota Integrativa occorrerà, come già detto, descrivere attentamente come il criterio della rilevanza è stato interpretato dalla società.

⁵⁵⁶ Si veda F. Montanari, *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario*, Cedam Wolters Kluwer, 2019, 56 e ss. L'Autore mette in evidenza, altresì, i parallelismi e le assonanze che possono riscontrarsi, su tale linea di tendenza, con le regole che governano oggi i procedimenti amministrativi, improntati ad esigenze di semplificazione, ad un'ottica di superamento delle illegittimità connesse a mere irregolarità dell'atto (che non comportano più, dunque, l'annullabilità o la nullità del provvedimento).

– contabile - e, di riflesso, in ambito tributario, nel corpo delle regole deputate dalla determinazione del reddito di impresa per i soggetti Ias e Oic *adopter*- anche in altri istituti tipici dell'ordinamento tributario (basti pensare alla previsione della non punibilità delle violazioni meramente formali, contenuta nell'art. 6, comma 5-*bis*, del d. lgs. n. 472 del 1997 o all'istituto del lieve inadempimento, disciplinato dall'art. 15- *ter* del D.p.r. n. 602 del 1973).

L'orizzonte applicativo del principio di rilevanza, quale declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, appare oggi, quindi, piuttosto sterminato, dal momento che le conseguenze che promanano dalla sua corretta applicazione travalicano i confini dell'universo civilistico – contabile per invadere anche altri settori dell'ordinamento giuridico, ad esempio il diritto fallimentare (si pensi ad esempio a quanto statuito dall'art. 236-*bis*, Legge Fallimentare afferente il reato di falso in attestazioni e relazioni), il diritto commerciale (per quanto concerne il regime di invalidità delle delibere assembleari⁵⁵⁷) e il diritto penale⁵⁵⁸.

⁵⁵⁷ A tal proposito F. Montanari, op. ult. cit., fa notare come già prima dell'introduzione di tale principio ad opera del d. lgs. n. 139 del 2015, la Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza del 27 febbraio 2000, n. 27, avesse statuito come *“se in via di principio è certamente condivisibile l'affermazione secondo cui la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio rende nulla la delibera di approvazione (solo) quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile, come accade allorché la violazione sia nella sostanza irrilevante, in quanto priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione tramite le informazioni rese in assemblea, ciò non porta tuttavia a condividere l'indirizzo ce, muovendo da un rapporto di strumentalità tra il principio di chiarezza e quello di verità, finisce col subordinare il primo al secondo”*. Dunque, secondo una logica del tutto analoga a quella che oggi caratterizza anche il regime dei vizi dell'attività amministrativa e dell'Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza tende ad escludere che le violazioni meramente formali o prive di effettiva consistenza e, dunque, irrilevanti, possano inficiare la validità delle delibere assembleari e condurre all'annullamento o alla declaratoria di nullità delle medesime, ammettendo, altresì, la sanabilità di tali vizi che comportano la mera irregolarità delle delibere assembleari mediante appositi chiarimenti resi in sede di assemblea dei soci.

⁵⁵⁸ In ambito penale si è assistito a due interventi, peraltro coevi rispetto all'emanazione del d. lgs. n. 139 del 2015. L'uno è l'introduzione, ad opera del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 dell'art. 131- *bis* del codice penale, che ha previsto l'esimente della *“particolare tenuità dell'offesa”*. L'altro è la Legge 27 maggio 2015, n. 69 (cosiddetta Legge anticorruzione) che ha apportato modifiche significative ai delitti di false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio) previsti dagli artt. 2621 e seguenti del Codice civile.

In base a tale legge, la condotta illecita si divide in due differenti tipologie:

- la prima, di tipo commissivo, è caratterizzata dall'esposizione consapevole, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti

12. I riflessi sul piano fiscale dei principali postulati di bilancio a seguito delle modifiche introdotte sul piano civilistico, alla luce del principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter.

Si è detto come il d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139 abbia introdotto i principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma - che entrano a pieno titolo tra i principi generali di redazione del bilancio-, rispettivamente, nell'art. 2423, comma 4, del Codice civile, dove si afferma che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta ...”*, e nel nuovo art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis

non rispondenti al vero nel senso che devono ledere o capaci di ledere l'interesse giuridico tutelato;

- la seconda, di tipo omissivo, è caratterizzata invece dall'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di cui la stessa fa parte.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 luglio 2015 n. 33774, ha statuito che l'oggetto del reato di "falso in bilancio" era costituito da *“fatti materiali rilevanti”*, con esclusione delle *“valutazioni estimative”*, ad eccezione delle valutazioni di realtà inesistenti, in quanto *“fatto materiale non rispondente al vero”*. Solo i primi, dunque, avrebbero avuto rilevanza penale. Tuttavia, poiché i valori che trovano accoglimento nel bilancio sono frutto sia di dati certi e incontrovertibili, sia di stime e congetture, che derivano da procedimenti valutativi esplicitamente disciplinati (art 2426 Codice civile), se ne ricavava che escludere dall'area del falso in bilancio le valutazioni avrebbe potuto comportare come conseguenza quella di svuotare di significato la fattispecie del reato. Così, con la sentenza del 12 gennaio 2016. n. 890, la Cassazione ha mutato il proprio precedente orientamento, accogliendo il "falso valutativo" nella cerchia delle fattispecie punibili. Sussiste, quindi, il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo anche all'esposizione o all'omissione di fatti oggetto di "valutazione", quando, pur in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di regole tecniche generalmente accettate, ci si discosti consapevolmente da essi e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Circa il significato da attribuire all'aggettivo "rilevante" la Corte di Cassazione ha operato un richiamo al concetto di "rilevanza", così come espresso dall'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE secondo la quale un'informazione è "rilevante" *“quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”*. Poiché la rappresentazione valutativa deve seguire criteri predeterminati dalle norme o da prassi universalmente accettate, per la Cassazione la non corretta applicazione di tali criteri previsti dal Codice civile e dai principi contabili, accompagnata dall'*“intento di indurre in errore”* il lettore, integra la fattispecie del reato quando l'esposizione in bilancio di "fatti rilevanti" altera l'informativa che il bilancio deve fornire. Infine, a porre fine al contrasto giurisprudenziale che si era aperto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza del 31 marzo 2016, n. 22474, hanno ripercorso tutte le tappe che hanno condotto all'espressa introduzione del principio di rilevanza, non solo negli articoli 2621 e 2622 del Codice civile, chiarendo meglio i contorni del concetto di "informazione rilevante" e definendo la stessa come quella riguardante *“dati informativi essenziali, idonei ad ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari”*. Si veda F. Montanari, op, ult, cit., 60 e E. Fusa, *Valutazioni estimative e falso in bilancio*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 4 / 2019, 29.

che recita: “la rilevazione e presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

L’introduzione dei principi di rilevanza (o anche materialità) e di prevalenza della sostanza sulla forma costituisce un passaggio importante ad integrazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta⁵⁵⁹, e realizza una sorta di convergenza con i più recenti progetti condotti dallo Iasb in tema di principi contabili internazionali⁵⁶⁰. In ambito domestico, i nuovi principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma introdotti dal d. lgs. n. 139 del 2015 hanno spinto l’Organismo Italiano di Contabilità a rivisitare e integrare il principio contabile Oic 11, rubricato “*Finalità e postulati di bilancio*”, al fine di introdurre, per la prima volta nel contesto italiano, i criteri da adottare per disciplinare il trattamento contabile di una fattispecie per la quale manchi una specifica disciplina di riferimento da parte dei principi contabili italiani.

Nel prosieguo della trattazione ci si propone di esaminare le conseguenze e i limiti del ricorso al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, focalizzando l’attenzione su quei casi in cui non esista uno specifico principio contabile nazionale dedicato al trattamento di una certa fattispecie.

Con particolare riferimento all’aspetto fiscale, l’analisi si propone anche di valutare gli effetti che l’applicazione del principio in commento riverbera sotto il profilo dei poteri di cui dispone l’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

⁵⁵⁹ Il d. lgs. n. 139 del 2015 appare principalmente improntato a migliorare la chiarezza delle informazioni trasmesse attraverso il bilancio secondo una duplice filosofia: da un lato, attraverso una rappresentazione e una valutazione delle voci di bilancio alla luce del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, dall’altro attraverso una razionalizzazione del tipo di informazioni da fornire attraverso l’introduzione del principio di rilevanza, con ciò accogliendo le istanze che si erano venute a formare in dottrina e giurisprudenza. Si veda F. Montanari, *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario*, Cedam Wolters Kluwer, 2019.

⁵⁶⁰ In proposito, si richiama il progetto *Disclosure Initiative*, in seno al quale è stato pubblicato un emendamento al principio contabile internazionale IAS1 che ha introdotto il concetto di materialità da applicarsi a ciascuno degli schemi primari di bilancio, alle note esplicative ed a ciascuna informativa espressamente richiesta dagli Ifrs. Più recentemente, lo Iasb ha poi fornito una ulteriore *guidance* sull’applicazione della materialità con il *Practice Statement 2 Making Materiality Judgements* pubblicato nel settembre 2017.

13. Il principio della prevalenza della sostanza economica dell'operazione o del contratto sulla forma giuridica.

Come già illustrato, la novità probabilmente più dirompente apportata dal d. lgs. n. 139 del 2015 in tema di postulati generali di redazione del bilancio è rappresentata dalla riformulazione dell'art. 2423-*bis* del Codice civile, nel quale trova ora una sua esplicita enunciazione il principio di prevalenza della sostanza sulla forma⁵⁶¹.

Infatti, esercitando la facoltà prevista dall'art. 6 della Direttiva 34/2013, che demandava agli Stati membri la scelta di prevedere o meno tale regola all'interno dei bilanci, il d. lgs. n. 139 del 2015 ha modificato l'art. 2423-*bis*, 1° comma, n. 1), riguardo al postulato della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica⁵⁶². In particolare, è stato

⁵⁶¹ L'art. 2423-*bis* era già stato oggetto di modifica da parte del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il quale, al comma 1 aveva previsto che la valutazione delle voci venisse fatta "tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". La formulazione della norma appariva di primo acchito piuttosto ambigua, tuttavia la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo aveva chiarito che con tale modifica si era inteso introdurre, anche all'interno del nostro ordinamento, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che già ricopriva un ruolo centrale all'interno dei principi contabili internazionali. In ogni caso, tale riforma era apparsa a molti priva del "coraggio necessario" per porre in essere un radicale cambiamento di visuale nella direzione dell'affermazione, priva di equivoci, del principio in parola. Perplesità in proposito erano state espresse dallo stesso Oic, in sede di commento allo schema di decreto, secondo cui "Ove, per contro, si ritenga che la prescrizione in esame intenda introdurre il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sembra impropria una dizione che ne circoscrive la portata in termini di funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo e ne associa l'attuazione alla sola valutazione delle voci patrimoniali. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha certamente riflessi sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, ma può averne anche sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori nello stato patrimoniale e nel conto economico". Le osservazioni dell'Oic non sono state, tuttavia, recepite dal legislatore e, come sottolineato dalla dottrina, ciò ha contribuito a rendere poco chiara la formulazione del nuovo articolo 2423 -bis del Codice civile, soprattutto se confrontata con i l'assetto dei principi contabili internazionali, all'interno del quale la *substance over form* ha una tradizione consolidata ed opera ad ampio raggio. Si veda M. Bonacchi – M. Ferrari, *Leasing finanziario. Profili contabili, fiscali e gestionali*, Ipsoa, 2005, 71. Si veda, altresì, F. Montanari, op. ult. cit., cui si rimanda per una più approfondita disamina intorno al dibattito dottrinale sorto con riguardo alla valenza da attribuire alla locuzione "funzione economica", contenuta nella previgente formulazione della norma.

⁵⁶² La nuova formulazione del principio ricalca pressoché fedelmente quella proposta dall'art. 6, primo par., lett. h), della Direttiva 2013/34/UE, che costituisce espressione di quanto sottolineato al considerando n. 16 della Direttiva, nel quale il legislatore comunitario ha puntualizzato che "la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti", evidenziando, altresì, che sarebbe necessario "consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio". Quest'ultima opzione non è stata, tuttavia, accolta nel nostro ordinamento. E' opinione ampiamente diffusa e condivisa in dottrina che la Direttiva citata abbia inteso codificare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, anche se in maniera non del tutto esplicita e forse migliorabile. Preme rilevare che, mentre all'interno dell'ordinamento nazionale adesso il principio di

eliminato l'inciso "nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato" - introdotto dal legislatore con la riforma del diritto societario del 2003 - ed è stato aggiunto un nuovo comma 1-bis), a norma del quale "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"⁵⁶³.

prevalenza della sostanza sulla forma trova una sua esplicita codificazione all'interno dell'art. 2423-bis, al contrario, in ambito Ias/Ifrs, nel nuovo *Conceptual Framework for Financial Reporting*, nella nuova versione approvata il 28 marzo 2018, il riferimento al principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato assorbito nel concetto di rappresentazione fedele (che diventa una delle caratteristiche qualitative di primo livello dell'informazione contabile) e non trova più espressione autonoma, sulla base del presupposto che il riferimento fosse pleonastico. Il concetto di *Substance over form* viene sostituito con quello di *Substance of contractual rights and contractual obligations*. In tal modo sembra superato quanto indicato nel *Conceptual Framework* del 2001, in cui le operazioni aziendali dovevano essere interpretate "in accordance with their substance and economic reality". Alla sostanza economica delle operazioni, quale espressione dell'attendibilità dell'informazione fornita continua, tuttavia, a fare riferimento lo Ias 8. Si veda G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias Ifrs*, Wolters Kluwer, 2018.

⁵⁶³La relazione di accompagnamento al decreto n. 139 del 2015 ha precisato che la modifica, più che introdurre una effettiva innovazione all'interno del sistema regolatorio, ha principalmente lo scopo di fare maggiore chiarezza nell'attuale quadro regolatorio. Si legge, infatti, nella stessa: "L'art. 2423-bis, già oggi, richiama la necessità di tener conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la disposizione del codice ha suscitato più di un problema interpretativo. Il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, infatti, può evocare il concetto di destinazione e si è lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della disposizione. (...) Ciò premesso, l'art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva". Prima del recepimento della Direttiva 2013/34, l'art. 2423-bis già faceva riferimento alla necessità di tenere conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, tuttavia la disposizione aveva creato alcuni problemi applicativi e posizioni non uniformi della dottrina. Infatti, già in occasione della riforma del diritto societario, che aveva introdotto per la prima volta questa previsione all'interno del Codice civile, la dottrina prevalente aveva ritenuto che tale disposizione, secondo cui occorre fare riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, fosse finalizzata ad inserire norme, quali quelle sulle vendite con obbligo di retrocessione a termine e quelle relative all'informativa sui *leasing* finanziari, ispirate al principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell'operazione, ma che non avesse prodotto conseguenze effettive sulle scelte del redattore del bilancio, che ha perseverato nell'applicare le regole puntuali di rilevazione e valutazione delle varie voci senza appurare, di volta in volta, l'effettiva aderenza alla sostanza economica dell'operazione. Si nota che nella nuova formulazione della disposizione non compare il termine "valutazione" - la quale, al contrario, figurava nella formulazione previgente - quasi come a voler scongiurare il rischio di aprire la strada a interpretazioni del concetto di sostanza economica troppo estreme ed arbitrarie, potenzialmente sovversive delle norme sulla valutazione. Dal tenore letterale della disposizione emerge, pertanto, come il principio concerna esclusivamente la presentazione delle voci in bilancio. Quest'ultima assume un ruolo centrale nella formazione del bilancio in quanto implica una preliminare qualificazione dell'operazione nell'ottica della prevalenza della sostanza sulla forma ponendosi, dunque, a monte delle altre fasi che completano la redazione dello stesso. Cfr. M. Casò, *Principi contabili nazionali e internazionali la prevalenza della sostanza sulla forma: un decreto, due fatti, tre*

Preme innanzitutto ribadire - come già è stato accennato precedentemente - che, nell'avvalersi di questa facoltà, il d.lgs. n. 139 del 2015 ha esteso l'applicazione di tale principio alla generalità delle imprese, ivi comprese le piccole e micro-imprese, con tutte le conseguenze che tale scelta comporta, dal momento che le regole contabili ispirate al principio di rappresentazione sostanziale non sempre appaiono di agevole applicazione, specie per le società non attrezzate con strutture contabili - amministrative sofisticate⁵⁶⁴.

In dottrina sono stati sollevati vari dubbi in merito al significato da attribuire a tale principio e alla sua effettiva portata⁵⁶⁵.

considerazioni, il rischio di bilanci difformi tra loro, in Riv. Dott. Comm., n. 2/2016, 235. Secondo F. Montanari, op. ult. cit., "la collocazione del principio in esame, in via del tutto autonoma, nella fase maggiormente delicata e giuridicamente qualificante gli accadimenti aziendali, dovrebbe implicarne una sorta di superiorità assiologica dello stesso rispetto agli altri postulati di redazione del bilancio. Alla luce della novella del 2015, infatti, è possibile, certamente, sostenere che una rappresentazione veritiera e corretta delle poste contabili presupponga una qualificazione delle operazioni in un'ottica sostanzialistica". Di principio "sovraordinato alle specifiche disposizioni legislative" parla anche S. Fortunato, Gli obiettivi formativi del nuovo bilancio di esercizio, op. cit., 510.

⁵⁶⁴ Preme osservare che già nella proposta di articolato normativo formulata dall'Oic nel 2008 per il completamento dell'attuazione delle direttive "fair value" e "modernizzazione" (2001/65/CE e 2003/51/CE) era stata prospettata l'introduzione del concetto della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell'operazione come principio generale di redazione del bilancio. Già all'epoca, Assonime e altre associazioni di categoria avevano evidenziato la necessità di un'adozione graduale di tale principio in modo da poter tenere conto, nello specifico, delle difficoltà applicative che l'estensione dello stesso avrebbe causato alla categoria delle micro-imprese. Sempre nella piena coscienza di tali obiettive difficoltà, Assonime aveva proposto, in occasione della consultazione pubblica promossa dal MEF sulle modalità di recepimento della direttiva 34/2013, di circoscrivere l'applicazione del principio di rappresentazione sostanziale alle imprese di maggiori dimensioni, ma tale proposta non ha trovato accoglimento.

⁵⁶⁵ In primo luogo, è stato osservato che il novellato art. 2423-bis del Codice civile si limita a fare riferimento alla sostanza dell'operazione o del contratto senza specificare se tale riferimento debba intendersi riferito alla sostanza economica ovvero agli effetti giuridici del contratto. In realtà, la locuzione adottata dal d.lgs. n. 139 del 2015 si limita a replicare il tenore letterale dell'art. 6 della Direttiva 34/2013, la quale, al punto 16 dei "considerando", chiarisce che il principio in questione è strettamente funzionale a garantire la comparabilità dei bilanci e va, dunque, inteso come riferito alla sostanza economica dell'operazione. Di conseguenza pare ormai fuor di dubbio che il concetto di sostanza dell'operazione debba essere inteso in questa medesima accezione anche nel nostro ordinamento, ossia riferito alla sostanza economica dell'operazione. In particolare, al punto 16 dei "considerando" della Direttiva, viene specificato che "per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i criteri di rilevazione e valutazione dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non dovrebbe essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, e le componenti attive e passive dovrebbero essere valutate separatamente. In casi specifici, tuttavia, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi. La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli

La Relazione di accompagnamento al decreto n. 139 del 2015 ha evidenziato *“come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali”*, affermando, inoltre, che *“ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”*.

Di conseguenza, nel quadro delineato dal d. lgs. n. 139 del 2015, il legislatore ha inteso attribuire all’Organismo italiano di contabilità un ruolo istituzionale, con il compito di predisporre e aggiornare i principi contabili nazionali, in attuazione (e ad integrazione) delle norme sul bilancio. Questo assetto normativo inizialmente aveva alimentato dubbi e incertezze in ordine all’ambito operativo e alle modalità di applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma per le imprese *Oic adopter*, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale, alla luce del principio di derivazione rafforzata.

La dottrina si era confrontata su tale questione e a tal proposito erano state formulate tre diverse interpretazioni.

Secondo una prima ricostruzione, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma veniva ad assurgere al ruolo di precetto fondamentale ai fini della redazione del bilancio e avrebbe dovuto prevalere in via generale e indipendentemente dalle fattispecie specificamente prese in considerazione dall’Oic, con la conseguenza che il redattore del bilancio avrebbe dovuto sempre attenersi rigorosamente allo stesso, andando anche oltre le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, in modo da ricercare sempre le soluzioni contabili che appaiono più aderenti al principio e facendo anche eventualmente ricorso a quanto statuito nei principi contabili internazionali⁵⁶⁶.

Stati membri di esentare le imprese dall’obbligo di applicare tale principio”.

⁵⁶⁶ Seguendo questa corrente di pensiero si sarebbe dovuta ritenere ammissibile, secondo alcuni Autori, l’iscrizione nell’attivo patrimoniale di un bene utilizzato sulla base di un contratto di *leasing*, facendo ricorso

Tuttavia, secondo alcuni Autori⁵⁶⁷, questa prima soluzione non si sarebbe rivelata percorribile dal momento che avrebbe finito per riconoscere all'Organismo Italiano di Contabilità un ruolo di "produttore di norme giuridiche", ponendosi in contrasto con la normativa vigente.

Un'altra corrente dottrinale affermava che la concreta applicazione del principio dovesse avvenire attraverso la necessaria intermediazione operata dai principi contabili nazionali approvati dall'Organismo Italiano di contabilità⁵⁶⁸.

In base a questa seconda interpretazione, dunque, il legislatore avrebbe inteso investire tale organismo del compito di individuare e configurare le fattispecie concrete in cui avrebbe dovuto trovare specifica applicazione il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, con la conseguenza che il redattore del bilancio avrebbe potuto e dovuto

ai principi contabili internazionali, sebbene gli artt. 2423 e segg. del Codice civile equiparino la rilevazione in bilancio del contratto di locazione finanziaria a quella del contratto di locazione, con l'obbligo di fornire indicazione in nota integrativa dei dati richiesti dall'art. 2427, n. 22), c.c. Si veda G. Andreani - A. Tubelli, *Rappresentazione sostanziale ai fini della determinazione del reddito*, in *Il fisco*, 32-33 del 2018, 3129.

⁵⁶⁷ Si veda G. Andreani - A. Tubelli, *L'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese Oic: una riforma a metà?*, in *Il fisco*, 30/2017, 2907. Secondo gli Autori, tale soluzione avrebbe finito con lo svilire "la funzione "paralegislativa" demandata all'OIC in tema di bilancio d'esercizio".

⁵⁶⁸ A favore di tale soluzione deponiva la relazione di accompagnamento al decreto n. 139 del 2015, nella quale veniva chiarito che "ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi di rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte". Conformemente a quanto previsto dalla relazione, nel documento che ha accompagnato i nuovi principi contabili pubblicati il 22 dicembre 2016, l'Organismo Italiano di Contabilità ha predisposto un elenco (non esaustivo e suscettibile di essere integrato nel corso delle revisioni dei principi contabili) delle fattispecie nelle quali viene declinato in concreto il principio di rappresentazione sostanziale. Si tratta di fattispecie nelle quali, pur non disconoscendo gli effetti giuridici che scaturiscono dai contratti, la regola contabile impone di rappresentarli nel modo più efficace possibile, evidenziando gli effetti sostanziali che gli stessi producono in termini di diritti e obbligazioni. Si tratta, ad esempio, delle regole in tema di rilevazione iniziale e contabilizzazione dei crediti e dei debiti commerciali (rispettivamente disciplinati dall'Oic 15 e 19), delle rimanenze (disciplinate dall'Oic 13), delle immobilizzazioni materiali (regolate dall'Oic 16), che subordinano la rilevazione delle attività e delle passività alla verifica dell'avvenuto trasferimento dei relativi rischi e benefici. Del resto, alcune delle soluzioni prospettate erano già state previste dall'Oic ancor prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 139 del 2015. Ad esempio, le versioni del 2014 dell'Oic 15 (crediti), dell'Oic 23 (lavori in corso su ordinazione), dell'OIC 16 (beni strumentali) consentivano già in alcuni casi di attribuire una rilevanza preminente al trasferimento dei rischi e dei benefici rispetto al trasferimento della proprietà dal punto di vista giuridico formale.

fare ricorso alle sole fattispecie individuate dall'Oic, senza alcuna possibilità di adottare le soluzioni contabili ritenute più conformi e aderenti alla sostanza dell'operazione – anche, eventualmente, in conflitto con il contenuto dei nuovi principi contabili nazionali - né a recepire, di propria autonoma iniziativa e in assenza di indicazioni specifiche da parte dell'Oic, criteri di rappresentazione contabile propri del mondo Ias/Ifrs⁵⁶⁹.

La rilevanza delle sole indicazioni fornite dall'Oic sarebbe stata, inoltre, idonea a ridurre o eliminare del tutto ogni possibile margine di incertezza che inevitabilmente si sarebbe venuto a creare se si fosse lasciato libero il redattore del bilancio di individuare di volta in volta le soluzioni contabili dallo stesso ritenute più appropriate⁵⁷⁰.

In virtù del principio di derivazione rafforzata, la rappresentazione sostanziale degli eventi aziendali avrebbe, dunque, assunto rilevanza ai fini fiscali solo nei casi in cui essa fosse esattamente conforme alle prescrizioni dell'Oic.

⁵⁶⁹A sostegno di tale teoria era stata addotta la considerazione che, ad esempio, anche nell'ambito di questo rinnovato contesto normativo non era stata ammessa la possibilità di rappresentare in bilancio le operazioni di *leasing* finanziario in base al metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali. Nella propria Circolare n. 14 del 2017, Assonime riteneva che i criteri di rappresentazione del *leasing* secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma avrebbero dovuto, a tal proposito, costituire oggetto in futuro di un intervento specifico per allineare gli stessi alla evoluzione degli *standard* contabili Ias /Ifrs. Si rammenta che per i bilanci redatti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applica ora il nuovo principio Ifrs 16 sul *leasing*, che ha soppiantato il precedente Ias 17.

⁵⁷⁰La seconda delle tre teorie dottrinali era quella condivisa dall'Assonime, secondo cui *“le scelte compiute dal legislatore appaiono ispirate proprio all’idea di prendere in considerazione le sole declinazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma previste da d.l.vo n. 139 del 2015 e dai nuovi principi contabili OIC”*. A favore di questo secondo orientamento sembravano deporre, per molti versi, anche le scelte compiute dal legislatore fiscale, in particolare, la disposizione transitoria contenuta nel comma 7 dell’art. 13-*bis* (che dichiara fiscalmente irrilevanti i ripristini e le cancellazioni di attività e passività effettuati nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili aggiornati dall'Oic ai sensi del d. lgs. n. 139 del 2015) e, soprattutto, la disposizione contenuta nel successivo comma 10, che introduce a regime la facoltà di emanare, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o di aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'Oic, nuove disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile Ires (ed Irap). Dalle due disposizioni citate, infatti, si sarebbe potuto desumere che le norme fiscali sono direttamente influenzate dalle modifiche o innovazioni apportate nel tempo dall'Oic, restando, invece, ininfluenti sulla disciplina fiscale le applicazioni adottate autonomamente dal redattore del bilancio. Sembrava, dunque, doversi attribuire all'Organismo italiano di contabilità, coerentemente con il ruolo ad esso riconosciuto dal legislatore, una funzione regolatoria esclusiva, consistente nell'individuazione della casistica applicativa di tutti i postulati di bilancio, ivi compresa la declinazione pratica delle fattispecie di prevalenza della sostanza sulla forma, senza poter fare ricorso alle soluzioni rinvenibili, in linea generale, all'interno dei principi contabili. Si veda in proposito G. Andreani – A. Tubelli, op. ult. cit.

Tuttavia, si era fatta strada una terza possibile interpretazione, quella secondo cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma dovesse intendersi rivolto sia allo *standard setter* nazionale - essendo istituzionalmente di competenza dell'Organismo Italiano di contabilità - che al singolo redattore di bilancio, al quale sarebbe stato affidato un certo margine di autonomia nel colmare le lacune esistenti all'interno dei principi contabili nazionali e nell'adottare una propria *policy* contabile al fine di poter rappresentare quelle fattispecie non espressamente considerate e/o non compiutamente disciplinate dai principi contabili nazionali in conformità con un generale principio di rappresentazione sostanziale⁵⁷¹. In quest'ottica avrebbe dovuto attribuirsi un rilievo preminente ai principi contabili nazionali, nella misura in cui la fattispecie fosse stata prevista e disciplinata in modo esplicito dagli stessi. Nel caso contrario, in assenza di una specifica e compiuta disciplina della singola fattispecie, il redattore del bilancio avrebbe avuto la facoltà di individuare le modalità di rappresentazione ritenute più

⁵⁷¹ Il redattore del bilancio potrebbe, quindi, applicare il principio suddetto in autonomia (ma non in deroga alle prescrizioni dell'Oic, dovendosi obbligatoriamente attenere ad esse laddove fornite), in modo tale da attribuire rilevanza fiscale alla rappresentazione sostanziale degli eventi aziendali, non solo nei casi in cui essa discende dalle puntuali prescrizioni dell'Oic, ma anche nelle altre ipotesi non contemplate dai principi contabili nazionali. Fino all'emanazione del nuovo Oic 11, avvenuta nel marzo 2018, la maggioranza della dottrina si era schierata a favore di questa terza corrente di pensiero, in considerazione della centralità che il legislatore (in attuazione della normativa europea) aveva attribuito al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, inserendo lo stesso tra i postulati del bilancio, che sono sovraordinati rispetto alle altre disposizioni e, quindi, anche rispetto ai principi contabili emanati dall'Oic; pertanto, la semplice applicabilità alla sola casistica puntualmente individuata dall'Oic non sarebbe apparsa coerente con il rango sovraordinato assunto dal nuovo principio. Si veda in proposito G. Andreani – A. Tubelli, op. ult. cit. In senso contrario Assonime riteneva che tale soluzione avrebbe finito col riconoscere un margine di discrezionalità talmente ampio al redattore del bilancio da far perdere ai principi contabili nazionali gran parte della loro forza. Di diverso avviso sembrava essere, invece, la dottrina (si veda G. Andreani – A. Tubelli, op. ult. cit.), secondo cui la possibilità concessa al redattore del bilancio di applicare il principio in questione ai soli casi non contemplati dall'Oic non avrebbe automaticamente comportato l'attribuzione in capo allo stesso una piena libertà di abbandonare in maniera arbitraria e ingiustificata la rappresentazione giuridico-formale dei fatti aziendali. La rappresentazione sostanziale di tali fatti, nei casi non espressamente considerati dall'Oic, avrebbe potuto, infatti, considerarsi legittima, sia ai fini civilistici, sia ai fini fiscali, solo se ragionevole ed effettivamente conforme alla sostanza degli atti e dei contratti cui si riferisce. Se il legislatore avesse voluto avvalorare la seconda tesi, sarebbe stato sufficiente circoscrivere la rilevanza fiscale della rappresentazione sostanziale alle sole fattispecie considerate dal Codice civile e dall'Oic, anziché estendere il principio di derivazione rafforzata alle imprese Oic, in maniera analoga a quanto previsto per i soggetti *Ias adopter*. Si veda sul punto anche V. Russo, *Derivazione rafforzata del principio della 'substance over form' a confini incerti*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 8-9 / 2018, 22.

conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma⁵⁷².

Il 22 marzo 2018 lo *standard setter* nazionale ha approvato una versione aggiornata del principio contabile Oic11, con la quale - prendendo posizione sulla questione del perimetro applicativo del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - è stata abbracciata la terza delle tesi dottrinali che si erano venute a formare in precedenza.

In sintesi, si è affermato che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve trovare una propria enunciazione e declinazione nell'ambito dei principi contabili nazionali, ma allo stesso tempo anche lo stesso redattore del bilancio deve assicurare al medesimo principio una sua effettiva e concreta applicazione per quanto riguarda le fattispecie che non trovano una esplicita disciplina. E' necessario, dunque, attenersi alle regole espresse nei singoli principi contabili Oic, in quanto le stesse garantiscono una corretta interpretazione del principio di rappresentazione sostanziale, pur trattandosi,

⁵⁷² Una fattispecie non contemplata espressamente nel *corpus* dei principi contabili nazionali è, ad esempio, quella relativa alla contabilizzazione dei piani di *stock option* in favore dei dipendenti. In assenza di un principio dedicato a queste operazioni, in base all'Oic 11 si potrebbe ritenere legittimo l'adozione di una *policy* di bilancio di un piano di *stock option* ispirata alle regole sancite dall'Ifrs 2, che prevede l'iscrizione di un incremento del patrimonio netto dell'emittente a fronte dell'apporto ricevuto dai dipendenti in contropartita di un costo per le prestazioni di servizi rese dai destinatari del piano - da quantificare in misura pari al *fair value* delle opzioni (e della probabilità della loro concreta assegnazione) e da ripartire lungo la durata del piano - rilevato a conto economico nel periodo di maturazione del diritto in capo ai dipendenti. Sul punto, si nutrono dubbi sulla compatibilità di una siffatta contabilizzazione con le finalità e i postulati di bilancio. Molte considerazioni depongono a sfavore di questa possibilità. Innanzitutto, bisogna osservare che, per la valutazione del costo da rilevare a conto economico, l'Ifrs 2 impone di valutare il *fair value* degli strumenti da assegnare a servizio del piano. Come è noto, il Codice civile ammette la valutazione al *fair value* solo per gli strumenti finanziari derivati e non per gli altri strumenti finanziari (quali, ad esempio, le azioni) (Si veda V. Russo, *Derivazione rafforzata del principio della substance over form a confini incerti*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 8-9 / 2018, 22). Inoltre, il vigente Oic 28 (par. 21) - salvo eccezioni espressamente previste (cfr. l'Oic 28, par. 30 relativo allo scorporo del derivato incorporato nelle obbligazioni convertibili) - sembra ammettere l'imputazione a patrimonio netto delle sole vicende che riguardano la società e i soci considerate tali in senso giuridico. Pertanto, l'iscrizione di un apporto a fronte delle prestazioni rese da dipendenti non soci parrebbe inconciliabile con le previsioni di tale principio. Inoltre, è stato fatto osservare (si veda S. Bianchi, E. Briolini e G. Gerardi, *Prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo Oic 11*, in *Amministrazione & Finanza*, 4 / 2018, 24) che il mancato richiamo operato dal D.M. del 3 agosto 2017 all'art. 6 del D.M. 8 giugno 2011 lascerebbe ragionevolmente intendere che questo criterio di rappresentazione, pur se eventualmente adottato dal redattore del bilancio, non possa assumere rilevanza fiscale, non essendovi una analoga regola di rappresentazione nei vigenti principi Oic. Ciò rappresenterebbe un ulteriore elemento a sostegno (presumibilmente) della teoria secondo cui il legislatore fiscale abbia inteso prendere in considerazione le sole scelte di bilancio previste o consentite dagli Oic.

tuttavia, di regole meramente esemplificative e non tassative. In secondo luogo, in presenza di una fattispecie non disciplinata in maniera specifica e puntuale in alcun principio contabile, l'Oic 11 si è preoccupato di impartire specifiche istruzioni per indicare al redattore del bilancio lo specifico percorso da seguire allorché lo stesso si trovi a dover dare concreta applicazione al principio codicistico della prevalenza della sostanza sulla forma.

Innanzitutto, il principio contabile ha chiarito che la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio è chiamato ad effettuare *“è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici... L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti”*⁵⁷³. Laddove esista un principio contabile Oic che si occupi di disciplinare espressamente una determinata fattispecie, questo non può essere oggetto di deroga⁵⁷⁴.

Qualora, al contrario, occorra fornire rappresentazione in bilancio di uno specifico fatto gestionale del quale non si rinvenga espressamente in alcun principio contabile

⁵⁷³ Il principio contabile riporta alcuni esempi utili alla comprensione dell'applicazione di tale postulato, riguardanti l'Oic 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*, che indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o, viceversa, una singola commessa viene frazionata in differenti fasi o opere. Un altro esempio richiamato dal principio riguarda la separazione del derivato incorporato in un altro strumento finanziario. Ai sensi dell'Oic 32 *“Strumenti finanziari derivati”* è, infatti, previsto che, qualora le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non siano strettamente correlati a quelli del contratto primario e siano soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e contabilizzarlo separatamente.

⁵⁷⁴ Nelle motivazioni poste alla base delle decisioni assunte, l'Oic ha illustrato la propria scelta sul tema del trattamento contabile che il redattore del bilancio è chiamato ad applicare laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola appropriata per fatti aziendali specifici con particolare riferimento al postulato della rappresentazione sostanziale, argomentando, in primo luogo, che *“i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale”* e, pertanto, *“quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento”* (cfr. punto 5, lett. c).

nazionale l'apposito trattamento contabile, il redattore dovrà andare alla ricerca del trattamento contabile ritenuto più aderente al principio della rappresentazione sostanziale, attenendosi alla scrupolosa osservanza di una precisa gerarchia delle "fonti", secondo un ordine decrescente⁵⁷⁵.

In primo luogo, lo stesso sarà tenuto ad appurare la possibile applicazione in via analogica delle disposizioni contenute negli altri principi contabili nazionali che disciplinano fattispecie simili o situazioni analoghe, attraverso l'esame dell'effettivo contenuto del contratto e tenendo conto delle previsioni contenute nei principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa.

Qualora non sia possibile far riferimento all'analogia, il redattore del bilancio, allo scopo di individuare, di caso in caso, la politica contabile più adatta, sarà direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale e potrà, altresì, recepire le soluzioni contabili predisposte dai principi contabili internazionali, laddove le stesse appaiano conformi alle finalità e ai postulati di bilancio previsti dallo stesso Oic 11⁵⁷⁶.

⁵⁷⁵ Come si legge al punto 5, lettera c), del principio contabile, "poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio" debba essere "direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale".

⁵⁷⁶ In sostanza, la scelta operata dall'Oic 11 prevede che il redattore di bilancio ha l'onere di attenersi alle regole contenute nel principio contabile, salva la possibilità di individuare autonome soluzioni individuali (le *policy* contabili) allo scopo di definire uno specifico trattamento contabile, ma solo laddove la specifica fattispecie non trovi puntuale codificazione all'interno di alcun principio contabile, tenendo conto delle opzioni consentite dalle disposizioni legislative e dai principi contabili nazionali, degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società stessa, che risultino conformi a tutti i postulati di bilancio (prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità) e alle disposizioni del Codice civile. All'interno dei principi contabili internazionali, nello Ias 8, nei par. 10 ed 11, rubricato "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori", esisteva già un analogo rinvio sia all'autonomia decisionale del *management* sia alla gerarchia delle fonti rappresentate dagli IFRS e dal *Framework*, rinforzato inoltre dal par. 12 dello stesso *standard*, dove si fa riferimento alla possibilità di utilizzare principi contabili di un altro organismo deputato alla normazione contabile che si ponga in un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i propri principi contabili. Tuttavia, a fronte di questa scelta compiuta dall'Oic, è abbastanza facile intuire come la definizione di una specifica *policy*, in assenza di riferimenti nelle disposizioni di legge e nei principi contabili possa rappresentare una scelta particolarmente delicata a causa degli effetti che essa poi viene ad assumere sia nei confronti dei destinatari primari (e non) dell'informativa di bilancio, sia nei confronti dell'Amministrazione

Il redattore di bilancio deve, inoltre, attenersi al principio di neutralità che richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcelte nell'applicazione dei principi contabili e da disuguaglianze informative, volte a privilegiare solo determinati destinatari primari dello stesso bilancio e, considerato che l'Amministrazione finanziaria figura tra gli *stakeholders* principali del bilancio, in questo senso il bilancio non dovrà seguire una "rappresentazione fiscale"⁵⁷⁷.

Questa soluzione sembra rappresentare un equo compromesso rispetto alle altre due teorie, più estreme, analizzate in precedenza. In particolare, il riferimento all'osservanza dei principi contabili che disciplinano casi analoghi, quale criterio interpretativo posto al vertice della gerarchia delle fonti, pare mitigare in parte il rischio di riconoscere al redattore del bilancio un margine di autonomia eccessivamente ampio, che potrebbe condurre all'adozione di soluzioni arbitrarie, a discapito di un altro principio fondamentale, quello della comparabilità dei bilanci, e il rischio di privare di significato il contenuto dei principi contabili, che potrebbe perdere in gran parte la sua portata precettiva (riducendosi, in pratica, ad una serie di esemplificazioni di portata non vincolante)⁵⁷⁸.

finanziaria in sede di determinazione del reddito fiscale d'impresa. Si veda C. Limido- G. Tedeschi, *Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 1/2019, 5.

⁵⁷⁷ Si veda C. Limido- G. Tedeschi, op. ult. cit.

⁵⁷⁸ Come già illustrato in precedenza, Assonime, nella propria circolare n. 14 del 2017, aveva già espresso perplessità nei confronti della adozione di tale ultima interpretazione, ritenendo che, in tal modo, "le ipotesi di rappresentazione secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma potrebbero essere individuate ad nutum e con una discrezionalità che non si riscontra neanche nel sistema Ias/Ifrs, dal momento che i principi contabili internazionali contemplano una casistica senz'altro più articolata e un sistema compiuto di fattispecie, salvo poche eccezioni. Tutto ciò, evidentemente, a discapito degli obiettivi di certezza delle regole contabili e di comparabilità dei bilanci". Sotto un profilo più prettamente fiscale, l'Associazione metteva in luce come le scelte compiute dal legislatore apparissero ispirate proprio all'idea di prendere in considerazione le sole declinazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma previste dal d. lgs. n. 139 del 2015 e dai nuovi principi contabili nazionali. La disciplina transitoria delineata ai fini fiscali dall'art. 13-bis, 7° comma, del d.l. n. 244 del 2016, la cui applicazione era attivabile in presenza di nuove regole contabili, nonché l'introduzione di una specifica disciplina di *endorsement* fiscale (contenuta nell'art. 13-bis, 10° comma, del medesimo d.l. n. 244 del 2016) di eventuali nuovi principi contabili nazionali sembravano indurre a propendere per tale soluzione. Ne discendeva, secondo Assonime, la conclusione secondo cui "per i soggetti ITA GAAP, ai fini fiscali, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma possa trovare concreta esplicazione - oltre che nelle fattispecie disciplinate dal legislatore - nella sola casistica individuata dai principi contabili nazionali". Nella successiva circolare n. 8 del 2018, redatta a seguito dell'emanazione del D.M. 3 agosto 2017, ad ulteriore supporto della

14. La rilevanza ai fini fiscali dei componenti reddituali rappresentati secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter.

Le consistenti modifiche apportate ai principi contabili nazionali per opera del d. lgs. n.

propria posizione, l'Associazione ha precisato che *"il D.M. 3.8.2017 è chiaramente ispirato alla stessa logica che caratterizza l'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 e cioè all'idea di assumere come fiscalmente rilevanti le sole soluzioni contabili conformi al contenuto dei principi contabili Oic. In particolare, nell'individuazione delle norme dei decreti Ias il decreto non ha preso in considerazione l'eventualità che la singola impresa possa in via autonoma rilevare i fatti gestionali in modo conforme a quanto previsto dagli Ias, ma ha tenuto conto soltanto di ciò che è previsto e consentito dai principi Oic. (...) la mancata riproposizione della totalità delle soluzioni normative previste dai decreti Ias dipende proprio dalla presa d'atto del disallineamento, in taluni casi, tra il corpus dei principi Oic aggiornati e il sistema Ias/Ifirs".* Per tale ragione - conclude l'Associazione - non sembra possibile ammettere che il contribuente possa invocare ai fini fiscali l'applicazione di una disciplina contenuta in disposizioni non richiamate dal Decreto, quand'anche abbia ritenuto di poter legittimamente adottare, ai fini civilistici, criteri di rappresentazione contabile conformi agli Ias. Da ultimo, con la circolare n. 15 del 27 giugno 2018, a commento delle scelte operate sul piano contabile dal nuovo Oic11, Assonime ha lievemente ammorbidito la propria precedente posizione rigorosa, sostenendo come, nonostante il redattore del bilancio sia chiamato ad elaborare una propria politica contabile in modo da dare attuazione al postulato di rappresentazione sostanziale, eventualmente tenendo conto delle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali, tale *policy* debba essere comunque compatibile e coerente con i postulati di bilancio, nonché - aggiunge l'Associazione - *"con il sistema di regole che si trovano già codificate nei vigenti principi contabili. Solo a queste condizioni è possibile adottare impostazioni contabili nuove e diverse rispetto a quelle contemplate nei principi OIC, e - ove tali condizioni vengano rispettate - prendere eventualmente in considerazione anche le soluzioni tecniche previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS"*. Quindi, l'esigenza di conservare una coerenza e conformità con i postulati di bilancio e con le regole relative alle fattispecie già disciplinate a livello nazionale costituirebbe un limite nei confronti della potenzialmente sconfinata autonomia lasciata alla singola impresa nel recepire in maniera pressoché automatica le regole previste dagli Ias/Ifirs nell'elaborazione della propria *policy* di bilancio. Ciò sul piano fiscale, secondo l'Associazione, comporterebbe una difficoltà *"di introdurre un meccanismo di endorsement per le policy contabili elaborate in via autonoma, dal momento che non si tratta di regole predeterminate che possano essere valutate preventivamente. Né si può affermare a priori se siano effettivamente conformi o meno ai postulati di bilancio. In quest'ottica, l'endorsement dovrebbe riguardare direttamente l'OIC 11 nel senso che andrebbe chiarito se la facoltà che tale principio concede all'impresa di trovare proprie soluzioni contabili abbia o meno, almeno sotto un profilo generale, possibilità di trovare riconoscimento fiscale"*. Si veda sul punto V. Russo, op. ult. cit. Di parere contrario alla posizione assunta da Assonime appare quella dottrina (Cfr. G. Andreani - A. Tubelli, *L'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC: una riforma a metà?*, in *Il fisco*, n. 30/2017, 2907) che, prendendo le mosse dalla centralità assegnata dal legislatore (in attuazione della normativa europea) al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ritiene che l'applicabilità alla sola casistica puntualmente individuata dall'Oic non apparirebbe coerente con la parallela consacrazione di tale principio tra i postulati del bilancio. In tal senso, la disposizione del Codice civile che prevede, tra i principi di redazione del bilancio, anche quello della prevalenza della sostanza sulla forma *"richiede, come tutte le disposizioni di Legge, di essere interpretata, ma la sua interpretazione compete a tutti coloro che ne fanno uso, cioè a tutti coloro che redigono il bilancio. Ciò non significa, ovviamente, che non sia utile l'interpretazione di organismi, per di più particolarmente autorevoli, cui tale attività è stata demandata dallo stesso legislatore; significa solo che la norma è di per sé applicabile, tranne che nei casi in cui (come in quello della locazione finanziaria) altre disposizioni legislative ne limitino l'impiego"*.

139 del 2015, che hanno stravolto le consuete logiche di rappresentazione contabile, fondate sul tradizionale criterio di rappresentazione delle voci di bilancio basato sulla forma giuridica, per orientarsi verso criteri di rappresentazione basati sulla sostanza economica delle operazioni o dei contratti, sono destinate a dispiegare i propri effetti anche sulla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires delle imprese *Oic adopter* (diverse dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.), per effetto dell'operare del principio di derivazione rafforzata, dal momento che l'art. 83, 1° comma, del T.u.i.r., nello stabilire tale principio, opera un espresso richiamo ai principi contabili e il principio di rappresentazione sostanziale ne costituisce, appunto, parte integrante, essendo contenuto nell'Oic 11⁵⁷⁹.

Ciò premesso, ad oggi si pongono ancora dei nodi da sciogliere con riguardo al concreto operare del principio di derivazione rafforzata per i soggetti *Oic adopter* in relazione alla portata e al contenuto del postulato di rappresentazione sostanziale.

Un primo delicato aspetto riguarda le conseguenze che possono prodursi sul piano fiscale per effetto della scelta maturata in seno allo *standard setter* attraverso la nuova versione dell'Oic 11, ossia se una politica contabile specifica elaborata dalla società con riguardo ad una determinata fattispecie in assenza di un puntuale trattamento

⁵⁷⁹ La disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 costituisce, inoltre, la conseguenza naturale del ruolo istituzionale conferito all'Oic nella individuazione dei criteri di redazione del bilancio d'esercizio, che in virtù del principio di derivazione rafforzata influenzano direttamente la determinazione del reddito d'impresa. In proposito erano stati sollevati dubbi dall'Assonime, posto che, in occasione dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata, l'art. 13-bis, 7° comma, del d.l. n. 244 del 2016 aveva conferito al Ministero dell'Economia e delle finanze il potere di emanare un apposito Decreto per regolamentare il trattamento fiscale delle regole contabili introdotte *ex novo* nei principi contabili nazionali con riguardo a fattispecie specifiche, senza tuttavia prevedere alcunché con riguardo all'introduzione di una nuova regola contabile di carattere generale. L'Assonime ha, poi, rilevato che anche con il D.M. 3 agosto 2017 è stata adottata una tecnica legislativa simile, dal momento che lo stesso ha individuato puntualmente le norme contenute nei D.M. 1° aprile 2009, n. 48, e 8 agosto 2011, applicabili anche alle imprese *OIC adopter*, sicché sarebbe stato auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle entrate che fornisse chiarimenti ufficiali in ordine all'attribuzione di rilevanza fiscale alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di poste contabili derivanti dall'applicazione in via generale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, anziché derivante da specifiche declinazioni di tale principio contenute nei vari principi contabili nazionali emanati dall'Oic. Si veda G. Andreani – A. Tubelli, op. ult. cit.

riscontrabile all'interno di un principio contabile vigente possa ottenere riconoscimento fiscale alla luce del principio di derivazione rafforzata, quale conseguenza della previsione espressamente contenuta nell'Oic 11, oppure se sia necessaria allo scopo una apposita copertura legislativa.

L'impostazione fino ad ora seguita dal legislatore fiscale è stata quella di attribuire rilevanza ai fini fiscali solo alle regole contabili contenute nei principi contabili nazionali e, quindi, con specifico riferimento al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di recepire, in ambito fiscale, le declinazioni di questo principio previste espressamente dall'Oic, prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare un *endorsement* fiscale che consente di stabilire gli impatti sull'imponibile delle nuove scelte contabili fatte dall'Oic⁵⁸⁰.

Viceversa, il legislatore non pare aver fatto cenno di voler attribuire rilevanza fiscale, in virtù del principio di derivazione rafforzata, alle scelte di politica contabile autonomamente elaborate dal redattore del bilancio, ossia quelle scelte compiute in assenza di regole già codificate nei principi contabili in vigore⁵⁸¹.

⁵⁸⁰ Assumendo che soltanto le regole contenute nei principi contabili potessero avere ripercussioni sull'imponibile ai fini Ires, l'art. 13-bis del d. l. 30 dicembre 2016, n. 244 ha stabilito, al comma 10, la facoltà del legislatore di emanare apposite disposizioni di coordinamento volte a circoscrivere la rilevanza delle regole di rappresentazione contabile risultanti dall'introduzione di nuovi principi contabili e/o dalla modifica dei principi preesistenti. Sempre in quest'ottica, lo stesso art. 13-bis, al comma 8, ha precisato che la disciplina transitoria prevista per il caso di prima applicazione dei principi contabili aggiornati dall'Oic nel 2016 fosse destinata ad operare anche in sede di eventuale successivo cambiamento dei principi contabili. Ed infine, anche in sede di selezione delle disposizioni dei due Decreti Ias (D.M. n. 48 del 2009 e 8 giugno 2011) il legislatore fiscale ha evitato di richiamare la disciplina relativa a fattispecie contemplate dagli Ias ma non dai vigenti principi contabili nazionali.

⁵⁸¹ Le criticità sono dovute al fatto che il grado di autonomia di cui dispone il redattore del bilancio non è chiaramente definito, specie con riguardo alle ipotesi da escludere a causa della presenza nel sistema Oic di regole incompatibili con le rappresentazioni Ias *compliant*. Da qui è sorta la necessità di prevedere una regolamentazione specifica dei fatti e delle operazioni aziendali da rilevare contabilmente. Vero è che la soluzione adottata dall'Oic 11 prefigura la possibilità per le singole imprese, con riguardo ai fatti gestionali non espressamente contemplati in alcuno specifico principio contabile nazionale, di attingere alle impostazioni contabili contenute nei principi Ias/Ifrs, quando tali impostazioni siano considerate rispondenti al postulato di prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, non si può trascurare che talvolta i principi contabili Oic, pur non stabilendo in positivo una disciplina contabile da osservare, forniscono indicazioni in senso negativo che sembrano precludere la possibilità di recepire tout court le regole di rappresentazione Ias *compliant*. Ad esempio, l'assenza di uno specifico principio dedicato ai rapporti in concessione non pare sufficiente a legittimare l'adozione delle regole di contabilizzazione previste dall'Ifric

In questo senso, potevano indurre a concludere per una soluzione negativa - nel senso di escludere che le qualificazioni ispirate alla *substance over form* non “declinate” dall’Oic, ma autonomamente elaborate dal redattore del bilancio, non potessero prevalere sugli articoli del T.u.i.r. - le affermazioni contenute, da un lato, nella Relazione illustrativa al d. lgs. n. 139 del 2015, che “*sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali*”; dall’altro, nella Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, per la quale “*sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma così come declinate dall’Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali*”; Con riguardo a tali politiche contabili adottate dai singoli redattori di bilancio, dunque, permangono dubbi circa il relativo trattamento fiscale⁵⁸² e, almeno, fino a poco tempo fa non si rinvenivano specifiche indicazioni di prassi al riguardo⁵⁸³.

12, che comportano l’iscrizione di un *intangible* corrispondente al diritto di sfruttamento dell’opera realizzata dal concessionario al posto dei beni gratuitamente devolvibili, poiché l’Oic 16 prevede che i beni gratuitamente devolvibili debbano essere iscritti in bilancio e ammortizzati come beni propri dell’impresa concessionaria. Sebbene l’Oic 11 non tratti questo aspetto, per motivi di coerenza logica, sembra corretto ritenere che si debba tener conto non soltanto delle regole specifiche che disciplinano in positivo un determinato fatto gestionale - declinando i postulati di bilancio - ma anche di quelle regole che delimitano in negativo l’autonomia del redattore del bilancio nella definizione della propria politica contabile.

⁵⁸² Secondo Assonime, infatti, non sussisterebbe “*alcuna disciplina di endorsement con riguardo alle regole contabili adottate autonomamente dalla singola impresa in assenza di un principio contabile*”, con la conseguenza che per queste ultime “*le scelte compiute dalla singola impresa (in assenza di indicazioni dei principi contabili) possano essere addirittura più vincolanti per il fisco rispetto alle regole codificate dallo standard setter nazionale*” (si veda Circolare Assonime n. 15 del 2018, par. 2.1). Secondo alcuni Autori, la questione meriterebbe un chiarimento, anche se è possibile ipotizzare che, non trattandosi di fattispecie che trovano puntuale disciplina nei principi contabili, le stesse con ogni probabilità non saranno dotate di una valenza generale, tanto da poter considerare perseguibile l’ipotesi di introduzione di un *endorsement* fiscale. Si veda in proposito A.M. Faienza, *Gli impatti ai fini Ires e Irap del nuovo Oic 11 e degli altri emendamenti ai principi Oic*, in *Corriere Tributario*, 35/2018. 2695.

⁵⁸³ Al contrario, l’Amministrazione finanziaria si è occupata in alcune occasioni di fornire chiarimenti in ordine al trattamento fiscale di una politica contabile sviluppata facendo ricorso per analogia ad un altro principio contabile esistente. Ne è un esempio emblematico la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2018, n. 37/E. Nel caso di specie, una società chiedeva chiarimenti in ordine alla corretta rappresentazione contabile ai fini fiscali dei componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno di proprietà. Il corrispettivo del diritto era rappresentato da un canone annuo da incassare in rate trimestrali anticipate. Poiché la contabilizzazione di detto componente positivo di reddito non trovava espresso trattamento nei principi contabili, l’istante prospettava la propria interpretazione facendo leva proprio sul principio contabile della rappresentazione sostanziale e, quindi, della sua valenza ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione rafforzata. La società

Tuttavia, parte della dottrina⁵⁸⁴ si è schierata contro tale concezione, puntando l'accento sul ruolo di assoluta centralità che il legislatore (in attuazione della normativa europea) ha inteso assegnare al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che ha trovato collocazione a pieno titolo tra i fondamentali postulati di redazione del bilancio nel Codice civile.

In seguito all'approvazione della nuova versione dell'Oic 11 è stato ulteriormente messo in risalto il fatto che, in base al principio di derivazione rafforzata, gli effetti generati dall'applicazione delle regole introdotte dal menzionato principio, dovrebbero assumere rilievo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa⁵⁸⁵. A tale conclusione si è giunti partendo dalla considerazione che l'art. 83 del T.u.i.r. opera un preciso richiamo ai principi contabili e tra di essi si annovera, appunto, anche il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, che, tuttavia, non solo trova una sua precisa collocazione tra i postulati previsti dall'Oic 11, ma che risultava già preesistente a titolo

istante sosteneva che il componente positivo di reddito da incassare in rate si configurasse come un "ricavo" dell'esercizio per competenza e non, al contrario, come una "plusvalenza" per la cessione del diritto di superficie, seppur temporaneo. In assenza di uno specifico principio contabile cui fare riferimento, si poteva pensare di applicare in via analogica l'Oic 12 ("*Composizione e schemi del bilancio di esercizio*"), il quale classifica i canoni periodici corrisposti a terzi per la concessione di un diritto di superficie su immobili quali costi da classificare nella voce B 8) dello schema di conto economico alla stessa stregua dei canoni di locazione finanziaria di immobili. Ne conseguiva una sostanziale equiparazione simmetrica tale per cui era logico ritenere corretto, dal lato dei componenti positivi di reddito, la rilevazione di quanto in esame per i canoni spettanti per la costruzione del diritto di superficie quali i "ricavi". Ma l'aspetto di maggior interesse scaturente dall'intera vicenda è dato dalla circostanza che l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto corretto il principio in base al quale la *policy* contabile adottata per analogia ai fini di una rappresentazione sostanziale di un fatto gestionale in bilancio assuma piena rilevanza anche in campo tributario, con ciò superando il precedente orientamento espresso dalla stessa Amministrazione sul tema della cessione del diritto di superficie, reso anteriormente all'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti Oic *adopter* (si vedano la risoluzione del 7 agosto 2002, n. 272/E, la risoluzione del 28 aprile 2009, n. 112/E). Il documento di prassi, sebbene prenda in considerazione una specifica fattispecie, lascia, in ogni caso, trasparire un atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria più propenso verso il riconoscimento in derivazione rafforzata delle diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali anche derivanti da fattispecie non espressamente regolamentate nei principi contabili Oic. Si veda commento di V. Russo, *L'applicazione analogica degli Oic è riconosciuta ai fini Ires*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2018,36.

⁵⁸⁴ Cfr. G. Andreani - A. Tubelli, *L'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC: una riforma a metà?*, in *Il fisco*, n. 30/2017, 2907; C. Limido- G. Tedeschi, *Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 1/2019, 5 e ss.

⁵⁸⁵ Si veda G. Andreani - G. Ferranti, *La soluzione giusta anche a livello fiscale può arrivare dagli IAS*, in *Il Sole - 24 Ore* del 9 aprile 2018.

originario all'interno del nostro ordinamento giuridico rispetto all'emanazione del medesimo Oic 11 – che, nella specie, si è limitato solo a dettare regole circa le corrette modalità di applicazione di tale principio – e che ha ricevuto definitiva codificazione nell'art. 2423-*bis* del Codice civile ad opera del d. lgs. n. 139 del 2015, ossia da una fonte normativa di rango primario. Trattandosi, dunque, di un principio che trova la propria sede naturale in una specifica branca del diritto, quello commerciale, esso, nella scala gerarchica delle fonti normative, si pone senz'altro in posizione sovraordinata rispetto ai principi contabili nazionali – che, come si è illustrato, pur avendo gradualmente acquisito nel corso del tempo una più significativa “forza normativa”, conservano, in ogni caso, la loro intrinseca natura di prassi contabili comunemente accettate - e risulta, dunque, già di per sé dotato di efficacia immediata e vincolante rispetto al redattore del bilancio. In altri termini, attraverso la definitiva consacrazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma tra le disposizioni del Codice civile, si è decretato il passaggio dello stesso da “mero principio” generale, immanente nel sistema, a “regola” vera e propria, che, in quanto contenuta all'interno di una ben precisa fonte legislativa, è destinata a esplicare i propri effetti in vari rami del diritto dell'impresa, avendo il medesimo la funzione di rappresentare la realtà aziendale effettiva sotto varie sfaccettature⁵⁸⁶.

Una volta identificato il percorso normativo attraverso cui un determinato principio fa il proprio ingresso nel mondo giuridico - nonché una volta intercettato il suo substrato normativo – è possibile analizzare l'influenza che lo stesso esercita su diversi settori dell'ordinamento.

⁵⁸⁶ Si veda in proposito F. Montanari, *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario*, Cedam Wolters Kluwer, 2019. L'Autore mette in risalto come il principio di prevalenza della sostanza sulla forma si sia evoluto verso la sua codificazione principalmente per esigenze di tutela del mercato e dei suoi operatori, allo scopo di porre un argine a situazioni patologiche e di fare emergere i reali intenti che si celano dietro a operazioni e manovre complesse, che si rilevano spesso spregiudicate e artificiose. “E', infatti, chiaro che le diverse modalità di rappresentazione della realtà di un determinato complesso aziendale/produttivo hanno un fortissimo impatto sotto diversi profili che spaziano dalla trasparenza nei confronti degli stakeholder, fino all'imposizione tributaria”.

Di conseguenza, si è fatta sempre più strada una chiave di lettura – che, a giudizio di chi scrive, merita di essere condivisa - secondo cui una simile scelta legislativa, che accoglie normativamente il principio di prevalenza della sostanza sulla forma all'interno della disciplina del bilancio di esercizio, contenuta nel Codice civile, e successivamente apre le porte allo stesso nel mondo della fiscalità di impresa, attraverso il filtro della derivazione rafforzata, debba essere interpretata come intenzionata a garantire un generale riconoscimento a tale principio anche in ambito fiscale⁵⁸⁷. Ciò a condizione che, ovviamente, nel dare attuazione concreta a tale principio cardine, il redattore del bilancio si attenga con rigore alle prescrizioni contenute nell'Oic 11⁵⁸⁸, in modo da non fuoriuscire dai nitidi confini del percorso che il principio contabile ha tracciato ai fini dell'elaborazione della *policy* contabile adottata da una singola società⁵⁸⁹.

La stessa Agenzia delle entrate sembra di recente mostrare segnali di apertura nei confronti di tale interpretazione. Nella recente risoluzione n. 100 del 6 dicembre 2018, resa in sede di risposta ad interpello, sembrerebbe, infatti, aver dato una prima soluzione

⁵⁸⁷ In tal senso si veda anche F. Montanari, op. ult. cit, Secondo l'Autore "E' ovvio che, in un sistema della fiscalità d'impresa come quello italiano fondato sul principio di derivazione, l'affermazione (o meno) della substance over form "contabile" ha un impatto di assoluta rilevanza e, ad onor del vero, prima del 2015, era tutt'altro che agevole identificare, senza indugi, un principio generale in tal senso... la menzionata prevalenza veniva chiamata in causa più per arginare le patologie ed i casi border line, piuttosto che come criterio "normale" e genuino di interpretazione degli assetti giuridico – aziendalistici. E tale circostanza non può che avere influenzato l'applicazione della normativa sul reddito d'impresa. A "catena", infatti, anche la disciplina tributaria, pur con tutte le peculiarità derivanti da un sistema fondato sulla derivazione "rovesciata" o parziale (a seconda delle diverse sfumature terminologiche adottate in dottrina), non poteva essere caratterizzata da un inequivocabile principio di prevalenza della sostanza sulla forma".

⁵⁸⁸ Si veda V. Russo, op. ult. cit. Secondo l'Autrice, anche la precisazione contenuta nella relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017 - volta a limitare il riconoscimento in ambito fiscale alle "qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall'Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali" - potrebbe essere interpretata in chiave evolutiva, ad esempio argomentando che anche l'Oic 11 si occupa di declinare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e, in questo modo, esso consentirebbe di far assumere rilevanza, in base al principio di derivazione rafforzata, alle contabilizzazioni scaturenti dall'adozione di autonome *policy* di bilancio, sempreché conformi alle prescrizioni contenute nello stesso Oic11.

⁵⁸⁹ Si veda C. Limido – G. Tedeschi, op. ult. cit., secondo "Solo se si segue questo rigoroso percorso è possibile riconoscere valenza a detto principio della rappresentazione sostanziale anche ai fini tributari in applicazione del principio della derivazione rafforzata. Corollario di tutto quanto precede è che la *policy* definita sia corretta, tracciabile e documentabile in guisa da poter reggere a contestazioni di natura tributaria. È fondamentale per il redattore del bilancio conoscere il quadro delle norme tributarie che definiscono e limitano la derivazione rafforzata al fine di valutare per ciascuna negoziazione o operazione aziendale, l'impatto fiscale".

a tale questione⁵⁹⁰. Essa, infatti, ritenendo condivisibile la scelta contabile adottata dal contribuente che, non rinvenendo una specifica disciplina relativa a una determinata fattispecie all'interno dei principi contabili nazionali, ha fatto ricorso ad una regola contenuta in un principio interpretativo relativo allo Ias 17, ha affermato che "valorizzando la funzione economico-sostanziale alla base dei contratti intercorsi con la Locatrice, la società istante ha ritenuto corretto qualificare il contributo in esame come incentivo riconosciuto per la 'conduzione' dell'immobile, piuttosto che come 'ristoro' per gli interventi di ristrutturazione operati", giungendo alla conclusione per cui *"in virtù del principio di derivazione rafforzata (...) si ritiene che la qualificazione e l'imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale"*. Alcuni Autori⁵⁹¹ hanno ravvisato in questa risposta dell'Amministrazione finanziaria una implicita ammissione dell'esistenza di un generale principio di *substance over form*, che, per il fatto di cogliere la reale sostanza dell'operazione o del contratto, produce effetti fiscali, in virtù dell'operare della derivazione rafforzata, quale che sia l'origine e la fonte di innesco (Codice civile, documenti Oic, Ias/Ifrs, interpretazioni del Sic o dell'Ifric) che ha condotto all'elaborazione di tale autonoma politica di bilancio.

⁵⁹⁰ L'interpello era stato avanzato da un locatario che, in un contratto di dieci anni più sei, a fronte di spese per l'allestimento dei locali, aveva ricevuto dal locatore un contributo pari a 25 mensilità di canone; non trovando una apposita regola Oic che disciplinasse la rilevazione del contributo, ha individuato una regola Ias/Ifrs in una interpretazione dello Ias 17 (SIC 15.5 del 1999) ed ha, dunque, ripartito il contributo/incentivo in quote costanti lungo tutta la durata del contratto, imputandolo a riduzione del canone di locazione, secondo le indicazioni contenute nel SIC 15.5.

⁵⁹¹ Si veda in argomento F. Artini – F. Chiesa, *Prevalenza della sostanza sulla forma: necessario delimitare la portata applicativa del principio generale*, in *Il fisco*, 24/2019, 2361, secondo i quali, riconoscendo fiscalmente la riqualificazione - importata dagli Ias/Ifrs - del contributo/incentivo come minore canone lungo la durata del contratto, l'Agenzia avrebbe risolto contemporaneamente le questioni che si ponevano circa la rilevanza in ambito fiscale di un'autonoma policy di bilancio nel caso in cui non si fosse rinvenuta una specifica disciplina in un principio contabile Oic o si fosse fatto ricorso alle soluzioni rinvenibili in ambito Ias/Ifrs. In particolare, la linea seguita dall'Agenzia sembrerebbe, in qualche modo, screditare l'affermazione contenuta nella Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017 secondo la quale, in mancanza di una declinazione da parte dell'Oic, le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma non avrebbero ottenuto riconoscimento fiscale. Gli Autori giungono alla conclusione secondo cui, se si ammette la rilevanza fiscale degli effetti di una rappresentazione *substance over form* mutuata dagli Ias/Ifrs, tale conclusione dovrebbe necessariamente essere estesa anche al caso delle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali operate dal redattore del bilancio in coerenza con il principio di *substance over form* in assenza di una sua specifica declinazione da parte di un documento Oic.

Un secondo problema di ordine applicativo concerne la portata del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica all'interno del sistema della determinazione del reddito d'impresa delineato dal T.u.i.r. E' noto che la disciplina tributaria è permeata dal principio della certezza giuridica e dall'interesse alla stabilità del gettito fiscale e con ciò finisce inevitabilmente per valorizzare la forma a discapito della sostanza⁵⁹². Tutto il sistema tributario si fonda storicamente, nel suo complesso, su variegate predeterminazioni normative con la conseguenza che spesso l'imposizione fiscale finisce per colpire dei valori non effettivi⁵⁹³. Gli esempi in proposito sono numerosi, basti pensare a tutte quelle ipotesi in cui si configura una divergenza tra le regole di imputazione temporale di natura civilistica rispetto a quelle tributarie, fino alle regole sulla deducibilità di taluni costi, ancorate al rispetto di rigidi parametri quantitativi. In tutti questi casi si ritiene che prevalga un'esigenza di ordine superiore di soddisfazione di interessi pubblici, ad arginare quanto più possibile comportamenti abusivi, volti ad ottenere artatamente degli indebiti vantaggi fiscali, sottraendo materia imponibile al Fisco e, quindi, l'esigenza di prevenire o reprimere il rischio di simili condotte induce il legislatore a porre in secondo piano l'interesse a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente. Oggi, tuttavia, si sta assistendo ad una graduale evoluzione in senso opposto ed in tale processo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma viene a giocare un ruolo chiave per realizzare l'auspicata trasformazione del sistema tributario nella direzione di una ricerca sempre più accurata della effettiva capacità contributiva emergente dalle concrete realtà economiche.

Il principio di derivazione rafforzata ha consentito di realizzare un significativo

⁵⁹² Si veda L. Del Federico, *Forma e sostanza nella tassazione del reddito d'impresa*, in Riv. Dir. Trib., 2/2017, 168.

⁵⁹³ Si veda L. Tosi, *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Milano, 1999, 8. F. Montanari, op. ult. cit. Quest'ultimo Autore afferma che la ragione principale di ciò consiste nel fatto che "il baricentro degli interessi privati e pubblici pende, evidentemente, a favore di questi ultimi, a differenza di quanto accade nel settore del diritto civile caratterizzato da una tendenziale parità delle parti (e dove, anzi, la finalità del legislatore – e, finanche quella della giurisprudenza – è spesso quella di "attenuare" possibili posizioni di "dominanza", prevaricazione e "sbilanciamento" in favore del cosiddetto contraente forte anche mediante la diretta applicazione di precetti costituzionali)".

avvicinamento tra risultato civilistico e imponibile fiscale, comportando, come conseguenza, una rappresentazione degli accadimenti gestionali di tipo giuridico – sostanziale che è destinato ad acquistare rilevanza anche in ambito tributario, nella disciplina della fiscalità d’impresa⁵⁹⁴.

Ne consegue che, ad oggi, pur essendo ancora ritenuto ammissibile, seppur con ambiti più ristretti rispetto al passato, il permanere di alcune divergenze tra utile civilistico e reddito imponibile d’impresa, è richiesto che le ragioni giustificatrici di tali divergenze sussistano effettivamente e abbiano un fondamento razionale, che non si identifichi puramente e semplicemente con il perseguimento della ragion fiscale.

Sotto questo profilo, si è visto come con l’art. 2, 1° comma, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, applicabile anche ai soggetti Oic *adopter* per effetto delle disposizioni di coordinamento contenute nel D.M. attuativo del 3 agosto 2017, è stata disposta una precisa deroga ai criteri dell’individuazione della competenza dei componenti positivi e negativi di reddito basata sulla qualificazione giuridica dei fatti gestionali”. In tal modo si è sancita la decadenza del requisito fiscale della certezza e della oggettiva determinabilità fondato su elementi giuridico-formali quando lo stesso si pone in conflitto con il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma⁵⁹⁵.

Tuttavia, tutto quanto detto finora con riguardo al principio di prevalenza della sostanza

⁵⁹⁴ Osserva in proposito F. Montanari, op. ult. cit., 66 “*l’introduzione della derivazione rafforzata per tutti i soggetti che redigono il bilancio secondo la disciplina codicistica (oltre che, naturalmente, per quelli Ias adopter), pur non riguardando tutti i titolari di reddito d’impresa, può davvero rappresentare, non tanto il consolidamento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quanto un passo significativo verso la prevalenza degli ordinari effetti civilistici rispetto a quelli tributari: quindi, il criterio della “verità civilistico – contabile” dovrebbe coincidere con quello della “verità tributaria” ed, al tempo stesso, il reddito “normale” dovrebbe essere identificabile, tendenzialmente e pur con le probabili divergenze derivanti dall’applicazione delle variazioni, con il risultato dell’esercizio. Al di là delle inevitabili differenze, infatti, ciò che conta è la ricerca di principi e criteri uniformanti le categorie di utile civilistico e reddito d’impresa le quali devono, necessariamente, convergere (pur essendo intuitivamente, illusoria una piena coincidenza)”.*

⁵⁹⁵ Preme, in ogni caso, evidenziare come la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione sia subordinata alla corretta applicazione della norma civilistica e del principio contabile Oic. Pertanto, quando il trattamento contabile adottato non risulti conforme alle indicazioni del principio contabile, l’Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a rettificare l’imponibile fiscale applicando i principi contabili.

sulla forma non deve erroneamente indurre a pensare che lo stesso, nell'ambito della disciplina fiscale del reddito di impresa, abbia una portata illimitata e incondizionata. Lo stesso, infatti, è destinato a retrocedere allorché entrano in gioco quelle sovraordinate esigenze di interesse pubblico di cui si è parlato e che tendono a preservare le disposizioni tributarie poste a tutela del gettito erariale o di altri interessi di ordine superiori. Il medesimo D.M. n. 48 del 2009 – e, di riflesso, anche il D.m. del 3 agosto 2017 – statuisce, infatti, che, in ogni caso, non è consentito derogare a quelle norme del Testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

Di conseguenza, così come era già previsto per i soggetti Ias *adopter*, i fenomeni di valutazione e/o quantificazione dei componenti di reddito non rientrano nel perimetro applicativo del principio di derivazione rafforzata e rimangono soggetti all'applicazione delle regole fiscali contenute nel T.u.i.r.⁵⁹⁶.

⁵⁹⁶ Ciò si giustifica con la circostanza per cui i fenomeni valutativi, in linea di principio, sono generalmente privi di rilevanza fiscale per motivi di cautela fiscale. In realtà, sotto il profilo pratico, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/2011 " *...quando - nel raffronto tra rappresentazione contabile IAS compliant delle operazioni aziendali e contabilizzazione delle stesse secondo i criteri giuridico-formali - non emerge una diversa qualificazione e/o classificazione e/o imputazione temporale, si può ritenere valida l'estraneità delle valutazioni al principio di derivazione rafforzata (è questo, ad esempio, il caso delle valutazioni dei titoli ...). Quando, invece, la rappresentazione IAS compliant evidenzia differenti qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, non è in linea di principio possibile prescindere anche da una diversa valutazione. In questi casi, le modalità di rappresentazione utilizzate nel bilancio IAS compliant implicano una diversa valutazione dei componenti patrimoniali e/o di reddito: la circostanza che gli effetti reddituali di un'operazione siano diversamente qualificati, classificati e imputati temporalmente in bilancio impone che anche la relativa valutazione avvenga in un'ottica e in una prospettiva non necessariamente coincidenti con quelle di matrice giuridico-formale contenute nel T.U.I.R. Così, ad esempio, nell'ipotesi di operazioni di leasing finanziario i valori fiscali dei beni e dei correlati debiti assumono rilievo così come determinati in base alla rappresentazione contabile prevista dagli IAS/IFRS ...*".

15. La declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma all'interno dei nuovi principi contabili Oic.

Il compito di illustrare nel concreto la portata del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma spetta all'Oic, attraverso opportuni documenti interpretativi. In conformità alle puntuali indicazioni fornite dalla Relazione illustrativa al d. lgs. n. 139 del 2015, l'Organismo Italiano di contabilità, con l'aggiornamento dei singoli *standards* contabili, pubblicati il 22 dicembre 2016 – in seguito ulteriormente revisionati nel 2017 – ha provveduto a fornire una declinazione pratica dei principi generali della rilevanza, di cui all'art. 2423, 4° comma, del Codice civile, e della rappresentazione secondo la sostanza economica, di cui all'art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis, del Codice civile, con riguardo a una serie di fattispecie significative.

Pertanto, i singoli *standard* prevedono i trattamenti contabili necessari affinché la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto⁵⁹⁷.

Pare opportuno, quindi, esaminare le declinazioni pratiche che viene ad assumere il principio di prevalenza della sostanza sulla forma per chiarire in concreto la sua reale ed effettiva portata nell'ambito dei nuovi principi approvati dall'Oic e per comprendere come operi nel concreto il principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del T.u.i.r., nella versione rivisitata dall'emendamento contenuto nella legge di conversione n. 19 del 2017.

A titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, si possono rinvenire alcuni

⁵⁹⁷ In particolare, nel nuovo principio Oic 11, nella versione aggiornata a marzo 2018, si legge che *“La scelta del legislatore di prevedere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è volta all’obiettivo di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori fornendo la rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che quella formale”*. Nella precedente elaborazione del principio contabile Oic 11 veniva specificato che *“I fatti di gestione hanno origine e problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l’essenza dell’operazione è facilmente intelligibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l’aspetto sostanziale e l’aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica.”*

casi di declinazione pratica di questo principio nella versione rinnovata degli Oic del 2016.

Ad esempio, in base alle disposizioni dell'Oic 15- *Crediti* e dell'Oic 19 – *Debiti*, la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti derivanti dalla compravendita di beni (crediti commerciali) deve avere riguardo al passaggio sostanziale e non meramente formale del titolo di proprietà, assumendo, quale parametro di riferimento, il passaggio di tutti i rischi e benefici connessi al bene in capo all'acquirente. Ciò comporta che anche il relativo costo o ricavo sarà rilevato simmetricamente al passaggio sostanziale dei rischi e benefici, a prescindere dal profilo giuridico formale del passaggio del titolo di proprietà⁵⁹⁸.

Inoltre, sempre nell'Oic 15, in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato⁵⁹⁹ in presenza di attualizzazione, è previsto che *“Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...)*

⁵⁹⁸ In genere, il trasferimento dei rischi e benefici viene a coincidere con il passaggio del titolo di proprietà, tuttavia esistono circostanze in cui, ad esempio, il venditore continua a conservare i rischi e i benefici, sino all'installazione ed al collaudo del bene.

⁵⁹⁹ Il criterio del costo ammortizzato indica il superamento del criterio del valore nominale ed è sintomatico di un approccio spiccatamente sostanzialista, volto a trasmettere al destinatario del bilancio una visione della realtà aziendale più vicina a quella effettiva. Esso determina - in sede di prima rilevazione del credito in bilancio - l'emersione di un differenziale positivo o negativo tra il valore di iscrizione e il relativo valore nominale del credito. Il criterio contabile impone, in primo luogo, di attualizzare il credito al tasso di mercato e, in secondo luogo, di capitalizzare su tale valore i costi di transazione sostenuti dal creditore in relazione alla specifica operazione che ha generato il credito. Per effetto del processo di attualizzazione, il valore d'iscrizione del credito risulterà inferiore al relativo valore nominale, qualora il tasso di mercato sia superiore al tasso d'interesse contrattualmente stabilito (ammortare che viene generalmente definito *day one loss*); situazione opposta verrà, invece, a verificarsi nell'eventualità in cui il tasso di mercato risulti inferiore al tasso contrattuale previsto dal credito (determinando un *day one profit*). La modalità di contabilizzazione della componente da *day one loss/day one profit* risulta difforme a seconda della natura commerciale o finanziaria del credito, intendendo per crediti commerciali quei rapporti creditizi che evidenziano in contropartita una rilevazione di ricavi mentre, per crediti di natura finanziaria quei rapporti sorti a fronte dell'erogazione di finanziamenti. Nel caso di crediti commerciali il differenziale emergente dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato non risulta separatamente esposto in bilancio; il credito sarà direttamente iscritto al valore risultante dall'applicazione del criterio con in contropartita un ricavo anch'esso quantificato al netto della componente finanziaria. Diversamente, nel caso di credito di natura finanziaria la differenza iniziale viene iscritta rispettivamente tra gli oneri o i proventi finanziari al fine di bilanciare una riduzione di disponibilità liquide pari al valore nominale del credito. Si veda G. Piccinini, *Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti: principio di derivazione rafforzata*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 11 /2017, 5.

utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione"⁶⁰⁰. Analoghe disposizioni sono previste in materia di debiti finanziari nell'Oic 19- *Debiti*.

In base a quanto chiarito nella Relazione illustrativa al D.m. 3 agosto 2017, viene esteso anche ai soggetti Oic *adopter* il riconoscimento ai fini Ires della prima iscrizione in bilancio dei crediti (oltre che dei debiti) ad un valore differente da quello nominale per effetto del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base del tasso di interesse effettivo. Tale diverso valore deve ritenersi rilevante anche nella determinazione della base imponibile secondo l'applicazione del principio di derivazione rafforzata, in quanto rientra tra i criteri contabili di qualificazione e classificazione e non costituisce il frutto di una valutazione. La Relazione illustrativa ha precisato che non può applicarsi a queste diverse qualificazioni l'art. 106 del T.u.i.r., che attiene specificatamente alla valutazione dei crediti⁶⁰¹.

Inoltre, sempre nell'Oic 15 e nell'Oic 19, con riferimento all'applicazione del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, per i crediti/debiti di natura commerciale

⁶⁰⁰ Dunque, la differenza iniziale tra il valore nominale ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, c.d. *one day profit or loss*, viene, quindi, imputata interamente nella parte finanziaria del conto economico dell'esercizio di iscrizione del credito/debito, ma occorre prestare particolare attenzione all'operazione ed al contratto nel suo complesso in quanto tale differenza potrebbe avere nella "sostanza" altra natura. Si rende, dunque, necessario valutare le circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione sottostante il diritto al credito, ponendo particolare attenzione alle ragioni che sottendono alla scelta delle parti di concludere un contratto o un'operazione che prevede un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato. Il principio Oic 15 riporta, tra gli esempi illustrativi, il caso dei finanziamenti infragruppo e quello dei finanziamenti ai dipendenti. Nel primo caso, se il finanziamento è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dagli elementi disponibili è possibile desumere che il supporto finanziario è finalizzato ad un rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa è iscritta dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione e dalla controllata ad incremento del patrimonio netto. Nell'ipotesi del finanziamento agevolato erogato ad un dipendente, la differenza tra il valore nominale ed il valore attuale del credito rappresenta, per il dipendente, un beneficio e, per l'azienda, una forma di retribuzione aggiuntiva erogata al dipendente. Pertanto, in questo caso, la differenza va rilevata quale costo del personale.

⁶⁰¹ Dunque, il minor credito iscritto in bilancio non è soggetto ai limiti della deducibilità previsti da tale disposizione.

aventi scadenza significativamente lontana nel tempo dal momento della rilevazione iniziale e che non prevedano alcuna corresponsione di interessi ovvero prevedano interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, è previsto che gli stessi siano iscritti inizialmente in bilancio al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito o del debito così determinato ed il valore a termine deve essere rilevata a conto economico riducendo inizialmente il ricavo e comporta l'emersione di un provento o un onere finanziario che deve essere rilevato a conto economico e che va imputato temporalmente lungo la durata del credito o del debito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Quindi, l'obbligo di attualizzazione dei crediti e dei debiti commerciali fa emergere una componente finanziaria che non risulterebbe qualora ci si attenesse alla qualificazione giuridica dell'operazione, che rimane una normale vendita. Anche nella nuova versione dell'Oic - 16 *Immobilizzazioni Materiali* sono state chiarite meglio le regole cui attenersi al momento dell'iscrizione dell'immobilizzazione. Nello specifico, è stato previsto che quando non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, *"prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici"* e che, in ogni caso, *"nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali"*⁶⁰².

In maniera analoga, la versione rinnovata del principio contabile Oic 13 -*Rimanenze* chiarisce che i beni classificati tra le rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente in bilancio alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che *"il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà"*, ammettendo, dunque, che in condizioni normali dovrebbe realizzarsi una sostanziale coincidenza tra la forma giuridica e la sostanza economica.

⁶⁰² Si pensi, ad esempio, al caso della cessione di un immobile per il quale l'atto formale di trasferimento sia già stato stipulato ma per il quale i rischi ed i benefici non siano ancora stati trasferiti a causa della presenza di particolari clausole.

Il nuovo Oic precisa che l'equivalenza tra trasferimento della proprietà e trasferimento dei rischi e dei benefici può venir meno quando *"in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici"* e che comunque *"nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali"*⁶⁰³.

Ulteriore evidenza dell'applicazione del principio della sostanza sulla forma si ha, poi, anche nel principio contabile Oic 23 - *Lavori in corso su ordinazione*⁶⁰⁴ dove, in base al metodo della percentuale di completamento, lo stato di avanzamento dei lavori (o percentuale di completamento) consente di determinare il ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio e, dunque, il valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione (da iscrivere nella voce CI3) e il valore della produzione eseguita nell'esercizio da rilevare a conto economico (voce A3). La rilevazione dei ricavi avverrà nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo⁶⁰⁵.

⁶⁰³ In proposito si veda F. Montanari, op. ult. cit, secondo cui l'attuale regolamentazione del bilancio di esercizio *"non legittima alcuna emersione di una sostanza economica che si differenzia da (e prevale su) quella giuridica: la realtà è una soltanto ed è quella che emerge dalla regolamentazione contrattuale o da altri eventi giuridicamente rilevanti che possono anche non avere natura contrattuale, ma acquisire rilevanza "contabile" in quanto giuridicizzati. Il fatto, dunque, rileva in quanto fatto giuridico e non, certamente, come mero "fatto economico"".* In quest'ottica, il principio di prevalenza della sostanza non si verrebbe a contrapporre drasticamente alla forma giuridica, ma semmai si configurerebbe come un tentativo di ampliare il più possibile la cerchia degli eventi giuridicamente rilevanti che possono influire sulla redazione del bilancio di esercizio. Il problema si riflette non solo nel diritto commerciale, ma anche in quello tributario, in cui, al di là dei costanti richiami alle operazioni economiche ed alla funzione economica dei negozi, ciò che rileva è sempre il dato giuridico-sostanziale. Si veda anche L. Del Federico, *Prevalenza della sostanza sulla forma*, cit. 143 – 144, il quale ha osservato che il fatto economico *"di per sé è giuridicamente irrilevante, sia dal punto di vista giuridico – formale, sia dal punto di vista giuridico – sostanziale, giacché in tale ambito la contrapposizione è tutta giuridica; il fatto economico (così come il fatto tout court) può assumere rilievo giuridico soltanto laddove venga giuridicizzato (ovvero sia ritenuto rilevante e/o venga recepito da norme di legge o da norme e/o principi giuridici ancorché di fonte non legislativa)"*.

⁶⁰⁴ Il principio contabile definisce un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su richiesta del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte alcune condizioni previste nei par. 43-46 dell'Oic 23, altrimenti la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata.

⁶⁰⁵ Al contrario, in base al criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi, che si considera avvenuto nel momento in cui sono

L'Oic 23 comporta di riflesso l'applicazione dell'art. 93 del T.u.i.r., in base al quale le rimanenze finali delle opere e dei lavori con tempo di realizzazione ultrannuale concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile non al momento della loro definitiva ultimazione, bensì in ciascun esercizio, secondo un criterio di maturazione basato sul tempo fisico, e per un importo corrispondente ai corrispettivi maturati in misura proporzionale alla percentuale di avanzamento dei lavori misurabile al termine di ciascuno degli esercizi interessati dall'esecuzione delle opere.

Tale conclusione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018.

Il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato recepito dal legislatore anche in relazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie. La nuova disciplina civilistica di cui all'art. 2357 – *ter*, comma 3, del Codice civile, infatti, considera l'acquisto di azioni proprie nella sostanza non più come un investimento, bensì come una modalità di restituzione del capitale ai soci e, simmetricamente, la vendita di azioni proprie è assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. Tali operazioni, quindi, non producono alcun effetto sul conto economico, ma solo sul patrimonio netto. In proposito, l'Oic 28 prevede che l'acquisto non dia più luogo all'iscrizione nell'attivo del valore delle azioni proprie con l'imputazione della parte di riserve disponibili utilizzate per l'acquisto a una riserva per azioni proprie indisponibile, bensì comporti l'iscrizione, direttamente a riduzione del patrimonio netto, di una riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di importo pari al costo di acquisto⁶⁰⁶. Ciò premesso, per le imprese Oic *adopter* alle quali si applica il principio di derivazione rafforzata, prevale ora anche ai fini

rispettate specifiche condizioni, quali la realizzazione del bene ed il collaudo.

⁶⁰⁶ In caso di annullamento delle azioni proprie, occorre stornare la riserva negativa e contestualmente ridurre il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate; l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto. Nell'ipotesi di alienazione di azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore di realizzo delle azioni alienate e il valore contabile della riserva va imputata, se negativa, a riduzione delle riserve rese indisponibili al momento dell'acquisto, ovvero, se positiva, va rilevata in un'apposita riserva di capitale, alla stregua di un nuovo apporto.

della determinazione del reddito d'impresa la rappresentazione sostanziale rispetto a quella giuridico-formale, con la conseguenza che le vicende relative alle azioni proprie non assumono rilevanza fiscale⁶⁰⁷.

Un altro esempio di applicazione pratica di questo postulato lo si può rinvenire nella disciplina civilistica e fiscale dei "costi di sviluppo". In base all'art. 2426, 1° comma, n. 5, primo periodo del Codice civile "*i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni*". In proposito, il nuovo principio contabile Oic 24 - *Immobilizzazioni immateriali*, aggiornato a fine 2016, per tenere conto delle modifiche apportate al Codice civile dal d. lgs. n. 139 del 2015 ha ridefinito l'ambito degli oneri pluriennali ed ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca e pubblicità. In particolare, il principio contabile ha previsto che solo i costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo⁶⁰⁸ possano essere capitalizzabili, mentre i costi di ricerca ed i costi di pubblicità, non più capitalizzabili, diventano ora deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Proprio le novità contabili hanno indotto il legislatore a riformulare, attraverso l'art. 13-bis del d. l. n. 244 del 2016, l'art. 108 del T.u.i.r., riguardante le spese relative a più esercizi. Innanzitutto, l'articolo è stato riscritto eliminando la previgente disciplina dei costi di pubblicità e per studi e ricerche. Il primo comma dell'art. 108 prevede ora una disposizione di carattere generale secondo cui (tutte) le spese relative a più esercizi sono

⁶⁰⁷ In altri termini, a differenza di quanto accaduto in passato, i differenziali positivi o negativi derivanti dalla cessione delle azioni proprie non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze rilevanti sotto il profilo fiscale (da ciò consegue anche l'inapplicabilità del regime di *participation exemption* a tali titoli).

⁶⁰⁸ Conformemente a quanto previsto dalla disposizione codicistica, il principio contabile prevede che l'ammortamento dei costi di sviluppo, così come quello dell'avviamento, debba avvenire in base alla vita utile stimata in sede di rilevazione iniziale e solo in casi eccezionali in un periodo non superiore rispettivamente a 5 o 10 anni.

deducibili “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.

Questa disposizione di fatto comporta l’attribuzione di una piena rilevanza fiscale alle regole contabili, nel rispetto pur sempre dei limiti alla deduzione delle immobilizzazioni immateriali, previsti dall’art. 103 del T.u.i.r. si viene, così, a realizzare un completo allineamento dei criteri imputazione temporale degli oneri pluriennali nell’ambito del reddito di impresa alle regole previste dai principi contabili⁶⁰⁹. Nel contempo, per le spese di pubblicità e di ricerca il divieto di capitalizzazione civilistica fa venir meno ogni particolare regime fiscale: tali spese saranno sempre interamente deducibili nell’anno di sostenimento (come previsto dai principi contabili), senza possibilità di ripartizione fiscale su più esercizi, come in precedenza stabilito dall’art. 108⁶¹⁰.

La logica ispirata al principio di rappresentazione sostanziale ha ispirato anche la stesura del nuovo principio contabile Oic 32- *Strumenti finanziari derivati*, elaborato *ex novo* in applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 139 del 2015, in relazione alla “*separazione dei derivati incorporati*”, nei contratti ibridi⁶¹¹.

Il 29 dicembre 2017, come accennato, sono stati apportati emendamenti anche ad altri principi contabili nazionali, già oggetto di aggiornamento a seguito della riforma del 2016, allo scopo di chiarire determinati aspetti che potrebbero avere una ricaduta ai fini

⁶⁰⁹ Ne discende, ad esempio, che la scelta di non capitalizzare un costo di impianto o di ampliamento, se effettuata correttamente secondo regole contabili, non potrà incontrare il disconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Allo stesso modo assumerà rilevanza fiscale il periodo di ammortamento di tali spese eventualmente capitalizzate, laddove esso venga fissato in un termine inferiore (sulla base di una valutazione circa la recuperabilità del costo) rispetto a quello massimo consentito di cinque anni.

⁶¹⁰ Al fine di poter procedere con una corretta rilevazione contabile dei costi di ricerca e sviluppo (così come per i costi di pubblicità) ed applicare, quindi, anche un corretto trattamento fiscale, il problema consiste soprattutto nell’individuare esattamente cosa debba intendersi per costi di sviluppo rispetto ai costi di ricerca (di base e applicata) e nel comprendere quando la pubblicità sia configurabile o meno in un costo di impianto e di ampliamento. Sia per i costi di sviluppo sia per i costi d’impianto e di ampliamento sarà necessario poi capire come procedere per valutare la valenza pluriennale del costo, aspetto che viene solo sinteticamente indicato dalla normativa civilistica ma che viene meglio specificato nella sua applicazione pratica dall’Oic 24 che, indubbiamente, acquista così anche un’utilità a fini fiscali.

⁶¹¹ Nello specifico, ancorché il Codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma “*anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari*”.

della determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile ai fini Irap.

Una prima modifica ha riguardato la prescrizione contenuta nel par. 21A. dell'Oic 21, secondo cui, *“Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - Debiti più gli oneri accessori”*. Di conseguenza, anche per le partecipazioni, il cui costo d'acquisto contenga una componente finanziaria implicita, opera il criterio del costo ammortizzato⁶¹².

Tuttavia, i riflessi ai fini fiscali di questa modifica contabile non appaiono univoci. Infatti, da un lato vi è chi ritiene che la qualificazione dell'operazione nei termini sopra prospettati non assuma alcuna rilevanza dal momento che, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del D.M. n. 48 del 2009, il regime fiscale delle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni societarie (diverse dalle azioni proprie) è individuato sulla base della loro natura giuridica; ne discende che per tali operazioni continuerebbe ad assumere rilevanza una rappresentazione fondata su un criterio di tipo giuridico-formale⁶¹³. Dall'altro lato, tuttavia, si sostiene che *“l'attualizzazione del costo di acquisto di una partecipazione debba condurre anche ai fini fiscali ad un risultato conforme a quello che si produce in caso di acquisto di qualsiasi altro bene d'impresa”*. Di conseguenza, sarebbe necessario attribuire rilevanza a tale contabilizzazione, con il conseguente riconoscimento fiscale degli interessi passivi derivanti dalla dilazione di pagamento⁶¹⁴.

⁶¹² Ciò implica la necessità di procedere all'attualizzazione e all'iscrizione della partecipazione in misura pari al valore attuale del debito, oltre agli oneri accessori. Se, ad esempio, il costo d'acquisto di una partecipazione societaria è pari a 100, mentre 90 è il valore attuale del corrispondente debito, il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione dovrà essere pari a quest'ultimo, mentre la differenza (rispetto al valore nominale del debito) assume la natura di interessi passivi. Si veda G. Andreani – A. Tubelli, op. ult. cit.

⁶¹³ Pertanto, nell'esempio riportato in precedenza il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione risulta pari a 100 mentre non assumono rilevanza fiscale gli interessi passivi imputati al conto economico. In tal senso G. Andreani – A. Tubelli, op. ult. cit.

⁶¹⁴ La conservazione della regola della rappresentazione giuridico-formale nelle operazioni aventi ad oggetto titoli partecipativi trova la sua giustificazione nella necessità di evitare che si vengano a determinare situazioni di doppia esenzione oppure alcuna esenzione, in ragione delle diverse regole contabili adottate

Un'altra questione concerne la prescrizione contenuta nel par. 21A. dell'Oic 19, in base alla quale *“La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte”*. In questo modo l'Oic ha inteso chiarire che, se il debito giunto a scadenza e oggetto di rinegoziazione, ha natura commerciale in quanto promana da un'operazione commerciale, esso continua a mantenere tale natura anche a seguito della rinegoziazione, a prescindere dai nuovi accordi intercorsi con il creditore, riguardanti anche un nuovo termine di pagamento, che potrebbe abbracciare anche un arco temporale di riferimento superiore a dodici mesi, con conseguente necessità di attualizzazione del debito. Questo trattamento può produrre impatti fiscali su alcune componenti (es. interessi passivi derivanti dall'attualizzazione), la cui natura resta quella riferita al debito originariamente sorto.

16. Un esempio illuminante di assenza di specifica declinazione pratica del principio substance over form da parte dei principi contabili nazionali: il caso del leasing.

All'indomani dell'introduzione del principio della sostanza sulla forma, si erano venute a creare molte aspettative circa la possibilità di introdurre la rappresentazione delle operazioni di *leasing* finanziario secondo il cosiddetto metodo finanziario, previsto negli Ias/Ifrs, anche nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Le operazioni

dal venditore e dall'acquirente. Da questo punto di vista, la disposizione contenuta nella norma citata potrebbe intendersi nel senso che il contenuto giuridico-formale di un'operazione avente ad oggetto partecipazioni societarie continua ad assumere rilevanza ai fini della qualificazione e della classificazione della stessa in sede di determinazione del reddito d'impresa, mentre la determinazione del *quantum* (ovvero del costo di acquisto e del corrispondente provento) rimane vincolata al rispetto delle norme generali e, in particolare, al criterio del costo ammortizzato che, in base al principio di derivazione rafforzata, assume rilevanza in sede di determinazione del reddito d'impresa. Per questa ragione, secondo una diversa corrente di pensiero, la quantificazione del costo d'acquisto della partecipazione effettuata applicando il criterio del costo ammortizzato, così come gli interessi passivi correlativamente imputati al conto economico, manterrebbero rilevanza anche agli effetti fiscali. Tale seconda impostazione appare maggiormente condivisibile ad avviso di Assonime, essendo i due componenti - costo di acquisto della partecipazione e interessi impliciti per la dilazione - scomposti sulla base di un principio di carattere generale. Si veda A. M. Faienza, op. ult. cit.

di *leasing* finanziario rappresentano un tipico esempio di operazione che già da molto tempo i principi contabili internazionali si preoccupano di cogliere e rappresentare secondo l'intrinseca sostanza, al contrario del nostro legislatore nazionale, che si limita a rappresentare le medesime solo ed unicamente secondo il loro aspetto formale.

Tuttavia, a fronte della definitiva consacrazione legislativa, nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 2423-*bis*, di questo fondamentale principio di derivazione anglosassone, continuano a permanere alcune macroscopiche discordanze tra il medesimo e la rilevazione di alcune specifiche fattispecie e, in particolare, nulla appare mutato rispetto al passato con riguardo alla contabilizzazione del *leasing*, che continua ad essere rappresentato facendo prevalere la forma del contratto, piuttosto che la sostanza dell'operazione.

Pare opportuno, a parere di chi scrive, fare un rapido *excursus* in ordine alla qualificazione giuridica e alle diverse tipologie di *leasing* esistenti nella pratica, nonché alle relative modalità di contabilizzazione ammesse dai principi contabili internazionali con riguardo alle stesse.

Il *leasing* è un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice civile, che presenta numerose varianti, sorto in origine nel contesto anglosassone e poi importato in Italia, dove nel corso del tempo ha conosciuto un'ampia diffusione.

Tuttavia, fino all'avvento della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha per la prima volta fornito una definizione ufficiale del contratto di locazione finanziaria⁶¹⁵, il legislatore non aveva mai previsto una disciplina organica

⁶¹⁵ I commi da 136 a 140, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), hanno posto fine al dibattito dottrinale sorto in ordine alla qualificazione e al corretto inquadramento del leasing in ambito civilistico e hanno introdotto nell'ordinamento una serie di disposizioni che finiscono per conferire al contratto di locazione finanziaria i connotati della tipicità. In particolare, il comma 136 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017 dispone che "Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del T.U. di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo". Dalla lettura della norma si evince che gli elementi che qualificano un contratto di

e sistematica di tale contratto, che prendesse in considerazione i vari profili e aspetti sostanziali⁶¹⁶.

Sulla materia era, pertanto, scaturito un ampio e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, volto a colmare e interpretare questa evidente lacuna normativa mediante il ricorso all'analogia, attingendo alla qualifica e alla disciplina di altre tipologie contrattuali tipiche.

locazione finanziaria come tale sono la presenza dell'opzione per l'acquisto della proprietà del bene alla scadenza contrattuale e l'aspetto sostanziale dell'assunzione di tutti i rischi da parte dell'utilizzatore (compreso quello del perimento del bene oggetto di locazione). La definizione di locazione finanziaria così codificata prevede, quindi, come parametro certo e oggettivo al fine di individuare quali sono i contratti di locazione finanziaria da intendersi assoggettati alla nuova disciplina, la presenza o meno nel contratto della clausola relativa all'esercizio dell'opzione finale di riscatto. Viceversa, prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, uno degli elementi che la giurisprudenza prendeva in considerazione quale potenziale indice sintomatico della qualificazione di un contratto di *leasing* come traslativo era rappresentato dal significativo divario esistente tra il prezzo di riscatto finale, spesso di modesta entità, e l'apprezzabile valore residuo di mercato del bene alla scadenza del contratto. L'esistenza di un tale divario poteva indurre i giudici a ritenere che già l'importo dei canoni di locazione finanziaria celasse una quota parte del prezzo, versata anticipatamente rispetto al prezzo di riscatto da corrispondere alla scadenza del contratto. Grazie all'intervento normativo, è stata eliminata ogni valutazione di tipo meramente soggettivo e discrezionale in ordine al presunto valore traslativo attribuibile all'entità del prezzo di riscatto finale rispetto al valore corrente di mercato del bene alla scadenza del contratto. Si può, dunque, ritenere che la nuova disciplina prevista dal legislatore si applichi al *leasing* di tipo traslativo, che prevede il diritto di opzione per l'acquisto del bene; si deve escludere, al contrario, l'applicazione al *leasing* operativo. In ogni caso, sebbene debba riconoscersi alla nuova disposizione normativa il merito di avere introdotto per la prima volta una tipizzazione del contratto di *leasing* nel nostro ordinamento, essa, tuttavia, pur avendo rappresentato un significativo passo in avanti, non giunge ancora a stabilire una disciplina compiuta e organica dell'istituto, ma si limita a regolare solo alcuni limitati aspetti del rapporto negoziale, quali il grave inadempimento dell'utilizzatore, la risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore e la vendita o ricollocazione del bene concesso in locazione finanziaria.

⁶¹⁶ Invero, l'istituto era considerato in molte leggi. Ad esempio, una definizione di tale contratto era stata fornita (sebbene in un contesto specifico) nell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, secondo cui "*Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (...). Alla scadenza del contratto gli impianti (...) possono essere acquistati dal conduttore*". Preme precisare, inoltre, che il contratto di *leasing* viene preso in considerazione nella legge 14 luglio 1993, n. 259, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, stipulata a Ottawa il 28 maggio 1988, nella quale il contratto viene configurato come contratto complesso in quanto fondato sul triplice rapporto tra le parti del medesimo. Il d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*"), e successive modifiche, all'art. 1 ha inserito il *leasing* finanziario nell'elenco delle attività riservate a determinate categorie di soggetti. L'art. 187 del d. lgs. n. 50 del 2016 (sui contratti pubblici) ha previsto la possibilità di utilizzare il *leasing* per la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Innanzitutto, occorre premettere che nell'universo dei contratti di *leasing* hanno preso forma due principali sottocategorie, tra loro chiaramente distinte, il *leasing* operativo e il *leasing* finanziario, le cui principali differenze si incardinano sulla diversa finalità dell'operazione, sui soggetti coinvolti, sulle caratteristiche dei beni oggetto del contratto e sulle clausole inserite nello stesso.

Il *leasing* operativo è un'operazione generalmente promossa da un produttore industriale, il quale realizza il bene e lo concede poi in detenzione e godimento ad un soggetto, detto utilizzatore, per un periodo di tempo determinato⁶¹⁷. In tale ipotesi, l'ammontare dei canoni corrisposti dall'utilizzatore è solitamente proporzionato all'entità dei servizi offerti dal bene.

Il *leasing* finanziario, invece, si concretizza in un'operazione di finanziamento a medio o lungo termine basata su di un contratto di locazione di beni mobili o immobili. Essa viene attuata da un intermediario finanziario, che si interpone tra l'azienda produttrice del bene oggetto del contratto e il soggetto che necessita di utilizzare lo stesso, acquistando dalla prima il bene e cedendolo in detenzione al secondo, il quale si obbliga a corrispondere all'intermediario finanziario, per un determinato arco di tempo, un numero predeterminato di canoni periodici per un importo complessivo che risulterà pari o superiore al costo del bene, dopodiché, al termine del contratto, potrà decidere se acquistare il bene versando una somma ulteriore (il cui ammontare di regola non è molto elevato), se restituirlo oppure se rinnovare il contratto⁶¹⁸.

⁶¹⁷ Nel contratto di *leasing* il concedente è obbligato a garantire all'utilizzatore il pacifico godimento del bene; l'utilizzatore è tenuto ad avere cura del bene, ad utilizzarlo in maniera ragionevole e a conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato.

⁶¹⁸ In tal senso R. Ruozi, *Il leasing*, Milano, 1971, 23 ss. L'autore precisa che si tratta di un finanziamento per destinazione, ossia che la sua finalità è volta all'acquisto e alla locazione di un bene strumentale. La peculiarità del contratto consiste nel fatto che il concedente assume la veste di finanziatore, ma, anziché concedere alla controparte (l'utilizzatore) una determinata somma di denaro (come avviene nel caso del mutuo), mette a disposizione del medesimo uno specifico bene, individuato dallo stesso utilizzatore sulla base delle caratteristiche dallo stesso desiderate, affinché questi possa goderne appieno (ed in maniera più ampia rispetto al caso del conduttore nella locazione) per un periodo di tempo non breve. Il concedente resta estraneo a tutte le vicende che riguardano il bene, a partire dalla data di stipula del contratto, ma attribuisce piena legittimazione all'utilizzatore ad esercitare nei confronti del fornitore tutte quelle azioni che

Al di là delle varie correnti di pensiero che si sono venute a confrontare nel dibattito circa il corretto inquadramento in ambito civilistico del contratto di *leasing*⁶¹⁹, ciò che preme particolarmente in questa sede è mettere in luce le diverse modalità di contabilizzazione dell'operazione che da ormai da lungo tempo vengono osservate dallo *standard setter* internazionale rispetto a quelle previste all'interno dell'ordinamento contabile nazionale.

Già dalla seconda metà degli anni Settanta, l'*International Accounting Standard Board* aveva iniziato ad affrontare la problematica relativa alla rappresentazione del *leasing* in bilancio, fino a giungere all'approvazione, nel 1982, dell'*International Accounting Standard 17 (Ias 17)* intitolato *Accounting for Leases*⁶²⁰. Lo *Ias 17 (Leases)* forniva una definizione di *leasing* come "un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito" (par. 4)⁶²¹.

Anche nello *Ias 17* compariva la distinzione tra le due diverse tipologie di *leasing*, il *leasing* operativo e il *leasing* finanziario, che ricevevano un diverso trattamento contabile. Nello specifico, il *leasing* era definito finanziario se prevedeva sostanzialmente il trasferimento di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene dal locatore al

normalmente spetterebbero al titolare del diritto di proprietà.

⁶¹⁹ Per una più approfondita disamina delle stesse si rimanda a V. Massone, *Il corretto trattamento ai fini iva del leasing finanziario secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Diritto e pratica tributaria*, 4/2019, 1704 e ss., nel quale viene messo in evidenza che la corretta qualificazione di un contratto di *leasing* (se operativo o finanziario) avrebbe ripercussioni anche sulla qualificazione dell'operazione ai fini iva, come prestazione di servizi ovvero come cessione di beni, con tutte le conseguenze che ne derivano con riguardo a tale imposta.

⁶²⁰ Nel 1997 lo *standard* è stato sostituito dallo *Ias 17 - Leases*, sottoposto a revisione nel 2003 e poi ad ulteriori modifiche negli anni seguenti (2007, 2009 e 2010). Tale principio contabile internazionale ha disciplinato fino a poco tempo fa le modalità alle quali devono attenersi le società, sia di *leasing* che utilizzatrici dei beni, nel contabilizzare il *leasing* e le informazioni integrative che le stesse sono tenute a fornire nelle note al bilancio. Come vedremo meglio nel prosieguo, tale principio contabile è stato soppiantato dal 1° gennaio 2019 dall'*IFRS 16*.

⁶²¹ Nella definizione di *leasing* rientrano anche, in base a quanto prescritto dal paragrafo 6, i contratti per la locazione di un bene recanti una clausola che attribuisce al conduttore l'opzione per l'acquisto della proprietà del bene al verificarsi di condizioni determinate (i cosiddetti "contratti di noleggio/acquisto").

locatario⁶²².

Il *leasing* era, viceversa, da ritenersi operativo se la consegna del bene non era accompagnata anche dal consequenziale trasferimento dei rischi e dei benefici connessi all'utilizzo dello stesso in capo al locatario⁶²³

Per scongiurare il rischio che il locatore e il locatario potessero qualificare e, quindi, contabilizzare in maniera difforme un medesimo contratto di *leasing*, il principio contabile internazionale, al paragrafo 10, aveva ritenuto necessario individuare tutta una serie di criteri e condizioni che, se incluse nel contratto, avrebbero consentito di distinguere un *leasing* finanziario da uno operativo, in quanto sintomatiche dell'idoneità del contratto di *leasing* a traslare in capo al locatario l'intera utilità del bene fino al termine della sua vita utile⁶²⁴.

⁶²²I rischi trasferibili in capo al locatario consistono essenzialmente nella eventualità di dover fronteggiare perdite legate a un non completo sfruttamento della capacità produttiva del bene, ad esempio, a causa di guasti tecnici, dell'obsolescenza tecnologica (dovuta al fatto che i beni vengono soppiantati da altri dotati di maggiore efficienza e capacità produttiva grazie ad una tecnologia sempre più evoluta) e dell'obsolescenza economica (dovuta a variazioni del rendimento del cespite connesse a cambiamenti nelle condizioni economiche, come ad esempio un incremento del prezzo del combustibile indispensabile per far funzionare il bene). I benefici, invece, consistono nei risultati economici che il bene, nel corso della sua vita economica, è in grado di generare grazie al suo impiego nel processo produttivo, attraverso la vendita dei prodotti finiti o dei servizi che quel bene ha contribuito a realizzare e nel risultato ottenibile attraverso la monetizzazione del valore residuo del bene al termine della sua vita utile. Il diritto di proprietà poteva essere trasferito, o meno, al termine del contratto (par. 4), pertanto l'opzione per l'acquisto del bene al termine della locazione non costituiva una clausola essenziale di un contratto di *leasing* finanziario e proprio in ciò si nota la fondamentale differenza tra la disciplina prevista dallo Iasb e la definizione di contratto di *leasing* secondo la legge n. 124 del 2017, analizzata in precedenza.

⁶²³ Lo Ias 17 si limitava a fornire solo una definizione *a contrariis*, affermando che "il *leasing operativo* è un *leasing differente dal leasing finanziario*". Di regola, nel *leasing operativo* non era previsto il riscatto finale del bene; si trattava, dunque, di un'operazione riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto e del noleggio. Essa trovava più immediata e facile applicazione con riferimento a beni caratterizzati da un'elevata standardizzazione e da una rapida obsolescenza, quali, ad esempio, le attrezzature da ufficio (fotocopiatrici, fax, ecc.).

⁶²⁴ In particolare, lo Ias 17 aveva individuato otto criteri, dei quali cinque definibili come "prescrittivi": in altri termini, qualora si fosse riscontrata la presenza di almeno uno di essi all'interno del contratto, quest'ultimo avrebbe dovuto essere qualificato come *leasing finanziario*. Più nello specifico, si trattava dei seguenti criteri: il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto; l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo sufficientemente inferiore al suo *fair value* alla data alla quale può essere esercitata l'opzione, cosicché già al momento della stipula del contratto risulta ragionevolmente certo che essa verrà esercitata; la durata del contratto, che copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non sarà trasferita; il valore attuale dei canoni, equivalente almeno al *fair value* del bene locato; la natura del bene, estremamente particolare e specifica per la realtà aziendale del locatario. Sulla base dei

La presenza o meno, all'interno del contratto, del diritto di opzione per l'acquisto del bene a favore dell'utilizzatore, al contrario, non appariva come decisiva ai fini della qualificazione di un contratto di *leasing* come *leasing* finanziario, contrariamente a quanto sostenuto dalla prassi dell'Agenzia delle entrate⁶²⁵. In presenza di una clausola di trasferimento della proprietà, prevista nel contratto stesso oppure in un accordo separato, costituente parte integrante del contratto, si rendeva, pertanto, decisivo verificare, attraverso l'esame del contratto o di accordi ad esso collegati, se i beni locati sarebbero stati trasferiti al locatario alla scadenza del contratto in maniera automatica oppure se fossero previste ulteriori opzioni o clausole che facessero ragionevolmente ritenere che l'effetto traslativo alla scadenza si sarebbe realizzato con elevata probabilità. Il presupposto imprescindibile per poter qualificare un contratto come *leasing* finanziario andava, dunque, ricercato essenzialmente nella traslazione in capo all'utilizzatore di tutti i rischi e i benefici che derivavano dal bene, a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso.

Soltanto una volta operata tale preliminare distinzione tra *leasing* finanziario e *leasing* operativo, era possibile procedere a contabilizzare l'operazione nel modo corretto. Per i *leasing* finanziari si considerava l'effettiva sostanza economica dell'operazione e si utilizzava il metodo finanziario⁶²⁶. In questo caso, lo *Ias* 17 richiedeva, dopo

critéri individuati dallo *Ias* 17, un *leasing* veniva classificato come finanziario quando il locatario era interessato all'acquisto di un bene e per acquistare il medesimo necessitava di accedere ad una forma di finanziamento, mentre si accollava tutti i rischi connessi alla gestione del bene.

⁶²⁵Nella Risoluzione del 12 agosto 2003, n. 175, l'Agenzia delle entrate aveva espresso la propria posizione, sostenendo che l'esistenza del diritto di opzione all'acquisto del bene in capo all'utilizzatore costituisse un elemento imprescindibile per poter qualificare il contratto come *leasing* finanziario.

⁶²⁶La natura finanziaria dell'operazione deriva dal fatto che il soggetto utilizzatore non dispone delle risorse finanziarie necessarie per acquistare direttamente il bene e, quindi, ricorre all'alternativa di un finanziamento. Il pagamento del canone si viene a configurare non tanto come corrispettivo per la locazione del bene, quanto piuttosto come corrispettivo per il rimborso di un finanziamento, che è pari al costo di acquisto o di produzione del bene (e delle spese accessorie), inclusivo del compenso attribuibile al finanziatore sotto forma d'interesse sul capitale investito; la concessione in godimento del bene assume solitamente una funzione strumentale rispetto alla vendita e, pertanto, al mantenimento della proprietà in capo al concedente, sino al momento dell'eventuale riscatto da parte del locatario, è attribuito un mero scopo di garanzia

l'acquisizione, l'iscrizione del bene tra le attività nello Stato patrimoniale, ad un valore pari al valore corrente (*fair value*) o valore di mercato dello stesso (o, se inferiore, al valore attuale dei canoni dovuti per il *leasing*); i costi iniziali (istruttoria pratica, ecc.) venivano imputati ad incremento del valore iniziale del bene e in contropartita veniva rilevata un'uscita finanziaria, pari all'importo del maxicanone iniziale e, per differenza, nel passivo dello Stato patrimoniale veniva iscritto un debito di finanziamento nei confronti del locatore, pari al valore attuale della somma delle rate da pagare. Il pagamento della rata doveva scindersi in due componenti, aventi natura diversa: una quota capitale da intendersi come rimborso parziale del debito, l'altra parte come pagamento della quota interessi maturata sul debito, facendo in modo che in ogni esercizio la quota interessi venisse riconosciuta ad un tasso costante sul debito residuo. Pertanto, non l'intero canone periodico doveva essere imputato quale costo di esercizio nel Conto economico del locatario, ma solo la quota ascrivibile all'onere per interessi, mentre la parte riconducibile alla quota capitale del canone andava a ridurre il debito di finanziamento iscritto tra le passività dello Stato patrimoniale. Inoltre, al termine di ogni esercizio il bene iscritto tra gli *assets* doveva essere ammortizzato in relazione a quanto disposto dagli *standard* relativi alla specifica tipologia di bene (Ias 16 o Iass 38⁶²⁷) e la quota di ammortamento veniva contabilizzata come costo di esercizio nel Conto economico. Qualora se ne ravvisassero le condizioni, il bene doveva essere svalutato secondo quanto disposto dallo Ias 36.

Il locatore, dal canto suo, al momento iniziale della stipula del contratto rilevava un debito verso il fornitore del bene concesso in *leasing* tra le passività dello Stato patrimoniale, un credito di finanziamento tra le attività dello Stato patrimoniale nei confronti del locatario del bene e un'entrata finanziaria pari all'importo del maxicanone. All'atto del pagamento delle singole rate, rilevava una riduzione del credito di

⁶²⁷ Lo Ias 16 riguarda la contabilizzazione di Immobili, Impianti e macchinari, mentre lo Ias 38 è relativo alle attività immateriali.

finanziamento nei confronti del locatario, iscriveva tra i ricavi la quota di canone corrispondente alla componente degli interessi attivi e non procedeva più a calcolare l'ammortamento sul bene.

Nel caso di *leasing* operativo, al contrario, si era in presenza di un normale contratto di affitto di un bene, nell'ambito del quale non era possibile iscrivere il bene tra le immobilizzazioni nello Stato patrimoniale del locatario, in quanto la finalità perseguita dal contratto non era quella di acquistare il bene, ma di disporre temporaneamente del medesimo per lo svolgimento della propria attività. Pertanto, i canoni di locazione venivano contabilizzati come costi di esercizio nel Conto economico del locatario. Il locatore, dal canto suo, continuava a mantenere il bene iscritto tra le attività del proprio Stato patrimoniale, rilevava i canoni di locazione tra i propri ricavi nel Conto economico e ammortizzava il bene in conformità a quanto previsto dagli *standard* applicabili al bene locato (ossia, applicando lo Ias 16 o lo Ias 38).

Tuttavia, ci si era resi conto che alcuni dei criteri indicati dal principio contabile ai fini dell'identificazione di un *leasing* finanziario finivano per alimentare una certa discrezionalità, col rischio di dar vita a disallineamenti nella rappresentazione contabile del medesimo contratto da parte del locatore e del locatario (ossia poteva talvolta accadere che un medesimo contratto di *leasing* venisse considerato finanziario dal locatore e, al contrario, operativo dal locatario). Da tale constatazione ha iniziato a prendere le mosse l'iniziativa diretta alla rivisitazione di questo principio contabile internazionale, sfociata poi nell'approvazione dell'Ifrs 16⁶²⁸, avvenuta il 13 gennaio

⁶²⁸ La necessità di rivedere l'impostazione data dallo Ias 17 era nata dall'esigenza di aumentare il potenziale informativo e la trasparenza con riferimento all'informativa di bilancio sui contratti di *leasing*, allo scopo di soddisfare il bisogno manifestato dagli utilizzatori di bilancio (gli investitori, gli analisti e gli *stake-holders*), con riferimento ai bilanci dei locatari, di ottenere informazioni qualitativamente migliori, maggiormente utili e appropriate per orientare le proprie decisioni. Infatti, come si è accennato in precedenza, la distinzione operata dallo Ias 17 tra *leasing* finanziario e operativo rischiava di condurre ad una eccessiva discrezionalità valutativa e, di conseguenza, ad una scarsa comparabilità dei bilanci. A giudizio degli utilizzatori del bilancio, la contabilizzazione del *leasing* operativo non avrebbe contribuito a restituire una rappresentazione fedele dell'operazione, dal momento che la stipula di un contratto di *leasing*, sebbene operativo, in ogni caso implicava l'insorgenza in capo all'utilizzatore del bene di un impegno relativo al pagamento periodico dei canoni per l'intera durata contrattuale. Quindi, una rappresentazione fedele del *leasing* operativo avrebbe

2016⁶²⁹, con applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019.

La novità di grande rilievo di questo nuovo principio contabile è rappresentata dal totale superamento della distinzione tra *leasing* finanziario e *leasing* operativo⁶³⁰ e la previsione di un unico modello contabile per tutte le tipologie di *leasing* (in cui rientrano la locazione finanziaria, la locazione operativa, il noleggio, ecc.) per quanto riguarda i bilanci dei locatari, mentre per quanto concerne i bilanci dei locatori non sono previste sostanziali modifiche e restano, pertanto, fermi gli attuali criteri, con distinzione del *leasing* in finanziario (con *derecognition* del bene locato e rilevazione di un credito in favore dell'utilizzatore, secondo il metodo finanziario) ed operativo (con mantenimento del bene locato nel bilancio).

Dalla definizione fornita nell'Appendice A⁶³¹ del principio contabile, emerge che il *leasing* è un contratto attraverso il quale un soggetto, il locatario, acquisisce il diritto all'uso di un'attività per un determinato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Il locatore è il soggetto che genera il diritto all'uso. Il primo elemento qualificante di un contratto

richiesto l'esposizione dell'indebitamento generato anche da questo tipo di contratti.

⁶²⁹ Il principio è stato, quindi, recepito nell'ordinamento comunitario con Regolamento UE 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

⁶³⁰ Sono, tuttavia, previste due eccezioni, applicabili a discrezione dell'entità. Essa può, infatti, decidere discrezionalmente di non applicare il modello del *right-of-use asset* per i *leasing* di breve durata (*short term lease*), ovvero la cui durata, alla data di inizio del *leasing* (*commencement date*) sia inferiore ai dodici mesi. L'*IFRS* 16 specifica, tuttavia, che un *leasing* che include un'opzione di acquisto non può essere considerato un *leasing* di breve durata, di conseguenza, deve essere applicato il modello generale, che impone la rilevazione dell'attività per il diritto all'uso e della corrispondente passività. La seconda eccezione riguarda i *leasing* aventi ad oggetto beni di scarso valore (*underlying asset of low-value*). Nell'Appendice B, l'*IFRS* 16 precisa che lo scarso valore deve essere inteso in senso assoluto, non in relazione al valore che assume un bene per la specifica azienda. A tal proposito, l'*IFRS* 16 chiarisce che non possono essere considerati *leasing* aventi ad oggetto beni di scarso valore, a titolo esemplificativo, i *leasing* relativi ad autovetture, essendo questo un bene che non può essere considerato *low value*, mentre, al contrario, potrebbero essere considerati di scarso valore i *tablet*, i *computer*, e così via. Qualora il locatario decida di avvalersi di tali opzioni, i pagamenti dovuti per il *leasing* saranno imputati come costi lungo tutta la durata del contratto, a quote costanti oppure sulla base di un altro metodo di ripartizione dei costi ritenuto più appropriato.

⁶³¹ Dove si legge che il *leasing* è "A contract, or a part of a contract, that conveys the right to use an asset (the underlying asset) for a period of time in exchange for consideration" ("Il contratto è, o contiene, un *leasing* se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo").

di *leasing*, come chiarito dal par. 9, risiede nel diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata per un certo tempo⁶³².

L'Ifrs 16 prevede un unico modello di rappresentazione contabile di un contratto di *leasing* nel bilancio del locatario, basato sulla rilevazione e l'iscrizione dell'attività per il diritto all'uso (*right – of- use asset*) e della passività (ossia, il debito per *leasing*, pari al valore attuale dei canoni previsti per il contratto, classificato sulla base della natura sottostante). Pertanto, a partire dal momento in cui l'attività oggetto del contratto di *leasing* è disponibile per l'uso da parte del locatario (*commencement date*), l'entità deve rilevare contestualmente una attività per il diritto all'uso al valore di costo e una passività nei confronti del locatore, corrispondente all'obbligo di pagare i corrispettivi previsti a fronte del *right of use* lungo tutta la durata del contratto e determinata come il valore attuale dei futuri pagamenti dovuti per il *leasing*⁶³³.

La valutazione successiva dell'attività per il diritto all'uso deve avvenire applicando il *cost model*, il quale prevede che, dopo la rilevazione iniziale, l'attività venga rettificata per tener conto dell'ammortamento e delle eventuali svalutazioni (*impairment*), nonché di eventuali rettifiche di valore della passività⁶³⁴ e, in maniera separata dalle precedenti

⁶³² Per poter individuare correttamente il *leasing* all'interno dei contratti sottoscritti, il principio IFRS 16 contiene una guida operativa nei paragrafi da B9 a B12 dell'Appendice B, dove è previsto che, affinché la definizione di *leasing* risulti integrata, l'entità deve valutare se lungo tutto il periodo di utilizzo il cliente potrà godere di entrambi i due seguenti diritti: il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici dall'utilizzo dell'attività identificata; il diritto di indirizzare l'uso dell'attività identificata. Se vengono a mancare questi due aspetti caratterizzanti, ossia il controllo dell'utilizzatore sul bene e l'esistenza di un'attività individuata (*identified asset*), non si è in presenza di un *lease*, bensì di una prestazione di servizi, come tale esclusa dal perimetro applicativo dell'Ifrs 16.

⁶³³ Tali pagamenti vengono attualizzati usando il tasso di interesse implicito nel *leasing*, se esso è prontamente determinabile. Altrimenti, si usa il costo incrementale del debito per il debitore.

⁶³⁴ Per quanto riguarda l'ammortamento e le svalutazioni per perdite di valore, l'IFRS 16 rinvia rispettivamente allo IAS 16 e allo IAS 36. Tuttavia, viene specificato che, qualora il *leasing* trasferisca il titolo di proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine del contratto oppure il costo dell'attività per il diritto all'uso rifletta la circostanza che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile dell'attività sottostante. In caso contrario, l'ammortamento dell'*asset* viene effettuato sulla base del periodo minore tra la vita utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo e la durata del contratto di *leasing*. Quindi, nonostante il nuovo IFRS 16 si sia prefigurato l'obiettivo di superare l'antica distinzione tra *leasing* finanziario (o traslativo) e *leasing* operativo, qui la distinzione torna a rivivere, in quanto viene stabilito che se il *leasing* è traslativo, l'ammortamento deve avvenire secondo la vita utile dell'attività sottostante al diritto

voci, gli interessi passivi su ciascuna *lease liability*.

È opportuno rilevare che, qualora al termine del contratto fosse previsto il trasferimento del titolo di proprietà dell'*asset*, l'ammortamento deve essere effettuato sulla base della vita utile del bene; in caso contrario, l'ammortamento sarà effettuato nel periodo minore tra la vita utile dell'attività e la durata del contratto di *leasing* stesso.

Per quanto riguarda, invece, il locatore, il nuovo IFRS 16 non ha introdotto sostanziali modifiche rispetto a quanto già in precedenza previsto dallo IAS 17. Pertanto, il locatore continuerà a classificare i *leasing* sulla base dei medesimi principi già stabiliti dallo IAS 17.

Passando al corrispondente trattamento fiscale, occorre innanzitutto individuare quali aspetti del nuovo criterio di contabilizzazione del *leasing* possano essere ricondotti al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del T.u.i.r., in quanto identificabili quali fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale.

In proposito, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 agosto 2019 è stata emanata⁶³⁵ la disciplina di coordinamento fiscale tra il principio contabile IFRS 16 e le regole di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP, alla luce della rilevanza che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio assumono anche ai fini fiscali in conformità del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del T.u.i.r.⁶³⁶. Attraverso tale decreto, come evidenziato nella Relazione illustrativa allo stesso, il legislatore si è preoccupato di inserire disposizioni che

di uso; viceversa, allorché il *leasing* sia operativo, l'ammortamento sarà effettuato nel periodo minore tra la vita utile del diritto e la durata del contratto di *leasing*. L'IFRS 16 prevede che il locatario presenti distintamente, nello Stato patrimoniale oppure nelle note, le attività per il diritto all'uso derivanti dai contratti di *leasing*. Nel Conto economico, l'ammortamento dell'attività per il diritto all'uso deve essere iscritto separatamente rispetto all'interesse calcolato sulla passività, che deve essere collocato insieme agli oneri finanziari.

⁶³⁵ Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 7-*quater*, del d. lgs. n. 38 del 2005. Le disposizioni contenute nel decreto trovano applicazione dal periodo di imposta relativo al primo esercizio di applicazione dell'IFRS 16, che, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, è il periodo di imposta 2019. In ogni caso, per coloro che, applicando l'IFRS 15, si siano avvalsi della facoltà di applicazione anticipata dell'IFRS 16, il periodo di prima applicazione di tale principio contabile potrà essere il 2018.

⁶³⁶ Si veda Relazione illustrativa al D.M. 5 agosto 2019.

riguardano unicamente il locatario, dal momento che, con riguardo al locatore, la rilevazione in bilancio non ha prodotto mutamenti di rilievo rispetto a quanto in precedenza previsto dallo Ias 17.

Dunque, alla data di decorrenza del *leasing* (ossia alla data a decorrere dalla quale il locatore mette a disposizione del locatario l'attività sottostante) quest'ultimo rileva la stessa attività, consistente nel diritto di utilizzo (*Right of use*- ROU) e la passività del *leasing*⁶³⁷. La valutazione successiva del *right of use* viene effettuata con il modello del costo, ossia rilevando gli ammortamenti e le eventuali riduzioni di valore nel prospetto dell'utile/perdita di esercizio. Con riguardo, specificatamente alle modalità di ammortamento, il paragrafo 32 dell'Ifrs 16 stabilisce che, laddove il *leasing* trasferisca la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata dello stesso ovvero se il costo del *right of use* riflette la circostanza che il locatario eserciterà l'opzione per l'acquisto, il locatario dovrà ammortizzare il ROU dalla data di decorrenza fino al termine della vita utile dello stesso.

L'art. 1, 1° comma, del D.M. 5 agosto 2019, in tal caso prevede il principio generale per cui si ha la completa assimilazione ai fini Ires ed Irap tra il *right of use* e l'attività sottostante (sia essa materiale o immateriale). Considerato che l'Ifrs 16 classifica il *right of use* quale attività materiale o immateriale (a seconda della tipologia dell'attività sottostante), tale classificazione, in ottemperanza al principio di derivazione rafforzata, determina l'applicazione dell'ammortamento del *right of use* entro i limiti di deducibilità previsti dall'art. 102 o 102-bis, qualora l'attività sottostante sia rappresentata da un'attività materiale, o dall'art. 103 del T.u.i.r, nel caso in cui l'attività sottostante sia

⁶³⁷ Già prima della emanazione del D.M. 5 agosto 2019 in dottrina si era diffuso il convincimento secondo cui, ragionevolmente, la procedura di individuazione del contratto di *leasing* prevista dal nuovo *standard* contabile avrebbe dovuto acquisire piena rilevanza fiscale, trattandosi di un fenomeno rientrante tra le "qualificazioni" la cui valenza tributaria è riconosciuta dall'art. 83 del T.u.i.r. in tal senso si veda L. Biancardino – D. Pagliai, *Ifrs16: trattamento contabile e impatti fiscali del leasing*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 7 / 2019, 39. Nello stesso senso L. Miele - V. Russo, *Gli effetti contabili e fiscali del nuovo standard internazionale IFRS 16 sul leasing*, in *Corriere Tributario*, n. 30/2018, 2336; V. Russo, *La fiscalità degli Ias 17 e Ifrs 16 a confronto: da derivazione rafforzata a "ragionata"?*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 12/2018, 62.

un'attività immateriale. Inoltre, assume rilevanza fiscale l'incremento del valore contabile del *right of use* a seguito dell'inclusione nello stesso degli oneri e delle spese di smantellamento e rimozione dell'attività sottostante che il locatario dovrà sostenere, così come degli oneri necessari per il ripristino del sito in cui l'attività sottostante è ubicata o per il ripristino della stessa nelle condizioni previste dai termini e dalle condizioni del contratto⁶³⁸. Nel caso in cui l'attività sottostante sia un'attività materiale, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione ad essa relative saranno deducibili entro i limiti previsti dall'art 102, comma 6, del T.u.i.r. e il costo fiscale del *right of use* concorrerà alla determinazione del *plafond* previsto dallo stesso comma 6 ai fini della deducibilità di tali spese. Questo comporta che il *right of use* venga iscritto nel registro dei beni ammortizzabili⁶³⁹. Inoltre, all'ammortamento del *right of use* con

⁶³⁸ Infatti, la valutazione iniziale dell'attività sottostante e la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione della stessa e per il ripristino del sito non sono da considerarsi attività meramente valutative, indipendenti ed autonome (che, in quanto tali, sarebbero escluse dal perimetro applicativo del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del T.u.i.r.), bensì valutazioni direttamente e intimamente connesse ad un'attività di qualificazione che il principio Ifrs 16 impone di espletare allo scopo di confermare o meno se, nel caso specifico, ci si trovi al cospetto di un contratto di *leasing*. Per tale ragione tali valutazioni trovano riconoscimento fiscale nella misura individuata e quantificata secondo la corretta applicazione del citato principio contabile.

⁶³⁹ Alcuni Autori hanno evidenziato come l'inclusione del ROU nel registro dei beni ammortizzabili potrebbe avere riflessi anche ai fini iva, in quanto, ai sensi dell'art. 30, 2° comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza Iva detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. Per poter attivare tale causale di rimborso dell'eccedenza Iva detraibile, occorre fare riferimento alla nozione di beni ammortizzabili prevista dall'art. 102 del T.u.i.r., che considera come tali esclusivamente i beni strumentali, ovvero quelli che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dal soggetto che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. In tutti i propri precedenti orientamenti di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che il diritto al rimborso dell'Iva relativa ai beni ammortizzabili acquisiti mediante un contratto di *leasing* spetta esclusivamente all'impresa concedente, restando, invece, precluso a quella utilizzatrice (si vedano, in particolare, le risoluzioni n. 392/E/2007 e n. 122/E/2011). Tuttavia, gli orientamenti resi in tal senso dall'Amministrazione finanziaria nel corso degli ultimi anni hanno iniziato a mostrare alcuni segni di cedimento - prima ancora che attraverso l'emanazione del D.M. 5 agosto 2019, relativo all'Ifrs 16 (che ha previsto l'iscrizione del ROU nel registro dei beni ammortizzabili) - sotto il peso dei recenti orientamenti giurisprudenziali (con i quali è stata prevista la possibilità per il soggetto che utilizza un bene ammortizzabile in *leasing* di richiedere a rimborso l'Iva a credito assoluta con riferimento ai canoni corrisposti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera c)). Tali orientamenti giurisprudenziali, inaugurati con la sentenza 16 ottobre 2015, n. 20951, si sono andati nel tempo consolidando e sono stati ulteriormente ribaditi dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 22959, depositata il 26 settembre 2018 e nell'ordinanza n. 12457, depositata il 10 maggio 2019, con ciò decretando il definitivo tramonto del precedente orientamento di segno opposto, espresso nella sentenza 24 settembre 2014, n. 20072, nella quale la Corte aveva escluso il

riguardo all'attività sottostante si rendono applicabili le limitazioni alla deducibilità del costo previste dal T.u.i.r. o da altre disposizioni di legge con riguardo a quei componenti negativi di reddito relativi a determinate tipologie di beni⁶⁴⁰. La cessione del contratto di *leasing*, venendosi a configurare sotto il profilo fiscale come cessione dell'attività sottostante al *right of use*, sarà disciplinata dall'art. 86 del T.u.i.r., relativo alle plusvalenze patrimoniali e non, al contrario, dall'art. 88 del T.u.i.r. relativo alle sopravvenienze attive. Nel caso in cui non sia previsto il trasferimento della proprietà dell'attività sottostante

diritto del locatario al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in forza di contratto di *leasing*, in considerazione del fatto che, prima dell'esercizio del diritto di riscatto, non si sarebbe ancora verificato alcun effetto traslativo in capo al medesimo locatario. Nell'ultima delle pronunce menzionate i giudici di legittimità hanno affermato che *"va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'iva anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene"*. I giudici di legittimità sono orientati ad affermare come la funzione economica del contratto di *leasing* sia quella di fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, come se lo stesso ne fosse proprietario (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 26 settembre 2018, n. 22959). Essi, inoltre, sottolineano che un'anticipazione, a fini fiscali, dell'effetto traslativo al momento dell'effettiva consegna del bene è imposta anche dall'articolo 14, par. 1, della Direttiva Iva, in base al quale il concetto di "cessione di beni" risulta più ampio e onnicomprensivo rispetto a quello previsto dalla normativa italiana, che considera il semplice trasferimento della disponibilità giuridica del bene, e ricomprende anche il *"potere di disporre di un bene come proprietario"*. Alla luce di tale lettura giurisprudenziale, si giungerebbe alla conclusione per cui l'acquisto di un bene in *leasing* finanziario dovrebbe essere equiparato, ai fini fiscali, all'acquisto derivante dalla cessione del bene. Si veda V. Massone, *Il corretto trattamento ai fini iva del leasing finanziario secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Diritto e pratica tributaria*, n. 4/2019, 1704 e ss. Alla luce di questo mutamento di prospettiva, quindi, si è iniziata ad avanzare l'ipotesi secondo cui le posizioni dell'Amministrazione finanziaria che precludevano il rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto di beni strumentali concessi in *leasing* alle imprese utilizzatrici, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera c), del decreto Iva dovrebbero essere riviste sia alla luce del D.M. 5 agosto 2019, che prevede - nel caso di *leasing* che trasferisca la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del contratto o se il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo rifletta la circostanza che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto - l'iscrizione del ROU nel registro dei beni ammortizzabili e il principio della completa assimilazione, sotto un profilo fiscale, dello stesso all'attività materiale sottostante; sia alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che consentono all'utilizzatore il diritto di richiedere il rimborso dell'Iva assolta relativamente all'acquisto di beni ammortizzabili anche per quanto riguarda quelli acquisiti e detenuti in *leasing*.

⁶⁴⁰ Si tratta, ad esempio, dell'art. 164 del T.u.i.r. con riferimento ai componenti negativi di reddito relativi ad alcuni mezzi di trasporto, dell'art. 102, comma 9, del T.u.i.r. per quanto riguarda i componenti negativi di reddito (quote di ammortamento, canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a telefoni e apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, dell'art. 36, comma 7, del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, che comporta l'indeducibilità del costo delle aree sottostanti i fabbricati strumentali.

al locatario al termine della durata del *leasing* (o qualora il costo del *right of use* non rifletta la circostanza che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto), il locatario dovrà ammortizzare il ROU lungo la vita utile dello stesso o, se più breve, lungo la durata del contratto di *leasing* (determinata ai sensi del paragrafo 18 dell'Ifrs 16). In questo caso, per determinare la quota di ammortamento deducibile ai fini Ires, occorre fare riferimento all'art. 103, 2° comma, del T.u.i.r.⁶⁴¹, assumendo, quale "durata di utilizzazione prevista dal contratto" la durata determinata, a fini contabili, applicando le disposizioni dell'Ifrs 16⁶⁴².

Il comma 2, ultimo periodo, precisa che le limitazioni di deducibilità previste dal T.u.i.r. per i componenti negativi di reddito relative a determinate tipologie di beni (ad esempio, l'art. 164 del T.u.i.r. con riguardo ai componenti negativi di reddito relativi a taluni mezzi di trasporto aziendali e l'art. 102, comma 9, con riguardo ai componenti negativi di reddito relativi ai telefoni e alle apparecchiature similari) si applicano all'ammortamento del *right of use* con riferimento all'attività sottostante.

L'applicazione del principio di derivazione rafforzata implica, inoltre, che per entrambe le tipologie di *leasing*, disciplinate dal 1° e dal 2° comma dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2019, i pagamenti dovuti per il *leasing*, ma non inclusi nella valutazione della passività e del *right of use* ed imputati direttamente a conto economico⁶⁴³ sono deducibili nell'esercizio di loro imputazione, ferma restando l'applicabilità di limiti specifici

⁶⁴¹ Relativo alle quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio.

⁶⁴² Tale "durata contabile" è definita dal paragrafo 18 dell'Ifrs 16 quale "periodo non annullabile durante il quale il locatario ha il diritto di utilizzare l'attività sottostante, a cui vanno aggiunti entrambi i seguenti periodi: a) periodi coperti dall'opzione di proroga del *leasing*, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e b) periodi coperti dall'opzione di risoluzione del *leasing*, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione". Ne risulta, dunque, che la durata del *leasing* assunta a fondamento degli ammortamenti contabilizzati in bilancio potrebbe non risultare coincidente con quella prevista dal contratto in quanto sulla stessa vanno ad incidere fin dall'origine le stime -peraltro, variabili nel tempo - che il redattore del bilancio è chiamato ad effettuare con riguardo ad eventuali proroghe del contratto o risoluzioni anticipate del medesimo.

⁶⁴³ Si tratta, ad esempio, dei pagamenti per i cosiddetti "non-lease components", i pagamenti legati alle *performance* future e le imposte e le tasse, tra le quali l'Iva non detraibile.

previsti dalle norme fiscali a tale deducibilità⁶⁴⁴.

L'art. 1, 3° comma, mira ad attribuire rilevanza fiscale, ai fini Ires e Irap, alle modifiche successive al valore del *right of use* (ad eccezione di quelle contemplate dal successivo articolo 2 del D.M.)⁶⁴⁵.

Il successivo articolo 2 del D.M. 5 agosto 2019 si occupa di disciplinare il regime fiscale applicabile alle svalutazioni e rivalutazioni del *right of use*, stabilendo l'irrilevanza fiscale delle svalutazioni derivanti dalla procedura di *impairment test*, prevista dallo Ias 36, e delle svalutazioni e rivalutazioni derivanti dall'eventuale adozione del modello di rideterminazione del valore. Viene, al contrario, attribuita rilevanza fiscale alle rivalutazioni e svalutazioni effettuate secondo il modello del *fair value*, in applicazione del paragrafo 34 dell'Ifrs 16⁶⁴⁶ nelle ipotesi di contratti di *leasing* che non trasferiscono la proprietà dell'attività sottostante al termine della durata del contratto e di *leasing* in cui il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo non riflette la circostanza che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto.

Se questo finora descritto rappresenta lo scenario delineato in ambito Iasb per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nel nostro ordinamento, per quanto riguarda i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione di tali principi, il tema dei beni in *leasing* ha da sempre alimentato un acceso dibattito.

⁶⁴⁴ Tuttavia, le quote di ammortamento imputate in bilancio assumono rilevanza per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

⁶⁴⁵ Tra le modifiche del ROU rientrano quelle derivanti dalla rideterminazione del valore contabile della passività, effettuata ai sensi del paragrafo 39 dell'Ifrs 16. In questo caso, ferma restando la rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap della variazione di valore della passività e la conseguente emersione di un corrispondente componente positivo (nel caso di decremento di valore della passività) ovvero negativo (nel caso contrario) di reddito, la conseguente variazione del ROU assume anch'essa rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap, comportando l'emersione di un componente negativo (in caso di decremento del valore del ROU) o positivo (in caso di incremento del valore del ROU) di reddito e di valore della produzione e la conseguente modifica del costo ammortizzabile del ROU ai sensi dei commi 1 e 2. Inoltre, il componente positivo di reddito contabilizzato ai sensi del paragrafo 39, quando l'ammontare della riduzione di valore contabile della passività eccede il valore contabile residuo del ROU, assume rilevanza fiscale, ai fini Ires e Irap, nell'esercizio di sua rilevazione.

⁶⁴⁶ In base al quale viene imposto al locatario di applicare tale modello nel caso in cui abbia applicato il modello del *fair value* previsto dallo Ias 40 ai propri investimenti immobiliari.

Con la riforma del diritto societario, avvenuta ad opera del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata disciplinata per la prima volta la rappresentazione del *leasing* nel bilancio di esercizio.

Innanzitutto, l'art. 2424 del Codice civile, relativo allo schema di Stato patrimoniale civilistico – così come modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - al punto B dell'attivo patrimoniale impone la separata indicazione dei beni *“concessi in locazione finanziaria”*, lasciando, in tal modo, intendere che tali beni devono rimanere iscritti nello Stato patrimoniale del locatore, mentre il locatario deve limitarsi a registrare i canoni periodici nel proprio Conto economico⁶⁴⁷. L'art. 2427, 1° comma, n. 22) del Codice civile stabilisce, poi, che nella Nota integrativa debba essere fornita informazione circa *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*⁶⁴⁸.

Sebbene attraverso il d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, il nostro legislatore abbia manifestato l'apprezzabile proposito di avvicinare le regole contabili nazionali ai criteri di rappresentazione sostanziale previsti dai principi contabili internazionali, lo stesso,

⁶⁴⁷ Quindi, tale disposizione stabilisce un implicito divieto di iscrivere i beni in *leasing* nello Stato patrimoniale del locatario, almeno fino a quando non sia stato esercitato il riscatto del bene. Il principio contabile Oic 16 ritiene, in linea con quanto previsto dal Codice civile, che il passaggio a titolo di proprietà costituisca il requisito necessario e indispensabile ai fini dell'iscrizione di un bene tra le immobilizzazioni materiali del locatario.

⁶⁴⁸ Secondo l'Oic 12, il Codice civile, laddove richiede che la Nota integrativa fornisca queste informazioni relativamente ai contratti di *leasing*, farebbe riferimento ai contratti di locazione finanziaria che prevedono la clausola di riscatto, con la ragionevole certezza che la stessa venga esercitata dal locatario, mentre per lo *las* 17, come si è detto, la presenza di questa clausola non appariva decisiva e vincolante per poter qualificare un *leasing* come finanziario.

tuttavia, non ha minimamente intaccato la disciplina relativa al *leasing*, e ciò fondamentalmente per ragioni di tipo “formale” e non “sostanziale”⁶⁴⁹.

Assonime, con la Circolare n. 15 del 2018, nella quale ha esaminato la nuova versione del principio contabile nazionale Oic 11, ha affermato che “*Ad esempio, non sembra possibile ipotizzare di adottare le regole di rappresentazione del leasing finanziario dello Ias 17 - secondo cui l'utilizzatore iscrive in bilancio il bene e una corrispondente passività (c.d. metodo finanziario) - né in prospettiva, quelle dell'Ifrs 16 - che, a partire dal 2019, comporterà per l'utilizzatore l'iscrizione del diritto di uso a fronte delle passività - in quanto la fattispecie è espressamente regolata dall'Oic 12 (...), che prevede la sola iscrizione dei canoni di locazione finanziaria*”⁶⁵⁰.

In sostanza, si è ritenuto che non risulterebbe conforme alle prescrizioni dell'Oic 11 una *policy* di bilancio elaborata sulla scorta delle regole di rappresentazione del *leasing* finanziario previste dagli *standard* contabili internazionali (dapprima sulla base delle regole previste dallo Ias 17, poi sulla base di quelle previste dall'Ifrs 16). A giudizio di Assonime, dunque, il *leasing* finanziario troverebbe una sua espressa disciplina nell'Oic 12 (par. 65 e Appendice A), il quale prevede la sola iscrizione a Conto economico dei

⁶⁴⁹ Dal punto di vista formale, in merito alle operazioni di *leasing* finanziario, il legislatore non ha abrogato il punto n. 22) dell'art. 2427, comma 1, del Codice civile relativamente alle informazioni da inserire nella Nota integrativa con riguardo ai contratti di *leasing* finanziario. Per questi ultimi, infatti, è richiesta la redazione di un apposito prospetto ove risulti l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti, alla data di chiusura dell'esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni di proprietà dell'impresa, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore. Di converso, se il legislatore avesse voluto estendere l'applicazione del principio della sostanza sulla forma anche alle operazioni di *leasing* finanziario, avrebbe certamente soppresso il punto 22) dell'art. 2427, comma 1, citato. Pertanto, ad oggi, tutte le operazioni di *leasing*, sia operativo che finanziario, continuano ad essere contabilizzate in conformità al cosiddetto metodo patrimoniale, in base a cui l'iscrizione in bilancio può avvenire solo con riguardo a quei beni sui quali la società vanta un diritto di proprietà. La relazione al d. lgs. n. 139 del 2015 motivava il mancato recepimento della contabilizzazione secondo il metodo finanziario con l'opportunità di attendere la definitiva evoluzione della prassi contabile internazionale con riguardo alla medesima operazione; tali sviluppi, poi, si sono concretizzati con l'emanazione dell'Ifrs 16 (*Lease*) che trova applicazione per i soggetti *Ias/Ifrs adopter* per i bilanci redatti a partire dall'esercizio 2019. Dunque, adesso si auspica da più parti un intervento del legislatore anche sul fronte nazionale.

⁶⁵⁰ Si veda Circolare Assonime n. 15 del 2018, par. 2.1. La stessa Assonime, nella circolare n. 14 del 2017, al punto 3.5, aveva affermato che “*Sempre a riprova di questa connotazione limitata del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si fa rilevare che anche nel nuovo contesto non è consentito, ad esempio, rappresentare in bilancio le operazioni di leasing finanziario in base al cd. metodo finanziario in quanto i criteri di rappresentazione del leasing secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma saranno oggetto in futuro di un apposito intervento in coerenza con l'evoluzione degli standard contabili IAS/IFRS*”.

canoni di locazione finanziaria, rinviando alla Nota integrativa il compito di fornire ogni informazione in merito agli aspetti finanziari dell'operazione.

La questione avrebbe potuto trovare una soluzione alla luce della disposizione di cui all'art. 2423, 5° comma, del Codice civile, laddove è previsto che *“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”*⁶⁵¹.

In sostanza, si era posta la questione circa la possibile disapplicazione di quegli articoli del Codice civile che, facendo ancora prevalere la rappresentazione giuridico-formale sulla sostanziale (come nell'ipotesi, appunto, del metodo patrimoniale di contabilizzazione del *leasing* finanziario), si sarebbero posti in contrasto con la clausola generale, ossia con l'obiettivo di rendere una rappresentazione veritiera della effettiva realtà aziendale, in quanto confliggenti con il principio di rappresentazione sostanziale⁶⁵².

⁶⁵¹ Assonime aveva già ravvisato questa possibile obiezione e, nella nota n. 11 del 3 agosto 2017, con riguardo al postulato della rappresentazione sostanziale, aveva messo in evidenza la *“difficoltà a prevedere un principio di carattere generale di così incerto significato, ma - almeno apparentemente - sovraordinato alle disposizioni di dettaglio recate dallo stesso Codice civile”*; e per tale ragione aveva aggiunto, altresì, che *“appare di grande utilità che l'Organismo Italiano di Contabilità quanto meno chiarisca, fin da subito, che l'introduzione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma non costituisce motivo sufficiente per (...) applicare lo IAS 17 in tema di leasing”*. Tuttavia, in sede di aggiornamento dell'Oic 11, l'Organismo Italiano di contabilità non ha raccolto tale raccomandazione di Assonime. Incertezze continuavano a sussistere in quanto, commentando il postulato della prudenza, l'Oic 11 affermava che *“le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del Codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio”*; l'assenza di una analoga annotazione in commento al postulato della rappresentazione sostanziale non sembrava, in ogni caso, un argomento decisivo per giungere alla conclusione che, secondo l'Oic, a differenza del postulato della prudenza, quello della rappresentazione sostanziale non avrebbe subito alcuna deroga da parte di altre disposizioni di dettaglio.

⁶⁵² Nella pratica, possono rinvenirsi molti esempi di imprese, anche di rilevanza nazionale, che, nella Nota integrativa al proprio bilancio, nella sezione dedicata alle *“Deroghe ai principi contabili nazionali”* specificano che, in deroga al principio contabile Oic 12, il contratto di *leasing* viene contabilizzato in bilancio mediante applicazione del metodo finanziario *“al fine di fornire una rappresentazione che faccia prevalere la sostanza economica della operazione sulla sua forma negoziale”*. Si veda sul punto F. Artini – F. Chiesa, *Prevalenza della*

Sul punto si segnala una recente sentenza di merito⁶⁵³ in cui i giudici tributari, nell'accogliere il ricorso del contribuente, che aveva contabilizzato un *leasing* con metodo finanziario, hanno statuito che *“La società ha spiegato che le ragioni del cambiamento erano dovute al fatto di far prevalere il principio della sostanza sulla forma. Tale principio ormai è diventato sacrosanto e è entrato ora nel lessico della formazione del bilancio civilistico - fiscale”*, concludendo che *“la rilevazione e la rappresentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. (...). Nel caso in cui sostanza economica e forma giuridica coincidono, la novità introdotta non è particolarmente rilevante; laddove, invece, i due aspetti non dovessero combaciare (come nel caso del contratto di leasing finanziario), è prevalente la sostanza economica e questo porta a modifiche nella redazione del bilancio”*. I giudici hanno sostenuto che *“non (...) può ritenersi inibito tale metodo in virtù di disposizioni del Codice civile che, a ben vedere, non parrebbero imporre alcun particolare metodo di contabilizzazione del contratto in esame”*.

Tuttavia, tali conclusioni non trovano un saldo supporto cui ancorarsi, dal momento che l'Oic non lascia trasparire margini per interpretazioni ed applicazioni diverse da quella indicata nel documento Oic 12, che ha riprodotto la rappresentazione *“patrimoniale”* del *leasing* finanziario confermata dal Codice civile.

Pertanto, è comprensibile che, di fronte a una così ben visibile discrepanza, che rischia di privare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma della sua reale e concreta portata innovativa, attualmente in molti auspichino un intervento da parte del legislatore nazionale e dell'Oic sulla disciplina sul *leasing*, tenendo conto dell'esito del processo di omologazione dell'Ifrs 16 in Europa, coerentemente con i nuovi orientamenti

sostanza sulla forma: necessario delimitare la portata applicativa del principio generale, in *Il fisco*, 24/2019, 2361.

⁶⁵³ Si veda Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4/221/2018 del 9 ottobre 2018. Il caso trattato nella controversia riguardava una società immobiliare locataria in tre contratti di *leasing* finanziario (una imbarcazione, un complesso immobiliare/industriale ed un altro industriale/commerciale), che nel bilancio 2010 - prima della codificazione definitiva del principio *substance over form* - aveva rilevato - nel secondo anno del contratto - quei tre beni condotti in *leasing* finanziario non più in base al criterio patrimoniale, ma in base a quello finanziario previsto dallo Ias 17; questa scelta ha comportato maggiori costi a conto economico, la cui deduzione fiscale è stata contestata e ripresa a tassazione dall'ente accertatore.

internazionali.

17. La declinazione pratica del principio di rilevanza.

Quanto al principio di rilevanza, di cui si è già trattato al precedente paragrafo 11, è possibile affermare che, al di là delle linee guida ricavabili dalla Direttiva 2013/34/EU e dalla prassi contabile (in particolare, Oic 11), non appare possibile indicare a priori una casistica esaustiva del concetto di informazione rilevante, a causa della indeterminatezza che invade lo stesso⁶⁵⁴. La relazione illustrativa al d. lgs. n. 139 del 2015 ha precisato che *“... ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”*⁶⁵⁵.

L'Oic 11, al par. 42, dedicato al principio di rilevanza, conclude precisando che *“i principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti*

⁶⁵⁴ Si veda F. Montanari, op. ult. cit., 52.

⁶⁵⁵ Abbiamo visto in precedenza come il nuovo Oic 11 consideri un'informazione “rilevante” *“quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”*.

Il principio di rilevanza costituisce naturale corollario dei principi di chiarezza e trasparenza ed appare funzionale a fornire una rappresentazione veritiera e corretta ai *primary users* del bilancio. Nel contempo, il principio di rilevanza rappresenta una diversa sfaccettatura di quello della prevalenza della sostanza sulla forma e si realizza attraverso un congruo temperamento di esigenze contrapposte: da un lato, quelle degli *stakeholders* che hanno diritto a ottenere una informazione attendibile e completa; dall'altro, quelle della società che, al fine di poter concretamente applicare tale principio, non deve, tuttavia, essere gravata da oneri eccessivi e superflui, che eccedano i benefici ottenibili dai destinatari dell'informazione. Il giudizio sulla rilevanza di un'informazione non deve essere espresso in senso assoluto ma va valutato con riguardo al *“contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa”*. A tal fine, vengono in considerazione sia elementi quantitativi che qualitativi: i primi hanno riguardo alla dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio e i secondi riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

irrilevanti". Le ipotesi che i principi contabili hanno espressamente preso in considerazione non rappresentano, quindi, le uniche ipotesi di applicazione pratica del principio di rilevanza, dal momento che lo stesso redattore del bilancio può individuare autonomamente delle soluzioni contabili entro cui applicare concretamente tale principio, laddove ne ravvisi la necessità allo scopo fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Anche in questo caso, dunque, come si è già esaminato con riguardo al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, possono venirsi a porre le problematiche già viste con riguardo al possibile riconoscimento ai fini Ires delle coniugazioni del principio di rilevanza che non trovano riscontro in alcun principio contabile.

Per quanto riguarda, invece, le espresse previsioni di applicazione pratica del postulato, elaborate dall'Oic, le stesse si riscontrano nel principio contabile Oic 13, sulle rimanenze, nell'Oic 16, sulle immobilizzazioni materiali, nell'Oic15, relativo ai crediti e nell'Oic 19, relativo ai debiti.

L'Oic 13, al par. 61, individua come esempi di applicazione del principio generale della rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze: l'utilizzo del metodo dei costi *standard*, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante⁶⁵⁶.

Assonime ascrive tale fattispecie tra le declinazioni del principio di rilevanza di tipo "valutativo", che consentono di adottare un metodo di valutazione semplificato rispetto ad un altro che, sebbene più complesso e articolato, avrebbe sostanzialmente condotto ad un risultato analogo.

In tali ipotesi, secondo l'associazione, le regole di semplificazione possono trovare

⁶⁵⁶ Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte viene precisato che:

- per il metodo dei costi *standard* l'irrilevanza deve essere riferita al costo effettivo di produzione, dopodiché il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali (Lifo, Fifo o costo medio ponderato);
- per il metodo del prezzo al dettaglio l'irrilevanza deriva direttamente dal ricorrere di circostanze ben individuate (grandi quantità di beni, rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali non solo i metodi generali sarebbero di difficile e costosa applicazione, ma sarebbe anche inutile perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle rimanenze;
- il metodo del valore costante delle materie prime sussidiarie e di consumo è consentito quando il costo d'acquisto è costante.

riconoscimento fiscale solo se e nella misura in cui risultino coerenti e compatibili con le regole fiscali, che continuano a mantenere la loro supremazia. Pertanto, nel caso della valutazione delle rimanenze resta ferma la necessità di valutare la conformità del comportamento contabile alle regole dell'art. 92 del T.u.i.r.

Per quanto riguarda l'Oic 16, in esso si rinvencono due declinazioni del principio di rilevanza: in primo luogo, l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso; l'iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora le stesse siano oggetto di costante e frequente rinnovo e, nel loro complesso, di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali.

Anche in tale ipotesi l'applicazione del principio di rilevanza comporta un'attività di natura valutativa, di conseguenza, può aversi riconoscimento fiscale solo allorché tali regole di semplificazione risultino conformi alle norme del T.u.i.r. applicabili al caso di specie⁶⁵⁷.

In base all'Oic 15, par. 79 e all'Oic 19, par. 82, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Tale previsione, come confermato dalle *Basis to conclusion*, opera in applicazione del principio di rilevanza.

In merito al riconoscimento fiscale di tale comportamento contabile, Assonime nella

⁶⁵⁷ In particolare, la facoltà di applicare il coefficiente di ammortamento ridotto della metà nel primo anno dovrebbe avere rilevanza fiscale in quanto compatibile con l'analoga regola contemplata dall'art. 102 del T.u.i.r. Nella seconda ipotesi, invece, il riconoscimento fiscale del trattamento contabile sarebbe impedito dalla circostanza che lo stesso non trova conferma in un'analoga disposizione contenuta all'interno dell'art. 102 del T.u.i.r.

circolare n. 14/2017 è giunta alla conclusione secondo cui *“non sembrerebbe possibile negare la valenza fiscale degli esiti cui abbia condotto il principio di rilevanza, dal momento che si tratta di atti valutativi non scindibili dalle qualificazioni di bilancio. Come già accennato, se è vero che i criteri di qualificazione, in virtù del principio di derivazione rafforzata, sono recepiti fiscalmente, sembra corretto ritenere che gli atti valutativi propedeutici ad individuare la natura dell’operazione da rappresentare in bilancio - ivi comprese le valutazioni di significatività che vengono richieste dal principio di rilevanza - debbano trovare riconoscimento fiscale”*⁶⁵⁸.

Per quanto riguarda la questione del riconoscimento fiscale di altre ipotesi di declinazione pratica del principio di rilevanza che non trovino riscontro in alcun principio contabile Oic, occorre partire dalla premessa per cui il principio di rilevanza non è stato oggetto di una particolare disciplina, né per i soggetti Ias/Ifrs né per le imprese Oic. Come sostenuto dalla dottrina – confortata da un’analogia posizione sostenuta da Assonime, nella circolare n. 14/2017, in relazione alle ipotesi espressamente contemplate dagli Oic – si potrebbe addivenire alla conclusione secondo cui, anche in tali casi, laddove il principio di rilevanza sia strettamente connesso a una diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale, lo stesso possa assumere anche rilevanza fiscale ⁶⁵⁹.

18. La questione della sindacabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio.

Il definitivo ingresso nel nostro ordinamento tributario del modello della derivazione

⁶⁵⁸ L’associazione è giunta a tale conclusione sulla base del presupposto che in tali ipotesi il principio di rilevanza risulterebbe strettamente correlato alla sostanza economica dell’operazione da rappresentare contabilmente, e, dunque, l’attività valutativa compiuta, in questo caso, sarebbe propedeutica alle qualificazioni di bilancio. Si legge, infatti, nella circolare che *“la valutazione della significatività o meno dei costi di transazione è il presupposto per stabilire se questi oneri debbano essere qualificati o meno come interessi a seguito dell’applicazione del costo ammortizzato; la significatività del differenziale tra tasso di mercato e tasso del finanziamento è il presupposto per poter considerare come conseguito l’onere/provento da prima iscrizione del credito/debito”*.

⁶⁵⁹ Viceversa, qualora l’applicazione del principio di rilevanza riguardi aspetti di mera valutazione, allora l’unico modo per attribuire ad esso rilevanza fiscale in derivazione rafforzata consisterebbe nel prevedere una disposizione *ad hoc* che regoli la fattispecie. Si veda V. Russo, op. ult. cit.

rafforzata del reddito imponibile che funge da base di commisurazione dell'Ires dalle risultanze del bilancio civilistico, sia per i soggetti Ias *adopter*, che per le imprese Oic *adopter*, e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella redazione dei bilanci impone di svolgere alcune considerazioni e approfondimenti sul delicato tema del potere spettante all'Amministrazione finanziaria di sindacare nel merito le scelte contabili e le valutazioni effettuate dal redattore del bilancio.

Partendo dalla premessa secondo cui il risultato del bilancio civilistico rappresenta il punto di partenza per la qualificazione fiscale dei componenti positivi o negativi ai fini della ricostruzione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, ne dovrebbe discendere che una non corretta applicazione dei principi posti a presidio della redazione del bilancio si riflette, a sua volta, sulla determinazione dell'imponibile e, dunque, sulla misurazione della capacità contributiva. Apparirebbe, pertanto, logico e corretto attribuire all'ente accertatore un potere di verificare la corretta osservazione delle regole stabilite in tema di redazione del bilancio⁶⁶⁰.

Come illustrato nel primo capitolo del presente lavoro, questo legame tra la disciplina sostanziale e quella procedimentale è andato variamente atteggiandosi nel corso del tempo, in ragione degli obiettivi che, di volta in volta e a seconda del preciso momento storico, il legislatore fiscale si è prefisso di raggiungere. Alla luce dell'analisi condotta sull'evoluzione storica di questo rapporto, si è assistito all'alternanza di fasi in cui si è registrata una decisa propensione verso una ricostruzione analitica del reddito imponibile, nella convinzione che soltanto questa avrebbe consentito di individuare un reddito "effettivo" che potesse ritenere rispettato il principio costituzionale di capacità contributiva⁶⁶¹, e fasi in cui, al contrario, è prevalsa l'esigenza di garantire e tutelare

⁶⁶⁰ In proposito, va detto che tra le ragioni storiche alla base della scelta per la derivazione del reddito imponibile dal risultato civilistico vi era quella legata alla volontà di evitare le incertezze derivanti dalla sindacabilità delle scelte di bilancio da parte dell'Amministrazione finanziaria, ossia di evitare il rischio di controlli e accertamenti arbitrari, non rispettosi del principio d'imparzialità dell'azione amministrativa e del principio di legalità dell'imposizione.

⁶⁶¹ A tal proposito, come già illustrato nel primo capitolo, il risultato del Conto economico (utile o perdita) si verrebbe a configurare come il dato di partenza più affidabile ai fini della determinazione della capacità

l'interesse fiscale alla corretta e celere percezione dei tributi e ad un sistema dei controlli efficiente, sfociata nella propensione verso modalità d'accertamento di tipo sintetico, volte a individuare un reddito "normale"⁶⁶².

Circa l'ammissibilità di un intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria diretto a verificare le scelte compiute dal redattore del bilancio si vengono a contrapporre due distinte ricostruzioni teoriche⁶⁶³.

Una prima ricostruzione muove dalla considerazione secondo cui il legislatore non è intervenuto espressamente sul tema e questa lacuna potrebbe essere interpretata nel senso che all'Amministrazione finanziaria sia preclusa la possibilità di entrare nel merito delle valutazioni delle voci che conducono alla determinazione del risultato di Conto economico.

Ad essa spetterebbe unicamente il compito di verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle rappresentazioni contabili, la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel T.u.i.r. e la corrispondenza tra gli elementi indicati dal contribuente nella dichiarazione e quelli riportati nel bilancio (nonché la coerenza degli stessi rispetto alla capacità contributiva ad esso realmente ascrivibile), senza alcun potere di intervenire in rettifica sulle modalità di contabilizzazione, valutazione e classificazione delle voci adottate dall'impresa⁶⁶⁴. Il potere dell'Ufficio di verificare l'esattezza, la completezza e la

contributiva per i soggetti passivi di più rilevanti dimensioni.

⁶⁶² Si è visto come, in vigenza della disciplina dell'imposta di ricchezza mobile, nonostante fosse previsto che la valutazione del reddito risultante dal bilancio d'esercizio potesse formare oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria per i soli soggetti tassati in base a bilancio e soltanto a seguito della dimostrazione della mancata o irregolare contabilizzazione dei componenti economici indicati nelle scritture contabili, si fossero diffusi metodi di accertamento della base imponibile fondati su risultanze di tipo paracatastale, grazie anche ad interpretazioni sostenute dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria. Anche a seguito della approvazione della riforma Vanoni, sebbene il D.p.r. n. 645 del 1958 indicasse chiaramente che il presupposto del tributo dovesse essere individuato in maniera tendenzialmente effettiva, il principio in base a cui fosse necessario avvalersi dell'accertamento analitico ai fini della ricostruzione del reddito effettivo venne sostanzialmente disatteso. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 197; S. La Rosa, *Scienza, politica del diritto e dato normativo*, cit., 572.

⁶⁶³ Si veda M. Grandinetti, *Il principio di derivazione nell'Ires*, cit., 199 e ss.

⁶⁶⁴ Secondo quanto indicato dalla Guardia di Finanza nella propria Circolare n. 1/2018, Volume III, 101, in questo caso si tratterebbe di "adempiimenti di natura ispettiva che non toccano, di per sé stessi, le modalità di rappresentazione contabile degli accadimenti aziendali e quelle di rilevazione in bilancio ovvero le valutazioni estimative

veridicità delle scritture contabili - o di prescindere dalle stesse e disattendere le risultanze nel caso in cui se ne dimostri l'inattendibilità - ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa, trova il proprio fondamento normativo nell'art. 39 del D.p.r. n. 600 del 1973 (applicabile anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche in virtù del richiamo operato dal successivo art. 40), in base a cui lo stesso è legittimato a rettificare il reddito in tutti quei casi in cui componenti positivi di reddito non siano stati indicati (o siano stati indicati in misura inferiore a quella effettiva) in dichiarazione oppure a disconoscere la deducibilità di componenti negativi di reddito che non trovino alcuna rispondenza nelle scritture contabili o derivino da operazioni inesistenti⁶⁶⁵.

In base ad una seconda linea interpretativa, all'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere riconosciuto il potere di operare un riscontro in merito al rispetto delle disposizioni civilistiche e delle regole della prassi contabile previste per la redazione del bilancio e, qualora individuati delle violazioni, di sindacare le decisioni assunte in sede di redazione del bilancio attraverso la rettifica dell'imponibile del tributo⁶⁶⁶. Questa seconda ricostruzione trae origine dalla considerazione svolta in premessa, ossia quella secondo cui il risultato espresso dal Conto economico è ritenuto indice rappresentativo della reale ed effettiva capacità contributiva manifestata dal soggetto passivo del tributo.

operate dal contribuente, ma riguardano, appunto, gli aspetti "materiali" del fatto o dell'evento di cui la voce di bilancio rappresenta la manifestazione contabile. Tali adempimenti trovano, in maniera chiara ed evidente, la propria fonte normativa di legittimazione nei generali poteri di accertamento e di controllo a questo strumentali e, in particolare, nell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di redditi determinati in base a scritture contabili, richiamato dal successivo art. 40 in tema di rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche (...) il riscontro delle modalità di contabilizzazione, classificazione e valutazione a fini civilistici, sotto lo specifico profilo del riscontro dell'incompletezza, falsità o inesattezza degli aspetti materiali o, più in genere, fenomenici della voce cui le stesse modalità si riferiscono, rappresenta il primo e, verosimilmente, più importante adempimento cui devono procedere i verificatori".

⁶⁶⁵ In ogni caso, anche in presenza di un impianto contabile formalmente ineccepibile e regolare l'Amministrazione finanziaria potrebbe essere comunque legittimata a rettificare il reddito d'impresa. Ciò si verifica in tutti quei casi in cui l'impianto contabile, sebbene formalmente corretto, celi l'esistenza di omissioni, lacune o distorsioni tali da incidere sulla capacità rappresentativa delle stesse scritture. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle frequenti contestazioni aventi ad oggetto la condotta antieconomica o irrazionale del contribuente.

⁶⁶⁶ Con riguardo alla disciplina Irap, al contrario, non sorgono dubbi, dal momento che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta, l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 446 del 1997 attribuisce espressamente all'Amministrazione finanziaria il potere di verificare la corretta contabilizzazione delle poste di bilancio.

Poiché la non corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio (sia quelli codicistici sia quelli elaborati dalla prassi contabile, che si conformano ai primi) ha impatti diretti sulla determinazione della capacità contributiva del soggetto passivo e, di conseguenza, sulla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta societaria, commisurato a tale capacità contributiva, appare coerente attribuire all'ente accertatore un potere di verificare il comportamento tenuto dal redattore del bilancio nella scelta delle modalità di contabilizzazione e rilevazione nel Conto economico delle singole voci che hanno concorso a formare l'utile o la perdita di esercizio⁶⁶⁷.

La prima ipotesi, in cui i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria trovano il proprio fondamento nell'art. 39 del D.p.r. n. 600 del 1973 e consistono nel valutare se i componenti positivi e negativi di reddito esposti nella dichiarazione trovino un puntuale riscontro nel bilancio, senza, tuttavia, addentrarsi nel merito delle valutazioni effettuate dai redattori del bilancio e poterne disattendere le risultanze, esorbita dai confini della presente ricerca.

Al contrario, gli aspetti di più rilevante interesse – e su cui verrà focalizzata l'attenzione

⁶⁶⁷ A tale seconda impostazione si allinea la Guardia di Finanza con la citata Circolare n. 1/2018, nella quale ha affermato che *“non si può fare a meno di sottolineare ulteriormente che, per il generale principio di derivazione del reddito d'impresa fiscalmente rilevante dall'utile o perdita risultante dal conto economico, le modalità contabili con cui sono state rilevate e trattate nello stesso conto economico le singole voci che hanno concorso a formare l'utile o la perdita d'esercizio, influiscono direttamente sulle modalità di formazione della base imponibile; nel caso in cui tali ultime modalità non risultassero conformi alle regole della legislazione e della prassi contabile, potrebbero determinarsi, in punto di trattamento fiscale, conseguenze diverse da quelle configurate dall'impresa. In tale contesto la possibilità, nel corso dell'attività ispettiva fiscale, di acquisire contezza delle modalità di contabilizzazione di carattere civilistico e, quindi, di appurare quali modalità abbia in concreto adottato l'impresa, per riscontrare se le stesse siano conformi ai profili fattuali e materiali della voce di riferimento: - si rileva, in un approccio di carattere sistematico, dalla stessa potestà degli Organi di accertamento e controllo fiscale di controllare la “sostanziale corrispondenza” degli elementi indicati in dichiarazione con quelli riportati in bilancio, stabilita dall'art. 39, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973; - risulta ulteriormente confermata e rafforzata dall'evoluzione normativa che ha interessato il principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato di bilancio considerato che per le imprese che adottano i principi contabili internazionali e i nuovi principi contabili nazionali (ad eccezione delle microimprese) è stata, in via generale, sancita la diretta rilevanza fiscale di questi ultimi, precisando espressamente, per talune specifiche voci di bilancio, che detta rilevanza vale a condizione che detti principi contabili risultino “correttamente” applicati, con ciò legittimando, anche una valutazione della correttezza delle modalità di contabilizzazione nell'ambito dell'attività ispettiva fiscale, riferita anche a profili più strettamente civilistici. (...) Resta peraltro salva la possibilità di sottoporre anche a sindacato di merito le determinazioni assunte dall'impresa in punto di margini di valutazione e stima di certe voci di bilancio, laddove esistano specifiche disposizioni che lo consentano”*.

in questa sede - riguardano la seconda delle soluzioni ricostruttive prospettate, che verte sulla possibilità di riconoscere in capo all'Amministrazione finanziaria un potere di contestare la corretta classificazione delle voci in bilancio, nonché la corretta qualificazione e quantificazione di operazioni valutative aventi una rilevanza "interna" al procedimento di formazione del bilancio⁶⁶⁸.

Ciò che preme, infatti, è individuare se, in quali circostanze e attraverso quali modalità⁶⁶⁹ sia concesso all'Amministrazione finanziaria verificare il mancato rispetto delle disposizioni civilistiche che governano la corretta redazione del bilancio e che si riflettono, direttamente o indirettamente, sulla determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali. Tale attività esula da quella di verifica circa la corretta applicazione di una disposizione del T.u.i.r. – attività, come detto, contemplata dall'art. 39 e, per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, dall'art. 40 del D.p.r. n. 600 del 1973 per effetto del richiamo ad esso operato all'art. 39 del medesimo D.p.r. – e consiste, al contrario, nell'appurare la corretta applicazione di disposizioni previste nel Codice civile che il legislatore fiscale ha recepito in maniera implicita oppure a cui ha fatto espresso rinvio attraverso una disposizione fiscale⁶⁷⁰.

In proposito, occorre, tuttavia, ribadire che, con riguardo alla possibilità dell'Amministrazione finanziaria di intervenire sulle scelte adottate in sede di redazione del bilancio e di verificare il rispetto delle norme civilistiche che presiedono la medesima

⁶⁶⁸ Ossia quelle operazioni che non danno luogo a transazioni con terze parti sul mercato, sulle quali, proprio per il fatto di promanare da scambi, si viene a formare un valore più oggettivo e meno controvertibile.

⁶⁶⁹ Ossia se tale contestazione debba essere effettuata attraverso strumenti di carattere tributario, quali l'emanazione dell'avviso di accertamento, oppure di carattere civilistico, attraverso l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio, davanti al giudice ordinario.

⁶⁷⁰ Al primo gruppo di disposizioni fiscali apparterebbe quella contenuta nell'art. 83 del T.u.i.r., che attraverso la previsione del principio di derivazione rafforzata, opera un implicito recepimento in ambito fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (e ora anche secondo quelli nazionali). Nel secondo gruppo sarebbero, invece, incluse quelle disposizioni del Testo unico che recepiscono esplicitamente e direttamente il dato di bilancio, che viene, così, ad assumere piena rilevanza anche in ambito fiscale, come accade, per esempio, nel caso dei criteri di valutazione delle rimanenze e delle opere di durata ultrannuale (si vedano gli articoli 92 e 93 del T.u.i.r.).

e che si riflettono sul conseguente trattamento fiscale delle corrispondenti, nulla viene previsto espressamente nella disciplina dell'Ires né in quella sull'accertamento delle imposte sui redditi⁶⁷¹. Il silenzio della legge poteva dare adito alle due distinte e contrapposte interpretazioni di cui abbiamo più sopra fatto cenno: allo stesso, cioè, poteva essere, in alternativa, assegnato il significato di riconoscere implicitamente un potere in capo all'Amministrazione finanziaria di rettificare le scelte operate nel bilancio⁶⁷² oppure, al contrario, di negare qualsiasi possibilità di sindacato in ordine alle stesse⁶⁷³.

⁶⁷¹ Al contrario, con riguardo alla disciplina Irap, si è assistito ad un diretto intervento normativo volto a riconoscere che i componenti positivi e negativi assumono rilevanza in *"ragione della loro corretta classificazione"* in bilancio. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta, l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, attribuisce, dunque, espressamente all'Amministrazione finanziaria il potere di accertare la corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio in base ai principi contabili adottati dall'impresa. Ciò ha trovato conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 11 giugno 2018, n. 15115).

⁶⁷² I fautori di questa interpretazione adducevano, a sostegno della stessa, la circostanza che, nel silenzio delle norme tributarie, sembrava irragionevole negare in maniera assoluta ed aprioristica la sindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria delle scelte compiute nel bilancio. Spunti critici sull'esercizio di tale potere si rinvencono in A. Viotto, *Le classificazioni di bilancio tra determinazione del reddito e applicabilità delle norme antielusivo*, in *Riv. dir. trib.* 2006, I, 69 ss. e nello stesso senso, *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, *Riv. dir. trib.* 2009, I, 205 ss. Nella stessa direzione si è espresso in maniera decisa A. Contrino, *Rapporti 'bilancio/dichiarazione' e poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria*, in *Corr. Trib.* 2015, 91 ss., laddove, a commento della sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib. del 17 ottobre 2014, n. 22016, in tema di ammortamenti, ha affermato che *"Il rapporto di derivazione instaurato dall'art. 83 del T.U.I.R. (e, prima, dall'art. 52) eleva il risultato di conto economico a primo termine di calcolo del reddito d'impresa, in quanto cifra che – per le regole che ne governano la determinazione – meglio riflette la capacità economica prodotta dall'impresa e direttamente attua, conseguentemente, l'art. 53, comma 1 della Carta costituzionale. Se ciò è vero, non si può fare discendere dal nesso di derivazione l'insindacabilità in ambito fiscale delle scelte compiute dai contribuenti in sede di predisposizione del bilancio di esercizio. Non pare, infatti, possibile negare che: (i) in quanto primo termine di calcolo del reddito d'impresa, l'utile o la perdita di bilancio dovrebbe essere uno degli elementi verificabili dall'Amministrazione finanziaria; (ii) in ragione dei motivi sottesi all'inserimento del risultato di conto economico nel sistema di misurazione del reddito d'impresa, l'eventuale inosservanza delle regole civilistiche che ne governano la determinazione, se e nella misura in cui impatti sul risultato di bilancio, dovrebbe poter essere contestata dal Fisco. Diversamente opinando, si avrebbe l'assoluta intangibilità fiscale di un elemento di misurazione del reddito imponibile, e in specie dell'elemento più importante sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, pur in presenza di smaccate violazioni civilistiche, con immissione nel reddito di impresa di un dato non più rappresentativo ma anche legittimazione del prelievo su un reddito imponibile che non esprime più la reale capacità economica dell'impresa, perché il suo nucleo centrale risulta falsato dalle violazioni civilistiche commesse. [...]"*.

⁶⁷³ In questo senso si veda N. Villa, *Il potere di sindacato del Fisco sul comportamento contabile adottato: analisi di un pvc sul disconoscimento di minori ammortamenti*, Euroconference. L'Autore afferma che *"anche volendo sostenere un generico potere di sindacato dei comportamenti contabili, dovrebbe però riconoscersi un limite allo stesso"*.

Prima dell'introduzione nel T.u.i.r. del principio di derivazione rafforzata, sia la prassi

nel caso in cui il contribuente si sia in ogni caso adeguato ad una previsione esplicita del Tuir. Se così non fosse, si giungerebbe a contestare un comportamento adottato in linea con una previsione esplicita del Tuir, in forza di una regola non espressa dall'ordinamento". In sostanza, l'esistenza di norme fiscali che stabiliscono deduzioni forfetarie (ad esempio, ammortamenti, accantonamenti al fondo per rischi su crediti, ecc.) farebbe sorgere l'ulteriore dubbio della legittimità di un eventuale potere di sindacato del Fisco circa il comportamento contabile adottato se questo rispetti i limiti fiscalmente stabiliti per la deducibilità di ammortamenti e accantonamenti. Come anche sostenuto da autorevole dottrina (si veda G. Falsitta, *Il bilancio d'esercizio delle imprese: interrelazione tra diritto civile e tributario*, Giuffrè Ed. 1985) la locuzione utilizzata dall'art. 102, comma 2, del T.u.i.r. ("*la deduzione può essere ammessa*"), andrebbe letta e interpretata come una sorta di baluardo posto a difesa dei comportamenti adottati dal contribuente contro le possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, se rispettosi dei limiti legali stabiliti. Il contribuente sopra citato prendeva in esame il caso pratico di una verifica fiscale durante la quale gli organi accertatori avevano riscontrato che il contribuente nel corso degli anni aveva effettuato ammortamenti utilizzando i coefficienti di cui al D.M. del 31/12/1988, ma con aliquote sempre diversificate negli anni e sempre inferiori a quelle massime ammesse in deduzione. Pur senza avervi operato espresso richiamo nel proprio Pvc, il comportamento degli accertatori sembrava trarre spunto anche da quanto previsto dall'art. 1, comma 34 della Legge finanziaria 2008, la quale aveva ammesso, per gli ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore imputati al Conto economico, la possibilità di "*essere disconosciuti dall'Amministrazione Finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili*". La norma in questione si proponeva l'obiettivo di contrastare "*comportamenti elusivi e in contrasto con la regola della continuità dei criteri contabili adottati e si rende opportuna dopo l'intervento di sistema operato dal disegno di legge finanziaria 2008 in punto di eliminazione delle deduzioni fiscali non aventi giustificazione secondo corretti principi contabili*". Secondo l'Autore, la previsione di una simile regola rappresenterebbe un ulteriore elemento a supporto della teoria secondo cui, in assenza una norma *ad hoc*, il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria sui comportamenti contabili del contribuente non sarebbe ammissibile. Sempre sullo stesso argomento si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 222 e ss. Secondo l'Autore, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 34, della Legge finanziaria per il 2008 dovrebbe essere correttamente interpretata non nel senso di attribuire alla stessa una validità a regime, ma come espressione di un potere di disconoscimento del comportamento contabile adottato dai redattori del bilancio circoscritto esclusivamente al periodo transitorio, ossia al solo fine di garantire il passaggio dal vecchio sistema, che consentiva le deduzioni extracontabili, ad un nuovo regime che, invece, attribuisce rilievo alle sole imputazioni effettuate nel Conto economico. A sostegno di tale interpretazione a favore della validità transitoria della disposizione di cui si tratta deporrebbe il fatto che la stessa è stata collocata tra le disposizioni transitorie e non ha ricevuto alcun accoglimento né all'interno della disciplina sull'accertamento delle imposte sui redditi, di cui al D.p.r. n. 600 del 1973, né all'interno del T.u.i.r. Le difficoltà riscontrate dalla dottrina (si veda G. Zizzo, *Il potere di disconoscere gli oneri forfetari: un passo falso o il segno di una nuova era?*, in *Corriere Tributario*, 2008, 755) nell'inquadrare in maniera sistematica l'intervento normativo hanno indotto a concludere come non vi sia stata da parte del legislatore una chiara volontà di prendere posizione sull'argomento, privilegiando, piuttosto, un approccio di tipo transitorio. Infatti, da un lato, la disposizione in commento potrebbe essere letta come un'ulteriore elemento volto ad avvalorare la conclusione secondo cui non esiste un generale potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare le scelte valutative operate in sede di redazione del bilancio. Se, infatti, un tale potere fosse esistito e fosse stato immanente nel sistema, non si sarebbe posta la necessità di ribadirlo ulteriormente con la disposizione in questione. Da una diversa prospettiva, l'intervento legislativo sembrerebbe mirato ad agevolare e semplificare l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, fermo restando un generale potere in capo alla medesima di contestare le scelte di bilancio.

che la giurisprudenza parevano schierate su questa seconda interpretazione e tendevano ad escludere l'esistenza di un legittimo potere di ingerenza da parte dell'Amministrazione finanziaria nelle scelte contabili effettuate dalle imprese nella redazione del proprio bilancio⁶⁷⁴. D'altronde, un simile convincimento promanava proprio dalle indicazioni di prassi emanate dalla stessa Amministrazione finanziaria, la quale, nella Circolare del Ministero delle Finanze del 27 maggio 1994, n. 73, aveva chiarito che *"...l'Amministrazione finanziaria deve attenersi ai dati di bilancio, salvo che questi risultino poi invalidati a seguito di pronuncia dell'autorità giudiziaria. L'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio non dovrebbe riguardare ... l'Amministrazione finanziaria"*⁶⁷⁵.

Successivamente si è assistito ad una trasformazione in chiave evolutiva di questa originaria concezione del ruolo e dei poteri assegnati agli organi accertatori e si è iniziato ad ammettere che, laddove l'ordinamento tributario assuma a presupposto della tassazione determinate imputazioni secondo principi contabili, attribuendo alle stesse, altresì, valenza fiscale, agli organi dell'Amministrazione finanziaria sia consentito valutare la correttezza delle scelte effettuate dall'impresa in ossequio ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio.

Tale mutato orientamento - che, peraltro, aveva già ottenuto anche il favore della

⁶⁷⁴ Si veda l'esempio del trattamento delle spese relative a più esercizi, di cui si tratterà oltre. Sulla questione si era consolidata l'idea che l'Amministrazione finanziaria non potesse esprimere valutazioni né sull'opzione di capitalizzazione delle stesse spese, né sulle modalità di loro ammortamento. La stessa Agenzia delle entrate, nella Risoluzione del 19 luglio 2002, n. 240/E, aveva chiarito che *"se dal punto di vista civilistico tali spese sono state correttamente qualificate come pluriennali (...) tale inquadramento assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale"*. Successivamente, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 9 agosto 2007, n. 216/E aveva evidenziato che il previgente art. 108, comma 3, T.u.i.r. conferiva rilevanza reddituale alle sole spese pluriennali che fossero state correttamente qualificate come tali ai fini civilistici.

⁶⁷⁵ Quindi, qualora un'impresa non si fosse attenuta alle corrette prescrizioni civilistiche in materia di contabilizzazione delle voci di bilancio, all'Amministrazione sarebbe stato precluso entrare nel merito delle valutazioni, salvo che, successivamente alla sua approvazione, il bilancio non fosse stato riconosciuto come falso in sede giudiziaria. In tale evenienza, se, sulla base di tale declaratoria, fosse emerso un maggiore imponibile da riprendere a tassazione, allora l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata ad esperire un accertamento in rettifica di tali maggiori redditi.

giurisprudenza⁶⁷⁶ - ha iniziato a farsi strada nel nostro ordinamento a seguito dell'introduzione nel T.u.i.r. del principio di derivazione rafforzata per la prima volta per i soggetti Ias/Ifrs *adopter* . L'introduzione del principio di derivazione rafforzata - prima nei confronti delle imprese Ias *adopters* e successivamente esteso nei confronti di quelle Oic *adopters* - reca implicitamente con sé anche un processo di spostamento dell'area di contestazione da quella della dichiarazione fiscale a quella della rappresentazione contabile e di bilancio⁶⁷⁷.

Posto, infatti, che il bilancio redatto secondo gli Ias/Ifrs (ora anche in base ai principi contabili nazionali Oic) è divenuto il nucleo fondante per la determinazione del reddito imponibile per i soggetti che adottano gli stessi, per effetto della norma espressa di rinvio contenuta nell'art. 83 del T.u.i.r., l'accoglimento delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in base agli stessi principi contabili ha comportato, come conseguenza, la diretta e immediata rilevanza degli stessi anche ai fini dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, chiamata a valutare la conformità delle risultanze del bilancio rispetto ai principi contabili adottati ed eventualmente a procedere ad una rettifica del bilancio e del reddito d'impresa sulla base di tale giudizio, a tutela degli interessi erariali.

Tale cambiamento di prospettiva, a seguito dell'avvento del principio di derivazione

⁶⁷⁶ Sempre in materia di spese pluriennali, la sentenza della Corte di Cassazione 8 aprile 2009, n. 8482 aveva affermato che il regime di deduzione regolato dal previgente art. 108, comma 3, T.u.i.r. riguarda(va) il novero dei costi pluriennali iscrivibili come tali "secondo le regole tecniche che integrerebbero la normativa civilistica". In senso conforme, la Suprema Corte si è espressa anche con sentenza del 21 agosto 2008, n. 12880, le cui conclusioni - in termini di possibile contestazione dei criteri utilizzati nella redazione del bilancio e dei loro riflessi sulle obbligazioni tributarie dei successi periodi di imposta - sono state recepite nella più recente sentenza di Cassazione 29 dicembre 2016, n. 27288.

⁶⁷⁷ Infatti, in vigenza del solo principio di derivazione previsto dall'art. 83 del T.u.i.r., la determinazione del reddito d'impresa prendeva le mosse dal risultato del bilancio di esercizio con l'applicazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalle norme tributarie. Ordinariamente, quindi, l'Agenzia delle Entrate non entrava nel merito delle scelte di bilancio ma si limitava a riscontrare la correttezza della determinazione del reddito verificando il corretto concorso ad esso di componenti positivi e negativi. Si veda sul punto R. Pignatone, *Scelte imprenditoriali e valutazione dell'Agenzia delle Entrate*, in *Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Sicilia su "Rappresentazione in bilancio e valutazione del Giudice Tributario"* Palermo, 30 novembre 2018.

rafforzata per i soggetti Ias/lfrs *adopter*, ha trovato conferma nella Circolare dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E, laddove al par. 3.1 è stato affermato che *“la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci Ias compliant presuppone che i principi contabili internazionali di riferimento siano stati correttamente applicati. Ciò deve essere valutato in base agli elementi di fatto delle concrete fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio. In particolare, nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili internazionali, l’amministrazione finanziaria determina l’imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi. Infine, qualora i principi contabili internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l’amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”*.

In considerazione della estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali dell’Oic nella redazione del bilancio, si potrebbe, dunque, ora ritenere applicabile anche agli stessi la medesima possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria, diretta ad esprimere un giudizio sulla correttezza delle regole di contabilizzazione delle varie operazioni aziendali, sulla base di quanto stabilito dai singoli principi contabili Oic.

Questo convincimento è condiviso dalla Guardia di Finanza, che nella Circolare n. 1 del 2018 ha sostenuto la possibilità che, nel corso delle attività ispettive, vengano appurate le modalità di contabilizzazione adottate in concreto dall’impresa sul piano civilistico, per riscontrare se le stesse siano conformi ai profili fattuali e materiali della voce di riferimento⁶⁷⁸.

⁶⁷⁸ Secondo la Guardia di Finanza almeno due ordini di considerazioni giocherebbero un ruolo decisivo a favore della conclusione così raggiunta: *in primis*, la sussistenza di un potere di sindacato in capo agli organi accertatori discenderebbe, secondo un approccio di carattere sistematico, dalla stessa potestà attribuita a tali

In sintesi, nella Circolare si afferma che il potere di sindacato e di rettifica nella determinazione della base imponibile può intervenire – al fine di garantire la corretta applicazione del principio di derivazione rafforzata del reddito di impresa dal risultato del Conto economico civilistico - esclusivamente laddove risulti che nell’effettuare le proprie rilevazioni contabili l’impresa non si sia attenuta al rispetto delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili di riferimento in tema di redazione del bilancio, mentre, nel caso opposto in cui le disposizioni contabili dovessero essere state correttamente applicate, verrebbe esclusa ogni possibilità per gli organi accertatori di rideterminare la base imponibile.

Di conseguenza, laddove l’Amministrazione finanziaria dovesse ritenere che le prescrizioni fissate dai principi Oic non siano state correttamente osservate, sarebbe legittimata a prescindere dalle risultanze del bilancio redatto in base ai medesimi principi⁶⁷⁹.

Tuttavia, anche sulla base delle rielaborazioni emerse nella prassi e nella giurisprudenza, si può ragionevolmente ritenere che detto sindacato non sia del tutto illimitato.

Pare, infatti, opportuno fare una doverosa precisazione con riguardo agli aspetti concernenti l’impatto fiscale delle scelte contabili attuate dai redattori del bilancio laddove questi dispongano di più ampi margini di discrezionalità⁶⁸⁰.

Innanzitutto, all’interno del T.u.i.r. si rinvengono diverse disposizioni costruite in modo

organi di controllare la “sostanziale corrispondenza” degli elementi indicati in dichiarazione con quelli riportati in bilancio (ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), del D.p.r. n. 600 del 1973); inoltre, il riconoscimento dell’esistenza di un simile potere risulterebbe ulteriormente avvalorato dall’evoluzione normativa che ha subito il principio di derivazione del reddito d’impresa dal risultato di bilancio, “considerato che per le imprese che adottano i principi contabili internazionali e i nuovi principi contabili nazionali (ad eccezione delle microimprese) è stata, in via generale, sancita la diretta rilevanza fiscale di questi ultimi, precisando espressamente, per talune specifiche voci di bilancio, che detta rilevanza vale a condizione che detti principi contabili risultino “correttamente” applicati, con ciò legittimando, anche una valutazione della correttezza delle modalità di contabilizzazione nell’ambito dell’attività ispettiva fiscale, riferita anche a profili più strettamente civilistici”.

⁶⁷⁹ Si veda in proposito anche D. Liburdi- M. Sironi, *Metodi di accertamento e principio di derivazione rafforzata: le linee guida della Guardia di finanza*, in *Il fisco* 12/2018, 1107.

⁶⁸⁰ Si veda M. Marzano, *Corretti principi contabili e sindacato dell’Amministrazione finanziaria*, in *Bilancio e reddito d’impresa*, n. 8-9/2018, 52.

tale da recepire in ambito fiscale il risultato emergente dal bilancio d'esercizio nella propria dimensione quantitativa⁶⁸¹ oppure da far proprio un criterio di valutazione ritenuto valido anche dal punto di vista fiscale.

In questi casi, la scelta del legislatore fiscale è stata quella di fare affidamento su quanto indicato a monte nella disciplina civilistica e nei principi contabili che ne costituiscono la diretta specificazione, pur nella consapevolezza che non sempre nelle stesse sono previsti criteri di valutazione univoci. Infatti, il Codice civile può contemplare diverse possibili modalità di rappresentazione di uno stesso fatto economico gestionale, rimettendo la decisione in ordine alla scelta di quella ritenuta più opportuna - anche per quanto riguarda la corretta classificazione delle poste in bilancio⁶⁸² - alla discrezionalità

⁶⁸¹ Con riguardo, ad esempio, al trattamento delle spese relative a più esercizi, il previgente (fino al 31 dicembre 2015) art. 108, comma 3, del T.u.i.r., stabiliva che *“Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*. L'attuale formulazione dell'art. 108, al 1° comma, nel prevedere che *“Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*, si limita ad accogliere, attribuendo rilevanza fiscale, senza riserve, l'ammontare imputabile a ciascun esercizio, secondo quanto deciso dagli amministratori, qualora gli stessi abbiano optato per l'imputazione della spesa capitalizzabile a più esercizi (nel limite massimo consentito dall'articolo 2426 del Codice civile). In tale ipotesi, si era affermato che l'Amministrazione finanziaria non potesse esprimere valutazioni né in ordine all'opzione per la capitalizzazione delle spese, né in ordine alla modalità della loro ripartizione temporale, cosicché, le scelte effettuate dal redattore di bilancio, tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione civilistica, avrebbero dovuto esprimere effetti diretti nella determinazione del reddito imponibile. In questo senso, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione del 19 luglio 2002, n. 240/E, aveva chiarito che *“se dal punto di vista civilistico tali spese sono state correttamente qualificate come pluriennali (...) tale inquadramento assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale”*. Anche in dottrina, si era ritenuto che la sopra citata norma confermasse la piena rilevanza fiscale delle scelte operate in sede di bilancio. Sul punto, si veda M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Tuir*, Milano, 2014, 1866. In senso sostanzialmente analogo si era espressa anche la giurisprudenza più remota, che aveva riconosciuto che le scelte di deduzione operate dall'impresa per i costi pluriennali indicati dall'art. 2426, comma 1, n. 5, del Codice civile dovessero valere anche ai fini impositivi. Sul punto, si segnala la sentenza di Cassazione, Sez. Tributaria, 11 gennaio 2006, n. 377, che aveva giudicato illegittima la rettifica operata da un Ufficio fiscale che pretendeva che la deduzione delle spese capitalizzate per aumento di capitale dovesse essere effettuata in un periodo di tempo superiore rispetto a quello prescelto dal contribuente ai fini civilistico-contabili, purché contenuto entro un periodo massimo di ammortamento di cinque anni. Per un commento a tale sentenza si veda D. Stevanato, *Valutazione civilistico - contabili per la deduzione di “altre spese” relative a più esercizi*, in *Corriere Tributario*, 2006, 1268.

⁶⁸² Anche le classificazioni in bilancio, in alcuni casi, possono generare delle conseguenze fiscali. Basti pensare, ad esempio, al regime fiscale conseguente alla classificazione di un elemento dell'attivo tra le immobilizzazioni oppure nell'attivo circolante. La classificazione di un bene tra quelli “strumentali” oppure tra i beni “merce” incide sull'applicazione di diverse disposizioni fiscali presenti nel T.u.i.r. (ad esempio, ai primi si dovranno applicare le regole in tema di ammortamento, ai secondi quelle in tema di rimanenze) e riflette la distinzione tra beni dalla cui cessione si generano plusvalori (o minusvalori) e beni dalla cui

degli amministratori, che deve sì compiersi entro un ventaglio di possibili opzioni, tutte astrattamente possibili, ma deve pur sempre mantenersi entro i limiti del rispetto dei principi generali che governano la redazione del bilancio⁶⁸³. In queste situazioni, a seconda della rappresentazione contabile prescelta, tra più possibili diverse alternative rese disponibili dalle disposizioni codicistiche, essa comporterà anche differenti riflessi sotto il profilo reddituale⁶⁸⁴. In questo caso, quando sono le stesse disposizioni codicistiche e i principi contabili a consentire varie soluzioni alternative tra loro, tutte parimenti ammissibili, che danno vita a diverse modalità di rappresentazione contabile, si tende a riconoscere un minore spazio all'Amministrazione finanziaria per contestare la scelta operata dal redattore del bilancio e procedere alla rettifica della dichiarazione perché la stessa dovrebbe verificare se la soluzione contabile adottata è conforme a quella indicata dai principi contabili di riferimento oppure, al contrario, dovrebbe essere in grado di dimostrare che la stessa si colloca al di fuori del ventaglio delle varie soluzioni contabili ammesse dai principi contabili, nazionali o internazionali⁶⁸⁵.

In sintesi, laddove le scelte di bilancio sono rimesse interamente al libero apprezzamento degli amministratori della società sembrano residuare minori margini per poter riconoscere l'esistenza di un potere di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria, volto a reinterpretare i criteri di redazione del bilancio d'esercizio⁶⁸⁶.

cessione derivano, invece, ricavi.

⁶⁸³ G. E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio, Strutture e valutazioni*, cit., 44 – 46, rileva che la discrezionalità demandata all'organo amministrativo incontra il limite della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Inoltre, occorre distinguere l'aspetto della valutazione delle circostanze di fatto rispetto alle vere e proprie valutazioni di bilancio.

⁶⁸⁴ Semmai, in questi casi all'Amministrazione finanziaria potrebbe essere riconosciuta la possibilità di verificare la rispondenza tra la scelta di gestione compiuta dagli amministratori e la corrispondente rappresentazione contabile in bilancio. Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 203 e ss. In proposito, come sottolineato da G. Zizzo, *Il principio di derivazione a dieci anni dall'introduzione dell'Ires*, in *Rassegna Tributaria*, 2014, 1311, la difficoltà di distinguere nettamente il profilo della decisione (che risulta insindacabile) da quello della rappresentazione contabile finisce per circoscrivere la possibilità di rettifica ai casi nei quali si riscontra una "macroscopica" incongruenza tra i due profili.

⁶⁸⁵ Si veda M. Marzano, op. ult. cit.

⁶⁸⁶ In tal senso si veda A. Contrino, op. ult. cit., secondo cui "Il potere dell'Amministrazione di contestare gli illeciti civilistici, per disconoscere gli effetti negativi sulla misurazione del reddito imponibile senza intervenire sul bilancio, non è - e non può essere - privo di limiti, pena il dischiudersi di una litigiosità senza fine tra Fisco e

contribuenti. Le disposizioni civilistiche sul bilancio, pur se analitiche, si contraddistinguono per la presenza di criteri di valutazione elastici e per l'attribuzione agli amministratori del potere di individuare, nel rispetto di tali criteri, dei valori che meglio esprimono la situazione economico-patrimoniale dell'impresa: non esiste, dunque, una scelta gestionale corretta in assoluto, che primeggia sulle altre possibili, ma un fascio di soluzioni ugualmente legittime fra le quali l'amministratore seleziona quella ritenuta più congrua nella prospettiva considerata. Così stando le cose, il Fisco non può sostituirsi agli amministratori, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge, imponendo una soluzione di bilancio diversa, tra quelle parimenti legittime, solo perché latrice di maggiore imponibile. La contestazione può e deve essere mossa, ove abbia comportato un danno erariale, soltanto se la soluzione adottata sul piano contabile sia incompatibile con la normativa civilistica di riferimento, perché in aperta violazione dei principi e dei criteri previsti o palesemente irragionevole in relazione alla scelta gestionale sottostante". In senso conforme a tale teoria si veda A. Viotto, *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2009, I, 215. Nello stesso senso si veda anche G. Zizzo, *Il principio di derivazione a dieci anni dall'introduzione dell'Ires*, cit., 1311; A. Contrino, *Rapporti "bilanci/dichiarazione" e poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria*, in *Corriere Tributario*, 2015, 97. La stessa circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza dà atto sul punto di come esista un diffuso orientamento sulla base del quale si tende ad escludere che all'Amministrazione finanziaria sia riconosciuto un potere di entrare nel merito ed eventualmente sindacare le decisioni assunte autonomamente dai redattori del bilancio con riguardo alla stima, alla valutazione o alla classificazione di certe voci. Ed ancora, si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 204, secondo cui attenendosi a tale teoria, non sembrerebbe possibile consentire all'ente accertatore di sindacare l'ammontare dei crediti iscritti in bilancio da cui, in certi casi, possono promanare conseguenze fiscali. Sul piano civilistico, tale valore è rimesso al libero apprezzamento degli amministratori che, in base all'articolo 2426, n. 8, devono applicare il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del "valore presumibile di realizzazione". In forza della regola della previa imputazione al Conto economico dei componenti negativi di reddito, il limite massimo entro cui può essere imputato lo stanziamento dell'accantonamento annuale dipende dal dato di bilancio. Questa ipotesi si potrebbe verificare non tanto nel caso dello stanziamento dell'accantonamento annuale fiscalmente ammesso poiché in tale fattispecie, l'articolo 106, comma 1, nell'individuazione dell'ammontare fiscale fa riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti acquisiti. Diversamente, l'ipotesi si potrebbe prospettare nei casi di eventuali contestazioni in merito allo stanziamento effettuato in bilancio, su cui l'amministrazione finanziaria potrebbe sindacare la giustificazione civilistica. Su questo aspetto ritorneremo nel prosieguo della trattazione. Allo stesso modo potrebbe ritenersi insindacabile la scelta del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino. Il Codice civile non impone un particolare metodo di valutazione, rimettendolo alla scelta discrezionale degli amministratori i quali, in base all'articolo 2426, n. 10, possono optare per il criterio Lifo, Fifo o del costo medio ponderato, in relazione alla specifica situazione dell'impresa e in conformità alla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. La scelta civilistica, per effetto dell'articolo 92, comma 4, del T.u.i.r., assume rilievo anche ai fini fiscali. In questo senso si veda G. Zizzo, op. ult. cit., 1315. Identica conclusione dovrebbe raggiungersi in quei casi in cui al redattore del bilancio è richiesta la valutazione circa la capitalizzazione di un costo di manutenzione ad incremento del valore del bene a cui lo stesso si riferisce oppure la sua imputazione a periodo, come costo di competenza dell'esercizio. Al diverso inquadramento sul piano civilistico corrisponde un diverso trattamento fiscale, in quanto l'articolo 102, comma 6, del T.u.i.r., che stabilisce che "le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non siano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono", sono deducibili "nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili". In senso conforme si è anche pronunciata la giurisprudenza di merito (si veda Commissione tributaria Regionale di Venezia, Sezione XII, sentenza del 15 gennaio 2010, n. 04/22/2010, in *Rivista di Diritto tributario*, 2010, parte II, 275, con nota di E. Artuso, *La sindacabilità del Fisco nelle scelte di rappresentazione bilancistica delle operazioni imprenditoriali: il caso delle spese di manutenzione*). Secondo la giurisprudenza non "vi è dubbio che la scelta da parte dell'impresa delle modalità di imputazione a bilancio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non è sindacabile

Il vero cuore del problema potrebbe semmai nascere con riguardo ad altre due ipotesi particolarmente controverse, che vengono appena sfiorate nella Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza e su cui vale la pena soffermarsi.

La prima riguarda l'apprezzamento delle circostanze fattuali che conducono all'individuazione dei corretti principi contabili da applicare nel caso specifico, ai fini della qualificazione e classificazione e, di riflesso, dell'imputazione temporale, nonché alla qualificazione dell'operazione in base alla sua reale sostanza economica.

Il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica non appare di immediata e facile comprensione, in taluni casi implicando anche valutazioni tecniche complesse, legate ad una pluralità di fattori e non agevolmente percepibili, e la sua applicazione nelle fattispecie concrete potrebbe dare luogo a soluzioni opinabili, generando, in tal modo, il rischio di aumento delle controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti⁶⁸⁷.

Nella prospettiva delle imprese Oic *adopter* la questione appare ancora più complessa alla luce delle indicazioni fornite dall'Oic nel nuovo documento Oic 11, riguardante le finalità e i postulati di bilancio, già analizzato nell'ambito del presente lavoro. Come illustrato, infatti, l'Oic 11 ha stabilito che laddove i principi contabili nazionali non enuncino una disciplina specifica per la rilevazione del fatto di gestione da rappresentare

da parte dell'Ufficio, non potendosi in sede fiscale...mettere in discussione i criteri valutativi adottati dagli amministratori in sede civilistica; è competenza dell'Ufficio, invece, una volta chiariti i criteri di imputazione scelti ed adottati, verificare se il limite del 5% sul costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili sia stato rispettato per le spese dedotte nell'esercizio".

⁶⁸⁷ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit., 229. L'Autore porta come esempio un caso giurisprudenziale, la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. I, del 22 luglio 2011, n. 9447, pronunciata con riguardo ad un procedimento penale scaturito da una verifica fiscale, nella quale era stata contestata la corretta applicazione del principio contabile Ias 39, in base a cui i crediti possono essere integralmente svalutabili e, se correttamente qualificati possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 106 del T.u.i.r. che consente la deduzione dell'onere stanziato in bilancio, entro i prescritti limiti quantitativi. I verificatori avevano disconosciuto la svalutazione crediti operata dal contribuente (nel caso di specie, una banca) in quanto non si sarebbe rinvenuta la sussistenza degli elementi certi e precisi tali da consentire l'integrale svalutazione del credito, come previsto dallo Ias 39. Il Tribunale di Milano ha statuito che l'Amministrazione finanziaria non può riqualificare dal punto di vista fiscale la svalutazione di una perdita su crediti, richiedendo la sussistenza degli elementi certi e precisi, ma deve attenersi alla qualificazione operata dai redattori del bilancio sulla base della corretta applicazione del principio contabile internazionale.

in bilancio *“la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) le finalità e i postulati di bilancio”*, prevedendo, altresì, che *“laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell’OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata”*.

In tali ipotesi, occorre comprendere se le rappresentazioni contabili prescelte dal redattore del bilancio - ancorché fondate su una soggettiva e personale applicazione pratica del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - possano incidere sulla determinazione del reddito d’impresa, oppure se in questi casi debbano tornare a *“riespandersi”*, anche in sede di controllo della dichiarazione dei redditi, le regole del T.u.i.r. e i criteri giuridico-formali su cui le stesse si fondano.

Una prima soluzione al problema è stata elaborata da Assonime nelle circolari del 21 giugno 2017, n. 14 e del 6 marzo 2018, n. 8, secondo cui occorrerebbe *“prendere in considerazione le sole declinazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma previste dal D. lgs. n. 139 del 2015 e dai nuovi principi contabili OIC”*; quindi, non dovrebbe attribuirsi alcun rilievo fiscale alle scelte compiute in completa autonomia dal redattore del bilancio, sia che esse applichino in via analogica i principi contabili valevoli per fattispecie similari⁶⁸⁸, sia che risultino ispirate in concreto al postulato della prevalenza

⁶⁸⁸ In realtà, tale orientamento è stato successivamente smentito dall’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione del 15 maggio 2018, n. 37/E, ha preso in considerazione la rilevazione contabile di una fattispecie sulla quale non esisteva uno specifico principio contabile, ritenendo corretta l’applicazione in via analogica di un altro principio contabile nazionale, in conformità alle indicazioni fornite dalla nuova versione dell’Oic 11, e attribuendo riconoscimento fiscale allo stesso ai fini della determinazione della base imponibile Ires. Il documento di prassi, ancorché si occupi nello specifico di una fattispecie determinata, appare, in ogni caso, espressivo di un cambio di rotta nell’atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria, propenso al riconoscimento in derivazione rafforzata delle diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali anche derivanti da fattispecie non espressamente regolamentate dai principi contabili Oic.

della sostanza economica sulla forma giuridica (anche, eventualmente, attingendo alle soluzioni apprestate dai principi contabili internazionali). In altri termini, in queste situazioni il principio di rappresentazione sostanziale dovrebbe cedere nuovamente il passo alle regole di determinazione dell'imponibile previste dal T.u.i.r., in deroga al principio di derivazione rafforzata. La riviviscenza di tali regole comporterebbe anche un conseguente adeguamento del *modus operandi* degli organi dell'Amministrazione finanziaria, che, in sede di accertamento, sarebbero chiamati ad applicare - in luogo di quelli contabili - i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione stabiliti dal T.u.i.r.

In dottrina⁶⁸⁹, tuttavia, si è venuta a delineare un'impostazione meno inflessibile, secondo cui, pur in assenza di uno specifico principio contabile che si occupi di disciplinare la fattispecie concreta, il redattore del bilancio che, nell'elaborare autonome politiche di bilancio, si attenga al criterio di rappresentazione sostanziale, seguendo le indicazioni fornite dall'Oic11, in ogni caso, si colloca pur sempre all'interno del confine tracciato dai principi contabili richiamati dall'art. 83 del T.u.i.r. e ciò, di per sé, varrebbe ad escludere il paventato allontanamento dal principio di derivazione rafforzata, con conseguente retrocessione a criteri di rappresentazione di carattere giuridico-formale⁶⁹⁰. La seconda delle ipotesi meritevoli di un'attenta riflessione riguarda i casi in cui una eventuale riqualificazione delle operazioni - da parte dei verificatori - sulla base di criteri contabili diversi da quelli adottati dall'impresa possa investire quelle rappresentazioni di bilancio che, a seguito di rigorosa dimostrazione, rivelino di integrare una fattispecie di "abuso" dei principi contabili, ossia un uso alterato e distorto delle soluzioni fornite dai principi contabili di riferimento, al solo ed esclusivo fine di ottenere indebiti risparmi

⁶⁸⁹ Si veda M. Marzano, *Corretti principi contabili e sindacato dell'amministrazione finanziaria*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2018, 52.

⁶⁹⁰ Tale soluzione, motivata da ragioni di semplificazione, dovrebbe valere sia nella fase di determinazione dell'imponibile da parte dell'impresa- evitando che la stessa debba trovarsi a gestire un doppio binario contabile-fiscale - sia in quella di accertamento - eliminando le differenze nelle modalità di controllo fiscale tra soggetti Oic e Ias *adopter*

d'imposta o altri vantaggi fiscali⁶⁹¹.

Infatti, nei casi in cui i principi contabili, sia nazionali che internazionali, consentano di scegliere tra due o più soluzioni contabili, tutte ugualmente percorribili, l'Agenzia delle entrate potrebbe contestare al contribuente di aver adottato un determinato comportamento contabile al solo fine di conseguire un vantaggio fiscale⁶⁹².

Su questa scia di pensiero sembra collocarsi anche la Guardia di Finanza, che nella Circolare n. 1/2018 ha affermato che resta salva la possibilità di sottoporre a sindacato di merito le decisioni assunte dall'impresa in ordine alla valutazione e alla stima di certe voci di bilancio, laddove esistano specifiche disposizioni che lo consentono. Il riferimento è a quelle norme previste per il contrasto di fenomeni elusivi, volte all'aggiramento di obblighi e divieti posti dall'ordinamento tributario⁶⁹³. Tale presa di

⁶⁹¹ Tale indirizzo è avvalorato anche dalla giurisprudenza di legittimità. A conferma si veda quanto affermato da Cass. 30 luglio 2018, n. 20122, secondo cui la possibilità per gli Uffici fiscali di rettificare il bilancio, contrastando i criteri di redazione adottati dal contribuente, è implicitamente prevista da tutte le norme antielusive. Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, si segnala la sentenza di Comm. trib. prov. di Milano 19 giugno 2017, n. 4235 che, occupandosi di una contestazione sui diversi metodi di contabilizzazione delle operazioni di *leasing*, ha statuito che l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di sindacare le opzioni di rilevazione contabile, a meno che non celino manovre elusive. Considerazioni analoghe sono riscontrabili anche nella sentenza di Comm. trib. reg. Friuli Venezia Giulia 14 settembre 2015, n. 331.

⁶⁹² Si tratta di un'eventualità già esplicitamente ammessa dall'Agenzia delle entrate con riguardo ai soggetti Ias/lfrs *adopter* nella Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, laddove l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che *"qualora i principi contabili internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali"*. In questa direzione si veda, inoltre, Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, Sez. II, sentenza del 19 giugno 2014, n. 280: nella controversia oggetto di esame da parte dei giudici di merito l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto il *"proprio diritto a sindacare le opzioni adottate dalla società contribuente quando, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultano finalizzate a conseguire indebiti vantaggi fiscali"*. Tuttavia, nel caso di specie, si trattava di un'ipotesi in cui i principi contabili internazionali Ias/lfrs prevedevano la possibilità di seguire due diverse rappresentazioni contabili, ciascuna delle quali avente diversi riflessi fiscali. I giudici di merito, accogliendo il ricorso del contribuente, hanno ritenuto di disattendere le motivazioni dell'Agenzia delle entrate poiché la diversa rappresentazione contabile, conseguente alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, non comportava alcuna modifica della natura dell'operazione e, in particolare, della sua *"connotazione patrimoniale"* e non economica e, di conseguenza, non produceva riflessi sulla determinazione del reddito imponibile.

⁶⁹³ Nello stesso senso, con riguardo alla rilevanza dei principi Ias, si era già espressa l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E/2011, laddove aveva precisato – come abbiamo già visto – che *"..., qualora i principi contabili internazionali consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino"*

posizione deve, dunque, inquadarsi nel contesto della nuova disciplina sull'abuso del diritto, e, in particolare dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente⁶⁹⁴.

Tale indirizzo interpretativo, tuttavia, deve essere valutato con estrema cautela e presta il fianco ad alcune critiche.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, la scelta per una soluzione contabile che appaia "meno onerosa" dal punto di vista fiscale non può e non deve automaticamente essere giudicata alla stregua di un comportamento dettato da un intento meramente elusivo o abusivo⁶⁹⁵.

finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali". Tale precisazione sembra lasciare intendere che, al di fuori delle sole ipotesi in cui il redattore del bilancio compie scelte "meramente discrezionali", in assenza di un "criterio direttivo" e possa, eventualmente, ravvisarsi una fattispecie di "abuso" dello strumento contabile, le scelte contabili non possano formare oggetto di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria. Sullo stesso solco si colloca anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le risultanze di bilancio, se correttamente redatte, valgono indubbiamente anche ai fini fiscali, a meno che esse, se comportanti una riduzione del reddito imponibile, non contrastino palesemente con i criteri che presiedono alla corretta rappresentazione della situazione dell'impresa, in base alle norme del Codice civile (si veda Cass. 7 settembre 2018, n. 21809, relativa ad un caso di errata valutazione delle rimanenze finali).

⁶⁹⁴ Con l'attuazione della legge delega dell'11 marzo 2014, n. 23, ad opera del d. lgs. del 5 agosto 2015, n. 128, è stata introdotta nell'ordinamento tributario italiano una clausola generale antielusiva, attraverso l'inserimento *ex novo* nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente dell'articolo 10-bis e l'abrogazione espressa dell'art. 37-bis del D.p.r. n. 600 del 1973. In base a tale nuova disposizione configura abuso del diritto "una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi tributari indebiti". La norma individua tre elementi fondamentali che devono sussistere per considerare una operazione come elusiva: l'assenza di sostanza economica, il rispetto formale delle norme fiscali, l'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali. Si considerano operazioni prive di sostanza economica "i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico nel loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato" (art. 10-bis, comma 2, lett. a), legge n. 212/2000). Si tratta di una disposizione ora a carattere generale e non più circoscritta ai soli casi tassativamente indicati dall'articolo 37-bis, D.p.r. n. 600 del 1973. In particolare, mentre quest'ultima disposizione limitava espressamente l'ambito oggettivo della sua applicazione alle operazioni indicate nel terzo comma - tra cui, alla lett. f) figuravano espressamente operazioni, da chiunque effettuate, aventi ad oggetto le valutazioni e le classificazioni delle partecipazioni in bilancio - con conseguente inopponibilità delle stesse all'Amministrazione finanziaria, l'ambito applicativo della nuova norma può estendersi fino a comprendere altre fattispecie oltre a quelle riguardanti le classificazioni delle partecipazioni, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, anche le valutazioni.

⁶⁹⁵ In tal senso G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, cit., 27. Secondo l'Autore "nel momento in cui rinvia alla normativa contabile, quella tributaria inevitabilmente assume come propria la possibilità di scegliere tra le diverse impostazioni che la prima offre. In altre parole, l'opzione contabile diventa opzione fiscale, e l'opzione fiscale, per definizione, può connettersi anche soltanto (anzi, tipicamente si connette unicamente) a logiche di risparmio d'imposta.". Allo stesso modo, come è stato osservato da G. Fransoni, *Appunti su abuso del diritto e "valide*

In proposito, preme ricordare che laddove la normativa contabile, a cui quella tributaria fa rinvio, preveda la possibilità, del tutto legittima, di scegliere tra diverse opzioni tutte parimenti possibili, la circostanza che la scelta ricada sull'opzione che offre i maggiori vantaggi dal punto di vista fiscale non può automaticamente condurre alla conclusione che il risparmio d'imposta così ottenuto sia da qualificarsi come indebito e, perciò, come tale, sia inopponibile all'Amministrazione finanziaria, con conseguente possibilità di disconoscimento da parte della stessa⁶⁹⁶. A tale scopo, l'ente accertatore dovrebbe essere in grado di dimostrare, attraverso elementi di prova ben circostanziati, che la condotta del contribuente si appalesi come manifestamente incoerente, irrazionale, contraria ai comuni canoni della ragionevolezza economica e, per tale ragione, appaia contraddistinta da evidenti intenti elusivi⁶⁹⁷, proponendosi quale unico obiettivo il

ragioni economiche", in Rassegna Tributaria, 2010, 951, "tutte le scelte tra regimi fiscali alternativi non possono essere mai oggetto ... di un utilizzo fiscale "distorto" – inteso come privo di valide ragioni extra fiscali – e questo perché non vi può essere altro motivo alla base dell'opzione che quello fiscale".

⁶⁹⁶Si veda in tal senso, v. G. Zizzo, *Il principio di derivazione a dieci anni dall'introduzione dell'IRES*, cit., 1303.

⁶⁹⁷ Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui le scelte discrezionali del redattore del bilancio si traducano in comportamenti finalizzati ad ottenere classificazioni di bilancio fedeli alla realtà, ma artatamente finalizzati al conseguimento di vantaggi fiscali comunque indebiti. Di tale avviso si è recentemente dimostrata anche la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui le risultanze di bilancio, se correttamente redatte, valgono anche ai fini fiscali a meno che esse, se comportanti una riduzione del reddito imponibile, non contrastino palesemente con i criteri che presiedono alla corretta rappresentazione della situazione dell'impresa, in base alle norme del Codice civile (si veda Cass. 7 settembre 2018, n. 21809, relativa ad una controversia avente ad oggetto l'errata valutazione di rimanenze finali). Un'ulteriore ipotesi riguarda, ad esempio, le incoerenti modifiche del piano di ammortamento dei beni strumentali, che le sentenze di Cassazione 14 ottobre 2015, n. 20680 e 17 ottobre 2014, n. 22016 hanno ritenuto contestabili da parte degli Uffici fiscali, qualora immotivate ed in contrasto rispetto alle disposizioni civilistiche. Nell'ultima sentenza citata la Corte aveva accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, che aveva contestato ad un'impresa di aver modificato l'aliquota di ammortamento di un bene senza darne specifica motivazione in nota integrativa. I giudici di legittimità hanno statuito che "la continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è infatti uno dei cardini della determinazione dei risultati ed è condizione essenziale della comparabilità dei bilanci, come specificamente prescritto dall'art. 2423-bis, n. 6), c.c. 'principi di redazione del bilancio' in forza del quale 'nella redazione del bilancio (...) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro', salvo 'casi eccezionali', con la prescrizione che 'la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico". Da ciò deriva che l'indicazione dei criteri di valutazione adottati, dei loro impatti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico e della loro tendenziale uniformità nel corso del tempo, è condizione necessaria per la corretta redazione del bilancio. Il cambiamento degli stessi e, di conseguenza, del criterio di ripartizione dei valori da ammortizzare, può essere ammesso soltanto in casi eccezionali e dandone specifica motivazione nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice civile. Tale obbligo della continuità di applicazione dei criteri di valutazione si pone, dunque, quale limite alla discrezionalità

conseguimento di un indebito risparmio d'imposta, a meno che, ovviamente, il contribuente non sia in grado di dimostrare, con idonea prova contraria, la coerenza della propria condotta rispetto ai principi contabili Oic⁶⁹⁸.

Diversamente, il sindacato sulla semplice scelta effettuata in sede di redazione del bilancio, ancorché comportante un risparmio d'imposta, si tradurrebbe in un'inammissibile ingerenza da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito della gestione aziendale⁶⁹⁹.

In secondo luogo, la soluzione prospettata dalla prassi pone anche rilevanti problemi di ordine pratico, in quanto non bisogna dimenticare che tra le motivazioni che originariamente avevano indotto il legislatore a prevedere il principio di derivazione rafforzata, sia per i soggetti Ias/Ifrs *adopter* che per i soggetti Oic *adopter*, vi era una

dei redattori del bilancio allo scopo di favorire la comparabilità dei bilanci nel tempo ed eliminare l'utilizzo delle 'politiche di bilancio' al fine di occultare gli effettivi risultati dell'esercizio, attraverso un cambiamento *ad hoc* dei criteri valutativi. In particolare, non possono ritenersi casi eccezionali che legittimino il cambiamento dei criteri valutativi "quelli legati ad eventuali esigenze della società in tema di ottimizzazione del carico fiscale sul reddito imponibile". Si veda D. Liburdi- M. Sironi, op. ult. cit. A commento di tali sentenze, la dottrina ha affermato che la contestazione "può e deve essere mossa, ove abbia comportato un danno erariale, soltanto se la soluzione adottata sul piano contabile sia incompatibile con la normativa civilistica di riferimento, perché in aperta violazione dei principi e dei criteri previsti o palesemente irragionevole in relazione alla scelta gestionale sottostante". Sul punto, cfr. E. Mattesi, *Accertamento in base ai principi Oic e difesa del contribuente*, in *Il fisco*, 2/2019, 116, A. Contrino, *Rapporti bilancio/dichiarazione e poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria*, in *Corr. Trib.*, n. 2/2015, pag. 91 ss. Sempre con riguardo al tema delle procedure di ammortamento, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 giugno 2005, n. 78/E, ha affermato che gli ammortamenti fiscali non possono essere effettuati in modo avulso dalle indicazioni di bilancio, con ciò impedendo alle imprese di poter realizzare fenomeni di arbitraggio fiscale. Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di merito ha più volte rimarcato che i criteri di ammortamento vanno rigidamente applicati in ambito fiscale, prescindendo dalle politiche di bilancio eventualmente attuate dalle imprese (si veda, *ex multis* Comm. trib. reg. Bari 3 febbraio 2012, n. 15).

⁶⁹⁸ Ad esempio, la difesa del contribuente potrebbe fondarsi sulle informazioni fornite nella Nota integrativa ex art. 2427 Codice civile, che costituisce parte integrante del bilancio e che assolve alla funzione di illustrare e motivare le ragioni di determinate scelte contabili. Si veda E. Mattesi, *Accertamento in base ai principi Oic e difesa del contribuente*, in *Il fisco*, 2/2019, 116.

⁶⁹⁹ Come sostenuto da G. Zizzo, op. ult. cit., 27, "quando la soluzione contabile (in particolare sotto il profilo della classificazione) è espressiva di una decisione gestionale, riflettendo la scelta degli organi di gestione di intraprendere determinate attività o di imprimere ai beni determinate funzioni, si deve escludere che l'Amministrazione finanziaria abbia il potere di sindacare la decisione in sé, posto che, ovviamente, quest'ultima non si può sostituire ai predetti organi nella definizione delle strategie aziendali. Può, invece, controllare la corrispondenza tra la decisione effettivamente assunta, per come ricostruibile sulla base di tutte le circostanze del caso, e la sua rappresentazione in bilancio, ancorché la difficoltà di distinguere il profilo della decisione da quello della sua rappresentazione inevitabilmente releghi la rettifica a casi nei quali ricorra una incongruenza macroscopica tra i due profili".

esigenza di semplificazione del procedimento di determinazione della base imponibile Ires, che conducesse, nel contempo, sia ad una riduzione degli oneri amministrativi in capo alle imprese sia ad una maggiore efficienza e semplificazione del procedimento di accertamento della stessa base imponibile da parte degli organi verificatori. Se, a fianco di tale scelta, viene anche prevista la possibilità di sindacare in sede di accertamento le scelte contabili effettuate dal redattore del bilancio ogni qualvolta le stesse possano decretare l'effetto di una riduzione del gravame fiscale, tale obiettivo di semplificazione amministrativa e di attribuzione di certezza al dato contabile può risultare vanificato, con il rischio di ingenerare nei contribuenti una maggiore incertezza in ordine alle conseguenze dei comportamenti contabili adottati, e di alimentare una accesa conflittualità tra gli stessi e l'Amministrazione finanziaria, con conseguente incremento degli oneri a carico dell'intero sistema, contrariamente all'obiettivo che in origine si tentava di perseguire⁷⁰⁰.

In dottrina⁷⁰¹ è stato messo in evidenza come le difficoltà che si riscontrano in questo campo e la complessità del tema della sindacabilità delle scelte di bilancio abbiano già indotto il legislatore in passato ad attuare alcuni interventi normativi volti a facilitare in qualche modo il compito dell'Amministrazione finanziaria. In questa prospettiva si verrebbe a collocare l'introduzione, ad opera della legge n. 244 del 2007, di una gravosa sanzione a carico dei revisori legali che, nella relazione al bilancio, dovessero omettere di effettuare i rilievi che per legge sarebbero stati tenuti ad effettuare, purché da tali omissioni discendano infedeltà nella dichiarazione dei redditi o Irap (art. 9, 5° comma, del d. lgs. n. 471 del 1997). Questa misura sembrerebbe diretta a attribuire una sorta di

⁷⁰⁰ In dottrina è stato anche paventato il rischio che tale tentativo, da parte degli organi verificatori, di ravvisare finalità abusive nell'utilizzo dei principi contabili possa sconfinare in un arbitrario sindacato sulle scelte di rappresentazione contabile, finendo per ridurre ingiustificatamente quei margini di opportuna discrezionalità che la norma civilistica e la tecnica contabile hanno finora sempre ammesso. Si veda R. Pignatone, *Scelte imprenditoriali e valutazione dell'Agenzia delle Entrate*, cit., 23.

⁷⁰¹ Si veda G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, cit. 29. Secondo l'Autore, anche un'eventuale relazione di revisione redatta senza rilievi non impedisce in linea di principio all'Amministrazione finanziaria di procedere ugualmente ad una rettifica dell'imponibile, ma semmai potrebbe richiedere di rafforzare ulteriormente la motivazione dell'avviso di accertamento.

investitura in capo ai revisori, in quanto organi terzi e indipendenti, dotati di elevata professionalità e competenza tecnica, al ruolo di ausiliari dell'Amministrazione finanziaria, deputati a prevenire violazioni e abusi da parte delle società nell'applicazione dei principi contabili e a denunciare la commissione delle stesse.

Infine, un altro problema delicato che impone una riflessione più meditata è quello riguardante le modalità e gli strumenti attraverso cui l'Amministrazione finanziaria può sollevare contestazioni con riguardo alle classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali delle voci di bilancio per effetto di una applicazione dei principi contabili difforme da quella corretta, ossia se tale rettifica debba avvenire attraverso lo strumento dell'accertamento tributario, disciplinato dalle norme del D.p.r. n. 600 del 1973, ovvero attraverso l'autonoma impugnativa del bilancio, secondo le disposizioni del Codice civile. La soluzione della questione appare gravida di conseguenze, sia sotto il profilo dell'individuazione del giudice competente a dirimere la controversia (ossia, se la giurisdizione appartenga al giudice ordinario ovvero al giudice tributario), sia sotto il profilo del termine di decadenza previsto per proporre l'azione di accertamento in rettifica.

Se si optasse per la soluzione dell'impugnativa di bilancio, secondo le regole previste dal Codice civile, innanzitutto l'azione andrebbe promossa davanti al giudice ordinario ed entro termini di decadenza molto più stringenti – e per tale ragione, incompatibili – rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'azione accertatrice da parte dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 43 del D.p.r. n. 600 del 1973⁷⁰².

Inoltre, occorre operare una preliminare importante distinzione tra i vizi che affliggono le delibere di approvazione del bilancio, che possono scindersi in due tipologie. Infatti, da un lato, il bilancio di esercizio può presentare vizi ed irregolarità che riguardano il

⁷⁰² L'articolo è stato modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto che *“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione della dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”*.

procedimento di formazione dello stesso. In tal caso, la relativa delibera di approvazione, di regola, è annullabile, ai sensi dell'art. 2377 del Codice civile, mentre può essere nulla, ai sensi dell'art. 2379 del Codice civile, in caso di mancanza di convocazione dell'assemblea per la sua approvazione o di mancanza del verbale.

Dall'altro lato, il bilancio di esercizio può presentare anche vizi e irregolarità che investono il suo intrinseco contenuto, qualora lo stesso venga redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza. La legge non regola espressamente le conseguenze di tali violazioni e tuttora non si registrano opinioni concordanti, sebbene tenda a prevalere in dottrina e soprattutto in giurisprudenza la tesi della nullità della delibera di approvazione del bilancio che sia affetto da tali vizi⁷⁰³. Ciò in quanto è opinione diffusa che la delibera di approvazione di un bilancio che non rispetti i principi di chiarezza e precisione abbia oggetto (ossia contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili poste a tutela di un interesse generale⁷⁰⁴. Tuttavia, a fronte di questa rigorosa conclusione, sia la giurisprudenza che lo stesso legislatore hanno tentato di porre degli argini al potenziale rischio di proliferazione incontrollata delle azioni di nullità contro la delibera di approvazione di un bilancio affetto da vizi di contenuto⁷⁰⁵.

⁷⁰³ Si veda G.F. Campobasso, *Diritto commerciale- 2 Diritto delle società*, Utet giuridica, 2015, 479 e ss.

⁷⁰⁴ A tale conclusione è giunta la dottrina (si veda Colombo e successivamente Balzarini, Bocchini, Di Sabato, Fortunato, Jaeger) e la giurisprudenza (si veda, *ex multis*, Cass. 10 giugno 2014, n. 13031). Prima dell'avvento della riforma del diritto societario, parte minoritaria della dottrina contestava tale tesi, ritenendo che potesse essere dichiarata nulla solo la delibera di approvazione di un bilancio radicalmente falso, contenente poste attive o passive fittizie o nel quale fossero state omesse poste attive o passive; mentre la violazione del principio di chiarezza avrebbe comportato una mera irregolarità del bilancio, con conseguente responsabilità in capo agli amministratori. Tuttavia, dopo la riforma del 2003, con la quale è stato attribuito un ruolo di centralità al principio di chiarezza, tali opinioni risultano ormai superate.

⁷⁰⁵ In giurisprudenza si erano venuti a formare due distinti orientamenti. Una prima teoria, che per un certo periodo ha prevalso, riconosceva una supremazia del principio di verità del bilancio al fine di addivenire alla declaratoria di invalidità di una delibera di approvazione dello stesso. A sostegno di tale impostazione veniva posto l'accento sul fatto che i precetti della chiarezza e della precisione rappresentano strumenti funzionali a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale ed economica della società (principio di verità) e si raggiungeva la conclusione per cui la violazione delle norme in tema di chiarezza nella redazione del bilancio poteva sfociare nella nullità della delibera solo allorquando tali vizi fossero stati tali da arrecare una reale compromissione della funzione informativa di bilancio, con effettivo pregiudizio per i soci e per i terzi. Di converso, non si sarebbe avuta nullità della delibera quando i vizi di chiarezza fossero stati soltanto

marginali e trascurabili, tali da non realizzare una tale compromissione della rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio. Una seconda tesi negava che la rilevanza del precetto di chiarezza dovesse restare subordinata al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio e tendeva ad affermare l'autonomia del medesimo precetto. Tale orientamento faceva leva sull'essenzialità della funzione informativa del bilancio e ravvisava l'illiceità dello stesso ogni qual volta la violazione dei precetti inderogabili di legge, posti a presidio della sua formazione, impedisse di comprendere con pienezza e sufficiente chiarezza le informazioni richieste dalla legge con riguardo alle singole poste contabili e, dunque, non soltanto allorché la violazione della normativa in tema di bilancio avesse comportato una divergenza tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dava contezza. In base a questo secondo orientamento il principio di chiarezza non risulta subordinato e strumentale rispetto a quello di verità. La violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio avrebbe reso nulla la delibera di approvazione dello stesso ogni qualvolta fossero stati in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi fosse stata insignificante o trascurabile. Non poteva più ritenersi condivisibile l'indirizzo che, muovendo dall'assunto dell'esistenza di un nesso di strumentalità tra il principio di chiarezza e quello di verità, finiva per subordinare il primo al secondo. Invero, la reciproca autonomia dei due principi è stata, infine, pacificamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione (si veda Cass., SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27, Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 2 maggio 2007, n. 10139; Cass. n. 4120/2016) che ha sancito la nullità di delibere di approvazione dei bilanci che presentino esclusivamente vizi di chiarezza, purché non marginali o insignificanti. L'art. 2423, 2° comma, del Codice civile, attribuisce specifica ed autonoma rilevanza al principio di chiarezza, che dunque non può essere ridotto al rango di mero elemento di supporto al principio di verità, funzionale alla concreta realizzazione dello stesso. Nella disciplina legale del bilancio il principio di chiarezza assume un'autonoma valenza dal momento che l'obiettivo che si è posto il legislatore è quello di garantire non solo la veridicità e la correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Secondo parte della dottrina, chiarezza è sinonimo di evidenza (termine utilizzato nell'art. 2217 dello stesso Codice civile) e di trasparenza, analiticità e intellegibilità delle voci in maniera adeguata a soddisfare le esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine e della formazione del risultato di bilancio e delle ragioni per cui una determinata posta contabile è stata qualificata in un certo modo, dal momento che i semplici dati numerici, ancorché corretti nella loro dimensione quali-quantitativa, non appaiono sufficienti a fornire un'informazione comprensibile circa le modalità della loro formazione. Oltretutto, come già illustrato nel primo capitolo, tra le funzioni fondamentali del bilancio vi è quella di fornire ai soci e ai terzi tutte le informazioni prescritte dalla legge, quindi, non soltanto quelle riferite alle risultanze conclusive dei prospetti contabili, ma anche quelle necessarie a comprendere le modalità di qualificazione, classificazione e contabilizzazione delle singole voci che compongono i prospetti di bilancio. Un bilancio poco chiaro da questo punto di vista viola tali prescrizioni, poste a salvaguardia di tale finalità informativa del bilancio, e pregiudica, dunque, gli interessi tutelati dalla normativa in tema di bilancio di esercizio, sebbene i dati in esso riportati non risultino contrari al vero, nella loro dimensione contabile. In definitiva, secondo tale nuovo orientamento, ormai consolidato, l'analisi dei precetti normativi esclude che si possa riconoscere una supremazia del principio di verità su quello di chiarezza. Ne consegue che la nullità della delibera di approvazione del bilancio può trovare giustificazione nella riscontrata violazione del precetto di chiarezza, non essendo necessario che sia accertata anche la lesione del principio di verità. Sempre sulla scia di questo filone giurisprudenziale si cita una recente sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2017, n. 10620, in cui lo stesso ha affermato che *“ai fini della verifica giudiziale dell'ottemperanza al canone legale di chiarezza possono assumere rilievo i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio, e questo non perché divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione; quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare, in modo tale che l'originario difetto di chiarezza possa ritenersi rimosso e con esso l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette*

Il legislatore ha, infatti, previsto un limite all'impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci, dapprima con riguardo ai soli bilanci delle società sottoposte a revisione contabile obbligatoria (con l'art. 6 del d.p.r. n. 136 del 1975, ora art. 157 del Tuf), successivamente estendendo lo stesso a tutte le società per azioni con la riforma del 2003, che ha introdotto l'art. 2434-*bis* del Codice civile, il cui 1° comma prevede che le azioni di annullabilità e di nullità della delibera di approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che è intervenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo⁷⁰⁶. Si tratta di un termine alquanto stringente, se si pensa che il termine

a garantirne la chiarezza, avendo l'attore già ottenuto per effetto dei chiarimenti il quantum di chiarezza esigibile per legge". L'art. 2379 del Codice civile prevede che le delibere nulle possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e, quindi, spetta all'attore che chiede la dichiarazione di nullità di una delibera assembleare, dimostrare il proprio interesse alla pronuncia giudiziaria richiesta. Egli è, dunque, gravato dell'onere di dimostrare l'attualità della lesione di un proprio diritto ed il conseguente pregiudizio subito, non essendo ad esempio *ex se* sufficiente allegare la qualità di socio (ove l'impugnativa sia da questo posta in essere) all'interno della società. Come statuito dalla Suprema Corte (si veda Cass., Sez. I Civile, sentenza del 9 maggio 2008, n. 11554), nel caso di azione volta a far dichiarare la nullità di una delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, è necessario un interesse concreto e attuale ad agire, talvolta ravvisato nell'interesse attuale a conoscere la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società. L'attore che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza, di una o più poste contabili contenute nel bilancio, ha l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legale vigenti ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato configura o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è portatore. Si veda C. Sottoriva, *La redazione del bilancio di esercizio secondo il d. lgs. n. 139 /2015 e secondo i principi contabili*, Wolters Kluwer, 5 e ss. Nello stesso senso si veda anche sentenza del Tribunale di Napoli Sez. spec. in materia di imprese, del 29 giugno 2018, la quale ha precisato che il pregiudizio non deve essere necessariamente di natura patrimoniale, ben potendo invece consistere nella lesione del diritto a ricevere dal bilancio un'informazione corretta in merito alla consistenza patrimoniale della società ed alla sua efficienza economica, connessa o meno ad un pregiudizio economico circa il valore della partecipazione per effetto dell'alterata o incompleta esposizione dei dati di bilancio.

⁷⁰⁶ La *ratio* di tale preclusione è rinvenibile nella presunzione assoluta del venir meno dell'attualità dell'interesse a conseguire l'annullamento o la declaratoria di nullità delle delibere di approvazione dei bilanci precedenti (art. 100 c.p.c.). In sostanza, essa poggia sulla constatazione che, di norma, con l'approvazione del bilancio relativo al periodo successivo viene meno o, comunque, risulta fortemente attenuato l'interesse del socio o dei terzi a richiedere l'accertamento del bilancio precedente, giacché se i vizi sono stati emendati nel secondo bilancio, il giudizio del socio o del terzo sulla consistenza patrimoniale della società si baserà sui dati di quel bilancio e non più tanto su quelli del bilancio precedente che assurgeranno, così, ad antecedente storico e, quindi, non più "attuale", mentre nel caso di vizi tramandati e recepiti anche nel bilancio dell'esercizio successivo, allora l'azione potrà comunque essere proposta (con riferimento all'ultimo bilancio), in quanto è ragionevole ritenere che l'interesse del socio o del terzo sia quello di ottenere la declaratoria di nullità di quel bilancio. Tuttavia, la necessità che l'interesse alla pronuncia di nullità della delibera sussista non solo al momento della proposizione della domanda, ma permanga fino al momento della decisione della controversia, ha indotto ad interrogarsi sulla portata e sulla possibile estensione del presupposto processuale prescritto dall'art. 2434 *bis* c.c. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono

ordinario di decadenza per esercitare l'azione di nullità contro le delibere assembleari, in generale, è di tre anni (mentre è imprescrittibile l'azione di nullità contro le delibere che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili).

Orbene, tornando alla questione fondamentale che ci occupa, pare opinione ormai pacifica e condivisa che la possibilità di contestare le risultanze del bilancio civilistico da parte dell'Amministrazione finanziaria possa svolgersi attraverso gli strumenti apprestati dalla disciplina dell'accertamento tributario, contenuta nel D.p.r. n. 600 del 1973, senza percorrere la strada più gravosa e impervia dell'impugnativa del bilancio.

La questione è stata oggetto di dibattito in dottrina⁷⁰⁷ e sulla stessa si è pronunciata espressamente anche l'Amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 73 del 1994. Secondo la ricostruzione proposta dalla dottrina, allorché la disposizione tributaria recepisca il dato di bilancio nella dimensione civilistica, l'Amministrazione può,

che non sussista un interesse ad agire meritevole di tutela, ove - pur in presenza di un'impugnazione tempestiva della delibera - le questioni sollevate con l'impugnazione siano *medio tempore* già state decise da sentenze passate in giudicato, ancorché relative ad altri bilanci. Si veda F. Fanti, *I mutevoli connotati dell'interesse all'impugnazione di una delibera di approvazione di bilancio nulla*, in *Le società*, 7/2019, 827.

⁷⁰⁷ In verità, in dottrina si tendeva ad escludere, con argomentazioni differenti, un autonomo potere in capo all'Amministrazione finanziaria di impugnare il bilancio d'esercizio. Si veda, ad esempio, I. Manzoni, *Fisco, le possibili azioni contro il falso in bilancio*, in *Summa Contabile*, 1996, 6, che ha espresso talune perplessità in ordine alla sussistenza delle condizioni normalmente richieste per proporre un'azione di nullità della delibera assembleare che abbia approvato il bilancio; G. Tinelli, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario: principi generali*, cit., 216, secondo il quale un'eventuale impugnativa di bilancio, incidendo sui valori quantitativi e non sulla disciplina giuridica dei fatti di gestione, rileva direttamente ai fini dell'imposizione, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere alla realizzazione dello stesso risultato, ai fini fiscali, mediante gli strumenti offerti dalla normativa sull'accertamento. Inoltre, i tempi della giustizia civile non si concilierebbero con quelli relativi al termine per esperire l'azione di accertamento, di cui all'art. 43 del D.p.r. n. 600 del 1973. G. Porcaro, *Ires: qualificazioni di bilancio e poteri dell'amministrazione finanziaria (il caso dei proventi e oneri straordinari)*, in *Rassegna Tributaria*, 1997, 101, secondo cui l'ufficio non si è mai dovuto porre il problema di contestare la legittimità civilistica del bilancio poiché il risultato che da quest'ultimo scaturisce si pone come un mero fatto all'interno della determinazione del reddito d'impresa. A. Viotto, *Le classificazioni di bilancio tra determinazione del reddito d'impresa e applicabilità delle norme antielusive*, cit., 84, evidenzia che il potere di contestare le scelte di bilancio può essere considerato implicito al potere di accertamento del reddito effettivamente prodotto. Secondo tale ricostruzione, anche dal punto di vista processuale non dovrebbe essere necessaria l'impugnativa di bilancio poiché dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 546 del 1992, relativo al processo tributario, il giudice tributario è dotato del potere di conoscere in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione rientrante nella propria giurisdizione, anche delle questioni che attengono al rispetto delle regole civilistiche quando la loro violazione ha delle ripercussioni sull'entità della base imponibile.

attraverso l'accertamento contabile, verificare l'esattezza dei dati esposti nel bilancio, senza dover ricorrere all'impugnativa della delibera che ha approvato il bilancio d'esercizio⁷⁰⁸.

⁷⁰⁸ Secondo M. Grandinetti, op. ult. cit., con riguardo ai soggetti che adottano gli Ias/Ifirs per la redazione del proprio bilancio, ma con ragionamento estensibile anche ai soggetti Oic *adopter*, una delle principali conseguenze che scaturiscono dal rinvio operato agli Ias/Ifirs dall'art. 83 del T.u.i.r. vi è quella di rendere rilevante la corretta applicazione degli stessi all'interno della disciplina del reddito d'impresa. *"Pertanto, la base giuridica del controllo amministrativo è data dalle disposizioni sull'accertamento tributario e, in particolare, dall'articolo 39 D.P.R. n. 600/1973 che, al comma 1, lettera b), individua tra le fattispecie dell'accertamento c.d. contabile la verifica dell'esatta applicazione della disciplina sulla determinazione del reddito d'impresa. La disciplina applicabile ai soggetti IAS/IFRS è dunque, quanto al tipo di accertamento esperibile nei confronti di tali soggetti passivi, identica a quella che viene utilizzata per i soggetti non IAS/IFRS"*. In senso conforme si è espressa anche la Corte di Cassazione (si veda sentenza n. 25969 del 20 novembre 2013), secondo cui la verifica della veridicità e correttezza dei dati contabili può essere *"attuata attraverso lo strumento dell'accertamento, senza la necessità di utilizzare la normativa civilistica sull'impugnazione del bilancio"*. La ricostruzione operata dai giudici di legittimità si fonda sul principio di derivazione e sul collegamento tra la disciplina civilistica e quella dell'accertamento, che consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di verificare la corretta allocazione delle poste di bilancio come regolate dalla presupposta disciplina del codice civile. Tuttavia, la Suprema Corte in alcune recenti pronunce (ordinanza del 30 luglio 2018, n. 20122 e ordinanza del 24 agosto 2018, n. 21106) ha espresso un orientamento apparentemente contraddittorio in quanto, da un lato, facendo riferimento alla disciplina del Codice civile in materia di impugnativa del bilancio (segnatamente all'art. 2379 del Codice civile), consentita a chiunque vi abbia interesse, lascerebbe intendere che questa sia la modalità necessaria per rettificare il bilancio. Dall'altro lato, invece, ha ritenuto competente il giudice tributario a conoscere la correttezza della classificazione di bilancio in relazione agli effetti fiscali che ne derivano. Si legge nella motivazione della prima delle citate pronunce (ma con testo sostanzialmente conforme a quello della seconda ordinanza): *"Gli amministratori della società, cui spetta di redigere il bilancio secondo le norme di cui agli artt. 2423 - 2426 c.c., non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e tanto basta ad escludere che il bilancio sia annoverabile fra gli atti che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova, sino a querela di falso, della corrispondenza al vero delle attestazioni che vi sono contenute. Al contrario, l'art. 2379 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di impugnare la delibera di approvazione del bilancio, entro tre anni dalla sua iscrizione, per ottenerne l'annullamento, chiedendo al giudice di valutare se il documento sia stato o meno redatto in conformità dei principi inderogabili di verità e chiarezza previsti dalla legge, senza alcuna necessità di esperire contestualmente querela incidentale di falso (...)* Ciò vale anche per l'azione, di mero accertamento, nella quale non si controverte della validità della delibera di approvazione ma solo della veridicità delle risultanze del bilancio, che non è soggetta al termine triennale di decadenza e che può essere proposta anche incidentalmente ed - a seconda degli strumenti processuali posti a disposizione delle parti dall'ordinamento - in via diretta dall'interessato o (come nel caso di specie, in cui spetta al contribuente di impugnare l'avviso notificatogli dall'amministrazione finanziaria) ad istanza del controinteressato. La possibilità per l'Agenzia delle entrate di rettificare il bilancio, contestando i criteri utilizzati dal contribuente nella sua redazione, al fine di far emergere la sussistenza di un credito tributario evaso o l'insussistenza di quello chiesto a rimborso, è del resto implicitamente prevista da tutte le norme antielusive che consentono all'Ufficio non solo di procedere ad ispezioni e verifiche sulle scritture contabili, ma anche, in presenza di determinati presupposti (come nel caso della L. n. 724 del 1994, art. 30, e L. n. 662 del 1968, art. 3, comma 45), di operare l'accertamento in via presuntiva. Ne consegue che il giudice tributario investito del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento che si fonda sulla riclassificazione delle poste del bilancio è tenuto a valutare, sulla scorta delle risultanze di causa, se detta riclassificazione debba o meno ritenersi corretta e sia idonea a giustificare la maggiore pretesa impositiva od il diniego di rimborso". Per un commento a tale ordinanza si veda M. Damiani, *Sindacato del Fisco sul bilancio e derivazione rafforzata: criticità ed incertezze*, in *Corriere Tributario*, n. 2/2019, 125.

In tale direzione sembra proiettata anche la giurisprudenza di legittimità che in varie occasioni ha rilevato che le risultanze civilistiche sono *“destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastano con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa stabiliti dal codice civile”*⁷⁰⁹.

A giudizio di chi scrive, in ragione soprattutto della maggiore complessità del ricorso alla disciplina delle impugnative delle delibere assembleari di approvazione del bilancio e dell’inconciliabilità che si verrebbe a creare tra i termini ristretti previsti dalla stessa per proporre l’impugnativa e quelli, più ampi di decadenza dell’azione accertatrice, previsti dal diritto tributario, pare condivisibile la tesi prevalente, secondo cui il fondamento giuridico del controllo circa la corretta applicazione dei principi contabili (sia internazionali che nazionali) all’interno della disciplina del reddito d’impresa debba rinvenirsi nelle disposizioni sull’accertamento tributario *“e, in particolare, dall’articolo 39 D.P.R. n. 600/1973 che, al comma 1, lettera b), individua tra le fattispecie dell’accertamento c.d. contabile la verifica dell’esatta applicazione della disciplina sulla determinazione del reddito d’impresa”*⁷¹⁰.

In considerazione, tuttavia, della delicatezza della questione, a giudizio di chi scrive sarebbe quantomeno opportuno estendere in via generalizzata a tale tipologia di accertamento - che presumibilmente nell’immediato futuro verrà ad acquisire una importanza e una dimensione via via crescenti, specie in ragione della più ampia platea dei soggetti coinvolti - la metodologia prevista, con riguardo all’accertamento antiabuso, dall’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)⁷¹¹,

⁷⁰⁹ Si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 23608 del 23 novembre 2011; Corte di Cassazione, sentenza n. 16429 del 23 luglio 2011.

⁷¹⁰ Si veda M. Grandinetti, op. ult. cit.

⁷¹¹ Ciò in aggiunta alle garanzie procedurali già apprestate ai contribuenti sottoposti a verifica fiscale dall’art. 12, 7° comma, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente, in considerazione del fatto che presumibilmente, nella maggior parte dei casi, le contestazioni circa la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento verranno mosse ai contribuenti nell’ambito di verifiche fiscali condotte dagli organi verificatori.

attualmente azionabile nelle sole ipotesi in cui la non corretta applicazione dei principi contabili integri una fattispecie connotata da intenti abusivi. Questo consentirebbe anche di circondare l'azione accertatrice di particolari garanzie a tutela del contribuente, in quanto l'emanazione dell'avviso di accertamento verrebbe preceduta, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una apposita richiesta di chiarimenti, da fornire entro un termine di sessanta giorni, in ordine alle ragioni per cui lo stesso ha ritenuto di adottare una determinata rappresentazione contabile, consentendo, successivamente, di attivare una fase di contraddittorio tra il contribuente medesimo e l'ente accertatore, in cui quest'ultimo verrebbe messo nelle condizioni di poter adeguatamente valutare se tale rappresentazione possa giudicarsi conforme alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento e alle clausole sovraordinate di rappresentazione veritiera e corretta e prevalenza della sostanza sulla forma. L'eventuale avviso di accertamento, da emanarsi qualora le giustificazioni addotte dal contribuente non possano ritenersi condivisibili, dovrebbe recare anche una motivazione rafforzata, a pena di nullità, in ordine alle ragioni per cui l'ente accertatore abbia ritenuto di discostarsi dalle scelte contabili adottate, che hanno avuto ripercussioni sulla determinazione del reddito di impresa, e di disattendere le motivazioni esposte dal contribuente a sostegno di tali scelte.

CONCLUSIONI

Nel corso del presente lavoro, abbiamo visto come il lungo processo evolutivo verso l'attuale assetto contabile di determinazione del risultato di bilancio e, di riflesso, di formazione del reddito imponibile di impresa, sul piano fiscale, abbia tratto origine da un progetto di armonizzazione contabile a livello comunitario, che, nelle originarie intenzioni della Commissione europea, quantomeno nella sua prima fase, avrebbe dovuto perseguirsi solo in relazione al bilancio consolidato, in quanto ad esso veniva riconosciuta una valenza puramente informativa e non strumentale, a differenza di quanto avviene per il bilancio di esercizio, che riveste una funzione essenziale per la determinazione del risultato rilevante ai fini fiscali.

Tale processo di armonizzazione contabile – attraverso la quale si è dato vita al processo di unificazione comunitaria delle norme che disciplinano la redazione dei bilanci delle società di capitali, sotto il profilo delle modalità di rappresentazione, nonché dei criteri di valutazione del patrimonio e della gestione dell'impresa - ha preso avvio alla fine degli anni Settanta del secolo scorso attraverso l'emanazione di una serie di Direttive, il cui obiettivo principale era quello di stabilire un livello minimo di equiparazione fra gli operatori economici attivi in un ambito geografico prettamente europeo e di accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun Paese, ponendo dei limiti alle differenze che gli stessi potevano presentare.

In una fase successiva, preso atto delle criticità affiorate dalla emanazione delle Direttive contabili, che avevano indotto i singoli Stati membri ad approfittare ampiamente dei margini di discrezionalità loro concessi, operando, così, solo un parziale recepimento delle Direttive stesse nel tentativo di salvaguardare il più possibile le proprie peculiari prassi contabili nazionali, è stato avviato un processo di profonda rivisitazione delle norme contabili, improntato ad una loro "standardizzazione", basato su principi profondamente diversi da quelli che avevano permeato, in epoca precedente, l'emanazione delle Direttive contabili.

Il processo di armonizzazione era stato orientato all'emanazione di regole contabili comuni in ambito europeo volte a favorire l'adozione di principi per la redazione del bilancio specificatamente diretti a tutelare gli interessi dei soci e dei terzi in un'ottica di salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, fondati, dunque, sul criterio della prudenza valutativa e sulla valutazione delle voci di bilancio ad un valore non superiore al loro "costo storico".

Il reddito scaturente dall'applicazione di questi principi avrebbe dovuto rappresentare un reddito "distribuibile" ai soci, ossia un reddito scindibile dal patrimonio aziendale senza che ciò arrecasse alcuna lesione all'integrità dello stesso.

Il processo di standardizzazione delle regole contabili, avviato a partire dal 2000 con la Comunicazione della Commissione del 13 giugno 2000 , n. 359, si è, invece, ispirato a principi e logiche profondamente diversi, in quanto in questa seconda fase l'obiettivo principale è stato quello di realizzare una effettiva integrazione dei mercati finanziari europei e di migliorare la comunicazione finanziaria e l'informativa resa all'esterno dalle imprese, in modo da ridurre anche il costo per l'acquisizione del capitale da parte delle stesse. L'esigenza, dunque, di promuovere lo sviluppo, l'efficienza e l'integrazione dei mercati finanziari ha dato impulso all'implementazione della "informativa societaria", i cui destinatari privilegiati (*primary users*) non si identificavano più (soltanto) negli amministratori o negli stessi soci, in funzione delle decisioni gestorie ed organizzative che gli stessi erano chiamati ad assumere internamente, bensì negli investitori, in funzione delle loro decisioni strategiche di investimento. In questo mutamento di prospettiva, dettato dal nuovo scenario a livello globale, il reddito veniva ad assumere la connotazione di grandezza tendente a rappresentare l'accrescimento del valore economico del patrimonio aziendale in un determinato arco temporale.

Tale importante mutamento di prospettiva si è concretizzato nell'emanazione del Regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, con il quale è stata conferita "piena cittadinanza" ai principi contabili internazionali

come *set* di regole comuni a livello dell'Unione Europea, in quanto riconosciuto come il più idoneo a fornire agli *stakeholders* informazioni utili al fine di poter assumere nella maniera più razionale possibile le proprie decisioni di investimento.

L'adozione dei principi contabili internazionali ha inciso in misura maggiore sulla redazione dei bilanci di esercizio, ove problemi quali la distribuibilità dei dividendi, la protezione dei creditori e dei terzi in generale, e la conseguente rilevanza fiscale del risultato scaturente dai prospetti contabili hanno assunto un maggior peso di quanto non avvenisse per il caso dei bilanci consolidati, il cui l'obiettivo preminente è rimasto quello di trasmettere al pubblico l'informazione economico-finanziaria dell'intero gruppo di imprese.

In tal modo, è indirettamente sorto un problema di ordine fiscale per gli Stati, soprattutto per quelli che si avvalgono del principio di derivazione del reddito imponibile di impresa dal risultato del bilancio civilistico-contabile.

Sebbene, infatti, la scelta di applicare i principi contabili Ias/Ifrs al bilancio delle società sia stata inizialmente salutata con favore, in quanto si riteneva che la stessa avrebbe contribuito a migliorare le informazioni sulle *performances* economico-finanziarie comunicate al di fuori del contesto societario, a garantire una maggiore comprensibilità delle stesse da parte di azionisti, istituti finanziari, creditori ed analisti finanziari su scala internazionale, grazie all'utilizzo di un linguaggio contabile comune su scala globale, e ad assicurare, così, la piena comparabilità dei bilanci di esercizio di tutte le società con titoli quotati, operanti in Paesi diversi, tuttavia essa ha portato con sé anche una serie di esiti problematici, in quanto ha aperto le porte, negli ordinamenti fiscali degli Stati membri, alla filosofia economica e finanziaria che connota tipicamente tali principi.

Fin da subito sono stati sollevati dubbi in ordine alla effettiva necessità di ampliare il perimetro applicativo dei principi contabili, facendovi rientrare anche i bilanci delle società non quotate e, di conseguenza, sui risvolti pratici che tale scelta avrebbe implicato.

Abbiamo visto, infatti, come lo scopo dichiarato di tale applicazione estensiva fosse quello di garantire la predisposizione di una informazione contabile di elevata qualità, utile ai fini della creazione di una “piattaforma comune”, in modo da evitare la presenza all’interno dello stesso contesto socio-economico di riferimento di un doppio modello contabile, quello internazionale e quello nazionale.

Tale finalità, tuttavia, è apparsa sproporzionata ed eccessiva rispetto alla situazione concreta delle realtà aziendali che operavano - ed operano - a livello europeo, in quanto il modello imposto dai principi contabili internazionali è stato, fin dalle sue origini, concepito appositamente per essere calato in quei contesti socio-economici in cui il canale di finanziamento delle realtà produttive è costituito principalmente dall’accesso ai mercati finanziari.

In ambito europeo, invece, il substrato economico è caratterizzato dalla presenza di una elevata percentuale di realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, a ristretta e concentrata base azionaria. Queste imprese vedono protagonisti, tra i principali destinatari della loro informativa di bilancio, i finanziatori (in modo particolare, il sistema bancario, dal quale tradizionalmente si ritrovano a dover dipendere in gran misura quanto alle modalità di raccolta dei propri mezzi finanziari), i lavoratori dipendenti, l’Amministrazione finanziaria ed i fornitori.

Tutti questi soggetti hanno quale principale interesse – prima ancora di quello di soppesare una concreta e proficua prospettiva di investimento delle proprie risorse – quello di appurare il mantenimento degli equilibri aziendali (patrimoniale, finanziario ed economico) a valere nel tempo.

L’impostazione tipica dei principi contabili internazionali, mirante essenzialmente a soddisfare le esigenze e garantire le aspettative dell’investitore frazionale, pertanto, difficilmente riesce a conciliarsi con le caratteristiche, con gli interessi e con le istanze provenienti dalle piccole e medie imprese che rappresentano le realtà economiche prevalenti all’interno del tessuto imprenditoriale che connota le diverse aree geografiche

dell'Europa Continentale, le quali, invece, privilegiano una prospettiva di neutralità dell'informativa di bilancio, mirante a non favorire nello specifico alcuna delle aspettative particolari dei vari portatori di interessi.

Il problema che si era posto era, dunque, quello di verificare la necessità di innestare su una concezione tradizionalmente garantista e conservatrice, che concepisce il bilancio di esercizio come uno strumento posto a presidio dell'effettività e dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei terzi, *in primis* dei creditori e dei soci, una ben diversa e contrapposta concezione la quale, ponendo al vertice della scala gerarchica il profilo informativo e decisionale degli investitori sui mercati finanziari, vede nel bilancio di esercizio quel supporto documentale indispensabile a tutti i suoi destinatari primari al fine di consentire loro di assumere nel modo più consapevole e proficuo possibile le proprie decisioni di investimento. Da questo punto di vista, diventa essenziale che il bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali presenti dati non solo storici e consolidati, diretti a relazionare gli azionisti attuali in ordine alle *performances* economico finanziarie raggiunte dalla società nell'anno appena trascorso e a consentire ai creditori di sperimentare la solidità patrimoniale della stessa, ma anche e soprattutto informazioni di tipo prospettico, in grado di mettere in evidenza la capacità dell'impresa di generare flussi di benefici economici futuri (sotto forma di utili e dividendi), in base a una visione del tutto avveniristica. Tale innovativo approccio richiede, dunque, di abbandonare le logiche prudenziali di valutazione delle voci di bilancio basate sul tradizionale criterio del "costo storico" per abbracciare il più sovversivo criterio di valutazione basato sul *fair value*, che consente di raffigurare il valore economico intrinseco degli elementi attivi e passivi facenti parte del patrimonio aziendale. Ciò, se da un lato, contribuisce a far sì che l'informativa contenuta in un bilancio redatto in base agli Ias/Ifrs rispecchi più fedelmente il valore corrente che il mercato finanziario riconosce all'impresa, dall'altro lato, presenta alcune insidie, in quanto lo scenario ideale per poter applicare i metodi del *fair value* e del *mark to market* è quello caratterizzato da

mercati efficienti, che incorporano nei prezzi tutte le informazioni riferite all'evoluzione futura delle aziende, e connotati dalla presenza di investitori razionali, che perseguono quale unico obiettivo quello di massimizzare il profitto ritraibile dai loro investimenti, procedendo a frequenti negoziazioni.

Tuttavia, tale astratto scenario è molto difficile da riscontrarsi nella realtà, soprattutto in periodi di forte crisi, in cui la determinazione del *fair value* finisce per essere sospinta fortemente dalle fluttuazioni dei mercati finanziari, generando un effetto di maggiore volatilità sui risultati economici delle imprese.

L'utilizzo di tali criteri, inoltre, è tutt'altro che agevole in quanto richiede un notevole sforzo informativo, *in primis*, da parte della stessa azienda, che dovrà reperire informazioni in maniera sempre più tempestiva (quasi in tempo reale) e, una volta ottenute, elaborarle, facendo ricorso a modelli matematici, calcoli probabilistici, regole statistiche, tecniche attuariali.

La predisposizione di una simile informativa di bilancio implica un sensibile incremento degli oneri amministrativi e, per tale ragione, rischia di sortire l'effetto opposto a quello che si era cercato volutamente di perseguire, in quanto finiva per risultare eccessivamente onerosa e sproporzionata per quelle imprese di medio-piccola dimensione⁷¹².

⁷¹² Non bisogna dimenticare, inoltre, che la produzione di un maggior quantitativo di informazioni da parte delle imprese può comportare, oltre ai maggiori costi direttamente connessi al loro ottenimento, anche dei costi in termini di perdita di competitività (occorre, infatti, operare una attenta selezione delle informazioni da divulgare al mercato, in quanto la trasmissione di informazioni riservate potrebbe essere utilizzata in maniera opportunistica dalle imprese concorrenti). Inoltre, laddove il flusso informativo raggiunga dimensioni notevoli e una frequenza maggiore, esso potrebbe generare un incremento, per le società quotate, della volatilità dei titoli azionari, con conseguente innalzamento della soglia di rischiosità percepita dagli investitori e connesse difficoltà nel reperimento del capitale necessario. Sempre nella prospettiva degli investitori, anche l'incremento del quantitativo di informazioni prodotto dalle imprese potrebbe provocare confusione ed incapacità di distinguere, all'interno della gran mole di informazioni disponibili, quelle realmente rilevanti, da tenere in considerazione prioritariamente per le proprie decisioni di investimento. Di conseguenza, l'imposizione di obblighi informativi dovrebbe sempre aver riguardo ad una scrupolosa analisi del rapporto costi-benefici tra investitori e aziende emittenti, ponendo particolare attenzione ad operare un filtro in modo da rendere obbligatoria la trasmissione solo di quelle informazioni effettivamente rilevanti per soddisfare le esigenze informative dei lettori del bilancio. In questa prospettiva si è venuta a collocare la previsione del nuovo postulato generale della rilevanza, inserito dal d. lgs. n. 139 del 2015, all'art.

Si è, poi, visto come la Commissione Europea abbia deciso di intraprendere, in parallelo alla strada prescelta verso l'introduzione dei principi contabili internazionali, anche quella della progressiva modernizzazione delle Direttive europee in materia contabile, con l'obiettivo di avvicinarle, nei loro contenuti, ai nuovi principi contabili internazionali, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità nei principi di determinazione del risultato di esercizio previsti nell'ambito dei due sistemi (principi contabili nazionali e direttive allora vigenti) e una maggiore comparabilità dei risultati di esercizio.

Tale percorso è culminato con l'emanazione della Direttiva n. 2013/34/UE che ha inaugurato una importante fase di riforme anche all'interno del nostro ordinamento, con effetti del tutto rivoluzionari per quanto riguarda sia la disciplina contabile che, di riflesso, quella tributaria.

Sotto il primo profilo, i principali interventi posti in essere si sono mossi nella direzione di realizzare una sempre più stretta integrazione ed un sempre crescente avvicinamento tra i principi contabili nazionali (elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità) e quelli internazionali elaborati dallo *International Accounting Standard Board*, cercando nel contempo di alleviare quelle imprese di più modeste dimensioni dagli stessi gravosi oneri informativi e - di riflesso - amministrativi e gestionali cui erano obbligate a sottostare, al contrario, le imprese di maggiori dimensioni per assolvere i vincoli informativi imposti a loro carico. E' stato, così, congegnato e predisposto un sistema informativo di bilancio semplificato per queste imprese di minori dimensioni, che vengono, in tal modo, sollevate dall'obbligo di adempiere a formalità che possono risultare eccessivamente onerose e sproporzionate in rapporto alla loro concreta realtà

2423, comma 4, del Codice civile. Inoltre, la quantità, la tipologia e la frequenza delle informazioni dovrebbero essere graduate e modulate con riguardo alle specifiche caratteristiche delle realtà aziendali, quali la forma giuridica, le dimensioni, l'accesso ai mercati finanziari, il settore economico di appartenenza, e così via. Si veda A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, cit., 11. Un passo avanti in tal senso è stato compiuto attraverso la previsione della nuova categoria delle micro-imprese, introdotta dal d. lgs. n. 139 del 2015 al nuovo art. 2435-ter del Codice civile, sebbene con tale previsione non siano state del tutto risolte le problematiche connesse alla questione.

gestionale e al raggiungimento dell'obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze informative degli *stakeholders* che gravitano attorno alle stesse⁷¹³.

Le modifiche apportate alla disciplina civilistico contabile nazionale si sono sviluppate percorrendo due diramazioni principali.

Da un lato, il legislatore ha per la prima volta manifestato una esplicita volontà di rinnovamento, per certi versi definibile epocale, in quanto ha provveduto ad attuare un più sostanziale e deciso allineamento con la logica, la filosofia e le tecniche contabili su cui sono incastonati i principi contabili internazionali (nonostante sia opportuno ribadire che permangono delle differenze teoriche, culturali e concettuali di rilievo tra i due sistemi contabili), arrivando addirittura a mutuare prospetti contabili, regole e criteri di redazione e valutazione delle voci di bilancio specificatamente plasmati proprio all'interno della realtà degli stessi, purtuttavia mantenendo alti l'attenzione e l'impegno a non creare eccessivi sconvolgimenti dell'equilibrio complessivo della disciplina civilistica nazionale⁷¹⁴. Dall'altro lato, si è deciso di dar vita ad una ripartizione e a una conseguente differenziazione tra le imprese in ragione delle loro dimensioni organizzative, nel perseguimento dell'obiettivo di rimodulare e semplificare gli adempimenti cui soggiacciono le piccole e medie imprese per tenere conto delle effettive esigenze delle stesse.

Tali cambiamenti, sospinti dalla Direttiva n. 34 del 2013, hanno preso forma attraverso il d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, il quale ha, innanzitutto, aperto le porte nel nostro ordinamento al nuovo principio generale della rilevanza (mutuato dalla *materiality* di matrice Ias/Ifrs) e ha provveduto a rivitalizzare e dare una compiuta sistemazione nella cerchia dei postulati generali di redazione del bilancio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che fino a quel momento era, di fatto, rimasto lettera morta nel

⁷¹³ Prevedendo, ad esempio, l'esonero per questa categoria di impresa dalla redazione del Rendiconto finanziario, della Relazione sulla gestione e della Nota Integrativa, l'esonero dall'obbligo di rappresentare in bilancio gli strumenti finanziari derivati, e così via.

⁷¹⁴ Un esempio su tutti è stata la scelta di limitare ai soli derivati la regola di valutazione al *fair value*.

nostro ordinamento, in maniera del tutto contrapposta rispetto al prestigio di cui esso gode nel mondo Ias/Ifrs, dove riveste un'importanza talmente basilare da essere dato ormai per presupposto ed assodato in sede di rimaneggiamento del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, nella nuova versione approvata il 28 marzo 2018.

L'allineamento ai principi e alle regole sviluppate dai principi contabili internazionali ha comportato senz'altro una maggiore complessità nel procedimento finalizzato alla predisposizione del bilancio, tuttavia, il legislatore ha cercato di graduare l'introduzione di queste nuove e dirompenti regole all'interno dei bilanci delle società italiane, conciliando sapientemente – almeno, quanto al profilo civilistico-contabile - l'adozione delle novità di maggior rilievo con le dimensioni organizzative raggiunte dalle imprese coinvolte⁷¹⁵.

Tuttavia, nonostante, sul piano civilistico, l'intervento sia apparso perfettamente rispondente alla *ratio* cui era ispirata la riforma, permangono ancora residui profili di criticità, soprattutto per quanto concerne la concreta trasposizione delle disposizioni contabili sul piano fiscale, in virtù dell'agire del principio di derivazione rafforzata, previsto dall'art. 83 del T.u.i.r., dapprima con riguardo alle imprese Ias/Ifrs *adopter* (dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed esteso, poi, ad opera dell'art. 13-*bis* del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del proprio bilancio di esercizio. A seguito delle modifiche apportate al T.u.i.r. per effetto di tale intervento normativo, anche per tali soggetti valgono ora i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale determinati dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del T.u.i.r., e la base imponibile Ires viene ad assumere, così, un più stretto nesso di correlazione con il risultato d'esercizio scaturente dal Conto economico civilistico.

Tali profili di criticità emergono, in primo luogo, a seguito del coordinamento attuato

⁷¹⁵ Prevedendo, ad esempio, che il criterio di rappresentazione delle azioni proprie, il metodo del costo ammortizzato e la valutazione al *fair value* dei derivati debbano trovare esplicitazione solo per le imprese tenute a redigere il bilancio ordinario.

dal legislatore tra le nuove regole contabili e quelle fiscali, per effetto del filtro frapposto dall'art. 83 del T.u.i.r.

Un primo rilevante problema, già avvertito all'indomani dell'introduzione dei principi contabili internazionali negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, era quello relativo alla "fonte" di produzione di tali principi.

Gli Ias/Ifrs sono, infatti, elaborati e successivamente diramati da un ente, l'*International Accounting Standard Board*, il cui carattere di soggetto di diritto privato ha dato origine in passato ad un acceso dibattito circa la legittimazione in capo al medesimo di dettare regole contabili capaci di incidere sulla determinazione del reddito imponibile delle società, all'interno degli ordinamenti dei vari Stati membri, senza osservare il principio di legalità che tipicamente connota la fase normogenetica delle disposizioni a carattere tributario⁷¹⁶. Questa problematica veniva ad assumere una proporzione ancora maggiore soprattutto in quei Paesi, come l'Italia, nei quali è stato adottato in maniera più rigorosa il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio civilistico.

Tuttavia, si è visto nel corso della trattazione come la previsione di una procedura di omologazione (*endorsement*) da parte della Commissione europea - ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Ias - cui sono sottoposti i principi elaborati dallo Iasb, abbia consentito di ridimensionare la portata del problema, trasformando questi *standard* contabili in norme giuridiche vincolanti ed attribuendo ad essi, conseguentemente, piena legittimazione ed ingresso anche in ambito tributario.

Tuttavia, il problema è tornato a riproporsi con una certa prepotenza a seguito della previsione dell'estensione del principio della derivazione rafforzata anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Anche tali principi, infatti, sono frutto della elaborazione di un organismo di diritto privato, l'Organismo Italiano

⁷¹⁶ Tale principio di legalità, che nel nostro ordinamento assume le sembianze dell'art. 23 della Costituzione, impone che gli elementi essenziali delle fattispecie imponibili (soggetti passivi, presupposto, base imponibile, aliquota) debbano avere a fondamento una fonte normativa e non possano essere demandati a decisioni assunte al di fuori - e in maniera del tutto avulsa - del contesto normativo.

di Contabilità.

La questione, tuttavia, sembra poter trovare una soluzione coerente affermando che, sebbene non possa attribuirsi ai principi contabili la valenza di vera e propria norma di legge, gli stessi, in ogni caso, ricevono una formale investitura in ambito tributario, ai fini della disciplina relativa alla determinazione del reddito imponibile d'impresa, attraverso un duplice filtro: da un lato, attraverso il rinvio ad essi contenuto nelle disposizioni del Codice civile, dall'altro lato, attraverso il richiamo ad essi operato dall'art. 83 del T.u.i.r. Questo loro formale riconoscimento consentirebbe, dunque, di ritenere rispettato il principio di riserva di legge affermato dall'art. 23 della Costituzione. In secondo luogo, preme evidenziare come una delle ragioni che hanno indotto il legislatore a intervenire, estendendo anche ai soggetti *Oic adopter* il principio di derivazione rafforzata, sia stata l'esigenza di semplificazione del processo di determinazione dell'imponibile fiscale e di abolizione di quel doppio binario civilistico-fiscale che si era venuto a creare già in passato con riguardo ai soggetti *Ias/Ifrs adopter* nella prima fase di introduzione degli stessi, allorquando si era optato per il pregresso regime di neutralità. Tale sistema del doppio binario imponeva ai soggetti che adottavano i principi contabili nazionali di redigere, in primo luogo, un bilancio civilistico, osservando le regole dettate dal Codice civile e dai principi contabili nazionali dell'Oic, che ne costituiscono esplicitazione, e successivamente di apportare al risultato di tale bilancio una serie di variazioni in aumento e in diminuzione al fine di pervenire alla determinazione della base imponibile dell'imposta sulle società, finendo, in buona sostanza, per redigere una sorta di secondo bilancio, di tipo fiscale (la dichiarazione dei redditi), con conseguente aggravio di oneri amministrativi connessi alla gestione di tale complesso sistema contabile.

Tuttavia, nonostante l'apprezzabile intento che ha sospinto il legislatore verso tale scelta, sono stati messi in luce alcuni aspetti critici insiti nell'assetto che il nuovo regime di derivazione rafforzata viene ad assumere nella concreta realtà dei fatti.

Innanzitutto, ha suscitato notevoli perplessità la scelta di mantenere in vita il principio di derivazione semplice - con conseguente esclusione dal perimetro della derivazione rafforzata - per le cosiddette micro-imprese, individuate dal nuovo articolo 2435-ter del Codice civile (introdotto dal d. lgs. n. 139 del 2015). A sostegno di tale decisione è stata addotta una asserita mancanza, da parte di tali imprese, di strutture amministrativo-contabili complesse e sofisticate, idonee a gestire un regime contabile più articolato, quale quello che si è venuto a delineare a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 139 del 2015. In realtà, tale motivazione appare piuttosto semplicistica e pare non tener conto in alcun modo del fatto che, nonostante l'esonero previsto per tali imprese da alcuni laboriosi adempimenti contabili, finalizzato a ridurre gli oneri informativi a loro carico, le stesse sono tenute, in ogni caso, ad osservare il principio di rappresentazione sostanziale.

La proporzione di questa criticità si può apprezzare maggiormente in quelle ipotesi in cui le micro-imprese decidano di avvalersi dell'opzione loro concessa di redigere un bilancio di rango superiore (ossia, il bilancio in forma abbreviata, previsto per i soggetti che rientrano al di sotto di almeno due dei limiti stabiliti dall'art. 2435-bis del Codice civile per almeno due esercizi consecutivi, ovvero il bilancio in forma ordinaria, per i soggetti che superano i limiti ivi previsti). Ne deriva, pertanto, un disallineamento tra la normativa civilistica e quella fiscale, con la conseguenza che molto spesso queste micro-imprese saranno chiamate a gestire una sorta di doppio binario civilistico - fiscale, applicando, da un lato, criteri di qualificazione e imputazione temporale delle voci ossequiosi del principio *substance over form* (che tengano conto, ad esempio, del trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici ai fini dell'individuazione del momento di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi), e, dall'altro, provvedendo successivamente ad apportare rettifiche alle stesse in modo da rispettare i tradizionali canoni di rappresentazione giuridico-formale imposti dalle regole fiscali contenute nel T.u.i.r., in forza del principio di derivazione semplice e non rafforzata.

Questo regime di doppio binario finisce inevitabilmente per tradursi in un incremento dei costi amministrativi e gestionali in capo a tali imprese, ponendosi, in tal modo, in netto stridore con quella che è la *ratio* e l'obiettivo primario perseguito dalla riforma operata con il d. lgs. n. 139 del 2015 (ossia, l'obiettivo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi e di gestione a carico di queste imprese) e rendendo, nel contempo, anche più complessi e difficoltosi i controlli da parte dei verificatori fiscali.

Un secondo fattore di problematicità, sempre avendo riguardo a tale categoria di imprese, discende dal fatto che all'interno della stessa non ricadono soltanto - come erroneamente si potrebbe essere indotti a ritenere - le sole imprese di modeste dimensioni. Infatti, anche le *holding* di partecipazione industriale, al vertice della catena partecipativa di grandi gruppi industriali, possono rispondere sovente alla definizione di micro-impresa in quanto la maggior parte delle stesse finisce per rispettare i parametri dimensionali richiesti per la specifica categoria (il ragionamento vale soprattutto per la voce dei "*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*", dal momento che i componenti positivi di reddito caratteristici, per tali tipi di imprese, sono rappresentati dai proventi finanziari, e per il numero dei dipendenti impiegati nell'attività, di solito piuttosto modesto). Queste *holding*, detenendo partecipazioni di controllo in società operative di grandi dimensioni, spesso sono indotte a redigere il bilancio in forma ordinaria, con ciò incontrando notevoli difficoltà nella successiva applicazione del regime di derivazione semplice ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Collegato a questo aspetto, ve n'è un altro di grande rilievo e di portata più generale. Se da un lato, come si è detto, l'opzione per il principio di derivazione rafforzata ha rappresentato un importante passo in avanti verso la realizzazione di un più stretto nesso di collegamento tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale, dall'altro, il permanere di ampie sacche di operatività delle norme del Testo unico, contenenti deroghe espresse⁷¹⁷ alle classificazioni ed alle imputazioni di bilancio in nome di

⁷¹⁷ In numerosi, infatti, il principio generale subisce delle deroghe, o per meglio dire, delle "disattivazioni",

superiori esigenze di natura fiscale volte a contrastare comportamenti abusivi, finisce per limitare fortemente la forza innovativa del nuovo principio, determinando di riflesso un cospicuo ridimensionamento degli effetti positivi che ne sarebbero dovuti scaturire.

Il quadro fiscale che attualmente emerge appare, pertanto, ancora non compiutamente delineato e da più parti provengono istanze volte a invocare un miglioramento teso a perseguire l'obiettivo di una più serrata armonizzazione tra regole civilistiche e tributarie, in modo tale da limitare le deroghe ai principi e criteri previsti dal Codice civile e dai principi contabili nazionali solo a quelle limitate ipotesi in cui il diverso trattamento sia davvero giustificato o sia necessario arginare l'eccessiva discrezionalità di cui gode il redattore del bilancio. Tutto ciò anche allo scopo di rendere più agevole non solo l'operato del redattore del bilancio, ma anche quello degli organi accertatori, chiamati a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

Un altro aspetto molto controverso, che ha rappresentato uno dei pilastri fondanti della presente ricerca, è quello riguardante l'effettiva portata da attribuire al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, dal momento che tale principio appare intriso di molteplici significati e implicazioni pratiche.

Anzitutto, sul piano fiscale l'effettiva declinazione di tale principio non è stata ancora compiutamente delineata, quantomeno per ciò che attiene le fattispecie non espressamente contemplate e disciplinate in alcun principio contabile nazionale. Della questione si è occupato l'Organismo Italiano di Contabilità, che l'ha solo in parte risolta a seguito della emanazione della nuova versione del principio Oic 11, pubblicato nel marzo 2018 (e a ben due anni dall'introduzione delle modifiche sulla disciplina contabile e su quella fiscale, a seguito dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che si avvalgono dei principi contabili Oic).

Il nuovo documento contabile ha, infatti, affermato che per le fattispecie non

che vanno ad incidere profondamente sulla portata effettiva di tale regime: esempi in proposito sono rappresentati dal caso dei finanziamenti infragruppo, dal caso degli strumenti finanziari derivati incorporati in contratti ibridi, se similari ai titoli azionari o dai profili valutativi in generale.

espressamente disciplinate all'interno dei principi contabili dell'Oic, il redattore di bilancio deve autonomamente elaborare una propria *policy* contabile, ispirandosi sempre e comunque ai postulati generali di redazione del bilancio, fra i quali primeggia ora, assieme alla clausola generale (art. 2423-*bis* del Codice civile), di cui rappresenta un diretto e immediato corollario, il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

Per effetto della soluzione prescelta dall'Oic, il principio *substance over form* interviene, come una "stella polare", a orientare costantemente le scelte del redattore del bilancio nelle ipotesi in cui determinate fattispecie non trovino esplicita regolamentazione all'interno dei principi contabili nazionali. Molti interpreti hanno ritenuto di ravvisare, in virtù delle indicazioni fornite dall'Oic e del parallelo dispiegarsi del principio di derivazione rafforzata, l'implicita ammissione di un corrispondente immediato riconoscimento sul piano fiscale delle politiche di bilancio autonomamente sviluppate dai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, in assenza di un apposito trattamento contabile previsto espressamente in alcun principio Oic per il caso di specie. Tuttavia, la questione non è di così semplice e pronta soluzione. Preme, infatti, sottolineare come l'impostazione fino ad ora seguita dal legislatore fiscale sia stata quella di attribuire riconoscimento ai fini fiscali solo alle regole contabili espressamente previste dai principi contabili nazionali e, quindi, con specifico riferimento al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di recepire, in ambito fiscale, le declinazioni che di questo principio siano state fornite specificatamente dall'Oic, prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare un *endorsement* fiscale che consente di stabilire gli impatti sull'imponibile delle nuove scelte contabili compiute dall'Oic⁷¹⁸. Al contrario, non pare

⁷¹⁸ Assumendo che soltanto le regole contenute nei principi contabili potessero avere ripercussioni sull'imponibile ai fini Ires, l'art. 13-*bis* del d. l. 30 dicembre 2016, n. 244 ha stabilito, al comma 10, la facoltà del legislatore di emanare apposite disposizioni di coordinamento volte a circoscrivere la rilevanza delle regole di rappresentazione contabile risultanti dall'introduzione di nuovi principi contabili e/o dalla modifica dei principi preesistenti. Sempre in quest'ottica, lo stesso art. 13-*bis*, al comma 8, ha precisato che la disciplina transitoria prevista per il caso di prima applicazione dei principi contabili aggiornati dall'Oic nel 2016 fosse destinata ad operare anche in sede di eventuale successivo cambiamento dei principi contabili.

che il legislatore abbia manifestato l'intento di attribuire rilevanza fiscale anche a quelle scelte di politica contabile autonomamente elaborate dal redattore del bilancio, in assenza di regole già codificate nei principi contabili in vigore⁷¹⁹.

Con riguardo a tali politiche contabili adottate dai singoli redattori di bilancio, dunque, sussistono tuttora dubbi ed incertezze circa l'effettivo trattamento fiscale da riservare alle stesse⁷²⁰.

Tuttavia, in dottrina si è fatta sempre più strada una chiave di lettura secondo cui la scelta compiuta dal legislatore nella direzione di accogliere normativamente il principio di prevalenza della sostanza sulla forma all'interno della disciplina del bilancio di esercizio, contenuta nel Codice civile, e successivamente di aprire le porte allo stesso nel mondo della fiscalità di impresa, attraverso il filtro della derivazione rafforzata, debba essere interpretata come una chiara espressione della volontà di garantire un generale riconoscimento a tale principio anche in ambito fiscale. Ciò, tuttavia, a patto che nel dare concretamente attuazione a tale principio cardine, il redattore del bilancio si attenga con rigore alle prescrizioni contenute nell'Oic 11 (che ha stabilito un chiaro percorso gerarchico da seguire ai fini della elaborazione di una autonoma *policy* contabile da parte della società) e si mantenga entro i confini tracciati dagli altri fondamentali postulati di bilancio.

Ed infine, anche in sede di selezione delle disposizioni dei due Decreti Ias (D.M. n. 48 del 2009 e 8 giugno 2011) il legislatore fiscale ha evitato di richiamare la disciplina relativa a fattispecie contemplate dagli Ias ma non dai vigenti principi contabili nazionali.

⁷¹⁹ In questo senso, molti erano gli elementi che deponevano a sfavore di una soluzione positiva, volta ad ammettere che le qualificazioni ispirate alla *substance over form* non "declinate" dall'Oic, ma autonomamente elaborate dal redattore del bilancio, potessero prevalere sugli articoli del T.u.i.r. In proposito occorre rammentare le affermazioni contenute, da un lato, nella Relazione illustrativa al d. lgs. n. 139 del 2015, che "*sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali*"; dall'altro, nella Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, per la quale "*sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma così come declinate dall'Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali*".

⁷²⁰ Secondo Assonime, infatti, non sussisterebbe "*alcuna disciplina di endorsement con riguardo alle regole contabili adottate autonomamente dalla singola impresa in assenza di un principio contabile*", con la conseguenza che per queste ultime "*le scelte compiute dalla singola impresa (in assenza di indicazioni dei principi contabili) possano essere addirittura più vincolanti per il fisco rispetto alle regole codificate dallo standard setter nazionale*" (si veda Circolare Assonime n. 15 del 2018, par. 2.1).

Sul punto, si ritiene auspicabile un intervento legislativo volto a definire una volta per tutte la disciplina effettivamente applicabile a tali comportamenti contabili elaborati nel rispetto del principio contabile Oic 11, in modo da espungere, dal sistema impositivo, ogni situazione di incertezza che potrebbe alimentare l'insorgenza di inutili e dispendiose controversie tra Fisco e contribuenti.

Infine, nel corso della presente ricerca si è cercato di mettere in luce un ulteriore profilo di problematicità discendente dall'adozione del principio di derivazione rafforzata, sia per i soggetti *Ias/Ifrs adopter* che per i soggetti *Oic adopter*.

La rilevanza attribuita ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione operati in osservanza dei corretti principi contabili di riferimento nel processo di determinazione della base imponibile Ires (ma ancora più in quella dell'Irap) assume una centralità fondamentale in quanto implica una costante attività di ricerca della corretta applicazione di quei principi, sia da parte degli stessi redattori del bilancio sia da parte degli uffici finanziari nella loro attività successiva di controllo e verifica della correttezza degli adempimenti fiscali posti in essere dai contribuenti.

Osservato da questo punto di vista, ci si avvede di quanto il principio *substance over form* irrompa ancor più prepotentemente all'interno del nostro sistema. Innanzitutto, esso impone una approfondita conoscenza dei principi contabili, nazionali e internazionali, sia da parte dei redattori del bilancio sia da parte degli organi accertatori, in modo tale da poter comprendere appieno – e di conseguenza rappresentare e verificare – l'effettiva sostanza economica e il fine ultimo delle operazioni aziendali poste in essere, andando oltre la mera parvenza giuridico formale⁷²¹. La qualificazione delle operazioni e dei contratti alla luce del principio della rappresentazione sostanziale spesso reca con sé

⁷²¹ Tuttavia, come ampiamente illustrato, il superamento degli aspetti giuridico formali non comporta l'automatico adeguamento alle valutazioni e alle quantificazioni operate nel bilancio, in quanto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è comunque destinato ad arretrare di fronte alla supremazia di quelle disposizioni fiscali che impongono, ad esempio, limiti quantitativi agli ammortamenti, alle valutazioni ed agli accantonamenti.

classificazioni ed imputazioni temporali degli accadimenti aziendali che possono produrre anche riflessi sul piano quantitativo e valutativo.

Da qui si apre un secondo ordine di problematiche. Poiché l'adozione del principio di derivazione rafforzata implica che i principi contabili di riferimento entrino direttamente a far parte integrante della determinazione del reddito imponibile Ires (quantomeno con riguardo alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali) ciò potrebbe comportare, come diretta conseguenza, il riconoscimento in capo agli organi accertatori di una legittimazione ad entrare nel merito della corretta applicazione degli stessi⁷²². Tale facoltà potrebbe generare il rischio di dare adito ad una serie di contestazioni da parte degli organi verificatori in sede di accertamento, laddove gli stessi - sulla base di una diversa qualificazione e ricostruzione di un determinato fatto gestionale, fondata su una diversa interpretazione di un contratto o di un'operazione - ritengano non correttamente applicati i principi contabili di riferimento, che riverberano le loro conseguenze sulla determinazione del reddito di impresa.

Il confronto tra soggetti che applicano i principi contabili internazionali e ora anche quelli che applicano i principi contabili nazionali - a causa del maggiore avvicinamento che si è realizzato tra i due sistemi contabili - e il Fisco si sviluppa, dunque, su un terreno particolarmente impervio e franso, contornato dalle differenze di vedute che si registrano tra l'universo contabile e quello tributario, ossia due sistemi governati da logiche tra loro profondamente diverse e per certi aspetti agli antipodi⁷²³. Nel caso, poi,

⁷²² Infatti, per effetto della scelta di adottare il principio della derivazione rafforzata, deve ammettersi che la condizione preliminare affinché determinati fatti o operazioni assumano rilevanza fiscale è che gli stessi siano stati correttamente trattati sul piano civilistico-contabile, con la conseguenza che un errore commesso in tale ambito (quale potrebbe essere una errata classificazione di un costo in una determinata area del conto economico o l'errata imputazione ad un esercizio non di competenza) finisce per compromettere *ab origine* la sua considerazione sul piano fiscale.

⁷²³ La discrasia tra norme di valutazione fiscali e norme di valutazione civilistiche sorge dalle diverse esigenze e finalità che caratterizzano i due settori giuridici coinvolti: sebbene entrambe le discipline siano orientate a perseguire lo stesso obiettivo, la determinazione del reddito d'impresa, esse sono improntate a presupposti profondamente diversi. La determinazione del reddito d'impresa è presieduta da un nucleo di prescrizioni chiare e precise, improntate alla certezza dei rapporti giuridici. La determinazione del risultato conseguito da un'impresa in un determinato esercizio sociale avviene attraverso l'impiego di regole

dei principi contabili internazionali l'inconciliabilità di fondo tra i due sistemi appare ancora più accentuata, se solo si pensa che la filosofia che governa tutto l'impianto degli stessi risulta completamente aliena e stravolge la nostra tradizione storica, giuridica e culturale.

Proprio la consapevolezza del rischio potenziale di una maggiore incertezza del rapporto tributario e di un incremento delle controversie tra Fisco e contribuenti ha spinto il legislatore a non assumere ancora ad oggi una decisa presa di posizione in ordine all'ammissione in capo all'Amministrazione finanziaria di un generale potere di sindacato sulle scelte di bilancio (limitandosi soltanto a isolati e sporadici interventi miranti a disciplinare solo determinate fasi transitorie)⁷²⁴.

Il chiarimento di prassi fornito dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 7/E del 2011⁷²⁵, con specifico riferimento ai soggetti *Ias/Ifrs adopter* ha destato perplessità e scatenato accesi dibattiti in quanto l'opinione prevalente è nel senso di ritenere che, allorquando la normativa contabile preveda la possibilità, perfettamente lecita, di operare una scelta tra diverse opzioni tutte ugualmente ammissibili, ma comportanti implicazioni diverse sul piano impositivo, la scelta per quella soluzione contabile che offre i maggiori vantaggi dal punto di vista fiscale non deve automaticamente condurre alla conclusione che il risparmio d'imposta così ottenuto sia da ritenersi indebito e, come tale, senz'altro disconoscibile da parte dell'Amministrazione finanziaria⁷²⁶. Una soluzione di opposto tenore si tradurrebbe in un'inammissibile intromissione da parte

piuttosto elastiche che ammettono la possibilità di scegliere tra più opzioni. Mentre l'obiettivo del diritto tributario è l'individuazione della capacità contributiva del soggetto, la normativa civilistica, è ispirata al principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria dell'impresa e del risultato economico conseguito nell'esercizio, al fine di soddisfare appieno le esigenze informative dei soggetti coinvolti.

⁷²⁴ Ci si riferisce all'intervento operato con l'art. 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁷²⁵ In cui l'Agenzia ha affermato che qualora i principi contabili "*consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici atti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali*".

⁷²⁶ Si veda *ex multis* G. Zizzo, *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*, cit. L. Miele, *Bilancio: come verificare se la contabilizzazione adottata è corretta*, in VIII Forum Tax Ipsoa, 14 novembre 2019.

del Fisco nelle scelte gestionali e nelle strategie aziendali impresse dagli organi amministrativi interni. Si potrebbe giungere al paradosso per cui qualunque opzione contabile dalla quale discenda, a valle, un risparmio di imposta possa essere riqualficata dall'Amministrazione finanziaria in chiave abusiva, entrando, così, in una nuova era disseminata di incertezze nel rapporto tributario, dal momento che gli estensori del bilancio non sarebbero più in grado di prevedere con ragionevole certezza le conseguenze delle scelte da essi compiute. Si auspica, pertanto, che, nel procedere al controllo della corrispondenza tra le decisioni effettivamente assunte dai redattori, così come ricostruibili sulla base delle circostanze fattuali, e la loro trasposizione nel bilancio, rilevante ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, l'Amministrazione converta il proprio approccio, limitando le rettifiche degli imponibili a quei casi eclatanti nei quali sia ravvisabile una macroscopica violazione dell'applicazione dei principi contabili di riferimento o una condotta manifestamente irragionevole e abusiva, che si traduca in un uso distorto degli stessi principi.

Poiché, inoltre, è la stessa Amministrazione finanziaria a evocare nei propri documenti di prassi la particolare figura delle condotte abusive, volte all'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali, sarebbe auspicabile predisporre adeguati meccanismi di tutela dei contribuenti, onde sottrarre gli stessi al rischio tangibile che le loro linee di comportamento, seppur animate dagli intenti più genuini, finiscano nel mirino del Fisco. Si ritiene, dunque, condivisibile l'opinione di quella dottrina che ritiene che le eventuali contestazioni dovrebbero essere mosse dagli organi accertatori sotto l'ala protettiva delle garanzie procedurali predisposte dall'art. 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 e, dunque, prevedendo l'obbligatorietà della fase del contraddittorio endoprocedimentale, da svolgersi a pena di nullità del successivo atto impositivo, nonché della motivazione rafforzata che lo stesso dovrà necessariamente contenere ⁷²⁷, indicando le ragioni per cui

⁷²⁷ Si veda in proposito F. Dami, *Controllo fiscale sui bilanci. Attenzione all'uso dei principi contabili*, in *Quotidiano Ipsoa*, 13 aprile 2019. Secondo l'Autore, dal momento che l'art. 83 del T.u.i.r. ha esplicitato il richiamo ai principi contabili, gli stessi hanno assunto il ruolo di fonti del diritto, "il cui abuso non può che rientrare nel

si ritiene che le scelte contabili siano state effettuate non in funzione del perseguimento dell'obiettivo di rappresentare in maniera corretta, veritiera e trasparente i fatti gestionali, bensì al solo ed esclusivo scopo di garantirsi determinati benefici fiscali, altrimenti indebiti.

Solo circondando delle opportune cautele un procedimento accertativo così delicato e caratterizzato da profili spinosi sarebbe possibile porre un primo, importante, tassello in una imponente opera volta al ripristino di un rapporto equilibrato tra Fisco e contribuenti, improntato a reciproci rapporti di collaborazione e buona fede, capace di restituire ai contribuenti una rinnovata fiducia in un sistema fiscale equo, diretto a perseguire i tradizionali obiettivi della certezza, efficienza, economicità, capace di stare al passo con i tempi, con le mutevoli esigenze delle imprese e con le trasformazioni che sempre più frequentemente trasfigurano la fisionomia del mondo economico.

perimetro applicativo della norma generale a tal fine dettata da parte del Legislatore con il citato art. 10-bis."

BIBLIOGRAFIA

Adamo S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Giuffré editore, 2001

Amodeo D., *La ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1970

Andreani G. - Giommoni F., *Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto*, in *Corriere Tributario*, n. 14/2011

Andreani G.- Tubelli A, *L'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese Oic: una riforma a metà?*, in *Il fisco*, 30/2017

Andreani G.- Tubelli A., *Rappresentazione sostanziale ai fini della determinazione del reddito*, in *Il fisco*, 32-33 del 2018

Andreani G.- Ferranti G., *La soluzione giusta anche a livello fiscale può arrivare dagli IAS*, in *Il Sole - 24 Ore* del 9 aprile 2018

Artini F. -Chiesa F., *Prevalenza della sostanza sulla forma: necessario delimitare la portata applicativa del principio generale*, in *Il fisco*, 24/2019

Artuso E., *La sindacabilità del Fisco nelle scelte di rappresentazione bilancistica delle operazioni imprenditoriali: il caso delle spese di manutenzione*, in *Rivista di Diritto tributario*, 2010

Attardi C., *Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori civili e fiscali*, in *Il Fisco* n. 20/2008, fascicolo n. 1

Attardi C., *Finanziaria 2008: novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing*, in *Il Fisco*, 2008

Balducci D., *Il bilancio di esercizio*, Milano, 2007

Balzarini P., *La natura giuridica dei principi contabili in alcuni Paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito, Germania*, in *Processi di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei*, a cura di Provasoli – Viganò, Napoli, 1995

Basilavecchia M., *La determinazione concordata della ricchezza*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2015

Beghin M., *Ammortamento accelerato ed utilizzazione dei beni*, in *Rassegna Tributaria*, 2007, 521, nota a sentenza a Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22032

Beghin M., *Gli ammortamenti tecnici dei beni materiali dopo la legge finanziaria 2008*, in M. Beghin (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IRES, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, Milano, 2008

Bergamaschi M., *Scopo integrato e principi di redazione del bilancio di esercizio nella disciplina del codice civile*, in A. Canziani (a cura di), *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Cedam, 2018

Berliri A., *Corso istituzionale di diritto tributario, II*, Milano, 1978

Besta F., *La Ragioneria*, Vallardi, Milano, 1922

Biancardino L. –Pagliai D., *Ifrs16: trattamento contabile e impatti fiscali del leasing*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 7 / 2019

Bianchi M T. –Di Siena M., *Il coordinamento tra Ias e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in *Dialoghi di diritto tributario* n. 1, 2005

Bianchi S. , Briolini E., Gerardi G., *Prevalenza della sostanza sulla forma alla luce del nuovo Oic 11*, in *Amministrazione & Finanza*, 4 / 2018

Bini M., *Verso una più precisa definizione di fair value*, in *Le Società*, n.3/2011

Bini M., *Il falso valutativo*, in *Le Società*, n. 2/2017

Bisaschi A., *Informativa di Bilancio, evoluzione e tendenze in atto*, Giuffrè, Milano, 1992

Bobbio N., *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960

- Bocchini E., *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Volume 1, Le scritture contabili, Torino, 2008
- Bocchini E., *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, 3 ediz., Torino, 2010
- Bonacchi M. –Ferrari M., *Leasing finanziario. Profili contabili, fiscali e gestionali*, Ipsoa, 2005
- F. Forte – P. Bondonio – L. Jona Celesia, *Il sistema tributario*, Torino 1983
- Boria P., *L'interesse fiscale*, Torino, 2002
- Boria P., *Il Sistema tributario*, Torino, 2010
- Boria P., *Diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2016
- Boria P., *Il sistema dei tributi, Tomo I, Le imposte dirette*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018
- Bosi P. - Guerra M.C., *I tributi nell'economia italiana*, VIII ed., Bologna, 2007
- Burn L. –Krever R., *Taxation of Income from Business and Investment*, in V. Thuronyi (edited by), *Tax Law Design and Drafting*, Volume 2, The Hague – Boston, 1998
- Burton J. C., *Some general and specific thoughts on the accounting Environments*, in *Journal of Accounting*, novembre, 1971
- Campanini C., Capodaglio G., *Introduzione alla economia aziendale*, Clueb, Bologna, 1985
- Campobasso G. F., *Diritto commerciale*, IX ed., vol. 2, Utet, Torino, 2015
- Canziani A., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni tra tecnica e norma, economia aziendale e diritto, deontologia e prassi*, in *Il bilancio di esercizio delle imprese*, A. Canziani (a cura di), Cedam, 2018
- Caratozzolo M., *Principi contabili internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano, 2007

Caratozzolo M., *Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali*, Torino, 2011

Carnevale P., *Antinomia*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, 2006

Carpenzano G., *I Rapporti tra imprese IAS adopter e imprese non IAS*, Convegno Optime "La fiscalità dei soggetti Ias/Ifirs", Milano, 17 maggio 2011

Casò M., *La transizione agli Ifrs del 2005: il problema dell'individuazione dei principi applicabili, i progetti dello Iasb di breve e medio periodo, i progetti conclusi*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1/2004

Casò M., *Principi contabili nazionali e internazionali la prevalenza della sostanza sulla forma: un decreto, due fatti, tre considerazioni, il rischio di bilanci difformi tra loro*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 2/2016

Cattaneo M., *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio nelle imprese*, Verona, 1966

Cicognani A., *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980

Cipollina S., *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992

Cipollina S., *Lo stato dei lavori della Commissione Cosciani, cinquant'anni dopo; osservazioni sugli studi della riforma del sistema fiscale*, in *Rivista di Diritto finanziario e scienza delle finanze*, 2014

Circolare Assonime n. 139 del 10 novembre 1994

Circolare Assonime n. 14 del 21 giugno 2017, *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*

Circolare Assonime n. 8 del 6 marzo 2018, *I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC*

Circolare dell' Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2005, n. 27/E, *Articolo 109, comma 4, lettera b), del T.u.i.r. Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio e deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche di valore ed accantonamenti*

Circolare dell' Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E, *Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS - Parte generale - Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e decreto del Ministero dell' Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48*

Colombo G. E., *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, in *Rivista delle società*, 1980

Colombo G. E., *Relazione di sintesi*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE*, a cura di A. Jorio, Milano, 1988

Colombo G. E., *Bilancio di esercizio e consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di Colombo G.E. e Portale G.B., vol. 7, Torino, 1994

Colombo G.E., *Il bilancio d'esercizio nelle società per azioni*, Padova, 1965

Colombo G., *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Le Società*, 2006, fasc. 11

Colombo G. E., *I principi in tema di redazione del bilancio*, in P. Abbadessa – G. B. Portale (a cura di), *Il Nuovo Diritto delle Società (Liber amicorum Gian Franco Com-pobasso)*, Torino, 2007

Contrino A., *Rapporti "bilancio/dichiarazione" e poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria*, in *Corriere Tributario*, 2015

Cosciani C., *La Riforma tributaria, analisi critica del sistema tributario italiano*, Firenze, 1950

Cosciani C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributari - Documento di lavoro elaborato dal Vice Presidente Prof. Cesare Cosciani*, Giuffré, Milano, 1964

- Costanzi I., *L'evoluzione normativa*, in A. Canziani (a cura di), *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Cedam Wolters Kluwer, 2018
- Crovato F., *I filtri agli effetti civilistico – fiscali degli IAS: il primo decreto fiscale e le prospettive future*, p. 15 e ss, in F. Crovato (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Milano, 2011
- D'Amati N., *Inquinamento e disinquinamento: le origini della questione e i criteri stabiliti dal TUIR 2003*, in *Rassegna tributaria*, 2005
- Dami F., *Il rapporto tra valutazioni civilistico-contabili e fiscali delle componenti del reddito d'impresa dopo l'avvento degli IAS*, in *Tributi & Impresa*, 2005
- Dami F., *Controllo fiscale sui bilanci. Attenzione all'uso dei principi contabili*, in *Quotidiano Ipsosa*, 13 aprile 2019
- Damiani M., *Principi contabili internazionali e redditi di impresa: le novità della Finanziaria 2008 -Profili generali sulle problematiche applicative della fiscalità dei bilanci IAS/IFRS*, in *Dialoghi Tributari*, n.1/2008
- De Angelis L., *Quale modernizzazione per il diritto contabile italiano?*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010
- De Angelis L., *Elementi di Diritto Contabile -Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Milano, 2013
- De Mita E., *Diritto tributario e diritto civile: questioni costituzionali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1995
- Del Federico L., *Forma e sostanza nella tassazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2/2017
- Dezzani F. –Busso D.– Biancone P., *Ias/Ifirs*, Wolters Kluwer, 2019
- Di Pietra R., *Ragioneria internazionale e "armonia contabile"*, Padova, Cedam, 2000
- Di Tanno T., *Le norme generali sui componenti del reddito e le sanzioni improprie*, in *Boll. Trib.*, 1988

Di Tanno T., *Brevi note a favore del “doppio binario” nella determinazione del reddito d’impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000

Documento di ricerca *La fiscalità delle imprese OIC adopter*, Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, IV versione del 9 agosto 2019

Faienza A.M., *Gli impatti ai fini Ires e Irap del nuovo Oic 11 e degli altri emendamenti ai principi Oic*, in *Corriere Tributario*, 35/2018

Falsitta G., *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del conto profitti e perdite delle società per azioni*, in *Impresa, ambiente e pubblica amministrazione*, 1977

Falsitta G., *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d’esercizio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1980, ora in *Il bilancio d’esercizio delle imprese*, Milano, 1985

Falsitta G., *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa*, in *Rivista delle Società*, 1981

Falsitta G., *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e “bilancio fiscale”*, in *Rassegna Tributaria*, 1984

Falsitta G., *Il bilancio d’esercizio delle imprese: interrelazione tra diritto civile e tributario*, Giuffré, 1985

Falsitta G., *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d’esercizio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1980, ora in *Il bilancio d’esercizio delle imprese*, Milano, 1985

Falsitta G., *La dichiarazione tributaria ed il bilancio di esercizio*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da A. Amatucci, Vol. III, Padova, 1994

Falsitta G., *L’imposizione delle imprese in Italia tra corretti principi contabili ed “estrogeni tributari”*, in *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano, 2008

Falsitta G., *Manuale di diritto tributario- Parte speciale- Il sistema delle imposte in Italia*, dodicesima edizione, Cedam Wolters Kluwer, Vicenza, 2018

- Fantozzi A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 1970
- Fantozzi A., *Premesse per una teoria della successione nel procedimento tributario*, in AA. VV., *Studi sul procedimento amministrativo tributario*, Milano, 1971
- Fantozzi A., *La dimensione e la riforma del reddito d'impresa*, in A. Di Pietro (a cura di), *La dimensione fiscale dell'impresa tra ordinamento e mercati*, Bari, 2014
- Fantozzi A., *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*, Milano, 1982
- Fantozzi A. - Alderighi M., *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rassegna Tributaria*, 1984
- Fantozzi A., *Accertamento tributario*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. I, Roma, 1988
- Fedele A., *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988
- Ferranti G., Miele L. e Buontempo F., *Principi generali del reddito d'impresa*, Milano, 2012
- Ferrero G., *Il calcolo economico del reddito d'esercizio e del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1968
- Ferrero G., *La formazione del bilancio di esercizio*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano, 1981
- Ferri I., *Il diritto di informazione del socio*; in *Soc.*, 2000
- Fiorentino S., *La fiscalità dei soggetti Ias adopter – Aspetti generali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 2/2009
- Fiorentino S., *Ias e neutralità fiscale nell'esercizio dell'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2009, I.

Fondazione Luca Pacioli, *L'Armonizzazione contabile nell'Unione europea: gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese*, Studio n. 4 – Documento n. 13 del 22 maggio 2002

Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, Documento di ricerca *La fiscalità delle imprese OIC adopter*,

Forte F. –Bondonio P.– Jona Celesia L., *Il sistema tributario*, Torino, 1983

Fortunato S., *Approccio legalistico e principi contabili in tema di strutture e valutazioni di bilancio*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992

Fortunato S., *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto (pluralismo giudico, diritto riflessivo e "governance" nel modello europeo)*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2010

Fortunato S., *Gli obiettivi informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio*, in *Giur-com*, 2017

Foschini M., *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959

Fransoni G., *Riflettendo su un convegno leccese*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2005

Fransoni G., *La categoria dei redditi d'impresa*, in P. Russo (a cura di), *Manuale di Diritto tributario, Parte Speciale*, Milano, 2009

Fusa E., *Principi contabili Oic: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?*, in *Il fisco*, 17/2017

Fusa E., *Valutazioni estimative e falso in bilancio*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 4 / 2019

Gaffuri G., *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in *Rass. trib.*, 2004

Galassi G., *Il postulato della realizzazione nella dottrina contabile nordamericana*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 2/1967

Galassi G. (a cura di), *Lo sviluppo delle imprese tra opportunità e vincoli*, Giuffrè, Milano, 2000

Gallo F., *Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo*, in *Rassegna Tributaria*, 1989

Gallo F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000

Garcea A., *Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata*, in *Corriere Tributario*, 37/2017

Giannini A. D., *Il rapporto giuridico d'imposta*, Giuffré, Milano, 1937

Giovannini A., *Crisi dei metodi di accertamento e prospettive di riforma: Introduzione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2015

Giussani F., *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. it. dir. fin.*, 1941

Grandinetti M., *Il principio di derivazione nell'Ires*, Cedam, 2016

Guatri L.- Bini M., *Una "convenzione" chiamata fair value*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 dicembre 2004

Jaeger P.G., *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio (considerazioni sul "diritto all'informazione" degli azionisti)*, in *Riv. Not.*, 2000

La Rosa S., *Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell'accertamento dei redditi*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 1981

La Rosa S., *Le norme "generali" sui rapporti tra bilancio e dichiarazione (art. 75, commi 3°, 4°, 6° e 76, comma 6°)*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Milano

Leo M., *Le Imposte sui redditi nel Testo Unico, Tomo II*, Milano, 2014

Liburdi D. - Sironi M., *Metodi di accertamento e principio di derivazione rafforzata: le linee guida della Guardia di finanza*, in *Il fisco* 12/2018

- Limido C. - Tedeschi G., *Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione fiscale*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 1/2019
- Lupi R., *Sulla legittimità costituzionale del co. 2 e 3 dell'art. 74 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597*, in *Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze*, 1983
- Lupi R., *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Milano, 1988
- Lupi R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1990
- Lupi R., *Ias, proposte di adeguamento fiscale e magazzino titoli*, in *Dialoghi di Diritto Tributario*, 2005
- Lupi R., *Evasione fiscale, istituzioni e accordi*, in S. La Rosa (a cura di), *Autorità e consenso nel diritto tributario*, Milano, 2007
- Lupi R., *Reddito fiscale e bilancio d'esercizio: a sorpresa tornano gli inquinamenti*, in *Corriere Tributario*, 2007
- Mainardi M., *Il processo di formazione dei principi contabili in Italia: dalla teoria dei bilanci differenziati alla teoria del bilancio unico*, in *Atti dell'VIII Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria*, Atri Silvi 22-23 Settembre 2005, II° Tomo H-Z, Rirea, Roma, 2006
- Marcheselli A., *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, Torino, 2008
- Marchi L., Marasca S., *L'oggetto della contabilità d'impresa: il sistema delle operazioni*, in *Introduzione alla contabilità d'impresa*, di L. Marchi (a cura di), G. Giappichelli, Torino
- Marongiu G., *Alle radici dell'ordinamento tributario*, Padova, 1988
- Marzano M., *Corretti principi contabili e sindacato dell'Amministrazione finanziaria*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2018
- Masini C., *Lavoro e risparmio*, Utet, Torino, 1980

- Massone V., *Il corretto trattamento ai fini iva del leasing finanziario secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Diritto e pratica tributaria*, 4/2019
- Mattesi E., *Accertamento in base ai principi Oic e difesa del contribuente*, in *Il fisco*, 2/2019
- Melis F., *La storia della Ragioneria*, Tipografia Sallustiana, Roma, 1950
- Melis G., *Evoluzione del conto economico nel XX secolo nel bilancio destinato a pubblicazione (fino al recepimento della IV direttiva CEE)*, in *Atti dell'VIII Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria*, Atri Silvi 22-23 Settembre 2005, II° Tomo H-Z, Rirea, Roma, 2006
- Mezzabotta C., *I principi generali del bilancio secondo la direttiva 34/2013: un confronto con gli IFRS*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2013
- Miccinesi M., *L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giur. imp.*, 2004
- Miccinesi M., *L'articolo 83 D.P.R. n. 917/1986 per i soggetti tenuti a redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali: evoluzione della normativa dal D. lgs. n. 38/2005 all'attuale legislazione*, 40, in C. Sacchetto (a cura di), *Profili fiscali dell'applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, Soveria Mannelli, 2012
- Miele L., *Bilancio: come verificare se la contabilizzazione adottata è corretta*, in VIII Forum Tax Ipsoa, 14 novembre 2019
- Miele L. – Bontempo F. – Sura A. – Fabi T., *Bilancio e reddito di impresa*, cit. Wolters Kluwer, 2016
- Miele L. - Russo V., *Gli effetti contabili e fiscali del nuovo standard internazionale IFRS 16 sul leasing*, in *Corriere Tributario*, n. 30/2018
- Montanari F., *La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario*, Cedam Wolters Kluwer, 2019

- Moschetti F., *Evoluzione e prospettive dell'accertamento dei determinati su base contabile*, in C. Preziosi (a cura di), *Il nuovo accertamento tributario tra teoria e processo*, Milano – Roma, 1996
- Mueller G., *Accounting within a Macroeconomic Framework*, in *International Accounting*, New York, MacMillan, 1967
- Muratori D., *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli Ias/Ifrs*, in *Rass. Trib.*, n. 5/2008
- Mussolino D., *Il bilancio come strumento di governance aziendale*, Cedam, 2018
- Nanula G., *L' equivoco del cosiddetto bilancio fiscale*, in *Bollettino tributario*, 1979
- Nanula G., *Principi di bilancio e deroghe fiscali*, in *Rassegna Tributaria*, 1989
- Napolitano R., *Il possesso delle attività produttive di reddito fiscale d'impresa*, Milano, 1982
- Nicoliello M., *La natura economica del bilancio di esercizio nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003*, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia Aziendale, paper 72, dicembre 2007
- Nobes C. - Roberts A., *International variations in the connections between tax and financial reporting*, in *Accounting and Business Research*, 1998
- Nocerino O., *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1994
- Nuzzo E., *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in *Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze*, 1982
- Nuzzo E., *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1985
- Nuzzo E., *Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi: normativa civilistica e tributaria dalla seconda metà del secolo scorso alla fine degli anni Trenta*, Jovene, Napoli, 1979

- Onida P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 1951
- Onida P., *Economia d'azienda*, II edizione, Utet, Torino, 1965
- Onida P., *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 1970
- Panteghini P. M., *La tassazione delle società*, Il Mulino, Bologna, 2005
- Paolini A., *La determinazione sistematica del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento*, in Marchi L., Marasca S., *L'oggetto della contabilità d'impresa: il sistema delle operazioni*, in *Introduzione alla contabilità d'impresa*, di L. Marchi (a cura di), G. Giappichelli, Torino
- Paladin L., *Il principio di eguaglianza tributaria nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1997
- Passaniti G., *Le holding e il paradosso delle micro- imprese*, in *Amministrazione e finanza*, 3/2019
- Petrangeli P., *Disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali*, in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2004
- Petrolati P., *L'Armonizzazione contabile nell'Unione Europea; Scenari ed impatti*, Clueb, 2002
- Piccinini G., *Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti: principio di derivazione rafforzata*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 11 /2017
- Pignatone R., *Scelte imprenditoriali e valutazione dell'Agenzia delle Entrate*, in *Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Sicilia su "Rappresentazione in bilancio e valutazione del Giudice Tributario"* Palermo, 30 novembre 2018
- Pisoni P.– Bava F.– Busso D., *Disinquinamento fiscale, nuovo strumento di politiche di bilancio*, in *Il Fisco* n. 12, 2004
- Poggioli M., *Indicatori di forza economica e prelievo confiscatorio*, Padova, 2012

- Pollari N., *Determinazione fiscale del reddito d'impresa e raccordo con il bilancio d'esercizio*, in *Il fisco* n. 27, 1997
- Polonnelli C., *Condizioni per lo sviluppo delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1990
- Portalupi P. (a cura di), *Bilanci del terzo millennio*, in *Summit*, maggio 2005
- Potito E., *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi*, in *Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze*, 1989
- Procopio M., *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009
- Procopio M., *Il sistema tributario italiano, Parte generale, Tomo I*, Cedam Wolters Kluwer, 2018
- Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli editore, Torino, 2017
- Quagli A., *Gli standard dello Iasb nel sistema contabile italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2018
- Quatraro B., *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998
- Quattrocchio L.M. –Pastore A., *Valenza giuridica dei principi contabili*, in *Società e Contratti Bilancio e Revisione*, Gennaio 2015
- Rossi G., *Utile di bilancio, riserve, dividendo*, Milano, 1957
- Rossi N., *Il bilancio nel sistema operante della impresa*, S.A.M.E., Milano, 1958
- Rossi P., *I metodi di accertamento*, in A. Fantozzi (a cura di), *Diritto Tributario*, Torino, 2012
- Ruozi R., *Il leasing*, Milano, 1971
- Rusconi G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, Milano, Il Sole 24 Ore, 1999
- Russo V., *Derivazione rafforzata del principio della 'substance over form' a confini incerti*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 8-9 / 2018

- Russo V., *L'applicazione analogica degli Oic è riconosciuta ai fini Ires*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2018
- Russo V., *Poche certezze sul rapporto tra il principio di "rilevanza" e la derivazione rafforzata*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 11 / 2018
- Russo V., *La fiscalità degli Ias 17 e Ifrs 16 a confronto: da derivazione rafforzata a "ragionata"?*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 12/2018
- Sabot L., *Le riserve create con accantonamenti fiscalmente dedotti possono considerarsi "in sospensione d' imposta"?*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005
- Sacchetto C., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in A. Amatucci (a cura di), *Trattato di diritto tributario*, Vol. IV, Padova, 2001
- Salvini L., *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in AA.VV., *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, A.B.I. Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2007
- Sampieri Mangano V., *L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, Vol. I, Milano, 1935
- Savioli G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffré editore, Milano, 2004
- Schmalenbach E., *Grundlagen dynamischer Bilanzlehre*, in *Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung*, Leipzig, 1919
- Scognamiglio G., *La ricezione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *Ias/Ifrs. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007
- Simonetto E., *Dividendi e acconti di dividendo*, Padova, 1963
- Sorgato L., *Il momento del recupero delle deduzioni dei costi "solo fiscali": distribuzione degli utili o dichiarazione dei redditi*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005
- Sottoriva C., *Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e*

2003/51/CE, in *Il controllo nelle società e negli Enti*, Nov. -Dic. 2008, Anno XII, Fasc. VI

Stevanato D., *La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR*, in AA.VV., Milano, 2004

Stevanato D., *Rinvio degli ammortamenti imputati a bilancio tra aperture e preconcetti*, in *Corr. Trib.*, n. 28/2005

Stevanato D., *Imposta sul reddito delle società*, in Cassese S., *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006

Stevanato D., *Valutazione civilistico – contabili per la deduzione di “altre spese” relative a più esercizi*, in *Corriere Tributario*, 2006

Strampelli G., *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, Torino, 2009

Strampelli G., *Articolo 2423 bis*, in *Del bilancio (artt. 2423 – 2435 bis) estratto da Le Società per Azioni Codice civile e norme complementari*, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, Milano 2016

Strampelli G., *L'incidenza del principio substance over form sulla rilevazione dei ricavi*, in F. Gallo – G. Scognamiglio (a cura di), *Il principio substance over form*, Milano, 2012

Strozzi G. - Mastroianni R., *Diritto dell'Unione Europea- Parte istituzionale*, Giappichelli editore, Torino, 2016

Tabellini P. M., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977

Tabet G. - Minervini V., *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa*, volume I, Saggi, a cura di G. Tabet, Padova, 1997

Tesauro F., *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, Milano – Roma, 1990

Tesauro F., *Istituzioni di diritto tributario*, Vol. 2, Parte speciale, Torino, Utet, 2008

- Tesoro G., *In tema di accertamento in base a bilancio*, in *Rivista Italiana di Diritto Finanziario*, 1938
- Tinelli G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario: principi generali*, Milano, 1991
- Tinelli G., *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, Padova, 2009
- Tinelli G., *Bilancio di esercizio, principi contabili internazionali e accertamento tributario (parte I)*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2010
- Tinelli G., *La dimensione dell'impresa e i costi della compliance: obblighi formali e contabili*, in A. Di Pietro (a cura di), *La dimensione fiscale dell'impresa tra ordinamento e mercati*, Bari, 2014
- Tognoni M., *Sulle modifiche IAS un "filtro" agli effetti civilistico – fiscali (in odore di retroattività) nel decreto "milleproroghe"*, in *Dialoghi di Diritto Tributario*, 2011
- Tomasin G., *I principi contabili: natura ed importanza*, in *Riv. dott. comm.*, 1982
- Tomasin G., *Contrasti veri e apparenti fra norma civilistica e tributaria in materia di bilancio e i principi contabili*, in *Rassegna tributaria*, 2010
- Tosi L., *Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale*, Milano, 1999
- Trimeloni M., *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 1979
- Vacca I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione della determinazione del reddito d'impresa*, in AA.VV., *IAS/IFRS, la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007
- Vacca I., *L'impatto degli Ias sul principio di derivazione del reddito d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corr. trib.*, 2007
- Vacca I. - Garcea A. (a cura di), *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter*, Circolare Assonime maggio 2011
- Vacca I. - Garcea A., *Il principio substance over form: profili di diritto tributario*, 166, in F. Gallo – G. Scognamiglio (a cura di), *Il principio substance over form*, Milano, 2012

- Valacca R., *Sui costi il Fisco apre uno spiraglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 maggio 2005
- Vanoni, *L'imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti*, in Forte F.-Longobardi C. (a cura di), *Opere giuridiche*, Milano, 1943, Vol. I
- Vasapolli G. e A., *Le rivalutazioni economiche si possono iscrivere in bilancio*, in *Corriere tributario* n. 38/1994
- Verga F. S., *Riflessi tributari dell'adozione dei nuovi principi contabili internazionali*, in *Rass. trib.*, 2004
- Vicini Ronchetti A., *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti tenuti al bilancio Ias/Ifrs*, in *Giur. Comm.*, n. 5/2008
- Viganò E., *Contenuto e finalità del bilancio*, Padova, Cedam, 1979
- Villa N., *Il potere di sindacato del Fisco sul comportamento contabile adottato: analisi di un pvc sul disconoscimento di minori ammortamenti*, Euroconference
- Viotto A., *Le classificazioni di bilancio tra determinazione del reddito e applicabilità delle norme antielusive*, in *Riv. dir. trib.* 2006, I
- Viotto A., *L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2009, I
- Vitale M., *L'imposta sul reddito delle imprese*, in Gerelli E. - Vitale M. (a cura di), *È fallita la riforma tributaria*, Milano, 1979
- Vozza A., *Rilevanza dei principi contabili nel reato di falso valutativo in bilancio*, in *Corr. Trib.*, 35/2017
- Zappa G., *Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Giuffrè, Milano 1950
- Zappa G., *Le produzioni nell'economica delle imprese*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 1957
- Zerbi T., *Le origini della partita doppia*, Marzorati, Milano, 1952

Zizzo G., *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Giur. sist. di dir. trib.* diretta da F. Tesauro, Torino, 1994

Zizzo G., *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1994

Zizzo G., *Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000

Zizzo G., *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Riv. dir. trib.*, 2005

Zizzo G., *Stato e prospettive dei rapporti tra bilancio e dichiarazione* in *Corriere Tributario*, 2007

Zizzo G., *La deduzione dei componenti forfetari*, in *L'imposta sul reddito delle società*, diretta da F. Tesauro, Zanichelli, Bologna, 2007

Zizzo G., *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella relazione Biasco*, in *Corriere Tributario*, 2007

Zizzo G., *La soppressione della deduzione extracontabile: un passo avanti o un passo indietro?*, in *Corr. Trib.*, 2007

Zizzo G., *La questione fiscale delle società che adottano i principi contabili internazionali*, in M. Beghin (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IRES*, *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, Milano, 2008

G. Zizzo, *Il potere di disconoscere gli oneri forfetari: un passo falso o il segno di una nuova era?*, in *Corriere Tributario*, 2008

Zizzo G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile Ires*, in *Corriere Tributario*, 2008

Zizzo G., *Abuso di regole volte al "gonfiamento" della base imponibile ed effetto confiscatorio*, in *Rassegna Tributaria*, 2010

Zizzo G., *Il principio di derivazione a dieci anni dall'introduzione dell'Ires*, in *Rassegna Tributaria*, 2014

Zizzo G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta (a cura di), *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Vicenza, 2018

Zizzo G., *La fiscalità delle società Ias Ifrs*, Wolters Kluwer, 2018